IL GIUDIZIO CRIMINALE IN TOSCANA SECONDO LA RIFORMA...

Agostino Ademollo

IL

GIUDIZIO CRIMINALE

IN TOSCANA

SECONDO

LA RIFORMA LEOPOLDINA

Dell'Anno 1838.

CENNI TEORICI PRATICI

DI

AGOSTINO ADEMOLLO

LIBRI CINQUE

VOLUME UNICO

Firenze

DALLA TIPOGRAFIA DI SANSONE COEN

1840.

IL GIUDIZIO CRIMINALE IN TOSCANA SECONDO LA RIFORMA LEOPOLDINA DEL MDCCCXXXVIII.

CENNI TEORICI PRATICI

DI

AGOSTINO ADEMOLLO

Libri Cinque

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI SANSONE COEN
1840.

AD

AURELIO PUCCINI

GRAN CROCE DEL TOSCANO ORDINE DEL MERITO,
CHE
NELLA GERARCHIA DEI MAGISTRATI
I GRAVI OFFICJ PER ALTEZZA D'INGEGNO
IRREPRENSIBILMENTE ADEMPIUTI,
FU PREPOSTO
AL MINISTERO DELLA POLIZIA.
SORVEGLIANDO ALLA QUIETE DI TOSCANA,
PREVIDENTE LA MANTENNE IN TORBIDI TEMPI
PER ANIMO VIRILE UMANO GIUSTO.
INDI
ELEVATO A PRESIDE DELLA CONSULTA,
MENTRE VI DISPIEGAVA LEGISLATIVA SAPIENZA
A PUBBLICO BENEFIZIO,
CONSUMO' L'INGEGNO E LA VITA.

QUESTI RESPONSI
PER TUTELA DELLA LIBERTA' CIVILE
CURA UN TEMPO E GLORIA DI LUI
AGOSTINO ADEMOLLO.

AVVERTIMENTO

Le ragioni legislative riguardanti le disposizioni della Procedura penale, non sono mai abbastanza esaminate. Perciò, sebbene io non produca pensieri arcani e nuovi, pure essi espongono quelle verità che dovrebbero essere sentite ed apprezzate, almeno da tutti coloro che concorrono nell' importantissimo uffizio dell' amministrazione della giustizia.

Ciò dovrebbe bastare, onde il presente Libro, (compilato nel periodo di pochi mesi perchè il ritardo non togliesse al Pubblico quell' utile che spero derivarne anche dalla sollecitudine stessa), se non sarà reputato degno di lode, sia almeno riguardato con benignità, in vista ancora dello spirito che mi eccitò, e del fine a cui mirai indossando un peso, che io stesso ho esperimentato immensamente superiore alle mie forze.

Non accompagno i presenti Cenni sul Giudizio Criminale Toscano con Note indicative le Opere dei Sapienti statemi maestre e guide, perchè le Regole tracciate sono per se stesse così giuste, ragionevoli, ed umane da non abbisognare d' autorevoli nomi onde persuadino l' animo nostro; perlochè accenno qui soltanto i principali Autori consultati (*) per risparmiare ad ogni pagina del Libro un numero incomodo di citazioni, le quali non sarebbero altro che pedantesca inutile precisione.

Firenze li 26 Marzo 1840.

AGOSTINO ADEMOLLO.

(*) Autori principali delle cui Opere mi sono servito nel compilare i presenti Cenni sul Giudizio Penale.

Beccheria — Bentham — Bernardi — Carmignani — Cujacio — Dalloz — Domat — Eyraud — Farinaccio — Filangieri — Genovesi — Gravina — Lampredi — Mattei — Merlin — Montesquieu — Niccolini — Pagano — Paolini — Puerio — Pothier — Rogron — Romagnosi — De Rosa — Servan — De Simoni — Sirey — Vico — Voet.

DIVISIONE

LIBRO PRIMO

CENNI STORICI SUL GIUDIZIO CRIMINALE IN TOSCANA.

---

1. Lo spavento del malvagio deve essere combinato con la sicurezza dell' innocente nella Criminale Legislazione, se vuole come deve garantire la tranquillità dei Cittadini. Essi consapevoli del pericolo al quale si espone colui che cerca di turbarla, vivono quieti sotto la protezione delle leggi; questa coscienza, questa tranquillità, chiamata LIBERTA' CIVILE è l' unica e vera libertà che possa conciliarsi con lo stato sociale.

2. Funestamente per l'Europa, le Leggi Criminali per molti secoli non ottennero il loro intento, e tuttora non l' ottengono in gran parte delle Nazioni.

3. I vizj della Criminale Procedura; il miscuglio mostruoso dei principj della Romana Giurisprudenza con quelli in parte aboliti ed in parte ritenuti della Legislazione dei Barbari, del Sistema Feudale, e delle Leggi Canoniche; alcune massime contrarie alla libertà dell' uomo, e distruttive dei diritti più preziosi del cittadino; la tirannìa fiscale; la dialettica sottiglezza; ed altre cause secondarie e locali, contribuirono ad ingombrare di tante tenebre i Giudizj Criminali, e fugarono da loro la semplicità e la chiarezza al segno, che si può asserire con certezza, non esservi stato Delitto per manifesto che fosse che non potesse, sotto gli auspicii di quel complicato Sistema di Procedura, rimanere impunito, e non vi fù Innocenza per conosciuta che fosse, che potesse essere sicura della sua tranquillità e della sua pace.

4. Ma lode e gratitudine ne sia a LEOPOLDO II. GRANDUCA, se la Toscana vide finalmente in gran parte perfezionato il Giudizio Penale con la RIFORMA CRIMINALE, che, cominciata dall'Augusto Avo suo Pietro Leopoldo, fù d'esempio a tutta l'Europa. Alla fine un — Metodo di Procedura — il più semplice possibile con le circostanze politiche della Toscana, scioglie il ploblema, e concilia il pronto ed esatto gastigo dei rei con la sicurezza degli innocenti.

E per meglio persuadersene, si dia una occhiata ai secoli trascorsi, e si consulti la Storia censura dei secoli, e norma

dell'avvenire. Osservando gli errori altrui, e le savie Istituzioni dei tempi andati, potremo ben regolare ed apprezzare le nostre. Ogni altro sentiero, ci guiderebbe al fantastico ed all'errore.

PARTE PRIMA

CENNI SUL GIUDIZIO CRIMINALE DEGLI ETRUSCHI, DEI ROMANI, E DEL FEUDALISMO DEI SECOLI DEL MEDIO-EVO.

5. La politica ed universale Storia del Processo Criminale presso le Nazioni, secondo le varie vicende civili, ci ammaestra, che il medesimo ha fatto sempre quel corso istesso compito dalle Nazioni nei loro diversi periodi.

6. Le Nazioni che furono e sono nello stato di barbarie, non conobbero nè conoscono il Processo. Senza formalità alcuna, le loro cause si decidono o coll'arbitrio dei Capi della Nazione, o col ferro alla mano. Senza formalità alcuna e senza ordine prescritto, con una informazione verbale, uditi i testimonj, si pronunzia la Sentenza, eseguita nell'istante. – Arbitria Principum pro legibus erant; – e ciò perchè una Nazione barbara non comprende le verità, che sono il prodotto del calcolo de' più remoti rapporti. Quindi ama una celere Giustizia conforme alle sue semplici idee, ed attendendo alla reità del fatto e alla prova naturale, in momenti i suoi Giudizj si compiono.

7. Questo Sistema sarebbe il più utile e confaciente anche alla Civile Società, se non ne nascessero funesti disordini contro la Libertà, la Giustizia, e l'Innocenza. Per questo, appena gli uomini furono in grado di civilizzazione, procurarono avere il — Processo — che conservasse i rapporti della libertà con la necessità di una — prova legale e stabile, — tenendosi per norma l'idea della — libertà civile. —

8. Il Governo di Popoli Barbari essendo fluttuante tra il dispotismo e l'anarchìa, essendo composto di servi assoluti e di arbitrarj padroni, tiene contro i delitti l'istesso sistema di guerra desolatrice, che continuamente l'agita per sostenere con la spada ed al prezzo del proprio sangue la sua indipendenza.

9. La Società Umana, appena da barbara diviene Politica e Civile, con lo sviluppare della ragione, stabilisce naturalmente un Governo di moderazione, fissa le idee della vera Civile Libertà, e conosce la necessità di una — Procedura regolare. — Allora le Leggi ne dettano le formalità utili, che, frenando l'assoluto arbitrio dei Giudici, non lasciano luogo all'impunità.

10. La Ragione sviluppata, dice il celebre Mario Pagano, assottigliandosi soverchiamente, diviene sofistica e cavillosa; la natura delle cose umane corrompe a poco a poco ogni

culta Nazione. La sensibilità raffinata del cuore, la delicatezza soverchia del sentimento, aprendo la via alla debolezza, discacciano la virtù maschile; con la virtù si perde la fede, succedendo allo zelo del pubblico bene il personale interesse; la Nazione allora è in stato di decadenza, che a poco a poco aumentandosi, la riconduce quasi allo stato di barbarie.

11. Nella decadenza di una Nazione si moltiplicano le formalità delle Procedure; e le formalità cresciute, danno luogo ai cavilli della eloquenza, al pernicioso e deferente arbitrio del Giudice.

Allora il Processo Criminale diviene un laberinto, una rete insidiosa, nella quale i piccoli, i poveri si perdono e restano avviluppati, ma i grandi ed i ricchi rompendola, fuggono e si salvano.

12. Quando la decadenza di una Nazione è aumentata dalla corruttela, dal lusso, dall' ozio, e dalla viltà, il corso delle civili vicende dimostra, che è prossima al barbarismo, e ad essere preda di un giogo pesante di dispotismo. Allora non più Procedure regolari, non più Leggi, perchè la — Volontà del Despota, — o dei pochi ai quali comunica il Potere, è norma unica dei Giudizj e delle Pene.

Spenta così la Civile Libertà, il Processo più non esiste. Se le Nazioni sotto il dispotismo sono quali furono nel loro primario stato di barbarie, così i Giudizj ritornano nello stato medesimo.

13. Sicchè la mancanza dei Giudizj, annunzia associazioni selvagge e barbariche. Una maniera rozza di giudicare, è indizio di Società non ancora culta e civilizzata. Un regolare Processo, designa che è il prodotto di savia Legislazione, della coltura della Nazione, e della moderazione del Governo. La Procedura che apre amplio varco ai cavilli ed alle dilazioni, abbandonando le redini all' arbitrio del Giudice nel tempo stesso che sembra frenarlo, è argomento indubitato della corruzione e della decadenza vicina della Nazione. Finalmente l' arbitrario Procedimento senza forme sicure, è l' indizio del più fatale dispotismo.

14. Dato questo cenno politico della Storia generale della Procedura Criminale di tutte le Nazioni, dirò, che tutte le Nazioni, come per esempio gli Ebrei, gli Egizj, gli Etruschi, i Greci, i Romani, e tanti altri popoli, passarono per consimile gradazione rapporto al Criminale Giudizio.

15. Nelle Monarchìe antichissime, la Giustizia amministravasi pubblicamente dai Re o soli, o collegialmente giudicanti, e ciò perchè i Monarchi eletti dalla fiducia pubblica furono Giudici confidenti del popolo, siccome i Padri di famiglia erano i Giudici naturali nelle case loro.

Nè l' esercizio della giudicatura, può dubitarsi che fosse ineseguibile personalmente da quei Regi, quando si avverta, che pochi erano i bisogni di ricorrere al loro Tribunale, perchè poche erano le Leggi tradizionali, nessune le scritte; semplicità nei

costumi, nei contratti, e tanti erano i Giudici di Pace quanti i Padri di famiglia.

Inoltre, il circondario di quelle Monarchìe era limitato a una città e poco territorio, i di cui abitanti erano conosciuti quasi individualmente dal loro Re, lo che facilitava i Giudizj ed ispirava fiducia ai litiganti.

16. L'Etruria, poichè di questa sola provincia ho mira di parlare più specialmente, l'Etruria contava dodici Regni, perchè aveva dodici città con i loro territorj, separate di amministrazione interna, e unite d' interesse per difendere l' indipendenza di ciascuna.

I Re, nel ceto degli Anziani che li circondava, avevano ajuto e consiglio nella amministrazione della Giustizia, e sappiamo che i Seniori del popolo erano gli Assessori dei Re di Omero, il più antico pittore delle memorie storiche profane. Finchè il regnare fù paterna funzione sopra una gran famiglia, i Regnanti imitarono le domestiche consuetudini, adunando il consiglio di famiglia per giudicare con senno e con paternità su i pubblici e privati litigj.

L' ingrandimento dei Regni, ed i progressi della civiltà sociale, mutarono le primitive semplici forme nelle composte ed artefatte.

17. In Giudèa si conservò più che altrove la Costituzione Patriarcale, ed i Giudici del popolo erano gli eletti del Signore. Ma tosto che il giudaico governo cangiossi in Monarchìa, e Salomone esercitò personalmente la Giudicatura Civile e Criminale, si sparse grave timore nella Nazione avvezza a sistema più liberale – Audivit itaque omnis Israel judicium, quod judicasset rex, et timuerunt regem. – Ed il timore era causato dagli esempli di arbitrarie condanne contro il Sacerdote Abiatan ed altri fautori del suo fratello maggiore, a lui rivale nel regno.

Questo esempio prova che i Re, anche nei governi più culti e brillanti, giudicavano personalmente le liti civili e criminali. Ed è a credersi che pubblicamente esercitassero questa funzione, perchè l' amministrazione della Giustizia era un atto religioso, e come tale doveva essere rivestito delle stesse forme che santificavano consimili atti.

18. Anzi l'amministrazione della Giustizia fu ritenuta sempre tra le cose sacre; la professione di giudicare fu detta — Sacerdozio — ed i Romani la consacrarono con questa denominazione, e alla Giurisprudenza diedero il titolo di — Scienza delle cose umane e divine. —

Connaturale all' uomo sembra questa idea della Giustizia Giudiciaria, all'uomo che non abbia ancora conosciute certe superiorità sociali, e renunziato al sentimento della eguaglianza, e della reciproca indipendenza. L' uomo che trovasi in questo stato morale, non vuol cedere all' altro uomo suo eguale il diritto di giudicarlo e di punirlo. Egli non si umilia che d'avanti

ad Esseri invisibili e creduti di natura diversa dalla sua, e perciò più degni di comandarlo. E poichè questi Esseri invisibili debbono agire per il ministero materiale di alcuno, ecco nato da questa necessità l'Ordine Sacerdotale in tutte le Religioni, ed a quest' Ordine venne attribuita la competenza di giudicare e di punire, non come composto di uomini, ma come collegio dei vicarj degli Dei; ed i Capi delle Nazioni, che la pensavano così, si fecero anco Capi dei Sacerdoti, onde riunire le due potestà, e rendersi tremendi come gli Dei. Tacito, ragguagliandoci dei costumi germanici, conferma con i fatti questa teoria, poichè ci fà sapere, che non era permesso ai Principi di quelle Nazioni selvatiche di castigare neppure i loro soldati; i soli Sacerdoti godevano un tal diritto; ed era anco d'uopo, che ne presentassero le pene che adoperavano, sotto tutt'altra idea che di Giudizj umani o di ordini principeschi. Quelle Nazioni gelose della loro libertà naturale, sdegnavano di obbedire ad altri fuori che agli Dei. I Sacerdoti per punire senza resistenza il reo, simulavano una ispirazione divina, e fingevano di avere ricevuti gli ordini del Dio, che presedeva alla guerra e alle battaglie.

Ecco la origine radicale del Sacerdozio della Giustizia, e della Scienza delle cose umane e divine, che chiamossi — Giurisprudenza. —

19. Aumentata però fra le Nazioni la civilizzazione, aumentava del pari il bisogno della Giustizia Distributiva. Questo era urgente, giornaliero, e comune a tutti i cittadini nel nuovo periodo dello sviluppo sociale.

I Re stavano occupati o della guerra o degli affari, aumentati dall' alta politica interna ed esterna; le liti crescevano, la cognizione positiva delle Leggi, delle Consuetudini, e delle Dottrine che formavano il Sistema sempre crescente della Giurisprudenza, richiedevano uno studio quasi esclusivo di ogni altro ministero. Fù questa l' epoca logicamente certa della delegazione ordinaria e straordinaria del Potere Giudiciario alle persone scelte a costituire la Magistratura giudicante in nome e vece del Monarca.

20. In Egitto in fatti, il Re raccoglieva trenta Giudici tra i più degni cittadini di Eliopoli, di Tebe, e di Memfi, il cui Presidente aveva il distintivo della medaglia rappresentante la Verità.

Il Supremo Consiglio di Egitto conservò i Giudizj Pubblici con breve Procedura, e fù tanto il credito di quel Tribunale, che Cecrope Egiziano, volendo comunicare ad Atene i migliori istituti del suo paese, vi fondò l' Areopago a somiglianza della gran Corte egiziana. Nè Licurgo da altra sorgente desunse il suo Senato di Sparta che dal Tribunale di Egitto, volendo così separata la giudicatura dai Re, e stabilito l'equilibrio fra i poteri sovrani della sua Repubblica. E Licurgo certamente ritenne la pubblicità nei Giudizj, argomentandosi dalla Costitu-

zione Spartana, che voleva pubblica anche ogni azione privata, che avesse rapporto sensibile con la società.

21. Da questi cenni storici, si può con ragionevolezza congetturare, che anche il Governo Etrusco conservasse la pubblicità giudiciaria, quando è generale opinione, che l'origine etrusca derivasse da colonie orientali, influenzate dalla forza dei costumi dell' Egitto.

Le Istituzioni Egiziane, che in quei tempi tanto predominavano presso i popoli entrati nella carriera della coltura, dovettero trapassare i mari con le colonie, e a poco a poco immedesimarsi con l' etrusca civilizzazione.

Alcune congetture in conferma della pubblicità dei Giudizj nell' antica Etruria, si desumono dalla Storia dell' antica Roma, alla quale è indubitato, che l'Etruria mutuò le sue Istituzioni Religiose e Civili.

22. In Roma, da Romolo sino a Tarquinio il Superbo, i Giudizj furono trattati con forme pubbliche e solenni, e spesse volte nei Comizj popolari, vale a dire, nelle adunanze in cui si eleggevano i Magistrati, e discutevansi le Leggi. In queste assemblee il Re giudicava, assistito da alcuni Senatori, ed il popolo era testimonio della osservanza delle forme giudiciarie, che rispettava come sante. Ed i Re mediante questa pubblicità nel servizio della Giustizia, si conciliavano la fiducia e la benevolenza di un popolo, che gli stessi Re chiamavano in testimonio della loro religione e saviezza. Così la pubblicità nei Giudizj, preceduti e accompagnati da queste solennità, presuntivamente garantiva la giustizia delle Sentenze. In simil guisa Romolo giudicò gli uccisori di Tazio, già Re dei Sabini. Più preciso e circostanziato è l' esempio che abbiamo del giudizio di Orazio vincitore dei Curiazi per avere uccisa la sorella sulla porta Capena. Il Re Tullo Ostilio, non volendo addossarsi l' odiosità del giudizio, creò un tribunale straordinario, che pubblicamente decretò la pena di morte ad Orazio. Il di lui padre ne interpose subito appello al popolo presente, perchè era stata violata la propria giurisdizione in una causa intorno a persona, che aveva commesso un delitto sopra persona a lui del pari sottoposta; ed il Popolo, non come Giudice, ma come Sovrano, a contemplazione di Orazio, lo liberò dal giudizio. Servio Tullo, il Re più popolare di Roma, volle che nei delitti pubblici il solo Popolo adunato e votante per Centurie giudicasse. Fù Tarquinio il Superbo, vale a dire un tiranno, che trasportò il diritto di giudicare nella potestà di assassinare con Giudizj segreti; ma con ciò, non piccola cagione aggiunse a quelle che lo cacciarono dal trono. Subito tornarono in vita i Pubblici Giudizj, e fino dai primi giorni della Repubblica li vediamo in vigore nel grande esempio del Giudizio dei figli di Bruto; ed allora l' autorità consolare venne rivestita delle attribuzioni che nei Giudizj spettavano ai Re.

23. Queste usanze dei Romani Pubblici Giudizj adunque naturalmente Roma le aveva apprese dall' Etruria, che era la più doviziosa, culta, e accreditata parte d' Italia, e dalla quale Romolo desunse l' arte del migliore vivere civile per fondare nella sua città i germi della futura grandezza.

Dopo tre Secoli di resistenza, l' Etruria fù superata dalla virtù militare dei Romani, e così divenne parte della loro Repubblica. Acquistando il privilegio della cittadinanza, gli Etruschi parteciparono alla sovranità, e furono parificati ai loro vincitori nel possedimento di tutti i diritti civili e politici, di cui l' esercizio era permesso ad ogni individuo che fosse parte attiva di quella Repubblica.

Sicchè sintanto che l' Etruria fù provincia o cittadina romana, le vicende del suo Sistema Giudiciario furono le medesime che quelle di Roma; e perciò nella Storia della Procedura Criminale Romana, si legge quella dell' Etruria.

24. I Romani già avevano il Codice delle Dodici Tavole, quando soggiogarono gli Etruschi; già fino dell'anno 339 di Roma era stata istituita la — Pretura — ossia una Magistratura Sovrana, indipendente dai Consoli, essendo ella rivestita del più augusto attributo della sovranità. Perciò ebbe l'abito consolare, la sedia di avorio, e la guardia di sei Littori; una lancia ed una spada stavano collocate a lato del suo tribunale per indicare il jus-gladii, che era il supremo attributo della Magistratura. E nella gerarchia dei pubblici uffizj questo Ministro della Giustizia ebbe sempre la preminenza, facendo le veci del Console in caso di assenza nel Senato e nei Comizj. Il qual costume fù seguitato da tutti i governi bene ordinati, concedendo la precedenza al Ministro della Giustizia, per significare con questa onorificenza, essere la Giustizia la vera imagine della Sovranità. Questo Pretore adunque in origine fù il Ministro della Giustizia e il capo dell' ordine giudiciario; ma quando poi la Pretura fu divisa in più persone, ciascuna di esse indipendentemente dalle altre era capo del compartimento, che per ragione delle materie, o delle persone era per le regole della competenza ad esso esclusivamente affidato.

25. Erasi anche introdotta dalle antiche formalità dei — Giudizj — una distinzione notabile, perchè si dicevano — Pubblici — quelli nei quali conoscevasi con solenni forme dei Delitti che direttamente offendevano lo Stato e l'Ordine pubblico della Società; si chiamarono — Privati — quelli che, ledendo solo i diritti di un Cittadino privatamente, si trattavano con forme più brevi e meno solenni.

Sopra questa sostanziale divisione dei Delitti Pubblici e Privati giova una avvertenza, che dimostra un grave errore di alcuni Giureconsulti, incorso nello spiegare l' origine di questa distinzione normale, ritenuta tuttora. Se questi Giureconsulti, che hanno inteso di spiegare inquanto allo spirito le Leggi Ro-

mane, avessero meglio ponderato la Storia di quel popolo, e le origini, e le comuni antiche vicende di tutte le Società Civili, parlando dei motivi che mossero i Romani a distinguere i Delitti in Pubblici e in Privati, non sarebbero caduti in grave equivoco, perchè su questo equivoco appunto è basata la distinzione, tuttora ritenuta nelle legislazioni d' Europa dei Delitti di Azione Pubblica e di Azione Privata.

26. Considerando quei Giureconsulti, che il diritto dell'accusa nei Delitti Pubblici era il privilegio di ogni Cittadino, supposero, che essendo in quella Repubblica di Roma ogni Cittadino suddito e sovrano nel tempo medesimo, esercitasse il diritto dell' accusa rivestendosi di quest' ultima qualità, in quei delitti che direttamente offendevano la sovranità, ed i quali in seguito furono detti di Lesa Maestà. Era il Sovrano, dicono i Giureconsulti, nella persona del Cittadino, che leso dal delitto ne accusava l' autore, e non era già il Cittadino nella sua privata qualità, che sollecitasse la pubblica azione contro un delinquente, che non avevalo offeso. Ma questa antichissima distinzione non derivò per la citata ragione, ed ebbe un origine più conforme allo stato delle Nazioni.

27. Rammento quivi la estensione della Patria Potestà nei tempi anteriori alle civili aggregazioni. Questa Patria Potestà equivaleva sostanzialmente al Dominio reale; quindi tutti gli attributi del Dominio si riunivano nel padre di famiglia. In casa sua egli era un Sovrano indipendente. Ecco l' origine del diritto efrenato dei capi di famiglia su i beni, e su le persone dei figli, delle mogli, e di tutti gl' individui che componevano quelle piccole nazioni.

Tostochè questi Capi si associarono in Tribù, e poi in Stati più vasti, non vollero fare il sacrifizio dei loro diritti sovrani; e a similitudine delle Nazioni indipendenti, che stabiliscono liberamente fra loro una confederazione politica, formarono la loro unione per consolidare la sicurezza comune, ma senza renunziare alla domestica sovranità. Vollero governare le proprie famiglie come per lo passato, e soltanto subordinarono i loro governi particolari al governo generale nei casi, che l'interesse comune, la sicurezza pubblica, fossero in pericolo per cause interne od esterne, dovendo allora la salute di tutti prevalere alle convenienze individuali.

28. Ammesso questo principio, ne segue, che i Padri di famiglia dovettero ritenere la facoltà primitiva di giudicare e di punire i delitti commessi dalle persone e contro le persone sottoposte alla loro giurisdizione. Era questa una competenza – ratione personarum. – Erano questi — Giudizj privati — e indipendenti dalle formalità dei Pubblici Giudizj. Ecco sù qual titolo fondò il padre di Orazio il suo reclamo per la violata giurisdizione; trattavasi di suo figlio, che aveva uccisa la sorella, vale a dire di un delittuoso fatto avvenuto fra persone a lui

suddite, e di un fatto delittuoso, che, secondo le idee di quel tempo, non violava la sicurezza pubblica, ossia la Costituzione del governo.

29. Rispettàvasi la Patria Potestà come Giurisdizione Criminale anco nei primi anni dell'Impero di Augusto, e Seneca ci ha conservato la storia del Giudizio domestico ventilato da T. Ario contro un suo figlio accusato di tentativo di parricidio, al qual processo, compilato da Ario in casa propria, intervenne Augusto medesimo in qualità di votante collegialmente con gli altri amici e parenti di Ario, che componevano per il solito il Tribunale domestico; e Seneca avvisa che l'Imperatore non volle che la seduta si facesse nel suo palazzo per non far credere che volesse privare il padre del suo diritto, e rendere se stesso arbitro del Giudizio: lo che prova fino a qual segno, e non ostante la mutazione politica, si conservava inviolata la Patria Potestà come Magistratura naturale e civile.

30. Parimente l'antico uso della privativa competenza del Padre di famiglia in tutti i delitti de' suoi familiari, che non attaccavano direttamente la politica Costituzione, o la personale sicurezza dell' Imperatore, fù mantenuto da Nerone medesimo, ed anco per certe azioni, le quali, secondo le idee del tempo, potevano considerarsi di qualità sì odiosa ed aggravante, che interessare potessero l' ordine pubblico. Un grande esempio lo abbiamo da Tacito nel Processo di Pomponia Grecina illustre matrona romana, e moglie di quel Plauzio, che trionfò della Gran-Brettagna regnante Claudio. Ella fù accusata di superstizione straniera e di apostasìa, per avere abbracciato il Cristianesimo. Questa religiosa società fondata dal Divino Redentore, che mantenevasi segreta, perchè manifesta perseguitavasi crudelmente, era calunniata per ragione del segreto di cospirazioni politiche e antisociali. Ciò non ostante, il processo dell' accusata Pomponia fù istruito dal suo marito, in casa propria, senza opposizione del governo, ed in una assemblea di parenti e di amici, la quale decise, essere l' accusata innocente, e la dimesse dal Giudizio.

31. Così sembra dimostrata, anche con i fatti, la vera origine della divisione dei Giudizi e Delitti in Pubblici ed in Privati.

In proporzione della decadenza degli imperj domestici, aumentossi il pubblico imperio, e molti delitti che erano in avanti giudicati privati, diventarono di pubblica giurisdizione; e quando in fine la Patria Potestà sostanziossi soltanto in un titolo di onore, e in un Magistrato di polizia domestica, doveva cessare qualunque distinzione, stante che n' era cessata la causa con la soppressione degli antichi tribunali di famiglia, e con la surroga dei tribunali investiti di giurisdizione universale. Ma non avvenne così, come a suo luogo sarà dimostrato (Vedi i paragrafi 290 e seguenti).

32. Avvertita questa sostanziale distinzione dei Giudizi Romani ed antichi in Pubblici e Privati, è prezzo dell' opera di parlare dei primi, mentre i secondi non avevano speciali formalità, ma tutto sommariamente si esaminava e si decideva dall' assemblea o Consiglio di famiglia, in quella guisa presso a poco che si usa nei moderni Consigli di famiglia rapporto alle cose civili dei Minori e dei Sottoposti.

33. Dopo tre Secoli di vita politica il Popolo romano era già pervenuto ad una tale combinazione e ad un conflitto tale di circostanze civili, che più non potevano essere governati gli interessi individuali senza Leggi certe, invariabili, cognite, e comuni a tutti i Cittadini, accomodate ancora al nuovo stato della civiltà nazionale. Da ciò nacque il Codice delle Dodici Tavole, e da esso una nuova Giurisprudenza, che in meno di un Secolo diventò complicata ed estesa, così che fù insufficiente la sola Magistratura Consolare ad amministrare personalmente e rettamente la giustizia secondo le Leggi e la Giurisprudenza.

Fù istituita, come ho avvertito, la Pretura. Nelle Monarchie l' incivilimento separò sempre dal Monarca l' esercizio abituale della potestà giudiciaria: così in Roma l'istessa causa lo separò dai Consoli che erano i Principi della Repubblica.

34. Il Pretore non giudicava mai solo, ma delegava la cognizione delle Cause ad una commissione di Seniori scelti da lui associandoli al suo Tribunale per deliberare collegialmente. Ciò che in principio era facoltativo, divenne obbligo in progresso.

35. Furono stabiliti alcuni Tribunali fissi per le Cause Criminali come vi erano per le Cause Civili. Così si stabilirono le — Questioni perpetue —, che in prima furono quattro, cioè i Tribunali o le Questioni che giudicavano dei delitti di Maestà – Majestatis –; di cabala e d' intrigo per ottenere qualche Magistratura – Ambitus –; di Concussione – Repetundarum –, e di Peculato. Silla estese i Tribunali sino ad otto, e allora furono aggiunte le Questioni – De Veneficiis, De Sicariis, De falso et de corrupto judicio, – De Parricidio –. Finalmente le Leggi Giulie vi aggiunsero quelle che riguardano le Violenze pubbliche e particolari, gli Spergiuri, e gli Adulterj.

36. Ogni Tribunale esercitava Giurisdizione sopra una Questione, ed ogni Questione aveva per oggetto una classe di Delitti. In ciascun Tribunale presedeva un — Pretore — ed un Magistrato inferiore che chiamavasi — Giudice della Questione —, e l' uno e l' altro si mutavano ogni anno. Questi due Magistrati non facevano che presiedere, dirigere, e preparare il Giudizio. — L'esame del fatto — era riserbato ad alcuni Giudici, la scelta dei quali dipendeva dalla sorte e dal consenso delle parti.

37. E qui è da notarsi, che riguardo ai Giudici, la delicatezza dei Legislatori Romani fu ammiranda. Poichè ogni anno si eleggevano più decurie di Giudici, prescegliendole il Pretore

Urbano tra i cittadini di riconosciuta proibità. Queste Decurie, che furono portate fino a cinque, si componevano di mille cittadini per ciascuna, e questi avevano giurisdizione di giudicare tutti i delitti in tutti i Tribunali. I loro nomi erano scritti in un registro esposto al pubblico chiamato – album judicum. – Il Pretore della Questione per esempio – De Veneficiis –, ricevuta legittimamente l'accusa, gittava in una urna i nomi di tutti i cittadini dell' – album judicum – destinati alla sua Questione ossia al suo Tribunale, ed alla presenza delle parti, accusatore e reo, ne tirava a sorte quel numero che la Legge prescriveva per quel Giudizio; mentre il numero dei Giudici non era sempre lo stesso in tutti i Tribunali. Si trova in Cicerone nell' Orazione – Pro Cluentio – un Giudizio fatto da trentadue Giudici, e nell' Orazione a prò di Pisone se ne trovano settantacinque; la Legge Servilia ne ordinava cinquanta per le cause di concussione, e nel Giudizio di Milone sederono cinquantuno Giudici.

38. Estratti dal Pretore i Giudici, l'accusatore e l'accusato rifiutavano quelli che essi credevano sospetti. Nella celebre causa di Milone furono recusati trenta Giudici ad istanza respettivamente dell'accusato e dell'accusatore. Ai ricusati il Pretore ne sostituiva altrettanti, sempre estraendoli a sorte. Così avveniva finchè non si fossero trovati i Giudici ai quali le parti aderivano il Giudizio. In alcuni casi le parti concordavano i loro Giudici senza essere costretti a presceglierli da quelli scritti sul ruolo del Pretore, come apparisce dalle Orazioni di Cicerone pro Morena e pro Plancio. Nei delitti di Concussione, la Legge Servilia Glaucia stabiliva che l'accusatore nominasse cento Giudici di quelli scritti sul ruolo del Pretore, e da questi cento il Reo ne scegliesse cinquanta, che dovevano giudicare.

39. Da questi sistemi è ben chiaro che i Romani favorivano la repulsa dei Giudici. I Romani, maestri di ogni vivere sociale, gelosi della civile libertà, non vollero che il reo avesse confidenza in altra mano per depositarvi il sacro ministero della Giustizia, se non in quella che il suo arbitrio avesse giudicato immune da qualunque parzialità: – Neminem voluerunt majores nostri (dice Cicerone nell' Orazione pro Cluentio), non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima, judicem esse, nisi qui inter adversarios convenisset –. Tanto nei Giudizi civili che criminali la confidenza delle parti nei Giudici era la garanzia della giustizia, e per concedere questa garanzia la Legge non domandava qual fosse il merito della lite; poichè ogni lite ha un merito relativo alla condizione delle persone, e debbe garantirsi egualmente l'obolo del povero come il milione dell' opulento.

40. Il Pretore, prima della Discussione della Causa riceveva pubblicamente il giuramento dai Giudici di sentenziare secondo i loro lumi, la loro coscienza, e per la verità.

Il qual giuramento presso i Romani non corrotti era la catena sacra in guerra ed in pace, che vincolava le passioni ai doveri del soldato e del cittadino. Conseguenza era questa del timore degli Dei, della fede della loro esistenza, e della vita futura.

Ed ecco in Roma saggia e religiosa l'antichissimo istituto dei GIURATI, che ai pochi popoli fra i moderni che lo hanno seguitato meritò gloria e soddisfazione generale: gli altri molti poi che lo abbandonarono peccarono d' inconseguenza, perchè vollero essere governati dalle Leggi romane, e nel tempo stesso le scompagnarono da quel Sistema Giudiciario, che i Romani avevano inventato perchè le loro Leggi governassero invece degli uomini.

41. Altra condizione non si ricercava nei Giudici che una probità conosciuta, una sufficente logica, e la mutua confidenza delle parti. La cognizione del diritto era per essi inutile.

Il Pretore era quello che gl' istruiva di ciò che aveva rapporto al Diritto, e adattava il Fatto da essi conosciuto alla Legge della quale egli era l' immediato depositario; e perciò dietro il luogo dove sedeva il Pretore vi era sempre un gran numero di Giureconsulti, che somministravano al Pretore i principj della Giurisprudenza da applicarsi al caso; ma questi Giureconsulti non proferivano il loro sentimento, se non quando il Pretore gli interrogava.

42. Il Pretore era quello che invigilava affinchè l'ordine giudiciario prescritto dalle Leggi non venisse alterato. A lui competeva la polizia dell'udienza, il raccogliere i voti, il pronunziare altamente la Sentenza. Egli deputava uno fra i Giudici della Sessione a istruire il Processo e farne relazione come ponente della causa ai suoi colleghi, e si chiamava – Judex questionis –.

43. Tutti i materiali opportuni all' appuramento del fatto erano dal Giudice della Questione disposti e somministrati; egli ordinava che i testimonj si trovassero in quel tal giorno nel quale dovevano dai Giudici sentirsi le loro deposizioni; egli raccoglieva le Scritture e i Documenti che dalle due parti si esibivano per le loro mire opposte. I Giudici non facevano altro che esaminare il fatto, e gittare in un' urna la lettera iniziale che esprimeva il loro giudizio: Queste lettere iniziali erano tre A – absolvo –, C – condemno –, N. L. – non liquet –, che era quando il Giudice stava incerto, nè aveva sufficienti ragioni da assolvere, o da condannare l' accusato. Il getto di tali lettere seguiva quando le parti e i loro Avvocati avevano terminato di parlare, il che annunziavano con la parola – Dixi – Come pure prima di gettare la lettera nell' urna, si riunivano fra di loro per deliberare sulla Sentenza, e ciò dicevasi – ire in consilium. –

Il Pretore dopo avere raccolte le lettere, pronunziava formalmente la Sentenza a tenore della pluralità dei suffragi che trovava nell' urna.

Questo fu l' ufficio dei Giudici nei Giudizi Criminali al tempo della Repubblica Romana.

44. La qualità di accusatore, e così il diritto di accusare, fù una delle prerogative della Cittadinanza in gran parte delle Nazioni. L' interesse comune ed uguale che hanno tutti gli individui di una società alla conservazione dell' ordine pubblico, all' osservanza delle leggi, alla diminuzione dei delitti, ed allo spavento dei malvagi, ha fatto credere ai Legislatori più savj, che non si potesse negare al Cittadino il diritto di accusare un altro. Gli Ebrei manifestamente nei Giudizi ordinarj ebbero il — Processo Accusatorio — Presso gli Egizi non solo fù a tutti permesso l'accusare, ma era un dovere, di modo che, se taluno sapeva l' autore di un omicidio e non l'accusava, ne veniva punito. I Greci insegnarono ai Romani il Processo Accusatorio, e la libertà della accusa entrò nel piano della celebre Legislazione di Platone.

La libertà di accusare rendeva più difficile l'occultazione dei delitti, più rara l'impunità, meno frequenti i reati. La severità poi con la quale era punita la Calunnia, assicurava dall' altra la tranquillità dell' innocente, e spaventava colui che avesse tentato di turbarla. Una mano vile e mercenaria non era quella che strascinava per un leggero indizio un Cittadino nelle carceri, nè a così poco prezzo si turbava la pace di un uomo.

45. L'accusa in Roma era palese all' accusato, e durante la libertà di quella Repubblica chi accusava doveva promettere di non ritirare la sua accusa prima che il Giudice avesse pronunziato la Sentenza, e doveva garantire la sua promessa con Fidejussori. L'oggetto di questa garanzia e di questa promessa era questo che un accusatore calunniatore, ritirandosi prima della Sentenza e impedendo la sua pronunzia, sarebbe sfuggito alla pena; oppure perchè l' accusatore poteva transigere con il reo e favorire l'impunità. Il Giudizio in ogni modo doveva terminare, e nelle accuse gravi e capitali non serviva che l'accusatore garantisse di non ritirarsi dal Giudizio, ma bisognava che si costituisse nelle carceri, esimendosene solo quando la sua condizione lo garantisse da ogni sospetto di fuga.

46. L' accusatore convinto di calunnia era sottoposto alla pena del Taglione, e la formula con la quale si obbligava di soffrire questa pena era la seguente – Ego ille adversum te in rationibus publicis adsisto. Si te injuste interpellavero, et victus exinde apparuero, eadem poena, quam in te vindicare pulsavi, me constringo, atque conscribo partibus tuis esse damnandum. Et pro rei totius firmitate manu propria firmo, et bonorum virorum judicio roborandum dabo –.

Si noti però che sotto l'Impero si adottò la massima di Silla, cioè che non si dovessero punire i calunniatori, massima con orrore rigettata dai Cesari di buona indole e clementi.

47. L'accusatore doveva provare il delitto, e l'insussistenza delle sue prove faceva la giustificazione dell'accusato. Se terminato il Giudizio, assoluto il reo, il Pretore diceva all'accusatore – non probasti – egli non soggiaceva ad alcuna pena, e soltanto soffriva le spese della lite.

Ma se pronunciava questa terribile formula volgendosi al reo: – calunniatus es – allora l'accusatore per Editto del Pretore era dichiarato infame, e condannato a soffrire quella pena che la Legge aveva destinata al delitto del quale egli aveva incolpato un innocente.

48. Inoltre la Legge autorizzava l'accusato a dare all'accusatore un Custode, il quale potesse spiare tutti i suoi passi, e la maniera con la quale egli cercava sostenere l'accusa. O l'accusatore conferisse con i Giudici, o parlare con i testimoni, il Custode aveva diritto di ascoltare i loro discorsi.

49. Il Diritto di accusa non poteva esercitarsi dalle persone sospette, per sesso cioè le donne, per età cioè i giovani che non avessero compiti 17 anni, per bassezza del loro carattere, cioè i servi, e per l'angustia delle loro fortune cioè i poveri, non chè da coloro che avevano opinione di essere prepotenti, dagli infami per delitto o per mestiere, da quei che erano – sub judice – cioè che avevano pendente a carico qualche accusa, dai condannati a pene che li privassero della pubblica stima, da quei che contemporaneamente avessero accusato due altri rei, o avessero ricevuto denaro per accusare. Finalmente i Magistrati non potevano essere accusatori che nei soli delitti che interessavano il corpo tutto della Repubblica, o che offendevano la loro propria persona, o quelle dei loro parenti.

Per questo Plutarco in Lucullo ci lasciò detto che l'accusare era una azione onorevole presso i Romani, per il chè spesso più erano gli accusatori del medesimo delitto.

Siccome gli accusatori assumevano con l'accusa una specie di carattere pubblico, così chi accusava non era caricato dell'odio che piombò sugli accusatori dopo la Repubblica. Spesso succedevano gare per essere preferito a sostenere una accusa, ed il Pretore era costretto a terminare la causa di preferenza con un preventivo Giudizio – Divinatio. – In questa guisa Cicerone fù preferito a Cecilio nell'accusa contro Verre.

50. Tornando adesso al principio del Giudizio Criminale Romano dirò, che l'accusatore si presentava al Pretore della Questione che aveva diritto di giudicare del delitto su cui si rivolgeva l'accusa, e gli consegnava il suo Libello formale di accusa, qual atto si chiamava – Dilatio nominis – Dilatio criminis – Reum facere. –

Il Libello o Querela, come si suole chiamare la scrittura d'accusa, racchiudeva due parti. La prima era l'accusa propriamente detta – Inscriptio in crimen – con la quale si dichiarava il delitto, si nominava il delinquente, e si indicava la

pena che si voleva inflitta all'accusato — Io Sempronio fò reo Cecilio della morte di Virginio, e l'accuso in virtù della Legge Cornelia dei Sicarj — La seconda parte si diceva - subscriptio in crimen - ed abbracciava l'obbligazione dell'accusatore di perseverare nell'accusa sino alla Sentenza, e di soffrire la pena all'accusato minacciata, qualora la sua accusa fosse una calunnia. Indi succedevano le garanzie di cui ho fatto parola.

51. Il pretore riceveva il libello, e lo deponeva nel suo originale nel pubblico Erario; indi una copia trascritta sopra una tavoletta si esponeva nel luogo destinato alla pubblicazione delle accuse, e dove ognuno potesse leggerla. Questa pubblicazione del nome del reo si chiamava - Recipere nomen rei - Referre inter reos -. Esse in reatu -, si diceva dell'accusato sino a che la tavoletta non era cancellata o per mezzo dell'— Abolizione — o dell'— Assoluzione — il che dicevasi - Eripere, substraere ex reis. -

52. Pubblicato in simil modo il nome dell'accusato, egli, a cui già doveva essere notificata l'accusa e citato dall'accusatore, compariva avanti il Pretore. Se non compariva, o se fosse stato assente, citavasi per - trinundinem - cioè per tre mercati, che si celebravano in Roma di nove in nove giorni. La citazione facevasi - per edictum - affiggendosi nel Foro l'ordine al reo di comparire in Giudizio.

53. Comparsi il reo e l'accusatore davanti al pretore, egli eleggeva i Giudici nel modo raccontato, e se non vi erano eccezioni - dilatorie - per parte dell'accusato, cominciava il Giudizio con la Interrogazione - ex lege - Era questa l'atto di accusa medesimo riproposto dall'accusatore avanti il pretore in presenza del reo, il quale veniva interrogato dal Questore o da uno dei Giudici della Questione. S'interrogava, se aveva infranto la Legge, per esempio, quella Cornelia de Sicariis, secondo che venivagli imputato dall'accusa. Se il reo confessava, il Giudizio terminava, tenendosi il confesso per reo convinto. Se negava, o proponeva eccezioni si — contestava la lite — cioè aprivasi il Giudizio, l'accusato indossava la veste di reo e si provvedeva di uno o di più Avvocati.

54. Allora il Tribunale assegnava sì all'accusatore che al reo il termine a cercare le prove che dovevano produrre nel Giudizio. Questo termine dalla Legge Licinia fù fissato in trenta giorni, ma a seconda della leggerezza o gravità dell'affare, della prontezza o difficoltà delle prove, i Giudici lo restringevano e lo prolungavano. Nella causa in cui Cicerone accusò Verre, per fare la ricerca delle prove in Sicilia, il termine fù di cento giorni.

Dentro questo termine l'attore o accusatore ed il reo si munivano di tutto quello che poteva far vantaggio all'accusa o alla difesa, e tal ricerca chiamavasi — Inquisizione —; si cercavano i testimonj, si procuravano i Documenti e gli Elogi;

insomma s' istruiva il processo, facendosi tutto ciò che nel Sistema Inquisitorio è stato praticato sin qui dai Ministri Inquisitori di Tribunali Criminali.

55. Spirato il termine destinato al processo informativo o inquisitorio, nel giorno dal Pretore destinato per il pubblico Giudizio, chiamato - praedicta dies, - si adunavano i Giudici nel Tribunale. In prima il Tribunale fù nella pubblica piazza ossia nel Foro sotto i portici dei Templi; poi ebbe luoghi speciali chiamati — Curie — Basiliche — dove però ogni sorta di persone poteva intrattenersi a suo piacere, come dimostrai nella mia Opera intitolata — *Spettacoli dell'Antica Roma* —.

56. Un banditore citava l' accusatore ed il reo a comparire davanti al Tribunale. Se mancava il reo, si trattava da Contumace.

E bisogna sapere che in Roma e presso le più culte nazioni antiche, il Contumace si trattava da Contumace, e come tale si puniva, non essendovi esempio del feroce sistema in seguito introdotto di punire il Contumace e di condannarlo come reo.

In Roma il contumace in pena della sua disubbidienza aveva un sequestro sopra i suoi beni per un anno. Nel decorso di questo tempo poteva purgare la sua contumacia e comparire; in questo caso si scioglieva il sequestro. Se poi continuava la sua contumacia, non poteva più riacquistare i suoi beni. In questi confini si restringeva la necessaria severità della Legge contro i contumaci; essa non osava condannarli prima di sentirli - Hoc jure utimur ne absentes damnentur; neque enim inaudita causa quenquam damnari aequitatis ratio, patitur. -

Se al contrario non compariva l' Attore, ossia l' accusatore, era punito a seconda del Senatusconsulto Turpiliano - extra ordinem. -

57. Comparsi che fossero l' accusatore ed il reo davanti il Tribunale con i loro difensori, cominciava il — Pubblico Dibattimento — tra l' Accusa e la Difesa, diviso in due parti dette, — l' Altercazione — e — l' Orazione continua. —

58. L' Altercazione consisteva nella rassegna delle prove davanti ai Giudici; ciascuno produceva i suoi Documenti, gli Elogi delle Comunità, presentava all' esame i suoi testimoni i quali s' interrogavano e si consultavano secondo l' interesse delle parti. E qui la grand' arte degli Avvocati consisteva appunto nell' esaminare i proprj testimonj ed interrogare quelli della parte contraria. Gli antichi Retori, e Quintiliano tra di essi, danno molti precetti intorno a codesta materia interessante assai.

Sì fatto interrogatorio si chiamava - Testium percunctatio, - ed aveva per oggetto di ricavare dalla bocca dei testimoni indotti dalla Parte contraria ciò che faceva sostegno alla propria causa. Lo sforzo dell' ingegno tendeva a farli contraddire con domande inviluppate, onde mentissero, o concor-

dassero ciò che in prima avessero negato. Tutta l'arte sofistica dei Greci fù chiamata dai difensori nei Giudizj dei Romani, i quali ebbero a sommo artifizio il modo d'interrogare i proprj testimonj in maniera da non dare il menomo argomento al nemico di valersi del loro detto.

59. Finita la parte — Altercatoria — del Dibattimento, si passava all' — Orazione continua — ultima incombenza dell' Accusa e della Difesa.

Gli Oratori con la forza della eloquenza procuravano indebolire la fede dei testimonj che negli interrógatorj erano restati confusi, tentavano estenuare le prove contrarie, esageravano le proprie. Noi ne abbiamo dei belli esempj in Cicerone, particolarmente nella prima Orazione in Verrem.

60. La Discussione della causa si prolungava per tutto quel tempo che era necessario, e il tempo si divideva in — Azioni — dette — Prima, Seconda, Terza, Quarta —, e così via dicendo, perchè tra l'una e l'altra Azione era permesso ai Giudici, alle Parti, e agli Avvocati di riposarsi.

Il reo era l'ultimo ad avere la parola, e con questa finiva la penultima Azione.

Nell'ultima, i Giudici proferivano la Sentenza, nel modo che ho narrato, dove di loro feci parola. Se non vi era luogo ad assolvere o a condannare, e che il Pretore avesse pronunziata la formula - Non Liquet -, l'accusatore ed il reo dovevano presentare migliori prove dentro il termine che il Pretore stesso assegnava, e quindi si ricominciava il Dibattimento nel modo descritto.

61. Questi cenni storici, spero, daranno chiara idea del processo criminale romano, adottato in tutta l'estenzione del dominio al tempo della Repubblica, e moltopiù ritenuto in Etruria, dove indubitatamente il Pretore conservar doveva la Procedura della Metropoli nei Giudizj, e non era in sua facoltà fare novazione ai principj generali di Procedura già sacri e antiquati presso gli Etruschi.

Questo — Sistema — chiamato — Accusatorio —, modificato nella parte della Istruzione informativa o preparatoria del pubblico Dibattimento, è quello che si usa in Inghilterra ed in Francia, ed è presso che generalizzato a tutta l'Europa; e sebbene quello che LEOPOLDO II GRANDUCA ha donato alla sua Toscana nell' anno 1838 manchi di alcuni requisiti sostanziali ad assimiliarlo al Processo Romano, pure è ritenuto per uno dei Sistemi Giudiciarj migliori praticati fino al presente.

62. La Rivoluzione Sillana sul finire della Repubblica di Roma comunicò ai Tribunali la corruzione del Governo, e la Giustizia fù più tollerata che rispettata dai Capi delle successive Fazioni; i quali, aspirando a poteri illegittimi, si associarono i Tribunali per ausiliatori della guerra mossa contro la

patria. Questa corruttela dei Giudizj viepiù si communicò alle Provincie, dove i Pretori si conducevano a guisa dei Pascià Turchi, sebbene con pubbliche forme di Giustizia velassero le iniquità dei Giudcati. La pubblicità di questi moderò è vero la corruttela generale del Foro, ed appunto perchè questa era freno agli arbitrj, così si procurò allontanare le antiche istituzioni.

63. Con la caduta della Repubblica Romana, cominciaronsi a cangiare il Processo Criminale, e le Forme dei Giudizj. La cognizione dei delitti fù affidata al Prefetto della Città, ed al Prefetto del Pretorio in Roma; ai Presidi ed ai Proconsoli nelle Provincie; e questi da per se soli, assistiti da un Consiglio di Giurisperiti irrecusabili, esercitavano i Giudizj. Ma siccome con loro sedevano varj Giudici del fatto, questi potevano essere ricusati, perchè non avevano Giurisdizione nè Impero.

64. Ed ecco il primo e sostanziale passo del Dispotismo Imperiale, il quale, perchè ravvisava cosa inconveniente che dai privati cittadini si ricusassero come sospetti i Presidi, i Prefetti, e gli altri Magistrati ai quali comunicava l' Autorità e l' Impero, ad una veduta di mera convenienza, sacrificò una delle più grandi garanzìe che il pubblico aveva nei Giudizj, quella cioè di scegliersi i Giudici volontariamente, e così si astrinsero i litiganti a sottostare al giudizio di persone a loro sospette. Ma la sostanziale differenza venne dalla introduzione del — Sistema Inquisitorio. —

65. Per quanto sia innegabile, che anche al tempo della Repubblica Romana, il Processo Inquisitorio si adoprasse qualche volta, ciò fù però soltanto nei gravi delitti di Stato, nei quali per necessità conveniva procedere in forma privata e segreta, senza accusatore, e senza che i rei ne avessero notizia alcuna. Ma questa eccezione ebbe il fondamento nel pericolo dello Stato, nel qual caso ogni riparo urgente era sempre adottabile. Cicerone Console, nella congiura di Catilina, procedè inquisitoriamente contro i congiurati. Ebbe la segreta denunzia, cominciò a cercare le prove e ad inquirere contro i sospetti, fece arrestare i disleali Ambasciatori, acquistò le prove, ebbe nelle mani le lettere, raccolse gl' indizj, e procedè alla carcerazione dei rei. Pure credendosi che troppo avesse arbitrato a danno della civile libertà, fù accusato e condannato all' esilio da quella patria che la sua vigilanza aveva salvata.

Questo Sistema Inquisitorio usato al tempo della Repubblica, sotto i più deposti Imperatori prese maggior piede, appunto perchè crebbero con il sospetto le Procedure per supposte e vere congiure.

66. Ed ecco che l'origine vera del Sistema Inquisitorio e dei Giudizj Camerali fu al tempo dell' Impero Romano, e non già deriva dal Gius Canonico, come molti hanno opinato, forse

confondendo l'origine con le perfezioni in seguito introdotte dagli Ecclesiastici nella Inquisizione Romana a danno della civile libertà degli uomini.

E si sappia ancora, che non tanto dai sospetti e dalla diffidenza degli Imperatori si propagò il Sistema Inquisitorio, con cui speravano rintracciare quelle congiure occulte che sapevano meritare per il pubblico abborrimento, ma più ancora si estese, quando la perdita della libertà quasi distrusse il zelo e l'amore del pubblico bene.

67. Insensibilmente la Pubblica Accusa si cangiò in fatale Denunzia. Nella libera Repubblica il zelo pubblico impegnava i cittadini all'accusa, e ne erano premiati quando un delitto veniva punito; tenendosi sommamente a vile e come inutile il denunziatore. Sotto l'Impero l'accusa divenne istrumento della tirannia, all'amor del pubblico bene successe il desiderio di servire chi disponeva di tutto, e con la rovina dei cittadini caldi d'amore per la libertà, e con la perdita di quelli possessori di ricchezze, comprare si volle la sicurezza del trono ed arricchire l'erario.

Così nacque e fu protetta la turba dei Delatori, repressa dai buoni Imperatori, ma accolta e premiata dai perversi.

Il primo esempio di Processi Camerali, cioè fatti in una camera della domestica abitazione del Giudice in vece del Pubblico Tribunale, si ebbe dall'Imperator Claudio, che fù giuoco e strumento alle libidini di carne e di sangue della pessima Massilina. Valerio Asiatico, invidiato dall'Imperatrice perchè possedeva i giardini di Lucullo i più vaghi e magnifici di Roma, venne di suo ordine accusato davanti allo stupido e crudele Imperatore di un peccato di pensiero tendente, dicevasi, a politiche novità. Il Prefetto del Pretorio lo arresta, lo incatena, e lo strascina davanti Claudio, il quale erige nella camera ove trovasi un Tribunale d'Inquisizione. Suilio, l'infamia degli Avvocati, fà le parti d'accusatore onde conservare qualche estrinseca forma di legalità contro un venerabile e magnanimo consolare. L'accusato domanda le prove, ed un falso testimone è introdotto, il quale, dicendo di conoscere bene il Senatore Valerio, messo al cimento di riconoscerlo, tocca tutt'altri che l'accusato, affermando esser quella la persona di cui aveva inteso parlare. La buona logica di Claudio per quella testimonianza ritiene provata l'accusa, e per tratto di clemenza concede all'accusato la scelta della morte alla quale lo condanna per le resultanze del Processo Camerale.

Ecco il vero inventore dei processi segreti: un Claudio, che la Storia qualifica tanto imbecille di spirito, quanto crudele di cuore.

Sono questi i Giudizj che Nerone medesimo nel suo primo discorso al Senato dichiarò aboliti, rimproverando a Claudio sì abbominevole invenzione.

68. Dopo che Tiberio aveva insegnato, che la giustizia e la libertà di tutti consistevano nella sicurezza di un solo, perchè questo solo era tutto, invano si cercano nella storia degli Imperatori Romani l'ordine e le forme legali dei Giudizj. Le pubbliche Procedure e regolari non erano più in armonìa con l'indole della nuova Costituzione Politica; e siccome elleno furono preordinate ad impedire gli abusi e gli eccessi di potere, non erano dunque più conciliabili con un potere nato dagli abusi e dagli eccessi. Il titolo di comandare essendo fondato sopra, delitti politici, produceva sempre effetti eguali alla propria causa; ed il timore che questo titolo fosse riconosciuto illegittimo, consigliava gl'Imperatori a distruggere tutti coloro che avevano realmente, o erano sospetti di aver lumi sufficienti per conoscerlo e virtù per combatterlo. Nella politica di quel brigantaggio, era legge di prudenza il sacrificare tutti i doveri e tutti i sentimenti alla sicurezza dei rei potenti. Per questo il sistema delle Denunzie e delle Inquisizioni prese piede e a poco a poco divenne il Sistema Giudiciario denominante. Quindi spogliata di ogni onore l'Accusa e sostenuta la Denunzia, bisognò che si incaricassero dei Magistrati per ricercare i delitti che rimanevano occulti, non avendo più alcuno interesse i cittadini di perseguitarli per il pubblico bene, spenta la libertà.

69. Per tal ragione ai Pesidi nelle Provincie fu data cura dell' Inquisizione dei rei. Ciascun Preside doveva prendere informazione nella propria Provincia dei gravi delitti e dei celebri facinorosi che turbassero la pace. Ecco l' origine degli — Stazionarj —, che furono una forza militare stabilita appunto come la moderna Giandarmerìa per Stazioni nei luoghi principali delle Provincie a fine di poter accorrere dovunque, e reprimervi i misfatti. Questi erano soggetti agl' — Irenarchi —, nome che in lingua greca dènota i capi, i preposti degli Stazionarj. Questi ebbero molte diramazioni. Si dissero — Curiosi — quando avevano cura del corso pubblico, ossia formavano brigate non stabili, ma sempre in movimento sulle vie per tenerle purgate dai malfattori. Si dissero — Frumentarj — quelli di loro che avevano l'onere di scortare i trasporti dei generi annonarj, il denaro. Erano — Limenarchi — quando guardavano i porti ed i lidi; — Biocoliti — quelli che indagavano lo scoprimento delle violenze pubbliche e private, e così via dicendo di altre specie, che in sostanza furono Pubblici Inquisitori, dei quali si valevano i Presidi per l'inchiesta dei delitti; mentre essi soli non potevano scorrere sempre la Provincia per fare l' Inquisizione ordinata dalle Leggi.

Questi Ministri prendevano una segreta informazione; indi facevano arrestare i rei e gli interrogavano sui delitti imputatigli; poscia gli inviavano ai Presidi della Provincia col Processo compilato, o relazione, notorio, nunciazione, elogio.

Il Preside sentiva di nuovo i rei, i testimonj; e gli Irenarchi dovevano recarsi ancor essi alla sua presenza per fare da accusatori.

70. L' Elogio, ossia il Processo Informativo compilato dagli Irenarchi, dai Curiosi, dagli Stazionarj (così detto da voce greca significante testimonianza di fatti tanto onorevoli come vituperevoli di alcuno), non aveva altro valore che quello di fare arrestare il reo, e tradurlo in Giudizio; ma il Giudizio stesso ordinavasi da capo avanti il Preside, e l'Irenarca ivi faceva la parte di Accusatore.

A costoro si aggregò l'Avvocato Fiscale stabilito la prima volta da Adriano Imperatore, il quale non solo aveva per oggetto d' impinguare l' erario delle multe e delle confische dei beni, che avanti di Giustiniano erano necessario annesso delle pene capitali, ma doveva ancora accusare i pubblici delitti.

Queste furono le sostanziali variazioni fatte nei Giudizj Criminali sotto gli Imperatori; ma nel rimanente, le Cause Criminali si trattavano nella maniera istessa che nel tempo della Repubblica, e da questo punto il — Processo Inquisitorio — andava di pari passo con il — Processo Accusatorio —.

71. Dopo l' interrogazione fatta dal Preside, e la Contestazione della Lite che nasceva dalla negativa del reo, si udivano i testimonj prodotti in sostegno dell' accusa e della difesa, in presenza del pubblico accusatore e dell' imputato. Ancora non si era introdotto l' iniquo abuso di sentire i testimonj in assenza del reo; le Leggi Imperiali dimostrano ad evidenza che l' antico costume di agitarsi il Giudizio Pubblico senza mistero ed arcano non ancora erasi del tutto cangiato dalla feroce ignoranza. Il reo ed i suoi Avvocati dovevano essere presenti non solo agli esami, ma ancora ai tormenti dei testimonj con facoltà d'interrogarli; essendo notorio, che Giustiniano richiamò in pieno vigore questa sacra forma che si era andata rilassando. Egli volle che in presenza di ambedue le parti venissero interrogati i testimonj, in modo che fossero note e palesi le deposizioni. Anzi i Procuratori dei Litiganti doveano recarsi di persona per udire i deposti testimoniali, quando si esaminavano in luoghi lontani dal posto dove si ventilava il Giudizio.

72. L'alterazione fatta nel Rito dei Giudizj, fu una maggiore restrinzione ai rei ed agli Avvocati loro imposta nelle domande e nelle interrogazioni da farsi ai testimonj, e nell' agitarsi le Cause Criminali non più nel Foro o nelle Pubbliche Curie, ma dentro private mura e fra la solitudine.

73. Le poche Istituzioni di riparazione e di buon ordine che dopo lunghi intervalli di sfacelo venivano opposte al principio di distruzione inerente al corpo colossale dell'Impero Romano, non erano che fragili puntelli che provvisoriamente trattengono la totale rovina di un fabbricato immenso, che per vizio di costruzione o per antichità si discioglie.

Col precipitare dell' Impero Romano era cosa naturale che anche i suoi Ordinamenti dovessero essere cangiati.

Il boreale torrente di tante barbare Nazioni inondò l'Impero, e le Provincie avvilite dalla schiavitù, oppure dalla povertà prodotta dalla rovina dell'agricoltura, delle arti, e dall'insoffribil peso d'esorbitanti imposizioni, avendo perduta la militare disciplina e l'antico valore, non potevano resistere all'impeto di quei feroci abitatori del Nord. Amplj deserti diventarono le più belle regioni; i lumi, le scienze, le arti, le leggi, l'industria, i Giudizj dei Romani andarono quasi in oblìo, e dal seno del militare governo sorse il — Sistema Feudale — il quale come un nembo orrido, ingombrando l'Europa, la ricoperse della notte dell'ignoranza e di una copiosa pioggia di mali, propagati e diffusi per il corso di tanti secoli.

Non solo mancò il regolare Processo Criminale, ma tacque ancora la sacra voce delle Leggi, ed il solo feroce — diritto della spada — terminava tutte le controversie.

74. I Giudizj si sostenevano col Duello, col Giuramento, con l'Acqua bollente, col Ferro infuocato, e con gli altri Divini Esperimenti succeduti alle prove legali; alla facondia dei Ciceroni successe nel Foro lo strepito della spada, e lo Scevola o il Papiniano di quelli ignoranti e feroci popoli era un crudele campione insanguinato dal corpo dell' estinto nemico.

Così con Esperimenti, che tutt'altro indicar potevano che la verità o la falsità dell'accusa, si suppliva alle prove; si mescolava la Divinità nei Giudizj degli uomini; si pretendeva che le leggi universali dell' ordine si sospendessero in tutti i casi particolari nei quali il Giudice, protestando la sua incertezza, cercava dalla Provvidenza conoscitrice di tutto, un segno visibile col quale potesse regolare il suo giudizio; si attribuiva alla destrezza ed alla forza, al valore ed all'arte di combattere tutto il favore della legge; si privava il timido, il pusillanime, il debole delle prerogative della innocenza. Metodo senza dubbio era questo che da se solo basta a mostrarci la barbarie dei tempi nei quali era introdotto, e l'ignoranza e la ferocia dei popoli che l'adottarono; ma pure, osservato nel rapporto che aveva cogl'interessi, con i costumi, e con le circostanze politiche di quelle Nazioni, si trova almeno scusabile dalla parte dell' opportunità e dell'uniformità col sistema intero del loro governo. Un governo barbaro deve necessariamente avere le vestigie della Teocrazìa tutta basata sull'amore della indipendenza; giacchè l'uomo spinto vivamente da questa passione si soggetta più volentieri all' impero di un Nume che a quello degli uomini. Quindi opportuni divennero i — Giudizj di Dio — con lo stato della società di quei tempi nei quali furono introdotti. L'Accusato più volentieri si esponeva ad un esperimento, l' esito del quale dipendeva nella sua opinione dal volere della Divinità, che non si sarebbe rimesso al giudizio di altri uomini, dai quali

sdegnava di dipendere. Egli implorava più volontieri il Dio tutelare dell'innocenza affinchè preservasse le sue carni, o quelle del suo campione dall'impressione del ferro rovente, o dell'acqua bollente, che implorata non avrebbe la giustizia e la protezione di un Giudice, se questo avesse dovuto giudicarlo. La sua superstizione, unita alla sua ferocia gli faceva credere meno pericoloso, e meno umiliante un combattimento a mano armata col suo accusatore, che un' altercazione verbale sulla quale il Giudice avesse quindi proferita la sua arbitraria sentenza. Prove così inconcludenti ai nostri occhi, erano allora credute infallibili, e la vigorosa resistenza fatta dai popoli alle premure dei Papi, dei Vescovi, dei Concilj per abolirle, dimostra chiaramente quanta era la confidenza che vi si aveva in quei tempi.

75. Pur non ostante fra tanti fallaci modi di giudicare si diede pur luogo alle testimonianze, e quindi rimase un' ombra del giudiciario antico Processo. La memoria delle Leggi Romane non fu del tutto spenta, e per consuetudine almeno si conservavano alcune delle antiche costumanze.

76. Frattanto però i barbarici governi riceverono di giorno in giorno più regolare forma; le nuove Società, i Baroni, i Conti cominciarono a giudicare i loro Vassalli, e pensarono a restringere l'uso dei combattimenti; quindi sotto i Longobardi si stabilì il Sistema Militare nella Procedura, cioè pubblica accusa e vocale processo.

Citato dal Giudice – per bannum – il reo doveva comparire. L'accusatore domandava la permissione, e ad alta voce proponeva l' accusa. Rispondeva il reo, e qualora avesse negato o proposta qualche eccezione, contestavasi la lite, e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il Giudizio, sentendosi allora le accuse, le discolpe, i testimonj. Il Notaro teneva registro soltanto delle proposte e delle risposte, del detto dei testimonj, e della Sentenza. Mancando i testimonj si ricorreva di necessità al Giudizio di Dio, e quì finiva tutto il Processo.

77. Verso la metà del Secolo X si aperse in Ravenna una Scuola di Diritto Civile; da quì si cominciò a spargere l' uso delle Romane Leggi; i Papi ed i Vescovi con tutto l' impegno si diedero a fomentarlo, promovendo così la regolarità dei Giudizj e le massime della naturale equità, opponendosi ai Giudizj di Dio.

Così gli Ecclesiastici insensibilmente presero una generale influenza sulle popolazioni immerse nell'ignoranza, e non si può nascondere che la Società Europea non ricevesse un gran benefizio dai medesimi con farle scuotere il giogo delle barbariche opinioni.

PARTE SECONDA

CENNI SU I GIUDIZJ CRIMINALI IN TOSCANA DAL SECOLO X. FINO ALL' EPOCA DEL GRANDUCATO.

78. Eccomi giunto al periodo il più doloroso della storia della Procedura Criminale, periodo che è stato prolungato fino ai nostri giorni, sebbene gradatamente con minore gravità.

Taluni scrittori credono che dalla ignoranza dei primi interpetri del Romano Diritto risorto nel Secolo X avesse origine il — Mistero Giudiciario. —

Essi, leggendo nella Legge 14 Cod. de Test: che i testimonj dovevano — entrare nel segreto del Giudice — s'avvisarono che egli li dovesse ascoltare segretamente, laddove ivi e nelle altre Leggi, le parole – Secretum – e – Secretarium – denotavano il luogo privato dove sedevano i Giudici. Ho detto che al tempo della Repubblica Romana i Giudizj si facevano in pubblico, e che sotto l'Impero si giudicava nelle anguste private sale dei Palazzi, dove erano ammessi i soli litiganti, i testimonj, e quelli che avevano interesse alla causa ; queste sale adunque nei testi delle Leggi Imperiali si chiamarono — Segreti —.

79. Altri scrittori desumono il mistero ed il segreto giudiciario da questo, che mentre nella barbarie del medio evo, con le armi alla mano si trattavano le liti, pubblici erano i Giudizj, in pubblicità simile a quelli dei Romani ; ma tosto che il pubblico combattimento cessò e fu introdotta la scrittura nei Giudizj , necessariamente divennero privati e segreti.

Rispettando l'opinione di tutti , sembra però più probabile che la vera origine del — Segreto — nelle Procedure Criminali venga dalla natura istessa dell'Inquisizione, e deve avere avuto vita con la medesima , la quale appunto nel Segreto si poneva in essere , cioè senza accusatore , e senza citazione del reo.

80. Ma però il Sistema Inquisitorio adottato sotto il Romano Impero, poteva ravvisarsi una Procedura mista col Sistema Accusatorio. E se poi feroce e terribile apparve quando fu proposto dopo la caduta dell'Impero, fu opera degli Ecclesiastici , che, valendosi del precetto della Religione Cristiana ispirato in loro come suoi ministri, assunsero un zelo paterno verso i popoli a segno, che il pastorale ministero gli fece prendere cura della gregge a loro commessa, che col tempo come suole accadere in tutte le cose degenerò nello spirito d'inquisizione.

81. Divenuto giuridico il Processo Inquisitorio, ben tosto a poco a poco si moltiplicarono le formalità misteriose, e gli atti

occulti, per cui la semplice macchina degli antichi Pubblici Giudizj divenne complicata, più dannosa all'innocenza che alla reità, pronta a dar vita a tutte quelle dilazioni, che prolungarono per anni ed anni interi i Giudizj, svanendo così del tutto il principale loro scopo ed il loro effetto politico.

82. Dalla Scuola di Bologna diffuso per tutta Italia lo studio del Diritto Romano, aboliti i barbarici Giudizj e le Divine esperienze, stabilita maggior legalità nella Procedura, necessario e pregiato divenne lo studio delle Leggi.

Allora alla Spada, che sola aveva comunicato la nobiltà, si unì anche la Toga, ed i Dottori furono ugagliati ai guerrieri, sorgendo la Milizia Togata.

L'aurora della coltura già spandeva i suoi albori, ma le sole cognizioni erano le legali, che in ogni popolo annunziano l'ammilioramento sociale.

Le Arti, il Commercio erano più speciali ad alcune città che alla generalità dell'Italiana Nazione, ma per tutto gli uomini s'incaminavano allo studio delle Leggi, unico che allora conducesse alla opulenza ed alla gloria.

Ecco la ragione della corrente di Dottori che d'allora in poi inondò l'Europa intera, la quale però, sedotta dalla Scienza Scolastica allora regnante, alla Sofistica dei Greci accoppiò l'asprezza dei popoli settentrionali, e così la Scienza di Astrèa divenne ricca di sottigliezze e povera di solide idee.

Queste arabiche sottigliezze occuparono tutti i Dottori sì dommatici che legali, e ciò bastò perchè innestate alla Giurisprudenza, nocessero sommamente alla Procedura Criminale involgendola nella scolastica metafisica.

Ecco la vera cagione degli azzigogoli, delle distinzioni, delle suddivisioni, delle incertezze, delle lungaggini forensi; ecco la vera origine delle torture fisiche e morali alle quali furono assoggettati i rei ed i testimonj; ecco la vera mano che per tanti secoli oppresse l'Europa intera con le Inquisitorie Procedure.

83. Alla necessità dell'ordine richiesto dalle Leggi, unendosi la Scienza dei Dottori, con l'andare del tempo il Processo Criminale fù avviato ad una Forma, che sebbene in sostanza fosse del tutto Inquisitoria, pure ebbe alcune particolarità del Processo Accusatorio.

Dopo il segreto Processo informativo Fiscale originato da qualche misteriosa denunzia, i Dottori richiesero la Citazione del reo, dalla quale aveva principio una forma accusatoria. E sebbene cosa ridicola era la Citazione, stando il reo in potere del Fisco languente nelle carceri, pure se questa Citazione non avveniva, tutto il Giudizio si reputava nullo. Il reo essendo presente nel Giudizio s'interrogava, e quindi se negativo si Ammoniva. Poscia seguivano tanti Atti inutili detti Ordinatorj, cioè la — Contestazione della lite — la — Ripetizione dei te-

stimonj, — la — Dazione del termine — la — Spedizione della Citazione dei testimonj — ec. ec. ec.

84. Il Reo a nulla era presente, e neppure conosceva il nome dei testimonj. Il segreto Accusatore aveva quindi un termine ad impinguare le prove, e in seguito un termine sebbene piccolo si diede anche al Reo per le sue difese

Così per adempire a tante formalità erano necessarie dilazioni sopra dilazioni, tutte dovute al miscuglio che i Dottori vollero fatto delle Romane Leggi con quelle nate sotto la loro influenza.

Allora si produsse quel Processo anfibio, che generò disordini e mali infiniti, e la Libertà Civile del tutto venne oppressa. Dove si volle rilevare la Libertà Civile senza abbandonare così fatta Procedura, si diede campo all'impunità e alla licenza, e per frenare la licenza si oppresse di nuovo la libertà.

85. A questo stato era ridotto il Processo Criminale in Italia, particolarmente quando le città della penisola, scosso il giogo imperiale, ed elevatesi in tante Repubbliche indipendenti, dopo avere assodata la loro libertà, pensarono a stabilirsi Leggi Municipali. In queste, non si può nascondere che introdussero molti ordinamenti diretti a semplicizzare la Procedura Criminale. Ma non ottennero lo scopo al quale le riforme tendere dovevano, perchè appunto gli Statuti delle Città Italiane gli uni agli altri somilianti, furono compilati dai Dottori di maggior grido, che in quelli trasfusero i precetti della Giurisprudenza Romana mescolati con quelli del Diritto Canonico, e congiunti con Peripatetiche Sottigliezze. Sortirono così quelle Istituzioni, che ben si possono ravvisare come miscugli, abborti dei Sistemi giudiciarj Accusatorio e Inquisitorio, nei quali l'uno preponderava all'altro secondo che più o meno popolare fosse la Costituzione della Città.

In seguito la folla dei Tirannetti che usurpò l'autorità pubblica nelle Città Italiane, andò di mano in mano riformando gli Statuti delle soggiogate Repubbliche, togliendoli tutto ciò che tendeva a proteggere la Libertà Civile, della quale, come di ogni altra cosa, vollero essere despoti, e così andò sempre più divenendo deforme l'orrido Sistema Inquisitorio nelle Cause Criminali.

86. Fra le Città d'Italia, quelle che amassero più il Governo Democratico furono le Repubbliche Toscane, le quali ebbero un carattere e una fisonomìa somigliante in modo, che ben conosciuta la natura della principale che fù tra loro Firenze, si rende manifesta quella di tutte le altre minori, le quali ebbero alcune varietà di nomi e di forme estrinseche nei politici e civili stabilimenti, ma le specie furono essenzialmente identiche, ed i caratteri eguali.

Per questo mi limito a considerare il Sistema Giudiciario di Firenze, che fù nella Etruria politicamente considerata, ciò che Roma fù nell'Italia.

87. Gli ordinamenti di Giustizia Ciudiciaria, invece di dare alle Leggi forza ed attività, le indebolivano, le sospendevano, o malamente le applicavano; per il chè piuttosto di cattivare affetto e fiducia al Governo, ispiravano l'odio privato e la diffidenza tra i governati ed i governanti.

In Firenze, città continuamente agitata dalle Fazioni Aristocratica e Democratica, aveva vinto l'ultimo partito, e costretto il Feudalismo Civico e Rurale a snaturarsi apparentemente ed agguagliarsi al popolo, abbenchè si sentisse a lui superiore di forze morali, e fosse solito a comandarlo; in conseguenza esso restava unito o soggetto al nuovo patto sociale dai trionfatori dettato, per violenza e non per volontà. Sempre la Nobiltà umiliata cospirava contro la Plebe orgogliosa, e questa contro quella, ed alternativamente il partito vinto odiava il governo del vincitore. Quindi nasceva la necessità di viepiù opprimere i vinti per fargli obbidire, e così oprando il Governo si edificò sulle basi del terrore e non della giustizia. E quando la violenza ha d'uopo del terrore per governare non può accomodarsi alle forme legali, che sembrano troppo lunghe al suo stato di permanente urgenza, o troppo defensive per quelli che vuole offendere e non giudicare. Ecco la necessaria indipendenza dalle Leggi della Procedura protrettrice nei governi rivoluzionarj.

88. Il Processo Accusatorio di Roma libera non piacque alle Repubbliche Toscane dominate dallo spirito di parte e di paura. Non piacquero parimente i Processi Militari del Medio Evo, dei Longobardi, dei Franchi, poichè la pubblicità degli Atti impediva l'esercizio degli odj, amanti del segreto onde facilitare le insidie alla vendetta. I Processi Inquisitorj fabbricati nel mistero e sotto le cortine dei Giustizieri soddisfacevano alle passioni dei rivoluzionarj, i quali avevano bisogno di far servire la Giustizia civile e criminale al comodo delle persone, alle circostanze politiche, ed ai fini segreti del partito governante. Inoltre questa Forma Inquisitoria era quasi santificata dall'esempio degli Ecclesiastici, i quali nei Giudizj Spirituali o di loro Giurisdizione preferivano alla pubblicità la segretezza, per il motivo specioso di nascondere sotto il manto della carità le peccata degli uomini, e così mortificare i rei segretamente senza disonorare coloro ai quali appartenevano.

89. In conseguenza, ogni pubblicità nei Giudizj fu abolita in Toscana, ed i soli interessati alle liti ebbero facoltà di assistere alle discussioni; col pretesto di accelerare le Sentenze scemando le informazioni dei Giudici, fù a pochi, o ad un solo delegato il diritto di giudicare; si divisero ancora le Giurisdizioni, e si formarono i Tribunali di Eccezione secondo la qualità delle Persone, o la natura delle Materie.

90. Dalle catene feudali passando alle franchigie municipali, i Fiorentini ricordarono i primordj della Repubblica Romana, ed il — Consolato — sorse qual prima Magistratura inalzata sulle rovine della prepotenza.

I Consoli in Firenze furono gli amministratori politici, i generali, i giudici. Si eleggevano a scrutinio segreto nei Comizj Popolari, e questa forma di elezione portò l'ambito, il broglio, la corruzione negli elettori, e tutti i vizj delle elezioni venali.

Della corruttibilità fiorentina si valsero i grandi e ricchi per salire al Consolato, comprando in piazza i suffragj con denaro e con speranze. Un potere comprato non era mai giusto nelle sue azioni, ed i venditori stessi si pentivano degli infami contratti. Allora i rivali esclusi brogliavano contro gli eletti, ed i malcontenti trovavano negli ambiziosi i capi delle sedizioni. Ecco la vera causa della mobilità del Governo nella Repubblica Fiorentina.

91. I mali non potevano che crescere con sì fatto sistema, ed allora, cioè sul finire del Secolo XII il Consolato fu soppresso in Firenze, affidandosi il governo e le sorti della Repubblica nelle mani di un Dittatore chiamato — Potestà —. E perchè questo temporario despota eletto nel seno tumultuoso della Democrazìa fosse indipendente dalle passioni private nell'amministrazione della Giustizia sì civile che criminale, che avevano fatto odiare il governo dei Consoli, si volle forestiero con tutta la sua corte, potente per nascita e per ricchezze, ordinandosi che fosse — Guelfo — ossia della Setta Liberale che aveva il Papa per capo e Firenze a sostegno principale in Toscana. La Potesterìa durava un anno, e poi fu ridotta a sei mesi, perchè l'uso nel comandare non consigliasse al potere la volontà di usurpare.

Ma un Potestà con venticinque Birri o Berrovieri era insufficiente a resistere all'impeto dei potenti faziosi, come per esempio degli Uberti capi della Fazione Ghibellina, e facilmente il Tribunale del Potestà, invece di difendere i deboli, facilitava e legittimava le prepotènze.

92. Per questo nel 1250 un tumulto popolare soppresse la Potesterìa, ed elesse il — Capitano del Popolo — ossia un Tribuno armato a difesa della Plebe ed a terrore della Nobiltà. Egli fù forestiere, giudice civile e criminale; ma dopo un anno ripristinata la — Potesterìa —, giudicarono il Capitano ed il Potestà nelle respettive competenze assegnate loro, e pare che la giurisdizione giudiciaria dei Capitani si limitasse ai soli Delitti di Violenza Pubblica o di Lesa-Plebe.

E perchè le loro Sentenze fossero rispettate ed eseguite, fù organizzata una guardia nazionale con bandiere che si dissero — Gonfaloni —, la quale fù messa a disposizione del Capitano in tutte le occorrenze interne ed esterne.

93. Ma le continue cospirazioni dei Partiti Guelfo e Ghibellino operavano l'effetto, che le armi ordinate a difendere la Giustizia la insultavano con maggior prepotenza, e le liti decidevansi più spesso sulle Piazze combattendo che nei Tribunali disputando.

Questa anarchìa, provando la insufficienza dei Tribunali Ordinarj a difendere i meno potenti, fece sì che nel 1266 si crearono — i Consoli delle Arti —, onde ciascuno rendesse ragione ai suoi sottoposti e gli afforzarono con milizie addette ad ogni Tribunale e composte degli uomini ascritti nei ruoli dell'Arte respettiva; così divisa Firenze, ogni Arte si difendeva dall'altra, e tutte si difendevano insieme nel comune pericolo.

94. Volevasi vincere il partito Ghibellino, e fù deliberato nel 1267 di creare un nuovo Dittatore nella persona del Re di Napoli, il quale, rappresentato in Firenze da un suo Vicario, circondato di armi straniere procedesse militarmente contro coloro che erano sospetti di Ghibellinismo, ossia di genialità imperiale, condannandoli al bando, alla confisca, alla morte.

Fuggirono i Ghibellini il loro pericolo, ed i loro beni furono confiscati a favore dei Guelfi, e parte si destinò in dote ad un Magistrato che si chiamò dei — Capitani di Parte Guelfa — il quale formava un Comitato di Sicurezza a difesa del nuovo stato politico, e ad offesa di qualunque persona che fosse sospettata di non amarlo, o di non approvare la tirannide di quella Polizìa distruttiva. Durante quel regno del terrore, Machiavello ci dice: che la Nobiltà Guelfa era divenuta insolente e non temeva i Magistrati, in modochè in ciascun dì si facevano assai omicidj ed altre violenze, senza essere puniti quelli che le commettevano, essendo da questo o quell' altro nobile favoriti.

95. Giano della Bella insultato da un nobile villanamente, sostenendo la dignità di repubblicano, nel 1293 assistito dai Gonfaloni delle Arti conquistò al Popolo Fiorentino il principato della repubblica. — I Priori delle Arti — ossia — la Signorìa — divennero un corpo rappresentativo del Comune, composto di membri abitualmente esercenti di fatto una professione meccanica.

La Nobiltà ne fù esclusa, se non provava di esercitare un mestiero. Siccome si temeva la reazione della Nobiltà, così le accuse contro i Nobili si ritennero pienamente verificate dalla sola pubblica voce e fama, quando di questa deponevano due soli testimonj; i consorti del reo furono sottoposti alla medesima pena che quello; ed il — Gonfaloniere di Giustizia — fù incaricato di eseguire militarmente le condanne.

96. Ma queste misure ingiuste irritarono i Nobili invece di convertili, e perciò approfittando delle occasioni fomentarono continue guerre civili, le quali in fine nell'anno 1378 condussero Michele Lando cardatore dell'arte della lana alla prima Magistratura della Repubblica.

97. Frattanto una grande rivoluzione era successa nell' ordine giudiciario.

Dalle dissenzioni Pontificie e Imperiali erano scaturite le Sette Religiose che riproponevano l'Eresie sotto forma di nuove dottrine teologiche. Gli Albigesi, i Bulgari, i Cattari, i Paterini particolarmente in Italia tendevano per la maggior parte a screditare il Sacerdozio e la Chiesa Romana, onde scemarle l'influenza morale e politica.

Il Papa ed i Guelfi con lui combatterono con ogni specie d'arme spirituale quei novatori, ed ecco le Scomuniche fulminate, e le Crociate mosse contro quei Dottrinarj predicanti, e contro le Sette che professavano massime non conformi a quelle sanzionate dai Papi.

Ad oggetto di perseguitare gli Eretici, ebbe origine il Tribunale del — Santo Offizio — di cui faccio parola con orrore, perchè la Procedura Giudiciaria in esso ordinata, consolidò con l'esempio religioso quella dei Tribunali secolari, o fu ad essi modello d'imitazione.

Nell'anno 1254 era stata fissata la regolare montatura di quel Tribunale in Firenze; lo amministrarono in principio i Domenicani, e poi da Papa Urbano IV fù affidato privativamente ai Conventuali, e da questi rinvigorito con carceri, con forza armata e indipendente dalla Repubblica.

98. Il segreto era impenetrabile nella Procedura, e la rivelazione degli atti interni del Tribunale costituiva per se sola un delitto gravissimo nei testimonj, negli accusati, e in tutti i partecipanti di quei misterj giudiciali. Le punizioni che si eseguivano con pubblicità benchè atrocissime tanto nelle persone che nei beni, non erano precedute nè accompagnate dalla manifestazione di fatti provati, e capaci di giustificare quelle apparenti crudeltà. Il Tribunale della Fede esigeva una fede cieca nella sua giustizia. Ma l'interesse di nascondere così rigorosamente le opere della giustizia cristiana, autorizzava a credere che fra quelli orrori tenebrosi dei Conventi, si commettessero azioni indegne della luce; e alle immaginazioni spaventate pareva vedere nei Claustri dei Conventuali tutti i fantasmi, che nel bosco delle Eumenidi rappresentava la greca mitologìa. I sensi degli spettatori erano quindi mortificati da quei rimedj deprimenti; ma gli animi non convertiti, nè i cuori riconciliati con gli oggetti della loro avversione. Il reo punito dal Tribunale del Santo Offizio era men cristiano dopo la condanna, ed il pubblico più indignato della pena che del peccato.

99. Le passioni faziose spesse volte si valsero di questo Tribunale per perseguitare il nemico, e se non riuscivano a rovinarlo con accuse politiche, lo traducevano come eretico al Santo Offizio. Dal che nacque nuova causa di discordie, di violenze, e di omicidj in una città come Firenze partita in set-

te politiche, e nei di cui guasti umori ogni piccolo stimolo produceva una grande fermentazione.

100. Sarebbe fuori del mio scopo se volessi dare un quadro storico del Tribunale della Inquisizione. Il Granduca PIETRO LEOPOLDO lo soppresse nel 5 Luglio 1785, perchè aveva rilevato, che le leggi di quel Tribunale erano di un non più usato rigore, che le irregolarità e le prepotenze degli Inquisitori non erano rare. Fra le irregolarità rimproverabili a quei magistrati ecclesiastici avventano le seguenti: La penitenza dei peccati segreti con la massima pubblicità; la punizione di errori intorno alla fede religiosa con morti lente e crudeli in carcere duro, o con la confiscazione dei beni a profitto di quelli che condannavano; l'esercizio di una magistratura contraria alla mansuetudine cristiana ambito come privilegio da corporazioni religiose, che professavano per istituto la vita più pura de' sacerdoti cristiani; il contrasto tra i bei secoli della chiesa nei quali la carità e la ragione riconducevano al seno della fede chiunque traviava, e l'esempio novissimo di sacri ministri i quali con la forza armata difendevano la causa della fede, e indurivano gli erranti con la crudeltà dei trattamenti.

Tra le leggi di non usato rigore più condannabili sopra le altre erano queste: Che ad un Processo segreto e Camerale compilato dai partecipanti della confisca, o della multa, attribuivano virtù di un documento dogmatico; che permettevano di fabbricare questo documento sulla fede di un solo testimone non mai confrontato con l'imputato per eccezionarlo, o sulla fede di parole articolate in mezzo alla tortura dei muscoli ed alla lacerazione delle membra, o finalmente dietro le suggestioni della fantasmagorìa giocata dai processanti ad ispaventare gli esaminati; che legittimavano i Processi come fatti in giudizio contradittorio con l'imputato, il quale in apparenza era presente perchè carcerato, ma in sostanza contumace ed assente, perchè non ammesso a fare prove contrarie alle resultanze degli atti; che punivano fino il compianto degli amici e dei parenti come prova di segreta complicità col reo principale, o d'improvazione della condanna; che finalmente autorizzavano tutte le false e cavillose interpretazioni atte ad estendere la giurisdizione di quei Tribunali, con dichiarare cause di Fede anco le inosservanze delle forme puramente cerimoniali.

101. La istituzione, gli incrementi giurisdizionali, e le pratiche dei nuovi Tribunali Ecclesiastici influirono potentemente sui Tribunali Secolari, e l'esempio della Chiesa autorizzò il Governo dello Stato ad imitare le irregolarità e le prepotenze che si commettevano dagli Inquisitori.

102. Ed ecco d'onde si partì la preponderante autorità delle Magistrature Giudiciarie sopra ogni altro potere dello Stato nella torbida Repubblica Fiorentina. Nel 1266 il Conte Guido Novello, abusando della Potesterìa per usurpare la signorìa di Firenze,

messe in grave pericolo la pubblica libertà; Messer Maliadusso di Ascoli Potestà al tempo del Duca di Atene conferì a farlo tiranno di Firenze, per poi giungere tutti e due a signoreggiare una città che voleva essere indipendente, e gittavasi alternativamente in balìa dei Re, dei Principi, e dei Signori forestieri; dandosi così a creder di far nascere la libertà dalle sorgenti della servitù. La storia convince che i Fiorentini non seppero nè comandare, nè obbedire.

103. Non bastando la Potesterìa al danno delle persone e dei beni, sorsero i Capitani di Parte Guelfa ad esercitare la Polizìa Politica con indipendezza dalle Leggi civili e naturali, e da tutte le forme della Procedura, rispettata in parte dal medesimo Santo Offizio.

104. Per rimediare agli abusi di autorità dei Tribunali ordinarj, i Fiorentini crearono un Dittatore straordinario; istituendo il Tribunale dell' — Esecutore —; e intorno al 1307 fu surrogato al Potestà con attributi illimitati in ciò che concerneva alla Politica Polizìa, vale a dire alla persecuzione delle opinioni non conformi a quelle di coloro che governavano. Questa Magistratura nelle sue reali incombenze durò fino al 1435, nella quale epoca le incombenze della medesima ritornarono a far parte dell' antico Tribunale del Potestà.

105. Ma in questo mezzo, oltre il Potestà, il Capitano del Popolo, l'Esecutore del Comune, i Capitani di Parte Guelfa, i Consoli delle Arti, i Vicarj dei Principi protettori, il Santo Offizio, che variamente e simultaneamente straziavano la giustizia privata e pubblica, i Fiorentini inventarono nuovi Offizj e Ministri di Giustizia e di Polizia per essere tormentati e tenuti svegli mediante le tribolazioni di ogni maniera.

Nel 1316 messero la giustizia in balìa di un — Bargello — e lo autorizzarono ad essere Giudice e Carnefice nel tempo istesso, con supremo e indipendente potere. Lando da Gubbio fù il Giustiziere politico al quale la Signoria degli Artieri Fiorentini confidò la salute pubblica.

Costui fece largo commercio di sangue e di denaro, e poi sazio di crudeltà lasciò Firenze disordinata dalla sua Dittatura. Nel 1336 un altro Bargello Jacopo Gabbrielli fù levato da Gubbio e creato in Firenze — Capitano di Guardia — e fatto Presidente di sette — Bargellini. —

106. Io non cerco qual fosse la montatura della Procedura nei Giudizj Ordinarj in Firenze, allorchè trovo che un Bargello aveva più autorità della Signorìa medesima; dove Fra Pietro dell'Aquila Inquisitore del Santo Offizio di concerto col Potestà nel 1345 fece catturare Silvestro Baroncelli, non già come eretico, ma come puro e semplice debitore di un Cardinale a cui l' Inquisitore voleva render servizio con l'abuso della sua autorità, con l'invasione di quella dei Tribunali Ordinarj; dove liberato il Baroncelli per ordine della Signorìa, quel Frate forsennato

scomunicò la Città, i Priori; e dove il Governo fù sì debole, che si umiliò ad appacificare quell'Inquisitore. Sotto simile anarchìa della Giudicatura, sotto quel conflitto di Giurisdizioni, di Tribunali, qual forza poteva avere la giustizia, l'ordine per la sicurezza delle persone!

107. Ma che di più! I Capitani di Parte Guelfa, per viepiù aumentare le vittime della loro oppressione, nel 1358 ordinarono la Denunzia di coloro che fossero — Guelfi non puri — onde secondo le circostanze fossero condannati a pena capitale o pecuniaria, e inabilitati per sempre ai pubblici impieghi. Queste accuse d'impurità politica si portavano segretamente al Tribunale dei Capitani, e purchè fossero accompagnate dalla dichiarazione di sei testimonj, bastava perchè il cittadino fosse condannato senza difesa, senza sapere nè l'accusatore nè i testimonj, a similitudine del Santo Offizio, che aveva insegnato ad amministrare la giustizia al bujo e senza responsabilità.

Le suddette accuse segrete si chiamarono — Tamburazioni — perchè si gettavano dentro una cassetta chiamata — Tamburo — tenuta appesa dai Tribunali ad una colonna del Duomo o delle altre Chiese. Chiunque voleva tamburare un cittadino, cioè accusarlo e mantenersi segreto con i testimonj, scriveva in un foglio l'atto d'accusa con la nomina de'testimonj e lo gettava dal fesso nel Tamburo; se voleva fare lucro della sua iniquità, apponeva dentro la cedola scritta un contrassegno, che per il solito era mezza-moneta, e seguita la condanna, mandava il riscontro dell' altra mezza-moneta, e riceveva il premio della delazione senza essere conosciuto. Questo sistema in seguito divenne comune a tutti i Magistrati.

108. Questa oppressione della Guelfa Oligarchìa doveva eccitare finalmente la insurrezione degli oppressi, e tremenda e generale sorse il 21 Luglio 1383 nella celebre rivoluzione dei Ciompi, eccitata dalla famiglia dei Medici e dalla mente elevata di Salvestro. Dopo più giorni di saccheggio, d'incendj, di stragi, sorse Michele di Lando lacero e scalzo plebèo, e dimostrò, che generosi sensi stanno nel cuore delle persone misere quando è riscaldato dal vero amore della patria. Michele di Lando fu ricompensato con l'esilio, e quindi vinti i Ciompi, l'Aristocrazìa riprese il suo dominio sulla Repubblica. Vieri dei Medici divenuto capo dei popolani dopo la morte di Salvestro, poteva divenire Signore di Firenze, se fosse stato più ambizioso che buono; ma il suo posto l'occupò Maso degli Albizzi, che assistito dalle violenze dei Tribunali riempì la città di Ammonizioni e di condanne.

109. Era stato instituito il Tribunale degli — Otto di Guardia — con balìa di giudicare, e le ingiustizie da questo commesse cagionarono una sollevazione, che offerse la seconda volta ai Medici la occasione di usurpare il Principato e spegnere

l'Aristocrazìa; ma i Medici allora preferirono il Principato di fatto a quello di titolo nella Repubblica Fiorentina.

Nel 1426 Giovanni di Averardo Medici divenne lo spontaneo Tribuno della plebe contro la Nobiltà, e parlamentando con Rinaldo degli Albizzi aristocratico antagonista gli rilevò il vero segreto del governo per farsi amare e rispettare dal popolo. — Non stà il male, disse, nella forma della Costituzione, ma in quella della Giustizia, per lo chè conviene adoprarla imparzialmente sopra ogni ordine di persone. — S'intesero; la preponderanza del Medici divenne stabile e legittima monarchìa nel cuore dei non nobili fiorentini, riformando le leggi delle gravezze daziarie col Catasto, quelle della giustizia con gli Statuti.

110. Questi Statuti riunirono in un corpo le varie Costituzioni, Leggi, Ordinamenti della Repubblica Fiorentina, e combinati con certo ordine, produssero un vantaggio sino allora non conosciuto, cioè quello di unire la Procedura Criminale la meno odiosa di quella generalizzata in tutta Italia, e che aveva cagionato in Firenze tante pubbliche e private calamità.

111. Gli Statuti Fiorentini rammentano, che addetti al Tribunale del Potestà si vollero due Giudici, i quali a guisa degli antichi Irenaschi dovessero scuoprire i delitti nella Città e nel Contado, avendo ognuno giurisdizione sopra due dei quattro Quartieri nei quali la Città e Contado erano divisi.

Questo sistema sembrava diretto a togliere la odiosità delle Denunzie segrete, delle Tamburazioni, che di fatto turbava continuamente la sicurezza dei cittadini; ma l'abuso proseguì ad esistere non ostante la riforma.

Vi erano ancora il Giudice dei Malefizj del Capitano, e il Giudice dei Malefizj dell'Esecutore che avevano la Giurisdizione sopra tutta la Città e Dominio per rintracciare i Delitti, i quali Magistrati a mio credere rappresentavano il Fisco.

A questi Pubblici Uffiziali chiunque poteva accusare e denunziare il Delitto, e perchè le Denunzie fossero segrete quanto mai il denunziante lo desiderava, i suddetti Giudici tenevano nelle Chiese alcune cassette, come ho avvertito, a guisa di quelle che raccolgono le elemosine, chiamate — Tamburi — dentro le quali il denunziatore segreto dava la notizia del delitto e del delinquente, non che dei testimonj.

112. Se per caso chi aveva interesse ad accusare, come il derubato, i suoi parenti, ed ogni persona interessata ad ottenere riparazione dal delinquente, non si presentavano al Giudice, che d'altronde aveva avuto contezza del delitto, egli era obbligato a richiamarli, specialmente l'offeso, onde fosse presentata l'accusa.

Se queste persone ricusavano di accusare, o si mantenevano contumaci alla intimazione del Giudice, allora soltanto egli poteva procedere d'officio per mezzo della Inquisizione. Era

però punito colui che si fosse fatto lecito di imputare ad un cittadino un delitto, senza che prima ne avesse presentata formale accusa, ovvero non si fosse già proceduto per Inquisizione contro l'imputato. Il Giudice che mancava alle formalità suddette, incorreva nella penale di lire cento e nella nullità degli atti.

113. L'accusatore doveva giurare davanti al Giudice la verità della accusa, che non l'avanzava con animo di calunniare, e ricevuto il giuramento, il Giudice lo astringeva a dare Mallevadori che egli avrebbe proseguito l'accusa fino al termine del Giudizio, presentando le prove per sostenerla.

Allora il Giudice a spese dell'accusatore e per mezzo dei Messi del Comune faceva citare il reo per due volte in diverso tempo e per mezzo di diversi Messi; se il reo era assente da Firenze, la citazione si faceva per mezzo di lettere dirette all'Autorità del luogo dove dimorava, concedendosi un maggior termine a comparire.

Per allegarne un esempio classico, rammmento che Dante Alighieri nel 1302, quando con altri fù condannato all'Esilio per Sentenza proferita dal Potestà Cante de' Gabrielli, fu citato replicatamente: – Qui omnes et singuli per nuncium Comunis Florentiae citati et requisiti fuerunt legittime ut certo termino jam elapso mandatis nostris parituri venire deberent ec. –

Il fatto circostanziato si può leggere nel mio libro intitolato — *Maria De' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'assedio* —, nel quale si leggono molti aneddoti storici relativi alle cose giudiciarie fiorentine del tempo repubblicano.

114. Se il reo citato non compariva, allora il Giudice faceva bandire nuova citazione dalla porta della sua residenza, assegnandogli altro termine a comparire. Se restava tuttora contumace, era condannato come convinto.

115. Se al contrario il reo compariva, allora il Giudice lo faceva giurare di dire la verità, e quindi lo esaminava contestandogli l'accusa o l'inquisizione. Se concordava, o non si difendeva, veniva condannato per confesso, o per convinto.

Le domande e le risposte si scrivevano, e gli Attuarj avevano l'obbligo di sentire l'accusato non solo in presenza di tre cittadini, ma nel loro banco nella residenza del Giudice a porte aperte, onde ognuno vi potesse essere presente.

Il Giudice doveva interrogare il reo con chiarezza e spiegargli tutte le parti dell'accusa, nè poteva interrompere questa sua funzione senza cagionare la nullità dell'esame; e gli Attuarj o Notari dei Malefizj, non solo dovevano scrivere le risposte del reo, ma dovevano far Processo-Verbale di chi vi aveva assistito, e del luogo, e del tempo dell'avvenuto esame.

116. Fatto il primo interrogatorio, il Giudice, in presenza del quale si faceva il Processo, pubblicava al reo tutte le prove

raccolte o dall'accusa, o dall'inquisizione contro di lui; quindi, se era luogo, ordinava la Tortura, ed il Notaro del Processo doveva scrivere le deposizioni fatte nei tormenti.

Ciò eseguito, se la pena del delitto imputato fosse per essere pecuniaria, il Giudice rilasciava libero l'accusato; al contrario lo mandava in prigione e quindi assegnava dieci giorni di tempo sì all'accusatore che al reo a presentare i testimonj.

Questi si udivano in loro presenza e pubblicamente al banco del Giudice. Uditi i testimonj ed esperimentatili con la Tortura, quando ciò si doveva fare, si contestava la Lite, e gli Avvocati parlavano a prò dell'accusa e del reo.

117. Dopo la discussione, il Giudice aveva quaranta giorni di tempo a proferire la Sentenza, e si davano dei casi in cui il termine a pronunziarla si sospendeva; ma ciò avveniva soltanto, quando i Priori di Libertà, il Gonfaloniere di Giustizia, ed i Collegi, che uniti formavano un Tribunale Supremo, l'avessero permesso con ventotto voti, e questa sospensione non poteva eccedere quattro mesi.

118. Questa Procedura Criminale ordinata dagli Statuti della Repubblica Fiorentina sembra che non fosse pienamente osservata, poichè Machiavello ci lasciò scritto, che alla morte di Giovanni d'Averardo de'Medici niun Magistrato faceva l'ufficio suo. Ed appunto da questo crebbe la potenza di Cosimo figlio di Giovanni, il quale ad arte si eresse in tutore dei buoni e dei deboli contro i cattivi e i prepotenti.

Il Processo Camerale, che per opera dell'Albizzi fù istituito contro Cosimo de'Medici e il Giudizio che lo seguitò, manifestano che la Signorìa riuniva qualche volta il potere giudiciario all'esecutivo, particolarmente negli affari di Stato.

Di fatto il Gonfaloniere Guadagni citò Cosimo a comparire all'udienza dei Signori, il che indicava iniziativa di Giudizio. Nel 1434, in simil modo fu richiamato Cosimo dall'esilio, e condannatovi Rinaldo degli Albizzi.

119. Cosimo il Vecchio, quel — Padre della Patria — sì celebrato dagli storici e dai letterati, giovossi dei Giudizj Criminali a vendicare l'ingiuria sofferta, e perchè questo periodo di tirannìa medicea non oscurasse la giustizia, che Cosimo volle far base apparente della sua potenza, addossò l'odio degli omicidj, delle confische, dei bandi, allo zelo dei suoi servitori, e riservò a se la gloria delle indulgenze e dei benefizj.

120. In quella Controrivoluzione Medicea, fu esteso il potere del Magistrato degli Otto di Guardia e di Balìa, e data loro Giurisdizione Criminale in forma ordinaria; ed è questo il Magistrato che sotto la denominazione degli — Otto — perseverò nella Giurisdizione e Polizìa Criminale durante ancora il Granducato, e fino al 1777, nel qual anno il Gran Duca PIETRO LEOPOLDO ne abolì l'officio ed il nome, per cancellare se fosse possibile le triste e cupe ricordanze del sangue sparso.

Cosimo il Vecchio fù giusto per essere realmente potente, e divenuto che fù potente, si giovò a proprio comodo della giustizia.

Morto Cosimo nel 1640, Piero suo figlio, che più del genitore amava di fatto la giustizia, vedendola tanto manomessa da'suoi partigiani, altamente li rimproverò dicendogli: Che spogliavano de'suoi beni il vicino, che vendevano la giustizia, fuggivano i giudizj civili, opprimevano gli uomini pacifici e gli insolenti esaltavano. Da sì fatta corruttela di ogni costume si struggevano intanto le virtù domestiche e civili.

E Lorenzo, succeduto a Piero nella primazìa della Repubblica l'anno 1469 ben seppe profittare della generale corruzione per estendere e consolidare il primato della sua famiglia. Egli spinse il potere a violare gli ordini della giustizia civile con dettare leggi retroattive a danno ed ingiuria dei Pazzi, e con farli perseguitare dagli Otto messe in pericolo la vita propria e suscitò una catastrofe tremenda nella Congiura Pazziana.

Dai Giudizj Criminali in quella tumultuosa occorrenza brogliati, non può rilevarsi qual fosse allora l'ordinario corso della Procedura; attesochè o il popolo in massa, o il Tribunale con obbedienza passiva non fece altro che ordinare il sacrifizio delle vittime, che li vennero designate dall'odio e dal sospetto dei Medici.

Durante il reggimento della Repubblica che si appropriò Lorenzo il Magnifico, non furono fatte innovazioni nell'ordine dei Giudizj e nel sistema esteriore dei Tribunali. I tempi furono pacifici dopo le carneficine dei Pazzi, e la sua potestà rinforzata da quelle, non ebbe d'uopo di abusare della Giustizia contro gli oppositori.

Morto Lorenzo nel 1492, Piero suo figlio non ereditò la scienza di governare come ereditò la di lui potenza, e così diede motivo a quella cacciata dei Medici, che quindi sotto l'influenza di Fra Girolamo Savonarola riaperse il campo al Governo Democratico.

121. I Tribunali ed i Sistemi di Giustizia sotto la nuova Costituzione Fiorentina, non furono migliorati nelle leggi, nelle persone, nei giudizj; bensì nei casi di Stato s'introdusse un Magistrato straordinario composto di venti membri a similitudine di un Giurì di accusa, ed il Giudizio si discuteva e deliberava da altro Giurì straordinario di 160 cittadini tutti desunti dalle prime Cariche dello Stato.

Queste forme solenni di deliberare si chiamarono — Pratiche — o — Consigli straordinarj — che per l'avanti erano state adottate a discutere soltanto le più gravi deliberazioni politiche, e che Fra Girolamo Savonarola volle applicare ai Giudizj Criminali interessanti direttamente lo Stato, onde allontare dalle Sentenze e dal Processo qualunque sospetto di servilità alle passioni del Governo.

122. Non fù pariforme il Processo, che nella disgrazia di Savonarola istruirono i Francescani contro di lui nel 1498, e sulla fede del quale fu condannato a morire appiccato, alla combustione del cadavere, e alla dispersione delle ceneri nell'acque dell'Arno. E come non essere eternamente sospetto di violenza e di fraude quel Processo fabbricato nel bujo delle forme del Santo Offizio dai Frati nemici manifesti di un uomo, del quale gli stessi si erano pubblicamente dimostrati acerrimi rivali di potenza e di credito, e che loro stessi avevano accusato, e verificate alla loro maniera le accuse?

123. La morte di Fra Girolamo afforzò il Governo fondato da lui, e l'elezione di Piero Soderini in Gonfaloniere perpetuo avvenuta nel 1502 lo difese dalle insidie dell' Oligarchìa Medicea.

Nel periodo di dieci anni del Governo di Soderini avvenne qualche mutazione materiale nel Sistema Giudiciario; poichè nel 1503 fù dato principio al Tribunale della — Ruota Civile — che ebbe la sua residenza nel Palazzo del Potestà, e si denominò — Ruota — dal giro delle Cause da un Giudice ad un altro, o per ragione di alternativa, o di appello. Fu composto di cinque Dottori di Legge e più del Potestà come capo del Tribunale. Eravi Appello dalle Sentenze degli uni agli altri che non avevano giudicato in Prima Istanza; il Potestà si eleggeva nel loro seno, e con ordine di anzianità. Questa Magistratura continuò fino a noi con brevi interruzioni e variazioni di giurisdizione territoriale.

124. Bensì i Giudizj sotto la influenza del Gonfaloniere Soderini risentirono della sua moralità; ed allora fù l'epoca più felice dei Giudizj Fiorentini al tempo di Repubblica, poichè l'eguaglianza civile e politica si mantenne dal capo dello Stato in pienissimo vigore. La Storia Fiorentina non presenta un decennio eguale a quello del Governo del Soderini rispetto all'andamento regolare degli ufficj pubblici, della quiete interna, e al buon costume dei cittadini.

125. I giovani fiorentini, che i vizj, il lusso, e i debiti rendevano vogliosi di mutazione di Governo, riescirono a disordinare la città nel 1512, e fù ristabilita l'Oligarchìa Medicea.

Subito con essa rinacquero i Processi insidiosi, le Accuse segrete dei delitti di Stato per disfarsi o con morti, o con esilj di chiunque o per opinioni o per virtù compariva molesto a quell' ombroso Governo.

Nel 1513, un foglio perduto su cui erano segnati semplicemente venti nomi, diede vita ad un Processo tenebroso e dal quale, disse la Sentenza senza motivi, era costato della convinzione degli accusati; e in conseguenza di questa asserta convinzione, furono decapitati varj cittadini tra quali Agostino Capponi, Pietro Paolo Boscoli, e condannati alla prigionìa molti altri, fra quali Niccolò Machiavelli.

Così gli — Spettabili Signori Otto di Guardia e di Balìa — ripresero autorità sopra il sangue, i beni, l'onore, e la pace dei cittadini.

126. Allora le ricordanze del Governo moderato e liberale del Soderini sollevarono gli animi dei più, e le violenze del Cardinal Giovanni poi Leone X, di Giuliano Duca di Nemour, di Lorenzo Duca di Urbino, e dal Cardinal Giulio poi Clemente VII, li incrudelirono invece di domarli.

Nel 1522 fù denunziata una congiura, e il Cardinale Giulio de' Medici il primo Oligarca di Firenze in quel tempo, simulò di volere un Tribunale incorrotto a giudicare i colpevoli. Ordinò che una Pratica di sessanta cittadini associata agli Otto di Balìa e di Guardia formasse un Tribunale straordinario per sentenziare gli inquisiti. Questa apparenza di inparzialità non illuse coloro che sapevano, il Tribunale dovere giudicare soltanto secondo le resultanze del Processo, e questo essere stato fabbricato segretamente nella solita officina degli — Otto —, e gli inquisiti, non visti nè uditi dai Giudici, non potere impugnare i fatti, nè indebolire le prove, che materialmente esistevano in Processo. E chi non sà che nel Processo Inquisitorio il pericolo degli accusati stava nel Processo e non nel Giudizio; poichè se quello era falso e mendace, non avevano i Giudici mezzi legali per emendarlo; dovevano crederlo come Evangelio, e con questa cieca fede regolare il Giudizio. Savonarola, per evitare le eccezioni di falsità, d' infedeltà, e d'irregolarità che potessero affacciarsi a un Processo interessante direttamente il Governo, e composto da' suoi agenti e servitori, ordinò che alla di lui compilazione assistessero, non già i soli tre cittadini come nei casi ordinarj, ma venti, onde ogni pagina canonizzata fosse dalla presunzione della verità, nascente dal numero dei testimonj agli Atti Processali.

Ma al tempo del Cardinale Giulio dei Medici, i Giudizj furono passivi di qualunque trama, che i processanti imboscati nei cupi recessi del palazzo degli Otto componevano per farsi merito con il Cardinale. Infatti, tra le tante iniquità medicee, si racconta da tutti gli Storici del tempo e particolarmente dal Nardi e dal Nerli, che in quel Processo del 1522, un Francese creduto portatore di lettere sospette, non avendo confessato cosa alcuna tra i tormenti, fù soggetto ad una strana tortura morale. Il Cancelliere degli Otto gli fece notificare una finta condanna di morte, quello sventurato chiese un confessore credendosi vicino all'ultima ora; uno spione degli Otto ne fece le sacre funzioni; il penitente, cedendo alle sue insinuazioni, indicò una tal lettura, la quale andò immediatamente nel Processo.

127. Stanchi i Fiorentini di queste iniquità, che in tutti i sensi giornalmente si moltiplicavano, anelarono di scuotere il

giogo dell' Oligarchìa Medicea, che sotto le forme repubblicane era divenuta un governo monarchico, dove il Cardinal Giulio eletto Papa sotto nome di Clemente VII esercitava in Firenze la Sovranità per l'organo de' suoi bastardi nipoti Ippolito e Alessandro, assistiti dai suoi ministri.

Questa dependenza da un Principe straniero, che usava della Repubblica come di suo patrimonio, accresceva l'odiosità al Governo. Il silenzio della tristezza e della paura si cangiò in grida rivoluzionarie alla notizia del Sacco di Roma nel Maggio 1527, e scacciati i Medici dominatori per la terza volta, il Governo Democratico nel 1494 stabilito da Fra Savonarola, riprese il suo antico dominio sulla Repubblica

128. Furono riformate le Magistrature politiche, amministrative, e giudiciarie. Io non ripeterò quì quel tanto che dissi nell'altro mio lavoro accennato e intitolato — *Maria de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell' assedio* — con il quale procurai come in un quadro, mostrare tutto ciò che concerneva Firenze sì nel morale che nel materiale. Ivi chiari esempli si rinvengono del sistema della Procedura Criminale in quell'estremo periodo della Repubblica Fiorentina. Soltanto quì avvertirò, che il Governo del Gonfaloniere Niccolò Capponi fù tanto giusto e moderato quanto quello di Piero Soderini; ma accusato di debolezza dagli Ultra-Democratici, e minacciato di essere privato della carica per delitto di — moderatismo —, previde che dalla sua ritirata era per nascere l'anarchìa. Capponi fù sottoposto ad un Giudizio; fù costretto a lasciare il supremo grado in balìa degli Arrabbiati, e questi, guidati soltanto dall'entusiasmo delle passioni, non videro gli errori gravi in politica, che avvolsero Firenze in un assedio di undici mesi, e produssero la perdita totale della libertà.

129. Più dai tradimenti di Malatesta Baglioni che dalla fame vinti i Fiorentini, tutta Toscana con la loro caduta divenne preda della rapacità Medicea, e là dove un Principato di preminenza fù per lo avanti assicurato ai Medici dalla volontà della nazione, sorse il Trono a distruggere ogni civile e liberale ordinamento.

Una apparente Costituzione Democratica fù data da Papa Clemente VII al governo di Firenze. Ma il — Consiglio — generale di dugento cittadini, il — Senato dei Quarantotto —, il Magistrato Supremo — di un Luogotenente del Duca e di quattro Consiglieri, se apparivano concentrare in loro la somma dell'autorità legislativa, esecutiva, e giudiciaria, in sostanza dipendevano dai voleri assoluti di Alessandro de' Medici Duca, che pure distratto dal governo per le sue libidini, lasciava che quelle Magistrature avessero una qualche influenza.

130. Il — Magistrato Supremo — fù il surrogato per le cause la cui giudicatura esclusiva appartenne alla Signorìa soppressa.

Il Duca Alessandro non alterò il materiale sistema della Procedura Criminale nel breve suo reggimento, e lasciò la odiosa impresa di una riforma più crudele e monarchica a Cosimo I immediato suo successore.

Frattanto però la moralità dei Tribunali era decaduta da quella riputazione che aveva meritata dal 1494 in poi, avendo la guerra, e lo spirito di fazione depravata e viepiù incrudelita la giustizia nazionale.

PARTE TERZA

CENNI SUI GIUDIZJ CRIMINALI IN TOSCANA DA COSIMO I. FINO ALLA RIFORMA LEOPOLDINA DEL MDCCCXXXVIII.

131. Dopo che la Capitolazione del 1530 aperse le porte di Firenze alle falangi imperiali, i Tribunali Criminali si cambiarono in Commissioni Militari e furono troncate molte illustri teste a comodo dei Medici per trofèo della loro vittoria. Il Duca Alessandro non fù buon modello di pubblica e privata moralità; ma i suoi successori ebbero più di lui a dismisura tutti i suoi vizj, senza quelle puche virtù che pure trasparivano da quel Principe corrotto. Se ad esempio dei Principi si modificano i costumi dei soggetti in generale, e più particolarmente quelli dei pubblici funzionarj, doverono tutti peccare di simulazione, di violenza, d'arbitrio, di crudeltà, durante il Governo Mediceo, che non seppe con la moderazione e con la giustizia far conoscere ai Fiorentini, che è possibile la libertà civile di tutti con il principato di un solo. Questo era pregio per nostra ventura riserbato alla Austriaca Dinastìa, la quale ha escluso realmente quello che ploblema era reputato.

132. Nel Gennajo 1537 Cosimo I. montò sul trono di Firenze, e trovò che in vigore della Costituzione del 1532 esistevano il — Magistrato Supremo — come corpo apparentemente sovrano il — Tribunale degli Otto di Balìa — giudice delle cause criminali, il — Magistrato degli Otto di Pratica — destinato a provvedere alle questioni giurisdizionali di tanti subalterni Tribunali, tra i quali anche quelli delle Arti.

Cosimo non volle colleghi nella autorità, ma soltanto sudditi e ministri. Se creò la — Pratica Segreta —, con questa ebbe una consulta privata del tutto da lui dipendente, come ciecamente da lui dipendenti divennero le Magistrature e la Giustizia.

133. Quali fossero per essere le riforme giudiciarie di Cosimo, lo annunziò il nuovo Uffizio di natura Economica-legale col titolo di — Auditore Fiscale — che acquistò esorbitante

influenza sull'ordine giudiciario per larghezza di autorità e di terrore. Questo Magistrato, oltre ad avere sotto i suoi ordini tutta la forza esecutiva civile, oltre ad essere alla testa della polizìa punitiva, dirigeva il corso dei Giudizj Criminali, era il supremo Giudice di essi, e la di lui Sentenza valeva come volontà del Principe che assolveva e condannava inappellabilmente. Teneva Tribunale nel proprio palazzo a similitudine del Potestà, o del Capitano, o dell'Esecutore nel tempo della Repubblica, ed il Magistrato degli Otto non aveva che un voto consultivo nelle Cause Criminali.

Egli ebbe residenza nel Magistrato Supremo ancora, e la prima sede in tutte le altre Magistrature ove gli piaceva d'intervenire ad invigilare per conto del Governo, mettendo così nella sua immediata dependenza con la presenza di questo Ministro autorevole tutti i Tribunali, tutti gli affari. Cosimo ebbe sempre l'avvertenza di affidare questo Ufficio a persona a lui ciecamente sottomessa, e di natura formidabile per carattere crudo, violento, ed arbitrario. Tra i satelliti di Cosimo che rivestirono la qualità di Auditore Fiscale, chi il crederebbe, forse il più mite fù Iacopo Polverini!

134. Le Leggi Criminali di Cosimo in materie politiche e comuni, raccomandate per la esecuzione a quei tremendi Fiscali, rinforzavano la paura; le Sentenze contro i sospetti di ribellione empivano i cimiteri di giustiziati, vuotavano le città dei ricchi abitanti, e ricolmavano d' oro la cassa del Fisco con l'incorporo dei loro beni; la Polizìa amministrata dal Polverini o dagli allievi della sua scuola, insidiava tutti quelli che il Fiscale non aveva potuto percuotere osservando le forme ordinarie. Con questi mezzi si umiliarono, si avvilirono, si atterrirono i cittadini, ed in brevissimo tempo Cosimo pervenne, sotto una Costituzione Repubbicana, al Trono il più assoluto ed arbitrario del mondo; egli potè farlo, perchè giacevano nei sepolcri aperti dalle sue esecuzioni coloro che avrebbero fatta dimostrazione di opporsi, ed in simile guisa cominciarono per la Toscana due secoli di miserie, di viltà, e di oppressione.

135. Cosimo creò un altro Uffizio, che molto valse per estendere il suo arbitrio; fù questo l' — Auditore di Camera —, il quale ebbe incombenza di ricevere i ricorsi contro i Magistrati ed i Funzionarj Pubblici; nè Cosimo ebbe di mira che questo Ministro fosse un presidio contro gli abusi o eccessi degli agenti del Governo, poichè volle che servisse al bene non dello Stato, ma a quello del Duca. Questo Ufficio col progresso di tempo variò forme, nome, e competenze. Nel 1600 si convertì in supremo Tribunale Collegiale col titolo di — Consulta — per esaminare le Suppliche fatte al Principe nelle Materie Civili e Criminali, per proporre le dispense graziose dalle Leggi, la correzione di esse, le Leggi nuove, e le risoluzioni di casi particolari ai termini di giustizia.

136. Questa istituzione combinata con l'altra del Fiscale, completò la vittoria Medicea sulla Costituzione del 1532, con abolire in fatto ogni reliquia, o apparenza dell'autorità dei Magistrati indipendente dal Governo. Il Fiscale, padrone dei Giudizi Criminali poteva volendo dirigerli a comodo delle circostanze, e sotto il velo del segreto far credere al pubblico, che le Sentenze fossero emanate dalla giustizia di liberi Tribunali. E se non voleva dare alle Sentenze dell'arbitrio le forme della giustizia, poteva applicare a qualunque caso il suo arbitrio generale come misura di polizia, ed aveva facoltà di estenderlo fino alle pene più gravi e ignominose. Niuno adunque o reo o innocente che fosse trovava scampo dai colpi del Fiscale, e la evidenza comune del suo immenso potere fece nascere il proverbio volgare, che a significare la onnipotenza di alcuno diceva: — Costui ha le braccia lunghe quanto il Fiscale —. Dall'altra parte l'Auditore di Camera in principio e poi la Consulta, o col sospendere l'autorità dei Tribunali Civili, o col derogare alle Leggi, o col far grazie contrarie alla giustizia e a danno dei terzi, rivaleggiava col Fiscale nel potere arbitrario. Ambedue questi Ufficj costituivano nei loro respettivi dipartimenti due Dittature assolute e perpetue, le quali non avevano altra regola o misura che la volontà del Sovrano Mediceo, o la moralità di quelli che le esercitavano. Tutti gli altri Magistrati e Tribunali inferiori in Firenze e nelle Provincie erano ridotti al punto di essere meri esecutori della volontà del Fiscale e del Camerale, che la partecipavano loro sovranamente.

137. Questi ordinamenti furono seguitati e viepiù resi insoffribili dalla schiatta Medicea, e allora il Magistrato Supremo divenne un semplice Tribunale di Giustizia per gli affari civili; il Senato dei Quarantotto, un corpo morto politicamente e sepolto nell'oblìo. A scapito di queste due Magistrature grandeggiavano i Ministrj Regj, e precipuamente il Fiscale e la Consulta nella giudicatura e nella potenza esecutiva civile e criminale.

La serie degli Atti Processali sotto i Granduchi Medicei tanto nei Giudizj Civili che Criminali continuò ad essere invisibile e segreta, e in questa parte i Medici non derogarono alla consuetudine ed alle antiche forme del dispotismo.

138. Il Processo Criminale particolarmente mantenne la più rigorosa clandestinità del Processo Inquisitorio, e della tela insidiosa per illaqueare gli accusati e per rendere invisibile l'arbitrio, il capriccio, e la malizia dei Processanti e dei Giudici. Nel Principato, i difetti della Procedura furono aumentati con maggiori cautele; a danno dell'accusato si aggravarono tutti i metodi distruttivi ogni avanzo della civile libertà, e si arrivò al punto, che la semplice Imputazione si ritenne come prova di reità, e l'Imputato o reo o innocente che fosse, era rovinato.

139. Il celebre Gaetano Filangeri fece un quadro il più terribile della Procedura Criminale osservata in tutta Italia, e più che altrove in Firenze fino alla metà del Secolo XVIII.

Un misterioso ed arbitrario segreto accompagnava i primi e più interessanti passi della Procedura, poichè il delitto, o pervenisse alla cognizione del Giudice per un rapporto dei Pubblici Uffiziali a ciò incombensati dal Governo, o lo conoscesse per l'avviso di un Denunziatore, o per l'Accusa della parte lesa, l'Inquisizione era sempre segreta. Il cittadino sul quale cadeva l'Accusa della parte, o la Denunzia del delatore, o il Sospetto del Giudice ignorava ciò che si tramava contro di lui; e se era innocente, non poteva neppure sospettare della tempesta che si andava addensando sopra il suo capo.

140. Un semplice Indizio bastava a privare il prevenuto della sua libertà, della sua famiglia, del suo onore. Una mano armata andava a sorprenderlo, oltraggiarlo, e a condurlo in un carcere, dove ogni comunicazione gli era interdetta. Questo era il primo momento nel quale si avvedeva di essere accusato o calunniato, ma ne ignorava e doveva per molto tempo ignorare ciò che si era tramato contro di lui. Dovevano passare molte settimane e qualche volta dei mesi prima che la sua curiosità fosse soddisfatta.

La moltiplicità degli affari non permetteva al Giudice di farlo così presto comparire in Giudizio, e spesso alle distrazioni della carica, vi si aggiungevano o la veduta di secondare le mire di un nemico potente, o quella di soddisfare i proprj piaceri!

141. Lo stato dell'Accusato durante questo tempo era stato di violenza e di tormento. Se la sua coscienza non le rimproverava alcun delitto, la sua imaginazione non poteva a meno per questo di funestarlo e riempirlo di spavento. L'oscurità ed il lordume del suo carcere, le catene e le funi che lo avvincevano, la privazione dei comodi della vita, la privazione delle cose divenute per le abitudini necessarie a lui, la privazione de'suoi amici de'suoi parenti, la solitudine così funesta nei pericoli, tutto gli annunziava la morte. Egli allora si ricordava di aver dei nemici; egli sapeva quanto sogliono essere ben tramate le insidie dell' impostura; la sua memoria le presentava la serie ed il numero infinito degli infelici che ne furono le vittime; i suoi soliloquj interrotti dal pianto non facevano che ricordargli la disgrazia degli uomini regolati da Leggi così funeste. Egli allora dirigeva le sue parole alla Giustizia, che la sua imaginazione riscaldata personificava; reclamava innanzi a questo fantasma impotente i diritti che la sua innocenza le dava a godere della libertà, della sicurezza, e dell'onore; gli mostrava il pane nero bagnato dalle sue lacrime e circondato da insetti schifosi, che erano i soli esseri che la legge gli permetteva vedere; gli scuopriva le piaghe che la durezza del suolo

angusto dove era condannato a dormire avevano fatto nascere nel suo corpo esinamito; gli raccontava la sua vita, e nel racconto non faceva che l'apologìa della sua condotta ; all' istoria de'suoi disastri univa quella dell'avvilimento, della disperazione, della miseria della sua famiglia ; con i colori più vivi gli dipingeva i suoi cadenti genitori trattenuti innanzi alla porta di un Giudice non accessibile che alla opulenza ed alla grandezza, i suoi amici che andando in cerca di un protettore non trovavano altro che orecchie sorde e volti gelati, i suoi parenti oltraggiati dai nemici che trionfavano, i suoi figli già vicini a perire di fame, e la sua sposa virtuosa agitata tra la scelta dell' esistenza o dell' onore.

Ma frattanto il misero si ricordava che era solo, si avvedeva che tutto era muto e sordo intorno a lui, si avvedeva che i suoi discorsi i suoi lamenti non facevano che maggiormente riscaldare la sua imaginazione che gli aveva prodotti. Si taceva, e cominciava di nuovo a ricercare chi avesse potuto essere il suo Accusatore, e di quale delitto fosse accusato. Questa incertezza lo tormentava, e allora desiderava di uscirne, ma temeva la presenza del Giudice. Egli non sapeva quali sarebbero state le interrogazioni nè come doveva rispondervi. Temeva che usando il linguaggio della verità si confermassero gli indizj che si avevano contro di lui, e così da se mettere il suggello ai suoi disastri.

Ah! che la condizione del vero Reo era in questo migliore della sua, poichè colui che è consapevole del delitto che ha commesso e sà le circostanze che lo accompagnano, facilmente può prevedere ciò che si è provato contro di lui, ed eluderlo con le sue risposte. L' innocente adunque era spaventato dalla sua stessa innocenza.

142. Il turbamento e l' affanno del misero Imputato si accrescevano a dismisura quando si trovava tradotto davanti al Giudice che non conosceva, ma che con il solo suo aspetto ingenerava tutte le angoscie della morte.

Tolto tutto ad un tratto dalle tenebre e dalla solitudine, abbagliato dalla luce del giorno, spaventato dalle idee funeste che si erano presentate alla sua imaginazione, tutto tremante, appena ardiva d'innalzare un timido sguardo ed incerto sull'arbitro della sua sorte. Nel vederlo, credeva di essere davanti all'accusatore e non al suo Giudice. La fierezza del suo volto, la rabbia ed il livore che si manifestavano ne'suoi occhi, l'asprezza con la quale proferiva le sue interrogazioni, le sue minaccie, le sue seduzioni, gli facevano vedere nel Giudice la persona del nemico, ed anticipatamente gli facevano leggere sulle sue inarcate ciglia il decreto di condanna.

Il Giudice, senza dirgli il motivo per il quale lo aveva fatto condurre alla sua presenza, gli faceva alcune do-

mande vaghe sopra molti fatti, alcuni dei quali conosciuti dall'imputato ed altri ignorati. Senza potere penetrare il fine dove tendessero le interrogazioni nè il legame che avere potessero tra loro, l'Imputato rispondeva da principio a ciascuna di esse con verità, non nascondendo quel che sapeva, nè quel che ignorava.

Ma il volto del Giudice alcuna volta sembrava infierire, spesso rallegrarsi, e qualche volta rimproverava il rispondente di menzogna e di contradizione.

Quando l'Accusato rispondeva tremando, il suo timore era attribuito alla coscienza del reato; se rispondeva con coraggio, questo si confondeva con lo studiato ardire e con la sfrontatezza di uno scellerato.

Queste imputazioni, queste false interpetrazioni che si davano ai suoi detti e al tuono stesso della sua voce, servivano a maggiormente turbare la sua memoria e la sua ragione, già confuse dalla moltiplicità e dalla disparità delle domande che gli erano state fatte.

Allora il misero non era in grado di più ricordarsi nè di quello che aveva detto, nè di quello che prima aveva saputo. Si avvedeva soltanto, che ogni interrogazione da principio sembratagli indifferente, diveniva quindi una domanda capitale. Per questo spesso nelle ulteriori domande prendeva il partito della debolezza e del timore, e cominciava a negare o a tacere.

Non ricordandosi di ciò che aveva detto, era facile il sorprenderlo in apparenti contradizioni. Più imbarazzato della sua innocenza che non lo sarebbe stato un delinquente della convinzione del delitto, vedeva che più si prolungava il suo esame, più si fortificava la prevenzione del Giudice contro di lui. E così dopo una lunga e terribile altercazione, era ricondotto nella sua carcere, per essere esposto in seguito a prove più dure e dolorose.

143. Dopo qualche tempo il carcerato vedeva tradursi di nuovo davanti al Giudice per riconoscere i testimonj, dei quali per altro gli si nascondevano le deposizioni. Gli si domandava se gli conosceva, e se aveva qualche motivo da escluderli. Ma spesso accadeva, che quella era la prima volta che gli vedeva; quindi gli era ignota qualunque relazione che potessero avere con il segreto accusatore o calunniatore, di cui ignorava del pari il nome. Per solito i testimonj si ammettevano tutti, perchè l'Accusato era nella impossibilità di affacciare delle eccezioni. Frattanto quei testimonj dovevano ravvisarsi dal Reo come suoi nemici e che avessero deposto contro di lui, poichè in caso diverso non ci sarebbe stata la necessità di confrontarli.

Allora il meschino comprendeva che già era provato a suo danno quel delitto che ancora ignorava. Allora la disperazione gli suggeriva spesso di confessare ciò che gli era ignoto. Nè il custode del carcerato, nè il Processante si astenevano

dall' insinuargli di confessare, e allora si offrivano pronti a dargli tutte le istruzioni necessarie per eseguire quell' ultimo passo. Se non il faceva, il carceriere lo andava privando del pane che la legge gli assegnava, gli faceva passare giorni interi tra gli ardori della sete; andava poi spesso a tormentarlo con le minaccie delle torture, e con le speranze di un pronto ristoro alla sua fame ed alla sua sete, che gli sarebbe conceduto subito che avesse confessato; confessione che abbreviava il corso del Giudizio soltanto, perchè senza di quella sarebbe ritenuto nonostante come convinto.

144. Se il Reo si ostinava a sostenere la sua innocenza, piovevano sopra di lui tutti gli orrori dolorosissimi della Tortura.

E per qual motivo si dava la Tortura? Si ricorreva a questo feroce esperimento per ottenere dal Reo la confessione del proprio delitto, o per venire in cognizione dei complici concorsi a commetterlo. L'assurdità di questo iniquo sistema appariva semplicemente dalla umana ragione, la quale insegna che niuno può essere costretto a confessare il proprio delitto, poichè la natura che ci obbliga alla propria esistenza è ostacolo ad ogni mezzo che tende a manometterla e distruggerla. Per questo niun Magistrato poteva avere il dritto di esigere dal Reo questa confessione, e adoprare per conseguirla tutta quella orrenda graduazione di tormenti, che da me descritti in quel libretto intitolato — *Beatrice Cenci. Storia del Secolo XVI* —, ha fatto versare molte lacrime sulla sventura di quella Romana, e del pari su quelle tante vittime che per lo spazio di varj secoli ogni giorno si offrivano al sanguinario iniquissimo Sistema di Procedura Criminale.

Eppure i Dottori consideravano la Tortura come — criterio di verità —, e stolti, non comprendevano essere così fallace, così assurda, come lo furono i Giudizj di Dio; anzi questi al paralello con la Tortura furono di fatto meno iniqui e più confacienti alla natura umana ed alle opinioni degli uomini.

145. Questo modico cenno degl'iniqui inconvenienti ai quali era esposto un Accusato pendente la Procedura Inquisitoria, facilmente faranno argomentare qual ammasso di assurdi era il suo complesso, detto il — Processo —, sul quale si amministrava la Giustizia Criminale, non solo in Toscana, ma in tutta l'Italia, ed altrove.

146. Dal fin qui detto, il Lettore avrà ben compreso, che i — Giudizj Pubblici — in tutte le forme dei Governi furono stimati come garanzìe le più efficaci della pronta e retta amministrazione della Giustizia; che i — Giudizj Segreti — ebbero origine e perfezionamento là dove il dispotismo volle essere tiranno senza vergogna, e temendo ed odiando la luce, insidiare nelle tenebre i suoi nemici, adoprando il pugnale dell'assassino e non la spada della giustizia.

147. Spesso dall'eccesso del male nasce il suo rimedio. Così avvenne nel secolo XVIII in cui uno spirito di riforma invase l'Europa, e non senza trasporto, di questo si valsero i genj più elevati sopra la sfera del volgo ed i più accreditati pensatori di quell'età. Questo spirito di riforma e di sistema, più che in ogni altra parte dello Stato Civile, in quella specialmente si volse in cui trattavasi in ispecial modo della vita, della fortuna, e nella libertà dei Cittadini depositate nelle mani di Magistrati destinati a punire i misfatti ed a tutelare l'innocenza.

Allora sorsero i Filosofi caldi di amore per l'umanità languente, che con energico stile perseguitarono i più madornali errori, non solo osservati fino allora comunemente, ma che avevano prevaluto e dominato quali sacre regole nel Foro Criminale. Essi perorarono la causa della umanità contro la superstiziosa prevenzione, che aveva affascinati gl'intelletti dei criminalisti per certe leggi o male intese, o peggio applicate, o stabilite dalla barbarie e dal fanatismo, rancide e viete opinioni insegnate dalla ignoranza o dall'interesse.

148. Comparve finalmente l'aurora di nuove Istituzioni Politiche. Il di lei splendore si partiva in Toscana dal Trono di PIETRO LEOPOLDO Granduca, che a similitudine di Servio Tullo, fino dal 1779 meditò fare eterno un ordine nuovo d'Istituzioni civili amministrative, mediante una Riforma dalla sua prudenza legislativa dettata, dal suo amore per la Toscana ad essa donata, e garantita da quelle virtù che i buoni Principi conservano come la parte più preziosa della eredità sovrana, e la più splendida gemma della corona.

Pietro Leopoldo consacrò in genere la massima della — Pubblicità nei Giudizj —, ed il voto di Leopoldo equivale a un dogma politico rivelato dall'umana sapienza.

Che se Pietro Leopoldo nel 1778 limitò la Pubblicità ai soli Giudizj Civili, non intese di escluderla dai Criminali, perchè gli mancò l'occasione di applicarla ad essi, non avendo, tra i molti ostacoli delle viete consuetudini e degli interessi curiali, compiuta la grande opera della Riforma del Processo Inquisitorio, e di una convenevole sistemazione dei Tribunali diretta ai tre oggetti, di che parlano tutte le sue Leggi; vale a dire, la — prontezza —, l'— economia —, e la — rettitudine — dei Giudizj.

149. Il Processo Inquisitorio riformato da Pietro Leopoldo divenne il migliore Sistema, che sulla Inquisizione si fosse praticato fino allora, e che garantiva più di ogni altro la Civile Libertà.

Questo è quello che ha regolato le Procedure Criminali in Toscana fino al 1838; non potendo far calcolo di quello che per breve tempo, dal 1808 al 1814 fù introdotto dalla Dominazione Francese, del qual Processo la Nazione non fù in grado di risentire i veri benefizj, perchè contornata da una infinità di torbidi e d'incertezze politiche.

Il Codice Napoleone fu per noi un lampo di vivida luce, che in breve doveva dar luogo alle tenebre delle antiche abitudini.

150. Il Sistema Inquisitorio fin quì usato in Toscana, merita speciale parola, inquantochè tutto ciò che costituiva la Inquisizione in Genere è stato conservato nella recente RIFORMA LEOPOLDINA del 1838 come mezzo di compilazione del Processo Informativo.

151. Per trovare l'etimologìa della parola *Inquisizione* bisogna aver di mira alla voce latina *quaerere*, poichè è fondamentale parola di ogni ricerca. Quindi le voci *inquirere* cioè *intus quaerere*, internarsi, profondire l'intelletto nel più segreto della cosa, o come dice Dante:

Mi mise dentro alle segrete cose

Anquirere, cioè guardare se la cosa sia *haec an alia*, oppure come dice Festo, *diligenter circumquaque quaerere*; quasi *anquirere*, *conquirere*, cioè spiegarsi l'ultimo grado di diligenza. Da ciò *Quaestio*, *Inquisitio*, *Anquisitio*, *Conquisitio*, voci generali impiegate poi per antonomasìa a designare la ricerca dei fatti che costituiscono i Delitti, e il modo da scoprirne gli autori.

Ed ecco perchè si chiama *Inquisizione* la cognizione del delitto presa dal Giudice Competente ex officio dietro legittime cause, per oggetto di punire o di assolvere il reo, e per difendere la pubblica sicurezza.

La principale caratteristica del Processo Inquisitorio consisteva tutta in quella attribuzione data al Giudice – ex officio –.

152. Già diedi un cenno della origine di questo Sistema, praticato per tanti secoli, e che da taluni fù reputato migliore dell'Accusatorio, supponendolo di questo più sicuro e più spedito per il fine che si propone la Legge, cioè di punire il reo celeremente, senza punire un innocente.

153. L'*Inquisizione* era stata divisa in *Generale* e in *Speciale*.

La *Generale* aveva tre oggetti: verificare se il delitto era stato commesso; verificato il delitto, indagare se fu commesso con dolo o per colpa; investigare chi presuntivamente ne fosse stato l'Autore.

La *Speciale Inquisizione* si dirigeva contro una o più persone certe, per causa del delitto imputatogli, accertato dalla Generale Inquisizione.

154. L'Inquisizione, inquantochè concerneva la pubblica salute, non s'instituiva – ex officio – che nei Pubblici Delitti; perciò che riguardava i Delitti Privati, la di loro cognizione esigeva l'accusa del Leso.

La Parte Lesa, che con il mezzo della Transazione, della Quietanza poteva troncare il Processo Inquisitorio nei Privati Delitti, non perveniva ad operare tale effetto in quei Delitti Pubblici nei quali s'inquireva – ex officio –.

155. L' ordine generale della Inquisizione era il seguente.

Siccome il principale elemento del delitto è la materiale infrazione della Legge ; siccome la prava intenzione è considerata in quanto offende la Legge ; siccome da ciò deriva la regola – Prius de re quam de reo inquirendum –, così appunto di questa ricerca si occupava la Generale Inquisizione, non tanto nei delitti di *fatto permanente*, quanto ancora in quelli di *fatto transeunte*.

156. Il *Subietto materiale* della Imputazione era la infrazione della Legge, e senza di esso, invano si cercherebbe il *Subietto formale*, onde nei delitti di fatto permanente si diceva separare la investigazione del Materiale del delitto, in quei di fatto transeunte si doveva unire la cognizione del Materiale e del Formale.

157. Ognun sà che la *certezza fisica* ha più forza della *morale*, onde il Giudice assumeva la investigazione del *Materiale del delitto* usando i periti, i testimonj, chiarificando minutamente tutto ciò che apparteneva al Fatto Materiale, descrivendo minutamente tutto ciò che poteva referirisi al delitto.

158. La investigazione del *Formale del delitto* si divideva in due parti. O s' inquireva per conoscere, se il delitto era stato commesso con dolo o per colpa, o a caso; ed allora questa ricerca apparteneva al Formale del delitto propriamente detto, o essendovi sospetto di dolo o di colpa, ricercavasi almeno presuntivamente chi fosse l'autore del delitto, ed allora si riguardava allo Speciale del delitto.

159. Da questi Precetti facilmente si comprende che qualunque Indizio comunque remoto suscitava la *Generale Inquisizione*; non però così succedeva della *Speciale*.

Quivi sorsero molte questioni e discussioni fra gli scrittori del Diritto Criminale per stabilire il punto del Processo in cui cominciasse la Speciale Inquisizione; ma la distinzione diretta all'ordine della medesima sedò la discordia dicendosi, che la Speciale Inquisizione aveva una parte *preparatoria*, e l'altra di *trasmissione*.

160. L'Inquisizione Speciale si preparava con la citazione al reo o verbale o reale, secondo la qualità del delitto; con la interrogazione ed esame del reo; con la formazione degli Articoli Inquisizionali.

Gli Articoli Inquisizionali o Interrogatorj erano Posizioni di fatto, le quali corrispondevano alle circostanze che figuravano in linea di congetture, di argomenti, di presunzioni, disposte in maniera da fare confessare il reo che negava il delitto. Queste Posizioni non già si formavano ad arbitrio del Giudice, ma si desumevano dalle circostanze della causa, e dalle resultanze degli atti, cioè dalle Prove e dagli Indizj. Si procurava che ogni Posizio-

ne corrispondesse esattamente alle circostanze ed ai fatti che resultavano dagli Atti. Ma è da avvertirsi di non confondere questi Articoli Inquisizionali con le Posizioni propriamente dette, poichè queste per regola si devono porre affermativamente, come se fosse certo ciò su cui si domanda risposta.

161. La Speciale Inquisizione si trasmetteva obbiettando al reo il delitto in specie, ingiungendogli la necessità di difendersi. Ciò si faceva verbalmente nei delitti leggieri, il che si chiamava *Dazione del Reato*. Nei delitti più gravi poi si faceva in iscritto con il *Libello Fiscale*.

162. Il Libello Fiscale si inscriveva sempre – ex officio – dal Giudice, ci fosse o nò l'accusatore publico o privato. Essendo questo Libello una specie di accusa, doveva contenere tutto ciò che contenere doveva il libello di accusa, cioè, il nome, cognome, e connotati del reo, il titolo del delitto, se era stato commesso con dolo o con colpa, l'ora, il giorno, il mese, il luogo, e le circostanze del delitto.

Ogni Indizio probabile che il reo non giungesse a schiarire, o alcuni Indizj verosimili e remoti che si combinassero fra loro, erano sufficienti per trasmettere la Speciale Inquisizione. È vero però che in Toscana, dopo la riforma di *Pietro Leopoldo* i Giudici avevano per istruzione di non essere correnti nell' inquirere specialmente.

163. Letto il Libello del Fisco al reo, e trasmessagli così la Speciale Inquisizione, non più si chiamava Prevenuto, Incolpato, Imputato, ma Inquisito.

E qui devo avvertire, che sebbene l'Inquisito non potesse propriamente chiamarsi reo, perchè niuno è reo se tale non viene dichiarato da giudiciaria Sentenza, pure, il Processo Inquisitorio fin quì praticato aveva questo gravissimo difetto e questa fatale conseguenza, che appena avvenuta la trasmissione della Speciale Inquisizione, essa nuoceva grandemente alla fama e al ben essere del cittadino. Egli veniva generalmente ritenuto per delinquente; veniva sospeso da ogni pubblica carica; veniva cassato dai ruoli delle milizie se militare; veniva privato del consorzio degli onesti cittadini; e difficilmente si lavava la macchia della Inquisizione, non ostantechè con la difesa avesse provato la sua innocenza, nonostantechè la Sentenza la proclamasse.

164. Questo Sistema giudiciario o *Processo Inquisitorio* in cui il Giudice inquireva – ex officio –, si divideva in Sommario e in Ordinario.

Sommario era il Processo, quando, fatte brevi interrogazioni al reo ed ai testimonj, sommariamente rispondevano, sistema praticato nei leggieri delitti.

Ordinario era il Processo, quando esigeva dal reo la risposta a ciascuno degli Articoli Inquisizionali, ed i testimonj erano

tutti sentiti previo giuramento, il che avveniva nei delitti più gravi.

165. Tutti gli Atti compresi dalle Inquisizioni Generale e Speciale costituivano il così detto *Processo Informativo*, e che con maggior verità poteva appellarsi Processo Offensivo. Soltanto si dava principio al *Processo Difensivo* quando si erano manifestati al reo gli atti, il loro resultato, il che si eseguiva necessariamente pubblicando il Processo, per l'avanti Segreto.

Da quì ne seguiva la così detta *Legittimazione del Processo* desunta dalla Contestazione della Lite, la quale appunto avveniva quando il reo era ammesso a rispondere all'Inquisizione Speciale, ossia al Libello del Fisco.

Qui cominciava il Processo Difensivo, che si componeva di tutte quello che all'Inquisito si permetteva concludere per liberarsi dall' accusa e provare la propria innocenza.

166. Dal fin quì avvertito adunque, apparisce che le caratteristiche principali del Processo Inquisitorio non avevano alcuna cosa di comune con quelle del Processo Accusatorio. Mentre nella Inquisizione era da osservarsi: che il Magistrato a cui veniva delegata la Giurisdizione Criminale, ancorchè mancasse di Pubblico o di Privato Accusatore, – ex officio – inquireva sopra tutti i delitti che offendono il Pubblico; cosicchè nel Processo Inquisitorio si univa il resultato dei doveri della Giustizia, con quelli della Politica: che vi potevano essere pubblici accusatori referenti il delitto al Giudice: che questi accusatori o Irenaschi non erano responsabili della calunnia presunta, ma soltanto potevano punirsi della loro calunnia manifesta: che tutti gli Atti Giudiciarj si dovevano riunire e compilare segretamente sotto la direzione del Giudice: che il medesimo vi prendeva le parti del Fisco, e a ciò che mancava a carico dell'accusato doveva sempre supplirsi – ex officio – : che il Giudice aveva facoltà di ordinare la carcerazione del reo senza guardare nè alla dignità, nè al sesso, nè alla ricchezza.

Tuttavia non è da tacersi, che i Giudici Toscani, guidati dalle savissime ed umane Istruzioni di *Pietro Leopoldo,* raramente usarono tal facoltà nei delitti non gravi, e particolarmente furono molto cauti a trasmettere il Mandato di arresto contro persone d'estrazione civile, e se il Processo lo richiedeva, ciò fu sempre eseguito occultamente e con la maggiore delicatezza possibile.

167. Io non riporterò quì i Sistemi speciali con i quali la Legge Toscana, da *Pietro Leopoldo* in poi ha voluto che si compilassero tutte le parti del Processo Inquisitorio; avrò estesa occasione da parlarne là dove andrò tracciando i Metodi della Istruzione regolare preparatoria del Pubblico Giudizio.

Bensì in questo punto del mio lavoro devo dare le ultime notizie storiche del Giudizio Criminale fin quì usato in Toscana.

168. Trasmessa dal Giudice la Inquisizione, il Processo si spediva al Tribunale che aveva giurisdizione nelle Cause Criminali, chiamato — Regia Ruota — composto di quattro o di sei Giudici, secondo la minore o maggiore gravità del delitto. L'Inquisito veniva notificato della trasmissione del suo Processo, ed aveva facoltà di farsi accompagnare al Tribunale medesimo se era carcerato; se non lo richiedeva, allora non aveva luogo la sua traslazione, qualora il Presidente della Ruota non l'avesse ordinata – ex officio. –

169. Indi si trasmetteva la Citazione per il giorno in cui era fissata la Discussione della Causa, e questa si notificava tanto all'Inquisito carcerato, che a quello in stato di libertà.

170. Le Sessioni della Ruota erano pubbliche, ma il Presidente aveva la facoltà di modificare questa pubblicità, ed anche del tutto escluderla, quando la sua prudenza gli faceva credere necessario un tal Provvedimento.

Intervenisse o no l'Inquisito, aveva diritto di scegliersi un difensore tra gli Avvocati ed i Procuratori approvati; se non si valeva di questa facoltà, vi erano l' Avvocato dei Poveri ed i suoi Supplenti che si prestavano – ex officio – alla difesa degl' Inquisiti.

Anche la Parte-Lesa aveva diritto d'intervenire al Giudizio, e farsi rappresentare da un difensore.

171. La Sessione o Discussione si apriva con l'Interrogatorio del reo se presente, in mancanza, con la lettura de suoi Costituti; ed era pur lecito ai Giudici di ordinare la lettura degli esami e degli atti che avessero reputato convenienti.

172. In seguito, uno dei Giudici destinato Relatore della Causa, leggeva la sua Relazione, ossia ciò che secondo lui resultava dal Processo in aggravio e in discolpa dell' Inquisito.

Questa Relazione era quella che spesso determinava la convinzione legale dei Giudici, e perciò il Relatore era scrupoloso nel fare una esatta posizione della causa, e senza esternare il proprio sentimento, procurava di analizzare con il maggior dettaglio possibile le resultanze tutte del Processo. Intorno a questa Relazione era permesso all' Inquisito ed al suo difensore di fare quelle osservazioni che stimavano interessanti alla difesa.

173. Dipoi prendeva la parola l'Avvocato Fiscale o chi ne faceva le veci, il quale concludeva con l'istanza che stimava conveniente alle resultanze del Processo, non esclusa l'assoluzione dell'Inquisito, laddove la reputasse di giustizia.

Indi parlava il difensore dell'Inquisito, ed a lui poteva rispondere l'Avvocato Fiscale; ma l'ultimo ad avere la parola erano l'Inquisito ed il suo difensore.

174. Terminata la Sessione, i Giudici si ritiravano in segreto, e quindi davano la Sentenza a pluralità di voti, determinati non già dalla Morale Convinzione, ma dalla

Prova o convinzione Legale resultante dalle carte processali; il che spesso situava il Giudice nella inumana posizione di condannare un Inquisito contro di cui concorreva la prova legale, sebbene l'animo suo non fosse convinto della di lui reità.

In quelle Sentenze a voti uguali prevaleva quella che più favoriva l'Inquisito.

La Causa doveva essere resoluta nella medesima giornata, o dentro gli otto giorni, nei casi però nei quali con Decreto si reputava conveniente aggiornarla per una sola volta.

Le Sentenze erano motivate; qualificavano il delitto con le circostanze provate, e vi si enunciava sempre la Pena applicata con citare l'Articolo della Legge.

175. La Ruota tornava nella sala della Pubblica Udienza, ed il Cancelliere leggeva la Sentenza, la quale prima di eseguirsi si notificava al condannato.

176. Dalla Sentenza non si dava Appello nè Cassazione. Soltanto si accordava al condannato la facoltà di esperimentare la Revisione del Giudicato, o la Grazia del Principe per mezzo di Supplica da inviarsi per il canale della Real Consulta.

Così finiva il Giudizio Criminale con la Procedura Inquisitoria stabilita in Toscana fino al Novembre 1838.

177. Dalle cose narrate si rileva chiaro che l'Inquisizione Giudiciaria usata in Toscana, particolarmente sotto i governi dei Granduchi della Casa d'Austria, era stata spogliata di mano in mano di gran parte di quei vizj dei quali la superstizione, la ignoranza, e la tirannia degli antecedenti governi l'avevano rivestita.

178. I vizj del Sistema Inquisitorio erano quasi del tutto spariti nella Procedura Criminale, vizj che avanti la Riforma di Pietro Leopoldo dipendevano in parte dalla natura istessa della Inquisizione, e in parte dalle mani alle quali era affidata.

179. Si vedeva in quel Sistema un vizio detestabile, cioè, che il Giudice facesse le parti d'accusatore. Il fondamento dell'Inquisizione essendo la segreta denunzia o la pubblica voce e fama, aveva per conseguenza una base pericolosa, equivoca, iniqua. La libertà, la quiete, l'onore, le sostanze, la vita del cittadino venivano con quel Sistema ad essere esposte o alla perfidia di indegno delatore, o agli effetti dell'discredito, che la maldicenza di un nemico, o l'inconsiderata loquacità di un novellista può spargere sulla sua riputazione – Famam atque rumores pars altera consensum civitatis et velut publicum testimonium vocat, altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cujus malignitas initium dederit, incrementum credulitas, quod nulli non innocentissimo possit accidere, fraude inimicorum falsa vulgantium –.

180. Per il corso ordinario dello spirito umano l' errore particolare fà l'errore generale, siccome l'errore generale produce l' errore particolare. Questo passaggio si fà con la maggiore rapidità, perchè questo è come un urlo (diceva Filangieri) gettato nell' antro di una profonda caverna da un uomo che passa, e immediatamente da essa è renduto al di fuori con un eco orribile; questa caverna è il Pubblico, quest' eco ne è la Voce o la Fama, e l'uomo che passando ha gittato l'urlo nell'antro, è l'Errore o la Calunnia.

181. Questa Pubblica Voce o Fama di cui faceva tanto capitale il Sistema Inquisitorio da elevarla al grado di Indizio provante, rare volte è ferma ne suoi giudizj, e se lo è, solamente accade nella debolezza de fondamenti sui quali gli appoggia. Questa avvelenò Socrate, fece morire Anassagora, ridusse esule Dante, e condusse al patibolo ed all'obbrobrio tanti eroi, tanti savj, tanti innocenti!

182. Di questa base fallace ed insidiosa, non si valse il Sistema Inquisitorio Leopoldino, e così esso ebbe un fondamento non pericoloso all'innocenza ed alla libertà civile dell' uomo.

183. Ed in quanto alle persone a cui il Processo Inquisitorio era affidato, particolarmente in Toscana sotto la funesta Medicea dominazione, si ravvisavano le più vili, le più screditate della società; che persone prive intieramente della pubblica confidenza e della pubblica opinione furono quelle nelle mani delle quali la Legge ciecamente ripose la sorte dei cittadini; che i ministri più vili della Giustizia erano quelli ai quali si affidò il ministero più delicato il più geloso ed il più importante; che dall' arbitrio di uomini così indegni d' influire sulla pubblica e privata tranquillità dipese in gran parte l' esito dei Giudizj Inquisitorj.

184. Scesso da riflessioni così umilianti per chi governa, e così spaventevoli per coloro che sono governati, Pietro Leopoldo andò in cerca di ripari, che avessero nel tempo stesso annientato la doppia catena di disordini che interamente distruggevano la civile sicurezza.

185. Se il sacro fuoco del pubblico bene che riscaldò e tormentò l' imaginazione di quel Filosofo Sovrano non produsse sistemi interamente abolitivi di tali disordini, già lo dissi, fù colpa delle circostanze, non del suo volere; egli però rinvenne il mezzo di legittimare l'Inquisizione, levandole quello che la rendeva spaventosa alla sola innocenza.

186. D'allora in poi le Istituzioni di Procedura Criminale sono andate migliorando, fino al punto che LEOPOLDO II GRANDUCA, riprendendo le idee del Avo Augusto Leopoldo I, volle che la Toscana, come in tutti gli ordinamenti sociali e politici non è inferiore ad alcuna parte delle più culte di Europa, neppure lo fosse nella Procedura Criminale.

187. Con il Suo desiderato Motuproprio del 2 Agosto 1838, (che io chiamo RIFORMA GIUDICIARIA LEOPOLDINA DEL MDCCCXXXVIII per distinguerla da quella del 1786 data da Pietro Leopoldo) volle che d'ora in avanti il solo Processo Informativo fosse segreto al pubblico non all'Imputato, e che si considerasse come un Atto Stragiudiciale, come Documento su cui potesse basarsi la Pubblica Accusa; ma che però tutto quello che fosse per essere necessario per la convinzione dei Giudici nel condannare, od assolvere resultasse soltanto dal Pubblico Giudizio.

188. Ed appunto allo sviluppo delle Regole e delle Teorìe necessariamente dalla Legge, dai Filosofi, e dai Giureconsulti stabilite al buon fine di questo Sistema di Giustizia, io dirigo le mie osservazioni in quello che accennerò nel corso dei seguenti Libri.

LIBRO SECONDO

NOZIONI PRELIMINARI DEL GIUDIZIO CRIMINALE.

---

189. Ricercare il *modo* col quale applicar si debbano i principj riguardanti l'esercizio del Diritto Penale, egli è lo stesso che ricercare quali siano le *vedute pratiche* colle quali effettuare si possono i dettami di Diritto riguardanti l'esercizio del *Potere Punitivo*, tutto subordinato alle vedute efficaci dell'Ordine Pratico, ed ai mezzi della loro esecuzione.

190. Ricercare quali siano questi Mezzi, avuto riguardo alla natura delle cose e degli uomini, e specialmente alle loro leggi e modo di agire, costituisce l'oggetto della *penale economìa* considerata come *arte di Giustizia.*

191. La *Penale Economìa* si può considerare come una guerra defensiva fatta dalla autorità pubblica ai delinquenti, ed a coloro che sarebbero disposti a divenir tali.

192. Ciò posto, conviene conoscere tanto la natura dell'Offesa quanto della Difesa. Quindi conviene conoscere quali siano le forze nemiche da combattere, e quale la potenza da contrapporvi. Allora conviene indagare le forze personali di questa pubblica autorità in relazione alla difesa proposta; conviene pure esaminare la qualità e quantità delle armi da usarsi, e ricercare se esse bastino all'uopo. In caso affermativo, conviene dire come vadano adoprate, e se il debbano contro tutti indistintamente.

193. Ecco in succinto una immagine della Penale Economìa, sulla quale una gran parte della Scienza Criminale si aggira, calcolando la sicurezza dell'uomo e della società in rapporto ai Delitti che potrebbero turbarla, e in rapporto alle Regole necessarie a stabilire la gravità relativa di questi Delitti e la maniera di giudicarne.

194. Quindi tre oggetti fissano l'attenzione di questa Scienza, che nel generale scopo della Sicurezza Pubblica e della Privata, nella società già costituita vengono a promiscuarsi e a confondersi, cioè:

I. Sicurezza della Istituzione sociale, che abbraccia quella degli stabilimenti Politici e Civili;

II. Sicurezza del Cittadino in faccia alla Legge;

III. Sicurezza del Cittadino in faccia ai Magistrati incaricati della esecuzione della Legge.

195. Nel primo oggetto, questa Sicurezza cerca di reprimere gli abusi dell' uomo, inquantochè senza un freno sufficiente, le di lui passioni tenderebbero ad operare un generale sovvertimento.

La parola *Libertà* che taluno scrisse in fronte alle Carceri, altro non significava che il timore del castigo, che è il vero garante della sicurezza di tutti.

196. Nel secondo oggetto la Scienza mira ad allontanare dalla Legge qualunque restrinsione alla naturale libertà e qualunque rigore che s' imponesse all' uomo in società, senza chè la veduta della Sicurezza Pubblica e Privata lo credesse necessario.

197. Nel terzo oggetto la Scienza si propone di allontanare gli abusi, che le persone incaricate dell' applicazione della Legge reprensiva del Delitto potrebbero fare del loro potere o asserendo delinquente chi non lo è, o irrogando al delinquente medesimo un maggior grado di rigore di quello che la Legge ha determinato.

198. In queste premesse si scorge che il vero oggetto della Legislazione Criminale è di assicurare la *libertà civile dell'uomo*, che consiste nella opinione di cui esso gode in società, che niuno farà a suo riguardo se non ciò che la Legge autorizza, e che egli dal canto suo potrà fare tutto ciò che la Legge non vieta e gli permette; che la Legge non esige da lui altri sacrifizj nell' ordine sociale al di là di quelli che sono strettamente necessarj alla conservazione di quest' ordine.

199. Se i Delitti possono essere repressi e allontanati dall' Ordine Sociale con dei *mezzi provvidenti* alla sicurezza dell'uomo, la cognizione di questi Mezzi interessa visibilmente la Scienza della Sicurezza Pubblica e Privata.

Questi Mezzi furono sempre considerati in due grandi classazioni, cioè:

I. Mezzi non coattivi;

II. Mezzi coattivi.

200. *I Mezzi non coattivi* sono quelli diretti a rimuovere per quanto è possibile dall'uomo civilizzato tutte quelle tentazioni che potrebbero metterlo nella necessità, o dargli allettamento, o dargli facilità di delinquere.

Vi sono certi Delitti ai quali l'uomo è spesso strascinato dalla miseria. Tutte le Costituzioni che tendono a rendere agiata la condizione del Cittadino, sono altrettanti Mezzi diretti a prevenire il delitto.

Vi sono dei Delitti ai quali portano le passioni poco educate, violente, e pronte ad esaltarsi in ogni incontro. Tutte le Istituzioni che addolciscono e perfezionano il costume ed in-

gentiliscono le passioni, che danno loro una utile direzione, che stabiliscono l'ascendente ed il principio sopranaturale che comanda la perfezione interiore dell'uomo, tendono a prevenire i Delitti.

Ciascuno scorge che in questi Mezzi di Sicurezza non vi è ombra di *coazione* sulla volontà del cittadino. Essi non fanno che allontanare la intenzione di delinquere. Essi lo guidano con una serie di ben regolate abitudini al ben fare. Essi lo mantengono colla voce del suo proprio interesse nella via del giusto e del retto.

201. Questi *Mezzi non coattivi* hanno per oggetto di prevenire i Delitti, sia con il togliere la cognizione stessa del male, sia con il togliere la potenza e la volontà di mal fare.

La classe più numerosa di questi Mezzi si riferisce all'arte di dirigere le inclinazioni indebolendone i motivi seduttori, che eccitano il male, e fortificando i motivi tutelari che eccitano al bene.

202. Con i *Mezzi coattivi* si prevengono i Delitti, quando considerate quali azioni debbano essere allontanate, si proclamano come tali, e si minaccia una pena a coloro che vanno a permettersi tali azioni.

203. La Scienza dei *Mezzi non coattivi*, i quali tendono ad allontanare dall'ordine sociale i Delitti, è la *Scienza della Polizìa o del Buon Governo.*

Questa Scienza si compone di più parti secondo i varj di lei oggetti, ed il suo scopo principale è quello di sorvegliare tutti i Pubblici Stabilimenti onde essi corrispondano agli oggetti della loro destinazione. Bensì nelle sue più dirette vedute tende alla repressione del Delitto.

204. La Scienza dei *Mezzi coattivi*, rigorosamente tali consiste nella *Scienza delle Leggi Penali*, così dette perchè nei principj che in questo rapporto mirano alla repressione del Delitto non può prescindersi dall' idea della *Pena*, la quale nel suo complesso si compone di molte idee semplici. Esse indicano:

I. Quali *Azioni* meritano d'essere vietate al Cittadino, e come tali erette in *Delitto;*

II. Qual *grado di rigore* si deve porre in opera contro colui che si permette sì fatte Azioni;

III. *Qual Metodo dovrà tenersi perchè colui che ha commesso una azione delittuosa sia punito con quel grado preciso di rigore, che a questa azione è stato dalla legge assegnato.*

205. E di queste tre cose appunto si occupa la *Scienza del Diritto Criminale*, la quale altro non è, — se non che l'abito pratico di giudicare le Azioni degli uomini in conformità ed in coerenza delle Leggi Penali esistenti —.

Così due grandi oggetti fissano l'attenzione della Giurisprudenza Criminale:

I. La *Cognizione della Legge*, e la retta indagazione del di lei spirito per determinare la comprensione o la non compressione dei casi;

II. *L' esame critico del fatto, ed il modo legale di conoscerlo, per applicarvi la disposizione della legge.*

206. Rappoto al primo oggetto, la Giurisprudenza deve possedere la cognizione delle Leggi Penali esistenti nello stato non abrogate nè andate in disuso.

Queste Leggi in Toscana sono di due classi: l'una si compone del *Diritto Comune* ossia del *Gius Romano*; l' altra delle *Leggi Statuali e Municipali.*

La Pratica Universale del Savelli accenna le Criminali Sanzioni che nel Granducato di Toscana erano in vigore e che poi sono state subordinate alla Legge del 15 Novembre 1814 che regola il Gius Criminale nel Granducato.

Tra queste Leggi meritano speciale menzione le due *Riforme Criminali* del 30 Novembre 1786 e del 30 Agosto 1795, la prima pubblicata sotto il governo dell' immortale Pietro Lepoldo I, la seconda da Ferdinando III di cara memoria.

207. Rapporto al secondo oggetto, la Giurisprudenza deve conoscere le Leggi che regolano i Giudizj Criminali.

Nel Granducato di Toscana questa materia viene regolata dalla Riforma Leopoldina, così detta dal Granduca Leopoldo Secondo, Principe pari a *Leopoldo I* per la felicità procurata ai suoi sudditi.

208. *Le Regole e Principj di Procedura dei Giudizj Criminali introdotte col Motuproprio del* 2 *Agosto* 1838 *e con le relative Dichiarazioni ed Istruzioni del* 9 *Novembre successivo*, sono quelle che procurerò sviluppare in questo trattato, previe alcune Osservazioni sui *Delitti*, e sulle *Pene*, *oggetto* esclusivo *dei Giudizj Criminali*, *sulle Azioni nascenti dal delitto*, e sul *Potere Giudiciario*; dalle quali cose dipendono le Leggi di Procedura nei Giudizj Penali per la retta applicazione delle Leggi Penali concessa alle Autorità Giudiciarie organizzate per tener gli uomini con lo spavento delle pene negli ordini, o allontanati da questi, ricondurveli.

PARTE PRIMA

CENNI SUL DELITTO, E SULLA PENA.

209. La violazione dolosa di un diritto o naturale o civile dell'uomo, ovvero la mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile, si chiama *Delitto*, parola che in genere deriva da *delinquere*, cioè *a recto deficere*, deviare dalla legge. Il Delitto in sostanza è una commissione, ovvero una ommissione.

210. La *Pena* (parola derivata da *pendendo*, pesare) è la perdita di un diritto per un diritto violato, o per un dovere ommesso, perdita di un diritto che toglie al reo la Legge e per essa i Magistrati suoi esecutori.

211. E però la pena *Pubblica Vendetta* fù chiamata dai Romani Giureconsulti, come che la vendetta che nello stato di natura apportava il privato braccio dell'offeso, nello stato sociale l'arrechi la pubblica autorità.

212. E quì bisogna rettificare le idee sulla *Pubblica Vendetta ;* poichè qualunque sia il senso della parola *vindicta* in lingua latina, la idea comune che risveglia nella nostra lingua è certamente quella di una passione viziosa; e perciò incompatibile con la idea della Legge, che deve essere quella della virtù che comanda , e con la idea della Magistratura che esser dovrebbe quella della virtù esecutrice della Legge.

213. Quindi ognun si guardi bene a desumere l'idea dalla espressione *Vendetta,* perchè, se propriamente in Italiano indica una viziosa passione, presso di noi nelle materie criminali e più specialmente presso i Giuristi, la parola Vendetta non altro può significare che *Giustizia* e *Pena.* Da quì *Vendetta pubblica* non altro significa che la Giustizia Punitiva , e *Vendetta speciale della Legge*, le pene tassate ai delitti.

214. Io non avrei impegnato parola sopra il significato della espressione *Vendetta* in materia criminale, se non fossi convinto dalla Storia , che l'abuso delle parole falsifica le idee, ed è quindi causa di errori e di fatti perniciosi al genere umano. Un Giudice Criminale, che si crede ministro della *Vendetta pubblica*, e che apprende questa parola nel senso volgare , è già animato da una passione viziosa, e porta ne' suoi giudizj lo spirito e il caldo della vendetta , invece della freddezza e del criterio della giustizia. Se si potesse , e non è cosa difficile , la parola *Vendetta* dovrebbe bandirsi dal vocabolario delle Leggi e dal dialetto curiale.

Capitolo Primo

CENNI SUL DELITTO.

215. Ho detto che il *Delitto* è la violazione di un dritto ; quindi ne viene naturale la distinzione in

I. *Delitti naturali* , cioè le violazioni dei diritti naturali dell'uomo, l'ommissione dei naturali doveri, e in

II. *Delitti Civili,* cioè le offese dei diritti e doveri nati nella società umana.

Questi *Delitti* tutti sono *Pubblici* o *Privati* secondo chè violano ed offendono pubblici o privati diritti : osservando che

questa distinzione dei Pubblici e Privati Delitti non è desunta dai Romani Giureconsulti, i quali chiamavano Pubblici Delitti quelli che venivano puniti nei solenni Pubblici Giudizj, e Privati Delitti quelli nei quali la Legge non aveva accordata nè forma fissa di Giudizio nè certa pena da applicarsi, come già notai nella parte storica (Vedi §§. 25 a 32.).

216. Non già la sola violazione dei diritti altrui, o la mancanza ai proprj doveri forma il Delitto, ma bisogna che la *violazione* sia *dolosa*. Quindi per la esistenza di un Delitto bisogna che concorrano insieme l'*Animo*, e l'*Effetto*, vale a dire, fà di mestieri che la persona arrechi danno, e ciò non per caso, non per necessità, ma sibbene per *pravità*, e con *animo determinato*, insomma con *dolo*. Quindi la gravezza del Delitto si deve misurare secondo il doppio aspetto e del danno arrecato e del Dolo usato dal delinquente.

217. I Pubblici Delitti sono più gravi dei Privati, come quelli che offendono i più preziosi diritti della Società e del Cittadino; quindi si hanno a reputare i più atroci. Ma può bene così fatto ordine essere turbato dalla diversa qualità del Dolo, per cui un Delitto nella più lieve classe annoverato, è talora più atroce di un Misfatto che appartiene alla classe de'più gravi delitti. Così per esempio: un figlio che con animo deliberato apporti una ferita anche lieve al proprio padre è più reo di colui che nell'impeto della collera uccide il nemico da cui fù provocato. Adunque la gravezza di un Delitto misurasi dal Danno insieme e dal Dolo.

218. Ma cosa è il *Dolo?* Facile si scorge consistere — nella volontà di nuocere altrui, ossia di violare la legge e i diritti stabiliti dalla legge —. Perciò se manca la volontà di nuocere, l'offesa, Disgrazia, ma non Delitto si deve chiamare. Se poi concorre la mala e prava volontà ma seguito non sia l'effetto, è reo pensiero, o al più tentato Delitto, ma non Delitto. Il Delitto è dunque sempre un fatto criminoso; i nudi pensieri, quando non siano passati in atti esterni, se sono soggetti alle pene divine, non lo possono essere alle umane, quando la società è rettamente governata, e quando la sospettosa tirannìa non opprime la nazione.

219. Ma se senza Dolo non si ha Delitto, e dove non vi è Volontà non esiste Dolo, conviene vedere quali sono le *Azioni volontarie;* e di più, quanto ciascuna Azione sia volontaria, per potere misurare i gradi diversi di Dolo nei diversi Delitti.

220. L'attributo che costituisce la Volontà è la Libertà, la quale se non dirige se stessa, trova sospese le sue funzioni, ne più concorre nelle Azioni. Ora la Volontà quando si adopera per riflessione e per ragionamento ha in se stessa il principio dell'Azione. Ma quando opera per passione, il principio dell'Azione è nell'esterno oggetto, che facendo impressione sui sensi, genera la fissazione o piacevole o dolorosa, dalla quale

viene determinato l'Appetito, che sospinge la Volontà ad operare. Perciò non si deve confondere l'Appetito con la Volontà; l'uno si desta dalle sensazioni, ed è cieco necessario effetto di quelle; l'altra viene dopo il pacato ragionamento, ed è libera. Il primo dipende dagli oggetti esterni; l'altra dalle ragioni e dai motivi che formansi entro se stessa. Ciò che è conforme al piacere eccita l'Appetito; ciò che giova ed è utile in tutti i riguardi muove la Volontà. Dietro a quel primo movimento piacevole o doloroso, che *Appetito* vien detto, seguono la riflessione, il giudizio, e il ragionamento, e quindi la scelta della Volontà, che fà il pregio o demerito dell'*Azione*.

221. Da quì la necessità di fissare un canone generale, vale a dire: *Quanti sono i gradi di Libertà, altrettanti sono i gradi della Imputabilità, e tanti sono i gradi di libertà, quanti i gradi di Cognizione di ciò che si fà*: cioè dell' operazione dell' oggetto, e del rapporto che ha l' operazione con la legge. Chi non intende affatto ciò che fà, opera per ignoranza, e perciò l'Azione non gli si deve imputare, non avendovi avuta la Volontà alcuna parte.

222. Ma ciò non si deve prendere nel senso, che non vi sia Delitto se non fatto di proposito e con precedente delibezione. Anche coloro che per impeto delinquono, sono rei con Dolo, ma con Dolo minore.

223. Per questo, necessariamente si deve tenere di mira ai due estremi del Dolo, il quale è *massimo* quando spinge premeditatamente a commettere il delitto, è fuori del *minimo* quando il caso e non la volontà della persona produce un fatto criminoso. Fra i due estremi del Dolo si collocano tutte le Azioni delittuose commesse sotto la maggiore o minore influenza delle passioni; perchè pure in queste esistono gradi diversi secondo il maggiore o minore turbamento dell' affetto.

224. Le Azioni umane fatte nella piena ignoranza e senza volontà sono esenti da Dolo, e perciò da Pena.

Lo stesso conviene dire delle Azioni commesse per *errore*, perchè l' — errore è una ignoranza di quello che è realmente, ed una cognizione di ciò che non è; la qual cognizione equivale alla ignoranza. — Uno che crede uccidere la belva, e dà la morte ad un uomo nascostosi nel bosco coperto da pelle di cignale non è per certo reo. Quindi quelli che commettono Delitto nel sonno, non soffrono alcuna pena; quei Fanciulli dei quali ancora la mente non è sviluppata, non sono imputabili di Delitto, se commettono Azione vietata dalla legge. Bensì si deve distinguere in loro la età puerile; di modo chè si ritengono incapaci di Dolo quelli soltanto prossimi all' infanzia, mentre coloro che già toccano la pubertà possono bene commettere Delitto con Dolo. Poichè le forze morali caminano alla pari con le fisiche, e di raro compiesi lo sviluppo della macchina umana senza che al pari si compia quello della mente.

Egli è però vero che ritardandosi o accelerandosi lo sviluppo della persona, secondo le circostanze diverse, è necessario di lasciare al prudente arbitrio o giudizio del Giudice l'esaminare secondo gli indizj, se il Fanciullo delinquente abbia o no con Dolo commesso il Delitto.

225. Per la ragione medesima, si hanno a reputare incapaci di Dolo, perchè privi di ragione, i Furiosi, i Mentecatti, gli Stupidi, e gl'Imbecilli, intendendo però di coloro immersi in follìa che toglie del tutto l'uso della ragione, e di quella stupidità e follìa che estingue il senso comune, e non già di quel torpore di mente che la rende tarda o lenta.

Quindi gli Epilettici non vanno esenti di pena, purchè il Delitto da loro commesso non sia commesso nell'accesso della epilessìa, ovvero che questa col continuo attacco non abbia pienamente istupidito il cervello.

Quindi colui che interrottamente infuria, o per intervalli venga dalla epilessìa sorpreso, se nei momenti in cui possiede la ragione commette Delitto, si deve punire; perchè egli è reo senza dubbio avendo volontariamente delinquito, ed il suo esempio giova a frenar quei matti che riprendono ad intervalli la ragione, acciocchè in questi non si abbandonino al delitto.

226. L'Ebrietà piena e involontaria, che interamente spenge la ragione, estingue del pari l'imputabilità del Delitto. Bensì bisogna accuratamente distinguere gli Ebri dagli Ebriosi. I primi per un caso non voluto ne preveduto sono ubriachi; mentre i secondi lo sono per abito e per volontà. Per il chè ne succede, che se i primi sono scusati e non puniti, i secondi, perchè appunto volontariamente immergono nei vapori del vino la loro ragione, sono puniti, o forse più gravemente puniti, sì per il Delitto commesso, che per averlo commesso nella ebrietà.

227. Dunque è palese che non qualunqne *ignoranza* ed *errore* salvano dalla imputabilità del Delitto. Perciò se l'uomo aguzzando l'acume della sua mente e adoprando la debita attenzione può intendere appieno le conseguenze e il rapporto dell'azione con la legge e non il faccia, il Delitto commesso gli deve essere imputato. Quindi la *ignoranza* di Diritto e di Fatto potendosi allegare, questa scusa quando sia necessaria, e quella non giova quando si tratta di *Legge di Natura*, perchè questa, essendo scolpita in tutti i cuori, è più sentimento che ragione. L'orrore che si prova nell'offendere altrui, la pietà che per gli oppressi ed infelici si sente da ognuno, sono l'organo della natura che vuole la conservazione di tutti, e perciò a tutti impone il rispetto de diritti degli altri e il vicendevole soccorso. La *ignoranza della Legge Positiva* può talvolta scusare coloro che per circostanze diverse e per la condizione della loro vita l'abbiano ignorata.

228. Ma l'ignoranza di fatto quando si può superare forma la *Colpa*, perchè la gran negligenza equivale alla Colpa, mentre

appunto la Colpa si definisce — la mancanza di previdenza di ciò che era facile prevedersi —.

229. La *Colpa* si divide in due classi, cioè: in quella per cui si commette una cosa vietata, e nell'altra in cui si ommette la debita diligenza per cui ne consegue il delitto. Ma nell'una e nell'altra classe, cioè di Colpa di *Commissione* e di *Omissione*, devono concorrere una ignoranza volontaria ed un certo errore, onde sorge il delitto.

230. Come nel Dolo, anche nella Colpa sono diversi gradi, che comunemente si limitano a trè: *Levissima colpa*, *Colpa lieve*, e *Colpa lata*. Per calcolare con esattezza i gradi di Colpa, per fissare i limiti di essa e del Dolo, conviene dare una distinta nozione dell'una e dell'altra.

231. L'Effetto con l'Azione che lo produce è necessariamente o probabilmente connesso. Quando da una data Azione, di necessità deriva un certo Effetto, colui che fà tale atto, vuole pienamente quell'Effetto.

Perchè la mente chiaramente scorge la conseguenza dell'Azione in quelle cose almeno che sono le più comuni a tutti. Chi spinge il ferro al petto di un uomo, vuole indubitatamente la sua morte; e dir si deve lo stesso, se molto probabile sia l'Effetto, vale a dire, se d'ordinario avvenga.

232. Ma se di rado accade che da tale atto derivi un male, allora ha luogo la Colpa, poichè quel remoto avvenimento non si affaccia alla mente senza chè la persona adopri una certa attenzione. Si fatta Colpa è quella che si chiama *Lata* perchè grave. Chi getta dalla finestra una pietra, che allo sventurato passeggero schiaccia la testa, è reo di omicidio colposo; perchè, sebbene tal caso accada di rado quando la casa non corrisponda in luogo frequentato, pur tuttavolta la mente poteva facilmente prevederlo adoprando la debita attenzione.

233. Tal Colpa poi sempre più si alleggerisce in ragione che più raro sia l'Effetto, onde di leggeri la mente non l'abbia potuto prevedere.

Una spinta che faccia cadere in terra un uomo, il quale moja di quella percossa, è da reputarsi leggera e *lieve* Colpa, perchè rarissimo accader suole tal sinistro avvenimento.

234. Quando poi straordinario oltremodo sia il caso, in guisa chè, non ostante la usata attenzione, non si è potuto antivedere, ma che soltanto evitato sarebbesi in virtù di rarissima diligenza e riflessione, nasce allora la Colpa *levissima* o leggerissima.

235. Se da un disordine commesso nasce un Delitto, è da considerarsi di che gravezza sia quel tale disordine, ossia illecita Azione donde è derivato il Delitto. Se l'Azione è illecita per sè stessa, o per il luogo, o per il tempo, allora nasce ben anche la *Colpa grave*. Se Tizio ingiuria Cajo, e Cajo per vendicarsi di Tizio dia per errore la morte ad un suo compagno, egli è reo di Colpa lata.

236. Da queste avvertenze adunque sulla Imputabilità delle Azioni Delittuose, ne consegue la seguente graduazione della Imbutabilità medesima.

Il Delitto che deriva da ignoranza ed errore insuperabile, è *Casuale*, privo di Dolo, nè perciò soggetto a pena. Quello che rarissime volte accade, ma scorgersi poteva con accuratissima diligenza, forma la *Colpa Lievissima*, che tiene il primo ed infimo grado d'Imputazione. Se il Delitto accade di rado, per modo tale che nell'azione adoprando lieve diligenza si poteva prevedere, la *Grave Colpa* ha luogo, la quale si assomiglia dalla legge talora al Dolo, inquanto che è prossima alla prima linea di quello.

Sicchè secondo questa graduzione la *Colpa Lata* forma il primo e minimo grado di Dolo. Avendo poi qualificate le *Colpe lata* e *lievissima*, è facil cosa intendere la *Colpa Lieve*, la quale ritrovasi nel loro mezzo.

237. Nella graduazione della Imputabilità dei *Delitti dolosi* si pone nel primo luogo il Dolo di colui che direttamente vuole un male dal quale deriva il Delitto. Quindi il *Dolo* è *diretto* ed *indiretto*. Nel *Dolo Diretto* si rappresenta all'animo con distinzione l'Effetto dell'Azione Criminosa; nell'*Indiretto Dolo* la deve vedere implicitamente. Lo che accade quando è possibile l'Effetto, ma sì remoto, che di raro avviene; come, chi vuol soltanto ferire un uomo, ma con la ferita poi l'uccide, è reo d'omicidio doloso del primo grado; poichè nel voler ferire si fece oscuramente presente all'animo l'evento che poteva derivare dalla ferita. Questa Volontà *eventuale* vuole indirettamente anche il possibile evento della sua azione.

Ma non si confonda questo tal *Doloso Delitto* con il *Colposo*, che nasce dall'Azione illecita. Questo tal *Doloso* sorge ben anche dall'azione illecita; ma nella Colpa il Delitto non è l'effetto connesso con l'Azione illecita. Esso è accidentale effetto. Nasce da una cagione estrinseca che sopravviene. Nell'altro caso il Delitto è l'effetto immediato dall'azione illecita. Se una persona diramando un albero in su la strada uccide un uomo che passi per quella colpendolo con un ramo, la morte di questo nasce dall'esterno accidente del suo passare per quella strada. Ma se taluno volendo ferire soltanto il suo nemico, l'uccide, questa morte è l'immediato effetto della ferita.

238. Così il *Dolo Indiretto* forma il primo grado, e merita più mite la pena.

In questa prima graduazione vengono i Delitti dei Minori, ai quali però il Giudice deve usare molta indulgenza, quando l'età abbia potuto essere sedotta dall'errore. Gli Imbecilli, i Sordi, i Muti non istruiti sono nel caso stesso degli Impuberi e dei Minori. Se sono stupidi affatto, sono incapaci di Dolo; se lo sono in parte, sono rei col primo grado di Dolo soltanto.

239. Nella seconda linea o graduazione del Dolo si deve

riporre il *Dolo diretto*, il quale occorre quando direttamente la volontà vuole il Delitto.

Il che avviene allorchè il Delitto per certo e per ordinario segue l'azione; nel qual caso il Delitto è presente sviluppatamente alla ragione, e la Volontà direttamente si porta sull'oggetto criminoso.

240. Ma non solo la ignoranza e l'errore tolgono la libertà ed escludono il Dolo, ma ben anco l'impeto della passione. Perchè il turbamento degli affetti sospende l'uso della ragione, e fá per ignoranza operare e per errore. *Ragione* e *Passione* sono nell'animo due opposte forze; quanto più l'una cresce, l'altra si minora. La prima nasce dalla intrinseca facoltà dell'animo; la seconda dalle esterne cagioni. Questa è necessaria e passiva siccome prodotta da esterne azioni degli oggetti; quella volontaria ed attiva, come quella che sorge dall'interno principio della riflessione e combinazione. L'una adunque distrugge l'altra.

241. Ma siccome non sempre l'impeto dell'affetto rovescia del tutto la ragione, così non ogni azione commessa nell'ardore degli affetti va esente dal Dolo e da Pena, e questa si mitiga soltanto. I Delitti che per repentino moto avvengono, sono più lievi di quelli che premeditatamente si commettono. Quindi si hanno a stabilire differenti gradi di Dolo, secondo che diversa è la forza dell'affetto che sorprende o del tutto o in parte l'uso libero della Ragione.

242. Tanto poi la forza della Passione è più grande, quanto più breve è il tempo in cui si operi, e quanto più grave è la cagione che desta l'affetto. E si deve aggiungere ancora, quanto più irritabile sia il temperamento dell'uomo commosso, ed il turbamento del suo attuale stato.

Nell'angustie del tempo non può la Ragione adoprare le sue facoltà, e crescono sempre le sue forze col tratto del tempo. Perchè conviene che si rallenti la dolorosa straordinaria tensione delle fibre, si calmi quel turbamento e rapido movimento del sangue, che opprime il cervello e scompone il fluido animatore dei nervi e dell'interna macchina, che ritorni insomma l'ordine, l'equilibrio, la calma, perchè possa la Ragione riprendere le sue usate funzioni.

Fà duopo che la mente si possa distrarre dall'unico oggetto che l'occupa e desta il movimento dell'affetto; finalmente è necessario che si scemi il dolore o il piacere, il quale inebria e tiene sepolta la Ragione.

Essendo la Ragione una riflessione ed un calcolo delle idee, e necessario che sia in calma per la successione e combinazione delle medesime. Per il che, il male che si opera nell'impeto dell'affetto, senza o con poco intervallo di tempo, si deve estimare del tutto involontario, o al più soggetto al minimo grado di Dolo; mentre in tal caso o la ragione del tutto

si tace, o la sua voce frà il tumulto degli affetti non giunge a farsi ascoltare.

243. I delitti commessi dopo un certo intervallo di tempo dall'accensione dell'Affetto occupano il secondo grado di Dolo, perchè vi è una turbolenta deliberazione. Ed a questa classe rapportansi gli omicidj commessi in rissa. Ma se dall'impeto primo trascorrano varie ore fino al commesso Delitto, maggiore è il Dolo, che perciò si schiera nel terzo grado.

244. La quarta ed estrema graduazione del Dolo comprende i Delitti premeditati per giorni e pienamente deliberati.

245. Se il Delitto commesso nell'impeto delle Passioni non sarà sempre scusabile, neppure tutte le Passioni scemano la imputabilità del Delitto, il che si opera soltanto dalle Passioni naturali e legittime, viziose soltanto per l'eccesso. Perciò il giusto dolore scusa sempre.

Le *Passioni Legittime* sono quelle, che a naturali scopi vengono dirette, cioè alla conservazione e difesa dell'essere proprio e dei proprj diritti, e quindi al respingimento di ciò che tende a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose che li conservano o li migliorano. Le *Naturali Passioni* sono la voce della natura, che per l'organo loro avvisa ciò che deve farsi, ovvero ciò che conviene fuggirsi. Elle nascono sempre da semplici sensazioni, laddove le *Passioni Fittizie* vengono dietro alle opinioni e alla combinazione delle idee, e sono figlie sovente dei pregiudizj. Per la qualcosa, laddove le Naturali Passioni sono sempre giuste nella origine loro, le Fittizie possono essere cattive, quando tendono all'offesa degli altri; e per tal ragione non minorano sempre la gravezza del Dolo, perchè sono spesso nel principio viziose, e la Volontà che le seconda, non opponendosi ai primi utti, implicitamente approva quei pravi desiderj e gli effetti criminosi che ne derivano.

L'ira che si desta per l'offesa alla propria persona e ai propri diritti, se fa insanguinare le mani dell'offeso è di giusta scusa, perchè il giusto sdegno errò soltanto nel modo della vendetta, e la ingiuria, che riparata esser doveva nel Giudizio, la vendicò con il ferro; ma non è degno di compassione quel ladro, che, bramando rubare il tesoro, dà la morte a colui che ne è il custode.

246. I Delitti non s'imputano soltanto a coloro che ne sono stati gli autori diretti, ma ben anche a quelli che ne furono i *Complici*. Doppia può essere la influenza del Complice nell'azione del Delinquente principale, l'una di *Consiglio*, l'altra d'*Opera*. S'influisce con il Consiglio quando si persuade al Reo di commettere il Delitto, o se gli additano i mezzi.

Con l'Opera s'influisce quando al Delinquente si dia ajuto con denaro, con la presenza, con armi, e con qualunque altro si fatto soccorso, soccorso che suole essere apprestato o prima, o nell'atto, o dopo il delitto.

247. Canone della imputabilità dei Complici si è: che tanto sia tenuto il Complice, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto ; perchè quando l'effetto, è prodotto da più cagioni, si deve calcolare l'attività di ciascuna, e tanto a ciascuna devesi imputare dell'effetto quanto la sua forza vi adoprò. Per la qualcosa, se il soccorso fù tale, che senza di quello non si sarebbe commesso il Delitto, il Cooperatore è del pari tenuto che il Reo principale. Ma se poi senza l'altrui soccorso si sarebbe perfezionato il Delitto, devesi vedere cosa avrebbe prodotto da per se stessa la cooperazione, senza l'opera del principale Reo; quindi se con l'opera del solo Complice si avrebbe potuto commettere il Delitto, in tal caso si considera come il principale.

Ma se il soccorso separatamente considerato non poteva da per se solo produrre l'effetto criminale, si deve al Cooperatore imputare soltanto quel male prodotto dall'opera sua, come nell'omicidio, una ferita che stroppiò, ma non avrebbe ucciso.

I Casi ai quali si possono ridurre le specie del soccorso che si appresta nei Delitti si riducono a questi cioè: Prossimo e Remoto. Il *Prossimo Soccorso* si deve punire come il Delitto principale, laddove il *Remoto Soccorso* si deve castigare straordinariamente.

248. La scienza dell'altrui Delitto da per se non forma in noi Delitto, essendo sovente involontaria e non criminosa; e quando pur anco fosse volontaria, essendo effetto delle naturali facoltà de sensi e della ragione, non contiene misfatto alcuno. Quando la scienza si acquista per commettere il male, allora non è *Scienza del Delitto*, ma *Volontà di nuocere*, che forma il Delitto.

Ma quando avendosi la cognizione del male che è per commettersi e dell'impedimento che vi si possa frapporre o con la propria, o con la pubblica cooperazione, e si ommette di farlo, nasce allora il Delitto di non rivelazione, che è la omissione del Dovere. Quindi doppio è il carico della intelligenza. Se quella sia unita alla Volontà di commettere il Delitto e tal Volontà siasi appalesata, forma la Complicità. La nuda intelligenza, ossia il silenzio sul delitto, forma la Colpa punibile nei gravi delitti, ma sempre con il più mite gastigo.

249. Essendo il Delitto un fatto che offende la Società e l'Uomo, ed il *Pensiero* non potendo arrecare altrui nocumento quando in fatti non si esterna, va esente da pena, sicome fù avvertito. Ma quando il Pensiero passa ad atti esterni, allora forma il Delitto detto *Conato* o *Tentativo*, ben distinto dal Delitto perfezionato.

Il *Delitto perfezionato* lede gli altrui diritti; il *Conato* offende la tranquillità. Quindi siccome il tentativo turba più o meno l'altrui sicurezza quanto più si viene agli

atti prossimi al delitto, così minore o maggiore deve essere la pena.

Capitolo Secondo

CENNI SULLA PENA.

250. Avendo fin qui parlato delle Azioni Delittuose e dei Gradi della loro Imputabilità, conviene dire qualche parola sulle *Pene,* ed applicabilità delle medesime ai delinquenti.

251. Dalla natura e divisione dei Delitti, e dalla maggiore e minore loro gravità, facilmente si trova la regola dell' *Applicabilità delle Pene,* mezzi di espiazione dei Delitti.

252. Già dissi che — la Pena è la perdita di un diritto per un diritto violato —. Da ciò ne segue, che la Pena, perchè sia giusta, corrisponder deve al Delitto, si per la qualità che per la quantità; vale a dire, per mezzo della Pena tanto di quel diritto che ha violato deve venir tolto al delinquente. Per esempio: colui che impedì la libertà ad un cittadino per un dato tempo, per il tempo stesso deve perdere la sua. Però è ben vero che nello stabilire la Pena si deve tener conto principalmente della maggiore o minore malvagità della mente del reo. Onde talvolta avviene che si deva o superare o minorare la Pena al confronto del diritto violato. E tale è appunto la giusta proporzione della Pena chiamata del *Taglione*, nome che designa appunto l'applicazione del male medesimo che si è fatto soffrire, o si voleva far soffrire ad un altro.

253. Bensì, nessuna moderna Nazione applica la Pena del Taglione nei Delitti nel senso della parola, come per esempio: di cavare un occhio a chi lo cavò al suo nemico, di segare un braccio a chi lo ruppe all'avversario. Perchè ciò offende del tutto la giustizia; si perchè così non si ha modo di applicare la pena secondo la maggiore o minore concorrenza del Dolo, si perchè nella esecuzione non si può conservare la giusta eguaglianza, avvenendo spesso che volendosi cavare al delinquente l'occhio, egli perda la vita, mentre sana la conserva quello che per il delitto fece la perdita dell'occhio. Inoltre la Pena deve essere tale, che soddisfattasi dal Reo, egli possa tornare nel suo stato primiero.

254. Essendo adunque la Pena perdita di un diritto per un diritto offeso, segue da ciò, che tanti sono i Generi delle Pene quanti i Diritti che dal delinquente si possono violare.

Ciascun Genere di Pena deve essere suddiviso nelle diverse Specie più o meno gravi, per poterle proporzionare ai gradi maggiori o minori di Dolo che possono concorrere nel delitto medesimo. E ciascuna Specie di Pena appartenente al

Genere medesimo, può essere più o meno grave, e per gli effetti che quella Pena produce e per le circostanze che l'accompagnano.

255. Quindi i principali Generi delle Pene sono quelli che tolgono i diritti essenziali dell'Uomo, cioè la vita naturale e civile, quelli che levan l'uso della libertà, che affliggono la persona, che tolgono la pubblica stima per mezzo dell'infamia, e finalmente quelli che tolgono i beni.

256. Sì fatte Classi delle Pene furono divise in due rami principali; cioè in Pene Capitali e in Pene non Capitali. Le *Pene Capitali* sono quelle che privano il condannato della esistenza naturale o civile, mentre *caput* in latino equivale all' italiana parola *esistenza*. *Pene non capitali* sono tutte quelle che lasciano la libertà e la cittadinanza illesa.

257. Io non starò a fare la Graduazione delle Pene, mentre tutte si raggirano dalla morte naturale che ne è il primo genere detto ultimo supplizio, fino alle pene pecuniarie che sono l'infimo grado. Dentro questo spazio le Legislazioni trovarono quelle più adattate agli uomini sì per lo stato della loro posizione naturale che civile. Crudeli le adottarono i governi tirannici e barbari, miti quelli giusti e civili.

Tutto il dificile delle Legislazioni fù nel sapere proporzionare le Pene ai Delitti, quando non si ebbe di mira per mezzo della crudeltà delle Pene e con il terrore agghiacciare gli spiriti.

268. Dalla esacerbazione delle Pene, introdotta appunto nei tempi i più miserandi della civile società, cioè del Regno del Feudalismo, si ripete quella ingiusta pratica, che distingue nell'applicazione della Pena la diversa Condizione Sociale del delinquente, di modo che la maggiore o minore gravità della Pena, non già si adattava alla maggiore o minore atrocità dei delitti, ma alla *nobiltà* o *ignobiltà*, educazione o ignoranza, ricchezza o povertà del delinquente. Così le Pene divennero più incerte ed arbitrarie, e restò aperto un adito immenso all'arbitrio giudiciario, conseguenza necessaria dell'arbitrio politico.

259. Ma se ben si pondera l'Arbitrio, d'onde i Criminalisti sì per la qualità che per la quantità della Pena ritengono in pratica la massima di farvi le gradazioni che credono proporzionate alla nascita ed alle prerogative personali dei Rei, è basato sopra un falso principio, dettato non già dalla Giustizia Distributiva, ma dai Privilegi Feudali. Di questi sebbene spenti nella materiale sostanza dalle grandi riforme europee, ne soppravvisse lo spirito o in certe leggi, o in certi istituti, o in certe idee circolanti per tutto il corpo politico. Quindi nello stato attuale delle idee e delle cose civili e criminali, ravvisare si deve rancica la massima ingiusta che proporziona le Pene al rango delle persone.

260. Finchè l'Anarchia Feudale divise i corpi politici in in due sole parti vive ed agenti *Nobiltà e Monarca* che si disputavano il Potere, la massa bruta ed inerte del Popolo si com-

pose di servi e di schiavi. Allora i Delitti dei Nobili avevano necessaria differenza nelle Pene al confronto di quelle applicate al Popolo. Ma cessata l' Oligarchìa Feudale, ripresa dai Popoli la Libertà Civile ed il carattere di uomo, sparite le distinzioni di Vassalli grandi e piccoli, di Plebei e Nobili, di Servi e Liberi, tutti gli ordini di persone egualmente subordinati al potere della leggittima sovranità, colsero i Popoli i frutti desiderati da più secoli di calamità. I Sovrani vincitori dei loro grandi Vassalli loro eterni rivali, furono riconoscenti verso i Popoli, che a loro ed a sè stessi avevano sdossato il giogo vergognoso del feudalismo. Allora la prima opera del potere assoluto fù di restituire la spada e le bilancie alla Giustizia, onde fosse universalmente esecutrice delle Leggi.

Dopo questa catastrofe, la qualità di Nobile nel Reo non doveva ottenere impunità o indulgenza nelle pene; ma il Nobile ed il Plebeo, il Ricco ed il Povero, lo Scenziato e l'Ignorante dovevano e devono essere trattati al pari al dirimpetto della Legge.

261. Anzi, se i Giudici Criminali volessero essere conseguenti, dovrebbero non diminuire, ma aumentare il grado di Pena meritato a quei Rei, che per nascita, per educazione, per studj, per ricchezze hanno avuto maggiori mezzi di conoscere e di eseguire i loro doveri. I loro peccati civili sono meno scusabili perchè sono più volontarj; e sono perciò più punibili perchè, oltre il violare le leggi comuni, hanno tradito le speranze della Nazione, che onorandoli più degli altri, ha imposto loro l'obbligazione di rendersi sempre più degni della pubblica confidenza.

Francesco I Austriaco con Legge del 31 Luglio 1750, animato da questo principio, volle che coloro che formavano il ceto distinto ed onorato della società, se si rendevano delinquenti, oltre soffrire la pena ordinaria al loro reato dovuta, incorressero nella degradazione civica:

— *Perchè non merita di stare tra i nobili chiunque fà azioni e tiene maniere mal convenienti al proprio decoro; perciò vogliamo che il Patriziato la Nobiltà si perda e per delitto o per l'esercizio di arti vili.* — (Art: 25).

262. Appena il Reo ha sofferta la Pena essa cancella ed estingue il Delitto; chi l'ha sofferta ritorna puro ed innocente. Poichè quando il Reo oltrepassò la linea sociale con la violenza, altrettanto ha retroceduto con la Pena, onde si è rimesso nel giusto equilibrio. E quindi per quel delitto per cui ha sofferto una Pena, più molestare non si può il cittadino; ed è barbara quella Pratica la quale tra gli Indizj di nuovo delitto include le precedenti condanne, sebbene purgate con la Pena. Il Reo purgato con la Pena ritorna Cittadino, e la sola infamia è per natura perpetua.

E dovrebbe essere imitato l'esempio dei Francesi, dei Napoletani, e di altri popoli, i quali espressamente concedono la *Riabi-*

litazione dei Condannati. Questa è un atto per il quale un condannato che ha subito la pena, e dopo ha dato segni di buona condotta, è ristabilito solennemente nello stato che godeva avanti del delitto, atto che, previe le legali informazioni prese dalla Corte e dal Pubblico Ministero, si concede dal Re a coloro che se ne resero degni. La Riabilitazione ottenuta, ripone il condannato nella società puro di ogni macchia riportata dalla condanna e dalla Pena.

263. Se la sola Pena purga il delitto, non la sola Pena salva il delinquente. La Prescrizione del tempo, la Clemenza del Principe, la Transazione o Quietanza con l'offeso sono tanti mezzi che estinguono l'Azione sì Pubblica che Privata nascente dal delitto contro il suo autore.

264. E prendendo di mira tra questi salutari refugj del delinquente la *Prescrizione* dirò, che la legge, la quale protegge l'esistenza e la proprietà del corpo politico, deve anche governare e dirigere la forza che le sociali necessità fecer nascere, onde vietarle nel suo spiegarsi di sorpassare quei limiti oltre i quali ella diverrebbe un gratuito rigore.

Il lungo lasso del tempo cancella dalla mente umana l'idea del delitto e calma la scossa che apportò agli animi dei cittadini; sicchè ciò avverato, la Pena non trova altrimenti quei termini di pratica applicazione che il Legislatore concepì nel dettarla.

A questo rilievo si aggiunge il bisogno di avere in un'Accusa sollecita la guarantigia della sua sincerità, e di non tollerare che l'indugio disperda i mezzi di prova o della reità o dell'innocenza.

È però che le antiche e moderne Legislazioni circoscrissero entro un certo spazio di tempo l'utile esperimento dell'Azione Penale, abbreviandone, o estendendone la durata, secondo che la maggiore o minor gravità del fatto delittuoso ne rende più o meno forte e durevole la memoria.

265. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana nella aurea Riforma del 30 Novembre 1786, volle assegnato un termine all'esperimento delle Azioni Penali, siccome prescrisse agli Articoli 114 e 115 di detta legge:

— *Per la Prescrizione dei Delitti ordiniamo, che tutti gli omicidj, ruberje, furti, falsità, ribellioni, tradimenti, assassinamenti, ratti di fanciulle, violenze a femmine, ed incendj commessi o che per l'avvenire si commetteranno, si possa e debba conoscere criminalmente, condannare, e punire dai Tribunali e Giudici del nostro Granducato in frà dieci anni dal giorno in cui tali delitti saranno stati attentati o commessi e non più oltre. Di tutti gli altri malefizj, eccessi, e trasgressioni di qualsivoglia sorta, si possa e debba conoscere, condannare, e punire in fra cinque anni, contando dal giorno in cui saranno stati attentati o commessi, e non più oltre; e quanto ai contratti illeciti fatti in fraude ed usura e riprovati dalle Leggi, s'intenderà principiato il corso della Prescrizione quin-*

quennale dal giorno in cui avranno avuto termine le usure o altre illecite percezioni. Riguardo poi alle Trasgressioni che si commettessero dai Vicarj provinciali o altri Giusdicenti, e loro Uffiziali e Ministri durante i loro uffizj e amministrazioni, se ne potrà e dovrà conoscere in fra un anno dal dì del deposto uffizio e non più oltre, qualora però non si trattasse di falsità, furti, omicidj, o altri dei sopranominati delitti da non prescriversi che nel decorso di dieci anni, anche quanto alle persone predette (Art. 114). *Spirati i sopraccennati termini a poter conoscere criminalmente, condannare, e punire secondo il riferito rapporto, non resterà però impedito ai Tribunali e Giudici criminali di conoscere e decidere in via civile su gli atti medesimi già compilati per verificare il delitto, intorno alla refezione del danno, o altro interesse civile delle parti; autorizzando anzi detti Tribunali e Giudici per minore disastro delle medesime a poterlo fare in qualunque tempo* (Art. 115).

266. L' elemento giuridico della Prescrizione adunque consiste tutto nel non essere stato il lasso del tempo interrotto da un atto legale, che apparisca incompatibile col suo razional fondamento. Questo carattere nell' atto capace d' interrompere la Prescrizione, mostra la saviezza del Toscano Legislatore allorchè nelle suddette disposizioni lo fissò nella Sentenza. L'Accusa, la Postulazione, la Carcerazione del Reo, come atti i quali possono cadere tanto sull'innocente quanto sul delinquente, non sono abili ad interrompere la Prescrizione. La sola Sentenza, come quella la quale ha una Presunzione di verità a proprio favore, può produrre questo giuridico effetto. E poichè la Sentenza contumaciale è pure Sentenza, e tale è ancora la Sentenza nulla (la quale finchè la nullità non le sia stata affacciata contro si mantiene in uno stato implicito di validità), non vi è ragione per negare a queste Sentenze la forza d' interrompere la Prescrizione.

267. La *Transazione* tra l'offeso ed il delinquente, e la *Renunzia* del primo ai diritti che gli dà il delitto del secondo, sono mezzi che estinguono l' Azione Penale a tutti gli effetti, in quei delitti ritenuti oggi come perseguibili con azione del solo offeso, ed agli effetti civili negli altri delitti, nei quali l'Azione Penale per necessità dell'ordine pubblico e del buon costume non può essere impedita dalla Quietanza e dalla Transazione delle parti: le leggi che interessano la società civile non possono essere derogate da private convenzioni.

268. Attribuita ai Sovrani come virtù propria la Clemenza, essi guadagnano tanta gloria esercitandola, è seguita da tanto amore dei sudditi, che è sempre una felicità per i Principi l' avere occasione di esercitarla. La *Clemenza del Principe* però non cangia ne distrugge le leggi. Ma accorre ora agli individui, ora ad una classe, ora alla universalità dei sudditi. Nelle materie criminali, ove non è giurisdizione nei casi non espressi, e nei casi espressi il Giudice non ha alcun arbitrio tranne

la latitudine del grado nelle pene temporanee, la sola Clemenza del Principe può supplire alla troppa durezza della Legge, e quando l'utilità pubblica non ne consente l'applicazione, scioglierne o minuirne gli effetti. Se non che quando i tempi e le circostanze generali non rendono utile o non permettano affatto il Giudizio per una o più classi di reati, ella accorre con gli *Indulti generali* e con le *Amnistìe;* quando per gl'individui imputati di colpe men gravi giova sprezzarne il procedimento, viene con un Rescritto particolare di abolizione; quando la condanna di alcuno non corrisponde al fine delle pene, allora spiega la *Grazia,* della quale più speciale parola farò in fine del libro ultimo.

269. Altro mezzo finalmente toglieva dalla Pena il delinquente cioè a dire la *Impunità.* Questo mezzo và del tutto abolito nei Governi bene ordinati, stabili, e tranquilli nei quali il popolo è una famiglia, ed il Principe un padre. In queste felici Costituzioni vi devono essere Leggi di giustizia ordinaria, e non di eccezione. La guerra esterna ed interna ha un Codice particolare, ed ivi il pericolo imminente scusa gli espedienti della paura, siccome nel Codice marittimo è scusato il getto in mare forzato delle altrui mercanzìe dal pericolo del comune naufragio. Considerando la Impunità del Complice delatore come rimedio ordinario prescelto dalla legge defensiva, e proposto ad un popolo che si vuole educare per la virtù, ognuno intende che ella non è conforme ai principj della naturale morale e dell'onore della nazione, perchè premia il tradimento, seduce la debolezza, insegna la perfidia, ed eccita tutte le passioni della viltà.

Non nego che dalla promessa dell'Impunità vi sia la probabile e possibile conseguenza di qualche scoperta utile. Ma per conseguire questo utile, nò, che la legge non deve premiare i tradimenti, e sempre più corrompere con gli esempli della morale pubblica, quella morale privata, che pur troppo valuta più l'utile che l'onesto nel calcolo dei vizj e delle virtù. Allora le menti volgari, considerando che in grazia di una utilità o reale o presunta la Legge renunzia ad ogni virtù, ne concluderanno, che la tanto predicata Giustizia, sia non vera virtù, ma affare di calcolo, in cui l'interesse attuale delle persone prepondera ad ogni altro sentimento.

270. Per questo non devono sussistere nei monumenti della morale umana, nei Codici della virtù legislativa la promessa di un premio e la non punizione di un'azione al delatore, promessa che la morale stessa privata condanna nel più vile dei cittadini.

Quindi l'Impunità non esista più nella società bene ordinata ad esimere i correi dalla pena. Dal che ne conseguì l'aurea disposizione legislativa della Riforma Leopoldina del 1838 per la quale — *è proibito di dar corso o attenzione alle domande d'Impunità fatte dagli imputati o accusati in qualunque stadio della procedura o nei pubblici giudizj* (Art. 537 delle Dichiarazioni, e Istruzioni del 9 Novembre 1838).

PARTE SECONDA

CENNI SULL'OGGETTO DEI GIUDIZJ CRIMINALI.

271. Invano la Legge nelle formule d'Imputazione avrebbe preparato le Regole per giudicare del delitto, e nelle Penali Sanzioni i Metodi per reprimerne i nuovi attentati, se non avesse cercato un principio di moto e di vita necessario nell' augusto silenzio di cui ella circondasi dopo aver parlato una volta.

272. A quest'oggetto furono istituiti i *Giudizj Criminali*, i quali, se possibile fosse, altro essere non dovrebbero se non che il movimento della Imputazione e della Pena dalla Legge determinate.

Il loro generale carattere è quello d'essere altrettanti Metodi Critici per la ricerca della Storica Verità. Le modificazioni che essi ricevono sotto la mano del Legislatore, danno luogo al *Processo* destinato a conciliare trà loro due opposti estremi: una grande lentezza per non sacrificare un innocente: una grande celerità per servire all'Oggetto Politico della pena.

Dall'ordine publico e solenne, e dalla forma graduale con cui gli atti giudiciarj *procedono*, la loro compilazione e raccolta in uno o più volumi è stata sempre presso di noi chiamata *Processo*. Quindi *procedere*, e *processare* voci solenni del rito penale; delle quali la prima spiega l' idea dell' agire progressivo che si fà per scoprire il Reo, convincerlo, e punirlo; la seconda riguarda propriamente il compilar le prove contro un Reo già scoperto o almeno indiziato, e registrale.

Da *procedere*, *procedimento* voci derivate da *parce detorta* ne nasce la voce legale *Procedura* usitatissima presso le leggi francesi, ma in Italia neppure registrata nel Dizionario della Crusca.

La Procedura è un complesso di metodi, i quali di qualunque differenza siano stati e si trovano, si chiamano *Giudizj*.

273. L'antico nominativo di Giove fù *Jous*, da cui *jus* parola denotante il gran principio ed il fine di ogni diritto; che unita a *dis* esplicativa signorìa, dominio del diritto, venne a formare *Jus dico* nel senso di dire, ossia di affermare fra sè stesso o con altri che una cosa o una qualità è propria di un'altra.

Quindi la parola *Giudizio* in Genere designa ogni affermazione di rapporto fra due idee; in Specie niente altro significa che prendere cognizione di qualche fatto controverso che si raggiri circa le azioni ed obbligazioni degli uomini, e quindi emetterci la decisione secondo che c' insegna la Legge.

Questa controversia però tanto può insorgere circa gli affari di famiglia, quanto intorno ad un delitto; quindi i Giudizj che tolgono il primo genere di controversie si dicono *Privati*, *Civili*; quelli che riguardano il secondo, si appellano *Pubblici*, *Criminali*.

274. Nessuna irrogazione di Pena può essere leggittima, a meno che non corrisponda esattamente alla Civile Imputazione.

Questa parola *Imputazione* viene da *putare*, voce di *estensione*, *misura*, *peso*, *e numero*. Quando la Giustizia si è accertata dell'autore di un delitto, ella allora glie ne dà la colpa, e glie lo *imputa* nel conto, che ciascuno deve rendere delle sue azioni alla Società.

275. Quindi la *Imputazione Civile* è un Giudizio, per mezzo del quale una Azione stata designata dalla Legge delittuosa, viene rimproverata al di lei autore conosciuto, acciocchè sia punito di tal delitto, e così gli altri vengano ad allontanarsi dal delinquere.

276. Dunque bisognò che la Legge stessa stabilisse in qual maniera la Società possa venire in cognizione:

I. Se il Delitto sia stato o non sia stato realmente commesso;

II. Da chi sia stato commesso.

277. Tutto ciò non si avrebbe potuto ottenere, se la Legge non avesse fissato:

I. A quali Persone nella società si aspetti la cognizione dei delitti e dei delinquenti;

II. Quali Atti possano condurre a questa cognizione.

Di quì adunque deve ripetersi l' origine e l' oggetto dei Pubblici Giudizj.

278. Diconsi *Pubblici Giudizj* — certi Atti solenni stabiliti dalla Legge per mezzo dei quali si fa sì che alcune persone, con un determinato ordine e forma prendono cognizione dei delitti e dei loro autori, per l'oggetto di punire i delinquenti e di assolvere gli innocenti —.

279. L'*Oggetto* dei Pubblici Giudizj quello si è di allontanare la pena dagli innocenti e di farla piombare sui colpevoli; dal che si deduce che i Giudizj Pubblici ebbero la loro origine insieme con la Criminale Imputazione, e con la Costituzione delle Pene.

280. A quella Autorità adunque alla quale compete il diritto d' istituire la Civile Imputazione delle Azioni, non meno che quello di costituire le Pene, ad essa si spetta puranco il diritto di *giudicare* dei delitti.

Questa autorità è la *Sovranità* dello Stato, la quale si ravvisa in quel gran cerchio che comprende dentro di sè tutte le Autorità del *Potere Legislativo*, che è — la facoltà di stabilire regole generali e speciali per condurre i rapporti di Sovrano e

Suddito, tra privato e privato —, e del *Potere Esecutivo* in cui — consiste l'applicazione di quelle regole generali e speciali. —

Non è quì luogo a parlare dei diversi elementi dei quali si compone il Potere Esecutivo, ma basta notare, che tra questi uno dei più essenziali è il *Potere Giudiciario.*

281. Ed il *Potere Giudiciario* consiste nella facoltà di applicare le regole generali e speciali ai casi particolari, sì rapporto agli affari civili, che a quelli criminali.

Il Sovrano non può a meno di delegare, non il Potere Giudiciario, ma il suo Esercizio. Ragioni generali e speciali ve lo costringono, nè queste interessano le mie ricerche. Soltanto dirò, che in ogni saggio e ben regolato governo, il Principe si astiene dal giudicare, e commette ad altri che facciano ciò in nome suo.

282. Ed ecco l'origine della *Potestà Giudiciaria* dei Magistrati, la quale non può esercitarsi se non che secondo le Regole stabilite dal Legislatore, onde non sia sovvertita la *Civile Libertà.*

283. In ben regolata società ogni delitto è una offesa alla Repubblica; la Repubblica è rappresentata dal Sovrano; dunque egli deve provvedere perchè l'offesa sia vendicata.

284. Gli Elementi costitutivi del Giudizio Criminale sono, il *Giudice*, l'*Accusatore*, il *Reo*, gli *Atti*, le *Prove*, la *Contestazione della lite*, *l'Accusa* la *Difesa*, la *Sentenza.*

Di tutto partitamente andrò occupandomi nei seguenti libri, dopo che avrò dato alcuni cenni sulle *Azioni nascenti dal delitto.*

PARTE TERZA

CENNI SULLE AZIONI NASCENTI DAL DELITTO.

285. Il sentimento del bisogno, e la coscienza delle proprie forze spinge la mano ad agire. Quindi *actio, exceptio* voci principali di diritto. Azione, vocabolo di forza fisica, passò alla forza civile applicata ai diritti. Ed ecco che il mezzo per cui alcuno reclama dalla Autorità giudiciaria la dichiarazione e la garanzìa dei diritti che gli competono, si chiama *Azione.*

286. Siccome dal delitto ne consegue l'obbligazione di chi l'ha commesso a soffrire la pena dalla legge prescritta, ed a rifondere il danno cagionato, così due Azioni ne nascono, l'una diretta all'applicazione della pena chiamata *Azione Pubblica* o *Penale*, l'altra tendente alla rindennizzazione appellata *Azione Privata* o *Civile.*

287. L'*Azione Pubblica* o *Penale*, essendo diretta alla punizione dei delitti, si esercita dai Funzionarj destinati dalla

Legge, particolarmente per perseguitare le Azioni che la Legge stessa qualifica per *Pubblici Delitti.*

288. Al contrario l'*Azione Privata* o *Civile* appartenendo ai danneggiati dal delitto o ai loro eredi, si esercita da loro soltanto contro coloro che commisero il delitto, o ebbero parte nel medesimo, e contro coloro che la legge rende responsabili delle civili conseguenze di una Azione delittuosa.

289. Che se l'Azione Civile nasce dai Pubblici Delitti, anche del pari ha vita dai Delitti che la legge caratterizza per Privati, perchè solo possono essere perseguitati ad istanza della Parte Offesa.

290. E qui cade a proposito una grave avvertenza, che già annunziai nella parte storica (vedi § 31), cioè che nella distinzione dei Delitti in Pubblici ed in Privati si dimenticò la vera sua origine, ed errando, se ne attribuì la causa alla particolare qualità del Delitto.

Piacque credere che certe azioni criminose avessero poca influenza sull'ordine pubblico, e molta sulle persone direttamente offese da quelle. In questo concetto si argomentò, che il titolo di procedere giudicialmente contro il delitto, nascesse soltanto in quello che avevano sofferto più danno, e da ciò si concluse, che quando il più Leso taceva, dovesse il meno Leso imitare questo esempio della pazienza.

Coerentemente a questa dottrina, fù concessa ai soli dannificati materialmente l'Azione di risvegliare la pubblica giustizia, o sia il diritto dell'Accusa nei Delitti Privati, senza far caso del danno morale necessariamente congiunto con qualunque sorta di delitto.

291. In questo stato della Legislazione Criminale *implicitamente* fù concessa l'*Impunità* a quasi tutti i Delitti Privati, e così si spianò ai facinorosi la via per giungere ai Delitti Pubblici. Ed infatti, senza Querela Privata non può iniziarsi il Processo; l'oggetto della Querela si è la riparazione del danno sofferto cagionato dal delinquente; subito che viene offerta al Leso la stragiudiciale riparazione del danno, cessa la causa di domandarlo giudicialmente. L'offensore ha interesse di transigere con l'offeso. Queste transazioni e quietanze sono gli ordinarj rimedi dei Delitti Privati. E chi non sà che la idea delle *quietanze private,* o *composizioni tariffate* secondo lo stato delle persone, fù trasportata dalle foreste boreali, e questo solo vizio di origine basta a pregiudicarla negli spiriti che non sono affezionati alla barbarie.

292. Dunque l'Azione Pubblica sarà sempre paralizzata dalle transazioni particolari: dunque la riparazione del pubblico danno non otterrassi giammai; dunque l'applicazione della Pena, che è l'attributo della Sovranità, sarà sempre dependente dalla volontà particolare. E da questo sistema resulta la *contradizione politica,* che il danno maggiore, cioè quello che risente il Pub-

blico, non è mai riparato per effetto della Legge, che ha cura soltanto del danno minore, cioè di quello dei particolari, ordinando, che quietato il querelante privato, non sia luogo all'Azione del querelante pubblico. E parimente vi è *immoralità scandolosa* nel tollerare gli esempli di certi delitti impuniti, che conducono l'audacia dei colpevoli ai più grandi misfatti, e seducono i malinclinati o i viziosi a diventare delinquenti.

293. Si risponde però: che esistono certi fatti criminosi, i quali sono cotanto congiunti con l'onore delle famiglie, e così indipendenti dall'interesse generale, che il pubblicarli, senza il consenso degl'interessati, sarebbe sempre un danno ai particolari, ed uno scandolo all'universale.

Non ostante io replico, che questa sorta di azioni non dovrebbe essere sottoposta alla censura delle leggi criminali, ed invece di opporle il fallace timore delle pene incerte, perchè dependenti dalla volontà degli offesi, le si dovrebbe ostare con la polizia dei Costumi, e con la morale della Religione.

Non è qui luogo nominare alcuni delitti, che la stessa Costituzione Leopoldina del 30 Novembre 1786 lasciò sussistere nel nero catalogo criminale, contentandosi di proibire che fossero perseguitati senza la precedente Querela degli offesi. Nascono questi delitti dai principj naturali di conservazione della nostra specie, e sono solamente Delitti per il modo di applicare l'azione dei principj medesimi. Questi vizj di applicazione crescono nei paesi dove le leggi perseguitano gli effetti, e ne aumentano le cagioni. Di questa tempera si fù la legge del 1691, con la quale l'inettissimo Cosimo III Gran-Duca di Toscana, per prevenire gli abusi della galanterìa, ordinò che nessun giovine secolare entrasse nelle case (lasciandone però la libertà ai Preti ed ai Frati) dove fossero donzelle nubili; e con tale imprudente divieto irritò la instintiva reciproca attrazione dei due sessi, e raffinò di maniera l'ingegno del contrabbando, che fù più attivo e sfenato della libertà assoluta in questa specie di commercio. Fù quel Principe necessitato a revocarla, dopo aver provata dinanzi al pubblico la impotenza della legge e la inerzia del legislatore.

Tiberio istesso adottò la massima della tolleranza dei mali invincibili dalle leggi. Di sì fatta politica era maestro quell'astuto antico inceppatore delle azioni umane, ed insegnava così a non indebolire l'azione delle leggi adoprandola troppo o inutilmente.

294. Da queste osservazioni ne sorge una regola generale cioè: — che è prudenza di non punire le azioni, che sono di prova tanto difficile che è quasi impossibile di verificare giudicialmente il fatto, o l'autore, o che scoperte che siano, e provate, e punite, ne resulta più male che bene —; vale a dire, un'odiosa vessazione particolare, e non mai l'emenda del reo e del costume nazionale; e con la pubblicazione delle turpitudini, che dovrebbero ricoprirsi con i veli raddoppiati della verecon-

dia, si crea un incitamento a quella immoralità, che se non spegnere, almeno volevasi diminuire.

295. Tornando adunque all'Azione Privata, è da avvertirsi, che il Pubblico Ministero nei Delitti di Azione Privata non può prendere un movimento libero di ufficio, ma deve riceverne l'iniziativa dalla denunzia, querela, o istanza del privato che ne ha interesse.

Dico che *ne ha interesse*, poichè senza di questo non si potrebbe nemmeno trovare un principio di Azione, e la denunzia, querela, e istanza di tutt'altra persona estranea non impegnerebbero giammai, nè autorizzerebbero il movimento del Pubblico Ministero.

L'Azione pubblica per altro nei casi di delitti dei quali non può conoscersi senza denunzia di chi vi ha interesse, riceve la iniziativa dall' Azione Civile della parte interessata, e non da altri. La massima che — l'interesse è la misura delle Azioni, e che quegli che non ha interesse non può essere ammesso ad agire — è universale, ed ha luogo tanto nelle materie civili che nelle materie criminali.

296. La *Parte lesa*, o come chiamasi la *Parte Civile*, sia il delitto di Pubblica o di Privata Azione, non può fare istanza per l'applicazione della pena al delinquente, se non che quando da questa dipenda il suo civile interesse.

297. L'*Azione Pubblica*, o *Penale* deriva da ogni specie di Delitti che turbano l'ordine pubblico, base della esistenza sociale; quindi l'esercizio di questa Azione altro non è che — il diritto appartenente alla società, al pubblico, di perseguitare l'autore del male che le è stato fatto —.

298. Lo stesso delitto che attacca tutto il corpo sociale, colpisce però il più delle volte un cittadino in particolare. Ma egli, vendicato come membro della società per l'applicazione della pena per lui reclamata d'officio dai Pubblici Funzionarj preposti dal Sovrano per esercitare la Pubblica Azione, non trova altro da fare per il suo privato interesse che invocare la legge civile, la quale vuole che ogni Azione dell' uomo che cagiona danno ad altri, importi l'obbligazione dell'autore del danno a ripararlo.

299. Per questo *Azione Civile* si nomina il diritto e la facoltà che appartiene ad un cittadino leso di perseguitare il danneggiante per conseguire la riparazione del danno che ha risentito. Così per esempio: un furto di scudi mille commesso a danno di Tizio, da Cajo è stato perseguitato e punito dall'Azione prescritta per il furto; ma se la Società è stata vendicata dell' ingiuria sofferta dal ladro con l'applicazione della pena, Tizio deve ricuperare i suoi mille scudi che gli aveva rubati, e per reclamarli appunto esercita l'*Azione Civile*.

300. E poichè l'*Azione Pubblica* ha per scopo la riparazione del torto fatto a tutto il corpo sociale, e conseguentemente

a ciascuno dei membri che lo compongono, sembrerebbe a primo aspetto che l'esercizio dell'Azione Pubblica dovesse appartenere a tutti i cittadini.

Questo era quello che esisteva in Roma ed altrove, come accennai.

Ma secondo i nostri sociali sistemi quel diritto produrrebbe grandi inconvenienti, poichè incoraggirebbe i delatori, e servirebbe alle private vendette, nel medesimo tempo che si lascerebbero senza punizione una folla di delinquenti che non trovassero accusatore.

301. In Europa i progressi della civilizzazione doverono prescrivere l'Istituzione di Pubblici Funzionarj dalla Legge espressamente incaricati di rintracciare e di perseguitare i delitti. I Cittadini hanno il diritto di *denunziare* il delitto, ed è spesso un loro dovere; ma la *Denunzia* è del tutto cosa diversa e distinta dall'*Accusa*, cioè da quella azione che tende al fine dell'applicazione della pena.

Questi Funzionarj Pubblici dalla legge rivestiti del diritto di *accusare* sono di più sorte, come a suo luogo sarà dimostrato, perchè altre sono le incombenze della *ricerca del delitto e del delinquente*, altre quelle di *perseguitarlo per l'applicazione della pena.*

Tutti quei Pubblici Funzionarj che sono dalla legge incaricati delle *ricerche* dei delitti e dei delinquenti, non hanno il diritto di *perseguitarli* per l'applicazione della pena. Ciò è quello che andrò dimostrando là dove parlerò della *Polizìa Giudiciaria.*

E del pari dove darò alcuni cenni del *Pubblico Ministero* dimostrerò che, sebbene la legge parli di *Delitti*, pure intende sotto questa denominazione di Azioni perseguitabili, *alcune distinzioni*, appunto palesi dalla competenza di perseguitarle.

302. L'*Azione Civile* poi, essendo diretta al rifacimento dei danni sofferti per causa del delitto, o il danno siasi sofferto direttamente, o come eredi di quelli che sono stati danneggiati, oppure si sia sofferto indirettamente, vi è sempre luogo alla ripetizione. Come per esempio; i figli dell'assassinato hanno diritto d'essere rindannizzati dall'assassino del loro padre, il cui travaglio provvedeva alla loro sussistenza.

303. Se l'*Azione Pubblica* Penale si estingue per la morte dell'Imputato; l'*Azione Privata* per la riparazione del danno gli sopravvive, perchè può essere esercitata contro il Prevenuto non solo, ma ancora contro i suoi eredi e rappresentanti. Bensì ambedue le Azioni si estinguono con la *Prescrizione* stabilita dalla legge (Vedi §§. 263 e seguenti).

La verità di queste massime sorge dai seguenti principj.

Le Pene sono stabilite per vendicare la società e per prevenire con l'esempio i Delitti. Il Processo fatto alla memoria di un Imputato morto non otterrebbe alcuno di questi resultati. Questo principio fà credere, che quando una condanna penale sia stata

proferita in contumacia di un Accusato che si verifica morto avanti la pronunzia, la Sentenza può essere cassata dalla Corte Suprema di Cassazione sull'istanza de'suoi eredi e successori. Bensì se la morte estingue l'Azione Penale contro l'autore del delitto, non l'estingue contro i suoi complici.

304. Se però la morte del colpevole estingue l'Azione Penale contro di lui, perchè gli eredi del colpevole non devono portare la pena di un delitto da loro non commesso, questo principio di giustizia e di umanità consacrato da tutte le nazioni – in haeredem non solent actiones transire quae poenales sunt –, pure non si applica alla Azione Civile originata del delitto del morto. La Parte lesa può esercitarla contro i suoi eredi e successori, i quali non devono profittare della sua morte per conservare i frutti del suo delitto. Quindi l'*Azione Civile* allora può e deve essere intentata avanti i Tribunali civili, ed ivi l'Azione può ottenere il suo intento e non già avanti i Tribunali Criminali. Poichè avanti di questi l'Azione Civile, essendo semplicemente accessoria dell'Azione Pubblica, quest'ultima estinta, l'accessoria non può essere portata al Criminale nella mancanza del principale, cioè della Azione Penale.

Lo stesso deve ritenersi allorchè il colpevole muoja pendente la Criminale Istruzione ; poichè cessando il dibattimento nel medesimo istante, i Giudici Criminali si trovano nel tempo stesso privi ancora della giurisdizione di conoscere dell'accessorio, ossia di ascoltare l'azione civile. Ma se al contrario il condannato muore dopo il Giudizio , siccome si è dovuto decidere nel medesimo tempo sull'azione civile che penale, e così è finito il Giudizio ne'due rapporti, la Parte Lesa potrà seguitare contro i successori ed eredi del condannato defunto l'esecuzione per le riparazioni civili già sanzionate, sebbene io creda che deva far precedere a loro la notificazione della Sentenza di condanna del loro autore.

305. L'*Azione Civile* può esercitarsi nel tempo stesso che l'Azione Pubblica, e ciò per la ragione che, nascendo ambedue dai medesimi fatti, è utile per non moltiplicare le Procedure ed i Giudizj di estendere i poteri dei Giudici Criminali e di dargli autorità nel tempo stesso che giudicano dell'Azione Pubblica, di giudicare dell'Azione Civile.

Ma con ciò non si deve credere negato alla Parte Lesa il diritto di esercitare la sua Azione Civile in via ordinaria; poichè può darsi benissimo che la Parte Lesa, senza volere impegnarsi in una Procedura speciale e severa, che non può offrirgli i medesimi vantaggi, voglia agire in via civile.

Bensì deve ritenersi che l'adizione del Tribunale Civile per parte del Leso dal delitto onde esercitarvi la sua Azione, importa tacita renunzia al diritto di esercitarla davanti al Tribunale Criminale. E quantunque la Parte Lesa possa comparire nel pubblico giudizio come *Parte Civile* , ciò può farlo agli effetti di

sussidiare sempre più la causa pendente al Tribunale Civile, ma non già per ottenere il suo diritto rapporto ai danni dal Tribunale Criminale.

306. Ma ciò non si deve intendere di quei fatti i quali, dando in principio una mera Azione Civile, fanno sì che necessariamente devono essere portati avanti i Tribunali Civili, ma poi si scopre in essi delle circostanze delittuose. Allora si può benissimo convolare alla via criminale, per la ragione che non può la via civile escludere la via criminale altro che quando la prima è stata presa per scelta e con piena cognizione di causa.

307. Se nell'istesso tempo si esamina il medesimo fatto delittuoso avanti due Tribunali Criminale cioè e Civile, avanti il primo in virtù dell'Azione Penale esercitata dal Pubblico Ministero, e avanti il secondo in virtù dell'Azione Civile attivata dalla Parte Lesa, è regola necessaria, che la Procedura sia sospesa avanti uno dei due Tribunali, onde sull'istesso subietto dai diversi Tribunali non sia deciso contradittoriamente, il che accadrebbe al certo, se il Tribunale Civile condannasse il reo a rifondere i danni all'attore arrecati per un fatto, che il Tribunale Criminale avesse dichiarato non avvenuto. Se è necessario sospendere uno dei due Giudizj, è il Civile come meno privilegiato che cede al Criminale, e perciò si sospende nel tempo che quest'ultimo prosegue.

308. Pur non ostante vi sono alcuni casi nei quali il Giudizio Pubblico o Criminale si sospende al confronto del Giudizio Privato o Civile. Ciò avviene, o avvenire dovrebbe nelle questioni *Pregiudiciali*, che sono quelle dalla cui risoluzione dipende il fatto delittuoso. Per esempio: Tizio è accusato di avere incendiato una capanna; egli concorda il fatto, ma sostiene che quella gli apparteneva in assoluta proprietà, e che per conseguenza ha avuto diritto di fare ciò che gli viene rimproverato, – feci, sed iure feci –. Prima di proseguire in via Criminale con l'Azione Penale, bisogna esaurire la questione di *Proprietà*, che non può essere giudicata dai Tribunali Criminali, trattandosi d'interpetrare atti e di applicare principj del Diritto Civile. Per esempio: un accusato di Bigamia pretende che il primo matrimonio sia nullo. Questa eccezione contiene una questione di *Stato*, che deve essere giudicata dal Tribunale Ecclesiastico, o Civile secondo che prescrivono le leggi del paese dove la questione succede, e quindi è necessario sospendere il Criminale.

Questo però succede di raro o in Delitti di non grande entità. Inoltre il Tribunale Criminale può benissimo verificare queste scuse, e ritrovandole insussistenti, proseguirà il suo Giudizio. E quando anche sia nella necessità di arrestare la Procedura Criminale per dare sfogo ad una questione pregiudiciale avanti altri Tribunali, dovrebbe assegnare un termine all'escipiente ad avere fatto decidere la questione pregiudiciale.

309. La Quietanza, la Transazione, e la Renunzia della Parte Lesa all'Azione Civile nulla influiscono ad arrestare ed a sospendere l'esercizio della Azion Penale. Poichè l'ordine pubblico, essendo stato offeso dal delitto, deve essere rivendicato non ostante le convenzioni che le Parti possono fare nel loro particolare interesse.

Così dispone l'Art. 5 della legge del 30 Novembre 1786. — *In tutti i delitti nei quali si procede ex officio, la quietanza della parte offesa non dovrà attendersi non solo per trattenere il corso al Processo, ma neppure per diminuire al Reo la Pena dovutagli* —.

310. Bensì vi sono dei Delitti che cessan d'essere perseguitati tostochè così si vuole dalla Parte Lesa, e questi sono quelli conosciuti sotto la classazione di Delitti Privati.

Le leggi Toscane del 30 Novembre 1786 e 30 Agosto 1795 stabilirono per *Delitti Privati* — *le ingiurie sì verbali che scritte, le leggiere percosse, o altre semplici offese della persona seguite in rissa; le turbative e i danni dati in campagna, escluso l' incendio; le truffe e stellionati qualunque sia l'importare di essi; e gli stupri e adulterj senza violenza. L'Azione per perseguitarli compete nell'adulterio al solo marito, nello stupro alla stuprata, al padre e in mancanza del padre alla madre, fratello, tutore, curatore, o al più prossimo congiunto; nelle ingiurie sì verbali che scritte quanto ancora personali, all'ingiurato o offeso, al padre, o qualunque altro della famiglia a cui di ragion comune potendosi riferire l' ingiuria o il danno ha diritto di vendicare tali ingiurie ed offese; nelle turbative, nei danni dati, nelle truffe, e nello stellionato ai soli dannificati* —. (Art. 3. Legge del 30 Novembre 1786. Art. 5. Legge 30 Agosto 1795).

311. In questi Delitti di Azione Privata la Riforma Leopoldina del 1838 ha introdotto una sostanziale variazione rapporto all'epoca ed agli effetti della quietanza.

Poichè ha ordinato: — *Nei delitti di Azione Privata nei quali per disposto delle vigenti leggi e per le osservanze giudiciali, la Quietanza opera la estinzione dell'Azione Penale in qualunque stadio del giudizio sino alla Sentenza definitiva, da quì in avanti la quietanza medesima avrà efficacia soltanto quando venga prodotta in forma provante o ratificata prima del giorno in cui la Cancellerìa a richiesta del Pubblico Ministero fà procedere alla citazione dei testimonj per il Pubblico Giudizio. Dacchè siano corse le citazioni predette, il Giudizio Pubblico sarà continuato non ostante la posteriore sopravvenienza della Quietanza, come è prescritto per le truffe e per gli stellionati dall'Art. V della Legge del* 30 *Agosto* 1795 —. (Art. 535. Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838).

L'Articolo V sopra citato dispone: — *Ai delitti per i quali a forma dell'Articolo III della legge del* 30 *Novembre* 1786 *non è luogo a procedere senza la Querela della parte cui compete*

l'Azione di querelare aggiunghiamo lo stellionato e la truffa anche al di là della somma di lire 70 *e qualunque sia l'importare di essa; fermo stante per altro quanto alle truffe di seta il Motuproprio del* 18 *Giugno* 1793 (dichiarate furto qualificato perseguitabili con la Pubblica Azione); *ma dopo che sarà stata in tal guisa intentata l'Azione criminale, la Quietanza della parte medesima, benchè esibita e ratificata in giudizio prima della sentenza, servirà solo a liberare il reo dalla refezione dei danni dovuta al dannificato, ma non dovrà sospendere il corso ulteriore degli atti e neppure valutarsi per qualsivoglia anche minima diminuzione della pena* —.

E siccome con l'allegata disposizione, la Riforma Leopoldina del 1838 ha derogato all' antico sistema, che nei Delitti di Azione Privata in ogni stadio del Giudizio la Quietanza del Leso perimeva il medesimo, per questo fù ordinata una cerziorazione a simili Lesi, onde non s' ingannassero sulla conseguenza degl'introdotti giudizj. — *A tale effetto i Vicarj Regj ed i Giudici Direttori di atti avanti l'invio del Processo, o della Querela ordinato dagli Articoli* 190 e 192 *del Motuproprio daranno lettura agli imputati del disposto del presente Articolo, cerzionandogli delle conseguenze cui si espongono. Di tale lettura e cerziorazione sarà fatta menzione nel processo o nella querela* —. (Detto Art. 535 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838).

— *Sono eccettuati dal disposto dell'Articolo precedente i Delitti di Adulterio rapporto ai quali la legislazione penale vigente sulla efficacia della quietanza in qualunque stadio della causa resta in pieno vigore* —. (Art. 536 dette Dich. e Istr.)

312. Le *Azioni nascenti dal Delitto si estinguono* in cinque modi:

I. Con la *Morte del Reo.* Questa Morte, in qualunque stato la causa si trovi, fà si che ogni procedimento penale ed ogni pena si estingue. L'Azione Civile però, come dissi, non fà che cessare ed essere rimossa dal Giudizio Criminale; ella allora può essere instituita o esercitata innanzi ai Giudici Civili contro chiunque sia l'erede del Reo:

II. Con la *Prescrizione*, della quale diedi alcuni cenni normali (Vedi §§. 264 a 266):

III. Con la *Clemenza del Principe*, con i *Rescritti* particolari di abolizioni, con le *Amnistìe*, con i *Perdoni* (Vedi §. 268):

IV. Con la *Renunzia dell'Offeso* (Vedi §§. 267. 291):

V. Con la *Cosa Giudicata*, cioè la Sentenza che ha definito la lite irrevocabilmente assolvendo o condannando il reo. Il Giudicato essendo il fine del Giudizio, esso estingue l'Azione che lo promosse; la Cosa Giudicata è la manifestazione solenne della cognizione del Giudice per la quale si statuisce irrevocabilmente un diritto o una obbligazione. Essa deve essere tale che non possa più venire esaminata da qualunque altro Giudice.

Allora è fissato che ogni Azione relativa all' oggetto già giudicato è estinta. La Cosa Giudicata fra coloro che vi sono stati parte è irrevocabile; essa forma una verità nel fatto, ed una legge per la esecuzione.

PARTE QUARTA

CENNI SULLA POTESTÀ GIUDICIARIA.

313. Già dissi, che l'esercizio del Potere Giudiciario dal Principe delegato ai suoi Magistrati costituisce la *Potestà Giudiciaria*, e che questa per le Regole dei Criminali Giudizj deve essere guidata dalla Legge in tutti i suoi passi. (Vedi §§ 281. 282.)

La *Potestà Giudiciaria* è repartita e divisa nelle sue attribuzioni specialmente nei Giudizj Criminali, inquantochè una parte è predisposta *a rintracciare le prove dei delitti*, e l'altra parte ha l'attribuzione di *Giudicarvi.*

314. La prima quidi nelle Materie Criminali si chiama *Polizìa Giudiciaria*, la seconda si appella *Giustizia.*

Coloro che sono investiti della Giurisdizione ad esercitare la prima, si chiamano *Giudici Istruenti o d' Instruzione*; quelli che sono investiti della seconda, si chiamano *Giudici Decidenti.*

Il complesso dell'esercizio di queste Autorità compone il *Giudizio*, e l'unione di tutte le formalità prescritte dalla legge si dice *Procedura Criminale, o Penale.*

315. Questa *Procedura Criminale* tende a scoprire i delitti e punirli; quindi le Leggi ed i Regolamenti di Procedura Criminale tracciano il *modo* e determinano le *regole* che guidano a scoprire i delitti commessi, ed a far pronunziare contro i loro autori e complici le pene dalla legge stabilite.

316. E siccome ho distinto, rapporto al *modo di procedere* nelle Cause Criminali la *Polizìa Giudiciaria* dalla *Giustizia*, qui devo avvertire, che le operazioni della prima si fanno precedere necessariamente a quelle della seconda.

317. Con questa distribuzione il Legislatore è pervenuto a dare alla Toscana una Istituzione di Procedura Criminale vivamente desiderata, che nella prima parte contiene il migliore e la scelta dei più savi regolamenti del *Processo Inquisitorio*, e nella seconda quelli dell' *Accusatorio Pubblico Giudizio.*

318. Per trattare con la conveniente regolarità queste due distinte parti del *Pubblico Giudizio Criminale*, le andrò dividendo in due Libri.

Nell'uno mi darò a tracciare tutte le Regole che possono rettamente condurre la *Polizìa Giudiciaria* nel disimpegno

e competenza delle funzioni affidate ai suoi Ufficiali, abbracciando tutto ciò che nell'attuale recentissimo Sistema Leopoldino riguarda il Processo Informativo, ossia l'*Istruzione regolare preparatoria delle prove;* l'altro libro sarà consacrato alla *Giustizia*, parola che qui esprime il — *Potere che applica la legge* alle diverse questioni che si presentano —. In questa parte procurerò di compilare le regole ed attribuzioni che, secondo la Riforma Leopoldina del 1838, sono deferite ai Tribunali che esercitano il *Potere di Giustizia*, ed alle formalità da osservarsi avanti di loro.

319. Qui però viene a proposito che io emetta qualche generica considerazione sulla *Moralità* che necessariamente deve aversi dai *Magistrati* che esercitano o direttamente o indirettamente il potere giudiciario.

320. Quelli i quali hanno a cuoprire le cariche della *Magistratura*, devono essere uomini rispettabili e venerabili per carattere, per talenti, per l'età, per l'erudizione, per l'integrità. Ne da tali caratteristiche si può prescindere, quando il loro gravissimo incarico direttamente o indirettamente influisce e decide della fortuna, dell'onore, della libertà, della vita dei Cittadini.

Ed anche la parola istessa *Magistrato* spiega la superiorità che ha l'individuo di costringere gli altri col proprio senno e con la mano a tenersi per la via della giustizia, della equità, e della onestà. La parola *magis* produsse *Magister*, dalla quale derivò *Magistratus*, voce, che giunta alla sua più grande altezza quale è il poter Sovrano, da *majus* divenne *Majestas.*

321. Guai a quella Nazione dove il popolo dimanda, cosa siano divenuti l'Equità, i Lumi, la Forza Morale, e la Dignità dei Magistrati!

Felice quel popolo il quale, mentre vede le scienze estendere il loro dominio, l'industria produrre dei capi d'opera, l'intelligenza ingrandirsi, purificarsi le teorìe, formarsi la ragione pubblica, possa proclamare la sufficiente e buona direzione delle Istituzioni Giudiciarie.

E questa *Direzione* sarà sempre felice, quando la distribuzione degli Ufficj e degli Impieghi Giudiciarj è regolata in modo da impedire che l'astuzia trionfi sulla probità, l'oro sul merito, il cattivo sull'uomo dabbene.

Se il *servilismo* entrasse nel numero dei *Doveri*, e l'*indipendenza di carattere* nel numero dei *Delitti* dei Magistrati, si avrebbe la misura del Governo arbitrario.

322. Ma grazie alla Providenza Sovrana non vi è questo timore nella felice Toscana; nè la presente generazione smentirà le idee non più dirette alla servitù; esse hanno saputo spogliarsi dei resti di barbarismo, ed il tempo è arrivato al quale posso applicare le parole di un economista: — Il mercato è pieno di uomini, di costumi, e di talenti.

Nò, non si indovina, ma è l'effetto di osservazione l'annunziare che il Potere non può a meno di servirsi di simili *elementi*, onde porre in esercizio la Potestà Giudiciaria.

323. Qui pure è da notarsi, che non tutti sono capaci di lottare continuamente contro la natura umana, particolarmente quando si deve conoscere ogni tendenza del cuore e mettere l'uomo in rapporto con le Leggi Positive. Quindi la carriera delle Magistrature non solo vuole una vocazione una attitudine determinata, ma esige inoltre uno studio ed una pratica costante.

E per questo nella scelta delle Magistrature dell'Ordine Giudiciario bisogna tener presente l'osservazione, che se il popolo perde la considerazione e non stima i Funzionarj Pubblici, ne sorge un male morale al Governo più pernicioso che tutte le Rivoluzioni. Tutte le indicate condizioni sono indispensabili per formare un Magistrato, un abile Giureconsulto.

Ed è frattanto consolante l'idea che simili condizioni sono adempiute dalla maggior parte dei nostri attuali Magistrati.

Se ne vuole una prova? Essa sta in quello appunto che formava uno dei grandi elogi dell'antica romana amministrazione della Giustizia, cioè che i Magistrati raramente si trovano nel caso di ricorrere alla forza nell'esercizio delle loro attribuzioni.

E questa influenza morale della persona dei Magistrati, più in Toscana che altrove, viene io credo dalla massima che generalmente professano, *di amar meglio fare il bene anche a loro rischio momentaneo che essere colpevoli lungo tempo sebbene impuniti.* Giuliano prima che fosse Cesare la insegnò, nè andò obliata dai nostri Magistrati.

324. Talenti elevati, carattere forte, austera probità sono i requisiti sostanziali di un Magistrato Giudiciario. Guai se l'uomo che esercita il Potere Giudiciario ha uno spirito ostile alla libertà, ai diritti che le Sociali Istituzioni garantiscono alla Nazione, o ha una debolezza che degrada la Istituzione per mancanza di forza e di dignità; poichè egli è cagione che sia odiato o disprezzato ciò che deve essere rispettabile.

325. Una delle principali cagioni delle irritazioni in uno Stato, e che può strascinarlo in un mare di disgrazie è la mancanza di *Magistratura Imparziale.* L'uomo che non può contare sull'appoggio della Giustizia, che non può stare quieto nè sicuro, non per mancanza di Leggi protrettrici la giustizia, la quiete, e la sicurezza sua, ma perchè teme della *Parzialità del Magistrato*, si trova in uno stato di allarme, e subito si persuade che il suo onore, la sua vita, la sua fortuna, il suo riposo non hanno alcuna garanzìa, quando dipendono da una *volontà incerta* e da una protezione individuale, facile a can-

giarsi, e che da un momento all'altro possono divenirgli nemiche. — Mi vendete un processo? — diceva un antico potente Ministro a un Magistrato. Così si credeva assicurato degli organi della Giustizia, e faceva la più sanguinosa ingiuria alla Magistratura.

326. Uno dei mezzi da rendere i Magistrati *Imparziali*, è l'insinuazione nel popolo dell'opinione che lo sono di fatto, è la *indipendenza morale* dei medesimi.

E siccome in Toscana, di questa indipendenza altamente si pregiano il Sovrano e le Magistrature, quindi ne segue che queste non ricevono una falsa direzione dal Potere, la loro giustizia è costante e produttiva di effetti, la loro dignità siede sopra alla loro obbedienza; il rispetto e la confidenza sono con loro, e così niuno dubita al certo che i talenti dei membri delle nostre Magistrature siano per sottomettersi giammai a delle indegne condiscendenze.

327. E questa indipendenza delle Magistrature Giudiciarie è anche garantita dai presenti Ordinamenti, per i quali il corso della Giustizia è così ben regolare, la Procedura così imparziale, la sua impressione e la sua pubblicità sono sì efficaci per produrre dei Giudicati sinceri e veri, che ancorchè si avesse un Codice Criminale barbarissimo, le iniquità nell'amministrazione della Giustizia sono rarissime e immensamente difficili.

E ciò avviene perchè le Magistrature Giudiciarie sono convinte, che per gli attuali sistemi, la Legge *apparentemente* gli confida il *Potere Giudiciario*, ma che in sostanza il loro vero mandato non può essere più che un *potere di applicazione.*

328. I doveri dei Magistrati tutti si riuniscono nel profondo sentimento di se stessi e della loro dignità. La Magistratura deve procedere nella sua forza e nella sua libertà.

Ma questo *carattere* deve essere esente da orgoglio e da bassezza. E perchè, quantunque rispettato, il Magistrato in certe circostanze con la sola dignità non perverrebbe a farsi obbedire, così la Legge deve venire in soccorso degli uomini che rappresentano la Società, ed investirli di Potere e di Forza.

329. Ma ancora su questo *Potere* bisogna fare alcune osservazioni.

Poichè spesso avviene, che certe persone da che sono ammesse all'esercizio della autorità, appunto dalla preminenza acquistata e dal vantaggio di vivere a spese dello Stato si formano una falsa idea, un erroneo spirito di superiorità sulla Nazione che li paga, le di cui dimostrazioni spesso si accostano al ridicolo, e che il Pubblico designa con la parola *Importanza.* Gli uomini, che i meglio sanno usare dell'azione legale e necessaria del Potere, evitano con gran cura di rendersi *importanti*, e se provano una qualche piccola contrarietà, non sono sempre a lagnarsi che si avvilisce la loro autorità. Essi

sanno distinguere il loro pubblico carattere da quello che gli è puramente personale, eglino separano nei loro pensieri le proprie pretensioni da quelle del ministero. Un Magistrato orgoglioso e vano desidera la punizione di chi l'ha offeso, non per altro perchè nella natura dell'offesa vede una disubidienza che gli diviene personale. Spesso le *risate fanno giustizia* di simili errori; ma la Magistratura per se stessa richiede troppa gravità, perchè deva rimettersi a simile mezzo il richiamo del Magistrato prevaricante, che sempre pregiudica all'opinione che il pubblico deve avere del Potere costituito e dei suoi Ministri.

Al contrario avviene ancora, che alcun Magistrato di carattere tutto all'opposto non sà trovare in se stesso la volontà di operare il bene. Ciò accade qualche volta in chi, nato con inclinazioni dolci, non ha saputo rassicurare il suo morale in una applicazione intellettuale. Un Magistrato senza studj non può essere giammai sicuro nel suo giudizio per decidere delle cause quantunque piccole, che sono sottomesse alla sua resoluzione.

330. Quindi il Magistrato deve essere rivestito di *Coraggio Civile*, il quale per nulla deve cedere al Coraggio Militare.

Chi accetta di eseguire gl'incarichi di Magistrato, deve sentirsi capace di poterli adempire; allora riposa con sicurezza, nè teme della responsabilità de'suoi atti. In Inghilterra i Giudici opinano in pubblico ad alta voce; tutto è conosciuto, tutto è ponderato, ciascuno sà cosa deve lodare, cosa biasimare. Se presso di noi si tremava nell'adempire ai doveri di Magistrato, era perchè si mancava del Coraggio Civile, era perchè tra le tenebre si esercitavano i diritti politici, era perchè i Giudici discutevano in segreto e votavano nel mistero.

331. Un Magistrato Giudiciario non deve conoscere alcun limite e ostacolo alle sue obbligazioni, mentre per ciò che concerne lui individualmente bisogna che sia rinchiuso in limiti ristrettissimi. Investito di una porzione del Potere, non solamente può servire lui stesso di esempio, ma per combattere tutto ciò che può essere nocevole e pericoloso è necessario essenzialmente che la moralità del suo carattere sia in esercizio per attenuare le influenze perniciose. Se egli è vano e personale, non tarderà molto a divenire incapace e intollerante.

332. Il rigore della opinione pubblica, dice Bentham, contro un individuo insultato sembra una ingiustizia intollerabile. Un uomo più forte o più coraggioso abusa di sua superiorità, e ciascuno invece di sdegnarsi contro l'oppressore, si schiera nel suo partito e vilmente fà cadere sulla di lui vittima il sarcasmo ed il disprezzo. Sovente al segnale dato da uno sconosciuto, il popolo si getta sopra di un innocente che gli viene indicato, come un cane feroce che per sbranare un passeggiero non attende che il gesto del suo padrone. È così che uno scellerato,

che vuol immergere un uomo onesto nei tormenti dell'obbrobrio, impiega i semplici e creduli a farsi esecutori de' suoi tirannici disegni ; l'offensore non fà che indicare la sua vittima, e sono gli altri che la sacrificano. Cosa è mai ciò che produce simili effetti ? L'Opinione che a suo piacere distribuisce l' onore e il disonore.

In questo esempio è evidente da una parte l'abuso della forza , e dall' altra tutti i vizj della debolezza che crede unirsi alla forza e che semplicemente si separa dall' equità. Dunque è appunto in simile salutare reazione che deve manifestarsi franco il carattere di un uomo Magistrato. Egli è in miglior posizione che tutt' altri di oprare saviamente. La sua resistenza a questa corrente della opinione abilmente graduata essendo, non può a meno che non produca e manifesti un bene reale. La sua opposizione nobile e costante sorprenderà in principio , ma arrestato il movimento, il trionfo delle sane idee s'avvicina , e si mostra scevro degli errori della opinione.

333. Or dunque se il Magistrato esita o teme, egli tradisce la sua missione, egli apre le porte al nemico, egli delude la società della quale è l'espressione; e se poi per motivi individuali egli seconda il corso della opinione e de'suoi errori, egli diviene disprezzabile.

Quando un potente Magistrato si lascia condurre da un falso sistema e lo pone in esecuzione , a lui si può applicare il detto di Tacito – Ubi solitudinem faciunt , pacem appellant –. Se bisogna fuggire da una terra dove il Magistrato sarebbe schiavo, del pari bisogna abbandonarla dove si crede solo in diritto di godere della libertà.

334. Un certo numero d'individui, rivestiti di toghe nere, assisi ad una tavola, non formano un Tribunale, come il Re più potente non può creare un Giureconsulto.

Tempo fù in cui si videro dei Magistrati ai quali il pubblico disprezzo era meno pesante del timore di dispiacere al Sovrano , e si chiamarono *flagello del popolo* , Giudici pronti a sottoscrivere ogni sorta di sentenze. Uomini sì vili non possono esistere che dove gli Accusatori non azzardano che la vita altrui.

335. Il Magistrato non si deve lasciare intimorire per lo sdegno passeggiero di chi gli presiede , nè dal timore delle disgrazie, quando sà di avere operato nel suo ministero con piena morale convinzione e sincera cognizione delle cose. I nostri ordinamenti assicurano la *indipendenza dei Magistrati che agiscono secondo la legge* , e non possono imporre loro una cieca obbedienza agli ordini datigli a nome del Sovrano, quando gli ravvisano contrarj all'estensione delle loro obbligazioni. Ed io credo che il Magistrato abbia un dovere di palesare simili ordini al Sovrano istesso per convincersi, che non possono emanare dalla Sovrana Infallibilità.

336. Ed i Magistrati che per debolezza si lasciassero condurre in una direzione qualunque politica contraria alla loro obbligazione, al loro dovere, sappiano che il Potere che ne abusa, ne rigetta sopra di loro la colpa e la responsabilità. Massimino Imperatore, dopo aver propagato la più iniqua persecuzione contro i Cristiani, proclamò le massime più estese di tolleranza, e l'Imperatore pentito delle ordinate crudeltà, le imputò ai Governatori, ai Giudici i quali, diceva, non avevano ben compreso le sue intenzioni.

337. Colui che è richiamato dal Principe al grave ufficio di Magistrato Giudiciale deve essere convinto che il vero talento a lui necessario è quello che ha la sorgente in un'anima nobile, coraggiosa, ed amica dell'equità. Questa convinzione gli deve essere presente non solo per sè stesso, ma verso coloro ancora con i quali esercita il suo magistero.

338. La difficoltà nella formazione di un buon ordine giudiciario stà nel trovare *uomini impassibili* come la Legge stessa, e dei quali si possa dire con Orazio – Si fractus illabatur orbis impavidum ferient ruinae –, e che si potessero definire con Virgilio – Vir pietate gravis et sapientia –. Ma non si prenda equivoco. Vi è una specie d'*Impassibilità* che consiste in una gran forza fisica, e che si alimenta quasi sempre a scapito della morale. Non è di questa che intendo parlare; ella è simile alla stupidezza. L'Istruzione e la saggezza unite ad una perfetta devozione ai proprj doveri sono le caratteristiche che presso l'opinione del pubblico intorno ad un Magistrato ne garantiscono l'*Impassibilità Morale.*

Per esempio: non rari sono i Magistrati che acciecati dall'amor proprio si trovano dominati dalla irritazione e dalla suscettibilità.

Se un Imputato in via criminale, o una delle Parti contradittorie in via civile, o ancora i loro Avvocati e Procuratori espongono i loro diritti con energìa, con asprezza, ed anche con violenza di proposizioni adoprando ancora le personalità, essi agiscono male, sono degni di correzione e di castigo ancora. Ma frattanto sarà ben raro che questa condotta non abbia lasciato nell'animo dei Giudici e dei Magistrati un germe ostile, che di mano in mano si sviluppa nel corso dell'affare, e qualche volta manifestasi nei preamboli o nelle disposizioni dei Giudicati.

E quì bisogna lodare gli Inglesi, poichè l'onore nazionale in simile posizione, fà sì che i Magistrati, deponendo ogni orgoglio, ogni vanità, ed ogni egoismo, pare che sostengano una parte di somma tolleranza e pazienza a segno, che il popolo li crederebbe incapaci del loro ministero se non ne sentisse le Sentenze piene di ragione e di dignità, che disingannandolo, aumentano la stima ed il rispetto ai Magistrati.

339. Non si potranno giammai biasimare abbastanza taluni Magistrati, i quali si mostrano parziali nelle funzioni dell'Istru-

zione privata e nelle questioni indirette ai Prevenuti. Si direbbe che essi tendono una rete all'Imputato impegnandolo a rivelare i suoi falli sotto la fallace promessa della indulgenza della Giustizia. E questa osservazione tanto più è necessaria, poichè taluni lo credono un dovere, mal compreso perchè nulla nella legge li obbliga a praticare questo errore. È in facoltà del Giudice Istruttore di situarsi verso il Prevenuto in posizione del tutto contraria, cioè *Paterna*.

340. Vi è un tal bisogno di equità nel cuore dell'uomo riunito in società, che su questo punto si sono elevati singolari abusi per causa di questo sentimento. Si raccontò che un Pastore nel Nord della Scozia ricusava i Sacramenti ai Magistrati incapaci di ben giudicare.

È un cattivissimo calcolo che si fa da colui che ha un bello e santo dovere da adempire, cioè di abbandonarlo, negligentarlo, tradirlo per degli interessi futili, efimeri, e spesso incerti.

La Giustizia, diceva Chateaubriand nel Decembre 1815, è risalita al cielo; ma io penso costantemente che ella è stata ed è sempre nel cuore degli uomini giusti e sani di mente; i Magistrati siano giusti e impassibili, e la Giustizia si troverà tra gli uomini.

341. Tremi il Magistrato che non ben conosce quella Giustizia che deve amministrare. Poichè, se lo spirito della Giustizia come uno degli attributi della Divinità indica la necessità d'una ricompensa alla virtù ed un gastigo per il vizio, quando egli è incapace di conoscere la Giustizia, si classa da se stesso nel numero di coloro che egli pretende punire.

342. Fu anticamente osservato qual verità esperimentale, che i Magistrati i quali s'intrusero nel santo ufficio del Potere della Autorità contro i Regolamenti stabiliti, non erano molto disposti ad osservare le regole nell'esercizio del loro ministero.

343. Un Governo moderato e bene diretto desidera di scegliere, di avere eccellenti Magistrati e buona giustizia.

Ed inverità in Toscana da un secolo in quà si ebbero sempre buoni regolamenti sulla scelta dei Magistrati, per il che raramente il Governo si trovò nel caso di pentirsi delle sue elezioni.

E migliori saranno ancora in seguito in virtù del recente Regolamento del 2 Settembre 1839 il quale, se assicura allo Stato delle buone scelte, rende tranquilla la Società che l'intrigo il favore, i partiti, lo spirito di corpo non più esclusivamente a loro benefizio rivolgeranno le nomine.

344. Se vi fù provincia in Europa che la prima risentisse i benefici effetti di una proporzionata distribuzione della Potestà Giudiciaria sulla estensione del suo territorio, fù la Toscana, la quale fino dai tempi in cui nella maggior parte era soggetta alla Repubblica di Firenze, ebbe ordinamenti providissimi a questo effetto.

Lo Stato era diviso in piccole provincie chiamate *Pote-*

sterje dal *Potestà* che rappresentava il Governo, residente nel Capo-luogo del suo distretto. Più Potesterìe si riunivano sotto la giurisdizione di un *Vicario*, e *Vicariato* si chiamava il raggio della provincia a lui assegnata.

Inoltre nelle *Città* risiedeva un *Commissario*, e in quelle che erano munite di fortezza si aggiungeva un *Capitano*.

Questa divisione con poche variazioni fù conservata sotto la dominazione dei Medici, e quindi con più savie attribuzioni riordinata dal Granduca Pietro Leopoldo.

345. Ma dopo che Leopoldo II col suo Motuproprio del 2 Agosto 1838 introdusse un nuovo Sistema Giudiciario, se conservò l'antica distribuzione del Granducato e la nomenclatura di molte Magistrature, variò le loro attribuzioni, e formò delle nuove e ben più interessanti Autorità Giudiciarie.

Egli stabilì la divisione Governativa del Granducato, e del Ministero del Buon Governo o Polizia, e della loro classazione ed attributi nel seguente modo.

346. Agli effetti Governativi ordinò i *Governi* di Firenze, di Livorno, di Pisa, di Siena, dell'Isola dell'Elba, i *Commissariati Regj* di Pistoja, di Arezzo, di Grosseto, di Montepulciano, di San Casciano, di Volterra, di Pontremoli. Questi Governi e Commissariati hanno nel raggio della loro giurisdizione una competente quantità di *Vicariati* e di *Potesterje*, che lungo sarebbe ed inutile l'enumerare.

347. Le attribuzioni tutte della Polizìa furono conservate al *Presidente del Buon Governo* capo della medesima, ai *Governatori*, agli *Auditori del Governo*, *ai Commissarj Regi*, *ai Vicarj Regi*, *ai Commissarj di Polizìa* di Firenze e di Livorno con le facoltà, che nel rango e grado del loro ministero eranle conferite dagli Ordini in vigore, in quella parte non derogata o non modificata dalla Riforma medesima.

348. Inquanto poi alla *Amministrazione della Giustizia Civile e Criminale*, il *Potere Giudiciario* è stato distribuito nella seguente composizione e classazione dei Tribunali.

REAL CONSULTA.

349. A questo supremo dicastero sono rimaste tutte le attribuzioni consultive e direttive conferitegli nelle materie di Giustizia e di Grazia avanti la Riforma del 1838.

Questa *Real Consulta* si compone di un *Presidente*, di un *Vice Presidente*, e di *Cinque Consiglieri*.

Essa delibera con non meno di tre voti, ma il Presidente, quando lo crede opportuno per il miglior servizio, può richiamare all'adunanza per prendere parte nelle deliberazioni due più frà i componenti l'intero Collegio.

Avrò luogo di parlare di questa Suprema Magistratura là dove cadrà il discorso dei Ricorsi in via di Grazia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

350. La *Real Consulta* suddetta si forma in *Corte Suprema di Cassazione* per pronunziare sulle domande di Cassazione delle Sentenze e Decreti dai Tribunali e Giudici dello Stato proferite, che non ammettono altro rimedio che il Ricorso della Cassazione.

L' amministrazione della Giustizia è assistita nella Corte Suprema di Cassazione dal *Regio Procuratore Generale.*

CORTE REGIA.

351. Una *Corte Regia* è stabilita in Firenze capitale del Granducato con Giurisdizione Civile e Criminale estesa in ogni parte del medesimo.

Si compone di un *Presidente*, di quattro *Vicepresidenti* e di *sedici Consiglieri* distribuiti in quattro *Camere* due *Civili* e due *Criminali* per il servizio relativo alle due Girisdizioni.

L' amministrazione della Giustizia delle Camere Decidenti della Corte Regia è assistita dagli *Avvocati Generali* e dai loro *Sostituti.*

TRIBUNALI COLLEGIALI DI PRIMA ISTANZA.

352. Dieci *Tribunali Collegiali di Prima Istanza* con Giurisdizione Civile e Criminale, distribuiti nei seguenti luoghi del Granducato, esercitano le loro attribuzioni nel loro circondario.

I Tribunali sono installati:

I. In *Firenze* composto di nove *Auditori* compresi il *Presidente* e *Vicepresidente*, distribuiti in tre *Turni* due Civili ed uno Criminale. Il suo circondario si estende sui territorj dei tre Commissariati di Polizia di Firenze, del R. Commissariato di Volterra, e dei Vicariati di Prato, di Scarperja, di Pontassieve, e di San Giovanni;

II. In *Livorno* composto di sei *Auditori* compreso il *Presidente*, divisi in due *Turni* uno Civile e l'altro Criminale. Il raggio della sua Giurisdizione è quello del Governo di Livorno, ma s'estende inoltre al territorio dell' Isola dell' Elba, per la sola Giurisdizione Criminale;

III. In *Pisa,* composto e diviso come quello di Livorno, con Giurisdizione in tutto il Circondario del Governo di Pisa, estesa rapporto alle materie criminali ai territorj del Commissariato di Pontremoli;

IV. In *Siena* composto di un *Presidente* e quattro *Auditori* distribuiti con alternativo servizio in due *Turni* Civile

l'uno e Criminale l'altro, con Giurisdizione sui territorj del Governo di Siena;

V. In *Pistoja* composto e distribuito come quello di Pisa, con Giurisdizione su tutto il circondario del Commissariato di Pistoja;

VI. In *Arezzo* composto come quello di Pistoja e con Giurisdizione nel territorio del suo Commissariato;

VII. In *Grosseto* composto di un *Presidente* e di tre *Auditori* che disimpegnano il servizio Civile e Criminale nel Circondario del Commissariato di Grosseto;

VIII. In *Montepulciano* composto di un *Presidente* e due *Auditori* con attribuzioni Civili e Criminali nel circondario del Commissariato medesimo;

IX. In *San-Miniato* eguale a quello di Montepulciano con Giurisdizione nei territorj dei Vicariati di Empoli, San-Miniato, e Fucecchio;

X. In *Rocca San-Casciano* eguale a quello di San-Miniato, con Giurisdizione nel Commissariato di detto luogo.

L'amministrazione della Giustizia nei Turni dei suddetti Tribunali di Prima Istanza è assistita dai *Regj Procuratori* e loro *Sostituti*.

AUDITORI GIUDICI, ED ALTRI MAGISTRATI INFERIORI DECIDENTI.

353. Vi sono gli *Auditori Giudici* che interessano la sola Giurisdizione Civile di Pontremoli e suo Commissariato, e di Portoferrajo con Giurisdizione su tutto il Commissariato dell'Isola dell'Elba.

Questi due *Auditori* hanno la Competenza Civile come i Tribunali Collegiali, e assistiti sono nella amministrazione dell Giustizia il primo da un *Sostituto* del Regio Procuratore addetto al Tribunale di Prima Istanza di Pisa, l'altro dal *Sostituto* del Regio Procuratore di simile Tribunale di Livorno.

Oltre queste Magistrature, sono stabiliti in Firenze, in Livorno, in Pisa, in Siena, in Arezzo, in Pistoja alcuni *Giudici Civili* i quali hanno una Giurisdizione meramente Civile per gli affari di minore entità di quelli affidati ai Tribunali Collegiali.

354. Questa Gerarchìa Giudiciaria, questa distribuzione dell'Amministrazione della Giustizia è statuita nei primi diciotto articoli del Motuproprio dei 2 Agosto 1838; e gli Art. 19 e 28 stabiliscono che presso questi Tribunali Collegiali e gli Auditori Giudici l'amministrazione della Giustizia deve essere assistita dal Pubblico Ministero, di cui altrove sarà fatto parola.

355. Dei *Vicarj Regj*, dei *Giudici Direttori degli Atti*, dei *Potestà*, che pure hanno respettivamente una Giurisdizione Ci-

vile e Criminale, ne farò parola dove cade acconcio discorrere della *Polizìa Giudiciaria*; come dei *Tribunali Criminali* ragionerò dove sarà per trattarsi della *Giustizia*.

356. All' antica *Magistratura fiscale* con ben più estese attribuzioni, la Riforma Leopoldina ha fatto succedere quella del *Pubblico Ministero*, della quale Magistratura per quello che concerne le sue attribuzioni nelle Materie Criminali farò parola sì nel libro della *Polizia Giudiciaria*, che in quello della *Giustizia*.

357. Conservano ancora in Toscana la loro Autorità Giudiciaria i *Consigli di Guerra*, i quali giudicano dei Delitti dei Militari con quelle formalità eccezionali delle quali a suo luogo sarà fatta parola.

E per quanto nel Motuproprio del 2 Agosto 1838 e nelle Dichiarazioni ed Istruzioni successive del 9 Novembre Editti che contengono la Riforma Giudiciaria, non si faccia parola espressa del Tribunale del *Consiglio di Guerra*, pure implicitamente vi è compreso e conservato; altrimenti sarebbe senza subietto l'Articolo 248 del Motuproprio che dispone. — *Potranno intentare il detto ricorso avanti la Corte di Cassazione ancora i Militari condannati dal Consiglio di Guerra ad alcune delle pene indicate all'Art.* 57 *del regolamento di Procedura Criminale per i Tribunali Militari del* 19 *Giugno* 1819. —

LIBRO TERZO

CENNI SULLA POLIZIA GIUDICIARIA.

---

358. La parola *Polizìa* deriva da una Greca significante *amministrazione della Città.*

In effetto la Polizìa ha la sorveglianza degli interessi pubblici, ed il suo carattere principale è la *vigilanza.*

Se per un tempo la scienza della Polizìa fù trattata con declamazioni e confusamente, avvenne perchè molti che vollero farne parola non ne compresero il *vero scopo.* Quindi, mescolando inordinatamente le di lei attribuzioni, la resero una branca di legislazione odiosa.

Il tempo ed i miglioramenti le donarono il dovuto splendore, ed oggi pochi sono quelli che non comprendono quanto la *Polizìa* sia necessaria per il benessere dei *Governanti* e dei *Governati.*

Se ogni scienza ha i suoi *Principj*, quelli della Polizìa possono ravvisarsi nei seguenti.

L'odio che ha in se la Pena; il carattere di *mezzo contrario* alla pubblica felicità, sebbene sia necessaria a preservare la sicurezza; le incertezze che la sua applicazione circondano, tutto impegna la legge a esaminare quanto nella natura dell'uomo può esservi atto a fargli amare l'ordine sociale ed abborrire il delitto.

Ed eccomi ritornato a quei *mezzi diretti a prevenirlo* già accennati (Vedi §§ 199. e segg:) che stanno alla Pena, come le cause naturali della salute del corpo umano agli effetti medicinali dell'arte.

Se questi Mezzi esistono, il loro carattere è interamente contrario alla Pena, e chi gli concepisce e gl'impiega, deve necessariamente essere umano, dolce, benefico, come essi sono.

359. Vi sono degli uomini i quali credono che l'umana società esista per il solo effetto del vigore che essi vi esercitano. Ma se le masse sociali non esistessero per una forza insita alla natura umana, qual sarebbe la mano che con la sua forza potesse tenere strette e salde queste masse nel loro coagulo! Lo studio di queste forze della natura sociale dell'uomo, è quello della *Polizìa.*

Quindi la più alta significazione della voce *Polizìa* quella si è *della Ragione de' civili Governi.* Poscia si è diramata in tante significazioni quanti sono gli aspetti che prende la Giustizia nella pubblica amministrazione. Per questo la Polizìa è parte della Giustizia Pubblica, tanto allorchè questa *dirige in generale* il Governo, quanto allorchè in *particolare* o *previene* i mali, o *investiga*, o *giudica.*

360. Quindi la Polizìa consiste in un complesso di Mezzi Governativi che la suprema autorità dello Stato rintraccia nella natura dell' uomo e in quella della società politica, impiegandoli tutti nell' intento di combinare la maggior sicurezza possibile con la maggior possibile prosperità.

La schiavitù domestica e politica, e il ristrettissimo numero dei privati despoti della gran massa della specie umana furono i cardini della Polizìa antica, onde doverono cessare una volta le declamazioni d' encomio che si rivolsero alla pretesa felicità di quei tempi. Allorchè Cicerone viveva non potevasi fare un passo fuori di Roma senza essere assassinato, e Catilina ebbe agio di formare una armata di vagabondi e di ladri con la quale attentò alla libertá romana. Questi fatti accertati dalla Storia contemporanea convincono che la Polizìa fù scienza ignota agli antichi, come fù loro ignota la bilancia del potere diretta a conservare l' esterna sicurezza delle nazioni.

361. L' abuso che talvolta è stato fatto della Polizìa, ha impegnato a riguardarla come contrapposto della Giustizia, lo che ha contribuito non poco a corrompere la Morale Pubblica, accreditando l' idea della Forza, e deprimendo quella della Giustizia. Alcuni scrittori pieni di buona intenzione per gli uomini, ma non molto versati nell' arte di governarli, hanno combattuto l' abuso, ma non hanno saputo formarsi idea di sorte alcuna dall' uso della Polizìa.

362. Se la Polizìa ha metodi che differiscono da quelli della Giustizia, non è già che nella ingiustizia consista. Ciò dipende dalla diversità degli oggetti ai quali essa si applica: la Giustizia diretta a ristabilire l'ordine con le pene, deve avere regole fisse solenni per farlo; la Polizìa diretta a conservare e promuovere l'ordine, è necessariamente arbitraria; ma l' arbitrio nell' impiego dei mezzi di pubblica felicità, non è quello che fosse impiegato nella irrogazione dei mali in cui le pene consistono.

363. L'arbitrio inseparabile della Polizìa fa sì che essa si esercita per mezzo delle Leggi, e per mezzo dell' Ufficio del Magistrato senza testo di Legge precisa. Quanto più però il primo mezzo prevale al secondo, più la influenza della Polizìa è sicura, più è coerente ai principj della civil sicurezza. La sola Polizìa Antigiudiciaria si esercita dai Magistrati senza norma di Legge scritta.

364. Ciò premesso, la Polizìa si distingue in *Amministrativa*, *Antigiudiciaria*, *Giudiciaria* e *Punitiva*.

Le prime due specie tendono a *prevenire i delitti*, e si esercitano da Amministratori alla testa dei quali si trova il Generale Direttore della Polizìa dello Stato, in Toscana chiamato *Presidente del Buon Governo*.

Le altre due sono dirette alla *ricerca* ed alla *punizione* dei Delitti, e si esercitano dai Funzionarj dei quali avrò luogo di parlare in questo Libro.

365. La *Polizìa Amministrativa* o provvede all'*Oggetto Generale* di promuovere i germi dell' umana società o all' *Oggetto Particolare* di prevenire i Delitti che vi si oppongono.

366. L' *Oggetto Generale* della Polizìa Amministrativa, che promuove i germi della Società, viene conseguito con l'impiego dei Mezzi che tendono a dare all'uomo le qualità d'essere socievole, e ad ispirargli amore e stima per la Società a cui appartiene.

Ciò si consegue con moltissimi Mezzi ed espedienti, alcuni de' quali sono quì appresso accennati.

367. Una Nazione poco civilizzata ha gli appetiti irascibili e concupiscibili oltremodo fieri, attesa la scarsità degli oggetti ai quali i secondi possono applicarsi. Il *lusso* che li modifica è dunque un eccellente mezzo di Polizìa per rendere più trattabili e meno insubordinate le passioni umane.

368. La Miseria riduce l'uomo a estremità dure e delittuose. L'aumento delle *ricchezze pubbliche* rendendo agiata la vita del cittadino, gli ispira interesse per l'Ordine e per la Decenza del vivere civile.

369. La Vita Civile è guidata dall'*Azione della Legge* che pone in movimento l'uomo. Quindi la *Perfezione delle Leggi* è ottimo mezzo per promuovere la sociabilità.

370. Lo *Spirito Pubblico* o l'abito pratico d' agire in conformità della Legge e assisterne la esecuzione è il più alto grado del perfezionamento a cui le Istituzioni Politiche possan portare la umana sociabilità: lo Spirito Pubblico è formato dalla bontà delle Leggi, dall' esserne ben cognita la ragione a tutti, dalla pubblicità dei Giudizj, dall'ammissione dei proprietarj all' amministrazione delle rendite della Comunità alla quale appartengono, dalla relazione in cui il Sovrano si pone col Popolo, e specialmente per mezzo dei Magistrati del Municipio.

371. La *Compassione* è un sentimento che distingue l'uomo incivilito. Le Leggi devono promuoverla, o almeno non devono distruggerla coll' ammettere Spettacoli sanguinarj e crudeli; e sino il modo con cui si uccidono gli animali destinati al nostro nutrimento, deve ed è dalla Polizìa presso di noi invigilato.

372. La *Istruzione Pubblica* rende più sicure e più stabili le sociali abitudini, perchè ne mostra i vantaggi: essa fa prendere allo spirito del Popolo un atteggiamento di saviezza, e il

fanatismo religioso o politico, che tante volte lo ha traviato, trova in essa un ostacolo insuperabile.

373. Il *Costume* d'una Nazione non è quello di un individuo, ed errano però coloro che nella situazione attuale della specie umana pretenderebbero di dare alle sue grandi masse quella regolarità scrupolosa, che un istitutore può dare al suo allievo. Il Costume esteriore è quello di cui deve contentarsi la Legge: esso è dato alle prime classi della società dal tenore di vita che ispira la loro condizione: è dato alle classi inferiori dalle occupazioni utili del lavoro.

374. L'*Azione stessa della Giustizia Penale* fissa l'attenzione della Polizìa Amministrativa, non perchè questa possa condannare quando quella assolve, ma perchè o la *detensione* o la *punizione* dei Rei *corregga* questi e *non corrompa* gli altri. A questo oggetto appartiene la *dolcezza delle Pene*: l'applicazione dell'Infamia alle sole Pene perpetue: la separazione degli Imputati dai Condannati: la non promiscuità dei Condannati a tempo con i Condannati in perpetuo: la Polizìa delle Carceri: un sistema d'applicazione dei principj della Religione e della Morale all'interno regime dei carcerati.

375. L'*Oggetto Particolare* della Polizìa Amministrativa, che è quello di *Prevenire* gli inconvenienti ed i delitti che si oppongono al ben essere della società, si conseguisce dirigendosi a prevenire i Delitti, o quelli avvenimenti che *Infortunj* piuttosto debbono nominarsi, o a prevenire quelli che da *Malizia* provengono.

Tutte le cause capaci di togliere o diminuire la imputazione nella infrazione della legge figurano come degne di fissare la vigilanza della Polizia, come sono le seguenti.

376. Le *Cose inanimate* esigono Provvedimenti di Polizìa per la stabilità degli edifizj, di tutte le nuove opere o temporarie o permanenti, non esclusi i metodi per regolare la forza del Fulmine.

377. I *Bruti animali* meritano degli Ordinamenti per impedire il danno che potrebbero arrecare; ed in Roma fecero nascere gli Editti degli Edili, che proibivano di condurre in giro Orsi, Pantere, tener Cani sciolti in tempo di giorno, e simili.

378. Il *Difetto dell' età nell' uomo*, esige come misura di Polizìa l'azione della *Patria Potestà*, ed i soccorsi della responsabilità civile nei Capi di famiglia per i Delitti dei loro sottoposti. Ottimo divisamento sarebbe la istituzione di un Tribunale Parrocchiale destinato a riprendere i Padri trascurati sulla condotta dei loro Figli, e per punire i Delitti che gl' Impuberi commettessero.

379. L'*Alienazione di mente* esige che la Polizìa s'incarichi di portare la sua vigilanza sopra i Dementi, e che le Istituzioni dirette alla istruzione dei *Sordi-Muti* siano propagate e protette.

380. L'*Impeto* e l'*Ebrietà* impegnano a invigilare sulle grandi radunate del Popolo, a renderle meno frequenti, a bandire i Giuochi, a prescrivere che oltre certe ore della sera le Bettole ed altri Ridotti non siano aperti.

381. La *Colpa* ed il *Caso* prescrivono Regolamenti sul libero accesso ai Fiumi nelle città, i pronti soccorsi per gli annegati, lo stabilimento di una Guardia che accorra agli incendj.

382. La *Prevenzione dei Delitti* che da *Malizia* procedono indaga ed esamina in ciascuna classe delle Azioni delittuose le *Cause* e le *Circostanze* che più facilmente fanno nascere tentazione di delinquere, e pensa a remuovere quelle Cause e Circostanze onde distruggere la tentazione al Delitto.

In questa veduta la scienza della Polizìa Amministrativa risguarda i *Delitti Politici* direttamente tali, ed i delitti *Politico-civili* e ciascuna classe subalterna di queste generiche partizioni, ed a tutte presta i provvedimenti che la ragione può credere i più acconci o ad allontanare o a soffogare la tentazione del delitto.

383. Queste sono le incombenze della *Polizìa Amministrativa*, chiamata anche *Sanitaria*, *Vigilante*, *Direttrice*, *Conservatrice*, *Repressiva*, perchè in sostanza questa *Polizìa Generale* o *Giustizia Direttrice* provvede in virtù della Giustizia Universale a tutto ciò che nell' amministrazione pubblica ha bisogno di mire generali e governative, e non ha legge certa che ne prevegga il caso, nè forme certe di procedimento.

384. Succede la *Polizìa Antigiudiciaria*, la quale sembrerebbe non potersi dispensare dai Delatori. Ma è osservabile che la vigilanza di questa Polizìa deve portarsi sulle *Persone sospette*, sui *Luoghi pubblici*.

Si raggira sulle *Persone* giustamente e fondatamente sospette e non già sopra tutti i cittadini. Un colpevole non diviene tale tutto ad un tratto; un delitto ha quasi sempre delle precedenti graduazioni di poca entità. Quindi la semplice Polizìa è un principio positivo in queste sue incombenze salutare e suscettibile di eccellenti applicazioni.

La Polizìa Antigiudiciaria sorveglia sui *Luoghi Pubblici* ove a chiunque è lecito andare; ma non già nelle case e nelle private riunioni, almeno che non se ne facesse una Inquisizione oppressiva e molesta.

385. La terza parte della *Polizìa* si chiama *Giudiciaria*, ed è quella diretta ad illuminare i passi della Giustizia nel rintracciare i Delitti per punirli. Essa però non può dirigere i suoi passi arbitrariamente, ma bensì tutto dispone perchè la Giustizia giunga con maggior sicurezza al suo fine con Metodi, che contribuiscono a bene identificare i luoghi, le persone, con Metodi atti a rendere più difficile l'evasione del delinquente, cosa anche maggiormente conseguita, tosto che furono aboliti gli Asili ed i Privilegj del Foro.

Queste incombenze della Polizìa Giudiciaria sono dirette alle *Informazioni Preliminari* che precedono l'Istruzione Regolare del Processo Criminale.

386. Finalmente la *Polizìa Punitiva* si estende non alla repressione dei delitti in senso stretto in Toscana ritenuti di Competenza della Giustizia, ma alla applicazione di piccole Pene che i Magistrati di Polizìa comminano qualche volta a seconda delle circostanze che non meritano di occupare l'attenzione della Legge: all'esercizio della Censura su tutto ciò che, contrario al buon ordine, può essere alla prevvidenza della Legge sfuggito. I Delitti degli Impuberi non per anche imputabili dalla giustizia, l'Ozio, la Ubriachezza, l'Abito di rissare, il Mal-Costume sono altrettanti oggetti che alla Polizìa Punitiva si referiscono. Beccherìa propose la subiezione dell'Assoluto, ma sospetto però, alla vigilanza della Polizìa, principio che le Toscane Leggi hanno saviamente adottato, e che appartiene alla Polizia Punitiva.

— *È in facoltà della Corte, qualora dei proporzionati motivi esistono, di ordinare che sia dato conto della risoluzione* (assolutoria) *alla Potestà Economica al solo effetto di prendere sull'accusato delle misure preservative.* — (Articolo 491. delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9. Novembre 1838.)

387. Là dove genericamente esposi alcune considerazioni sopra i Magistrati, intesi comprendervi ancor quelli che esercitano le attribuzioni della Polizìa (Vedi §§. 320. e seg.)

L'*Officio del Magistrato di Polizìa*, supplemento vivente della Legge, o *Invigila*, o *Punisce*, o *fa Editti*.

Questo Ufficio per la indeterminabilità degli oggetti che abbraccia, per il *Sacro Scopo* della Felicità Pubblica a cui cospira, per il *Potere* senza limiti che ne forma il carattere è quasi al di sopra delle forze della umana natura.

Il Magistrato di Polizìa nelle moderne Istituzioni Politiche è bene al di sopra della *Autorità Censoria* presso i Romani, alla quale erroneamente è stato paragonato.

Qualunque però sia la latitudine dell'Arbitrio, che a questo Magistrato la legge è obbligata di affidare, il *Ricorso al Principe* fonte di ogni autorità, come di ogni fiducia deve essere aperto sempre, e il Codice Leopoldino ha consacrato questo giusto e salutare principio, come a suo luogo sarà dimostrato.

388. Tornando sulla *Polizìa Giudiciaria* presa di mira in questo Libro dirò, che essa tutta consiste e forma la parte *investigatrice* della *Giustizia Penale*.

Ho già detto che la *Polizìa* è istituita per mantenere l'ordine pubblico, la proprietà, la sicurezza, ed ogni diritto individuale: che il suo carattere principale è la *vigilanza*, che la Società considerata in massa è l'oggetto delle sue sollecitudini. Ora le Autorità particolarmente incaricate a scuoprire i

delitti ed i rei, benchè non abbiano le mire generali dell'*Amministrazione* propriamente detta, benchè non prendano per guida quella specie di *Ragion di governo* che anima la *Polizìa Amministrativa*, pure non sono nelle loro operazioni così determinate e ristrette, che non possano abbandonarsi a quel campo congetturale che richiede conoscenza pienissima delle Persone e delle Cose. Se non chè la *Polizìa Ordinaria* guarda le possibili violazioni della legge, e le previene; la *Polizìa Giudiciaria* parte da un punto più individuato, più certo per scoprire i rei di un delitto già commesso e convincerli.

Così queste *Autorità Investigatrici* sono in mezzo alla Polizìa ordinaria, ed alle Autorità che pronunziano il Giudizio. Partecipano della prima per la varietà ed arbitrio nella scelta dei mezzi, per l'attiva vigilanza che deve animarle, e per la prontezza e celerità con cui debbono esse trovarsi per tutto; appartengono poi alla Magistratura Giudiciaria sì per le forme alle quali sono legate, come ancora per il fine che si propongono più di far punire i Delitti commessi che di prevenirli. Quindi ad esse si dà il nome di *Polizìa Giudiciaria*.

389. E per meglio comprendere la differenza che passa tra la *Polizìa Amministrativa* e la *Polizìa Giudiciaria* bisogna aver presente, che un progetto criminoso fintanto chè rimane sepolto nel cuore di chi lo forma, finchè niun atto esteriore, niuno scritto, niuna parola l'ha manifestato al di fuori, esso non è che un Pensiero, e niuno ha diritto di chiederne conto. Con tutto ciò, gli uomini da lungo uso esercitati a vigilare su i malvaggi e penetrare nelle loro più occulte intenzioni antiveggono sovente molti misfatti con una utile previdenza e per mezzo di espedienti salutari.

Ecco uno dei primi oggetti della *Polizìa Amministrativa*; Polizìa la quale è spesso in qualche maniera invisibile, ma tanto più perfetta, quanto più è ignorata. Talchè godendone noi la protezione, non pensiamo quante cure, e quante pene ella costi.

La vigilanza d'una buona Polizìa non lascia sovente nè la speranza del successo nè la possibilità di agire al malvagio, che incontra quella per tutto senza vederla in alcuna parte, e che arrossisce degli ostacoli che sembrano essergli opposti dal caso, senza accorgersi mai che quello che egli crede *caso* è direzione di una profonda saviezza. Un altro risultato d'una buona Polizìa Amministrativa è che l'uomo trovasi sempre inviluppato e scoperto al primo passo che egli fa per consumare il delitto.

Questo è l'istante in cui la *Polizia Giudiciaria* deve mostrarsi: non vi è più momento da perdere: il minimo ritardo può fare sparire il Reo con tutte le traccie che ci suol lasciare di se stesso.

Adunque la *Polizìa Giudiciaria* investiga e scuopre i Delitti, ne raccoglie le prove, ne rimette gli autori ed i complici ai Giudici incaricati della loro punizione.

A misura che le operazioni della Polizìa Giudiciaria si accostano al Giudizio, ella prende carattere di maggiore legalità, le sue forme sono più solenni, ed i suoi Uffiziali più elevati di onori e più ristretti di numero.

390. Così la *Polizìa Giudiciaria* potrebbe distinguersi in tre gradi.

Il *Primo Grado* è affidato a quasi tutti i Magistrati, ed Impiegati del Governo. Chi può determinare il luogo, il tempo, le persone, il dove, il quando, e da chi possa commettersi un Delitto?

La vastità e indeterminazione di questo campo sventuratamente è quella che necessita una sì vasta moltitudine di Uffiziali nel primo grado della Polizìa Giudiciaria.

Quindi gli Agenti della Polizìa Amministrativa, necessariamente lo sono anche del primo grado di Polizìa Giudiciaria. Molto più lo sono quelli della Polizìa Ordinaria. Così il primo Grado della *Polizìa Investigatrice* si confonde e si immedesima con la *Giustizia Prevenitrice*, e la *Polizìa Ordinaria* col primo grado della *Polizìa Giudiciaria*.

Gli Atti adunque del primo grado di *Polizìa Giudiciaria* sono quelli i quali si ravvisano necessarj perchè le traccie del delitto e le prove non si disperdano.

Il *Secondo Grado* della Polizìa Giudiciaria comincia dagli Atti, Recognizioni solenni, esami di Testimonj. Tutti questi Atti devono rimettersi alle Autorità particolarmente preposte alla Giustizia Investigatrice, e che possono imprimervi tutta la legalità che esige la legge. Il numero degli Uffiziali Pubblici estesissimo per le prime ricerche, viene a restringersi in questo secondo grado.

Quando poi portato l'Affare innanzi i Giudici del merito, essi non trovassero bene instruite e non sufficienti alla loro convinzione le prove, eglino possono ordinarne il compimento. Allora viene il *Terzo Grado*.

Questi tre Gradi della Polizìa Giudiciaria non sono sempre successivamente necessarj al compimento degli Atti di Polizìa Giudiciaria; quando il primo non basta l'altro viene in sussidio.

391. Ora tutti tre questi Gradi, oltre alla parte che ciascuna Autorità, ciascuno Impiegato può prendere nel primo, sono particolarmente affidati ad alcune speciali classi d'Uffiziali che andrò indicando quì appresso, dove sarà parlato delle *Informazioni Preliminari* e dell'*Istruzione Regolare del Processo Informativo*; avvertendo soltanto inquanto al terzo Grado, cioè al supplire alle Prove non complete per la convinzione dei Giudici, che esso cade e si confonde nella parte della

Giustizia. Poichè quando il Giudice competente si è impadronito dell'affare, ogni operazione degli altri Ufficiali potrebbe intralciarne i passi e frastornarne le vedute.

Allora tutti diventano suoi ausiliarj, e niuno può più agire senza suo ordine ed istruzione.

392. Mancherei al mio argomento se quì non dessi un cenno della *Polizìa Militare*, la quale osserva le regole generali sopra avvertite.

Quì pure la *Polizìa* si distingue dalla *Giustizia;* le operazioni della prima precedono essenzialmente le operazioni della seconda.

La Polizìa Prevenitrice è la *Disciplina Militare*, e la Polizìa Giudiciaria è detta *Polizìa Giudiciaria Militare.*

La Polizìa Giudiciaria Militare perseguita i delitti che la Disciplina Militare non ha potuto prevenire, ne raccoglie le prove, e le rimette con gl'imputati al Consiglio di Guerra per giudicarli.

PARTE PRIMA

CENNI SULLE INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE PREPARATORIA DEL PUBBLICO GIUDIZIO.

393. Avendo la legge fissato quali dovevano essere le *Persone* abili ad intervenire nel Criminale Giudizio, ed avendo fissato per mezzo di quali *Regole* essa voleva che le Persone medesime ponessero in essere le proprie funzioni, era cosa necessaria designare specialmente le *proprie incombenze* di ciascheduno Uffiziale Pubblico, onde esattamente corrispondesse all'oggetto dei Criminali Giudizj.

Ed ecco perchè sostanzialmente si demarcò nel Giudizio ciò che era relativo alla *Giustizia*, e quello che apparteneva alla *Polizìa Giudiciaria.*

Siccome di questa soltanto devo occuparmi in questo Libro, così ripeto, che allo scopo unico del Giudizio Pubblico tendono le sue attribuzioni sì *preliminarmente informando,* come *regolarmente istruendo* gli Atti del Processo.

394. E particolarmente sulle *Informazioni Preliminari*, devo avvertire, che esse consistono, appunto come designa la parola *preliminare*, in tutte quelle notizie del Delitto in qualunque modo date dalle persone autorizzate dalla legge, onde il Giudice d'Istruzione possa avere un probabile fondamento di reità per dar luogo alla Istruzione regolare degli atti.

È naturale che per costruire un edifizio ordinato, prima si preparano i materiali, e poscia questi si dispongono con ordine onde – Singula quaeque locum teneant sortita decenter. –

Da ciò la differenza fra le *prime indagini*, e la *istruzione* propriamente detta. Quelle furono chiamate *diligenze* per esprimere l'accortezza, la cura, e le sollecitudini che ogni investigazione, ogni inquisizione porta seco particolarmente al principio.

In queste ricerche si deve avere di mira le *Persone* alle quali la Legge affida le Informazioni Preliminari alla Istruzione regolare preparatoria del Giudizio, ed i *modi* con i quali esse si conseguiscono.

Capitolo Primo

CENNI SULLE PERSONE CHE ASSUMONO LE INFORMAZIONI PRELIMINARI, E DELLE LORO FUNZIONI.

395. In sostanza le *Informazioni Preliminari* all'Istruzione preparatoria di un Giudizio si partono da un *Accusatore*, mentre Accusatore è quello che referisce al Giudice il delitto commesso da qualcuno, e dà motivo alla questione criminale per il pubblico vantaggio.

L'*Accusatore* è *Pubblico* se palesa il delitto per dovere del suo Impiego deferitogli dal Governo, è *Privato* se perseguita le ingiurie proprie e di quelli che sono sotto la sua dipendenza. Tanto l' uno quanto l' altro si designano col nome di *Querelante*.

396. Il nome di *Accusatore* si considera come genere, perchè comprende quattro specie di Accusatori, cioè il *Leso*, il *Delatore*, l' *Indice*, e il *Nunciatore*. Questi Accusatori differiscono tra di loro. Poichè il *Leso* è quello che ha un interesse diretto nell'accusa per l'offesa ricevuta; il *Delatore* è quello che per speranza di favori e di mercede rivela al Giudice il delitto; l'*Indice* è quello che avendo avuto parte al delitto, lo manifesta al Giudice sotto speranza della impunità; il *Nunciatore* finalmente è il Sostituto del Querelante Pubblico. Tali furono presso i Romani, come avvertii in principio gli Irenaschi, i Curiosi, gli Stazionarj.

Se l'Accusatore è una persona legittima, ragion vuole che sia munito di tutte quelle qualità che possono costituire la di lui abilità. Quando l'Uffizio di Accusatore è una parte dei diritti del Governo, la legge indica espressamente quali persone non possono coprire questa carica acciò non venga disprezzata.

Quando poi la persona dell'Accusatore si desidera solamente per l' oggetto che i delitti vengano ad essere palesi, perchè

di ciò non si occupano i cittadini, le Leggi sono meno accurate nel ricercare la di lui abilità.

397. Scendo adesso a dare un cenno delle *qualità fisiche*, *morali*, e *legali* che dovrebbe avere un Accusatore in genere, e le cagioni che gli dovrebbero impedire di accusare, si tratti pure del Processo Accusatorio, o Inquisitorio, o Misto.

Alcuno può essere inabile ad accusare o per *Natura*, o per *Cattivi Costumi*, o per *Legge*.

Tra le cause che impediscono che uno accusi, vi è il *Sesso*, e quelli che opinano contro, confondono la vera accusa con la *Delazione*, la quale era permessa anche alle donne. L'*Età* era considerata in Roma, e non poteva farsi accusatore chi non aveva compiuti 17 anni. Per *Difetto di Costumi* non potevano accusare quelli che si erano resi debitori di delitti infamanti, come i calunniatori, i falsi testimoni. La *Povertà* pure era causa d'esclusione dal diritto di accusare, perchè in Roma non poteva esercitarlo chi non aveva almèno un censo di 50 aurei. *Propter turpem questuum* non potevano accusare coloro che avevano proposto l'accusa contro due Imputati per il sospetto che contro essi si poteva formare, che essi fossero piuttosto mossi dal lucro che da desiderio di pubblico bene.

Non erano ammessi ad accusare per disposizione delle Leggi i *Servi*; i *Soldati* – propter sacramentum – ne potevano essere delatori – propter honorem militiae –; anche i *Magistrati* non potevano accusare – propter imperium – non solo perchè non trascurassero il loro uffizio, ma più perchè con il grado e l'autorità che tenevano non dessero maggior peso all'accusa.

Omettendo tutto ciò che le savissime Romane Leggi esigevano circa l'*Abilità dell'Accusatore*, osserverò soltanto, che questa abilità era *Naturale* e *Civile*. La prima dipendeva da tutte quelle circostanze che costituivano l'abilità per natura dei Testimonj. La seconda si misurava o da quelle circostanze che diminuivano la fede dell'Accusatore, o dalla volontà della Legge, la quale in alcuni delitti concedeva a certe determinate persone soltanto il diritto di accusare.

Ed ecco che l'*Azione Pubblica* si esercitava da persone che per molti riguardi rivestivano anche la fiducia dei cittadini.

Ma quando l'Azione Pubblica divenne l'officio di un impiego, quando dietro le vicissitudini dei costumi e delle politiche istituzioni fù tolto ai cittadini il diritto di accusare, allora la cura e tutela dell'ordine Pubblico diede origine a quel potente Magistrato diretto alla persecuzione dei delitti, e che nei secoli andati fù considerato un vero flagello della società umana.

Da qui ebbe vita il diritto, che l'*Azione Pubblica* si intentasse soltanto da una persona morale che dicesi *Fisco*, o da Magistrati i quali si chiamano *Ministero Pubblico*.

398. La Persona Morale del *Fisco* (parola che più non significa la vera derivazione, cioè il canestro ove si ponevano i

denari delle pubbliche multe) risiedeva nell'*Uffizio del Giudice*, e nei *Ministri del Fisco*, i quali erano superiori e inferiori. *Superiori* erano gli *Avvocati Fiscali* ed i loro *Sostituti*. *Inferiori* erano tutti quelli che i Romani chiamavano *Nunciatorj*, i quali in sostanza procuravano l'arresto del Reo e portavano al Magistrato la relazione del delitto. Sicchè l'*Azione Pubblica* dipendeva tutta dall'Uffizio del Giudice nel Processo Inquisitorio.

399. Ma quella che oggi viene Istituita dal *Ministero Pubblico* si ravvisa conseguenza necessaria del nuovo Sistema di giudicare, che in una parte partecipa dell' Inquisitorio Sistema, nell' altra dell'Accusatorio , il che riunito , stabilisce la Forma dell' odierno Pubblico Giudizio.

400. La Riforma Giudiciaria del 1838, conservando il Sistema e le attribuzioni ritenute sotto il Processo Inquisitorio per quello che riguarda soltanto il Processo d'Istruzione, delegò ancora ai Commissarj di Polizìa di Firenze e di Livorno, ai Potestà del Granducato tutti gli attributi e gli oneri dei Ministri di Polizìa Giudiciaria per la scoperta dei delinquenti conformemente agli ordini della Procedura Criminale.

In avanti questi Magistrati non avevano tali incarichi, perchè erano affidati ai Commisarj Regj, ai Vicarj Regj, ai Direttori degli Atti. Per questo la citata Riforma ingiunge ai suddetti Commissarj e Potestà divenuti membri della Polizìa Giudiciaria Indagatrice delle Preliminari Informazioni dell'Istruzione Giudiciaria , di essere solleciti a rimettere subito al Vicario Regio, o al Giudice Direttore degli Atti da cui dipendono gli atti di Accesso e di Visita , i fatti esami, e tutti i Processi Verbali delle operazioni alle quali avranno dato luogo per l'occasione di delitti commessi nella loro Giurisdizione , accompagnandone senza ritardo un estratto al Regio Procuratore.

401. Di più; sopra queste Preliminari Informazioni, la Riforma ingiunge agli *Esecutori* e *Capi posti di Picchetti*, stabiliti per il servizio della Polizìa Giudiciaria , di rimettere al Regio Procuratore il duplicato di ogni *denunzia* o *referto* che avranno presentato al Vicario o al Direttore degli Atti respettivo, concernente i delitti e trasgressioni contemplate dalle leggi criminali veglianti nel Granducato, senza porre ritardo dal momento in cui ne avranno acquistata la notizia.

402. Il Regio Procuratore all'uopo della Istruzione del Processo Informativo corrisponde con i Vicarj, i Direttori degli Atti, i Commissarj di Polizìa, i Potestà , e richiede il loro ufficio sopra tutto ciò che può concernere la scoperta dei delitti e delle trasgressioni, per eccitare le premure dei medesimi nei casi individui , onde non sfuggano le prove e prontamente si ottenga la repressione dei colpevoli.

I Vicarj, i Direttori di Atti, i Commissarj di Polizìa, ed i Potestà , devono sempre prestare attenzione e dare sfogo alle richieste del Regio Procuratore, in tutto ciò che può concernere

la scoperta dei delitti, dei delinquenti, e la più completa e sollecita Istruzione del Processo.

403. Da queste generiche disposizioni della Riforma, resulta chiaro che in Toscana possono e devono prestare tutta la loro assistenza ed officio nelle *Informazioni preliminari* dell' Istruzione Regolare preparatoria del Pubblico Giudizio i *Regi Procuratori, i Vicarj Regi, i Giudici direttori degli Atti, i Commissarj di Polizia, i Potestà, gli Esecutori e capi posti di Picchetti* stabiliti per il servizio della Polizìa Giudiciaria.

404. I Regi Procuratori sono parte di quel Magistrato già avvertito, che si chiama *Pubblico Ministero.*

I Vicarj, i Direttori, i Commissarj, i Potestà, e gli Esecutori formano parte di quell' ente morale che ho accennato chiamarsi *Fisco.*

In due Articoli distinti darò alcuni cenni di questi Magistrati e dei loro attributi per quello che solo concerne le Informazioni Preliminari dell'Istruzione preparatoria del Pubblico Giudizio.

ARTICOLO I.

CENNI SUL MINISTERO PUBBLICO.

405. *Manus* in senso di forza esecutrice, e di ciò che riguarda opera e potere dell'uomo, è stata sempre parola solenne nel Diritto Romano. Quindi *Manu capere, Mancipium, Manumissio,* o *Manu gubernare,* è lo stesso che *omnem potestatem habere.* Quindi *Mano Forte* o *Manu Militari* (frase di Ulpiano) dimostra la forza pubblica chiamata a garantire una operazione o esecuzione giudiciaria.

Da ciò *Ministrare, Ministri, Administrare, Amministrazione,* voci di azione e di fatti più che di astrazione.

Così deriva la parola *Ministerium, Ministero*, indicativa tutto ciò che appartiene all'esecuzione della legge; e perciò alcuni agenti del Re o del Sovrano, ossia la *mano del Re* il Procuratore Regio, si chiamano *Ministero Pubblico.* Marciano nella legge I Dig: De lege Julia repetundarum, fa una serie delle voci dei pubblici uffizj, e mette la voce *Ministero Pubblico* in ultimo luogo come voce di genere: in Magistratu, potestate, curatione, legatione, vel quo alio officio, munere, *Ministeriore Pubblico.*

Con la parola *Ministero Pubblico* più che il Magistrato noi intendiamo propriamente parlando designare la *Magistratura,* o per dir meglio gli uffizj della Magistratura istituiti dalla nuova Legge presso d'ogni Tribunale per vigilare agli interessi del Governo e della Società in generale.

Questa classe di Magistrati in Francia si chiamò *Gens du Roi*, e presso di noi *Fiscali* o Avvocati e Procuratori Fiscali.

Ognuno sa che nè i Greci nè i Romani avevano questa Magistratura. L'accusa dei misfatti entrava nel numero dei diritti dei cittadini, ogni cittadino poteva tradurre in giudizio qualunque colpevole. Il Magistrato dava Avvocati particolari e tutori agli orfani, alle vedove, agli interdetti, ai poveri. Questi Avvocati venivano pagati dal pubblico erario. Ogni Corporazione aveva il suo Protettore particolare che la difendeva presso i Tribunali. Gli stessi Cesari ebbero come ogni altro il loro agente per la riscossione delle rendite e per la difesa del patrimonio privato, che anche allora era distinto dalle rendite pubbliche. Questo agente si disse *Curatore*, Procuratore di Cesare, e poi anche *Razionale.* In seguito quella parte del patrimonio imperiale che era composta delle *Confische*, frutto delle proscrizioni e delle condanne, ebbe un altro custode che fù detto *Avvocato del Fisco* (Fiscus, fiscella, canestro di vinchi, e quindi cassa da denaro).

La carica di *Questore* per l'amministrazione del pubblico denaro, un poco alla volta cedette all'influenza del *Procuratore di Cesare*, la cui giurisdizione di mano in mano si estese ad essere Giudice competente nelle cause fiscali, e la vigilanza e difesa del patrimonio imperiale presso i Tribunali rimase tutta all'Avvocato del Fisco, cui quindi fù data la difesa ancora delle persone miserabili.

In seguito aggravata l'Europa dalla notte della barbarie, e introdotte per quasi tutte le colpe le *pene pecuniarie*, i riscuotitori di esse doverono diventare i persecutori dei reati e i custodi dell'esattezza nel distribuire le pene; e dove era rimasto o si volle ripristinare il nome di *Procuratori Regi di Cesare*, confusi costoro con gli *Avvocati Fiscali* e con gli antichi *Questori*, dovettero impadronirsi di questa parte di pubblica amministrazione, come di una rendita fiscale.

Ritornando quindi a poco a poco la forza della Giustizia a ristabilire la vera scala penale, questi Procuratori trovaronsi investiti di Criminale Giurisdizione, e così ebbero le cure della sicurezza pubblica e privata, ed il Procuratore o l'Avvocato del Fisco divenne il primo Inquisitore dei delitti, il loro legittimo accusatore, il pubblico vendicatore che vegliava presso i Tribunali penali, perchè i colpevoli non sfuggissero la pena della legge.

Il *Ministero Pubblico* però ha presa per la nuova legge una giurisdizione sì vasta, che la persecuzione e l'accusa dei reati non è che una parte delle molte sue attribuzioni.

406. Adunque, l'oggetto generale di questa Magistratura è l'interesse del Principe e quello della Società, e così il *Pubblico Ministero* è una potente Magistratura, che rivestitasi delle spoglie del Ministero Fiscale, si fa presso i Tribunali il rappresentante della Società in tutti gli affari che la interessano, e veglia a nome del Sovrano al mantenimento dell'ordine, ricerca l'applicazione e l'esecuzione della Legge, prende

la difesa di quelli che non si possono difendere da se stessi negli affari civili, come gli Assenti, i Pupilli, gli Interdetti, perseguita i delitti ed i misfatti accusandone i delinquenti onde siano puniti a forma della legge.

La quantità delle incombenze del Pubblico Ministero si possono ridurre a due gran classi, l'una *Amministrativa* l'altra *Giudiciaria*.

407. E qui devo avvertire, che il *Pubblico Ministero*, essendo un ente morale come lo era il Fisco, mutua il suo nome a tutti coloro dalla legge chiamati a disimpegnarne gl'incarichi, e che compongono per così dire la gerarchìa di questo Pubblico Ufficio.

E questa Gerarchìa in Toscana, secondo la Riforma Leopoldina del 1838 si compone degli appresso Magistrati, i quali e in complesso e individualmente ritengono la qualificazione di *Ministero Pubblico*.

408. Alla testa di questa Magistratura in Toscana si trova il *Regio Procuratore Generale;* egli ordinariamente risiede presso la Corte Suprema di Cassazione, e da lui dipendono direttamente e indirettamente tutti coloro che formano parte del Pubblico Ministero.

Due *Avvocati Generali*, con alcuni loro *Sostituti* rappresentano il Pubblico Ministero appresso alle quattro Camere Civili e Criminali della Regia Corte.

Un *Procuratore Regio*, ed uno o due suoi *Sostituti* risiedono in ciascun Tribunale di Prima Istanza, rappresentandovi sì nel Turno Civile che in quello Criminale il Ministero Pubblico.

409. È fuor di dubbio che il Sovrano per mezzo del Ministero Pubblico esercita una *sorveglianza* sopra tutto l'Ordine Giudiciario. E siccome spesso lo Stato ha delle domande da presentare, o delle Azioni da promuovere presso i Tribunali, è cosa consequenziale che ciò si eseguisca per mezzo di questa Magistratura intermediaria, la quale possa fare sentire questa suprema influenza, e possa esercitare simili diritti.

410. Ma questa influenza del Pubblico Ministero deve essere limitata e ristretta dai principj costanti ed inalterabili della giustizia e della legge. Appunto per confortare la debolezza che si smarrisce, per scuotere la sonnolenza dell'incuria, per distruggere le passioni, il Sovrano introdusse nell'Ordine Giudiciario il Pubblico Ministero. E in questo incarico deve agire con tutta attività, deve sottomettere ai Magistrati degli avvisi salutari, dei motivi preponderanti, in ciò essendo ben guardingo dal dare ordini positivi ed imporre obbligazioni.

Agendo in modo diverso, il Pubblico Ministero tradirebbe la sua missione e corromperebbe i Magistrati. Ed è allora che l'opinione coscenziosa dei Magistrati istessi opponendosi, diviene una garanzìa di grande necessità. Ed ognuno sente bene

che quanto l'interesse sociale richiede che i Magistrati non ignorino le considerazioni importanti che devono fissare le loro determinazioni, tanto più è indispensabile che un pubblico illuminato possa rendersi conto delle decisioni dei Magistrati.

Questa verità fondamentale ci conduce naturalmente a pensare, che i Magistrati devono star guardinghi verso il Pubblico Ministero, allorchè possono sospettare, che egli si faccia l'organo di un *Sistema* e non della *Giustizia*; allora più che mai si devono considerare del tutto staccati e indipendenti dall'autorità del Pubblico Ministero.

Vi sono degli abusi che non si possono tenere lungo tempo nascosti in un Governo, dove la Pubblicità Giudiciaria è ammessa, e particolarmente quelli contrarj allo spirito generale della legislazione. Questa esperienza deve produrre del timore in quei Magistrati, che pur troppo interiormente sanno di avere abusato della loro posizione.

311. Molti pensano che il Pubblico Ministero non deva avere occhi che per vedere il Delitto, e non già interessarsi per sollevare l'Innocenza. Questo era il difetto delle antiche Magistrature Fiscali; a questo difetto appunto si volle rimediare, e quei Magistrati del Pubblico Ministero che seguitano quella tendenza, agiscono contro natura, non secondano il voto della società, non comprendono l'importanza dell'ufficio a loro affidato dal Sovrano.

412. Il *Dovere* principale del Pubblico Ministero è l'*Imparzialità*, e per questo imparzialmente deve ricercare le prove del Delitto e dell'Innocenza; il suo scopo principale è di mantenere l'Ordine Sociale mediante una giusta applicazione delle Pene a quelli che lo minacciano e lo turbano.

Il Ministero Pubblico nelle Cause Criminali è il primo giudice, ed egli deve accusare con quell'animo pacato ed imparziale come appunto giudicherebbe, se fosse assiso al banco del Tribunale tra i Giudici; questa è la missione a lui affidata dal Principe e dalla Legge.

E se il Ministero Pubblico si stacca da una sana *imparzialità*, e se egli reclama sovente una eccessività o una falsa applicazione delle Pene, egli confessa al cospetto del popolo, che si trova in uno stato d'animo violento, mal considerato, e tutto affatto estraneo alla sua Magistratura.

413. Un Avvocato Generale, un Regio Procuratore, un Sostituto, e quanti Magistrati formano il Pubblico Ministero sono esseri passivi, fintantochè non si esce dai limiti che essi hanno l'obbligo di custodire e sorvegliare; soltanto allorchè questi limiti si sorpassano, allora solo comincia ad aver vita la loro Azione.

Se essi si occupano di sorvegliare, di prevenire, e di volere trasformare dei sospetti in certezze, essi da se stessi si riducono alle funzioni abbiette di quegli uomini, che io provo amarezza a nominare; essi degradano il *Potere* di cui sono ri-

vestiti, essi cessano di essere Magistrati. Istituiti per promuovere la conservazione e la difesa dei regolamenti della società, agiscono contro la loro Istituzione, quando battono strade ostili alla medesima Società.

414. La penna elegante del conte di Sègur ci presenta il più bello e vero modello d'un magistrato del Pubblico Ministero nel ritratto del celebre d'Aguesseau.

— Fidèle à tous ses devoirs, dice quel Pubblicista, il se monstra toujours l'homme du Roi, il n'oublia jamais qu'il était l'homme de la Patrie; ausis aucun nuage d'ambition, de crainte, d'espérance, de partialité ne se plaçait entre ses regards pénétrans et la vérité. Nul ne porta avec plus d'adresse et de force un jour plus pur dans cet obscur dédale, où la méchanceté des hommes s'efforce d'égarer la justice; il saisissait la manvaise foi au milieu de ses plus subtils détours, rassurait la timide innocence, la reconnaissait malgré ses erreurs, ses faiblesses, et lui prétait pour la soutenir l'appui de son talent. Chargé, jeune encore, du ministére redoutable de Procureur Général, il n'ispira pas de craint: son autorité maintenait inviolablement l'ordre public, sans troubler le repos public par cette ardeur inquiète, qui confond l'imprudene avec le crime, la pensée avec l'action, et devant la quelle on parait coupable dè qu'on est soupçonné. —

415. Ed è rimarchevole che il rigore eccessivo in un Magistrato del Pubblico Ministero è pericoloso alla pari della debolezza, poichè quello aumenta i perigli e moltiplica i malcontenti. Egli dovrebbe avere presente alla mente quell'aurea sentenza: *che la condanna di un cittadino è una pubblica calamità.*

416. Scendendo a parlare di ciò che è più speciale al Pubblico Ministero nelle materie criminali, la Riforma Leopoldina del 1838 attribuisce „ al Pubblico Ministero la difesa dell'ordine pubblico in tutti i rapporti nei quali resta pregiudicato dai delitti e dalle contravvenzioni, e l'esercizio per questo dell'Azione Pubblica nella scoperta dei fatti delittuosi, e per la loro repressione avanti i Tribunali Criminali, onde questa abbia luogo in ciascun caso particolare a forma e nel senso delle leggi dello Stato. È incaricato ancora di fare eseguire le sentenze, e i decreti dei Tribunali stessi. „ (Art. 264 del Motuproprio dei 2 Agosto 1838).

Il Pubblico Ministero „ eccita e richiede il ministero che applica alla istruzione ed alle incombenze della Polizia Giudiciaria, e richiede la forza pubblica per le ricerche ed operazioni che reputi conveniente di muovere all'oggetto di assicurare nei fini sopraindicati la più pronta ed efficace amministrazione della Giustizia Criminale in ogni caso speciale, e particolarmente quanto agli attributi che gli sono conferiti agli articoli 163 164 165 166 167 168 169, e debbe ai di lui

„ eccitamenti e alle sue richieste immediatamente corrisponder-
„ si dai Ministri, Agenti, e Uffiziali cui sono state dirette. „ (detto Motuproprio Art. 265).

„ Nei casi di delitto flagrante ei può accorrere sul posto,
„ raccoglierne tutte le traccie, e comporre il relativo processo
„ verbale: se già vi fosse accorso un Titolare di Polizìa Giudi-
„ ciaria, può richiedere il medesimo di ogni operazione e nota
„ che reputi conveniente di far resultare. „ (detto Motuproprio Art. 266).

„ Invigila il servizio dei Tribunali Criminali e quello di
„ Polizìa Giudiciaria, e per il canale della Real Consulta comu-
„ nica ogni sua osservazione in questo rapporto, e provoca quelle
„ misure disciplinarie che si richiedono per la buona ammini-
„ strazione. Interviene, e prende parte in tutti i Giudizj Cri-
„ minali avanti i Tribunali di Prima Istanza, le Camere Cri-
„ minali della Corte Regia, e la Corte di Cassazione. „ (detto Motuproprio Art. 267).

„ Emette in ogni causa il suo voto all'udienza in voce,
„ e lo rilascia scritto prima dell'emanazione della sentenza. „ (detto Motuproprio Art. 268). Altrove riporterò le altre speciali incombenze del Pubblico Ministero.

417. Adesso è da osservarsi ciò che gli concerne nell'esercizio della Polizìa Giudiciaria, ossia la sua influenza nell'Istruzione, nel qual uffizio il Pubblico Ministero spiega il suo carattere più di primo Agente della Polizìa Giudiciaria, che di Ministero Pubblico propriamente detto; ed è indubitato che in questa parte del Giudizio Criminale il medesimo ha la sua cooperazione attiva.

Ed in che si estenda la *Competenza* di questa sua attività ben chiaro emerge dalle rammentate disposizioni.

418. Per *Competenza*, parola derivata da *competere*, *appartenere*, io intendo il diritto che appartiene ad un Magistrato del Pubblico Ministero, o a chiunque altro Pubblico Ufficiale di conoscerne di un dato affare e di compilare certi atti.

419. Se al Pubblico Ministero compete quanto ho sopra avvertito, ciò si deve intendere competere non già al solo Capo di questa Magistratura, ma a tutti i suoi Membri, e così agli Avvocati Generali, ai loro Sostituti, ai Procuratori Regi, ed ai loro Sostituti, dentro il raggio però della Località e della Giurisdizione alle quali sono addetti.

420. Se al Pubblico Ministero compete di ricercare e perseguitare tutti i delitti, egli può compire tali *ricerche* in quel modo che possa illuminarlo a ritrovare il delitto ed il colpevole; non è così però della *persecuzione* del delinquente, la quale si limita a fare gli Atti che tendono a tradurre il Prevenuto davanti al Tribunale.

E qui pure deve avvertirsi, che gli *atti di persecuzione* dalla parte del Pubblico Ministero si limitano a citare diretta-

mente il Prevenuto davanti al Tribunale Criminale, o di farlo arrestare.

421. Sicchè si ritenga, che fuori del caso di *Flagrante delitto* non appartiene ai Regi Procuratori di *constatare* il delitto, il che esclusivamente spetta ed appartiene ai Ministri, ai quali la legge ha affidata la *Istruzione Regolare preparatoria del Pubblico Giudizio.*

E tanto è vero ciò, che se la legge fa una eccezione nei casi di Flagrante delitto, gli atti che si fanno dal Pubblico Ministero in tal circostanza, nulla hanno di definitivo, perchè i Ministri o Giudici della Istruzione Regolare (che in Toscana sono i Regi Vicarj ed i Giudici direttori degli Atti con i loro Cancellieri) possono eseguirli ancor essi, e rinnovarli.

Sicchè il Pubblico Ministero esercita è vero di ufficio la persecuzione dei delitti, ed è un suo dovere senza che siavi bisogno di essere provocato, ma la compilazione della Istruzione Regolare preparatoria non gli appartiene, e soltanto ha un dritto su quella di *vigilanza* e di *eccitazione.*

422. Nel senso della Legge, sebbene il Pubblico Ministero deva perseguitare ogni sorta di Delitto, par manifesto che s'intenda di quei Delitti meritevoli di Pubblico Giudizio, e non già di quelli, che, potendosi ravvisare mancanze e trasgressioni piuttosto che Delitti, la legge ha rilasciato giudicabili dagli stessi Giudici d'Istruzione, quali sono i Vicarj Regj ed i Giudici Direttori degli Atti.

Infatti se il Pubblico Ministero si dovesse occupare di queste mancanze, bisognerebbe distrarlo inutilmente dalle funzioni più importanti.

Ma non per questo dico, che non competa al Pubblico Ministero il diritto di sorvegliare i Giudici d'Istruzione anche in questa parte delle loro facoltà, e di redarguirne la loro negligenza.

423. Se la Legge diede la competenza ai Regj Procuratori di perseguitare i Delitti e d'impedire che restino impuniti, questa ragione fa credere con giustizia, che il Delitto ed il Delinquente possano essere ricercati tanto dal Regio Procuratore del luogo nella cui giurisdizione fù commesso il delitto, quanto dai Regj Procuratori di quei luoghi dove si trovi la dimora del Prevenuto, o siavisi nascosto, o siasi ritrovato. In caso di concorrenza di Regj Procuratori di diverse giurisdizioni, l'Istruzione si proseguirà da quel Giudice dove ebbe luogo il delitto.

424. E perchè il Pubblico Ministero nell'esercizio delle sue attribuzioni sia obbedito e rispettato, ha diritto di usare la forza, e gli Ufficiali che la dirigono sono obbligati di eseguire i suoi ordini. In caso diverso sarebbe in contradizione con la propria autorità, che appunto rappresenta la Società per il mantenimento dell'ordine giudiciario.

425. Ed appunto perchè possa essere in grado di dar mano a tutto ciò che tende a conservare quest'ordine, il Pubblico Mi-

nistero deve essere informato officialmente di tutti gli atti della Polizìa Giudiciaria, onde dare possa quelli ordini che reputerà convenienti, sempre dentro il cerchio delle sue attribuzioni.

Ciò non basta. Il Regio Procuratore deve essere officialmente informato e dagli Ufficiali subalterni del Pubblico Ministero e da ogni altro Ufficiale della Polizìa Giudiciaria dei Delitti avvenuti. Non è questa una ingiunzione di semplice curiosità o disciplina, ma sibbene è una regola interessantissima, il cui scopo tende a rendere più attiva e più certa la persecuzione del Delitto, che spesse volte nei riguardi, nella debolezza, e nella corruzione di qualche Ufficiale della Polizìa Giudiciaria trovar potrebbe scampo e riparo.

426. Ma per non rendere inutile l'informazione suddetta, per rendere efficaci i provvedimenti che dal Capo del Pubblico Ministero si dassero in queste ricerche, la Legge vuole che sia obbedito in quanto egli ordinerà, sempre che sia diretto allo scopo che la Legge si è prefissa con la istituzione del pubblico Ministero.

„ I Vicarj Regj e i Giudici Direttori di Atti ragguaglie-„ ranno il R. Procuratore dell'iniziamento di ogni procedura o „ informazione interessante un delitto, o un fatto contemplato „ come punibile dalle leggi criminali, e inoltre gli rimetteran-„ no rapporto di ogni delitto o fatto punibile come sopra ac-„ caduto nella loro criminale giurisdizione, appena che ne sia-„ no in qualche forma intesi. „ (Art. 182 del Motuproprio del 2 Agosto 1838).

„ Il Regio Procuratore predetto corrisponderà con i Vi-„ carj, i Giudici Direttori di Atti, Commissarj di Polizìa, Po-„ testà e richiederà il loro Uffizio sopra tutto ciò che può con-„ cernere la scoperta dei Delitti e delle Trasgressioni per ec-„ citare le premure dei medesimi nei casi individui, onde non „ sfuggano i materiali delle prove e prontamente si ottenga la „ repressione dei colpevoli. „ (detto Art. 183).

427. Riepilogando adunque, le funzioni del Pubblico Ministero presso i Giudici d'Istruzione e nelle operazioni relative alla Polizìa Giudiciaria sono: d'intentare e proseguire le Azioni Penali derivanti da Delitti Pubblici; vegliare e richiedere che siano osservate le Leggi, e che sia conservato l'Ordine delle Competenze e delle Procedure, e procurare la più sollecita compilazione delle Istruzioni Giudiciarie; fare eseguire gli Ordini e le richieste dei Giudici Istruttori, qualora ne venga richiesto; finalmente nei Delitti Privati interporre il suo ministero per l'osservanza delle Leggi, per la conservazione delle Competenze e per le altre bisogne come nei Delitti Pubblici, semprechè sia eccitato dalla Querela della Parte Lesa.

Inoltre ha la sorveglianza e l'ispezione di tutti gli altri Ufficiali della Polizìa giudiciaria del circondario, ed in caso di mancanza gli richiama all'ordine. È anche incaricato d'invigilare, ac-

ciocchè gli Imputati siano rimessi con esattezza ai Tribunali competenti, unitamente agli Atti d'informazione ed altri oggetti relativi.

ARTICOLO II.

CENNI SUI GIUDICI D'ISTRUZIONE, E SUGLI ALTRI TITOLARI SUBALTERNI DELLA POLIZIA GIUDICIARIA.

428. Gli uomini della legge devono essere familiari con i delitti e le sventure della società, come i militari con i disastri ed i rischi della guerra; ma nè gli uni nè agli altri devono formarsi un cuore d'acciajo.

Così i Ministri della Polizia Giudiciaria, giornalmente involti nelle miserie che la malizia o le passioni degli uomini producono nella società, devono guardarsi bene dal cangiare la sensibilità del loro cuore e renderla incapace di apprezzare la dolcezza, l'umanità con l'abitudine del loro ministero.

Ed eviteranno questo inconveniente anche nell'esercizio continuo della loro carica, quando nel disimpegnare le loro attribuzioni si terranno presente alla mente, che la Società non volle formarne tanti insensibili istrumenti di pratiche materiali, ma sibbene gli affidò un incarico, che ben si può chiamare *Paterno* e *Popolare*, quale è appunto in Francia, in Inghilterra, ed altrove l'ufficio di Giudice di Pace.

429. Coloro che sono rivestiti delle attribuzioni della Polizìa Giudiciaria, bisogna che si comportino in modo di guadagnarsi la confidenza generale; poichè allora avranno mezzo più sicuro di conseguire il loro scopo, togliendo all'ufficio quello che pur troppo agli occhi del popolo idiota lo rende odioso. Diceva Eyraud : che un buon curato amante del suo paese ed evangelico, ed un Giudice di Pace al quale il Re abbia detto: — io vi ho nominato perchè vi guadagnate la confidenza dei vostri concittadini e perchè vi corrispondiate —, saranno due eccellenti basi d'organizzazione nel distretto al quale saranno destinati. Ivi la Religione, la Morale, la Giustizia animeranno il corpo sociale.

Tali devono essere tutti gli Ufficiali della Istruzione, che presso noi sono come ho avvertito i *Vicarj Regi*, i *Giudici direttori degli Atti*, gli *Auditori Militari*, i *Potestà*, i *Commissarj di Polizìa*, i *Cancellieri*, gli *Esecutorj e Capi Posti di Picchetti*, senza ripetere ciò che dissi del *Pubblico Ministero*.

§. 1.

Vicari Regj.

430. Come altrove avvertii, più *Vicariati* si contengono sotto la giurisdizione di ciascuno dei Governi e Commissariati nei quali è diviso il Granducato di Toscana.

Ogni *Vicariato* ha una giurisdizione sua propria sul territorio, e su quello delle *Potesterìe* assegnate al suo distretto. Per esempio: il Vicariato di San-Giovanni, oltre la giurisdizione sul territorio di questo paese, la estende sulle Potesterìe di Figline, di Montevarchi, di Regello, di Terranuova.

Intendo però nelle Materie Amministrative e Criminali, non già in quelle Civili, nelle quali il *Vicario* non si mescola nella giurisdizione assegnata ai Potestà.

I *Vicariati* sono di maggiore o di minore estensione e popolazione, e per questo sono divisi in *trè Classi.*

431. In ogni Vicariato esiste una *Cancellerìa* con un *Cancelliere*, in prima chiamato *Notaro.* Ma nei Vicariati di prima e di seconda Classe, al Cancelliere vi è un ajuto aggregato, chiamato *Coadiutore.*

432. I Vicarj hanno giurisdizione Amministrativa, Economica, e Giudiciaria, ma quest'ultima nelle materie criminali non si estende che a giudicare „ dei modici furti semplici, e dei „ danni dati, ancorchè qualificati solamente da asportazione non „ eccedenti le lire dieci, e delle leggiere offese ed ingiurie che „ non portino a pene maggiori del carcere per otto giorni ed „ alla multa di lire venticinque. Essi però provvedono alla Istru„ zione del Processo Criminale. „ (Art. 172, 177 del Motuproprio dei 2 Agosto 1838).

E questa *Istruzione regolare* preparatoria del Pubblico Giudizio sostanzialmente interessa nelle presenti ricerche. Perciò, lasciando da parte tutte le altre attribuzioni dei Vicarj, di questa soltanto vado discorrendo.

433. Ed all'effetto di questa *Istruzione*, la Legge ha prescritto che: „ saranno solleciti gli Impiegati soprarammentati „ (cioè i Commissarj di Polizia, i Potestà, e gli altri Ministri di Polizia giudiciaria per la scoperta dei delinquenti) „ di rimetter „ subito al Vicario Regio, o al Giudice Direttore degli Atti da „ cui dipendono gli atti di Accesso e di Visita, i fatti Esami, „ e tutti i Processi Verbali delle operazioni alle quali avranno „ dato luogo per occasione di delitti commessi nella loro giu„ risdizione. „ (detto Motuproprio Art. 179.)

434. „ I Vicarj Regi e i Giudici direttori di Atti ragguaglieranno il Regio Procuratore dell'iniziamento di ogni Pro„ cedura o informazione interessante un delitto o un fatto con„ templato come punibile dalle leggi criminali, e inoltre gli „ rimetteranno rapporto di ogni delitto o fatto punibile come „ sopra accaduto nella loro giurisdizione criminale appena che „ ne siano stati in qualunque forma intesi. „ (Detto Art. 182.)

435. „ Il Regio Procuratore predetto corrisponderà con i „ Vicarj, Giudici Direttori di Atti, Commissarj di Polizia, e „ Potestà, e richiederà il loro uffizio sopra tutto ciò che può „ concernere la scoperta dei delitti e delle trasgressioni, per „ eccitare le premure dei medesimi nei casi individui onde non

„ sfuggano i materiali delle prove e prontamente si ottenga la „ repressione dei colpevoli. „ (Art. 183. detto Motuproprio.)

436. „ I Vicarj i Giudici direttori di Atti, i Commissarj „ di Polizìa ed i Potestà daranno sempre attenzione e daranno „ sfogo alle richieste del Regio Procuratore in tutto ciò che può „ concernere la scoperta dei delitti e dei delinquenti, e la più „ completa e sollecita Istruzione del Processo. „ (Art. 184. detto Motuproprio.)

437. I Vicarj, i Potestà, i Cancellieri, i Ministri dei Tribunali Vicariali, e tutti gli altri Giusdicenti Provinciali dovranno avere in generale un contegno ed una disciplina da renderli esempio di ogni virtù ai loro sottoposti e dependenti, non chè alla popolazione alla quale sono preposti.

„ Per quanto non possano essere soggetto di Legge po„ sitiva e precisa quelle regole di prudenza e di buona condotta, „ che sono indispensabilmente necessarie a tutti i Vicari, Po„ testà, e Giusdicenti provinciali per esercitare il loro impiego „ con intera soddisfazione del Governo e del pubblico, e per „ quanto ancora si presuma che a ciascuno di loro siano note, e „ si sappia che alcuni non mancano di uniformarvisi, all'oggetto „ di renderne più generale la osservanza e di far loro compren„ dere più specialmente il loro dovere e ciò che si esige ed „ attende del loro zelo e dalla loro attività allorchè sono loro „ affidati tali importanti impieghi, S. A. R. ha ordinato che „ siano ad essi comunicati gli articoli d'istruzione che appresso. „ (Istruzioni dei 28. Aprile 1781.)

438. Questo preambulo d'Istruzione per i Giusdicenti venne dall'immortale Pietro Leopoldo, e le relative *Istruzioni* furono sempre considerate come un capo d'opera di Polizìa.

Ed il richiamo di queste Istruzioni è avvenuto spesso dalle posteriori *Circolari*, le quali in sostanza altro non fecero che porre di nuovo sotto occhio quelle massime di condotta di Polizìa Amministrativa, Vigilante, Economica, e Giudiciaria che servire dovevano di norma ai Giusdicenti del Granducato.

Nè io devo trascurare queste *auree Istruzioni* in quella parte che hanno relazione all'argomento del mio libro.

439. I Giudiscenti provinciali, diceva Pietro Leopoldo, „ non prenderanno il cattivo partito d'erigere mai sotto verun „ pretesto o titolo nuove e vane distinzioni e preminenze, tanto „ per loro che per quelli della loro famiglia, sì in pubblico che „ in privato colla lusinga o il pretesto di far maggiormente ri„ spettare con questi mezzi la loro rappresentanza. Le preten„ sioni che formarono sopra simili oggetti danno un'idea di de„ bolezza, mentre all'incontro si acquista maggior concetto di„ sprezzandole. Non è per questo necessario che ricusino anche „ quelle distinzioni che troveranno già stabilite nei respettivi „ luoghi pei Giusdicenti, ma con indifferenza e senza mai farne

„ un affare; con che anco otterranno più facilmente che non „ siano loro mai nè tolte nè contrastate „. (Istruzione 28 Aprile 1781 Art. 1).

440. „ Dovendo i Giusdicenti dare buon esempio al paese „ colla loro condotta, sarà premura loro che la medesima e quel- „ la delle loro famiglie in tutte le sue parti, sia intieramente „ conforme a questa massima. Dovranno specialmente astenersi „ da qualunque lusso e non lo soffrire nelle loro famiglie; do- „ vendo per i Giusdicenti rimanere da qui avanti stabilito per „ tutte le funzioni l'abito nero. Si asterranno da qualunque „ modo o tuono costantemente imperioso, o maniere sprezzanti „ per tutti quelli che credono loro inferiori, ricordandosi sem- „ pre che essi sono destinati per servire il pubblico, per ascol- „ tare, consolare, e soccorrere in specie i poveri in qualunque „ ora e tempo assistendoli e dirigendoli con carità e pazienza. „ Otterranno molto maggiore stima ed obbedienza, se nel trat- „ tarsi, si limiteranno a quella frugalità e proprietà che si con- „ vengono alla respettiva loro condizione; se si mostreranno in- „ clinati alla dolcezza ed alla affabilità (e solo allora prende- „ ranno il tuono di fermezza, di comando, e di minaccia che „ la necessità e la giustizia ne li obblighi), e se avranno il do- „ vuto riguardo al paese ed agli abitanti pel servizio de' quali „ essi tengono da S. A. R. l'impiego „. (dette Istruz. Art. 2).

441. „ La degnità della loro rappresentenza, l'onore di „ quelli che la sostengono, dipenderanno unicamente dalla loro „ onestà, buon costume, disinteresse, pazienza, imparzialità, e zelo.

„ Siano persuasi che non avranno alcuna forza le loro „ insinuazioni ed i loro ordini per richiamare al loro dovere „ i giovani dissipati, gli scandolosi, gli oziosi, e i dissipatori, „ se sarà noto in loro medesimi, o nelle loro mogli, o nei loro „ figliuoli il più piccolo difetto dello stesso genere. Dalla troppa „ avidità del guadagno, molto più poi se si azzardassero ad esi- „ gere più del giusto, devono temere la massima disistima di „ tutti ed il massimo coraggio a ricorrere contro di loro per „ ogni più piccolo pretesto. Nella stessa disistima incorreranno „ se avranno l'imprudenza di essere poco solventi, di farsi pre- „ stare denari, ed in qualunque altro modo di contrarre dei de- „ biti con persone della loro giurisdizione; oltre al pericolo in „ cui possono trovarsi di avere dei non giusti riguardi per i loro „ creditori, o almeno di far dubitare che questi riguardi e non „ la giustizia, abbiano alle volte deciso presso di loro qualche „ affare; ricordandosi che la disistima in cui potessero incorrere „ presso il pubblico, è bastante per renderli inutili alle vedute „ del Governo, e per obbligare il medesimo a mutarli o non „ servirsi più di loro in impieghi che esigono non tanto la fi- „ ducia del Governo, l'abilità, e la buona condotta, quanto il „ sapersi fare amare e stimare dal pubblico. „ (dette Istruz. Art. 3. 4. 5).

442. „ Dovranno non solo avere sempre presente la volontà manifestata replicatamente da S. A. R. che i suoi Ministri „ non prendano mance e regali, ma gioverà moltissimo alla lor „ quiete ed alla loro riputazione, se in questa parte porteranno „ la loro esattezza fino allo scrupolo.

„ Non è impedito ai Giusdicenti ed alle loro famiglie di „ trattare anco per solo passatempo, nelle ore convenienti, le „ persone del Paese; ma conviene che ciò facciano colla maggiore circospezione, e le loro conoscenze siano senza preferenza, e senza legarsi particolarmente con alcuno, ed in ispecie mai con i Procuratori e Notari dei paesi respettivi, e colle „ persone che passano per prepotenti ed arbitrarie; nei più piccoli paesi o vi è qualche piccola fazione, o facilmente per „ ogni più piccolo motivo può nascervi. E quando il Giusdicente si trova con specialità legato ad uno del partito, ha perduta ogni fiducia presso l'altro; si trova nella impossibilità di „ adempire al suo dovere per reprimere le animosità, e riparare „ agli sconcerti; ed egli stesso si trova esposto alla odiosità, ai „ sospetti, ed ai reclami anche molte volte ingiusti, ma causati „ dalla sua poca prudenza.

„ Queste stesse cattive conseguenze possono nascere dalle „ troppo intrinseche e parziali amicizie contratte nel paese dalla „ moglie, dal figlio, o da alcun altro della famiglia del Giusdicente o alcuno dei Ministri del suo Tribunale; onde, sì perchè esso è nel dovere di regolare la condotta di quelli che „ da esso dipendono, sì perchè contro di lui e a di lui danno „ e discredito ricadono gli inconvenienti che ne possono seguire, „ sarà sua cura di tenerli in questa parte avvertiti e cautelati „ quanto è necessario.

„ Deve insomma riguardarsi da ogni dipendenza sia per „ il costume, sia per l'interesse, sia per le amicizie, o sia per il „ troppo riguardo ai principali del paese; conservarsi in piena „ libertà di avvertire e riprendere quando occorre con franchezza chiunque, e di decidere con fermezza e giustizia: ed „ in ciò principalmente deve avere la lodevole ambizione per „ l'onore della sua carica e della sua persona „ (dette Istruz. Art. 6. 7. 8. 9.)

443. „ Ogniqualvolta il Giusdicente si mostri disinteressato, „ imparziale, senza riguardi per alcuno, umano con tutti, e „ attento, e premuroso al servizio, gli sarà facile di soddisfare „ all'obbligo che ha di contenere nel loro dovere gl'impiegati „ suoi sottoposti, e specialmente i Notari del suo Tribunale; far „ sì che siano assidui all'impiego, non esigano più di ciò che „ dà la tariffa, siano pazienti, giusti, e caritatevoli; avrà maggior coraggio di avvertirli quando mancano, e la soddisfazione di vedersi dai medesimi più temuto e più obbedito.

„ Devono farsi carico che il loro dovere ad essi prescrive d' impiegare tutta la loro persona ed il loro tempo all'am-

„ ministrazione della giustizia, al servigio ed al maggior bene „ della popolazione e del territorio che è stato affidato alla loro „ cura.

„ Per l'istessi riflessi, avranno la premura di non assen- „ tarsi dalla loro residenza e di essere sempre ed in ogni ora „ reperibili, per non avere il rammarico che la loro assenza ca- „ gioni qualche sconcerto, o il disastro di alcuno che ricorra „ inutilmente alla loro assistenza. „ (dette Istruz. Art. 10. 11. 12).

444. Nè il Governo successivo a Pietro Leopoldo allentò la disciplina richiesta dai Giusdicenti, poichè, conservate sempre in vigore le massime avvertite si soggiunse: „ la I. e R. Con- „ sulta insinua ai Giusdicenti e Ministri provinciali di procu- „ rare di adempire esattamente in ciò che respettivamente li „ riguarda gli accennati doveri, giacchè i loro sindacati saranno „ rigorosi, e le loro mancanze, sebbene dipendenti da sola e sem- „ plice negligenza, saranno motivi sufficienti per sospenderli. „ (Circolare dei 25 Gennajo 1816 in fine).

§. 2.

Giudici Direttori degli Atti.

445. Sono in Toscana *Giudici Direttori degli Atti* quei Magistrati che dirigono la compilazione del Processo d'Istruzione Criminale nei varj luoghi dove risedono i Tribunali di Prima Istanza, e dove però le loro incombenze non sono disimpegnate dal Vicario Regio del luogo.

Nelle sole materie criminali, il Giudice Direttore degli Atti esercita nella Giurisdizione del Tribunale di Prima Istanza dove è addetto, tutte le attribuzioni conferite ai Regj Vicarj.

Egli ha sotto di sè uno o più *Cancellieri*, non che quel numero di Praticanti che la estensione della Giurisdizione della sua Cancellerja rende necessarj.

§. 3.

Auditori Militari.

446. Tre sono gli *Auditori Militari* nel Granducato, cioè il primo risede presso la Guarnigione di Firenze, il secondo presso quella di Livorno, il terzo presso quella di Portoferrajo.

Essi hanno la medesima competenza criminale dei Vicarj Regj, e dei Giudici Direttori di Atti rapporto ai delitti e contravvenzioni commesse dai Militari e loro sottoposti.

Per conseguenza tutte le disposizioni della Riforma Leopoldina del 1838 relative ai Vicarj ed ai Giudici Direttori degli Atti sono comuni ai medesimi Auditori Militari. (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 287).

447. La loro competenza però, nell'esercizio di quelle facoltà oltre ai Militari si estende ancora alle „ loro mogli ed ai „ loro figli che abitano e convivono con i loro respettivi Mariti „ e Genitori, nella circostanza, che un qualche Processo potesse „ riguardarli o come imputati o come testimonj, i quali saranno „ sempre nella Procedura soltanto sottoposti al foro militare (Regolamento del 19 Giugno 1819. Art. 78).

„ Il Processo che risguardasse i suddetti individui, compilato che sia dall'Auditore Militare nelle consuete forme legali, sarà passato al Tribunale Criminale ordinario, perchè „ possa proferire il conveniente giudizio ai termini delle leggi „ generali del Granducato, come si fa per ogni altro suddito „ non militare. „ (Art. 79. Reg. del 19. Giugno 1819).

„ L'Auditore della guarnigione disimpegnando in questa „ parte le attribuzioni di Direttore di Atti, trasmetterà poi tutto „ l'affare condotto al suo termine al Tribunale criminale, onde „ possa essere proceduto al conveniente giudizio. „ (Art. 80 detto Reg. 19 Giugno 1819).

448. „ L'Auditore Militare di Firenze corrisponde direttamente con l'I. e R. dipartimento di Guerra, e si occuperà all'occorrenza di tutti gli affari che piacerà al Governo affidargli „.

„ Egli avrà un Sostituto scelto dalla classe degli Impiegati dell'ordine giudiciario, e nominato da S. A. I. e R; e „ questo Sostituto terrà in ordine tutti gli Atti, ed i Registri del „ Tribunale, ed eserciterà le funzioni dell'Auditor Militare della „ Guarnigione di Firenze tutte le volte che sarà necessario; dal „ quale dipenderà sempre in tutte le sue giornaliere incombenze „. (Regolamento del 19 Giugno 1819. Art. 63 e 64).

449. „ L'Auditor Militare di Firenze terrà la sua corrispondenza con tutti i dipartimenti di Giustizia in ciò che concerne „ il servizio di giustizia militare „.

„ Avrà l'obbligo d'informare tutte le suppliche rimessegli dall'I. e R. Segreterìa di Guerra o dal General Comando, „ o dall'I. e R. Consulta. „ (detto Regol. Art. 65. 66).

450. „ Avrà una sorveglianza sui Tribunali di Livorno e „ Portoferrajo; darà ai medesimi i necessarj schiarimenti negli „ affari nei quali sarà interpellato; e potrà farsi dar conto dagli Auditori delle Guarnigioni predette dell' andamento di „ una procedura, tutte le volte che lo credesse necessario „.

„ Dovranno i due Auditori Militari della Provincia trasmettere periodicamente ogni 15 giorni all'Auditor Militare di „ Firenze le note dei Detenuti, comprensive dei motivi della detenzione, non meno che della loro liberazione quando abbia „ avuto luogo „.

„ Dovranno egualmente gli Auditori Militari di Livorno „ e Portoferrajo trasmettere a quello di Firenze copia autentica „ delle Sentenze proferite dai Consigli di Guerra, munite di

„ quelle osservazioni ch' essi credessero necessarie „. (Detto Regol. Art. 67. 68. 69.

451. „ Qualora l'Auditor Militare di Firenze avesse luogo „ di rilevare nelle Sentenze proferite dai Consigli di Guerra, „ che fosse stato offeso direttamente lo spirito e la disposizio- „ ne della legge, dovrà farne la conveniente rappresenza all' I. „ e R. Consulta, pel solo oggetto di domandare la Revisione „ della Sentenza, onde stabilire le massime coerenti al voto della „ legge, e senza che l'esito del ricorso qualunque sia, influisca „ sul destino dell' assoluto o del condannato „.

„ E nel caso che venisse in questo sistema accordata la „ Revisione, e che il Giudizio del Consiglio di Revisione portas- „ se a far conoscere erronea e mal basata la prima Sentenza, „ dovrà l'Auditor di Firenze rendere del tutto informato il di- „ partimento della Guerra, perchè, dopo averne reso conto a S. „ A. I. e R., siano prese quelle misure che verranno credute le „ più convenienti e adattate verso l'individuo erroneamente as- „ soluto nella prima Sentenza; bene inteso che queste misure „ non portino mai a far rivivere alcuna pena afflittiva o infa- „ mante contro l'individuo medesimo. „ (Detto Regol. Art. 70. e 71).

452. „ Potrà l'Auditore di Firenze fare una visita, tutte „ le volte che lo credesse opportuno, ai Tribunali degli Audi- „ tori delle Guarnigioni di Provincia, per riscontrare l' ordine „ che vi si tiene, la conservazione degli Atti e dei Processi, e „ di tutto ciò che è coerente all' impiego.

„ Tutte le volte che venisse ad essere vacante uno dei „ posti degli Auditori di Guarnigioni di Provincia, l'Auditore „ di Firenze farà le sue proposizioni all' I. e R. Dipartimento „ della Guerra, formando una terna di soggetti scelti nella clas- „ se degli Impiegati dell' Ordine Giudiciario. „ (Detto Regol. Art. 72 e 73).

§. 4.

Potestà.

453. Il *Potestà* è una Magistratura inferiore a quella di Vicario e che da lui dipende nella giurisdizione criminale della Potesterìa.

I Potestà secondo la loro maggiore o minore importanza distrettuale sono di *tre classi.* Per il passato ebbero una giurisdizione civile come i Vicarj, uguale a quella dei Tribunali di Prima Istanza sebbene collegiali. Adesso però è limitata a tutto ciò che è inferiore alla competenza dei Tribunali di Prima Istanza.

Quello che quì interessa si è che, nel loro territorio non s'ingeriscono nelle cose criminali al di là di ciò che è relativo

alle *Preliminari Informazioni*, e a dare sfogo a quanto fosse loro commesso dai loro Vicarj e dal Pubblico Ministero per il migliore e più pronto servizio della Giustizia.

454. Sopra i *Potestà* particolarmente è rimarchevole la seguente disposizione della Riforma Leopoldina del 1838: „ Fermo stante nei Potestà l'obbligo d'invigilare sopra ogni oggetto che nella estensione del loro territorio giurisdizionale resulti loro di un interesse di Polizìa e di Buon Governo, d'informare sempre il loro immediato superiore, e di corrispondere alle commissioni che per oggetti di Polizìa e Buon Governo potranno essere affidate, avranno inoltre facoltà di conoscere e decretare sopra ogni mancanza ed emergente cui possa provvedersi con semplici ingiunzioni o precetti, ed anche con la mortificazione del sequestro o in casa o nel Pretorio, per uno spazio di tempo che non ecceda le ore ventiquattro, ed eserciteranno particolarmente la detta facoltà in tutti quei casi nei quali dal ritardo di un provvedimento potrebbero derivare inconvenienti a danno delle famiglie e del buon ordine locale, ben inteso che ogni volta debbano farne partecipazione al loro superiore immediato, aggiungendo le proposizioni di maggiori coercizioni, allorchè le speciali circostanze possono richiederle, e debbano poi regolarsi sempre a norma delle Istruzioni e dei Regolamenti di Buon Governo e di Polizìa, e quanto ai casi ed alle persone da aversi in vista, e quanto alla scelta della misura, o della corcizione, e ai modi di procedere „. (Motuproprio del 2 Agosto 1838. Art. 5).

455. Questa disposizione concerne le attribuzioni dei Potestà come Ufficiali della Polizìa Vigilante Economica. Ma quelle che gli sono attribuite dalla Legge come Ministri della Polizìa Giudiciaria interessante il sistema crminale sono le seguenti.

„ I Commissarj di Polizìa di Firenze e di Livorno, ed i Potestà saranno rivestiti degli attributi, ed avranno gli oneri dei Ministri di Polizìa Giudiciaria per la scoperta dei delinquenti e per assicurarsi prontamente delle traccie immediate dei delitti nei modi e conformemente agli Ordini della Procedura Criminale „.

„ Saranno solleciti gl'Impiegati rammentati di rimetter subito al Vicario Regio ed al Giudice Direttore degli Atti da cui dipendono gli atti di accesso e di visita, i fatti esami, e tutti i processi verbali delle operazioni alle quali avranno dato luogo per occasione di delitti commessi nella loro giurisdizione „.

„ Ne accompagneranno sempre senza ritardo un estratto al Regio Procuratore. „ (detto Motup. Art. 178. 179. 180).

456. I Potestà come pure i Commissarj di Polizìa di Firenze e di Livorno „ oltre gli incarichi ad essi assegnati qui sopra, avranno facoltà nei casi soltanto di Flagrante e Quasi Flagrante delitto: I. Di ordinare l'arresto degli imputati;

„ II. Di autorizzare le perquisizioni al domicilio o sulla persona de-
„ gli imputati o di altre persone sospette di concerto con i mede-
„ simi, a condizione che siano eseguite le forme prescritte delle
„ Istruzioni approvate con R. Rescritto del 23 Settembre 1816;
„ III. Di udire in esame e sulla faccia dei luoghi testimoni e
„ periti per assicurare i fatti più importanti relativi ancora allo
„ speciale dei delitti „.

„ Avvenuto l'arresto degli imputati o l'assicurazione di og-
„ getti relativi al delitto, i Ministri di Polizìa Giudiciaria oltre l'in-
„ vio degli atti indicati all'art. 179 del Motuproprio, ordineranno
„ l'accompagnamento immediato degli arrestati avanti il Vicario
„ Regio, o Giudice Direttore degli atti, loro mandando legalmen-
„ te assicurati gli oggetti pervenuti in potere della Giustizia. „
(Dichiarazioni e Istruzioni dei 9 Novembre 1838. Art. 288 e 290).

§. 5.

Commissarj di Polizìa.

457. I *Commissarj di Polizia* di Firenze e di Livorno sono Magistrature che in prima avevano una modica giurisdizione negli affari Civili, oggi aggregata a quella che la Riforma Leopoldina ha attribuita ai Giudici Civili. Conservano però „ tutti „ gli attributi e le facoltà che nel rango e grado del respettivo „ ministero sono conferite dagli Ordini attualmente veglianti in „ ogni grado che non resti derogato dalle presenti disposizioni. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838. Art. 4).

458. E queste disposizioni non hanno derogato per ciò che riguarda le attribuzioni dei Commissarj di Polizia a quanto concerne la loro giurisdizione come Uffiziali della Polizìa Vigilante Economica.

Ma rapporto a ciò che interessa il mio discorso, cioè alle attribuzioni dei Commissarj di Polizìa come Uffiziali della Polizìa Giudiciaria incaricati dalla legge delle Preliminari Informazioni della Istruzione regolare preparatoria del Giudizio Pubblico dirò, che queste attribuzioni sono quelle medesime accordate ai Potestà del Granducato, sempre però dentro il cerchio della giurisdizione del respettivo Commissariato.

459. Per questo i Commissarj di Polizìa „ hanno autorità „ di fare arrestare sul fatto chiunque si avanzasse a far loro „ opposizione, perder loro il rispetto, e ricusasse di prestar loro „ obbedienza: con fare però accompagnare gli arrestati al tri- „ bunale, dando parte all'Auditore Fiscale „ (a cui fù sostituito „ il Presidente del Buon Governo col Motuproprio del 22. Apri- „ le 1784) „ delle cause e motivi di tali arresti „. (Motuproprio del 26. Maggio 1777. Art. 20.)

Bensì ciò che concerne l'arresto si regola in oggi nei modi che saranno avvertiti a suo luogo.

460. „ Ogni corpo di guardia o posto militare deve prestare „ man forte ad ogni requisizione dei Commissarj di Polizia.

„ I Commissarj saranno tenuti ricevere in qualunque „ luogo e tempo da qualunque Esecutore o persona particolare „ doglianze, referti, denunzie che loro verranno portate.

„ I medici, i chirurghi, i derubati, e tutti gli altri che „ per i casi accaduti in città sono tenuti a fare i referti, saranno „ obbligati a presentarli al Commissario del respettivo Quar- „ tiere dove il morto, ferito, offeso, o il luogo dove sia fatto „ il furto si troverà. E quando detto morto, ferito, od offeso „ sia fuori della città, in tal caso presenteranno i loro referti „ alla Cancelleria del tribunale di Giustizia. (detto Motupro- „ prio 1777. Art. 22. 23. 24.)

461 „ Se i referti, denunzie, o doglianze saranno con Indi- „ zio, il Commissario, oltre il verificare il corpo del delitto, il „ furto, o anche il delitto in genere e sue circostanze con ese- „ guire le visite e recognizioni occorrenti, dovrà immediata- „ mente procedere all' esame dei dolenti, derubati, ed offesi, e „ metterà sollecitamente in pratica quelle ulteriori diligenze „ che sono giuste e regolari.

„ Terminati gli atti primordiali di tutte le cause e ne- „ gozj, ciascun Commissario originalmente li rimetterà al Tri- „ bunale di giustizia a cui apparterrà la prosecuzione e termi- „ nazione dei formali processi, procurando che gli atti suddetti „ siano compilati in guisa che il Tribunale sia in grado di „ farne quel capitale che conviene in un giudizio ordinario. „ (detto Motuproprio Art. 25. 26.)

462. „ A qualunque ordine che i Commissarj daranno per „ il servizio della giustizia o per adempire alle incombenze „ del loro impiego, come ancora se ordineranno qualche se- „ questro in qualunque luogo, ogni persona di qualunque sia „ grado, stato, e condizione dovrà obbedire.

„ Ai Commissarj dei respettivi Quartieri potranno indi- „ rizzarsi i Parrochi, i Capi di casa, padri e madri di famiglia „ ed altri, che della loro autorità anco per economici provve- „ dimenti crederanno abbisognare nelle loro occorrenze, e non „ ottenendo dal Commissario i giusti provvedimenti, potranno „ ricorrere al Presidente del Buon Governo. „ (detto Motu- proprio Art. 27. 40.)

§ 6.

Cancellieri.

463. *Cancellarius* non viene che dalla voce *Cancelli*. Per Cancelli s'intendevano, come s'intende, le *porte translucide* fatte di legni reticularj. Dai Cancelli della casa degli Augusti passò il nome ai portinaj dei Giudici, e dai portinaj ai Segretarj.

Così *Cancellerìa* fù detto quel luogo dove si conservavano gli atti, perchè circondata da Cancelli. Quelli che custodivano la Cancellerìa presero il nome di *Cancellieri*, e quelli che avevano l'onere di *notare* gli atti presero il nome di *Notari*; *Notarios dicimus eos qui scribunt notis.*

La Legge rende mallevadori i Cancellieri dell'esattezza degli Atti che essi compilano; questo solo indica abbastanza quanta debba essere la conoscenza che in essi se ne presume, e quanta cura e diligenza debbano usare nella carica.

Altri sono i Cancellieri addetti ai Tribunali Decidenti, altri quelli addetti ai Giudici dell'Istruzione preparatoria del Giudizio. Dei primi ne farò parola nel libro della *Giustizia.*

„ Presso ogni Vicario Regio è stabilito un Cancelliere „ per il servizio degli atti, e nei Vicariati di prima e di se- „ conda classe un Coadiutore al Cancelliere. „ (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 2).

Le loro incombenze sono tracciate dove si fà parola della *Istruzione Regolare.*

§. 7.

Esecutori, e Capi Posti di Picchetti stabiliti per il servizio della Polizìa Giudiciaria.

464. Gli Ufficiali subalterni della Polizìa Giudiciaria sono addetti ai Tribunali dei Vicariati, dei Potestà, alle Cancellerje dei Direttori degli Atti, dei Commissarj di Polizìa, ed a questi per ciò che ha rapporto alle Preliminari Informazioni dei delitti compete l'obbligo di fare Referti e Denunzie di essi al Tribunale al quale sono addetti.

Per questo la legge impone: „ Gli esecutori pure i Capi „ Posti di Picchetto stabiliti per il servizio della Polizìa Giu- „ diciaria, rimetteranno al detto Regio Procuratore il duplicato „ di ogni denunzia, o referto che avranno presentato al Vicario o al „ Giudice direttore di atti respettivo concernente delitti e trasgres- „ sioni contemplate dalle leggi criminali veglianti nel Granducato „ e senza porre ritardo, dal momento in cui ne avranno acquistata „ notizia. „ (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 181).

Capitolo Secondo

CENNI SUL MODO CON IL QUALE SI ACQUISTANO LE INFORMAZIONI PRELIMINARI DELLA ISTRUZIONE PREPARATORIA DEL GIUDIZIO.

465. *Instruere* presso i Latini era vocabolo denotante il mettere le parti insieme, ordinarle, adattarle, sicchè facciano unione fra loro ed armonìa con il tutto. Quindi *instruere* voce

esplicativa il raccogliere in una, il comporre, l'ordinare, il fornire tutti gli oggetti necessarj alla cosa.

Così *fundus instructus* si disse un fondo fornito di tutti i mezzi necessarj alla coltivazione. Quindi, siccome non vi è forza nè stabilità di cosa, se le operazioni di chi la istruisce non siano fortemente ordinate e condotte al suo fine, così *strenuus* si usò come titolo di uomo forte, ordinato, ed attento a riuscire negli affari. E perchè non si può ammaestrare alcuno senza ordine, perciò il dare avvisi, l'insegnare vennero detti *Instruire*.

Da queste voci deriva, che *instruere iudicium* indica il raccogliere con accorgimento e presentare ordinariamente le prove in un giudizio; e la parola *instrumentum*, che nel senso generico indica qualunque mezzo per recare le cose ad effetti determinati, in senso legale è voce esprimente ogni maniera di prova.

Per questo si disse *Instruzione* l'ordine con il quale vengono disposte e connesse le parti di una *Questione*, che da noi comunemente si dice *Processo*, voce denotante tutto il Giudizio e ciascuna parte del medesimo.

Instruzione delle Prove designa una compilazione fatta con tal diligenza e tal ordine, che renda facile al Giudice del Merito di discuterne gli elementi e pronunziarvi la Sentenza.

466. Ora questa Instruzione delle Prove è l'oggetto principale della Polizìa Giudiciaria, che per mezzo dei suoi Ufficiali investiga e scuopre i reati, ne raccoglie le prove, e ne rimette gli autori ed i complici ai Giudici incaricati della loro punizione. Ogni atto che l'Ufficiale della Polizìa Giudiciaria forma nell'esercizio del suo uffizio, ossia, la compilazione scritta delle prove è *Processo Verbale*, o una serie e collezione di Processi Verbali, che forma la Procedura Criminale.

467. Ogni Procedura Penale o Criminale, o per dir meglio, ogni *Instruzione preparatoria del Giudizio* comincia per i seguenti modi cioè:

I. Con la Denunzia e con i Rapporti;
II. Con la Querela dell'offeso;
III. Con l'Informazione ex officio;
IV. Con la Flagranza e Quasiflagranza;
V. Con la Perquisizione.

I quali modi nati dalla cosa stessa, erano tutti conosciuti dagli antichi, e nella lingua della legislazione di Roma ne troviamo espressi e graduati i particolari, secondo i gradi della civiltà di questa classica terra.

ARTICOLO I.

CENNI SULLA DENUNZIA, E SUI RAPPORTI.

468. *Nunciare* fù voce equivalente a *proibire*, e *Nunciatio*, e *Denunciatio* sono sinonimi. Così *Denunziazione* divenne si-

nonimo di *azione inibitoria*, e quindi di ogni *Azione Giudiciaria*, particolarmente penale.

Denunciatio adunque significa proibizione, come chè chi denunzia un delitto lo arresti al punto dove è giunto, e ne proibisca il rinnovellamento e le conseguenze.

La *Denunzia* per molto tempo fù equiparata all'*Accusa*. Ma oggi grande è la linea che le separa. *Accusa* è l'atto solenne con cui il Pubblico Ministero traduce un Reo al Pubblico Giudizio; mentre la *Denunzia* si residua ad un semplice atto preliminare dell'Istruzione, con il quale un individuo, che non ha interesse privato nel fatto, avverte del Reato commesso, o che si stà per commettere, l'ufficiale della Polizia Giudiciaria.

Se la *Denunzia* e diversa dall' *Accusa*, anche gli effetti sono di gran lunga distinti; poichè l'Accusa non viene che dopo che la Instruzione è compiuta e dà moto e principio al Pubblico Giudizio, mentre la Denunzia è un moto onde ha cominciamento ed impulso l'Instruzione.

La *Denunzia* è *Necessaria* e *Spontanea*, ossia Officiale e Civica.

§. 1.

Denunzia Necessaria o Officiale.

469. Le *Denunzie di Uffizio* o *Necessarie* appartengono a tutte le autorità, a tutti gli ufficiali pubblici, a tutti gl'impiegati che per ragione di uffizio scuoprono un delitto, quanto ai Professori pubblici di arti e mestieri, che per ragione della professione loro (e non già della confidenza ricevuta dal delinquente) ne acquistassero notizia. La Forma comune che in ciò si adopra ordinariamente è la più breve e spedita, cioè quella delle *Lettere*, le quali, dal *portare la notizia di un fatto* alla conoscenza dell'autorità competente, prendono nome di *Rapporti*.

470. Si comprende in questa categorìa della *Denunzia* d'Ufficio *Necessaria* anche l'ufficio dei Chirurghi e dei Medici, i quali, chiamati che siano a curare ferite o malattìe che possono aver rapporto a causa delittuosa, devono darne avviso alla vicina autorità almeno dentro le ventiquattro ore della loro visita; quando però sia la loro arte che scuopra un delitto, e non già quando espressamente a loro viene confidato il caso delittuoso dal delinquente, onde provvedervi con l'arte sua.

In Toscana è tuttora in vigore e nella sua piena osservanza la legge de 1722, la quale stabilisce, che tutti i Chirurghi sotto pena della privazione del loro impiego e arbitrio del Giudice sono obbligati immediatamente di fare il loro Referto di avere medicato le ferite, ed essendovi pericolo di morte devono fare nuovo Referto entro le 24. ore.

Un simile obbligo per analogìa si deve intendere indossato ai Medici che esercitando la loro professione scuoprono che una persona sia ammalata o morta per causa sospetta di delitto.

Nè agli Ufficiali di Sanità soltanto deve limitarsi questo dovere frà i non pubblici Ufficiali, poichè io credo che i Notari, gli Architetti, i Ragionieri, i Superiori dei Collegi, i Professori di scienze ed arti, abbiano l' obbligo della *Denunzia* come i Chirurghi ed i Medici, quando nell' esercizio delle loro funzioni scuoprono un delitto.

471. Tutti i suddetti Ufficiali non sono obbligati a fare Denunzia officiale in quei delitti, o per dir meglio in quelle contravvenzioni che sono coercibili soltanto dalla *Polizìa Punitiva.*

Che se però l' Ufficiale Pubblico, il Professore, il Chirurgo, il Medico, e qualunque altro che di uffizio dovesse referire il delitto, si trovasse congiunto con il Reo, sono d' avviso che una tal qualità lo disimpegni dal Rapporto e dalla Denunzia, per l'istessa ragione che permette la ricusa dei Giudici, e dei testimonj legati in parentela con l' Accusato.

§. 2.

Denunzia Spontanea o Civile.

472. Qualunque cittadino che si trova presente a un delitto o ad un attentato contro la libertà, la vita, le sostanze altrui, sia contro la sicurezza pubblica o individuale è tenuto di portarne Denunzia all' Ufficiale di Polizìa, al Potestà, al Vicario, al Direttore degli atti del luogo del Delitto.

E sebbene la Giurisprudenza renda reo di non rivelazione e sottoponga alla pena quel Cittadino, che sciente non rivela e non Denunzia i delitti che sono diretti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, nel qual caso la Denunzia è necessaria, pure non è così rigorosa là dove si tratta di delitti contro la vita e la libertà d' un individuo. In questo caso la Denunzia Civica è un' obbligo dell' uomo probo, ma non ne è affidato l' adempimento che allo zelo del pubblico bene. Bensì anche dalla Denunzia Civica sono dispensati coloro che si ravvisano congiunti del Reo, o hanno seco lui vincolo d' amicizia, di beneficenza, e di subordinazione.

473. Il Pubblico Attuario, o Ufficiale, o chi ne fà le veci deve distendere la Denunzia quando è verbale, contrassegnandovi gli indizj che offre il denunziante, con la dichiarazione e protesta del denunziante medesimo che egli vi procede senza alcun personale interesse.

474. La legge del 9. Settembre 1681. prescrisse all'Art. 25. che ciascun derubato, ancorchè non abbia notizia del delin-

quente sarà tenuto prontamente ed al più lungo termine dentro trè giorni a denunziare o far denunziare il furto, con somministrare tutti gli indizj che avrà per potere venire in cognizione del delinquente.

475. Ogni informazione orale e destituita delle forme di Denunzia Officiale o Civica, si ravvisa non Denunzia ma un Avviso, ed allora l'autorità che l'ha ricevuto procede ex officio alla informazione del delitto; altrove ne sarà fatta parola.

476. Il Cittadino che vuole ritrattare la sua Denunzia deve poterlo fare, per la ragione medesima che la Parte Civile può ritirarsi dal Giudizio. Anzi, siccome la Denunzia Civile è un dovere di ogni cittadino, e la Querela è un atto facoltativo del Leso, così maggiormente deve essere favorito il primo che il secondo. Infatti sarebbe cosa impolitica l'impedire la ritrattazione, quando ammettendola non ne viene danno alla giustizia, che ordina ai Ministri della Polizìa Giudiciaria di procedere ex officio anche sulle notizie incerte; la Denunzia Civica ritrattata, resterebbe un Avviso del delitto; al contrario per acquistare un denunziante, per lo più si perderebbe un testimone.

477. Le *Denunzie Anonime* devono essere sempre rigettate e non curate come Denunzie legali, e soltanto potranno attendersi quando trattino di flagrante delitto, o nel caso di fatto permanente; ma allora l'Uffiziale della Polizìa Giudiciaria deve procedere alla verificazione del fatto denunziato prima di scendere ad Instruzione ulteriore.

478. Già l'ho annunziato, e quì giova ripeterlo, quella istessa ragione che dispensa alcuni Testimonj d'essere sentiti in causa, deve esimere il Cittadino e l'Uffiziale dall'obbligo di denunziare un delitto ne direttamente ne indirettamente.

Queste persone sono quelle che denunziando, aggraverebbero un congiunto come il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, il figlio, la figlia, il nipote, la nipote, gli affini in detti gradi, la moglie, il marito, sebbene legittimamente separati di letto mensa ed abitazione.

Bensì si dovrebbero ammettere le loro Denunzie quando si ravvisano di scusa e favorevoli al congiunto imputato.

479. È importante alla cosa pubblica, che ogni delitto sia punito; ma è più importante garantire il pubblico costume ed il pudore che ne è custode, perduto il quale ogni varco ai delitti è aperto. Quindi dovrebbero essere non sentiti e puniti quei cittadini che denunziassero dei segreti *con tradimento della confidenza* che loro li ha resi noti.

Per questo dissi, che anche nella Denunzia Officiale, se l'Ufficiale, il Chirurgo, il Medico, il Parroco, l'Avvocato, il Procuratore hanno cognizione del delitto perchè a loro confidato dal delinquente, devono esser dispensati dalla denunzia; altrimenti si bandirebbe ogni ricorso di fiducia ed ogni confidenza di necessità, cose tanto provide ed utili nella società umana. Un denunziatore che re-

ferisce un fatto saputo dalla confidenza a lui usata dal reo, deve essere sospetto alla Giustizia, ed a guisa degli antichi delatori merita tutta l'indignazione della quale Tacito e Plinio ricoprirono questa fatalissima genìa.

ARTICOLO II.

CENNI SULLA QUERELA, E SULLA PARTE CIVILE.

480. La *Querela* è un atto legittimo, che sebbene si parte da chi è interessato a perseguitare il delitto perchè danneggiato dal medesimo, pure non è sempre diretto alla refusione dei danni cagionati dal reato, ma il più delle volte, e specialmente nei delitti d'azione pubblica, è diretto alla punizione del Reo; così altra cosa è la *Querela* di per se stessa, altra è quella che in sostanza dà vita alla *Parte Civile* nel Giudizio Penale. Quindi separatamente vado discorrendo della *Querela*, e della *Parte Civile.*

§. 1.

Querela.

481. Dalle strida, dal compianto, dal lamento con i quali in Roma si chiamava il popolo a proprio soccorso, (il che si appellava *Quiritatio*) derivò la voce *Querela*, che equivale a *doglianza, lamento.*

La *Querela* differisce dalla *Denunzia* in questo, che sebbene ambedue questi atti hanno il fine di dare all'Uffiziale della Polizia Giudiciaria la manifestazione del delitto, pure nella persecuzione del reo il Querelante lo fà per un diretto e personale interesse, il quale manca al Denunziante, cui il fatto criminoso non ha cagionato alcun danno.

La Querela è l' antico Libello Accusatorio, nel quale si denunziava il delitto commesso e si concludeva che venisse applicata al delinquente la pena comminata dalla legge.

Per questo la Querela è un atto proprio di coloro che soli possono esercitare l'Azione Penale e Civile, onde perseguitare il delinquente e tenerlo obbligato a soffrirne le conseguenze.

482. Da ciò ne viene la divisione della *Querela* in *Pubblica* ed in *Privata.*

La *Querela Pubblica* è quella che investe i pubblici delitti perseguitabili con Pubblica Azione, emessa dall' Uffiziale dalla Legge a ciò destinato, chiamato *Pubblico Querelante*, il quale ha interesse che il delitto sia punito per sicurezza della Società.

La *Querela Privata* si parte dalla persona che si pretende *lesa* da un delitto.

Tanto sia Pubblica che Privata, la Querela deve essere presentata al Ministro d'Istruzione del luogo del commesso delitto, cioè al R. Vicario o al Direttore degli Atti.

La Querela può investire sì un *delitto pubblico* che un *delitto privato*. Se il Querelante è la Persona Lesa, in caso di Querela relativa a Pubblico Delitto si risolve in *Denunzia*, qualora il Querelante privato non dichiari di volere la refusione di danni, nè dichiari di volere intervenire nella procedura in qualità di *Parte Civile*.

483. Ogni persona che si crederà offesa da un delitto può essere Querelante. Ma è da avvertirsi che l'offesa, l'ingiuria, l'incomodo, il danno sia preveduto dalla Legge Penale, e costituitiva il delitto; poichè non ogni ingiuria, danno, offesa, e incomodo può derivare da azione delittuosa, ed allora il dannificato invano presenterebbe Querela in via Criminale.

Possono far Querela l'Ascendente per i Discendenti sotto la sua potestà, i Tutori e Curatori per i Minori e Sottoposti alla loro vigilanza, il Marito per la Moglie, i Procuratori speciali per i loro Mandanti, i Superiori dei Conventi e dei Collegj per gl' individui religiosi o educandi affidati alla loro vigilanza; in somma tutti coloro che direttamente o indirettamente risentono danno ed ingiuria dal delitto.

484. La Querela per il solito ha di mira tre oggetti: I. Di referire il fatto criminoso; II. Di fare istanza per la punizione del Reo; III. Di domandare la refusione dei danni ed interessi cagionati dal Reato.

Dicendo alcuna parola sopra queste tre parti essenziali della Querela è da avvertirsi. Che quando la *Querela* si limita a *referire il fatto*, senza fare istanza per l'applicazione della pena e per la refusione dei danni, qualunque offeso può querelare senza distinzione di età, di sesso, di stato; poichè allora poco o nulla differisce dalla Denunzia, e la Denunzia è permessa a qualunque individuo onde sia riparata l'offesa fatta alla società.

Quando la *Querela* fa istanza per la *punizione del Reo*, allora, se si tratta di Delitto Pubblico, nulla aggiunge ai doveri del Pubblico Ministero; ma se si tratta di Delitto Privato, è necessaria l'istanza come mezzo animatore del procedimento penale. Questa istanza non può avanzarsi che da coloro i quali hanno diritto di Querelare, e possono assumere la responsabilità che la legge addossa ai Querelanti sulle conseguenze e per la calunnia.

Finalmente se la *Querela* conclude per la *refusione dei danni ed interessi* recati dal delitto, allora implicitamente dà al Querelante la veste di *Parte Civile*.

Ora, l' istanza per la Punizione di un Reo contenuta in una Querela, e l' istanza parimente per la refusione dei danni devono essere presentate da chi può fare atti legittimi, o dal suo legittimo rappresentante; e ciò perchè tali istanze implicitamente contengono l'obbligazione verso il Reo di sottostare alla pena

della Calunnia, ove la Querela sia falsa, obbligazione espressamente voluta da Pietro Leopoldo nella Legge de'30 Novembre 1786. Se non fosse così, un nemico accorto potrebbe impunemente compromettere l'altrui tranquillità con la facile istanza d'un fanciullo. I diritti del Querelante e del Querelato devono essere uguali.

485. In Toscana, dopo la celebre Costituzione Criminale di Pietro Leopoldo del 30 Novembre 1786. tutte le Cause Criminali si principiarono e si principiano o ad istanza del *Pubblico Querelante*, o ad istanza della *Parte Lesa*.

Le regole relative alla Querela tracciate nella Legge del 1786 sono conservate nella Riforma Leopoldina del 1838, perchè si dispone: „ La maniera d'iniziare i Giudizj Criminali e la „ Istruzione del Processo scritto continueranno a tenersi coeren- „ temente agli ordini e regolamenti veglianti, eccettochè nelle „ parti riformate o cambiate, come vien detto in appresso „. (Art. 185. del Motuproprio de' 2 Agosto 1838).

Quindi niun dubbio che tanto la Legge del 30 Novembre 1786, quanto la successiva del 30 Agosto 1795 sono in pieno vigore rapporto al *Modo* ed al *Diritto di Querelare*.

486. Per questo la Querela o si parta dal Pubblico o dal Privato Querelante „ deve essere da loro firmata, e dovranno „ ratificarla a viva voce davanti al Ministro a ciò deputato, il „ quale, interrogando il Querelante sopra quel più che di schia- „ rimento esigesse il tenore della stessa Querela, ne registrerà „ l'atto nelle debite forme. Questo atto servirà perchè chi avrà „ presentato la Querela, sempre ed a tutti gli effetti ne sia il „ debitore, per tutti i casi che, l'imputato ritrovato innocente, „ si dovesse procedere contro l'accusatore per la calunnia; be- „ ne inteso però sempre che il Querelante Pubblico non sia te- „ nuto che alla calunnia espressa, ovvero a dire chi gli ha da- „ to la notizia „. (Art. 1 e 2. Legge del 30 Novembre 1786).

487. La *Querela* differisce dalla *Denunzia* non solo perchè ogni cittadino può fare la Denunzia, come deve farla ogni Pubblico Ufficiale tosto chè conosce di un delitto, mentre la *Querela* esclusivamente spetta alla *Parte Lesa* ed al *Pubblico Querelante*, ma ancora perchè la Denunzia può presentarsi a qualunque Pubblico Ufficiale o Ministro della Polizìa Giudiciaria, mentre al contrario la Querela deve essere presentata e ratificata davanti al Ministro dell'Istruzione, ossia al Regio Vicario o al Giudice Direttore di Atti.

§. 2.

Parte Civile.

488. *Parte*, voce solenne del diritto derivata da *partire*, *dividere*, *minuere*, è parola oramai destinata a designare la cosa divisa, smembrata, diminuita.

Da quì *Parte Pubblica* nel diritto penale equivale all'Accusatore, ufficio oggi del Pubblico Ministero. *Parte Privata* è voce denotante sì il Reo, l'Incolpato, che l'Offeso, il Danneggiato.

Adunque „ chiamasi *Parte Civile* colui, che essendo „ stato leso dal delitto tanto di pubblica che di privata azione, „ oltre il presentare la Querela, dichiara di costituirsi attore o „ intervenire al giudizio a Querela di altri incoato, tanto richie- „ dendo la punizione del delinquente e la refezione dei danni „ arrecatigli, quanto questi ultimi soltanto „. (Art. 292 Dichiarazioni e Istruz. del 9 Novembre 1838).

489. Quindi ne consegue, che ogni persona offesa, ancorchè non abbia querelato, può costituirsi Parte Civile, e ad essa per necessità vengono ad essere comuni le obbligazioni e le attribuzioni del Querelante.

„ L'intervento al Giudizio della *Parte Civile* può legal- „ mente eseguirsi in qualunque stadio della causa mediante di- „ chiarazione scritta da esibirsi alla Cancellerja del Tribunale „ avanti il quale pende l' affare, o da farsi verbalmente negli „ atti del Processo. Potrà farsi ancora alla pubblica discussio- „ ne; in quest'ultimo caso come nell'altro in cui la Parte Ci- „ vile sia attrice, o sia precedentemente intervenuta alla Pro- „ cedura, questa deve essere assistita da un difensore legale „. (Art. 294 dette Dichiaraz.)

490. Del pari la Parte Civile può *revocare* la sua dichiarazione in qualunque stato della causa, e così recedere dalla qualità di *Parte Civile* assunta nel giudizio. E sebbene la RIFORMA LEOPOLDINA del 1838 non parli espressamente di questo diritto, virtualmente lo concorda nella seguente disposizione. „ Nel caso di desistenza dall'Azione Penale quanto di quie- „ tanza, la Parte Civile diviene testimone in causa, e può es- „ sere come tale sentita tanto nell' Istruzione che nei pubblici „ dibattimenti „. (Art. 293. dette Dichiaraz.)

Penso ancora, che quando la Parte Lesa si è costituita Parte Civile contro più imputati, possa desistere riguardo agli uni senza desistere riguardo agli altri, poichè concorre l'istessa ragione del caso di un solo imputato, cioè la libera volontà della Parte Lesa.

491. Come del Querelante fù detto, così anche si dica della *Parte Civile* in un giudizio, la quale deve essere la Parte Lesa dal delitto; ma ciò non deve intendersi accordato a colui soltanto che direttamente ne è stato offeso, ma ancora a colui che indirettamente e per mezzo dei suoi dependenti ne soffre: così il padre può costituirsi Parte Civile in nome proprio e del figlio danneggiato, il marito per la moglie, il tutore per il pupillo.

Siccome il Querelante può volendo costituirsi Parte Civile, e questa può esistere senza che abbia querelato, ne succede che la comparsa della Parte Civile in giudizio, può avvenire in ogni punto della causa anche con atto separato.

Ma se il Querelante Privato nella sua Querela avrà fatto istanza per la refusione dei danni ed interessi, questa richiesta *necessariamente* lo costituisce Parte Civile ancorchè non lo abbia espressamente dichiarato. E la ragione apparisce chiara, mentre allora con la Querela si tende a conseguire ciò che appunto si domanda nel costituirsi Parte Civile, cioè la refusione del danno.

492. Ho avvertito, che la Parte Civile può a suo piacere ritirarsi dal giudizio; con ciò ne consegue che non sarà più obbligata ad assistere la causa nel proprio interesse, ma resta sempre obbligata e soggetta alle azioni per la calunnia e per i danni, interessi, e spese che possono competere all'Imputato ai termini di ragione.

493. La Legge autorizza la Parte Civile ad abbandonare la sua qualità e a deporre in giudizio come Testimone; tace nel caso in cui un Testimone dopo avere deposto nella Istruzione o nel Dibattimento, dichiari di costituirsi Parte Civile, allegando di essere interessato a sostenere la Parte Lesa. Io credo che non gli si possa negare d' indossare la veste di Parte Civile; ma siccome si spoglia di quella di Testimone, così il suo deposto, che potrebbe avere influito sull' animo dei Giudici, deve da loro non essere valutato; anche molto cauti devono essere nella valutazione del deposto come Testimone di colui, che ne ha indossata la veste, spogliando quella di Parte Civile.

494. „ La Parte Civile nell'intentare come attrice l'azione „ penale, o nell'intervenire al giudizio deve eleggere nel luogo „ di residenza del Tribunale Istruente la Procedura il suo do„ micilio. Ivi saranno ad essa notificati gli atti occorrenti „. (Art. 293. Dichiaraz. e Istruz. de'9 Novembre 1838).

Mancando sì fatta elezione, non può opporsi dalla Parte Civile il difetto di notificazione di quegli atti che secondo la legge le devono essere notificati; quindi deve il Querelante che vuol farsi Parte Civile essere cauto di eleggere domicilio nel luogo di residenza del Tribunale Istruente.

Varj sono i diritti della Parte Civile nel Giudizio Penale, come l'intervento al dibattimento, la nomina del suo difensore, il prendere conclusioni, l'appellare, il ricorrere ec. ec., ma di queste cose ne sarà fatta parola nei luoghi convenienti.

ARTICOLO III.

CENNI SULLE INFORMAZIONI EX OFFICIO.

495. L'arte di condurre il Giudice d'Istruzione alla ricerca della verità dipende dai *Mezzi* che egli ha in suo potere per conoscerla. Questi, o sono proprj della mente del Magistrato, o nascono dai rapporti del fatto costituitivo il delitto

Gli uni e gli altri sono quelli stessi i quali ha in se, o sa trovare ogni uomo di media educazione, rinforzati però e determinati dai poteri che gli dà la legge. Adunqne la *Logica giudiziaria* altro non è che la *Logica comune*, e per l'uso dei di lei *Mezzi* la legge dà al Magistrato il necessario potere. Invano il Magistrato andrebbe a cercare e provvedersi dei *Mezzi intellettuali* fra gli articoli di un Codice; la Legge li presume in lui, come in tutti gli uomini appartenenti alle classi culte e migliori della società. La Legge non può fare altro che fra i *Mezzi* comuni investigare, discutere, giudicare, scerre, e sanzionare i meno difettosi ed i migliori, e così modificare e dirigere per la ricerca del vero l'uso delle di lui facoltà ordinarie, nello stato in cui già le suppone in lui sviluppate.

496. E siccome l'uomo appartiene al mondo fisico, al mondo morale, al mondo civile, nulla essendovi che non sia a contatto con lui, così quanto si comprende nella geografia celeste e terrestre; quanto nella nautica, nella chimica, nella notomìa comparata; quanto nello studio delle passioni dell' uomo ed in ogni materia di filosofia, di fisica, di morale, e di politica, tutto può servire di *mezzo estrinseco* allo scoprimento di un delitto, e alla convinzione del reo. Ma la natura nella immutabilità delle sue leggi non presenta sempre l'aspetto medesimo. Le qualità del luogo che si deve osservare, lo stato fisico, l'età, il grado civile, le distanze, il grado di coltura del testimone che devesi esaminare, il tempo, gli elementi, gli stessi fenomeni della natura, tutto insomma può dare delle spiegazioni, e tutto può opporre degli ostacoli, che non è dato antivedere sempre, e che non sembrano antiveduti dalla legge.

Quindi è che il modo onde siffatti oggetti, secondo lo stato della comune cognizione, più o meno a dentro si guardano; il modo onde più o meno se ne ragiona filosoficamente, influisce al sommo sulla restrizione o amplezza dei poteri del Magistrato, e sulla rettitudine dei giudizj. Talchè la legge di Procedura la quale non fa altro che determinare e sanzionare questi poteri, deve essere sempre in corrispondenza con lo *sviluppo intellettuale* e con la facilità di conoscere i rapporti estrinseci delle cose, secondo il grado della cognizione comune.

L' unione e la conoscenza di tutto ciò costituisce l'*Arte difficile del Processo*, ossia la *Logica giudiciaria*, nella quale ogni legge di Procedura si risolve.

497. Chi è ignorante, è anche impaziente, incapace di discussione, di analisi, di esatta investigazione, ed i suoi giudizj sono sempre precipitati e violenti.

All'incontro, chiunque vuole maturamente giudícare, deve ricercare analiticamente e profondamente discutere. L' errore e l' alterazione di un principio di metodo nella Sentenza, dice Niccolini, cangia ed altera tutta l'indole non solo della discussione, ma anche della Istruzione. Così a vicenda, un errore o un

abuso che venga ad introdursi dal Giudice Istruttore e dai suoi dependenti nel metodo della Instruzione, sovverte il metodo della Discussione e della Sentenza, e s' insinua nella giustizia istessa. Gli errori di metodo, anche nei calcoli aritmetici i più semplici menano per lo più ad erronei resultati.

Ed ecco come diventa verità ciò che a molti non sembra che un paradosso cioè, che nel *rito* e nella *esatta osservanza del rito* (voce solenne equivalente a Procedura) sta principalmente la giustizia della sentenza. La Storia dei Giudizj de' secoli decorsi pur troppo ne ammaestra con infiniti esempj di vittime non d'altro, che di un falso metodo di procedura.

498. Io volli gettar quì queste avvertenze, perchè le *Informazioni* che *ex officio* prende il Giudice della Istruzione preparatoria del giudizio siano guidate non già materialmente dagli Avvisi e dalle Denunzie che possa ricevere; non già perchè ritenga la verità nel fatto che registra, ma perchè registrando fedelmente tutto ciò per cui si annunzia ed indica il fatto, non ponga ipotesi, non presupponga per vero il fatto, ed esamini se le caratteristiche della verità gli convengano. Questo che potrebbe essere un metodo buono ad un Giudice nel Merito, per un Istruttore è strada falsa; poichè egli è attaccato allora dal veleno della *prevenzione* in tutti gli atti, e può di leggeri sostituire allo spirito di *analisi* ed alla verità, *lo spirito di sistema.*

È vero che sul principio della Instruzione il Giudice che la guida trova nella Denunzia o Avviso il nome del reo, le qualità del delitto. Questo però non deve essergli che di semplice guida per disserrargli i sentieri.

499. Ciò avvertito, scendendo a dare in genere le Regole che il Giudice Istruttore deve seguitare nelle Informazioni di officio dirò, che ogni volta che il Ministro della Polizia Giudiciaria, ossia il Vicario Regio o il Giudice Direttore degli Atti, abbia avuta notizia per mezzo della Denunzia anche non sottoscritta o ritrattata, o in qualunque altro modo sappia che sia stato commesso un delitto pubblico, egli è tenuto per officio, senza aspettare alcuna richiesta, di usare le opportune diligenze per accertare il fatto, scoprirne il colpevole, ed eseguire tutti gli atti successivi di suo istituto, avvertendo sempre di raccogliere regolarmente tutto ciò che può servire tanto a *carico*, che a *discolpa* del prevenuto.

500. È indubitato che ex officio devasi procedere anche nei delitti in cui comparisca la Parte Offesa. „ In tutti i delitti si
„ potrà e si dovrà procedere ex officio o vi aderisca la parte
„ offesa o non vi aderisca. Aprirà ancora la strada al Processo
„ il referto del chirurgo, o di chi altri ha la pubblica incom-
„ benza di denunziare i delitti, e nei quali tutti si potrà e dovrà
„ procedere ex officio „.

„ Da questa disposizione restano eccettuate le ingiurie
„ tanto verbali che scritte; le leggiere percosse o altre semplici

„ offese della persona seguite in rissa; le turbàtive, e i danni „ dati in campagna, escluso l'incendio; le piccole truffe e stel- „ lionati, (per qualunque somma); gli stupri e adulterj senza „ violenza. Quest' azione compete nell'adulterio al solo marito, „ nello stupro alla stuprata, al padre, ed in mancanza del padre „ alla madre, fratello, tutore e curatore, o altro più prossimo „ congiunto; nelle ingiurie sì verbali che scritte, quanto ancora „ personali, all'ingiuriato o offeso, al padre o qualunque altro „ della famiglia a cui di ragione comune potendosi referire l'in- „ giuria o il danno, ha diritto di vendicare tali ingiurie ed of- „ fese; nelle turbative, nei danni dati, nelle truffe e nello „ stellionato ai soli dannificati „. (Art. 3. Legge 30. Novembre 1786. Art. 5 Legge 30 Agosto 1795).

Ma in tutti i casi che non riguardano delitti privati, e per conseguenza „ in tutti gli altri delitti nei quali si deve „ procedere ex officio, e non eccettuati come sopra, la quietanza „ della parte offesa non dovrà attendersi non solo per trattenere „ il corso al processo, ma neppure per diminuire al reo la pena „ dovutagli „. (Art. 5. Legge 30. Novembre 1789).

ARTICOLO IV.

CENNI SUI CASI DI FLAGRANTE E QUASI FLAGRANTE DELITTO.

501. Investigando l'etimologica derivazione delle parole usate nelle Leggi Penali, non intendo sfoggiare d'erudizione quì inutile, ma sibbene ho di mira di ricercare nelle voci legali la generazione delle idee, e fissarla nei loro segni per mezzo di etimologìe meno grammaticali di quello che filosofiche.

502. La parola *Flagrans* in Latino equivale all'Italiano *ardente, bruciante*. Quindi da *flagrum* sinonimo di *flagellum* derivò *flagitium*, voce denotante *misfatto turpe e palese*, che non teme trionfare in pubblico con tutta la foga di un ardore criminoso.

Da ciò adunque *Flagrante delitto* denota l'azione delittuosa che attualmente si commette e che, commessa da poco tempo, ha lasciato traccie certe del delitto.

„ È caso di Flagrante Delitto la sorpresa del delinquente „ sul fatto, o la di lui incursione per parte dell'offeso, o per „ le grida e clamori popolari. „ (Art. 279. Dichiarazioni ed Istruzioni del 9. Novembre 1838).

503. Dalla definizione data del Flagrante Delitto, chiaramente si ravvisa che non vi è Flagranza senza la persona del Reo. Un cadavere intriso nel sangue fumante, una casa che arde tra le fiamme, non costituiscono la Flagranza se il reo non è sorpreso nel misfatto o non è raggiunto sul momento.

Bene è vero però che la Flagranza vi può essere cogliendo il Reo in fatto, senza che il Magistrato sorprenda alcun oggetto materiale del delitto.

Quindi la Flagranza è di *fatto permanente* quando restano traccie del delitto che da se stesse lo indicano, oppure è di *fatto transitorio* quando non ha lasciato traccia pronta da ravvisare il delitto.

504. Perchè vi sia Delitto Flagrante, il Reo deve essere colto in tempo ed in luogo prossimi al luogo del delitto, e così il Reo non deve essere passato ad atti estranei, ma la sorpresa di lui per parte della Autorità Giudiciaria deve avvenire in punto in cui almeno dal delitto egli passi immediatamente a nascondere se o le cose delittuose, alla vendita o distruzione di esse, e di tutto ciò che può scuoprire il delitto.

Tale prossimità o vicinanza deve intendersi non solo a riguardo del Reo con il delitto, quanto ancora dell'Uffiziale della Polizìa Giudiciaria con il Reo ed il fatto delittuoso; e questo rapporto non può estendersi al di là di quanto spazio di tempo sia necessario per ascoltare il clamore e le grida del danneggiato o del popolo all'aspetto del delitto e del delinquente.

505. Nella Flagranza, l' Ufficiale della Polizìa Giudiciaria oltre le nozioni del reato e del reo deve raccogliere gli elementi di reità e ciò con ogni diligenza.

L' atto di Flagranza presentato dall'Uffiziale Pubblico dà principio alla Instruzione preparatoria del Giudizio.

506. „ Se la vera Flagranza esige la sorpresa del Reo nel luogo del delitto, è caso prossimo alla Flagranza la sorpresa dei soli instrumenti e documenti materiali del reato. „ È caso di Quasiflagrante delitto il possesso nel tempo e luogo prossimo al delitto di armi, o effetti, o la ricorrenza di altri segnali atti a ingerire valevole presunzione di delinquenza „. (Art. 289. Dich. Istr. de' 9. Novembre 1838.)

Perciò anche fuori dei casi di Flagrante Delitto, se un Uffiziale di Polizìa Giudiciaria scuopre armi, documenti, orme, vestigie, ed oggetti relativi al delitto; se nell'investigare di un reato venga a scoprirne un altro dai fatti permanenti che osserva, può assicurarsi legalmente degli oggetti anzidetti, verificare l'orme e le vestigie, certificare il modo come ne è venuto in cognizione, e procedere agli altri atti di sua competenza.

507. Nelle circostanze di Flagrante e Quasiflagrante Delitto, la Legge estende agli Ufficiali subalterni della Polizia Giudiciaria, ed ai superiori del Pubblico Ministero una facoltà che fuori di queste circostanze si deve ravvisare arbitraria e intollerabile, e ciò perchè non si perdano le sicure prove del Delitto, ed il delinquente non fugga al dovuto gastigo.

Per questo le incombenze che spetterebbero ai soli Ministri Giudici d'Istruzione, quali in Toscana sono i Giudici Direttori degli Atti ed i Vicari Regj, vengono estese anche ai subalterni Ufficiali della Polizìa Giudiciaria, ai Commissarj di Polizìa, ai Potestà.

508. „ I Ministri di Polizìa Giudiciaria rammentati al-
„ l'Art. 178. del Motuproprio (Commissarj di Polizìa e Potestà)
„ oltre agli incarichi ad essi assegnati in detto articolo, avranno
„ facoltà nei casi soltanto di Flagrante e Quasiflagrante De-
„ litto:

„ I. Di ordinare l'arresto degli Imputati;

„ II. Di autorizzare la perquisizione al domicilio o sulla
„ persona degli Imputati, o di altre persone sospette di con-
„ certo con i medesimi, a condizione che siano eseguite le forme
„ prescritte dalle Istruzioni approvate con R. Rescritto del 23.
„ Settembre 1816;

„ III. Di udire in esame e sulla faccia del luogo testi-
„ monj e periti per assicurare i fatti più importanti relativi
„ ancora allo speciale dei delitti. „ (Art. 288. delle Dichiara-
zioni e Istruzioni).

509. E per viepiù assicurare che il delinquente non evada, la legge autorizza la *Pubblica Forza* ed i di lei Titolari ex officio a procedere all'arresto degli Imputati nei casi suddetti.

„ Ciò non pertanto ogni individuo sorpreso in Flagrante
„ o Quasiflagrante Delitto portante a pena afflittiva, potrà es-
„ sere dalla Pubblica Forza legalmente arrestato e tradotto
„ avanti (il Giudice d'Istruzione) il Vicario Regio o il Giudice
„ Direttore degli atti, il quale dopo averlo immediatamente
„ udito in esame, lo rilascerà, qualora non vi siano argomenti
„ per ritenerlo, o il delitto imputatogli non autorizzi la pre-
„ ventiva custodia. „ (Art. 298. dette Dich. e Istruzioni.)

510. „ Avvenuto l'arresto degli Imputati o l'assicurazione
„ di oggetti relativi al delitto, i Ministri di Polizìa Giudiciaria
„ oltre l'invio degli atti indicati nell'Art. 179. del Motupro-
„ prio (cioè di Accesso, di Visita, i fatti Esami, i Processi
„ Verbali) ordineranno l'accompagnamento immediato degli
„ arrestati avanti il Vicario Regio, o Giudice Direttore degli
„ atti, loro mandando legalmente assicurati gli oggetti perve-
„ nuti in potere della Giustizia. „ (Art. 290. dette Dichiarazioni
e Istruzioni).

511. In caso di Flagrante e Quasiflagrante Delitto non solo i suddetti Ministri della Polizìa Giudiciaria possono e devono agire nelle certificazioni del delitto e nell'assicurazione del delinquente e delle cose chiamate corpo del delitto, e di quelle che vi possono avere diretta relazione, ma tali incombenze sono affidate ancora al Pubblico Ministero, come avvertito fù dove di questo Magistrato feci parola. (Vedi §§. 416. 507).

512. Bensì tutti coloro i quali agiscono contro il delitto ed il delinquente nei casi di Flagrante e Quasiflagrante Delitto devono uniformarsi a quelle regole dalla legge tracciate, onde evitare quanto è possibile e l'arbitrio o l'abuso dell'autorità, ed in questo caso soltanto sono validi i loro Atti e Processi Verbali.

Per questo la Riforma Leopoldina del 1838. richiama l'osservanza delle Istruzioni del 23. Settembre 1816, le quali, piene di saviezza, insinuano ai Ministri di osservare i seguenti ordinamenti.

„ Affinchè le Catture siano valide, sempre sarà necessa-
„ rio il Mandato firmato dall'Autorità che ha diritto di rila-
„ sciarlo, fuori che nei casi nei quali gli Esecutori di Giustizia
„ hanno il Mandato dalla Legge, cioè soltanto quando sorpren-
„ dono il delinquente in Flagrante Delitto, o che è inseguito
„ dal pubblico clamore, purchè questo sia punibile di pena
„ afflittiva qualunque, o che la Legge, la Sentenza, o Precetto
„ del Tribunale cumuli con la pena sebbene pecuniaria la Cat-
„ tura. Trattandosi di semplici trasgressioni o di altri casi nei
„ quali cada la sola pena pecuniaria, gli Esecutori dovranno
„ contentarsi che il Trasgressore o Reo confessi in scritto di
„ essere stato arrestato, e qualora ricusasse di farlo, due Testi-
„ monj a tale effetto chiamati, quali talvolta possono essere
„ gli Esecutori stessi, saranno reputati capaci a supplire a que-
„ st'atto: Ma se mancando l'uno o l'altro mezzo, o se il Tra-
„ sgressore, essendo forestiero, non avesse da presentare il mal-
„ levadore, e occorresse procedere alla Cattura, saranno solle-
„ citi di condurlo senza dilazione al Tribunale, e di subito pre-
„ sentare ivi contro di esso l'opportuna Querela, acciò possa
„ colla maggiore celerità essere spedita. „ (Art. 1. Istruzioni del 23. Settembre 1816.)

„ Non solo i Mandati di Cattura dovranno essere auto-
„ rizzati dalla firma di quei Magistrati che hanno la facoltà
„ di rilasciarli, ma quelli ancora di Accompagnatura e gli Or-
„ dini per il rilascio dei carcerati in Cause Criminali. „ (Articolo 2. dette Istruzioni 1816.)

„ Gli Esecutori di Giustizia i quali fuori del caso di cui
„ si è parlato all'Articolo I. si permettessero di eseguire e re-
„ spettivamente di ordinare l'Arresto di un Individuo, senza
„ essere muniti del Mandato in scritto di alcuna delle rammen-
„ tate Autotità, saranno processati e puniti come Rei di arresto
„ arbitrario con pena di Carcere da uno fino a sei mesi. „ (Art. 4 dette Istruzioni 1816.)

513. Quì deve avvertirsi, che agli effetti di evitare l'inconvenienti che sogliono succedere nell'atto di un Arresto, gli Esecutori devono mostrare il *Mandato* a colui che sono per arrestare in presenza di testimonj, e rilasciarne al medesimo una copia certificata dall'Autorità che fa eseguire il Mandato.

„ I *Mandati* di Arresto o di Cattura dovranno contenere
„ il Cognome, Nome, Domicilio e Professione dell'Individuo
„ da arrestarsi, i Motivi dell'arresto, e il Titolo del suo delitto
„ la Carcere segreta o pubblica ove deve essere tradotto, il
„ Nome e Qualità della Persona a cui è commesso l'arresto,

„ e finalmente la Firma dell'Autorità che ne dà l'ordine. „ (Art. 6. Istruzioni del 1816).

„ Gli Arresti seguiti in Flagrante Delitto o in conseguenza „ di pubblico clamore, dovranno essere legittimati immediata„ mente con un Mandato di conferma o di ratifica, talchè „ senza questo Mandato i Custodi delle Carceri non potranuo „ mai ricevere alcuno arrestato. „ (Art. 7. dette Istruz. 1816.)

Ed ecco come la Legge nel caso di Flagrante e Quasiflagrante Delitto assicura in modo più conveniente e straordinario la repressione dei delitti, impedisce la fuga dei delinquenti, e lo smarrimento degli oggetti che possono attestare il fatto.

514. Dove parlai del *Corpo di delitto* (Vedi §. 510.) intesi dire dell'*Oggetto* medesimo sul quale è caduta l'azione delittuosa, cioè le robe rubate e ripresentate, il cadavere dell'ucciso, i quali nei casi di furto e di assassinio sono *Corpi di delitto.*

Nè soltanto si deve accertare il *Corpo del delitto*, ma ancora lo *Stato* in cui si trova, cioè tutte quelle circostanze e specificazioni che lo accompagnano e lo provano.

515. Tutto ciò che ha formato soggetto delle operazioni dei Ministri della Polizia Giudiciaria nel caso di Flagrante o Quasiflagrante Delitto deve essere rimesso immediatamente al Ministro d'Istruzione, ossia al Vicario o al Direttore degli atti del luogo dove il delitto è stato commesso.

516. Ma se in caso di Flagrante o Quasiflagrante Delitto non vi fosse da sentire che persone sì per parentela che per suggezione collegate con la Parte Lesa, o con quello che si rese Autore del delitto, potranno essere sentite? Niuna esitazione io provo a rispondere per l'affermativa, quando considero il fine che si propone la legge, e la natura di queste deposizioni. Ognuno comprende quanto siano preziose le notizie date dai testimonj ancora sorpresi di ciò che è avvenuto sotto i loro occhi, e che alcuna suggestione non ha potuto estinguere. D'altronde nel tempo che si conseguisce lo scopo della legge, cioè di assicurare tutto quello che scuopre o la reità o l'innocenza, non si va incontro ad alcuno inconveniente a ricevere le dichiarazioni anche dei parenti, le quali in sostanza non sono proprie deposizioni giudiciali; tanto è vero che la legge negli esami che si fanno per Processo Verbale in caso di Flagrante o Quasiflagrante Delitto non ha sottoposto i deponenti al giuramento.

517. Se l'Ufficiale della Polizia Giudiciaria può sentire i parenti nel caso di Flagrante o Quasiflagrante Delitto, molto più deve ritenersi autorizzato ad inibire che alcuno degli astanti si allontani dalla casa e dal luogo dove procede alle sue ricerche; poichè in caso diverso avrebbe agio il colpevole di evadere, e mancherebbero quelle notizie che le sole persone assentatesi potrebbero communicare sul luogo.

518. Da quello che fin quì ho accennato in sostanza ben si rileva, che il dovere di ogni Ufficiale della Polizìa Giudiciaria, avvertito che si sta commettendo un delitto, o che allora sia stato eseguito, vuole che subito vada nel luogo dell'avvenimento, chiamando nel luogo medesimo due testimonj.

Egli deve procurare d'impedire il delitto, o che si compia; assicurare alla giustizia i colpevoli e gli oggetti relativi al fatto criminoso; deve inoltre acquistare esatte e complete notizie intorno all'avvenimento. Se vengono arrestati il delinquente e i complici, impedir deve ogni abboccamento fra loro, onde prevenire la combinazione di alcun piano d'intrigo, diretto ad ascondere il vero.

ARTICOLO V.

CENNI SULLE PERQUISIZIONI.

519. Se la natura del delitto stesso è tale che la prova possa essere verosimilmente acquistata dalle carte o da altre cose ed oggetti in possesso o presso del Prevenuto, l'Ufficiale deve trasportarsi subito al domicilio del medesimo, per farvi le ricerche e *Perquisizioni* degli oggetti che giudicherà utili alla scoperta del vero; ed esistendo, egli dovrà impossessarsene, descrivendo il tutto nel Processo Verbale, e sigillandolo in modo che si possa sempre identificare. Molte delle regole tracciate per le ricerche in caso di Flagrante o Quasiflagrante Delitto ricorrono e sono sistematiche ancora nel caso della *Perquisizione*. „ Le medesime regole indicate per gli Arresti e Catture saranno osservate nelle Perquisizioni, anche quanto alla „ Flagranza o Quasi Flagranza, e l'arbitrio di queste sarà punito ugualmente che l' arbitrio negli arresti, nè potranno „ eseguirsi che previo il Mandato scritto di quelle medesime „ Autorità che possono rilasciare i Mandati di arresto. Potranno „ bensì queste estendersi anche ai casi nei quali non cada „ altra pena che pecuniaria „.

„ Gli Esecutori di Giustizia dovranno eseguirle coll'intervento e alla presenza di due testimonj, del Messo, o „ Cursore, e di quello ancora nella di cui casa, o bottega, „ o fondo saranno eseguite, sempre chè non fosse assente o „ ricusasse d'intervenirvi, e di apporre agli oggetti perquisiti, „ o loro continente un sigillo in cera di spagna da consegnarsi „ questo a detto messo o cursore, che dovrà custodirlo fino a „ tanto che gli sia ricercato dal Ministro del Tribunale dove „ gli Esecutori predetti dovranno senza ritardo presentare tali „ oggetti con rapporto del Pubblico Querelante „.

520. E credo che per la decenza dell' Uffiziale che eseguisce la Perquisizione, e per il rispetto dovuto sempre dai pubblici funzionarj ai domicilj e alle proprietà dei pri-

vati che gli oggetti di Reperto non si debbano toccare dal Pubblico Uffiziale nè da suoi testimonj, ma che dagli armadj o dalle casse aperte sempre da quelli della famiglia che abitano la casa perquisita, si debbano trarre e consegnare al Ministro, e che in caso di loro ricusa soltanto possa porvi le mani egli stesso.

521. „ Il Cancelliere Criminale registrerà in Processo l'atto „ di tale presentazione, che dovrà esprimere la qualità del con„ tinente in cui gli oggetti fossero stati rinchiusi e del sigillo „ statovi apposto. Richiamerà quindi i Testimonj, li esaminerà „ separatamente sull'operato degli Esecutori alla loro presenza, „ e sulla qualità e quantità degli oggetti perquisiti, farà loro „ riconoscere il continente, qualora vi sia, e l'impressione stata„ vi apposta; e fattosi quindi consegnare il sigillo dal Messo o „ Cursore che lo ritiene, passerà alla aperizione di detto conti„ nente, descriverà ad uno ad uno gli oggetti che farà ricono„ scere ai Testimonj medesimi, e li conserverà religiosamente in „ Tribunale per gli usi occorrenti fino alla risoluzione della „ causa „.

„ Qualora le carte, effetti, e generalmente gli oggetti tutti „ dei quali vi sarà luogo a fare la perquisizione esistessero fuori „ della giurisdizione del Tribunale in cui si compila il proces„ so, ne sarà commesso con lettera sussidiaria l'atto al Tribu„ nale ove si trovano „. (Art. 13. 14. 15. 16. Istruzioni del 23. Settembre 1816).

522. Cade in osservazione il caso, nel quale la persona nella cui casa si fa la Perquisizione o sia nelle carceri, o assente dalla casa, nulla sappia che si vuol perquisire; e così, sebbene sia nella volontà di essere presente all'atto di Perquisizione, è nella impotenza di farlo. Io credo, che essendo volontà espressa della legge che quello nella di cui casa si perquisisce sia presente con i due testimonj ed il messo, essa abbia implicitamente voluto autorizzare l'Uffiziale di Polizìa che eseguisce la Perquisizione di mandare a chiamare se assente il perquisito e di attendere il di lui arrivo o quello di persona legalmente incaricata da lui ad iniziare e proseguire la perquisizione. E ciò essendo cosa sostanziale, deve aversi presente dall' Uffiziale della Polizìa Giudiciaria, poichè dalla presenza e dalle dichiarazioni istantanee del Perquisito possono venire delle notizie e dei lumi interessantissimi gli oggetti, il punto dove sono trovati, ed il motivo della loro esistenza. Così ancora si evitano infinità di eccezioni che per il solito sogliono darsi agli oggetti ed al modo con cui vennero nel tribunale, per questo perchè colui al quale sommamente interessano non ha potuto essere presente alla Perquisizione; così pure si evitano molte facilitazioni alle frodi nelle quali spesso sono involte simili parti della Procedura Criminale.

523. Per queste istesse ragioni l' Imputato o la persona da

lui legalmente deputata dovrebbe assistere alla Perquisizione quando fosse carcerato, ciò esigendosi anche dalla garanzìa sociale e dal proprio interesse, per i quali si esige che il Prevenuto possa da se stesso sorvegliare ai fatti che si verificano nella Perquisizione ed al compimento di tutte le formalità dalla legge destinate ad identificare gli oggetti che si sono trovati o che possono essere consegnati, e che tendono ad aggravare o disonerare l'Imputato.

524. Così pure non è precettivo l'ordine che il sigillo impresso sulla cera di Spagna che assicura l'intangibilità del contenente gli oggetti reperti si deva consegnare al Messo o Cursore che ha assistito alla Perquisizione.

Questa persona collegata per ufficio tanto ai Ministri perquisitori, che al Tribunale mandante può non sembrare imparziale all'Imputato; ed allora qual garanzìa avrà egli che quei Ministri possessori e custodi degli oggetti reperti non congiurino a suo danno di concerto con il Messo custode del sigillo? Ad evitare questo inconveniente, è lodevole la pratica introdottasi di consegnare il sigillo in custodia ad uno dei due testimonj della Perquisizione, persona per il solito del tutto estranea e indifferente alla causa.

525. Sebbene la legge espressamente non dica, che il Perquisito o il suo Mandatario stiano presenti alla rottura dei Sigilli avanti il Giudice d'Istruzione, io credo che questa formalità si deva osservare, cioè che in sua presenza si identifichino i Sigilli e gli oggetti reperti; poichè vi concorrono le ragioni medesime che indussero la legge a ordinare la sua presenza nell'atto di Perquisizione.

526. La semplice Denunzia non può essere motivo sufficiente ad autorizzare la Perquisizione a carico di un prevenuto, particolarmente quando è domiciliato in Toscana; dovendosi avere dei riguardi per l'uomo ed il cittadino da non esporlo così lievemente alla vendetta o all'odio di un Denunziatore.

Quindi gli Ufficiali dalla legge incaricati delle ricerche preliminari istruttive del Giudizio, devono essere cauti nel lanciare Mandati di Perquisizione contro prevenuti domiciliati in Toscana.

Intendo però della Denunzia Volontaria che ogni individuo può fare alla Polizia Giudiciaria, e non già dei Referti o Denunzie Officiali che gli pervengono da coloro che hanno l'obbligo di denunziare il delitto scoperto nell'esercizio del loro Ufficio.

527. Devo avvertire ancora, che nelle Perquisizioni o Visite domiciliari o nel luogo del delitto, il Giudice dell'Istruzione deve farsi accompagnare oltre dai Testimonj, da uno o due Periti dell'arte, atti a riconoscere le traccie del delitto che si vogliono rinvenire.

Molte altre Regole sono stabilite per le Visite Domiciliarie, ma verranno tracciate dove darò qualche cenno sull' *Accesso* e sui Documenti di Prova. (Vedi §§. 656 e seg. 717 e seg.)

PARTE SECONDA

CENNI SULL' ISTRUZIONE REGOLARE PREPARATORIA DEL GIUDIZIO.

528. *Instruzione* è quella serie di Atti della Procedura Criminale per mezzo della quale il Ministro o Giudice che la compila mette in luce i delitti dei quali informa.

529. L' *Instruzione* si distingue per i *tre uffizj* dei quali costantemente si occupa. Il primo è d'*investigare* sul delitto e il delinquente, e questa parte dell'Instruzione comincia dalla notizia del delitto e và sino alla ricerca regolare delle prove: di questa punto ho parlato dove ho dato i cenni sulle Informazioni preliminari della Istruzione preparatoria del Giudizio. Il secondo ufficio o la seconda parte della Instruzione consiste nel *compilare* le prove e metterle in scritto con le forme sancite dalla legge. La terza parte o uffizio dell' Instruzione *trasmette* gli atti ed il reo ai Giudici della decisione. Di queste due ultime parti della Instruzione, tutte di competenza del Giudice appunto detto della Instruzione, scendo a presentare, le regole secondo che la materia richiede.

530. Se nell' *investigazione* prima parte dell' Instruzione, le operazioni dell' Ufficiale di Polizia sono tutte analitiche, sì rapporto alla natura del reato, sì alle sue circostanze specifiche, sì riguardo ai fonti delle prove; nella *Instruzione Regolare*, ossia nella *Compilazione delle Prove, il metodo è lo Storico*, perchè in ultima analisi il Giudice Instruttore è uno Storico, oltre essere il primo Giudice dell' affare.

Il *Giudice Instruttore* non può fare passo che non sia giustificato da un *fatto* precedentemente provato. Se egli adunque capricciosamente arrestasse un individuo come reo, se vessasse con arbitrarie e continue chiamate un testimone, se trascurasse grossolanamente una prova, la legge aprirebbe mille vie per fargline render conto.

Ma quando io dissi, che il Giudice d'Instruzione è uno Storico dell' affare, non intesi già dire, che come lo *Storico* possa far sue le notizie che da altri riceve, ordinarle a suo grado, e presentar per certo quel che certo gli sembra. Guai se ciò facesse, non vi sarebbe più *certezza legale* nel suo processo: dissi Storico a guisa dei *Cronisti;* cioè che egli deve stendere il pro-

cesso come un *Giornale* (*commentarium anquisitionis*) di quanto o egli stesso rinviene, o altri gli dice, o accade sotto i suoi occhi; egli deve tesserlo con l' ordine stesso analitico e con la data appunto del giorno in cui ne acquista notizia. La *verità* per lui non deve essere nel *fatto* che registra, ma nel registrare fedelmente tutto ciò che annunzia, depone, ed indica il *fatto*. Il giudizio sulla verità o falsità del *fatto* spetta al Giudice del Merito.

531. È sopra questa *Instruzione*, sopra i suoi Atti, sopra il suo Processo Informativo che il Pubblico Ministero, le Camere di Consiglio dei Tribunali di prima istanza, la Camera di Accuse della Corte Regia posano gli elementi della loro *convinzione* per mandare al Pubblico Giudizio e mettere in stato di Accusa l'Imputato di un delitto, o sivvero per sottoporlo a delle misure di Polizia secondo la gravità dei fatti, o per ordinarne il rinvio e la liberazione.

532. La Riforma Leopoldina del 1838 conserva in vigore i *sistemi anteriori* con i quali si ordinavano i Processi Informativi del *Giudizio Inquisitorio*.

„ La maniera d'iniziare i Giudizj Criminali e la Istruzione „ del Processo Scritto continueranno a tenersi coerentemente agli „ Ordini e Regolarmenti veglianti, eccettochè nelle parti riformate „ o cambiate „. (Art. 185. del Motuproprio dei 2. Agosto 1838).

Quindi è prezzo dell' opera di accennare quali *Regole* guidano il Processo Informativo, tanto rapporto ai *Giudici d'Instruzione*, quanto ai *Modi* con i quali questa *Instruzione* si compila. Ciò sarà fatto in due distinti Capitoli.

Capitolo Primo

CENNI SULLA COMPETENZA DEI GIUDICI D'ISTRUZIONE PREPARATORIA DEL GIUDIZIO.

533. *Giudice d' Instruzione* è quel Magistrato autorizzato dalla legge alla compilazione degli Atti e delle Procedure Criminali. In Toscana sono Giudici d' Istruzione i *Giudici Direttori degli Atti*, i *Vicarj Regj*, e gli *Auditori Militari*.

I primi ed i secondi hanno l'obbligo dell'*Instruzione Ordinaria*, i terzi dell'*Instruzione Eccezionale* delle Cause Criminali. Altrove fù tenuto parola di questi Magistrati. (Vedi §§. 430. e seg.)

ARTICOLO I.

CENNI SULLA COMPETENZA ORDINARIA DEI GIUDICI D'ISTRUZIONE.

534. I *Giudici d'Istruzione* sono assistiti ed ajutati nelle loro incombenze da Ministri espressamente deputati dalla legge,

chiamati *Cancellieri* e *Coadiutori*. „ Presso ogni Vicario Regio
„ è stabilito un Cancelliere per il servizio degli Atti, e nei Vi-
„ cariati di prima e seconda classe un Coadiutore al Cancel-
„ liere „. (Art. 2. del Motuproprio dei 2. Agosto 1838).

„ Il servizio delle Cancellerìe sopraindicate „ (cioè della Consulta, della Cassazione, della Corte Regia, dei Tribunali di Prima Istanza) „ e di quelle dei Vicariati deve essere in ogni
„ sua parte completamente disimpegnato da quel numero di Mi-
„ nistri che sarà assegnato a ciascuna Cancellerìa con i Ruoli
„ approvati, nè potranno essere in nessuna destinati altri per
„ titoli provvisorj. Se una ricorrenza straordinaria di affari ri-
„ chiedesse per alcuna qualche momentaneo supplemento, potrà
„ esserne renduto conto per il canale della Nostra Consulta,
„ onde vi resti provveduto „. (Art. 18. detto Mot.)

535. Ciò avvertito, si deve ritenere che questi *Ministri* esercitino le loro attribuzioni sempre dentro i limiti della loro *competenza*.

È *Competenza* l'estensione delle attribuzioni date dalla legge ad una Autorità. *Tribuere*, parola solenne di diritto, giustifica abbastanza l'introduzione nel Foro della parola *Attribuzione*, o per dir meglio della voce *Attributo*.

Gli *Attributi* di ogni Autorità hanno un dublice confine, cioè che non possa estendersi al di là del territorio e al di sopra delle facoltà attribuite; *nec extra, nec supra*, sono parole di Paolo. (leg. ult. Dig. de Jurisdict.)

Questo è ciò che *Judici competere dicitur*, cioè che conviene al Giudice, ed è ciò da cui deriva la parola *Competenza*.

536. Se *Competenza* è quella giurisdizione dei Tribunali applicata al *soggetto* della causa, o alla qualità delle *persone*, o alla estensione dei *luoghi*; due Autorità che volessero nel tempo stesso impadronirsi della stessa controversia, può dirsi che *conflictantur*, (da cui venne la parola *conflitto*) *inter se colliduntur*, in sostanza che sono in *conflitto* di *giurisdizione*.

537. Le materie di *Competenza* sono di rigoroso diritto, e perciò non si deve lasciare dubbi su di esse che portano gravissimo inconveniente, paralizzando in mano dei Giudici l'esercizio della giustizia, e favorendo così l'impunità dei Rei.

Il silenzio o il consenso delle Parti, la negligenza del Ministero Pubblico, il fatto dei Giudici, non attribuiscono nè tolgono la *Competenza*. Non è Giudice, non è Magistrato chi si occupa al di là dei limiti delle sue attribuzioni.

538. Io credo, che la distinzione di ogni *Competenza* sia per *ragione di materia*, e sebbene si divida sotto gli aspetti di *materia* e di *persone*, si deve convenire, che la competenza detta di *persona* sebbene sia di minore rigore, questo non vuol dire che sia di ragion privata, e che possa conculcarsi, perchè ogni giurisdizione prendendo vita dal Sovrano, l'esecuzione de-

gli atti di giurisdizione si fà in di lui nome, onde non si può escire dalla Competenza stabilita dalla Giurisdizione.

La *Competenza* distinta per ragione di *Materia* e di *Persona* si risolve nell'altra distinzione più esatta d'*Incompetenza assoluta* e *relativa*; *Assoluta* cioè essenziale, radicale, e senza distinzione alcuna; *Relativa*, ossia nel rapporto dello stato dell'affare.

539. L'*Incompetenza Assoluta* nasce appunto dalla *materia*, e in conseguenza anche dal *grado*. Quando la legge non attribuisce ad una Autorità la cognizione sopra una data materia, o non le attribuisce il tal grado di cognizione, l'*Incompetenza è assoluta*. Tale per esempio, se un Tribunale di Prima Istanza pronunziasse in grado di Appello, o un Giudice di Polizìa pronunziasse sopra un misfatto.

Perchè dunque vi sia Giurisdizione, si esige che all'Autorità sia attribuita effettivamente la cognizione dell'affare; che sia limitata effettivamente al grado relativo all'affare; e che in quel territorio ove l'affare ha rapporti o di persona, o di cosa, o di procedura, ella sia deputata a conoscerne. *Prorogare* questa cognizione al di là dei limiti della propria competenza, prevenire un'autorità eguale, agire nei casi permessi dalla legge in concorso con essa, è ciò che constituisce la *Competenza Relativa*. Per esempio, se un Giudice d'Instruzione ordinario spiega la sua autorità sopra materie eccezionali, la *Incompetenza* è *relativa*, la quale se non è opposta, non rescinde gli atti, perchè non offende l'ordine pubblico.

Quindi l'*Incompetenza Assoluta* tosto che è dichiarata, annulla tutto ciò che fù fatto da chi non aveva autorità; l'*Incompetenza Relativa* non comincia ad avere effetto che dal punto in cui è opposta, conservando la validità all'operato antecedentemente.

540. Da questi principj nasce la *Declinatoria*, la quale si oppone da una delle Parti al Giudice che si è impadronito o che và ad impadronirsi dell'affare. Ella è una formale richiesta con la quale si domanda, che l'affare venga inviato innanzi a quel Giudice che si sostiene essere il Competente. La *Incompetenza Assoluta*, siccome quella che è di *ordine pubblico primario*, è la sola che per via di Declinatoria può opporsi in ogni stato dell'affare. La *Incompetenza Relativa*, che è d'*ordine pubblico secondario*, deve opporsi prima d'ogni altra eccezione o difesa.

Può accadere che due autorità si credano entrambi competenti, e procedano sul medesimo affare; questo caso dà luogo al *Conflitto positivo*. Può accadere che entrambi si dichiarino incompetenti e ricusino di procedere; ciò si chiama *Conflitto negativo*.

541. Non prendo quì in considerazione nè la *Competenza personale*, appellata *Privilegio del Foro*, che deriva dalla qualità

delle persone, nè la *Competenza penale* che ha per fondamento le *materie dei delitti* e la *specie* ed i *gradi delle Pene*, la cognizione e l'applicazione delle quali viene dalla Legge attribuita a certi Tribunali di queste Competenze; ne farò parola dove cadrà acconcio parlare della *Giustizia*. Qui intendo della *Competenza territoriale* meno rigida di ogni altra, sebbene quando l'affare non ha alcun rapporto nè di persona, nè di cosa, nè di atto con il Giudice fuori di quello assegnato, la incompetenza di costui confina con l'assoluta.

Sè, stando dalla Capitale, un Giudice o un Tribunale solo potesse bastare a provvedere con buon successo a tutte le occorrenze della Giustizia Punitiva dello Stato, a questo solo Tribunale si dovrebbero portare tutti gli affari.

La divisione dei territorj non può dunque rompere mai la *unità* della Giurisdizione nè il buon servigio dello Stato. Perciò non si deve badare alla divisione dei Territorj, quando troppo rigorosamente guardata come norma di Competenza, facesse ostacolo, o ritardo al migliore servizio dello Stato; ma per lo contrario, si dovrebbe far servire la divisione dei territorj all'amministrazione della Giustizia e non già l'amministrazione della Giustizia alla divisione dei Territorj.

542. Dietro queste vedute, si deve tenere fisso che il *luogo* del commesso delitto stabilisce ordinariamente la Competenza del Giudice l'Istruzione e del Tribunale che secondo la qualità dei delitti deve procedere.

Ma se però nel confine di più circondarj giurisdizionali sarà commesso un delittto, i Giudici d'Istruzione dei respettivi territorj possono procedere alla Informazione; sibbene l'affare sarà proseguito ed ultimato dal Giudice che ha *prevenuto* con l'effettivo arresto, o con la comparsa del Reo avanti di lui; nel qual caso gli altri Giudici devono rimettere a quello che gli prevenne le informazioni fatte da loro per aversene quel riguardo che di ragione. La stessa regola deve osservarsi quando un delitto sia stato incominciato in un luogo e consumato in un altro; e ciò in sequela sempre della regola generale, che attribuisce al Giudice del luogo del commesso delitto la cognizione del medesimo.

543. Ecco da quali principj si partono le seguenti disposizioni della Riforma Leopoldina del 1838. per la più pronta e regolare amministrazione della Giustizia.

„ Se un individuo o più individui sono processati con„ temporaneamente per lo stesso delitto, o per più delitti in „ diversi Tribunali Istruenti dipendenti dal medesimo Tribunale „ di Prima Istanza, i respettivi Vicarj Regj o Giudici Diret„ tori degli atti possono domandare per l'organo del Regio „ Procuratore la cumulazione dei Processi alla Camera di Con„ siglio del Tribunale di Prima Istanza. Nel caso che la cu„ mulazione sia ordinata, il Tribunale che ne è spogliato sarà

„ tenuto, prima dell' invio degli atti all'altro delegato, di man-
„ dare a termine le assunte verificazioni, e di accompagnarle
„ ad un esatto spoglio: dovrà pure prestarsi in sussidio di giu-
„ stizia a tutti gli atti che gli verranno successivamente dal
„ tribunale delegato richiesti „ (Art. 313. delle Dichiarazioni
e Istruzioni de' 9. Novembre 1838).

„ Nel caso che un individuo o più individui per lo
„ stesso delitto o più delitti connessi fossero processati in di-
„ versi Tribunali d'Istruzione dipendenti da diversi Tribunali
„ di Prima Istanza, la cumulazione di chè nell'articolo prece-
„ dente, dovrà dai Vicarj Regj o Giudici Direttori di Atti es-
„ sere richiesta alla Camera di Accuse, la quale, sentito il Regio
„ Procuratore Generale, designerà il Tribunale incaricato di
„ continuare e ultimare la Procedura. Il Tribunale o Tribu-
„ nali spogliati saranno tenuti a quanto è detto nell'Articolo
„ succitato.

„ Terminato il Processo, sarà portato osservate le for-
„ me prescritte agli Articoli 190. 208. 209. 210. 211. del
„ Motuproprio „ (delle quali si parlerà a suo luogo) „ alla Ca-
„ mera di Consiglio del Tribunale di prima Istanza del cir-
„ condario del Vicario Regio o Giudice Direttore degli Atti
„ delegato „ (dette Art. 314).

„ Se si tratterà di procedure iniziate in più Tribunali
„ d'Istruzione non dependenti dallo stesso Tribunale di Prima
„ Istanza, contro un individuo o più individui per diversi
„ delitti non connessi, non potrà domandarsi la cumulazione
„ che sopra, ma le procedure dovranno condursi a termine e
„ risolversi nei modi e forme prescritte dal Motuproprio e dalle
„ presenti Dichiarazioni ed Istruzioni „. (Art. 315. dette).

„ Nel concorso di gravi cause, il Regio Procuratore Ge-
„ nerale potrà richiedere alla Real Consulta che sia commessa la
„ Istruzione e continuazione di una Procedura Criminale ad al-
„ tro Tribunale, in luogo di quello cui appartiene. In questo
„ caso il Tribunale al quale venga dato questo incarico avrà
„ tutte le attribuzioni proprie dei Tribunali Istruenti „ (dette
Art. 316).

544. Per bene intendere la parola *Connessi* aggiunta ai Delitti, usata nelle disposizioni riportate, si deve riflettere che qui s'intendono per *delitti connessi* quelli commessi in sequela di precedente concordato fra gli Imputati, ancorchè eseguiti in luoghi e tempi diversi; come pure sono *delitti connessi* tutte quelle azioni criminose state cagione, oggetto, o mezzo di commettere un altro delitto.

La legge definisce i *Connessi Delitti* per „ quelli che sono
„ stati commessi al medesimo tempo da una persona o da più
„ persone riunite, o da differenti persone, e in diversi tempi
„ e in luoghi diversi, ma dietro un concerto passato preceden-
„ temente fra loro, o quando i delitti sono avvenuti per pro-

„ curarsi i mezzi di commettere gli altri, per facilitarne o con„ sumarne la esecuzione, o per assicurarsi la impunità „ (Art. 343. dette Dich.).

Ed ecco la necessità di rimettere agli altri Giudici competenti quelli affari che il Giudice Istruttore ravvisa avere *connessione* con quelli da loro presi in considerazione.

545. Importante nella Procedura Penale è il conoscere la *connessione dei delitti*, la quale si considera in tre rapporti cioè: per la *identità* del tempo e del luogo in cui sono commessi; per la *unità* del disegno che, concepito precedentemente, unisce più delitti e gli ordina ad un fine; per essere l'un reato *causa* principale onde commetterne altri. Sotto il primo aspetto si devono ritenere per *connessi* i delitti commessi nel tempo medesimo e nel luogo stesso da più persone riunite, benchè senza precedente concertato. Sotto il secondo aspetto sono *connessi* i delitti quando in tempi in luoghi diversi, da diverse persone sieno commessi in sequela di concertato preventivamente formato tra loro, oppure quando un delitto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro già meditato, e ugualmente per facilitarne l'esecuzione, o per consumarlo. Sotto il terzo aspetto sono *connessi* i delitti, quando il secondo si commette per cogliere il frutto del primo, o per assicurarne l' impunità.

546. Ogni qualvolta venga portata ad un Giudice d' Istruzione la Denunzia o la Querela di un delitto nel quale si trovano complici e interessati uno o più Militari, o quelle persone che altrove annunziai dependere dalla Giurisdizione dell'Auditore Militare (Vedi §§. 446 e seg.) il Giudice d' Istruzione sarà non già l'Auditore Militare, ma quello Ordinario.

Ed ogni qualvolta i Giudici d'Istruzione Ordinaria veranno in cognizione di contravvenzioni e delitti di piccola entità, la cui pena non oltrepassi otto giorni di carcere e la multa di lire venticinque, vi decideranno in virtù della loro Giurisdizione deferitagli dalla legge.

547. Sicchè le Procedure relative ai Militari, e quelle relative ai leggieri delitti o trasgressioni di competenza de'Giudici Istruttori danno luogo all'esame delle *Forme Eccezionali* che la legge ha espressamente stabilite, e che vado ad esporre nel seguente Articolo.

548. Acciocchè non si confonda le cose, dirò che il *Delitto* in generale, nelle materie penali ha *tre classazioni.* Si chiama *Contravvenzione* quella mancanza o *trasgressione* così leggiera che la legge rilascia alla *Giustizia Ammonitrice*, detta con frase francese *Giustizia di Polizia.*

Si dice propriamente *Delitto* quel Reato più grave della Contravvenzione, e che la legge rimette alla *Giustizia Emendatrice*, comunemente chiamata *Giustizia Correzionale.*

Finalmente è *Misfatto* quello che la *Giustizia Punitrice* colpisce con pene gravi, però chiamata *Atto Criminale.*

Le *Contravvenzioni* sono giudicabili da Giudici d'Instruzione, o di Polizìa Giudiciaria con una Procedura sommaria; i *Delitti* sono di Competenza dei Tribunali di Prima Istanza o Correzionali; i *Misfatti* con tutte le solennità sono giudicabili dalla Corte Regia.

549. Quì ho dato questo cenno di distinzione, all' effetto che, sebbene la legge adopri indistintamente la parola *Delitti*, pure specialmente ritiene la distinzione, e la sottintende dove parla delle regole per le quali si procede nelle *tre diverse classi di delitto*. Nel libro destinato alla *Giustizia* ritornerò più partitamente sopra queste tre classi, che quì volli accennare per maggiore chiarezza delle Regole della Instruzione preparatoria delle tre classi dei Giudizj, che formano anche i limiti della giurisdizione delle tre specie di Tribunali che decidono sulla applicabilità della Pena.

ARTICOLO II.

CENNI SULLA COMPETENZA ECCEZIONALE DEGLI AUDITORI MILITARI, E DELLA SPECIALE COMPETENZA DEGLI ALTRI GIUDICI D'ISTRUZIONE CONCERNENTE LE CONTRAVVENZIONI GIUDICABILI DALLA POLIZÌA GIUDICIARIA.

§. 1.

Competenza degli Auditori Militari, e modo della Instruzione preparatoria dei Giudizj Militari.

550. Altrove annunziai, che tra le Magistrature con Autorità Giudiciaria, la Riforma Leopoldina del 1838 comprese ancora gli Auditori Militari del Granducato, i quali risiedono presso le Guarnigioni Militari di Firenze, di Livorno, e di Portoferrajo.

Avendo ancora la Riforma conservato il *Modo* con il quale tale Giurisdizione si esercita rapporto alla Istruzione Regolare del Processo Informativo Militare, bisogna che io mi occupi soltanto delle speciali disposizioni di *eccezione*, che riguardano l'Autorità Giudiciaria Militare, le quali sono state stabilite dalle Leggi Toscane avanti il 1838, e che tutte si trovano schierate nel Regolamento approvato da S. Altezza I. e R. li 19. Giugno 1819.

551. „ Sono di privativa cognizione dell'Auditore Militare „ di Firenze, tutte le Cause nelle quali un Uffiziale qualunque, „ o Militare, venisse ad essere imputato di cattiva amministra- „ zione di Compagnia o di Corpo Militare; al quale effetto ver- „ ranno trasmesse tutte le carte relative ai delitti di contabili- „ tà all'Auditore di Firenze, il quale, servendosi di quei Periti „ che crederà più convenienti e adattati per avere una solleci-

„ ta e chiara luce dell'affare, e fatti i debiti esami sui rappor-
„ ti e su tutto lo stato degli atti, dovrà da sè stesso conoscere
„ se l' affare medesimo può meritare un corso regolare di giu-
„ stizia, o un corso semplicemente di amministrazione „ (Detto Regol. Art. 74).

552. „ Gli Auditori Militari respettivamente, oltre la com-
„ pilazione e direzione degli Atti di qualunque specie, se si
„ tratterà di Affare Economico, eserciteranno le funzioni di Con-
„ sultori Legali presso il respettivo Comandante del Corpo, pro-
„ ponendo quelle pene che il trasgressore si sarà meritato coe-
„ rentemente agli Articoli di Guerra. Se si tratterà poi di Af-
„ fari da risolversi da un Consiglio di Guerra, eserciteranno presso
„ il medesimo le funzioni di Relatore e di Giudice „ (Art. 3. Regol. 1819).

„ Ciascuno degli Auditori Militari prenderà cognizione
„ delle mancanze commesse dai Militari delle respettive guarni-
„ gioni e da tutti quelli sottoposti al Foro Militare „ (Art. 4. detto Regol.).

„ Godranno del privilegio di questo Foro tutti quelli a-
„ scritti nei ruoli dei Corpi Militari in attività di servizio qua-
„ lunque, come pure quei Militari che commettessero una man-
„ canza o delitto allorquando si trovano momentaneamente as-
„ senti dal loro corpo, o in tempo di diserzione : gli Uffiziali
„ tanto in riforma, che riposati: tutti quelli che hanno un gra-
„ do Militare ed il diritto di portare l'uniforme. E quanto agli
„ individui ascritti ai Battaglioni dei Guardacoste volontarj o
„ come Uffiziali o come Soldati, godranno del privilegio del Foro
„ Militare soltanto in tempo in cui sono chiamati ad un effet-
„ tivo servizio, e non mai quando sono fuori di attività „ (Art. 5. detto Regol.).

Sul particolare dei Battaglioni dei Cacciatori di Costa, la Circolare del 17. Luglio 1826. introdusse delle speciali regole sì rapporto al loro arresto personale, come ai loro esami ed al luogo del loro arresto.

553. „ Nel caso che si dovesse sottoporre ad un Processo
„ un individuo appartenente per vincoli di sangue all'Auditore
„ Militare della Guarnigione, o nel caso di qualunque altro
„ fondato motivo, sarà proposto a S. A. I. e R. dal Diparti-
„ mento della Guerra a chi convenga darne la speciale dele-
„ gazione „ (Art. 6. detto Regol.).

554. „ Tutti gli Atti Processali verranno fatti secondo il
„ sistema ordinato nel presente Regolamento, ed ogni Auditore
„ avrà la facoltà di chiedere in sussidio di Giustizia, non solo
„ agli altri Auditori, gli esami di quei testimonj che apparten-
„ gono alla Guarnigione alla quale sono addetti, ma ancora po-
„ trà fare questa richiesta ai respettivi Giusdicenti, allorchè si
„ trattasse di sentire come testimonj degli individui paesani e non
„ appartenenti al Foro Militare „. (Articolo 7. detto Regolamento).

555. „ Ciò non ostante, quando l' Auditore della Guarni-
„ gione crederà necessario sentire da se stesso il testimone pae-
„ sano, o per aver degli schiarimenti, o per confrontarlo con il
„ Reo, potrà farlo venire avanti di se per mezzo del Giusdi-
„ cente con una formale richiesta; e quando si trattasse di sen-
„ tire per il surriferito oggetto più e diverse persone potrà l'Au-
„ ditore portarsi nel luogo ove è necessario, se sarà fuori di
„ quello della sua dimora fissa, e concertarsi all' opportunità
„ con il Giudiscente per dare sfogo pienamente a quelli Atti
„ che saranno creduti necessarj e di giustizia, nella maniera
„ stessa che occorrendo di sentirsi un Militare nel Tribunale
„ Criminale dovrà essere al medesimo inviato dietro la for-
„ male richiesta del Giusdicente „ (Art. 8. del Regolam.
del 1819.).

556. „ Tutte le volte che i Militari in Guarnigione, ma di-
„ staccati in Paesi o in Forti ove non risiede l'Auditore, com-
„ mettessero qualche mancanza, il Comandante della Guarni-
„ gione o Distaccamento, trattandosi di Affare Economico e
„ soggetto a pena di sua compenza, dovrà renderne inteso il
„ Giudiscente locale, affinchè proceda agli atti di giustizia, e
„ adempia in questa parte le funzioni dell' Auditor Militare;
„ come pure il Giusdicente procederà ex officio contro il Mili-
„ tare, o sulle querele che gli venissero d'altronde presentate;
„ dandone però immediatamente avviso al Comandante e ri-
„ mettendogli poi gli Atti condotti al loro termine, unitamente
„ al suo voto e parere (Art. 9. detto Reg.).

„ Ma se il delinquente avrà commesso un delitto portante
„ pena da pronunziarsi da un Consiglio di Guerra, dovrà essere
„ arrestato e tradotto alle carceri militari ove risiede l'Auditore
„ della Guarnigione, dopo che il Giusdicente locale avrà com-
„ pilati gli Atti relativi, quali pure saranno rimessi all' Audi-
„ tore Militare „ (Articolo 10.).

„ Dovranno i Giusdicienti che avranno adempito alle
„ veci di Auditore Militare nelle procedure ed affari economici,
„ rimettere all'Auditore della Guarnigione il Processo e la riso-
„ luzione insieme, al momento che avrà avuta la sua piena ese-
„ cuzione, all' effetto che questi Atti o Documenti sieno con-
„ servati nell'Archivio Militare „ (Art. 11. detto Regol.).

557. I Giusdicenti che hanno istruite delle Procedure som-
marie contro qualche Militare, dietro il Sistema ora introdotto
rimettono gli Atti e il loro Voto al Comandante locale, da cui
ebbero la commissione di procedere, e questi accompagna e gli
uni e l' altro al Comandante Superiore, dal quale viene di poi
passato il tutto al respettivo Auditore Militare.

558. „ Allorquando gli Auditori delle Guarnigioni dovranno
„ esaminare qualche Militare o come testimone o come impu-
„ tato, che non fosse ritenuto nelle Carceri, ne faranno un in-
„ vito in iscritto al respettivo Comandante, perchè nel giorno

„ ed ora richiesta sia loro inviato l' individuo da esaminarsi „ (Art. 12. detto Regol. del 1819.).

„ Gli Auditori delle Guarnigioni, ogni volta che lo per„ metteranno le regole della Giustizia nel corso delle Procedure, „ faranno arrestare e ristringere liberamente in carcere, ed „ abilitare dalla medesima qualunque Militare possa occorrere, „ sia come testimone da doversi esperimentare, coll' avvertenza „ bensì di darne subito avviso al respettivo comandante del „ corpo „. (Art. 13. detto Regol.)

E quì giova avvertire che la Riforma Leopoldina del 1838 in generale e senza distinzione di Procedure Ordinarie o Eccezionali, per regola sacramentale ha stabilito. „ Non potrà „ in qualunque Processo aver luogo la Carcerazione del Testi„ mone sia indotto dal Fisco, o dall' Imputato per causa di „ farne esperimento e mezzo di prova „ Medesimamente ha ordinato. „ Non potrà aver luogo la Carcerazione dell' Imputato „ di un delitto o di una trasgressione, fuori dei casi nei quali „ attesa la natura del fatto delittuoso, la custodia dell'imputato „ pendente il Processo sia ordinata dalle Leggi, e mai potrà „ essere ordinata per il solo capo di esperimentarlo ed ottenerne „ un mezzo di prova „ (Art. 188. Motuproprio del 2. Agosto 1838.). Quindi credo che anche nell'Instruzione Eccezionale Militare non si possa altrimenti esperimentare con la carcere gli Imputati e Testimonj, come per lo avanti permettevasi dall'art. 13. del Regolamento de' 19 Giugno 1819.

559. „ Gli Auditori Militari riceveranno giornalmente dai „ respettivi Profossi di qualunque Forte o Caserma la nota de„ gli individui che sono detenuti, egualmente che la copia de„ gli Ordini del giorno che verranno pubblicati „ (Art. 14. Regol. de'19 Giugno 1819.).

560. „ Ogni Auditore avrà uno Scrivano che potrà essere „ ancora uno dei Bassi-Uffiziali della Guarnigione „ (in seguito, cioè con il Rescritto del 23. Luglio 1819. e Motuproprio del 29. Febbrajo 1828 furono assegnati degli Scrivani fissi con Regia Nomina) „ ed avrà un Ordinanza fissa per servizio del Tribuna„ le „ (Art. 15. detto Regol.).

561. „ Nel caso di malattia, assenza, o impedimento qualun„ que dell'Auditore della Guarnigione, ne farà le veci, per „ quello di Portoferrajo il Cancelliere Criminale di quel Tri„ bunale, per quello di Livorno il primo Cancelliere Criminale di „ Livorno „ (oggi l'aiuto all'Auditore Militare di Livorno assegnato con Motup. del 21. Maggio 1830) „ e per quello della Guarnigione „ di Firenze ne farà le veci il suo Sostituto del quale si par„ lerà in appresso „. (Art. 16. detto Reg.)

562. „ Il Comandante del Corpo a cui appartiene o appar„ tengono gli accusati di qualunque delitto o mancanza puni„ bile, qualora essa non sia di natura tale da autorizzarlo a „ conoscere privatamente colle sue facoltà a forma del disposto

„ negli Articoli di Guerra, rimetterà all'Auditore Militare della „ Guarnigione la notizia del fatto coi relativi deposti corredati „ dei nozionali degli imputati „ (Art. 17. detto Reg.).

563. „ Dovrà essere cura dei Giusdicenti in ogni caso in „ cui loro pervengano rapporti o doglianze contro individui sog- „ getti al Foro Militare per trasgressioni o delitti commessi dai „ medesimi, di raccogliere senza ritardo tutti i possibili mate- „ riali del fatto e le opportune verificazioni dai Paesani che „ dipendono dalla loro giurisdizione, di trasmettere immediata- „ mente la doglianza o rapporto coi relativi atti all'Auditore „ Militare, che dovrà seguitare la Procedura fino alla risoluzione „ che può essere di giustizia, informandone il respettivo Co- „ mandante del Corpo. E viceversa dovrà essere cura degli Au- „ ditori Militari di procedere nella stessa guisa e corrispondere „ con i Giudiscenti per i rapporti o doglianze che venissero „ loro presentate dai Militari contro alcuno dei Paesani, col- „ l'istesso onere dei Giusdicenti di seguitare d'uffizio fino alla „ resoluzione, nei modi e come alle respettive materie è consueto „ praticarsi „ (Art. 18. Regol. 1819).

564. „ E se si dasse il caso che un Militare momentanea- „ mente assente dal suo Corpo, si rendesse debitore di qualche „ eccesso, potrà essere arrestato in Flagrante Delitto dalla forza „ pubblica qualunque, che lo tradurrà immediatamente avanti il „ Giusdicente, il quale dovrà nel tempo istesso invitare il Pic- „ chetto Militare più vicino, che sarà in obbligo di portarsi a „ ricevere il Militare arrestato per tradurlo senza ritardo al „ Corpo al quale appartiene, ed il Giusdicente, compilando „ gli atti necessarj e di giustizia, li trasmetterà poi all'Auditore „ della Guarnigione „ (Art. 19. detto Regolamento).

565. „ Occorrendo all'Auditore Militare di avere degli „ schiarimenti o delle notizie nei Processi che andasse compi- „ lando, si dirigerà immediatamente alle competenti Autorità „ Civili, cioè: in Provincia, ai Giusdicenti locali, ed in Firenze „ all'Auditore Direttore degli Atti per le Cause Criminali, e „ al Commissariato del Quartiere di S. Croce per gli Affari „ Economici „ (Art. 20. detto Regolamento).

566. „ Le verificazioni generiche nei Delitti di fatto per- „ manente si eseguiranno dall'Auditore Militare nei modi soliti „ praticarsi nei Tribunali Ordinarj in quelle città ove risiede „ l'Auditore Militare; e negli altri luoghi, queste verificazioni „ si eseguiranno dai Giusdicenti del luogo ove il delitto è stato „ commesso, e verranno poi inviate nel loro originale all'Audi- „ tore Militare „ (Art. 21. detto Reg.).

567. „ Gli Auditori delle Guarnigioni, ai quali incombe „ la compilazione dei Processi, dovranno servirsi nella stesura „ degli esami, costituti, e di tutti gli altri atti dello Scrivano „ che è loro addetto, e che dovrà stare a dettatura; e potranno „ chiedere gli esami degli individui paesani ai Giusdicenti dei

„ luoghi, conforme si è detto all'Art. 7. „ (Art. 22. detto Regolamento).

568. „ Se un Tribunale Criminale avrà presa cognizione „ e fabbricato ex integro un Processo contro un Militare fino „ alla contestazione dell'imputato inclusive, sarà valido in tutte „ le sue parti il Processo medesimo, quale verrà rimesso al„ l'Auditore della Guarnigione per continuarlo ai termini di „ giustizia, ne potrà mai allegarsi l'eccezione dell'incompetenza „ del Foro „ (23).

569. „ Nel caso di promiscuità di Delitto fra Paesano e „ Militare, ne sarà sempre cognitore il Tribunale Criminale „ Ordinario; e se nel Processo verrà trasmessa l'Inquisizione „ contro l'imputato militare, sarà proceduto alla di lui cassa„ zione per mezzo del Tribunale Militare dai Ruoli della mi„ lizia, e consegnato quindi direttamente al Tribunale Crimi„ nale, perchè sia giudicato ai termini delle leggi generali del „ Granducato insieme con i suoi complici „ (Art. 24. detto Regolamento).

Non si comprende come mai sotto un Principe giustissimo quale fù Ferdinando III. Granduca si emanasse quest'ultimo Articolo Legislativo sui Militari, con il quale insostanza si sottoponevano alla pena della cassazione dai Ruoli i Militari non condannati, ma solo perchè Inquisiti; e ve li assoggettava per la combinazione della coinquisizione con cittadini non militari. A questa disposizione però provvide LEOPOLDO II. con Circolare del 19. Gennajo 1826. Egli, ad oggetto di ovviare al caso che la cassazione dai Ruoli di qualche Militare implicato in un Processo Criminale con i Paesani non riescisse aggravante precedendo la Sentenza, ordinò: che la Cassazione dai Ruoli non si eseguisse finchè non fosse emanata la Sentenza di condanna. Questa Cassazione dai Ruoli, dopo la Riforma del 1838. non può altrimenti accadere per causa della Inquisizione, perchè la Riforma medesima ha abolita la Inquisizione.

570. „ Qualora il titolo dell'imputazione data all'accusa„ to sia un semplice Soldato o un'Uffiziale porti alla pena „ dei Pubblici Lavori, o di Morte, o della Cassazione per un „ Uffiziale, dovranno sempre assistere all'esame dei Testimoni, „ ai costituti degli Imputati, alle recognizioni personali ed ai „ confronti due Uffiziali o Bassi Uffiziali respettivamente, sem„ pre di un grado superiore a quello dell'accusato, scelti e „ nominati a ciascun Processo dal respettivo Comandante; e „ questi assistenti non dovranno essere mai dei Giudici che „ compongono il Consiglio di Guerra „ (Articolo 25. Regolamento 1819).

571. „ Tanto nel caso di Processi Ordinarj, che Economi„ ci, dovrà essere dall'Auditore deferito ad ogni Testimone il „ Giuramento di dire la verità sopra l'immagine di Gesù Cro-

„ cifisso rammentandogli in quel momento l'importanza di „ questo atto, e praticando, rispetto ai testimonj di diverso „ culto, la forma di giuramento la più temuta e rispettata „ (Art. 26. detto Regolamento).

572. „ Inerendo al disposto dall'Art. 28. della Legge del „ 30. Novembre 1786, e agli Ordini del dì primo Settembre „ 1776, resta proibito di esaminare come testimonj il Padre contro „ il Figlio, il Marito contro la Moglie, il Suocero e la Suocera „ contro il Genero o Nuora e viceversa e reciprocamente, i „ Fratelli e le Sorelle fra loro; all'eccezione di qualche delitto „ commesso nella classe degli omicidj o altri gravi delitti pre„ meditati a danno di alcuno della famiglia, per cui non se „ ne potesse d'altronde ottenere le prove; nel qual caso ne „ sarà fatta una speciale domanda a S. A. I. e R. per mezzo della R. Consulta (Art. 27. detto Regol.).

573. „ Dovranno tutti gli esami e costituti essere firmati „ dall'Auditore Militare, dal suo Scrivano, dagli Uffiziali o „ Bassi Uffiziali assistenti, quando vi hanno luogo, come pure „ da ciascun Testimone e Imputato; e qualora alcuno di questi „ ultimi non sapesse o non volesse scrivere, ne sarà fatta spe„ ciale menzione „ (Art. 28. detto Regl.).

574. „ Gli Affari riguardanti imputazioni di cattiva am„ ministrazione di Compagnìa o di Corpo Militare, dovranno „ essere sempre di privata cognizione del primo Auditore Mili„ tare di Firenze, conforme si dirà in appresso „ (Articolo 29. detto Regolamento).

575. „ Qualora in un Processo siano implicati diversi Mi„ litari appartenenti a diverse Guarnigioni, potrà S. E. il Di„ rettore del Dipartimento della Guerra ordinare la formazione „ di questo Processo a quello fra i tre Auditori che reputerà „ più conveniente; e ciò per impedire che le operazioni del„ l'uno non vengano intralciate da quelle dell'altro „ (Articolo 30. Regolamento 1819).

576. „ Nei Processi Militari tanto Economici che Ordinarj, „ non avrà luogo la speciale Inquisizione contro l'Imputato; „ ma staranno in luogo della medesima le contestazioni fatte „ agli accusati, all'ultimo esame dei quali verranno dall'Audi„ tore indicate le prove, i riscontri e le circostanze del Delitto „ che esistono in Processo in aggravio dell'accusato stesso „ (Art. 31. detto Regol.).

577. „ Dopo queste ultime contestazioni, e finito per con„ seguenza il Processo, dovranno essere assegnate 24 ore di tem„ po agli imputati ad aversi trovato, volendo, un Difensore tutte „ le volte però soltantochè il titolo del delitto oltrepassi la „ pena delle bacchette inclusive per un soldato, e per un uffi„ ziale tutte le volte che la pena potesse giungere alla cassa„ zione inclusive „ (Art. 32. detto Regol.).

Quì finiscono le Speciali Istruzioni relative alla *Compe-*

tenza dei Tribunali Militari, ed al *Modo* da praticarsi avanti di essi per la compilazione del Processo informativo del Giudizio Criminale. Là dove parlerò della *Giustizia* dati saranno dei cenni sul *Modo* da tenersi nei Giudizj Eccezionali davanti i Tribunali Militari, o *Consigli di Guerra.*

ARTICOLO II.

DELL'ISTRUZIONE ECCEZIONALE NELLE CAUSE DI POLIZÌA GIUDICABILI DAI GIUDICI ISTRUTTORI.

578. Quì non intendo far parola dei Sistemi di *Polizìa Giudiciaria* relativi alla *Potestà Economica* diretti a prevenire i Delitti mediante la modica repressione di coloro che vi s'incamminano, inquantochè questi Sistemi sono per loro natura non soggetti a speciali e tassative regole, ma dipendono dalle circostanze, al che suole provvedere saviamente la *Potestà Economica* secondo le traccie delineate dalle Istruzioni relative ai Magistrati che di questa Potestà hanno l'esercizio per il buon andamento della Polizìa.

579. Quì specialmente prendo di mira quella *Istruzione Regolare* nelle cause di Polizìa Giudiciaria relative alle modiche Contravvenzioni o Trasgressioni che la Legge ha lasciate della Competenza della *Polizia Giudiciaria Punitrice,* sulla quale si raggira la Giurisdizione dei Regj Vicarj, dei Giudici Direttori di Atti, e degli Auditori Militari per le Contravvenzioni delle persone soggette al Foro Militare, Giurisdizione della quale discorso fù dove di questi Ufficiali della Polizìa Giudiciaria andai parlando (Vedi §§. 432. 445. 446).

580. Tutte le Contravvenzioni che dai Giudici d'Istruzione si reputano modici furti semplici, danni dati ancorchè qualificati solamente da asportazione non eccedente le lire dieci, le leggiere offese ed ingiurie che non portano a pena maggiore della carcere per otto giorni e della multa di lire venticinque, sono della loro Competenza, e vi devono giudicare in virtù della Giurisdizione deferitagli dall'Art. 177 del Motuproprio del 2 Agosto 1838; qual Giurisdizione l' Art. 286 delle Dichiarazioni ad Istruzioni del 9 Novembre successivo estendono ai furti improprj, alle truffe, ed agli stellionati non eccedenti il valore di lire dieci, come meglio avvertirò dove si parlerà dei *Giudizj di Polizìa.*

Bensì „ i Vicarj Regj ed i Giudici Direttori degli Atti „ Criminali nei Giudizi che spediscono con la Competenza Cri- „ minale di cui son rivestiti in ordine all'Art. 177, dovranno „ prima compilare le necessarie verificazioni nei modi sommarj, „ e con le forme prescritte „ (Art. 193. del Motuproprio del 2. Agosto 1838).

581. „ Qualora i Vicarj e Giudici predetti, credendosi com-

„ petenti in ragione del titolo e qualità del Delitto, abbiano „ istituito Processo Sommario, e dallo sviluppo del medesimo „ venga a resultare delitto più grave e superiore alla loro Com- „ petenza, debbono immediatamente supplire con tutti gli Atti „ occorrenti per la completa regolarità di un Ordinario Processo „ Informativo, e proseguire in tal guisa fino alla sua trasmissio- „ ne al Regio Procuratore, come è detto all'Art. 190, o rimet- „ tergli nello stato in cui si trovano, qualora si verifichi quan- „ to è prescritto all'Art. 192 „ (Detto Motup. Art. 194).

582. Le formalità sommarie dalla Riforma Leopoldina del 1838 stabilite per la regolare Istruzione sommaria diretta alla verificazione dei delitti o contravvenzioni della Competenza dei Vicarj Regj, o dei Giudici Direttori degli Atti, o in sostanza del Giudice d' Istruzione sono le seguenti.

„ I. La Querela della Parte pubblica, o privata sarà ra- „ tificata ed ammessa nelle forme prescritte dalle veglianti leggi.

„ II. Ogni atto ed esame conterrà la data e la firma „ dell'Attuario.

„ III. I testimonj saranno sentiti con giuramento da defe- „ rirsi dall'Attuario nei modi dai veglianti regolamenti autoriz- „ zati.

„ IV. Proscritto l'uso delle formule *dettogli*, o *domandato* „ *opportunamente*, le domande o interrogazioni potranno essere „ scritte in succinto, o compendiate; le risposte saranno scritte „ per l' intiero.

„ V. I deposti saranno letti al testimone, e da lui ratifica- „ ti e firmati. L'Attuario farà menzione della dichiarata impo- „ tenza o inabilità a firmare e della lettura e ratifica.

„ VI. Le medesime Forme saranno eseguite nei Costituti „ dagli imputati, ai quali deve essere presente, ed assistente il Vi- „ cario Regio o Giudice degli Atti. Agli imputati devono conte- „ starsi i fatti che si sono obbiettati, le circostanze da cui sono „ accompagnati, e tutto ciò che resulta dagli atti a loro carico, „ con la indicazione dei nomi dei testimonj che ne depongono.

„ VII. Le contestazioni fatte agli imputati terranno luogo „ d'invio degli imputati medesimi al Giudizio, quando esistano „ sufficienti argomenti in appoggio dell' addebito.

„ Nel caso contrario il Vicario Regio o il Giudice Diretto- „ re di Atti scriverà in calce del Processo un semplice Decreto „ che dichiari *non esser luogo a proseguire*, i di cui effetti saran- „ no quelli indicati dall'Art. 235 del Motuproprio „ (cioè che l'Im- „ putato non può essere tradotto nuovamente in Giudizio per il „ delitto imputatogli in quello stato di Atti) „. Questo Decreto non „ sarà notificato al prevenuto, il quale potrà averne copia senza „ spesa qualora la chieda, sarà bensì notificato alla Parte Civile.

„ VIII. Allorquando il Costituto equivarrà all'invio suddet- „ to, il Vicario Regio o Giudice Direttore di Atti assegnerà con- „ temporaneamente all'Imputato un termine non minore di giorni

„ tre, nè maggiore di giorni otto a dedurre le sue difese in scrit-
„ to. Questa assegnazione dovrà essere redatta in piè del Costi-
„ tuto che sarà firmato dal Vicario Regio o Giudice Direttore di
„ Atti.

„ IX. Gli esami a difesa, qualora siano ammessi, saranno
„ redatti con le forme prescritte qui sopra „ (Art. 321. delle Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838).

583. „ Se nel corso delle sommarie verificazioni che sopra,
„ alcuno dei testimonj sentiti a carico o a difesa dell'Imputato
„ resultasse debitore di falsa testimonianza, il Vicario Regio o
„ il Giudice Direttore di Atti, risoluto l'affare principale in me-
„ rito, procederà alla compilazione della Procedura Ordinaria
„ per il suddetto delitto nei modi stabiliti all'Art. 185. del Mo-
„ tuproprio, cioè con gli Ordini e Regolamenti veglianti „ (dette Dich. Art. 332).

Capitolo Secondo

CENNI SULLA INSTRUZIONE ORDINARIA REGOLARE PREPARATORIA DEI GIUDIZJ PUBBLICI.

584. Il principio di ogni *Instruzione* sta negli *Atti Preliminari* che alla medesima danno vita, e dei quali abbastanza discorsi. (Vedi §§. 465 e seguenti).

Allora il Giudice d' Instruzione comincia le sue indagini dal *fatto materiale certo*, ossia dal *Corpo del delitto*. La natura di questo lo porta a discernere i *Mezzi* con i quali è stato commesso. Indi ne guarda i *Motivi*, e dai motivi scuopre l'*Autore* ed il *Grado* del dolo. Da ciò deriva che spesso il *critiero morale* dei Giudici Decidenti dipende essenzialmente dall' ordine e dalla sincerità dell' Instruzione.

585. Il Giudice Instruttore deve, quasi direi, prevenire il giudizio in merito, e non pregiudicarlo. Se prima egli non calcola i *Motivi* di convinzione che prepara; se non va dietro con ulteriori operazioni alla luce che da un fatto, da un detto travede; se con nuove indagini non dilegua i dubbi che alle prime in lui nacquero; se in una parola non ha il sistema di credere allora solo compito il Processo, quando (se ei fosse Giudice) si sentirebbe in grado di pronunziarvi quietando il suo intelletto in una ferma credenza, nò, egli non avrà mai adempito al suo dovere.

586. Dal che ognun vede, quanta maggiore sia l'estensione delle cognizioni che si richiedono nel *Giudice Instruttore*, al confronto di quelle che sono necessarie al Giudice Decidente sul fatto. Questi, se rimane dubbioso sull' affare, non ha obbligo di trovare il modo di sciorre il dubbio, e non deve che enun-

ciare lo stato in cui le prove discusse hanno lasciato l' animo suo, per il che trova tutto preparato, ha i lumi dell' intero collegio, e profitta delle discussioni tra i più interessati.

587. La nuova Procedura diversifica molto dall' antica anche nel Processo Informativo. Le Leggi Penali dovendosi applicare senza alcun riguardo personale, l' Azione nei Giudizj non è più dell' offeso, ma di un Pubblico Uffiziale a ciò particolarmente deputato. Questo Giudice Instruttore si lega con il carattere dell'Azione Penale e con la qualità di accusatore, oggetti importantissimi della materia di cui discorro. E perchè appunto il Giudice sia privo d'ogni passione, la Riforma ha voluto che l'Instruttore delle Prove sia essenzialmente *distinto* dal giudice del merito, nè possa dar voto sulle loro conseguenze. Con ciò, non dico già che l'Instruttore non deva conoscere profondamente il Diritto. Anzi egli è il primo che deve rilevare quei caratteri nel fatto, i quali possono senza equivoco fermare questo nel grado della scala penale, che non è più nella sua mente ma che gli è stata segnata dalla volontà del legislatore. Sotto questo rapporto l' *Instruttore* non solo è lo Storico imparziale, ma il primo Giudice dell' affare. Quindi la Legge gli ha attribuito il nome di *Giudice Instruttore* onde abbia sempre presente la doppia qualità delle sue incombenze.

588. Ciò premesso, prima d' entrare nell' esame delle Regole della Istruzione, sarà conveniente vedere se in questa si ammetta l' opera dei *Procuratori Legali.*

Il *Procuratore* è quello che tratta gli affari di uno assente; ma in questa ricerca intendo di quella persona pubblica, la quale in virtù del presunto mandato devè essere ritenuto come il *cognitore* prescelto dal cittadino anche presente a trattare una causa, e che perciò la difende come sua propria.

589. Sebbene sia stato molto questionato, se nelle Cause Criminali si devano o no ammettere i Procuratori, tanto per parte dell' Querelante che nell' Accusato, pure i migliori scrittori, tra i quali Carmignani, fissarono che nelle Cause Criminali i Procuratori non dovessero aver luogo.

Infatti, se le pene che si devono irrogare per il delitto, o per la calunnia dell' accusa, non possono, senza peccare di vizio di aberrazione, eccedere gli autori del delitto, ragion vuole che si debbano allontanare dal Giudizio tutte quelle persone che possono rendere frustranea la questione criminale.

590. Bensì è da ritenersi ammissibile il *Procuratore* nelle seguenti circostanze. Per parte dell' Querelante si ammette quando egli unicamente deferisce al Giudice la notizia del delitto.

E se nel corso del Giudizio o il Querelante o qualunque altro che vi abbia interesse interviene in causa come *Parte Civile,* allora non è un *Procuratore,* ma un *Difensore* quello che deve assisterlo nel Giudizio, come succede dell'Accusato.

Per parte del Reo si ammette il *Procuratore* solamente quando prima della contestazione della causa difende presso i

Giudice l'assenza del Reo istesso. Le Università, le Chiese, i Corpi Morali, che per necessità agiscono sempre per Procuratore o rappresentante, querelare possono e difendersi per Procuratore.

591. Avvertirò inoltre, che qui non si deve confondere il Procuratore sopra definito, con il Difensore; inquantochè anche il *Procuratore legale* è Difensore dei Rei; ma allora agisce nel modo che sarà tracciato per i Difensori.

592. Tutte le Denunzie, Querele, Relazioni, Referti, Avvisi, Processi Verbali che sono o possono pervenire nelle mani degli Uffiziali della Polizia Giudiciaria, devono sollecitamente trasmettersi al *Giudice d'Instruzione* del luogo, il quale nei casi di Flagrante e Quasiflagrante Delitto può agire ex officio procedendo a tutte quelle ricerche già indicate (Vedi §§. 495 e seg. 501 e seg.)

Se il fatto richiedesse una immediata Ispezione oculare o una Perquisizione, egli trasportandosi sul luogo la può eseguire nei modi avvertiti (Vedi §§. 519 e seg.).

593. Allorchè al Giudice Istruttore della Procedura informativa saranno pervenuti tutti quei *Mezzi* rammentati, da porlo in grado di conoscere l'esistenza del Delitto, egli ne deve dare immediata relazione al Regio Procuratore, perchè possa essere in grado di fare tutte le ricerche e trasmettere quelle ingiunzioni che crederà necessarie ad agire nella sfera delle sue attribuzioni.

„ I Vicari Regj e i Giudici Direttori di Atti raguaglieranno il Regio Procuratore dell' iniziamento di ogni Procedura, „ o Informazione interessante un delitto o un fatto contemplato come punibile dalle Leggi Criminali, e inoltre gli rimetteranno rapporto di ogni Delitto o Fatto punibile come sopra accaduto nella loro giurisdizione criminale, appena che „ ne siano stati in qualunque forma intesi „ (Motup. de' 2. Agosto 1838. Art. 1829).

594. „ Il Regio Procuratore predetto corrisponderà con i „ Vicarj, Giudici Direttori degli atti, Commissarj di Polizia e „ Potestà, e richiederà il loro Uffizio sopra tutto ciò che può „ concernere la scoperta dei delitti, e delle trasgressioni per „ eccitare le premure dei medesimi nei casi individui, onde „ non sfuggano i materiali delle prove e prontamente si ottenga „ la repressione dei colpevoli „ (Detto Motuproprio Art. 183. Vedi §§. 426. 435).

595. I Vicarj, i Giudici Direttori di Atti, i Commissarj di „ Polizia ed i Potestà daranno sempre attenzione e daranno „ sfogo alle richieste del Regio Procuratore in tutto ciò che „ può concernere la scoperta dei delitti e dei delinquenti e la „ più completa e sollecita istruzione del processo „ (detto Mot. Art. 184).

596. Il *Giudice d'Istruzione* non deve credersi persona del tutto dependente dal Pubblico Ministero; con esso deve tendere alla scoperta dei delitti e alla persecuzione dei Rei, ma non

già che le sue mosse siano del tutto vincolate ai di lui ordini. Per questo nei casi e modi permessi dalla Legge, il Giudice d'Istruzione può rilasciare i Mandati di Arresto, di Perquisizione, e fare tutto quello che assicura alla Giustizia la cognizione del fatto delittuoso e di chi se ne rese colpevole, senza attendere le conclusioni del Regio Procuratore; e ciò perchè importa alla Legge che sia impedito ad un Prevenuto di sfuggire, ed alle traccie del delitto di scomparire, il che accadrebbe sovente perdurante il ritardo della comunicazione.

597. E qui ne consegue l'osservazione, che il Giudice d'Istruzione possa anche procedere alla immediata liberazione dell'arrestato, quando è convinto per gl'indizj ricevuti di essersi ingannato.

598. Quando il Delitto è stato riconosciuto di Competenza del Giudice Istruttore, il medesimo subito deve iniziare la *Istruzione Regolare*. Allora, se lo crede necessario, può rinnovare gli atti, gli esami, se sono stati fatti dagli Ufficiali di Polizia nelle Informazioni Preliminari, e quelli ancora che egli stesso avesse fatto per urgenza. Così esamina i testimonj, raccoglie tutti quei mezzi di prova che stima opportuni, o che gli sono indicati dal Ministero Pubblico, o dalla Parte Civile per riconoscere l'esistenza e la natura del Delitto e scoprirne gli autori ed i complici.

599. Allora il Giudice d'Instruzione deve misurare e rimisurare il *Fatto* con la scala immutabile delle Leggi Penali, dovendo distinguere i Rei principali dai Complici, e dare a ciascuno il suo preciso grado d'imputabilità; così l'opera dell'Instruzione diviene al certo più determinata, più sicura, e più imparziale.

600. Perciò nell'Instruzione deve rilevarsi il *Fatto*, onde possa agevolmente essere collocato nel grado che gli assegna la Legge; e così devono essere ignote al Giudice Instruttore le distinzioni di *Processo in aggravio* o *informativo* e di *Processo a discarico* o *difensivo*. Egli deve compilare il Processo *per la verità del Fatto*; talmentechè, quanto si dice dall'incolpato a suo carico o discolpa tutto deve far parte dell'Instruzione imparzialmente.

601. Da ciò deriva che il Giudice Instruttore deve essere grande conoscitore del cuore dell'uomo, onde scuoprirne gl'intimi sensi e trargli dal petto i segreti pensieri. Egli ascoltar deve i testimonj dell'offeso e dell'imputato, ugualmente che quelli che la sua diligenza le somministra.

602. Prima di devenire a far parola dei *mezzi di prova* con i quali si compila il Processo, o l'Istruzione Regolare preparatoria del Giudizio, devo rammentare tutte quelle Regole che le nostre Istituzioni hanno voluto ritenere in generale appunto per quello che concerne il Processo; e ciò perchè la Riforma Leopoldina del 1838, ha stabilito che „ la ma-

„ niera d'iniziare i Giudizj Criminali e la Istruzione del Pro-
„ cesso Scritto continueranno a ritenersi coerentemente agli Or-
„ dini e Regolamenti veglianti, eccettochè nelle parti riformate
„ o cambiate „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 185).

603. „ Ritenuta la piena osservanza delle vigenti discipline „ nella compilazione delle Procedure Criminali prescritte dal- „ l'Art 185. del Motuproprio, viene specialmente ingiunta ai „ Vicarj Regj, Giudici Direttori di Atti, e loro Attuarj la più „ scrupolosa esattezza e precisione nelle Recognizioni reali e „ personali, e la presenza ed assistenza reale e cooperativa dei „ primi ai Costituti degli imputati di delitti presumibilmente „ meritevoli di pena superiore all'esilio compartimentale; fermo „ stante nei citati Vicarj Regj o Giudici Direttori di Atti l'ob- „ bligo, sotto la loro responsabilità personale, di vigilare la con- „ dotta degli Attuarj da loro dipendenti nella compilazione „ della Procedura, e di dirigere gli Atti di questa in tutto il „ loro corso „ (Dichiaraz. e Istruzione del 9. Novembre 1838. Art. 296).

604. „ Non dovranno i Vicarj Regj „ (s'intenda sotto il nome di Vicarj Regj tutti i Giudici d'Istruzione, come pure sotto il nome di Attuarj o Notari sono intesi i Cancellieri e loro Coadiutorj) „ affidarsi con indolenza ai loro Notari Criminali, „ ma essi stessi dovranno essere in giorno continuamente degli „ Atti che si vanno fabbricando, dirigerli, rettificarli quando „ occorre, e farsene essi medesimi debitori „ (Istruzioni de' 28. Aprile 1781. Art. 30).

605. „ Non introdurranno Cause Criminali sopra Querele „ che crederanno insussistenti ed azzardate, promosse per spiri- „ rito di vessazione o di guadagno, sospendendo assolutamente „ (salvo ed osservato però quanto appresso) e senza riguardi „ tali Querele, senza temere i reclami ed il disgusto dei Dolenti „ o dei Pubblici Querelanti; dovendo farsi carico che l'ammi- „ nistrazione della Giustizia Criminale, e la pubblica quiete „ consistono non meno nella punizione dei delitti, che nell'op- „ porsi alle vessazioni; e che gli emolumenti che si lasciano „ agli Esecutori per animarli a fare il loro dovere, sono ben do- „ vuti in alcuni casi, ma sarebbero in altri tante estorsioni che „ i Vicarj non dovrebbero permettere „ (Dette Istruz. Art. 31).

606. „ Avvertiranno altresì che non siano ammesse nel pro- „ seguimento delle Cause Criminali nuove ed inutili istanze, che „ ad altro non tendono che ad allungare la causa, moltiplica- „ re le citazioni, le perizie, gli accessi e le funzioni, con disa- „ stro maggiore del reo e della di lui famiglia, senza notabil „ vantaggio per la retta amministrazione della giustizia „ (Dette Art. 33).

607. „ Nella fabbricazione dei Processi, il Vicario avrà per „ massima che non deve essere impegno del Tribunale di tro- „ vare ree le persone imputate, ma bensì di trovare la nuda

„ verità, o questa sia opposta o coerente alla Querela data;
„ farà che da questo principio sia regolata la condotta del No-
„ taro; conterrà nel loro dovere anco gli Esecutori ed i Pub-
„ blici Querelanti della troppo animosità che usassero per soste-
„ nere i loro passi troppo azzardati; ammetterà a luogo e tem-
„ po tutti quelli Atti che escludessero o alleggerissero la pre-
„ tesa reità, come quelli che la provassero e l'aggravassero,
„ colla massima imparzialità; nei delitti che turbano la società,
„ omicidj, risse, tumulti, ferimenti, furti, aborti procurati, ve-
„ neficj, falsità, e simili, procurerà con maggiore sollecitudine
„ ed attenzione possibile e con tutte le premure lo scuoprimen-
„ to e persecuzione dei Rei, e la punizione di quei delitti, fa-
„ cendone fare i Processi col maggiore rigore possibile „ (Art. 34. dette Istruz. del 28. Aprile 1781).

608. Questi Processi d'Istruzione adunque, come nel cessato Sistema Inquisitorio, anco nel presente si compilano da persone diverse dal Giudice, dall'Accusatore, e dal Reo, che sono le *Persone Principali* di qualunque Giudizio.

609. *Persone Accessorie* sono principalmente i *Tabellioni* ossia i *Notari* o *Cancellieri*, gli *Scrivani*, i quali sotto la direzione del Giudice d'Istruzione si occupano della registrazione e della trascrizione degli Atti legittimi; dopo ne vengono i *Commentariensi*, ossia i *Custodi dei Rei* nel tempo che si agita la questione criminale; finalmente gli *Apparitori*, che sono quelli ai quali incombe la trasmissione delle citazioni. Queste Persone sono tutte soggette al Giudice d'Instruzione, ed è al loro operato che egli deve avere severa sorveglianza.

610. Le Instruzioni relative alla formazione dei Processi date da Pietro Leopoldo, riformate quindi e richiamate in vigore nel 1814 da Ferdinando III portano i seguenti regolamenti.

611. „ I Processi si compileranno dai Notari Criminali „ (Cancellieri) „ addetti ai Vicariati, ciascuno per il distretto asse-
„ gnato al respettivo Vicario „ (Regolamento del dì 8. Luglio 1814. Art. 3).

612. A questi devono aggiungersi i Cancellieri addetti alle Cancellerie dei Giudici Direttori degli Atti stabiliti presso i Tribunali di Prima Istanza dalla Riforma Leopoldina del 1838. (Vedi §§. 431. 445).

613. „ Ai Notari Criminali è imposto l'onere della compi-
„ lazione dei Processi: è questo l'oggetto della loro istituzione,
„ ed un tale oggetto è così sacro che non possono essere mai
„ vigilanti abbastanza nè abbastanza premurosi di bene adem-
„ pirlo „ (Istruzioni del 12. Luglio 1814. Art. 1).

614. E siccome su questi Processi assolutamente si fonda la opinione del Pubblico Ministero e delle Camere di Consiglio e di Accusa per tradurre un cittadino al Pubblico Giudizio sotto la sembianza d'Imputato e di Accusato, così „ ne segue
„ che l'opinione dei Giudici non può ben fissarsi se non in-

„ quanto siano esattamente compilati. Quei processanti adun„ que che negligessero questa parte essenzialissima dei loro do„ veri si renderebbero responsabili in faccia a Dio, al Sovrano, „ ed alla Società di qualunque errore che ne fosse la conseguen„ za in pregiudizio o dei cittadini, o della giustizia „ (Ist. 12. Luglio 1814. Art. 2).

615. „ Dipenderanno i Notari Criminali dai respettivi loro „ Vicarj; li consulteranno in tutti i casi nei quali avranno qua„ lunque dubbio sulle proprie operazioni e ne eseguiranno le „ istruzioni, non meno che le istanze dell'Avvocato Generale e „ degli Avvocati di lui Sostituti „ (Pubblico Ministero) „ relativa„ mente al loro ministero „ (dette Istr. Art. 13).

616. „ Il Processante si farà carico di tutto ciò che potrà „ in qualunque modo interessare la difesa dell' Imputato. In „ tutti gli atti, come quelli che servir devono principalmente ad „ illuminare la coscienza dei Giudici si osserverà il più gran „ dettaglio e la più scrupolosa esattezza „ (Regolamento del dì 8. Luglio 1814. Art. 6).

617. „ Dovranno aver sempre avanti agli occhi, che non si „ fà il Processo per ottenere tanti riscontri da condannare colui che „ vi è sottoposto, ma soltanto per verificare se sia Reo o qual sia „ il Reo. Senza aspettare perciò che l'Imputato ne faccia istan„ za, subito che vedono che dal Processo resulta una qualche „ cosa capace di somministrare delle traccie favorevoli alla di „ lui difesa, la proseguiranno finchè non sia sfogata del tutto „ (Istruzioni del 12. Luglio 1814. Art. 8).

618. „ Avranno sempre presente, che un Imputato sotto„ posto a Processo non è colpevole, e che fino al momento in „ cui una Sentenza irretrattabile lo dichiari tale, prevalere deve „ il diritto che ha ciascuno di essere creduto innocente. Quin„ di il R. Governo è nella piena fiducia, accresciuta dall'espe„ rienza dei passati tempi, che si asterranno scrupolosamente „ da qualunque invettiva o minaccia, e da qualsisia durezza di „ maniere, dalle quali esser potesse turbata o diminuita la li„ bertà d' intelletto di cui deve godere in tutta la sua esten„ sione l'Imputato medesimo, onde riunire tutti i mezzi da di„ fendersi „ (Dette Istr. Art. 14).

619. „ Useranno la massima sollecitudine e diligenza nella „ compilazione dei Processi ed in quelli in particolare in cui „ vi sono carcerati, e nell' adempimento di quant' altro è loro „ prescritto dalle presenti Istruzioni „ (dette Ist. Art. 15).

620. Riflettino i Giudici d'Instruzione, che la maniera con la quale si esanima i testimoni ajuta molto a purgare i loro deposti; e ad apprezzarne il giusto valore. Più si affretterà il loro esame, più si sarà sicuri della verità della loro testimonianza. L' idee allora saranno più vive nella mente del testimone, i complotti non avranno avuto il tempo di formarsi; e se il testimone dice il falso, si sarà più in grado di convincerlo.

621. „ Allorchè il Vicario o il Giudice Direttore di Atti „ crederà di non accogliere la Querela, anche se si tratti di De- „ litto riguardante la di lui minore Competenza, la rimetterà „ corredata di un Decreto motivato al Regio Procuratore del „ Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario è situata la „ sua Criminale Giurisdizione, affinchè da esso sia provocata „ la risoluzione del detto Tribunale sull' ammissione o rejezione „ della Querela medesima „ (Motuproprio 2. Agosto 1838. Art. 186).

„ Il Regio Procuratore farà conoscere al Vicario o al Giu- „ dice Direttore remittente la risoluzione pronunziata dal Tri- „ bunale, e se la Querela sarà stata ammessa, il Vicario o il Giu- „ dice predetto procederà immediatamente agli atti informativi „ (detto Art. 187).

„ Nei Casi previsti dagli Art. 186. e 187. del Motupro- „ prio, il Vicario Regio o il Giudice Direttore degli Atti farà „ notificare alla Parte Civile il Decreto di rigetto di Querela „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 291).

622. „ Se nella Istruzione degli atti informativi, il Vicario „ o il Giudice Direttore degli Atti incontrerà difficoltà che gli „ rendano necessarj schiarimenti per la ulteriore regolare prose- „ cuzione, si rivolgerà per ottenerli al Regio Procuratore „ (Motup. de 2. Agosto 1838. Art. 189).

623. „ Rimane nella facoltà dei Vicarj Regj o Giudici Di- „ rettori di Atti di rilasciare il Mandato di Accompagnatura con- „ tro l' Imputato che non abbia obbedito a quello di Compar- „ sa „ (Dich. e Istr. de' 9. Novembre 1838. Art. 299).

624. „ Non potrà aver luogo la carcerazione dell'Imputato „ di un delitto, o di una trasgressione, fuori dei casi nei quali „ attesa la natura del fatto delittuoso, la custodia dell' impu- „ tato pendente il Processo sia ordinata dalle leggi; e mai po- „ trà essere ordinata per il solo capo di esperimentarlo, ed ot- „ tenerne un mezzo di prova. Non potrà neppure in qualunque „ Processo aver luogo la carcerazione del testimone sia indotto „ dal fisco o dall' imputato per la causa detta di sopra di farne „ esperimento e mezzo di prova „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 188).

625. „ Compilata la Procedura coll' esaurimento di tutte le „ verificazioni, e coll' esame obiettivo dell' imputato o impu- „ tati, ed omessi i confronti tanto degli imputati fra loro, che „ di questi con i testimonj deponenti a loro carico, il Vicario „ Regio, o il Giudice Direttore degli Atti rimetterà il Processo „ cartolato, e corredato di spoglio al Regio Procuratore, e ren- „ derà notificato l' imputato del giorno della detta trasmissione, „ e ne prenderà nota in Processo; e trovandosi l' imputato in „ carcere o nel territorio del Tribunale Vicariale ove è stata „ compilata la Procedura, dopo fattagli personalmente la notifi- „ cazione di che sopra, dovranno essere accolte le istanze e di-

„ chiarazioni che credesse di fare per essere unite al Processo „ da inviarsi al Tribunale di Prima Istanza. „

„ La notificazione personale all' imputato di che sopra „ potrà eseguirsi in fine dell'ultimo Costituto, ove ne dovrà es- „ sere fatta espressa menzione, siccome ancora delle istanze e „ dichiarazioni che l'imputato facesse „ (detto Motup. Art. 190).

„ Qualora gli atti del Processo portati al loro compimento „ non autorizzino per le regole di ragione l' interrogatorio del- „ l' imputato, l' invio ordinato all' Art. 190. del Motuproprio „ potrà essere fatto senza che abbia avuto luogo l'interrogatorio „ suddetto.

„ Le verificazioni assunte sul materiale del delitto e su i „ fatti relativi a imputati non conosciuti, non sono comprese „ nelle disposizioni del citato Art. 190 „ (Dichiaraz. e Istruzioni del Novembre 1838. Art. 303).

626. „ Se l'imputato si troverà detenuto nelle carceri di un „ altro Tribunale, o avrà dimora in altra giurisdizione criminale, „ le notificazioni suddette si eseguiranno per mezzo di lettera „ di sussidio. Il Tribunale richiesto, uniformandosi alle disposi- „ zioni contenute nel presente articolo, riceverà le dichiazioni „ dell'imputato „ (Motuproprio de' 2. Agosto 1838. Art. 191).

„ Nel caso previsto dall' Art. 191. del Motuproprio, il „ Vicario Regio o Giudice Direttore di Atti non procederà all'in- „ vio delle carte processali al Procuratore prescritto nel prece- „ dente Art. 890, se non che dopo aver ricevuto dal Tribunale „ richiesto opportuno sfogo alla commissione „ (Dichiaraz. e Istruz. de' 9. Novembre 1838. Art. 306).

627. „ Se l'imputato nelle dichiarazioni emesse dietro le no- „ tificazioni ordinate dai citati Art. 190 e 191. richiedesse delle „ ulteriori verificazioni non ottenute precedentemente, il Vicario „ Regio o il Giudice Direttore di Atti dovrà farle esaurire, e con- „ testarne quindi all' imputato i resultati: eseguirà quindi l' in- „ vio del Processo, come è detto ai rammentati articoli „ (dette Dich. e Ist. Art. 307).

628. „ Qualora la notificazione personale di cui parla il „ suddetto articolo 190. del Motuproprio non potesse eseguirsi, „ supplirà alla medesima una corrispondente significazione da „ notificarsi in scritto per atto di cursore al domicilio ulti- „ mo dell' imputato. L' originale di notificazione sarà unito al „ Processo „ (dette Art. 308).

629. Avendo avvertito quì sopra la necessità di accompagnare il Processo informativo al Regio Procuratore munito dello *Spoglio*, onde resti agevolata la strada di riscontrare i fatti del Processo, e per tal mezzo formarsi sollecitamente l'idea dell'affare di cui si tratta, accennerò le Regole prescritte per l'esatta compilazione dello *Spoglio*.

„ Premesso adunque che lo *Spoglio* debba essere esatto „ e completo di tutti gli Atti che compongono ciascun Pro-

„ cesso, il Cancelliere Criminale dovrà astenersi dall' istituire „ ragionamenti e dal dedurre conseguenze, ed invece porrà in „ opera tutto lo studio perchè lo Spoglio contenga: I. La narrazione e storia genuina del fatto in questione; II. L' enumerazione dei riscontri che stabiliscono la materialità del delitto; III. I riscontri che determinano la qualità per cui il „ delitto si rende più grave; IV. I riscontri per i quali si ha „ la verificazione della confessione dell' imputato, e la piena „ di lui convinzione, o pei quali egli resulta più o meno indiziato; V. La indicazione precisa delle deposizioni dei testimonj spettanti all' imputato, sotto qualunque rapporto da „ farne apparire maggiore o minore la di lui reità; VI. L' accurata esposizione di tutto ciò che in qualunque modo può „ servire alla più facile e distinta cognizione delle resultanze „ tutte del Processo per i due importantissimi oggetti, che il „ delitto non resti impunito nè in tutto nè in parte, e che veruno sia indebitamente aggravato; VII Dovranno inoltre richiamarsi con precisione negli Spogli le carte del Processo „ per il più sollecito riscontro di esse; VIII. Dovranno anche „ notarsi ad uno ad uno i corpi di delitto esistenti tuttora in „ Tribunale, gli identificati per tali, e i non identificati; IX. „ Sarà loro cura che tanto i Processi quanto gli Spogli siano „ scritti senza abbreviature e con carattere intelligibile „ (Circolare del 24. Decembre 1817).

630. „ I Vicarj Regj, ed i Giudici Direttori di Atti si dirigeranno al Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima „ Istanza, allorquando nella Istruzione delle Procedure Criminali ricorreranno i seguenti casi: I. Atti ed esami di testimonj da eseguirsi dalle Autorità giudiciarie estere: II. Arresto „ ed estrazione di rei che si siano refugiati in estero territorio „ (Dichiaraz. e Istruz. de' 9. Novembre 1838. Art. 309).

„ Il Regio Procuratore trasmetterà le richieste o domande indicate nel precedente articolo al R. Procuratore Generale accompagnate dal di lui parere: ed il Regio Procuratore Generale corrisponderà in proposito con la Segreteria „ degli Affari Esteri nello stesso modo praticato fin quì dalla „ Presidenza della soppressa Ruota Criminale „ (dette Dich. Art. 310).

631. „ Non è fatta per altro innovazione alcuna a quanto „ dispongono i Concordati vigenti fra la Toscana e i Governi „ Esteri, e le veglianti osservanze, relativamente alla corrispondenza che per il reciproco servizio della amministrazione „ della Giustizia Criminale passa fra i Giusdicenti di frontiera „ dell' uno e degli altri Stati „ (dette Dich. Art. 311).

632. „ Allorquando esistesse necessità d' inviare i detenuti „ sotto Processo dalle carceri del Tribunale Istruente la Procedura nelle carceri di un altro, ed il bisogno di autorizzare „ l' attuario a trasportarsi al Tribunale ove i detenuti sono

„ ristretti per udirli in esame, i Vicarj Regj e i Direttori di „ Atti si dirigeranno al Regio Procuratore Generale, per il ca- „ nale del Regio Procuratore per ottenerne l'autorizzazione „ (dette Art. 312).

633. „ In quei delitti per altro e in quelle contravven- „ zioni nelle quali la competenza del Tribunale di Prima Istanza „ fosse per la regola di che all'Art. 176. intuitivamente dimo- „ strata „ (delitti che per il Diritto Penale vigente si puniscono coll'esilio dal Compartimento Governativo, o altra pena inferiore alla suddetta fino a quelle di competenza dei Vicarj Regj e dei Giudici Direttori di Atti) „ e la verificazione sì nel „ materiale, come nello speciale si presentasse tale da potersi „ eseguire immediatamente nella sua totalità, potrà ommetter „ la Procedura scritta, e portarsi l'affare a diligenza del „ Regio Procuratore con semplice citazione dello Imputato „ o Imputati alla Pubblica Udienza del Tribunale di Prima „ Istanza.

„ In questo caso il Vicario Regio o il Giudice Direttore „ degli Atti, ricevuta la ratifica della Querela, nella quale po- „ trà qualora lo creda utile, far meglio sviluppare i fatti ed „ i mezzi di provarli, e dopo aver pronunziato sull'ammissione „ della medesima, la rimetterà al Regio Procuratore, perchè, „ se sarà creduto conveniente, sia proceduto al Pubblico Giu- „ dizio „ (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 192).

„ Il disposto all'Art. 192. del Motuproprio procederà „ anche quando la verificazione del materiale richieda l'esame „ dei testimoni istrumentali ed una perizia „ (Dich. e Istruz. de' 9. Novembre 1838. Art. 318).

634. „ Gli Atti dei relativi Processi dovranno essere ri- „ messi al Regio Procuratore ad ogni sua richiesta „ (Art. 202. del Motupr. de' 2. Agosto 1838).

635. „ Il Commissario Regio di Pontremoli, i Vicarj Regj „ e Potestà di quel Commissariato, l'Auditore Vicario di Por- „ toferrajo, il Potestà di Marciana, e tutti gli Agenti della „ Pubblica Forza nei circondarj che sopra, che in ordine al „ disposto dei precedenti Articoli dovrebbero corrispondere col „ Regio Procuratore, corrisponderanno invece respettivamente „ con i Sostituti dei Regj Procuratori di Pisa e Livorno resi- „ denti in Pontremoli, e Portoferrajo; i quali saranno tenuti a „ render conto della corrispondenza suddetta ai rammentati „ Regj Procuratorj „ (Motup. Art. 203).

„ La ragione di questa avvertenza eccezionale sta negli „ Articoli 12. 13. e 25. del Motuproprio del 2. Agosto 1838, „ i quali stabiliscono che in Pontremoli e in Portoferrajo non „ vi è Tribunale Collegiale di Prima Istanza con Procuratore „ Regio, ma bensì un Auditore, nel civile avente giurisdizione „ eguale a quella del Tribunale di Prima Istanza „ (Vedi §§. 353. 354).

636. „ Nei Tribunali Istruenti i Processi Criminali, saran-„ no osservate le tariffe attualmente veglianti „ (Motup. 2. Agosto 1838. Art. 204).

637. E quì devesi avvertire un caso che può facilmente accadere, cioè la *Demenza dell' Imputato*. Tutte le malattìe sono meritevoli di compassione e di riguardo anche dagli Ufficiali della Giustizia, e non ha senso d' umanità chi deride, insulta, o non cura la follìa in qualunque delle sue numerose gradazioni.

Taluni definiscono la *Manìa* facendola consistere in certi falsi concetti delle relazioni delle cose che muovono l' individuo ad emozioni e ad azioni irragionevoli. Altri più sensatamente dicono, che non si può definire in generale questa malattia che ha tanti e sì varj fenomeni.

Sottraendo dalla Manìa il furore, si avrà l' uomo senza mente, cioè *Demente*, ossia di sensazioni ottusissime ; privo delle facoltà intellettuali ; privo di memoria di ciò che gli avviene.

La *Frenasìa* è delirio furioso passeggero.

L'*Idiotismo* è la sensazione costantemente ottusa; è l'incapacità di comprendere le idee semplici ; vita più vegetativa che animale.

Queste malattìe mentali tolgono in tutta o in parte la conoscenza delle sensazioni e dei nostri giudizj anteriori, nella quale consiste la memoria, e perciò la esattezza dei giudizj presenti ; fanno sì che le stesse impressioni presenti diventano più reazioni organiche e puramente fisiche che sensazioni, perchè non accompagnate da coscienza di sentire.

Il *Maniaco* dunque, il *Frenetico*, il *Demente*, lo *Stupido*, e quanti sono affetti da *malattie d' alienazione mentale*, non possono essere sentiti nel Processo Informativo, e per loro la Procedura deve sospendersi fino alla guarigione.

638. Per questo „ se durante l'Istruzione della Procedura „ o nel corso degli atti preparatorj del Pubblico Giudizio l'im-„ putato o accusato cadesse in demenza, furore, o alienazione „ qualunque di mente, i Vicarj Regj, Giudici Direttori degli „ Atti, e respettivamente il Presidente del Tribunale di Prima „ Istanza e della Corte Regia ordineranno la provvisoria deten-„ zione dell' imputato o accusato nelle camere di deposito esi-„ stenti negli Spedali, o Ospizi destinati alla cura dei demen-„ ti „. (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838.)

„ I Decreti che dichiarano la sussistenza della demenza, „ furore, o altra alienazione mentale qualunque, importano so-„ spensione della Procedura e respettivamente del Giudizio e „ la reclusione dell' imputato o accusato nei luoghi destinati „ alla custodia e cura dei dementi „.

„ Le verificazioni per altro relative al materiale e allo „ speciale del delitto saranno condotte a termine senza dilazio-„ ne „. (dette Dich. Art. 521.)

„ La Causa e il Giudizio sospesi, non potranno riassu-
„ mersi che dopo il Decreto che dichiari cessata la demenza, fu-
„ rore, o altra alienazione mentale qualunque, pronunziato da
„ quel medesimo Tribunale che avrà deciso sulla sospensione „.
„ Se per altro nella Procedura relativa all' imputato o
„ accusato di che nei precedenti articoli fossero interessati al-
„ tri imputati o accusati non attaccati da alienazione mentale,
„ la Istruzione ed il successivo Giudizio quanto a questi ultimi
„ dovranno procedere oltre senza dilazione o ritardo „ (dette Art. 522.)

639. „ È proibito ai Giudici d'Istruzione di dar corso o at-
„ tenzione alle domande d'Impunità fatte dagli imputati in qua-
„ lunque stadio della procedura „ (Dichiaraz. e Instr. del 9. Novembre 1838 Art. 537.)

Altrove dissi alcune parole sulla abolizione dell'*Impunità* (Vedi §§. 269. 270.)

Capitolo Terzo

CENNI SUI MEZZI DI PROVA, E SULLE REGOLE DI RACCOGLIERE LE PROVE NEL PROCESSO D'ISTRUZIONE PREPARATORIA DEL GIUDIZIO.

640. Le prime operazioni del Giudice della Instruzione consistono in riconoscere le vestigie del delitto; di qui *investigare*. L'*Investigazione* raggiunge i rei, perchè dai fatti vari e da ogni parte raccolti riunisce la Prova per convincerli del delitto.

Esame, dal latino *examen* (parola indicativa la riunione a schiera di cose animate *examina apum*) in senso legale vuol dire la trutina, la lingua della bilancia che disegna l' equilibrio dei pesi raccolti nelle sue coppe, e così derivò la frase di *Esame dei Testimonj*.

Tutto ciò è relativo a *Mezzi* intellettuali del Giudice Instruttore, ed ai Mezzi che gli offrono i rapporti ed i segni del delitto.

641. Passando all'oggetto che l'Instruttore si propone, questo è di *provare il delitto*. *Probus* è l'uomo d'intera fede; *probare* è far fede di un fatto. Quindi riunire le prove altro non è che *dare la dimostrazione di un fatto* quale si conviene e si deve tra uomini di buona fede e probi.

642. La *Prova* è *Piena* quando non ammette dubbj nè spiegazioni in contrario; è *Semipiena* quando lascia ancora qualche incertezza. Se si vuol provare qual delitto sia stato commesso, cioè se un omicidio, un furto, un incendio, allora si cerca la *Prova Generica*, ossia la prova del *Materiale*, o *del Corpo del Delitto*. Se si vuol sapere chi ha commesso il delitto, allora si ricorrerà alla *Prova Specifica*.

Dall'*oggetto* a cui tendono le prove, si ha l'altra distinzione delle *Prove a carico*, che sono quelle raccolte a danno del Reo; delle *Prove a discarico*, che sono quelle tendenti a difendere il Reo.

643. La *Prova specifica* può essere guardata in tre aspetti. Il primo aspetto è dalla *natura del delitto*. Diverso andamento esige il Processo, quando ne è base un *fatto*, come il furto, l'omicidio; diverso quando ne è base un *detto* come l'ingiuria, la calunnia; diverso quando ne è base lo *scritto*, come il falso, il libello famoso; diverso quando ne è base il *consiglio*, come la cospirazione, la prevaricazione degli Avvocati. Il secondo aspetto è dai *fatti e circostanze che formano gli elementi della prova*, causa, persona, luogo, tempo, quantità, qualità, evento. Ma da quali mezzi questi fatti e queste circostanze si scuprono? Quindi il terzo aspetto è dai *fonti delle prove*. Essi sono tre, *Documenti, Confessioni dei Rei, Testimonj*. Il primo ed il terzo sono comuni alla Prova Generica e alla Prova Specifica. Ciascun d'esso ha i suoi *Mezzi* per ottenerlo e presentarlo in giudizio, e le regole proprie della *Logica giudiciaria* riguardano i *Mezzi* onde conoscere la natura del delitto ed aprirne i fonti di prova.

644. I *Mezzi* adunque mediante i quali la Legge vuole che siano riunite le Prove sì Generica che Specifica nel Processo Informativo, ossia nella Instruzione Scritta si ravvisano nei seguenti;

I. Nelle *Relazioni* e nei *Processi Verbali*;

II. Nelle *Ispezioni Giudiciali* o *Accessi* sui luoghi;

III. Negli *Esami dei Testimonj*;

IV. Nei *Documenti* e *Istrumenti*;

V. Nelle *Risposte dell' Imputato* agli interrogatorj giudiciali;

VI. Nella *Recognizione delle Persone e delle Cose*.

Quindi separatamente andrò parlando di questi *Mezzi di prova* per ciò che concerne la loro compilazione, non essendo questo il luogo da presentare ciò che concerne la loro valutabilità nel giudizio.

ARTICOLO I.

CENNI SUI PROCESSI VERBALI E SULLE RELAZIONI.

645. Per *Processo Verbale* o semplicemente per *Verbale* s'intende l'atto che un Uffiziale Pubblico distende secondo le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti per attestare ciò che si è detto, osservato, raccolto, e verificato alla sua presenza.

Sebbene in antico presso di noi mancasse la definizione e la voce di *Processo Verbale* derivateci dai Francesi, pure la

sostanza della cosa e l' idea esistevano negli *Elogj* degl' Irenaschi, impiegati poi per tutte le scritture pubbliche attestanti l'altrui detto e volontà compresi i Testamenti.

646. Principale requisito del *Processo Verbale* è, che quello che si è detto, osservato, raccolto, e verificato in presenza dell'Ufficiale Pubblico, o per dir meglio dell'Ufficiale della Polizìa Giudiciaria, sia registrato dal medesimo in scrittura *nell'atto istesso* che ciò si dice, si osserva, si verifica, e si raccoglie. Interrompendolo con atti estranei, gli si toglie tutta la fede. Ciò che la Legge ha sancito concorrere nelle forme e modi di compilare gli Atti Pubblici ed Autentici nel Regolamento Notariale di che nella Legge del dì 11 Febbrajo 1815, non solo per identità ma per superiorità di ragione deve eseguirsi pure negli Atti di cui discorro. Non è certo più importante il garantire di molte solennità la fede dei Contratti Civili, che quella degli Atti dai quali dipende la sicurezza, l'onore, la vita, la pace dei Cittadini.

647. Se dunque l' osservazione o la verificazione dell' Uffiziale di Polizìa Giudiciaria è interrotta dalla notte , o da qualunque altra causa, si chiuderà il *Processo Verbale* delle prime operazioni fino dove si è giunti ; e per le successive si faranno altri *Processi Verbali* ; ma non può un Processo Verbale spezzarsi a più riprese e in più giorni per chiudersi in fine. È regola rudimentale, che ogni *Processo Verbale* , come ogni Contratto o Istrumento Pubblico deve essere scritto in un *solo contesto.*

648. Nessun altra lingua nei *Processi Verbali* nostri deve essere adoprata che l'Italiana; e per questo se il detto che deve raccogliersi è di chi non parla tal lingua, si fa uso d' un Interpetre. Se questo manca nel momento, niuna legge vieta ciò che la necessità comanda: allora si fa scrivere da lui o si scrive a di lui dettatura ciò che egli intende dire, rimettendone ad altro tempo la traduzione o un nuovo esame. Per l'uso delle voci è regola di scrivere le risposte importanti con le parole istesse del deponente, mentre, *scrivere ciò che si è detto come si è detto è uffizio di chi compila un Processo Verbale.*

Può esservi un Sordo-Muto. Se saprà leggere e scrivere, con lo scritto si daranno le domande e con lo scritto si riceveranno le risposte. Essendo illitterato, allora è necessario l'Interpetre dei segni, chiamando a questo ufficio colui che ha l'abitudine di conversare con il Sordo-Muto.

649. Scritto il *Processo Verbale* , deve leggersi tutto alle Parti intervenute per conoscere se hanno qualcosa da spiegar meglio , o da aggiungervi o da levarne. Questa è la *chiusura* , perchè poi deve essere *firmato* da tutti l'intervenuti (notandosi quelli che non lo hanno firmato per non sapere scrivere) e dall'Ufiziale della Polizìa Giudiciaria per ultimo.

650. Il *Processo Verbale* deve essere *firmato dal Ministro* in ogni Pagina (foglio di due facciate) perchè sia tutto un do-

cumento quando sono più le pagine. Deve essere privo di *interlineature*, di *cassature*, di *correzioni* , perchè ciò può essere anche rimproverato come alterazione dell'atto. Si può correggere ciò che si è scritto nel Processo Verbale, ma senza cassare le parole corrette, le quali devono essere lineate con espressa menzione del motivo della correzione. Nulla è più necessario quanto esattamente scrivere la *data* in simili Atti giudiciarj; intendendo per *data* la menzione tutta scritta a parole del giorno, ora, mese, anno, e luogo in cui si celebra l'Atto. Se qualcuno volesse rimproverarmi queste eccessive minuzie, sappia che spesso da una *data* dipende la vita e la fortuna di un imputato.

651. Così formato il *Processo Verbale*, sarà Documento Autentico in prova del fatto rilevato da un Pubblico Ufficiale nell'atto dell'esercizio delle sue attribuzioni, perchè eseguito con le formalità prescritte dalla Legge.

652. Quindi ogni volta che gli Ufficiali di Polizìa Giudiciaria nelle loro visite e perlustrazioni rilevano o in qualunque altro modo si trovano presenti a qualche contravvenzione o delitto, o attentato di delitto su cui sono destinati dalla legge ad invigilare , ne devono fare *Processo Verbale*, o *Relazione*.

653. Dal *Processo Verbale* differisce la *Relazione* in questo, che la *Relazione* è quella narrativa che si fa a voce o in scritto dall'Ufficiale di Polizìa, quando nessun'altra persona, oppure un testimonio solo sia stato presente al fatto ; se si facesse a voce sarà redatta in scritto dal Cancelliere del Giudice d'Istruzione. Ognuno intende che allora si risolve in una Denunzia o Querela, sul che altrove feci parola (Vedi §. 468 e seg. 481 e seg.).

654. Quì tornerebbe a proposito quanto già decifrai dove feci parola dei Flagranti e Quasiflagranti Delitti, ma che inutile sembra il ripetere (Vedi §. 507 e seg.).

655. I *Processi Verbali* legalmente fatti, per massima fanno prova, e non potrebbero essere soggetti a prova contraria oltre o contro il loro contenuto , altro che mediante la Iscrizione in Falso, avendo ricevuto dalla Legge la forza di Documenti Provanti.

Qui però bisogna avvertire, che intendo di quei *Processi Verbali* che si limitano alla *narrativa del fatto*, del *detto*, e del *verificato* dall' Uffiziale di Polizia Giudiciaria, sì rapporto alle loro circostanze che alla specificazione degli oggetti relativi , mentre i Processi Verbali hanno per unico scopo di constatare il Delitto. Poichè se mai i Processi Verbali contenessero delle *dichiarazioni estragiudiciali*, sè si occupassero delle conseguenze del delitto, o di cose non pienamente connesse con il medesimo, o estranee all' affare, allora credo che sia permesso di provare oltre e contro queste dichiarazioni ; mentre allora non si insorge contro il Processo Verbale, ma contro quelle parti, che per natura dell' Atto non vi dovrebbero essere contenute, e per le quali la legge non può aver dato forza provante ai Processi Verbali.

ARTICOLO II.

CENNI SULL' ACCESSO ED ISPEZIONE GIUDICIALE.

656. *Accesso, Ispezione, Visita,* chiamasi propriamente quel trasporto che fa il Giudice Instruttore della sua persona sulla faccia del luogo del delitto, o dove si crede ritrovare i corpi di delitto, accompagnato dalle persone e con le formalità prescritte dalla legge, all'oggetto di esaminare e verificare mediante l'*ispezione oculare* lo stato delle cose relative all'affare.

657. Uno dei principali e più interessanti doveri dell'Uffiziale della Polizia Giudiciaria competente, consiste nel ricercare ed assicurare il *Materiale del delitto,* che gli antichi nostri chiamarono *Corpo del Delitto.* Quindi gli effetti ed il resultato *in genere* del delitto, indipendentemente dalla ricerca *in specie*, ossia dalla imputabilità a chi lo ha commesso, formano la *Prova generica,* il *Corpo del Delitto.* I Romani non distinsero la *prova generica* dalla *speciale*, ma la pratica l'introdusse, e così presso noi la nuova logica giudiciaria in questo ebbe basi migliori dei latini.

La prova del Materiale, o dell' *Ingenere* del Delitto non dovrebbe guardare che il soggetto del delitto indipendentemente dalla *prova in ispecie*, ossia del suo autore; ma spesso gli stessi instrumenti che svelano il materiale del delitto ne palesano l'autore, come per esempio: sul corpo dell'uccisore le vestigie di una lotta avuta con l'ucciso; le macchie di sangue nelle vesti indossate dall'imputato dell'omicidio ec.

658. Qualora il soggetto sul quale è commesso il Delitto riceve una fisica alterazione e tutta la presenta all'Uffiziale della Polizia Giudiciaria nel momento che questi accorre, allora il *Materiale del delitto*, o l' *Ingenere è Principale,* perchè da se si sostiene e svela non solo il Delitto, ma ancora il mezzo adoprato per commetterlo; come per esempio: si trova un uomo morto con grave ferita nel petto; subito è provato l'omicidio commesso con ferro. Ma talvolta trattandosi di lesione di diritti incorporei, il materiale, o l'Ingenere fisico non vi è, ed allora supplendosi con documenti o con la prova testimoniale, l' *Ingenere* è *Suppletorio.* Talvolta, sebbene il delitto consista nell' alterazione di un corpo fisico, pure il soggetto fisico del reato non rimane che per una porzione, allora l' *Ingenere* è *Misto.*

659. Sicchè l' *Ingenere* è diretto a stabilire la prova dell'esistenza del delitto e a presentare alla Giustizia l'oggetto materiale e fisico del delitto stesso, come se effettivamente sia avvenuto un omicidio, un furto, una falsità.

660. Esistendo il *Soggetto Materiale* su cui è commesso il delitto, si deve descrivere in tutto il suo stato ed in tutti i suoi caratteri. Se le conseguenze del delitto non si sono tutte veri-

ficate ancora sul Materiale di esso, il Giudice d'Instruzione ne deve seguire il corso, come per esempio: in una propinazione di veleno, in una ferita, deve esaminare i primi effetti, e quindi con il sussidio dei Periti seguitare gli effetti ulteriori.

661. Se il Soggetto Materiale del delitto più non esiste, o per qualunque causa non possa essere sotto gli occhi dal Giudice d'Instruzione, come pure se il delitto non ha lasciato traccie permanenti, o siano state distrutte, in questi casi egli deve descrivere lo stato attuale della cosa, e procurare di constatare lo stato antecedente al reato; e se tutte le traccie sono distrutte procurar deve di rischiarare la cagione della loro distruzione, e di raccogliere tutte le prove atte a dimostrare che il delitto effettivamente fù commesso, come per esempio: nell' omicidio di cui non si trovi il cadavere dell' ucciso, si deve verificare la esistenza della persona in tempo antecedente e prossimo al delitto, il modo con cui è stato distrutto il cadavere, dovendosi insomma con prove sussidiarie supplire alla prova principale del Materiale del delitto. Nei fatti transitorj, come nel furto, si deve verificare che prima del reato la cosa esistesse, e che è mancata soltanto dall' epoca del reato. Nella classe dell' Ingenere Suppletorio sono anche i delitti che non possono lasciare traccia di loro, come per esempio: la cospirazione, lo stupro sono reati questi in cui la prova specifica supplisce alla generica. Se una parte soltanto del soggetto in cui fù commesso delitto esiste essendo scomparsa l' altra, l' esistente si avrà come Materiale o Ingenere Principale, ed il rimanente da supplirsi con altre prove, sarà Ingenere Suppletorio, come per esempio: in un Omicidio in cui il cadavere fù prematuramente sepolto, le reliquie che si troveranno saranno un fatto permanente, il resto è Ingenere Suppletorio.

La prova dell'Ingenere è inutile, perchè impossibile, nei delitti i quali di loro natura non lasciano traccia alcuna nel corpo. Tale è per esempio la minaccia semplice perchè alcuno non eserciti un suo diritto o un suo Uffizio; tale in alcuni casi l' adulterio, tale la cospirazione, tali le ingiurie; casi sono questi in cui la prova generica si confonde con la prova dell'Atto stesso, cioè dello speciale del delitto.

662. Indicato così qual sia il *Materiale* o l' *Ingenere del delitto* allo scoprimento e verificazione del quale è diretto l'*Accesso Giudiciale*, accenno adesso il *Modo* per stabilire questa prova generica. Questa parte interessantissima fra le Preliminari del Processo Penale non può adempirsi che dagli Ufficiali i quali dalla legge hanno facoltà di rintracciare le prove dei delitti e così dai Giudici d'Istruzione.

663. Adunque il primo atto dell' Ufficiale di Polizia Giudiciaria quando mette mano sulla cosa chiamasi *Reperto*, e la cosa ritrovata si dice *Documento*, *Monumento*.

La parola *Reperto* viene da *reperire, repertum (quasi se partum, in lucem proditum)* dal che i nostri antichi desunsero la voce *Reperto*, come Dante nel 27 del Paradiso.

Fede ed innocenzia son reperte
Solo ne' pargoletti.

Documenti, *Monumenti* poi si dissero le cose ritrovate, quasi che per se stesse *moneant*, *doceant* del carattere del reato.

664. Ciò avvertito, conviene osservare ancora che nei delitti di *fatto permanente* deve farsi sempre l' Ispezione giudiciale, e qualora sia stata fatta dagli altri Ufficiali della Polizia Giudiciaria, pure il Giudice d' Istruzione deve rinnovarla, qualora però lo creda necessario.

665. „ Gli Accessi che occorressero pendente causa „ (cioè Processo informativo) „ si eseguiranno dal Processante incari- „ cato della compilazione degli Atti. Quanto a tutti gli altri „ che si renderranno necessarj prima che sia iniziato il Proces- „ so, come per verificare scassi, omicidj, ferimenti, o in altre „ simili circostanze, si formerà dai Ministri della Cancelleria della „ Ruota „ (oggi soppressa e perciò si deve sostituire il Giudice „ Istruttore) un turno mensuale, quale obbligo di verificazione è „ imposto ancora ai Commissarj di Quartiere. In Provincia gli ac- „ cessi di questo secondo genere, occorrenti cioè prima della inizia- „ zione del processo, si faranno dal Cancelliere Criminale del luogo „ del commesso delitto. Ancora gli atti di questi accessi si sottoscri- „ veranno dai testimonj istrumentali „ (sentiti previo giuramento) „ dall' imputato se è presente e da ogni altro che vi sia inte- „ ressato „ (Regolmento del 8. Luglio 1814. Art. 8.) ed è ne- „ cessario che agli accessi non si interponga in farli il minimo „ indugio „ (Istruzioni del 12. Luglio 1814. Art. 10).

166. Il Giudice d' Istruzione non solo può fare ex officio l' Accesso, ma può esservi richiamato dal Pubblico Ministero.

667. L'Accesso non solo potrà farsi nel luogo del Delitto, ma ancora in tutti quei luoghi dove si presumono nascosti gli oggetti che possono interessare la causa, sebbene questo spetti più alla Perquisizione, che al vero Accesso.

668. Il Giudice Istruttore, o il suo Cancelliere nell' eseguire l' Ispezione oculare, dovrà essere scrupoloso e cauto di osservare e descrivere tutto ciò che può avere relazione all'esistenza del Delitto, ai suoi distinti caratteri, e alle sue circostanze.

Come già notai della Perquisizione (Ved. §§. 519 e seg.). e nella Ispezione oculare, il Giudice d' Istruzione deve raccogliere le notizie e gli oggetti tutti che possono servire a carico, come a discolpa di chi abbia commesso il delitto.

669. A tali Accessi locali si suole fare intervenire, oltre i testimonj, anche una o due persone perite e capaci per la loro arte e professione di accertare la natura, la qualità, e le circostanze del delitto.

Altrove farò parola di ciò che riguarda i *Periti* (Vedi §§. 1544. e seg.); ma quì giova avvertire, che l'Istruttore deve usare cura e diligenza vivissima nella scelta di onesti ed abili *Periti*. Allorchè egli corre ad un Accesso o a qualche Ispezione, già ne sa l'oggetto.

Dunque deve farsi accompagnare dai Professori di quell'arte o mestiere che siano necessarj per riconoscere e descrivere le traccie lasciate dal Reato, ugualmente che lo stato e i caratteri del *fatto permanente*, e quali abbiano potuto essere i *mezzi materiali* con cui il delitto sia stato commesso, e quali gli *effetti* che possa aver prodotto e cagionare in seguito, e quale sia la probabile *causa* dei medesimi.

Periti in caso di stupro e nella recognizione degli effetti che possono seguirlo sono promiscualmente i chirurghi, i medici, le ostetriche pubbliche; in caso di falsità sono quelli che possono conoscere l'autenticità delle carte e dei caratteri; in generale sono *Periti legittimi* nelle varie specie di prova generica coloro, la facoltà, arte, e scienza dei quali, può scuoprire il mezzo, l'oggetto, la causa e gli effetti del fatto criminoso. Se però a questo può bastare l'osservazione di qualunque uomo, l'Istruttore deve scegliere persone le più probe, e in ciò possono ancora impiegarsi quelli che sono testimonj idonei di ogni altro fatto.

Sovente l'Uffiziale di Polizia Giudiciaria non può sul luogo e in vista delle circostanze del fatto conoscere la necessità di alcune specie di Periti.

Può allora trattenersi, conservar le cose nello stato in cui sono, nominare questi Periti, e citarli. Vi sono dei casi in cui le circostanze degli oggetti da osservarsi dai Periti sono immutabili, e allora può rimettere ad altro tempo le loro osservazioni. Vi sono dei casi ne quali alcuni istrumenti di reato non sono suscettibili di corrompimento ne di alterazione; tali per esempio sono alcune materie verifiche, alcune vesti, alcune macchie.

Il Giudice Istruttore allora per conservare l'identità li sigilla, e poi a miglior agio sceglie i Periti per sottoporli al chimico esperimento.

670. Trattandosi di omicidio o di morte di cui sia ignota o sospetta la causa, il Giudice d'Istruzione si deve fare assistere dai Medici o Chirurghi approvati; e se il cadavere non è riconosciuto da alcuno si dovrebbe farlo trasportare ed esporlo per un tempo in luogo pubblico per ottenere, se sia possibile, la recognizione. Mai senza la premessa visita giudiciale si dovrebbe seppellire il cadavere, tale divenuto per morte sospetta di delitto; e se fosse sotterrato, il Giudice della Istruzione può farlo disumare e fare tutte le ispezioni che stiano ad accertare per quanto sia possibile la causa dalla morte e la recognizione del cadavere.

„ I Giusdicenti dovranno prevalersi dei Medici e Chirurghi „ Fiscali o Condotti, allorchè nei congrui casi non vi siano

„ eccezioni personali nelle visite fiscali, e quando all'occasione „ di gite lontane non sia preferibile valersi dei Professori che „ si trovano nei luoghi stessi dell'accesso, o nelle loro vici- „ nanze, all'oggetto di ottenere una maggiore economìa di spesa; „ avvertendo per altro di essere sicuri della reperizione di detti „ Professori sui luoghi per non pregiudicare, attesa la possibile „ mancanza, alle operazioni fiscali che vi si vanno a fare e per „ non rendere inutile la gita degli Attuarj Criminali „. (Rego- lamento del 9. Gennajo 1815. Art. 52.)

671. Nell'atto della Visita Giudiciale, il Giudice d'Istruzione può far comparire tutte le persone che possono dare schiarimenti e indizj sopra la causa, sugli autori, sui complici del delitto. Nei casi di morte, d'omicidio di cui sia per essere ignota o sospetta la causa, può chiamare i parenti, i vicini del defunto, quelli che avevano amicizia o relazione con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnìa nel tempo prossimo alla sua morte.

Nel Processo Verbale si dovranno scrivere esattamente tutte le dichiarazioni fatte dalle persone sentite.

672. Nel tempo della Ispezione Giudiciale, se sopravvenissero notizie o indizj che rendessero necessario di passare ad altre Visite Domiciliarj e Perquisizioni, il Giudice d'Istruzione dovrà eseguirle, previa però la dichiarazione nel Processo Verbale ad esse relative motivata dalle ragioni che lo hanno indotto.

673. Il Giudice d'Istruzione o il suo Cancelliere che fa la Visita, può impedir a chiunque sia di uscire dalla casa o di allontanarsi dal luogo della visita prima che la medesima sia stata terminata e prima che sia stato chiuso il Processo Verbale; nè la legge può ricusargli i mezzi di fare eseguire i suoi ordini arrestando i contravventori.

674. Se dalle ricerche emergono indizj contro alcune persone presenti, il Giudice, secondo la diversità del delitto, le può fare arrestare sul fatto, le deve interrogare, e deve procedere quindi secondo ciò che richiede la Istruzione del Processo.

Di più egli può impossessarsi e far trasportare alla Cancellerìa del Tribunale tutti gli oggetti, armi, o altre cose che crede possano essere servite a commettere il delitto, o avere relazione con il medesimo, facendo però menzione di tutto nel Processo Verbale firmato dagli intervenuti, ed usando tutte le cautele delle quali feci parola dove discorsi della Perquisizione. (Vedi §§. 519. e seg.)

ARTICOLO III.

CENNI SUGLI ESAMI DEI TESTIMONJ.

675. Dal farsi accompagnare, e dal mettere innanzi altri che conoscessero la innocenza di chi li conduceva, quasi *ante-*

stent, venne a costoro il nome di *Testes*. E perchè dovevano giurare con chi li presentava, si chiamarono *juratores*, *conjuratores*, che senza fare una minuta narrazione del fatto, giuravano d' essere consapevoli della verità del fatto asserita da colui che li guidava.

676. Quindi *Testimonia* si dissero gli attestati, i certificati, e tutte le dichiarazioni fatte per risposte solenni alle interrogazioni del Giudice. *Testimonj* adunque furono e sono quelli i quali attestano, certificano, e dichiarano sui fatti concernenti all' affare.

Chiamare alcuno a fare testimonianza è un disturbarlo dalle sue occupazioni e dargli un incomodo. Quindi questa facoltà deve essere ristretta alla sola necessità della causa.

677. I Testimonj o sono particolarmente indicati nella Denunzia, Querela, Rapporto, Interrogatorio dell' Imputato, o nascono dalla natura del fatto, e delle circostanze che di mano in mano se ne sviluppano, o sono chiamati in *contesto* da altri Testimonj. *Contesti* sono i Testimonj che depongono in conformità e sono fra di loro pienamente concordi. Chiamare *in contesto* è l' indicare un altro testimonio che conosce quel fatto o una parte di esso alla pari di colui che lo indica.

678. Il Giudice d' Instruzione deve avvertire che non siano chiamati dei Testimonj inutili, perchè non deve strapparsi alcuno a capriccio dalle domestiche mura. Un numero soprabondante di testimonj al pari degli inutili può intralciare la cosa e confonderla più che rischiararla.

Il Giudice Instruttore esaminar deve sempre coloro che come Testimonj sono designati nei Rapporti, nelle Querele, nelle Denunzie, e chiunque altro egli crederà utile allo scoprimento del vero, presupposto informato del delitto e delle circostanze.

679. Nei delitti occulti de' quali s' ignora l' autore, è necessario chiamare principalmente gli offesi e i danneggiati, ed in mancanza, le persone che loro appartengono più da vicino, onde raccogliere dalle loro labbra tutti i più minuti particolari dell' avvenimento e tutti i loro sospetti.

680. L' Investigazione attenta della vita dei cittadini, delle loro unioni, dei loro andamenti, e dei loro mezzi di sussistenza, porge il più delle volte valevoli elementi per lo scuoprimento dei colpevoli non designati da altre traccie. Questa Investigazione è necessaria a tutti gli Ufficiali della Polizia Giudiciaria.

681. Il Giudice d'Istruzione per sentire i Testimonj deve farli *citare* con il mezzo dei Cursori addetti al suo Tribunale. Questa *Citazione* deve farsi mediante il rilascio al Testimone o al suo Domicilio di una *Cedola*, la quale contenga l' indicazione dell'Uffiziale di Polizia davanti al quale il Testimone deve presentarsi; il nome, cognome, domicilio o dimora del Testi-

mone da citarsi, e del Cursore o Usciere incaricato della citazione; il luogo, il giorno, e l'ora in cui il Testimone deve presentarsi; la comminazione della pena al Testimone renitente. Questa Cedola di assegnazione sarà consegnata al Cursore ivi indicato, il quale la rilascerà al Testimone ivi scritto con la designazione o rapporto da lui sottoscritto del giorno in cui lo ha citato, facendo quindi rapporto o Processo Verbale di notificazione da inserirsi nel Processo Informativo.

682. Non è impedito al Giudice d'Instruzione di sentire quei Testimonj che, non chiamati, spontanei si presentano al Tribunale; ma in questo caso deve espressamente scriversi nel Processo la notizia della loro volontaria comparsa senza preventiva chiamata. Poichè, sebbene la legge non vieti sentire il Testimone che spontaneo si presenta all'Esame senza essere ricercato, pure deve vedere sfavorevolmente i Testimonj che da se si presentano al Tribunale quasi interessati a sostenere l'accusa. E perchè meglio si possa valutare il loro Deposto, il Giudice d'Istruzione deve essere cauto più che con gli altri citati, a notare le circostanze della loro spontanea presentazione e delle loro deposizioni; perchè non si deve trascurare il riflesso che da queste possono emergere tali notizie e tali circostanze valutabili nell'informativo, diretto alla pura ricerca del vero.

683. I Testimonj devono essere sentiti separatamente l'uno dall'altro; e non solo dal Ministro compilatore del Processo devono essere sentiti senza la presenza degli altri Testimonj, ma ancora senza la presenza dell'Imputato istesso. E quì non concorrono i gravi difetti che ho rimproverato nel Sistema Inquisitorio, perchè questi Deposti non sono quelli che, secondo la Riforma Leopoldina del 1838, devono determinare la Morale e Legale Convinzione dei Giudici nel Pubblico Giudizio, ma sibbene devono presentare quelle informazioni che presuntivamente siano efficaci a porre l'Imputato in stato di Accusa.

Quindi i Testimonj non devono essere sentiti presenti nè l'Imputato, nè gli altri Testimonj, per la ragione che i Testimonj potrebbero essere influenzati dalle deposizioni che avessero sentite, e temere di compromettersi deponendo differentemente dagli altri Testimonj. La presenza del Prevenuto potrebbe egualmente nuocere alla manifestazione della verità.

Ma questa regola non si può applicare nel caso di Flagrante e Quasi flagrante Delitto, perchè allora le dichiarazioni degli astanti e dei chiamati non sono vere e proprie deposizioni.

684. Il Ministro Processante deve essere cauto di farsi presentare dal Testimone la *citazione* trasmessagli, assicurandosi così che quello che si presenta è di fatto la persona chiamata; ed in Processo, accosto al suo deposto, dovrebbe collocarsi la Cedola istessa.

685. Ogni persona citata dal Giudice d'Istruzione a comparire davanti di lui, deve obbedire alla citazione; in caso diverso

vi può essere costretta dal medesimo con *Mandato di Accompagnatura.*

„ Contro i Testimonj potrà adirittura rilasciarsi il Manda-
„ to di accompagnatura al Tribunale senza loro spesa, quando
„ la grave importanza della causa lo esiga, per prevenire i rag-
„ giri e le subornazioni in pregiudizio della giustizia; e potran-
„ no ancora farsi accompagnare a loro spese per inobbedienza,
„ e se dopo essere stati due volte citati con discreto intervallo
„ di tempo, secondo le circostanze si rendessero contumaci „
(legge del 30 Novembre 1786 Art. 21).

686. „ Se pendente l'Informativo, il Reo avrà nominato
„ alcun Testimone, o allegata qualche Prova tendente alla sua
„ discolpa, il Giudice sarà tenuto ex officio a far comparire un
„ tal Testimone ed esaminarlo, ed a prendere informazione per
„ gli atti del Processo sopra ogni altro fatto dal Reo dedotto
„ in di lui sgravio „ (detta legge Art. 24).

687. „ Ai Testimonj che saranno citati per comparire tanto
„ ad istanza e nomina della Parte, quanto ex officio, non si
„ comminerà e molto meno si rilascerà contro di essi il Mandato
„ di cattura; ma bensì sarà comminata nell'atto della citazione
„ una multa pecuniaria proporzionata all'importare della causa;
„ nella qual multa, in caso d'inobbedienza, incorreranno ipso
„ facto, mentre non giustificassero entro tre giorni al più dal dì
„ della ricevuta citazione, l'impedimento; ed oltre la multa, se
„ si tratterà di cause o delitto ove possa aver luogo una pena
„ maggiore chè pecuniaria, si faranno accompagnare al Tribu-
„ nale „ (detta legge Art. 25).

688. Forse sarà sembrata cosa rigorosa l'Accompagnatura o l'Arresto del Testimone moroso alla citazione; ma si deve riflettere che la Società ha bisogno di essere vendicata o assicurata e difesa dai delitti commessi, e che per l'assenza e contumacia di un Testimone potendosi impedire la manifestazione della verità, il delitto così si sottrarrebbe alla pubblica punizione per il fatto del Testimone.

Per l'istesso principio, mi sembra che dovrebbe essere arrestato il Testimone che ricusa di rispondere alle domande senza dirne la ragione plausibile; non intendo con ciò autorizzare la carcerazione per l'esperimento del Testimone, che dalla Riforma Leopoldina del 1838 è vietato espressamente.

„ Non potrà in qualunque Processo aver luogo la carce-
„ razione del Testimone, sia indotto dal fisco, o dall'imputato
„ per la causa di farne esperimento e mezzo di prova „. (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 188.)

689. Ma se qualche Testimone fosse impedito dal comparire in Tribunale, perchè si trovasse sotto la comminazione dell'arresto personale sì per causa di contravvenzioni, sì per causa di debiti per i quali si concede l'arresto del debitore, allora onde si eviti il ritardo della informazione, si adempia all'ob-

bligo della citazione, e si liberi il Testimone dal rischio che teme, il Giudice Istruente può fargli pervenire un Salvacondotto per tutto il tempo dell'accesso, esame, e reccesso al proprio domicilio.

Può avvenire ancora che un Testimone sia infermo, in modo che non possa lasciare la sua abitazione; ed allora tosto che gli pervenga la citazione deve far constatare il suo impedimento da un Ufficiale di Sanità ossia dal Medico o dal Chirurgo, e inviarlo al Instruttore che gli trasmise la Citazione.

690. Allorchè venisse constatato da un Certificato di un Ufficiale di Sanità Medico o Chirurgo che il Testimone citato si trova nella impossibilità di comparire, il Giudice d'Istruzione deve trasportarsi nella sua dimora, quando abiti nel raggio della sua giurisdizione.

691. Se il Testimone dimorasse fuori del raggio della giurisdizione del Tribunale Istruente ma nel Granducato di Toscana, il Giudice ne deve commettere l'Esame al Giudice d'Istruzione del domicilio del Testimone, al che gli invierà la nota delle Istruzioni secondo le quali conosca sopra quali fatti, o circostanze il Testimone deve deporre.

692. Questa commissione si chiama *Rogatoria* o *Requisizione*, che è un Atto per il quale un Magistrato incarica o ricerca un altro Magistrato o Ufficiale dalla Polizia Giudiciaria di sentire il Testimone domiciliato nel luogo.

Il Magistrato o Ufficiale di Polizia, che in sfogo della Requisitoria avrà sentito il Testimone, invierà al Tribunale requirente sotto sigillo il di lui deposto.

E qui deve avvertirsi che la Rogatoria deve dirigersi non già a qualunque Ufficiale di Polizia Giudiciaria, ma sibbene a quello che tiene Giurisdizione di Giudice d' Istruzione; e ciò per la ragione, che gli Ufficiali ausiliarj, essendo dependenti dal Giudice d'Istruzione (Vicario, o Giudice Direttore di Atti) non possono essere delegati che da colui da cui dipendono.

Nel caso di Esami di Testimonj da eseguirsi dalle Autorità giudiciarie estere, il Giudice d' Istruzione si dirigerà al Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza, come ho avvertito (Vedi §§. 630. 631).

693. Se si verificasse che il Testimone abbia allegato la scusa d' impossibilità di comparire sull' appoggio di un Certificato di un Ufficiale di Sanità o Medico o Chirurgo, mentre di fatto venisse trovato privo del difetto allegato, allora il Giudice d' Istruzione deve fare le sue incombenze presso l' Autorità competente, perchè l' Ufficiale di Sanità sia punito. Mentre non conviene che i più leggieri pretesti, ingranditi da un Medico o Chirurgo distragghino il Giudice dalle sue funzioni per andare in cerca del Testimone.

694. „ Resta proibito esaminare come Testimonj: I. Gli
„ ascendenti contro i discendenti, e reciprocamente; II. Il ma-

„ rito contro la moglie, e reciprocamente; III. I patrigni e le „ matrigne contro i figliastri, e reciprocamente; IV. I suoceri „ contro i generi e le nuore, e reciprocamente, semprechè i citati in quarto luogo convivano sotto lo stesso tetto; V. I „ Fratelli e Sorelle; VI. I Congiunti in grado di affinità pari „ a quello di fratello, sempre che quest' ultimi convivano sotto „ lo stesso tetto; eccettochè nei casi di gravi delitti premeditati, ed in casi di omicidio, purchè tanto gli uni quanto gli „ altri siano avvenuti a danno di alcuno della famiglia, ed inoltre „ non se ne possa ottenere d'altronde le prove.

„ Bensì il Tribunale Istruente, quando gli paja che ri„ corra alcuno dei casi come sopra eccettuati, dovrà rimettere „ le carte della Procedura al Regio Procuratore, il quale le „ presenterà con la relativa richiesta scritta qual crederà con„ veniente alla Camera di Consiglio del Tribunale di Prima „ Istanza; questa dichiarerà con decreto, se ricorra o no caso „ di eccezione; ed alla udizione dei mentovati Testimonj sarà „ o no, proceduto nel processo scritto, e di poi nella pubblica „ udienza, secondo che la udizione medesima sarà stata am„ messa o negata dal suddetto decreto.

„ Resta proibito di sentire in esame come Testimonj „ tanto nelle Procedure scritte, che nei Giudizj in aggravio de„ gli imputati o accusati, eccettochè nelle cause di evasione dalle „ carceri come luogo di custodia, i condetenuti nelle carceri „ medesime per rivelazioni dagli imputati o accusati stessi ai „ medesimi condetenuti fatte durante la indicata custodia „.

„ Resta proibito di dar corso o attenzione alle domande „ d'impunità fatte dagli imputati o accusati in qualunque stadio „ della procedura o nei pubblici giudizj „ (Dichiarazioni e Istruzioni de' 9. Novembre 1838. Art. 537).

695. „ Tutti i cittadini e gli esteri anche di passaggio in „ Toscana, niuno escluso nè eccettuato di qualunque condizione, „ sesso, o età, sono obbligati a rendere testimonianza nei Giu„ dizj, qualora siano legittimamente citati „ (dette Dich. e Istr. Art. 413).

696. „ Non potranno esservi astretti i Consiglieri di Stato, „ gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, il Presidente della „ R. Consulta, il Presidente del Buon Governo „ (dette. Art. 414).

„ Qualora nell' Istruzione delle Procedure si faccia luogo „ a udire in esame alcuno dei Testimoni indicati (qui sopra) „ all'Art. 414. delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni, i Vi„ carj Regj, o Giudici Direttori di Atti dovranno personal„ mente recarsi, assistiti dal Cancelliere, al domicilio o residenza „ di uffizio dei Testimoni suddetti, ed ivi ricevere, nei modi e „ con le forme volute dalle veglianti leggi, le loro deposizioni „ (dette Art. 538).

697. Trattandosi di Testimonj fanciulli dell' uno e dell' altro sesso, dovranno essere sentiti per modo di dichiarazione

senza prestazione del giuramento, ed il Giudice d'Istruzione valuterà la fede dovuta a un deposto che l'imperfezione dell'età può dettare. La natura e dignità del Giuramento si oppongono che dei fanciulli, i quali sovente non conoscono l'importanza del medesimo, possano profanarne la santità.

698. Se il Testimone non intende la lingua italiana, o intendendola non la parla, allora il Giudice d'Istruzione nomina un *Interpetre*, che all'atto dell'esame presta nelle due lingue il giuramento di tradurre fedelmente sì le domande del Giudice, che le risposte del Testimone; in questo caso l'Interpetre dovrebbe scrivere nella lingua del Testimone le interrogazioni e le risposte, le dovrebbe leggere al Testimone medesimo, quindi queste risposte esattamente tradotte dovrebbero far parte del processo.

„ Nel caso che l'accusato, o alcuno dei Testimonj non „ parlasse la lingua italiana, o si esprimesse in un dialetto „ non comunemente inteso, si nominerà d'uffizio un Interpetre „ cui si farà promettere con giuramento da deferirsegli nelle „ forme (stabilite per i testimonj indicate all'Art. 460. §. 2. „ delle Dich. e Istr.) di tradurre e fedelmente referire le do- „ mande che saranno respettivamente dirette all'accusato, o „ testimone e le risposte da questi date.

„ Un tale Interpetre dovrà essere d'età superiore ai 21. „ anni compiti, e non potrà esser preso fra gli accusati, fra i „ testimonj, fra i difensori delle parti, fra i giudici „; e quanto sopra è prescritto a pena di nullità. (dette Dich. e Istr. Art. 475. 532).

699. „ Se fra gli accusati, o fra i Testimonj esistono Sordi- „ muti, qualora non sappiano nè leggere nè scrivere, sarà dal „ Giudice nominato un Interpetre, il quale mediante i segni „ convenienti farà comprendere all'accusato, o Testimone la „ domanda, e ricevutane per eguali segni la risposta, la refe- „ rirà. Questo Interpetre presterà giuramento, e potrà essere „ ricusato come è stato prescritto.

„ Se il Sordo-muto, o il Muto sa scrivere, il Giudice „ scriverà le domande, e il Sordo-muto o Muto risponderà in „ scritto „; il tutto da eseguirsi a pena di nullità. (dette Dich. e Istruz. Art. 476 532).

700. Il Testimone deve prestare il *Giuramento* di dire la verità senza timore, senza odio, senza favore all'Imputato. Ed inquanto alla formula del Giuramento dovrebbe usarsi quella che può esser solenne a seconda degli individui e della loro credenza religiosa. Questa formula pare che possa essere per l'Istruzione quella prescritta dalla legge per il dibattimento: „ Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità „ (dette Dich. e Ist. Art. 460).

Inquanto al modo però di prestare il giuramento deve essere quello della Religione del Testimone.

701. E rapporto al *Giuramento* deferito ai Testimonj sentiti nella Instruzione regolare scritta preparatoria del Pubblico Giudizio, vi è chi opina che la Riforma Leopoldina del 1838, non abbia inteso conservarlo in vigore, perchè il Processo Informativo non è più quello, come nel passato Sistema Inquisitorio, che deve dare gli elementi di convinzione legale e morale ai Giudici Decidenti; e siccome i Testimonj devono prestare il Giuramento nel pubblico dibattimento prima di essere esaminati, ne verrebbe l' inconveniente che i medesimi sarebbero richiamati contro la regola a giurare due volte sulle stesse deposizioni; e quel che più interessa, le deposizioni nel pubblico dibattimento non sarebbero più libere, perchè già vincolate all' antecedenti deposizioni con giuramento emesse nel Processo informativo, alle quali sempre i Testimonj nel dibattimento si rimetteranno, quando mille circostanze possibili gli facciano credere che quello che oggi direbbero sarebbe non coerente a quel che dissero nel Processo scritto, il tutto in sequela del timore di essere ritenuti per spergiuri o falsi. Così oltre che il Testimone non è più libero, il Processo Informativo viene a formare elemento di convinzione nel pubblico dibattimento contro la volontà della legge.

702. Io concordo nella filosofia di queste avvertenze, alle quali molte altre ne potrei aggiungere; ma la Riforma chiaramente ha ritenuto il Giuramento dei Testimonj della Instruzione; quindi è inutile ogni ragionamento che tenda ad escluderlo. Nè ciò è incompatibile con il Sistema Accusatorio, poichè il Codice d'Instruzione Criminale dei Francesi dà il Giuramento ai Testimonj dell'Instruzione.

Dal Giuramento ne sorge sempre una maggior garanzìa per l'Imputato, nè saprei vedere che inconveninte siavi nel fare giurare due e più volte un Testimone di dire la Verità.

Se vuol dire la verità, siccome essa è unica, così non può temere di contraddirsi; nè la dimenticanza di tenui circostanze potrà essergli addebito di spergiuro o di falso, quando nella sostanza le deposizioni scritte sono in armonìa con le orali.

Che poi la Riforma Leopoldina del 1838, abbia conservato l'obbligo di deferire il Giuramento al Testimone sentito nell'Instruzione, è chiaro anche per il disposto dell'Art. 300. delle Dichiarazioni e Instruzioni del 9. Novembre 1838, ove si dispone „ Ritenuto il divieto dello sperimento dei Testimonj
„ con la Carcere . . . . qualora nelle assunte verificazioni re-
„ sultassero a loro carico sufficienti argomenti per ritenerli de-
„ bitori di falsa testimonianza, i Vicarj Regj o Giudici Diret-
„ tori di Atti devono procedere contro di essi per tal delitto
„ e sentirli come imputati dopo averli sciolti dal giuramento
„ già prestato „.

703. I Testimonj devono essere cerziorati dell'importanza del giuramento, della iniquità loro se deponessero cose non vere o occultassero la verità, e delle pene alle quali si esporrebbero se fossero scoperti in spergiuro ed in falso. Gli sarà avvertito di parlare liberamente, senza timore, e per la verità.

704. I Testimonj devono indicare con scrupolosa precisione e chiarezza possibile e con il loro nome e cognome gli Imputati, i Querelanti, i Testimonj dei quali hanno fatto parola nelle loro deposizioni, aggiungendovi ancora i loro connotati. E quando non sanno indicare una persona con il nome e cognome, ma soltanto ne indicano i connotati, gli verrà presentata con atto di Confronto, di che si farà parola altrove. (Vedi §§. 758. e seg.)

Devono ancora i Testimonj con precisione inquanto a sè stessi dire il loro nome, cognome, soprannome, età, stato, professione, dimora, se sono o nò dependenti, domestici, parenti o legati per interessi o qualunque altro modo con le parti interessate. Rapporto alla parentela particolarmente si deve essere circospetti dai Processanti di stabilirne il grado. Come pure nella qualità di domestici o dependenti bisogna specificare la qualità, cioè se disimpegnano funzioni onorevoli come di Bibliotecario, di Maestro di casa, di Precettore; oppure servili, come di cuoco, di cameriere, di servitore.

Tutte queste specificazioni sono necessarissime nel subietto della causa, e devono scriversi con esattezza, poichè, non essendo il Giudice d'Istruzione quello il quale decide sulla sorte dell'imputato, ma sibbene la Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza, o quella di Accuse della R. Corte, così quei Magistrati che la compongono che non vedono altro che le scritture riunite nel Processo Istruttivo, sono posti in grado di precisare le graduazioni di fiducia o di diffidenza che meritano le deposizioni dei Testimonj dell'Informativo.

705. Il Cancelliere del Giudice d'Istruzione scriverà le deposizioni del Testimone in esame. E quì deve avvertirsi che gli Esami siano scritti con carattere intelligibile da ognuno senza abbreviature, interlinee, raschiature e cassature. Quindi volendo riparare a qualche omissione, bisogna necessariamente fare una chiamata, che deve essere approvata e firmata come il resto del deposto.

706. Il Testimone in forma di dialogo deve essere interrogato sulla causa, ed il Ministro deve ben guardarsi dal fare *domande suggestive*, cioè domande nelle quali è inserito il tenore della risposta che si desidera.

707. Il Ministro deve essere cauto ancora, che il Testimone in ogni fatto o circostanza che depone renda conto ed esprima la *causa della scienza*, ossia il modo con il quale ne è in cognizione.

Ed è importantissima cosa, dice il Mattei, l'interrogare il Testimone sul come sappia ciò che egli depone. Queste cause possono essere infinite, ma a due classi si possono ridurre: *vidi, udii*. Ma ciò non basta, perchè il Testimone deve specificare *come ei vide, da chi e come udì*. Al di là di quello che egli vide o udì, non è lecito al Testimone con induzioni e congetture argomentare il delitto o l'innocenza; altrimenti il dovere del Testimone si trasmuta e confonde col diritto dell' accusatore o del difensore.

Se adunque il Testimone non indica la causa della scienza, o l'Instruttore trascura d'interrogarnelo, allora il suo detto poco o nulla vale; mentre non la sola vita ed i costumi del Testimone ne svelano la fede, ma principalmente la costanza e la pronta sincerità nello spiegare la *causa della scienza*.

„ Tutti i deposti saranno firmati dalla persona esami-
„ nata sia l'imputato, o un Testimone, o il querelante, o la parte
„ lesa. Se essi non volessero firmare, o non potessero farlo, o non
„ sapessero scrivere basterà che ciò sia dichiarato. Ai Testimo-
„ nj fiscali si deferirà il giuramento anche avanti di ricevere il
„ primo deposto „ (Regolamento del dì 8. Luglio 1814. Art. 7).

708. Fra le regole e consuetudini osservate in Toscana e conservate in vigore dalla Riforma Leopoldina del 1838 „ una
„ delle più salutari era quella di scrivere le interrogazioni
„ e le successive risposte, non tanto negli esami dell' imputato
„ o altri interessati in causa, quanto in quelli dei Testimonj,
„ coll' istesse precise espressioni, con le quali erano concepite.
„ Egli è chiaro che diversamente facendo, i Giudici sentireb-
„ bero parlare il Processante, ma non le persone esaminate; si
„ sà che le parole sono segni rappresentativi le idee, e le istes-
„ se espressioni fanno bene spesso una diversa impressione negli
„ animi umani. Nulla poi importa l' eleganza di stile nei Pro-
„ cessi Criminali: *Verità, Semplicità*, ed *Esattezza* sono i soli
„ requisiti che vi si desiderano „. (Istruzioni 12 Luglio 1814. Art. 4).

„ Questi requisiti non si potrebbero ottenere se non si
„ avesse una continua attenzione di adattare le interrogazioni
„ alla capacità del rispondente, e di non contentarsi delle di
„ lui risposte, finchè non siasi veduto che ha ben compresa
„ la domanda „ (dette Istruz. Art. 5).

709. „ Proscritto l'uso delle formule — *dettogli*, — o — *doman-*
„ *dato opportunamente* — le domande o interrogazioni potranno
„ essere scritte in succinto o compendiate; le risposte saran-
„ no scritte per l'intiero „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 321).

710. „ Le persone idiote rispondono per il solito con diffi-
„ coltà, per il male inteso riguardo di non voler nuocere altrui
„ col loro deposto. Accade anche non rare volte che esse cre-
„ dono di non aver mentito, non ostante qualunque reticenza o

„ restrinzione mentale, subito che risposto hanno in stretto sen-
„ so alla domanda. Invano adunque si attenderebbe da questi
„ individui che alla prima interrogazione, o in poche spiegas-
„ sero tutto ciò che è a loro notizia sopra il fatto in questione „.

„ Bisogna che un quesito non abbracci che un sol fatto, e una
„ sola circostanza, cominciando sempre dai più remoti e biso-
„ gna disporli in guisa che ciascuno di essi nasca dalla rispo-
„ sta data al quesito precedente, senza contentarsi di risposte
„ evasive che lasciassero dubbiezza, o che non sciogliessero af-
„ fatto il contenuto della domanda „ (Regolamento del 8. Luglio 1814. Art. 5. e 6).

711. „ Gli esami si faranno sempre nella stanza di banco
„ del Cancelliere, a meno che per giusta causa il Vicario per-
„ metta altrimenti „ (detto Art. 7.)

712. „ Non occorre di rammentare l' assoluto dovere dei
„ Ministri Processanti di esaminare con tutta la placidezza i
„ Testimonj non meno che gli imputati; di scrivere colla più
„ scrupolosa fedeltà e col preciso linguaggio con cui saranno
„ pronunziate le risposte degli uni e degli altri, e di aste-
„ nersi con tutti indistintamente da qualsivoglia sevizia ed
„ ingiuria, non meno che da minaccie irregolari ed estranee
„ dalle convenienti monizioni. „

„ Questi ed altri simili trattamenti i quali disconvengono
„ a tutti, sono intollerabili affatto nei Ministri, ai quali è af-
„ fidato il geloso ed importante uffizio di assumere e di racco-
„ gliere notizie atte a condurre allo scuoprimento della nuda
„ e semplice verità; a far bene apprendere la natura dei fatti
„ già accaduti, e più o meno strettamente connessi colla pub-
„ blica e privata sicurezza; ad illuminare i Giudici destinati a
„ decretare conformemente alle leggi.... Sono questi oggetti di
„ sì grande importanza che il nominarli solamente bastar deve,
„ perchè tutti gli incaricati di occuparsene si sentano intima-
„ mente eccitati all' esatto adempimento di ciò che è diretto
„ alla migliore conservazione dei medesimi..... „ (Circolare de'24 Decembre 1817).

713. „ Ritenuto il divieto dello Sperimento dei Testimonj
„ con la carcere pronunziato dall'Art. 188. §. 2. del Motupro-
„ prio „ (il quale dispone. „ Non potrà neppure in qualunque
„ caso aver luogo la carcerazione del testimone, sia indotto
„ dal fisco o dall' imputato, per la causa di farne esperimento
„ e mezzo di prova), qualora dalle assunte verificazioni resul-
„ tassero a loro carico sufficienti argomenti per ritenerli debi-
„ tori di falsa testimonianza, i Vicarj Regi o Giudici Direttori
„ di Atti devono procedere contro di essi per tale delitto, e
„ sentirli come imputati, dopo averli sciolti dal giuramento già
„ prestato. Questo addebito sarà portato alla cognizione della
„ Camera del Consiglio congiuntamente all' altro relativo al de-
„ litto principale. „

„ Il Tribunale Istruente è autorizzato a sottoporre i sud-
„ detti individui addebitati di falsa testimonianza alla preventiva custodia nel solo caso che il falso deposto fosse avvenuto in danno dell'imputato „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. Art. 300.)

714. Altrove sarà fatto parola di tutto ciò che concerne i *falsi Testimonj;* ma qui è necessario di avvertire, che non bisogna essere correnti a porre i Testimonj sotto Processo come falsarj; mentre spesso avviene che nei secondi ed ulteriori esami ai quali possono andare soggetti, se mettono in dubbio o revocano ancora il deposto de' loro precedenti esami, può avvenire per tutt'altre ragioni che quella di falsità. Per questo i Ministri d' Istruzione devono essere cauti di farsi chiaramente spiegare dal Testimone il *motivo* per cui ha variato o ritrattato il suo precedente deposto; „ facilmente può essere avvenuto „ per mera semplicità, verosimile dimenticanza, o altra simile „ causa non maliziosa; ed il secondo e ulteriore esame dovrà „ sempre attendersi, tanto a favore quanto in aggravio dell'ac- „ cusato, come correttorio dell' esame precedente; senza chè vi „ possa essere luogo a punire detti Testimonj per causa di sper- „ giuro „ (legge de' 30. Agosto 1795. Art. 2.)

715. Ogni deposizione di Testimone si deve chiudere con la domanda, se vi è cosa alcuna da aggiungere, variare, togliere; con la di lui sottoscrizione, o con la dichiarazione che il Testimone è illitterato; e con la sottoscrizione del Processante.

716. Perchè l'adempimento del obbligo di far testimonianza imposto dalla legge a tutti coloro di qualunque età sesso e condizione *espressamente citati* dal Tribunale, non sia cagione di danno a coloro che particolarmente alimentano sè stessi e le loro famiglie con le fatiche delle loro braccia, deve essere accordata una indennità al Testimone bisognoso che la domandi; e crederei che qualora il Testimone sia in grado da non trasportarsi a piedi nel luogo del Tribunale, e non abbia mezzi da provvedere al suo trasporto come al suo sostentamento, dall' Ufficiale della Polizia Giudiciaria che risiede nel suo distretto territoriale, come per esempio dal Potestà gli si debba anticipare una provvisoria tassazione, da rimborsaglisi su quella che fosse decretata dal Tribunale Istruente al Testimone medesimo.

E sebbene la Riforma Leopoldina del 1838, nello stabilire la indennità dei Testimonj, prende di mira quelli che, dimoranti fuori del distretto del luogo del Tribunale dove è per farsi il Pubblico Giudizio, per i bisogni di questo devano comparire, pure io credo che tale disposizione possa estendersi ancora a favore dei Testimonj bisognosi chiamati all'esame dal Giudice d' Istruzione, perchè quivi pure concorre la medesima ragione.

ARTICOLO IV.

CENNI SUI DOCUMENTI, E SOPRA ALTRI OGGETTI DI PROVA.

717. Quando i segni e le vestigie di un delitto sono permanenti in guisa che possono presentarsi ai Giudici Decidenti del merito, esse prendono il nome di *Documenti* o *Monumenti*, quasi che da per se stessi ammaestrino *moneant*, *doceant* sì il carattere del delitto, che il reo. La loro identità si assicura con atti solenni, i quali appunto da *reperire* si chiamano *Reperti.*

718. Qualunque *carta*, qualunque *vestigio di un fatto*, qualunque *oggetto materiale* che dà notizia, spiegazione, argomento o del *fatto costitutivo* il delitto, oppure dei fatti che ne svelano l'autore e ne scusano o aggravano l'intenzione, oppure confermano la veracità o menzogna dei Testimonj, costituiscono la prova di *fatto permanente*, chiamata *Documento.*

719. Ora lo stato delle arti e delle scienze fisiche ci mette nel grado di essere superiori agli antichi intorno a questo fonte di prova chiamato *Documento.* La diplomatica, l'anatomìa, la meccanica e l'idraulica, la chimica, l'astronomìa, la prospettiva, e la facilità di spiegare i fenomeni per i quali gli antichi ai prodigj ed incantesimi ricorrevano, sono scienze divenute a noi comuni, almeno per i principj generali, e perciò valevoli ausiliarie della Istruzione di un Processo. Oggi si conosce anche se il sangue rappreso sopra un panno appartenga all'uomo o ad altro animale. Il sapere adunque e le facoltà dell'Instruttore devono essere tali, che egli possa conoscere il bisogno di questi mezzi della Instruzione ed agevolmente farne uso. Quanto più amplia è la sfera di questi *Mezzi* tanto maggiori e più solenni devono essere le forme per le quali rimanga assicurata la *identità* del soggetto delle Perizie, e la *sincerità* del detto dei Periti.

720. Se la natura del delitto sia tale, che dalle Carte e da altri Oggetti esistenti o nella casa dell'imputato o altrove si possano ricavare mezzi di prova, il Giudice d'Istruzione ordinerà la visita nei luoghi medesimi, e trovate Carte ed Oggetti vantaggiosi alla prova necessaria in causa, se ne impossesserà nel modo tracciato nelle Perquisizioni. (Vedi §§. 519 e seg.)

721. Sulla facoltà di trasferirsi i Giudice Instruttore nella casa dell'Imputato, o in quella dei non Imputati, è sostanziale l'avvertenza che per trasferirsi a fare ricerche dei Documenti nella casa e nei luoghi appartenenti all'Imputato non vi è bisogno che il Giudice abbia raccolto indizj che quivi si trovino oggetti relativi al delitto. Ma bisogna però che abbia già prove che contro l'Imputato giustifichino l'imputazione; perchè l'Instruttore non può già andare visitando a suo piacere le case altrui per conoscere chi possa resultare reo di un delitto di cui non conosca l'autore. Se alcuno non ancora ha contro di se in

Processo tanto da potersi dire Imputato legalmente del delitto, l'asilo domestico non può essere violato impunemente.

722. Molto più rigore poi concorre quando i Documenti si supponga rinvenirli presso e nelle case di persone non imputate del delitto; se non ha dal Processo indizj sicuri che in quella data casa esistano i Documenti che cerca, non può il Giudice Instruttore a suo capriccio sturbare il domestico asilo dei cittadini. Queste osservazioni sono comuni ai casi di Accesso, di Perquisizioni e di Visite.

723. Il Giudice Instruttore che ha trovato Carte o altri Oggetti ricercati, non dovrebbe apporvi nè levarvi i sigilli, nè esaminarli se non che in presenza dell'Imputato o di un suo Procuratore, o di un suo Parente, o di due Testimonj, per il chè l'imputato dovrebbe essere trasportato sè detenuto sul luogo dove si suppongono esistenti Carte ed Oggetti relativi alla causa, come avvertito fù dove parlai della Perquisizione. (Vedi §§. 519 e seg.)

724. Avvertii ancora, che nell'atto in cui si tolgono i Sigilli delle Carte ed Oggetti pervenuti in possesso del Tribunale, i testimonj assunti nella sigillazione ne devono riconoscere la identità e integrità; quindi devono assistere allo spoglio delle Carte, e degli altri Oggetti, presente l'imputato o altri di sua soddisfazione.

725. E se nella visita si trovano Carte che possono servire sì a carico che a discarico dell'imputato, il Giudice per maggior cautela dovrebbe firmarle in margine di ciascheduna pagina e numerarle, come pure farle firmare dall'imputato e dai testimonj.

Se gli Oggetti ritrovati non sono suscettibili a ricevere scrittura, il Giudice o Ministro Processante vi dovrebbe unire una carta, a cui fermandola — apponesse il suo sigillo e la sua firma, come pure vi dovrebbe fare apporre la firma degli altri astanti.

Queste cautele starebbero sempre più ad accertare l'*identità* dei Documenti e degli Oggetti in ogni occorrenza del Giudizio, ed in questo mai saranno troppe le diligenze dei Ministri Processanti.

726. Tutte le Carte ed Oggetti sì in favore che contro l'imputato si uniscono agli Atti del Processo con un elenco, ed il Cancelliere del Tribunale deve essere responsabile della loro inalterata conservazione.

727. Se la natura degli Oggetti, l'uso, la qualità, debba essere verificata col giudizio dei Periti, il Processante commetterà la Perizia a due persone esperte facendosi prima una descrizione esatta degli Oggetti da periziarsi; indi si praticheranno tutte le ispezioni e gli esperimenti opportuni, ai quali sarebbe cosa lodevole che assistessero due testimonj. Di tutto deve farsi esatta menzione nel Processo.

728. Qualunque volta chè o gli Ufficiali della Polizia Giudiciaria, o qualunque sorta di persone sì pubbliche che private, o le parti interessate posseggono come depositarie, o per averle trovate, Carte ed Oggetti che possono avere relazione a un delitto devono consegnarli alla Cancelleria del Tribunale presso cui si procede, ed il Cancelliere, fatto l'elenco enunciante il numero e la specie, descriverà la forma e le qualità interessanti degli Oggetti consegnati; sopra questi Oggetti si devono praticare le medesime formalità avvertite per gli altri caduti in mano della giustizia mediante gl'Accessi, le Visite, e le Perquisizioni. (Vedi §§. 519. e seg. 656, e seg.)

„ Avvenuto l'arresto degli imputati o l'assicurazione „ di Oggetti relativi al delitto, i Ministri di Polizia Giudiciaria, „ oltre l'invio degli atti indicati all'Art. 179, del Motuproprio „ (al Giudice dell'Istruzione da cui dipendono gli atti di ac„ cesso e di visita, i fatti esami, e tutti i processi verbali delle „ operazioni alle quali avranno dato luogo per occasione di „ delitti commessi nella loro giurisdizione) ordineranno l'ac„ compagnamento immediato degli Arrestati avanti il Vicario „ Regio, o Giudice Direttore di Atti, loro mandando legalmente „ assicurati gli Oggetti pervenuti in potere della Giustizia „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 290. Vedi §§. 433. 455. 510.)

ARTICOLO V.

CENNI SULL'IMPUTAZIONE E SULL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO.

729. Niuno può essere tradotto in Giudizio senza Accusa nei misfatti, senza Citazione nei Delitti e nelle Trasgressioni. E veramente, fintanto che la Giustizia Preventrice ed anche quella Investigatrice non sono ancora ben certe dell'Autore del delitto, fintantochè tenendo di mira chi ne è caduto in sospetto, solamente l'osservano da vicino, ne antivedono i raggiri, e si assicurano delle prove, esse agiscono più con il carattere di *prevenzione* che di aperta *presecuzione.*

730. *Praevenire* in legge indica *occupare.* Quello che prima agisce *qui prior agit*, previene. Quindi se questa prima parte di *Preventiva investigazione* dicesi *Prevenzione*, il Reo in questo stato è *Prevenuto.* A questo primo stato e classe appartengono le provvidenze istantanee, le ricerche, le investigazioni per scuoprire se il Prevenuto sia di fatto da imputarsi autore del delitto.

731. Quando però la Giustizia si è accertata dell'autore del delitto e ne ha la prova da addebitarglielo, ella allora glie ne dà legalmente la *colpa* (*Colpa o culpare*, voce esprimente l'addebito ad alcuno di qualche difetto), e glie lo *imputa* nel

conto che ciascuno deve dare di se stesso. Quindi il secondo stato è l'*Incolpazione* o l'*Imputazione*.

Ma non può imputarsi un delitto se non si ha la certezza che con giustizia ne è taluno incolpato.

732. Bisogna ritenere, che nelle graduazioni in aumento della possibilità che uno sia autore del delitto, particolarmente pendente l'Instruzione regolare del Processo scritto preparatorio del Pubblico Giudizio, il primo grado è la *Prevenzione*, ed il Reo è *Prevenuto;* il secondo grado è la *Incolpazione,* ed il Reo si dice *Incolpato*; finalmente il terzo grado è la *Imputazione,* ed il Reo allora si dice *Imputato;* da questo si passa all'*Accusa* da cui comincia il Pubblico Giudizio.

733. L'Incolpato o l'Imputato se perviene in potere della giustizia o in virtù di un mandato, o si presenti spontaneo, o in qualunque modo vi sia tradotto, ha diritto di essere *immediata mente sentito* dal Giudice dell' Instruzione. Di più deve, volendo, essere presente, o farsi rappresentare da persona di sua fiducia nelle Visite, nelle Perquisizioni, negli Accessi, onde sotto il suo occhio siano legalmente assicurati i Reperti, ossia i Corpi di delitto.

734. E certamente l'Imputato che o volontariamente o dietro citazione, o in forza di qualunque ordine di accompagnatura, o mandato d'arresto perviene davanti al Giudice d'Istruzione deve essere interrogato e sentito nella informativa Istruzione regolare, ancorchè sia stato sentito in avanti da qualche altro Ufficiale della Polizia Giudiciaria, come per esempio nel caso di Flagrante o Quasi Flagrante Delitto.

735. Ed è regola sacrosanta per un Giudice dell' Instruzione l' Interrogatorio libero dell' Imputato appena a lui si presenta; che se qualche imponente circostanza vi si opponesse, di questa deve farsi memoria in Processo. Altrimenti ne nascerebbe una *legale presunzione*, che le risposte dall' Imputato date alle interrogazioni ritardate senza giusta causa, fossero non libere ma estorte. Dissi *legale presunzione*, perchè, è vero che per legge non è nullo l'Interrogatorio ritardato, ma se l'Instruttore non giustifica di essere stato impedito di farlo prima, *non potest dolo carere qui imperio legis non paruit* (leg. 199. Dig. De Regulis Juris); e se ciò è chiamato *dolo* dalla legge, si risolve in presunzione di callidità, di fallacia, di macchinazione a circonvenire, a ingannare, a pregiudicare all'Imputato come disse Labeone (leg. 1. Dig. de Dolo Malo).

Della *intenzione* di chi agisce, l'unico e solo testimonio fra gli uomini è colui stesso che agisce. Tosto che la legge non riconosce *imputabilità* in un fatto senza intenzione di violar con esso la legge, ognun sente la necessità che nei Giudizj si ha delle *spiegazioni del fatto* stesso che può dare colui che ne è incolpato. Ora per ottenerle più che si può vere e scevre di ogni fallacia e raggiro non vi è altro mezzo che il pronto e li-

bero Interrogatorio dell'Imputato, mostrandogli con lealtà i fatti materiali dai quali si sono tratti i motivi di incolparlo. Prima che egli entri in prigione, non ha ricevuto ancora gli ammaestramenti fallaci della male intesa pietà, ne dell'esperienza di altri carcerati. L'Imputato alla prima sorprèsa è raro che celi l'animo suo. L'innocenza si mostra tale quale ella è nell'ingenuità delle sue prime risposte; ed il colpevole ancorchè abbia perduto ogni pudore, ancorchè prenda sussidio dall' audacia, non può mascherare tutte le sue malvagità nel primo sbalordimento.

È però cosa iniqua ed indegna dell' impassibile Magistrato l' abusare di questo natural turbamento per estorcere la confessione dal Reo con interrogazioni e modi duri ed insidiosi.

Si rammenti l'Istruttore, che la Sapienza dei nostri Legislatori volle abolita la tortura, e che Leopoldo II. ne distrusse l' ultimo residuo, prescrivendo che nè l'Imputato, nè i Testimonj si carcerassero per il fine di esperimentarli. Ora, non sarebbe un agire contro l' umanità e la legge, se il Giudice dell' Instruzione sottoponesse l' Imputato a certe torture morali, che alle volte sono più dolorose che i tormenti fisici, e così ne facesse uscir fuori una confessione con l' impronta della spontaneità, mentre è fatta in così aperta e punibile opposizione alla Legge?

736. Nel corso della Instruzione ordinaria preparatoria del Giudizio, niuno ha diritto d'Interrogare il Reo fuori che l' Ufiziale della Polizia Giudiciaria competente, cioè il Giudice Direttore di Atti, o il Regio Vicario, o lui assistente il suo Cancelliere.

737. L'Interrogatorio del Reo perdurante il Processo Inquisitorio si chiamò *Constituto*; ma nell' attual Sistema Accusatorio, il vero Constituto è l' Interrogatorio che subisce in Giudizio dopo l'atto di Accusa. In fatti presso gli antichi, *constituere* nelle cose criminali era lo spiegare l'Accusa e dare un termine al Reo per rispondere in giudizio e giustificarsi; il Reo compariva, e il suo interrogatorio formava la Contestazione della Lite.

738. L' Interrogatorio all' Imputato deve esser fatto appena si presenta al Tribunale se è stato citato, per la ragione ancora che stabilendosi nella citazione l'ora della comparsa, il Giudice deve aver preso le sue misure da interrogarlo in quell'ora.

Ma se l'Imputato gli viene presentato o in virtù di un mandato di accompagnatura o di un ordine di arresto, siccome allora il Giudice non può aver calcolato l'ora in cui gli possa comparire davanti, così in questo caso l'Interrogatorio può essere ritardato, ma non mai al di là delle ore ventiquattro; perdurante l'espettativa che le incombenze del Giudice gli permettano d'interrogare l'Imputato, questo deve essere custodito non già nella car-

cere, perchè l' imprigionamento anche per un minuto non deve aver luogo altro che nei casi contemplati dalla legge, ma sibbene in una sala della Cancellerìa.

739. I Giudici d'Istruzione, cioè i Vicarj Regj ed i Giudici Direttori di Atti „ assisteranno a tutti i costituti dati agli im-„ putati, che dovranno inoltre fare menzione di una tale assi-„ stenza ed essere muniti della loro firma sotto la pena della „ nullità del costituto. Presteranno la maggiore attenzione alle „ istanze che si facessero dagli Imputati, perchè sia sentita „ qualche persona, o eseguito qualche atto, e dovrà costare in „ Processo della fatta istanza e dell'analoga resoluzione „ (Regolamento del 8. Luglio 1814. Art. 9).

740. „ Il Giudice d'Instruzione nella sua assistenza ai co-„ stituti può fare le opportune interrogazioni al costituito e „ dettarle al processante egualmente che le risposte; sarà anzi „ ciò conforme al voto della legge, e lo studio del Processo „ che per tale oggetto dovrà fare gli risparmierà altrettanta oc-„ cupazione allorchè sarà terminato: potrà ancora se lo crede „ proprio dividere le contestazioni in più esami, e in diversi „ giorni anche con qualche intervallo, riservando per l'ultimo „ le contestazioni più gravi e di maggiore importanza „ (Istruzioni del 12. Luglio 1814. Art. 39).

„ La menzione della assistenza del Giudice d'Istruzione „ ai costituti si porrà in principio dell' esame e in fine la sua „ firma; avvertirà anche di notare in principio se l' esame si è „ fatto a loro interrogazione „ (dette Art. 40).

741. L' interrogatorio si deve fare dal Giudice con l'intervento del Cancelliere esclusa ogni altra persona estranea, e se sono più gli Imputati del delitto, saranno interrogati separatamente l' uno dall' altro, e ciò perchè le loro risposte non siano influenzate da quelle udite dai correi.

742. Il Cancelliere scrive le risposte, e se all' Imputato piace, il Cancelliere è obbligato di scrivere a dettatura dell'Imputato stesso la sua risposta.

743. Prima del costituto, il Giudice d'Istruzione non deve comunicare all' Imputato nè la denunzia nè la querela nè alcun altro documento o mezzo di prova del delitto.

744. L' Interrogatorio deve essere preceduto dalla descrizione della persona dell' Imputato dei suoi connotati, e si incomincia ricercandogli il suo nome, cognome, soprannome, età, stato, patria e domicilio.

745. Il Giudice deve interrogarlo sui fatti e sulle circostanze che hanno relazione col delitto e con la imputazione, prendendo norma dalle resultanze degli atti compilati.

Le interrogazioni del Giudice devono essere dirette a rilevare la verità sì favorevole che contraria all'Imputato, e questi deve rispondere adeguatamente, senza attingere la risposta nè da insinuazioni, nè da lettura di carte.

746. Non è permesso, anzi espressamente proibito, deferirgli il giuramento, perchè essendo sempre suo interesse di sostenere la propria innocenza, sarebbe il dargli l'alternativa o di offendere se stesso o di spergiurare. È ancora vietato di fare uso di qualunque suggestione, falsa supposizione, seduzione, minaccia, per ottenere risposte diverse da quelle che l'Imputato è disposto a dare spontaneamente.

747. Si deve registrare negli Atti qualunque spiegazione, o prova di discolpa che all'Imputato piacesse di allegare.

748. Dopo che l'Imputato sarà stato interrogato sulle *cose fuori della causa*, come sono del suo nome, cognome, nomignoli, età, condizione, patria, professione, e domicilio, l'Instruttore dovrà motivare le interrogazioni sulle *cose relative alla causa*, con indicare all'Imputato i motivi del suo arresto e della sua citazione. Le risposte saranno esattamente registrate, e da queste l'Instruttore prenderà argomento delle successive interrogazioni.

749. Se negli Interrogatorj, o Posizioni dei Giudizj Civili le risposte del reo non si possono scindere, nei Giudizj Penali il detto del Reo qualunque ei sia, deve guardarsi nel *tutto assieme* della Instruzione; mentre accade spesso che una sua negativa (in affare diventato per se evidente) vale assai più di una confessione. Per questo l'Instruttore con diligenza deve tutto esprimere, e darebbe indizio di essere insufficiente agli obblighi del suo uffizio, chi per ogni Reo che chiaramente non confessa il fatto, se ne sbarazzasse con formule generiche sull'essere negativo.

750. Ed è ancora sostanziale l'avvertenza, che nell'attual sistema d'Instruzione Informativa, sarebbe un madornale pregiudizio dell'Instruttore, se volesse conservare il *Segreto*, che una volta era base del Processo Inquisitorio. Poichè il presente Processo d'Instruzione, dovendo essere in armonia con le massime tutte applicate al Giudizio Penale dalla Riforma Leopoldina del 1838, esso è Segreto inquantochè i testimonj si esaminano nella Instruzione fuori della presenza del Reo e del Pubblico; è Segreto perchè ogni testimone si esamina separatamente dall'altro; è Segreto perchè fino all'atto di Accusa non può percorrersi da alcuno estraneo. Ma tosto che il Reo è avanti l'Instruttore, non vi è più segreto per lui, e il Giudice deve esporgli e riassumergli ad uno ad uno i fatti che nel Processo si elevano a indizj, a prove in suo favore e contro di lui; deve svelargli i Testimonj onde ne possa dedurre l'eccezioni.

751. Se esistono Documenti del Delitto, carte, o altri oggetti di prova, si devono presentare all'Imputato perchè li riconosca, e renda conto della loro provenienza, uso, e come siano esistiti presso di lui, o nel luogo o nel tempo interessante la causa, e si deve interpellare sopra di ogni altra cosa atta a schiarire la verità.

Le interrogazioni, le risposte, le recognizioni, le spiegazioni devono essere registrate con esattezza negli atti.

752. Se l'Imputato ricusasse di rispondere, o per non rispondere si fingesse sordo, muto, il Giudice l'ecciterà a rispondere e lo avvertirà che si procederà avanti in causa malgrado il suo silenzio. E qualora egli persista nel suo proposito, il Giudice farà l'esperimento che la sua prudenza gli detta per verificare se il difetto esiste di fatto; non esistendo, proseguirà agli Atti ulteriori, previa menzione dell'accaduto e degli avvertimenti dati. Lo stesso dovrà praticarsi nel restante della procedura, se l'Imputato persiste a non rispondere.

753. Se però di fatto l'Imputato sia Sordo o Muto, o non intenda la lingua italiana, o non la parli, si adopreranno i modi già stabiliti per l'esame dei testimonj, fermo stante a favore dell'imputato il diritto di ricusare la persona dell'Interpetre come sospetta.

754. Sono comuni agl' Interrogatorj dell' Imputati tutte le regole indicate per l'esame dei testimonj, se non sono contrariate da una regola speciale (Vedi §§. 680. e seg.).

755. L'Imputato può venire interrogato più volte nel corso dell' Istruzione quando il Giudice o il Pubblico Ministero lo reputi necessario, o l'Imputato stesso ne faccia istanza. Che però, se dopo le interrogazioni sopraggiungessero nuove circostanze in aggravio dell' Imputato, egli deve essere ex officio interrogato ed ascoltato sulle medesime.

È vietato al Giudice d'Istruzione il confronto che in prima si faceva tanto degli Imputati tra di loro che di questi con i Testimoni a loro carico deponenti, come altrove si è avvertito (Vedi §. 625). Ed è parimente proibita la custodia dell' Imputato per il solo capo di esperimentarlo, ed ottenerne un mezzo di prova (Vedi §. 624).

756. „ Se durante l' Istruzione della Procedura, o nel corso „ degli Atti preparatorj del Pubblico Giudizio, l'Imputato o „ accusato cadesse in demenza, furore, o alienazione qualunque „ di mente, i Vicarj Regi, Giudici Direttori degli Atti, e re- „ spettivamente il Presidente del Tribunale di Prima Istanza e „ della Corte Regia, ordineranno la provvisoria detenzione del- „ l'imputato o accusato nelle camere di deposito esistenti ne- „ gli spedali o ospizi destinati alla cura dei dementi „ (Dichiarazioni e Instruz. de' 9. Novembre 1838. Art. 320. Vedi §. 637).

757. „ Resta proibito di dare corso o attenzione alle do- „ mande d'impunità fatte dagli imputati o accusati in qualun- „ que stadio della procedura o nei pubblici giudizj „ (Dichiaraz. e Instr. del 9. Novembre 1838. Art. 537. Vedi §§. 270. 639. 694).

ARTICOLO VI.

CENNI SULLA RECOGNIZIONE DELLE PERSONE O CONFRONTO, E SULLA RECOGNIZIONE DEI DOCUMENTI O MOSTRATO.

758. Non vi ha caso più comune, nè che richieda maggior cura di quello in cui si effettua dai testimonj la *recognizione delle persone e delle cose* delle quali hanno inteso parlare nelle loro deposizioni, e di questa interessante parte del Processo adesso scendo ad accennare le regole sacramentali, onde la recognizione sia legale e giuridica.

§. 1.

Del Confronto, o Recognizione delle Persone.

759. L'Atto di *Affronto* o di *Confronto*, viene così detto dall'*affrontarsi*, e mettersi a fronte l'uno con l'altro.

Avviene spesso, che alcuno nell'indicare il Reo, o l'Offeso, o un Testimone, erri nel nome; avviene spesso che sappia male esprimerlo, o che non sappia per nome conoscerlo. Allora ci vengono in soccorso le regole di diritto, e la *dimostrazione* viene a stare in vece del nome.

760. Ma perchè consti della *persona* e dell'*identità* di colui che è designato per i suoi connotati, o col soprannome, o con qualunque altra maniera imperfetta, è necessaria la recognizione giuridica fatta *inter plures*. Questa costituisce l' *Atto di Confronto*, che si definisce — l'atto legale con cui la persona si presenta al riconoscimento di un testimone, o di un imputato, o di un querelante, o di chiunque altro —. Essendo questo un atto di somma importanza, io credo che deva essere assistito dal Giudice della Instruzione, come si è veduto dell'Interrogatorio dell'Imputato, ravvisandosi un atto che può molto influire nel Giudizio.

761. Ciò avvertito, si deve ritenere per regola, che se il testimone, l'offeso, o il complice, o il correo, non conosca l'Imputato, o non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta, il Giudice Istruente non può chiudere il Processo informativo, se prima non fa riconoscere ad esso la persona dell'Imputato.

In questo caso, onde meglio identificare la persona di cui parla il deposto con quella dell'Imputato, il Giudice deve essere cauto, che quando il Reo è indicato d'una maniera imperfetta si faccia dire non solo i connotati tutti personali apparenti, ma anche il vestito, la voce, le abitudini. Il confronto dovrebbe farsi per quanto fosse possibile immediatamente dopo la dichiarazione.

762. Il Sistema da tenersi nella Recognizione è il seguente.

L'Imputato da riconoscersi viene posto in una fila di altre persone approssimativamente consimili quanto si può di statura, d'età, di volto, e di abito. La fila dovrebbe essere composta non di due ma di tre e meglio di quattro persone oltre quella da riconoscersi, essendo più facile così d'evitare le malizie che succedono quando è composta di due sole persone.

763. L'Imputato ha diritto di prescegliere per se il posto nella fila che più gli piaccia, ed il Processante deve avvertirlo di questo diritto nel momento che si forma la fila. L'Imputato deve avere ancora la facoltà di escludere le persone che non vuole, e farne sostituire altre. Se occorre che l' Imputato deva successivamente essere riconosciuto da altre persone, egli ha il diritto di cambiare il posto a piacere nell' atto di ciascuna recognizione, e deve esserne avvertito dal Processante.

764. La persona che deve fare la recognizione sarà ritenuta in luogo separato ed in modo che non solo non veda ciò che si opera nella sala della Recognizione, ma che non possa sentirlo raccontare. E quì deve essere cauto il Processante di allontanare ogni persona che gli potesse essere sospetta, ed osservar bene che non succedano mosse, segni, ed accenni che possino indirizzare la persona che deve riconoscere a indicare o l'Imputato, o uno della fila estranei alla causa.

765. Per questo, quando più sono le persone che devono riconoscere l' Imputato, il Processante le terrà separate, e le chiamerà in ore distinte.

766. Prima che la persona entri nella stanza dell' esperimento, il Giudice d' Istruzione rammentar gli deve sommariamente il fatto da essa deposto, e quindi lo deve prevenire che dovrà entrare in una stanza dove sono varj individui per esaminare se fra quelli esista la persona di cui ha inteso parlare nel suo esame. Ciò fatto, gli deve deferire il Giuramento di essere sincero.

Se la persona che deve riconoscere ha difficoltà di entrare nella stanza dell'esperimento, il Giudice provveder deve che possa farlo senza timore. Ed essendo più le persone che dovrebbero fare la recognizione, farà sì che sia introdotta una per volta, nè darà luogo all'esperimento della seconda, se prima non fu esaurito quello della prima, e così progressivamente.

767. Se la persona introdotta nella stanza dell' esperimento affermi di non riconoscere tra quei della fila la persona indicata nella sua deposizione, sarà fatta annotazione della sua risposta, e verrà congedata.

Quando al contrario dichiari di riconoscerla, l' Istruttore allora gli deve ingiungere di toccare la persona riconosciuta, e ciò onde non lasciar luogo ad equivoco; di tutto si deve far menzione in Processo.

E non sarà mai abbastanza cauto il Giudice fino a chè non abbia usato tutte le possibili diligenze dirette a prevenire tutte le insidie che si possono tendere a favore o a pregiudizio dell'Imputato, e che possono alterare la sincerità dell'esperimento.

768. L'Atto di Confronto può essere anche necessario talvolta tra testimone e testimone, o con un Imputato benchè dal deponente chiaramente indicato per nome, cognome, e connotati. Ciò accader deve specialmente quando taluno chiamato in *contesto* o nominato da altri neghi d'essere da costui conosciuto; oppure quando l'istesso Instruttore sospetti ragionevolmente che non lo sia.

§. 2.

Della Recognizione dei Luoghi, dei Documenti, e degli altri Oggetti.

769. Se il disposto del Testimone o di chiunque altro è sentito in Processo si raggira sopra un luogo o oggetto di fatto permanente, l'Instruttore dovrebbe condurre in continuazione dello stesso atto il Testimone sopra il luogo, e riceverne le spiegazioni.

Poichè, spiegata che abbia il Testimone la causa della scienza, se questa si oppone ad un *fatto permanente* noto all'Istruttore, come per esempio: se il deponente dicesse di aver veduto da un punto, mentre tra il luogo e l'oggetto veduto fossero frapposti alberi, o case, o colline, è ben fatto che l'Instruttore instituisca subito un *esperimento di fatto*. Riportarlo ad altro tempo potrebbe dar campo all'alterazione dei luoghi. Così pure, se il testimone dice aver veduto di notte alla luce di lumi, luce che non parrebbe atta a far vedere, l'Instruttore si dovrebbe portare all'ora stessa nel luogo e farne rappresentare la scena per *esperimento*. Così si dica per le distanze alle quali un uomo di vista ordinaria non giunge.

770. Nulla è più evidente di una *prova*, di un *esperimento* di *fatto permanente*; ma riportarla ad altro tempo, la rende per lo più inutile o per la variazione dei luoghi, o per l'intrigo delle parti, o per la morte, o per altri accidenti relativi ai testimonj.

771. Se la testimonianza riguardasse un Documento assicurato già con un Reperto, può l'Instruttore farne fare la Recognizione dal testimone. La *Recognizione* è un atto legale con cui si espone un oggetto alla vista e riconoscimento dell'Imputato del Querelante, del Testimone, o di chiunque altro si creda utile, per assicurare la verità di un fatto, o l'identità dell'Oggetto medesimo.

772. L'Oggetto deve mettersi in mostra fra *consimili*, e nel Processo deve farsi menzione del numero dei consimili adoprati.

Se l' oggetto di cui si fa la Recognizione fù precedentemente chiuso e sigillato, si deve schiudere e disigillare alla presenza dei testimonj del Reperto, i quali riconosceranno prima le chiusure ed i sigilli, e quindi dichiarar devono se l' oggetto è l' identico che fù in loro presenza ritrovato, chiuso, e sigillato nell'atto della Perquisizione, della Visita, o dell'Accesso.

L' Imputato o personalmente, o per mezzo di suo mandatario deve aver diritto di assistere a questa recognizione, particolarmente alla apertura dei sigilli.

773. Ed è da avvertirsi, che se un Testimone dell'Accesso, della Perquisizione, o della Visita, che vide chiudere e sigillare il Reperto mancasse o per morte o per assenza, allora a supplire alla recognizione si può surrogare altro Testimone che riconosca, se le chiusure ed i sigilli siano intatti o siano stati alterati.

774. Dissigillati gli oggetti e messi fra i *simili*, si chiamerà ad esaminarli chi deve riconoscerli. E bisogna avvertire che gli atti di Recognizione di sigilli, di apertura, e di mescolanza dell' oggetto riconoscibile fra i simili, si devono fare senza che siano presenti, nè vedano o sappiano l' operato coloro che devono riconoscere l' oggetto; in caso diverso la formalità dell' esperimento sarebbe ridicola ed inutile.

775. Chi deve riconoscere l' oggetto (o se più d' uno, saranno introdotti l' uno dopo l' altro) sarà introdotto nella stanza dell' esperimento, e dovrà indicare se tra gli oggetti che gli si mostrano siavi quello o quelli di cui nell' esame ha inteso di far parola. La sua dichiarazione, se affermativa, deve essere susseguita dal tatto dell' oggetto, e di tutto deve farsi esatta parola nel Processo.

776. E quì giova avvertire che la Recognizione degli oggetti, essendo un atto solenne del Processo, dal quale dipende spesso la sorte dell' Imputato, deve essere preceduta dal Giuramento d' essere sincero, da emettersi con le solite forme da colui che si accinge alla recognizione.

E dico ancora; che se nei casi di Accessi, di Visite, di Perquisizioni, per i Reperti si richiede la presenza dell' Imputato o di chi lo rappresenta, sembra a maggior ragione che deva essere presente alle Recognizioni, ai Mostrati degli oggetti relativi al delitto, come ho già notato.

Capitolo Quarto

CENNI SUI MANDATI GIUDICIARJ DA RILASCIARSI PERDURANTE IL PROCESSO INFORMATIVO.

777. La voce del potere è il comando, *jussum*. Quindi derivarono le parole *legare, committere, mandare*.

L'Autorità dei Pubblici Funzionarj è una parte della Potestà Pubblica a loro *delegata, commessa, mandata* dal Potere Sovrano. Quindi l'Autorità attribuita ai Magistrati non può essere da loro esercitata che nei limiti della concessione.

778. Da qui le Ordinanze dei Magistrati comprendono i *Mandati* diretti alla esecuzione degli Ordini medesimi. Dunque in materia criminale il *Mandato* può definirsi — l'ordine del Giudice in virtù del quale una persona è obbligata di comparire davanti a lui, o di costituirsi nelle prigioni. —

E perchè interessa grandemente all'ordine pubblico ed alla giustizia di assicurarsi della persona dei Rei, quindi ogni Giudice d'Instruzione è autorizzato dalla legge a rilasciare contro l'Imputato un Mandato non solo per interrogarlo nella causa, quanto per assicurarsi che egli non evada alle ricerche della giustizia e alla punizione meritata.

779. È vero che la privazione della libertà, l'arresto, il carcere sono per se stessi grave danno e dolorosa pena; e se fino alla condanna ogni uomo ha dirittto d'essere trattato e riconosciuto come innocente, niuno dovrebbe essere arrestato fino alla condanna.

780. Ma necessità sociale comanda il contrario. Ed allora tutto il problema sta nel trovare un giusto mezzo, perchè non si arresti alcuno privatamente ed a capriccio; perchè il reo venga arrestato quando si ha quasi la certezza del suo delitto, senza turbar la pace dell'innocente; perchè non si arresti alcuno, se non quando ogni altro mezzo men duro sarebbe inefficace al giuridico fine; perchè lo stato di arresto sia il men grave possibile fino al termine del giudizio; perchè questo stato penoso sia anche il più breve possibile, e limitato al solo tempo assolutamente necessario per definire la Causa. Nè vi è caso d'uso di Autorità, per norma del quale la voce *necessità* debba sì strettamente interpetrarsi, quanto lo è questo.

I quali *principj* sono così *evidenti*, che non vi è Codice, non vi è Legislatore, che, anche contravvenendovi nei particolari dell'applicazione, non gli abbia solennemente professati. Quindi ovunque ci si volga, si trovano comminate gravi pene a chi arresta alcuno senza autorità, e se ha autorità, senza necessità; quindi non ammessa la prigionìa che nel caso in cui sia insufficiente la fidejussione; quindi legali le sole prigioni luminose, salubri, e comode.

781. Le modificazioni da queste Regole generali possono dipendere soltanto da tre cause, cioè: differenza nella *gravezza* della Pena: differenza nella *condizione* politica del Reo: differenza nella *forma* del Processo.

Se la Pena minacciata per il delitto di cui uno è Reo si ravvisa lieve, e che l'interesse di sfuggirla sia minore di quello di rendersi esule dal patrio territorio, non è necessario portare in prigione il Reo prima del Pubblico Giudizio.

Se la posizione economica, civile, e politica del Reo è tale, che da per se sola è una forte garanzia, perchè nè per vano timore nè per sdegno avrebbe mai abbandonato il Giudizio se innocente, e se reo avesse presso a poco con la sua fuga l'effetto della giudiciale condanna, allora la carcere e custodia di sì fatti rei si può ravvisare inutile.

782. Quello però che interessa il mio scopo si è il *modo* onde assicurarsi della Persona del Reo.

Ed allora bisogna gettare uno sguardo sopra i *delitti* intorno ai quali interessa assicurarsi della persona del Reo; sopra l'*autorità* che può ingerirsene; sopra le *forme* con le quali si deve procedere; e sopra il *tempo* e il *modo* della custodia.

E siccome in queste specialità si procede con diverse Classi di *Mandati*, quindi nel parlare di questi, si viene a sviluppare ancora il *modo* e le diverse graduazioni di assicurarsi e di custodire i Rei.

783. I *Mandati Giudiciarj* adunque sono di *Comparsa*, di *Accompagnamento*, di *Deposito*, di *Arresto*, di *Cattura*.

I primi tre hanno luogo nella Instruzione Preparatoria del Giudizio; gli altri due si trasmettono dopo l'ammissione dell'atto di Accusa.

784. Questi Mandati o Ordini possono essere rilasciati ex officio ed anche senza richiesta del Pubblico Ministero; bensì si rilasciano sempre *provvisoriamente* tanto dai Giudici che dai Regj Procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo.

785. Tutti questi Mandati devono essere *firmati* dall'Autorità che gli rilascia e che dalla legge abbia facoltà di rilasciarli nei respettivi casi. Di più, i Mandati enunciar devono il nome, cognome, età, professione, e domicilio dell'Imputato quando siano noti; e quando non lo siano, enuncieranno i connotati che possono servire a riconoscerlo.

Rapporto ai Mandati di Accompagnatura e di Arresto, questi dovranno contenere ancora i motivi dell'arresto e accompagnatura ed il titolo del delitto che determina il Giudice ad ordinarli.

786. Ogni Mandato s'intima alla persona o al suo domicilio; ma l'esecutore del Mandato deve praticare tutte le diligenze per ritrovare la persona, e ritrovandola, dovrebbe consegnarle la copia del Mandato. Egli dovrebbe fare Processo Verbale in presenza dei testimonj della esecuzione delle forme.

787. Per regola generale dei Mandati Criminali, deve avvertirsi che si chiama *Prevenuto* e *Incolpato* quell'individuo contro del quale s'invia il *Mandato di Comparsa*, ed al quale si rimprovera un fatto che dà luogo soltanto a simile Mandato. Si dice Imputato colui che è rimproverato di un fatto per il quale si può trasmettere il *Mandato d'Accompagnatura* e di *Deposito*. Finalmente si chiama *Accusato* l'individuo inviato al Pubblico Giudizio per essere giudicato, e contro del quale si rilascia il *Mandato di Arresto* o di *Cattura*.

ARTICOLO I.

CENNI SUL MANDATO DI COMPARSA O CITAZIONE.

788. Il *Mandato di Comparsa* ha per oggetto di obbligare l'Incolpato e Prevenuto a comparire davanti al Giudice in un dato giorno ed ora per essere interrogato, senza rimaner privo della libertà.

789. Tal Mandato si suole rilasciare dall'Instruttore nelle Contravvenzioni e nei Delitti che la Legge punisce con pene minori a quelle comminate ai Delitti per i quali autorizza la custodia dell'Imputato, e così nei casi di pene pecuniarie e di poco tempo.

790. La legge stabilendo contro quali Delitti permette la custodia preventiva dei Rei, viene implicitamente a dire quali sono i casi nei quali si deva rilasciare il semplice Mandato di Comparsa, cioè nei delitti fuori delle seguenti classi. „ I casi „ nei quali a norma dell'Art. 188. del Motuproprio ricorre la „ custodia degli imputati sono i seguenti.

„ I. In tutti i delitti di furto sì semplice che qualificato:

„ II. Negli altri delitti per le leggi penali, e per le os- „ servanze giudiciali esistenti punibili con la pena esemplare „ dei pubblici lavori e della reclusione nella casa di forza:

„ III. In tutti i delitti d' inosservanza di pena:

„ IV. Nei ferimenti con pericolo di vita avvenuti per „ dolo, fino a che esiste il pericolo:

„ V. Nelle trasgressioni commesse dai Forestieri, e con- „ template dalle leggi speciali che comandano l' arresto men- „ tre ed insino a tanto che i detti trasgressori forestieri non „ abbiano prestata la cauzione richiesta dalle leggi predette „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 297. Vedi §. 508.)

791. Nei casi fuori dei contemplati, il Mandato di Comparsa si risolve in una vera *Citazione*, voce nata da *ciere*, parola significante il gridare, il chiamare ad alta voce, che si disse *citare*. Quindi la Citazione è il primo comando del Giudice con il quale *assegna* il luogo, l'ora, e la ragione della chiamata in Giudizio; per il chè la Citazione fù detta ancora *Assegnazione*, come quell' atto legale con cui si dà ad alcuno il giorno fisso per comparire nel tal luogo innanzi al Giudice. Ed in questo aspetto la Citazione o l'Assegnazione è comune e si rilascia tanto al Prevenuto, quanto ai Testimonj, ai Periti, e agli altri interessati nel Giudizio.

792. La Persona che riceve il Mandato di Comparsa o la Citazione non è condotta dall' Ufficiale incaricato di rimettere e rilasciare il Mandato, ma comparire deve spontanea nel giorno, ora, e luogo fissati nel Mandato, ed ha diritto di essere sentita senza ritardo in quell' ora per la quale è chiamata.

793. Rapporto alle *Citazioni* o Mandati di Comparsa, le Istruzioni date da Pietro Leopoldo li 30. Novembre 1786. stabilivano le seguenti regole.

794. „ Dopochè la contumacia, secondo la nuova legisla- „ zione criminale, non opera altrimenti la finta confessione „ dell' inquisito, non dovrà avere più luogo il sistema di citare „ gl' imputati con espressione di causa; e nemmeno si useranno „ in avvenire le Citazioni in bando. „ (Istruz. del 30. Novembre 1786. Art. 1).

„ Per la medesima ragione si tralascerà nella citazione „ come inopportuna, la solita clausula – *alias ec.* – in luogo „ della quale si sostituiranno le parole — *altrimenti si avrà* „ *per contumace* —, all' effetto che l' imputato sappia preci- „ samente, che non comparendo, non glie ne resulta altro male „ che un indizio di più „ (Dette Art. 2).

795. „ Le cedole delle Citazioni dovranno essere rilasciate prin- „ cipalmante nelle mani del citato; e se ciò non potrà ese- „ guirsi attesa la di lui latitazione o assenza dal paese, si do- „ vranno rilasciare alla casa di solita ed ultima abitazione „ nelle mani di qualche suo domestico, o altra persona in „ quella abitante, ricevendone dall'esecutore il referto respetti- „ vamente a norma delle formule „ (Dette Art. 3).

„ Qualora la casa ove abitava l'imputato fosse stata ab- „ bandonata, nè potesse esservi notizia della nuova abitazione „ di esso e sua famiglia, dovrà la citazione eseguirsi con due „ cedole distinte una delle quali si rilascerà affissa alla porta „ principale esterna di detta casa in luogo visibile a tutti, e „ l'altra dovrà rilasciarsi ad valvas, prendendo il referto secondo „ le formule „ (Dette Art. 4).

796. „ Si duplicheranno pure le cedole per citare i Fore- „ stieri che abbiano abitato soltanto occasionalmente nel luogo „ del commesso delitto; ma trattandosi di sudditi, o anche di „ forestieri domiciliati nel Gran-Ducato, che abbiano casa per- „ manente e reperibile in altra Giurisdizione, dovrà preferirsi „ questa all'abitazione occasionale, e tanto nell'uno che nell'al- „ tro caso si citeranno anche ad valvas „ (Dette Art. 5).

„ Lo stesso si praticherà occorrendo di citare alla casa „ di solita e di ultima abitazione, sia permanente, sia occasio- „ nale alcun delinquente, che per ragione del delitto si fosse „ resi maleaffetti gli abitanti nella medesima, valendosi in questi „ due riscontri per prendere il referto delle formule stabilite „ (Dette Istruz. Art. 6.)

797. „ Con le sopraespresse vedute dovranno regolarsi le „ prime due Citazioni a costituirsi, esprimendo bensì nella ce- „ dola e nel referto — *per la prima* — o — *per la seconda* „ *volta.* „ (Art. 7).

„ La terza Citazione poi, in cui come ancora nel rap- „ porto dovrà essere dichiarato — *per la terza ed ultima*

„ *volta* — dovrà farsi sempre *ad valvas* „ (cioè pubblicata e ad alta voce letta, e di poi rilasciata affissa al luogo solito dove si affiggono gli editti). „ E lo stesso si osserverà con i fo-
„ restieri, che non abbiano abitazione certa nè occasionale in
„ questi Stati, citandoli tutte tre le volte unicamente ad val-
„ vas „ (dette Art. 8).

798. „ Quando le Citazioni fossero commesse in sussidio
„ da altro Tribunale, si dovrà fare apparire nella cedola e nel
„ referto che detta citazione viene fatta d'ordine del tribunale
„ da cui è stata commessa e per comparire nel medesimo. „ (dette Art. 9).

799. In tutte le Citazioni generalmente e indistintamente
„ dovrà assegnarsi il termine di otto giorni „ (dette Art. 10).

„ Si avvertirà però che tali Citazioni non siano concul-
„ cate, dovendo gli Attuari criminali aver presente che il ter-
„ mine non comincia a decorrere se non nel giorno successivo
„ a quello della rilasciata citazione, e che non è permesso di
„ passare alla seconda e terza, se non sia spirato per l'intiero
„ il termine segnato nella precedente „ (dette Istruzioni. Articolo 11).

„ Con eguali massime si procederà nel notificare le Sen-
„ tenze ai condannati „ (dette Art. 12.)

800. Rapporto alle *Scuse* che potrebbero ravvisarsi legittime per il Citato onde non essere punito della sua non comparsa, queste sono quelle medesime che vengono ammesse a favore dell' Imputato che non si presenta allorchè, lasciato sotto custodia libera, è richiamato dal Giudice. (Vedi §. 909).

ARTICOLO II.

CENNI SUL MANDATO DI ACCOMPAGNATURA.

801. Il *Mandato d'Accompagnatura* è l' ordine in virtù del quale l'Imputato è condotto davanti al Giudice dal Cursore o dall'Agente della pubblica forza incaricato della esecuzione; qual Mandato si spedisce contro il renitente onde comparisca davanti al Giudice per rispondere alle sue interrogazioni.

802. Questo Mandato si rilascia nei Delitti per i quali è autorizzata la custodia dell' Imputato.

803. „ Se l' imputato citato a comparire per essere sentito
„ in esame si renda contumace alle due citazioni che a tale
„ effetto dovranno farsegli con discreto intervallo di tempo
„ dall' una all' altra, giusta le circostanze, potrà rilasciarsi con-
„ tro di lui il Mandato d'Accompagnatura a sue spese per inob-
„ bedienza; e, accompagnato che sia, dovrà essere sottoposto
„ all' esame senza il minimo ritardo „ (Legge del 30. Novembre 1786. Art. 16).

„ Rimane nella facoltà dei Vicarj Regj, o Giudici Di„ rettori di Atti di rilasciare il Mandato di Accompagnatura „ contro l'Imputato che non abbia obbedito a quello di Com„ parsa „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 299.)

„ Non solamente i Mandati di Cattura dovranno essere „ autorizzati dalla firma di quei Magistrati che hanno la fa„ coltà di rilasciarli, ma quelli ancora di Accompagnatura „ (Circolare del 26. Settembre 1816. Art. 2.)

804. S'intende però, senza bisogno che la legge lo specifichi, che non si può trasmettere Mandato di Accompagnatura all'Imputato, che fa giustificare al Tribunale la giusta causa per cui è impedito di obbedire al Mandato di Comparsa.

805. La semplice Querela o Denunzia qualunque siasi, benchè sottoscritta e confermata dal denunziante o querelante, non può sola senza altre prove o indizj autorizzare il Giudice a rilasciare il Mandato d'Accompagnatura. Per questo egli è obbligato prima di ascoltare i testimonj indicati dalla Querela o Denunzia, e di fare tutte le indagini che possono essere opportune tanto per verificare il delitto, quanto per scuoprirne l'autore.

Si deve eccettuare il caso di Officiale Denunzia accompagnata da Processi Verbali ed altri Documenti che somministrino presunzioni o indizj del delitto e del suo autore.

806. L'Imputato contro cui è stato lasciato il Mandato di Accompagnatura è tenuto di obbedire a vista della semplice esibizione del medesimo, seguendo la persona incaricata dell'esecuzione; in caso diverso, vi può essere costretto con la forza. A tal uopo l'esecuzione del Mandato deve essere raccomandata anche alla Forza Pubblica.

807. Quando un antecedente Mandato non abbia avuto effetto per la fuga dell' Imputato che ha sentita l' intimazione a comparire, ovvero quando per la natura della causa, o per la qualità e numero delle persone imputate si abbia ragionevol timore che il Mandato di Accompagnatura venga deluso, allora nel Mandato può essere incluso l'ordine dell'uso immediato della Pubblica Forza.

Ma a quest'uso della forza, ossia della *presa del corpo*, non si dovrebbe devenire se non che dopo che l'Imputato ha rifiutato di obbedire. Dunque quando egli acconsente di obbedire al Mandato, allora non può essere violentato nè si deve usare la forza, la quale è soltanto *mezzo provvisorio* da non adoprarsi altro che nel caso di *necessità*, e con la più grande formalità, onde non sia arrecato pregiudizio alla riputazione di un uomo, che si deve presumere innocente. Altro è l' autorizzazione che la Legge dà all' esecutore di un Mandato di Accompagnatura di provvedersi della forza, altro è l' usarne; ed all'uso non può venirsi che in caso di pura necessità.

808. Ma se il Mandato fosse vizioso mancando di qualche forma sostanziale, come per esempio della firma dell'Autorità

dalla quale si parte, potrà l'imputato ricusare di obbedire, e in questo caso si potrà usare la forza?

Consigliare all'Imputato la resistenza, sarebbe lo stesso che gettare il torbido nella società; il cittadino non potrebbe essere il Giudice della irregolarità, e dacchè esiste un Mandato più o meno regolare, egli deve obbedire e può esigere che gli esecutori lo conducano dal Magistrato che deve verificare se l'Ordine sia o no regolare; il quale, se esiste la irregolarità sostanziale, deve ordinare la immediata liberazione dell'Imputato.

809. Ma se gli Esecutori negassero di presentare il Mandato all'Imputato, egli potrà fare resistenza? Se gli Esecutori sono rivestiti di qualità nota all'Imputato per quello a cui la legge deferisce l'ufficio dell'esecuzione dei Mandati Criminali, allora la qualità del funzionario fa presumere che egli agisca legalmente, e salvo il diritto all'Imputato di agire contro di lui come colpevole di atto arbitrario, deve obbedire.

È vero che in questi ed in simili casi si richiede dalla parte dell'arrestato una specie di annegazione del più caro dei suoi diritti, e spesso la punizione dell'arbitrio non è grave abbastanza; ma la pubblica tranquillità esige tal sacrifizio.

In una parola, io credo che la resistenza non possa essere autorizzata altro che nel caso in cui si facciano esecutori del Mandato individui, che non siano rivestiti del carattere legale da potere eseguire il Mandato criminale, e che si azzardino eseguirlo senza Ordine emanato dall'Autorità incaricata di rilasciare simili Mandati.

810. Qui cade acconcio un riflesso interessantissimo sul contegno degli *Esecutori* di un Mandato che è diretto ad arrestare un cittadino. Essi operando in nome della legge, non devono impiegare forme e mezzi illegali. Essi non sono i sicarj di un capo di bande, che afferrano la preda senza umanità perchè non hanno altro scopo nè altro ordine che di uccidere, o di spogliare. La legge arresta per mano degli Esecutori della legge, e questo nome venerabile deve precedere la violenza, che non è mai legittima, se non è necessaria per vincere le resistenze. In Inghilterra, un Constabile solo è forte abbastanza per arrestare un cittadino in mezzo a cento mila sediziosi; nella Repubblica di Venezia la sola presenza del capo della forza catturante equivaleva alla azione di tutta la forza reale. Ecco gli effetti del potere morale che risparmia le violenze fisiche, e questo potere è l' effetto delle antiche idee predominanti là dove non temesi di vedere in nome della giustizia sorpresa la libertà individuale, se non nei casi estremi della necessità, in quei casi che è interesse di tutti l'arresto di un solo.

ARTICOLO III.

CENNI SUL MANDATO DI DEPOSITO.

811. Il *Mandato di Deposito* ha per oggetto di porre l'imputato in stato di custodia sino a tanto che l' ulteriore procedura dia luogo ad altre disposizioni rapporto alla sua persona.

Sebbene presso di noi sia *deposito* ciò che è dato in custodia ad altro, pure non avevamo il Mandato di Deposito, e lo abbiamo preso dai sistemi francesi. Si può definire: una *misura provvisoria* accordata al Giudice d'Istruzione o al Ministero Pubblico per colpire un reo, il quale, nel tempo e nella discussione che esige il rilascio di un Mandato più grave e solenne, avrebbe agio di fuggire.

812. Per questo nel corso della Istruzione intorno a gravi delitti o Misfatti, il Procuratore Generale ed i suoi Avvocati presso la Corte Regia, e il Giudice d'Instruzione possono spedire il Mandato di Deposito contro gl'imputati a carico dei quali si siano raccolti gravi indizj.

813. Dissi, che il Mandato di Deposito può rilasciarsi quando concorrono gravi indizj a carico del Imputato, e con ciò volli specificare che i semplici sospetti non autorizzano l'Istruttore a questa misura rigorosa di troppo. Or dunque, quando la ragione della legge che consigliò tal Mandato non concorre, il Giudice deve astenersi dal trasmetterlo. Perciò nei casi dubbj non dovrebbe rilasciarsi il Mandato di Deposito; del pari in quelli nei quali un giorno di più o di meno nella esecuzione non porta conseguenza. Sempre poi sommamente riservati e cauti a spedirlo devono essere i Giudici Instruttori, quando possono argomentare che l'Instruzione la quale rimane a farsi sia per attenuare e distruggere le prove a carico raccolte.

Il Mandato di Deposito dovrebbe non essere rilasciato che nel caso in cui l'Istruttore anche il meno severo non possa a meno di convertirlo in Mandato di arresto.

814. Questo Mandato di Deposito si deve adunque spedire in quelle procedure relative a Delitti per le quali la legge autorizza la custodia dell'Imputato, quando egli tradotto avanti il Giudice in forza di un Mandato di Accompagnatura, non sia riuscito nel suo interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi per cui fù contro di lui rilasciato il Mandato.

815. Secondo la Riforma Leopoldina del 1838 „ non potrà aver luogo la carcerazione dell'Imputato di un delitto o „ di una trasgressione, fuori dei casi nei quali, attesa la natura „ del fatto delittuoso, la custodia dell'imputato pendente il processo sia ordinata dalle leggi, e mai potrà essere ordinata per „ il solo capo di esperimentarlo ed ottenere un mezzo di prova „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 188).

„ I casi nei quali a norma dell'Art. 188 del Motupro-
„ prio ricorre la custodia preventiva degli imputati sono i se-
„ guenti: 1.° In tutti i delitti di furto si semplice che qualifi-
„ cato: 2.° Negli altri delitti per le leggi penali e per le osser-
„ vanze giudiciali esistenti punibili con la pena esemplare dei
„ pubblici lavori e della reclusione nella casa di forza: 3.° Nei
„ ferimenti con pericolo di vita avvenuti per dolo, fino a che
„ esiste il pericolo: 4.° In tutti i delitti d'inosservanza di pena.
„ 5.° Nelle trasgressioni commesse dai forestieri e contemplate
„ dalle leggi speciali che comandano l'arresto mentre ed insino
„ a tanto che i detti trasgressori forestieri non abbiano pre-
„ stata la cauzione richiesta dalle leggi predette „ (Dichiaraz. e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 297).

„ Ciò non pertanto, ogni individuo sorpreso in flagrante,
„ o quasi flagrante delitto portante a pena afflittiva, potrà es-
„ sere dalla pubblica forza legalmente arrestato e tradotto avanti
„ il Vicario Regio o Giudice Direttore di Atti il quale, dopo
„ averlo immediatamente udito in esame lo rilascerà qualora
„ non vi siano argomenti per ritenerlo o il delitto impu-
„ tatogli non autorizzi la preventiva custodia. „ (Dette Dich. Art. 298).

816. Il Giudice d'Instruzione che avrà posti in grado d'imputati i testimonj debitori di falsa testimonianza „ è autorizzato
„ a sottoporre i suddetti individui addebitati di falsa testimo-
„ nianza alla preventiva custodia nel solo caso che il falso
„ deposto fosse avvenuto in danno dell' imputato. „ (Dette Dich. Art. 300).

ARTICOLO IV.

CENNI SUI MANDATI DI ARRESTO E DI CATTURA, OSSIA SULL'APPRENSIONE ED ESIBIZIONE DEI REI.

817. Tra gli Atti legittimi criminali vi è l'*Apprensione dei Rei*, la quale è susseguita dalla *Esibizione*, e questa dalla *Custodia*. L'*Apprensione*, comunemente detta *Arresto o Cattura dei Rei*, è una maniera di citare propria particolarmente del sistema Inquisitorio, ed è stata suggerita dalla diffidenza della legge relativamente a colui che è sottoposto ad una procedura che riguarda il delitto.

818. Conosciuto che contro l'Imputato concorrono dei riscontri tali da renderlo soggetto ad un Pubblico Giudizio, si rilascia il *Mandato di Arresto*, o *di Cattura*, o *di Apprensione*, come si vuol chiamare.

Nell'ordinare ed eseguire il Mandato di Cattura si deve osservare l'*oggetto* della Cattura, il *luogo*, il *tempo*, il *modo* della medesima, gli *indizi* o le *qualità* del delitto, la *condizione* delle persone, il *mandato* del Giudice.

819. La Cattura del Reo non ha altro *oggetto* che quello di assicurare il politico scopo della pena, e d'impedire che il Reo sopprima quei mezzi di prova che possono convincerlo del commesso delitto.

820. Circa il *luogo* della Cattura, il Reo può essere preso in qualunque luogo viene ritrovato, quantunque siasi rifuggiato nei luoghi sacri o presso la statua del Principe, essendo oggi del tutto aboliti gli asili. Se il reo si troverà fuori del territorio della Giurisdizione del Giudice che istruisce il Processo contro di lui, potrà essere arrestato in quello, dietro i sistemi di corrispondenza stabiliti dalla Polizìa Giudiciaria.

„ Il Giudice d'Istruzione si dirigerà sempre al Regio Pro-„ curatore presso il Tribunale di Prima Istanza allorquando nel-„ l'istruzione delle procedure criminali ricorrerà il caso di Ar-„ resto e estrazione di rei che si siano refuggiati in estero ter-„ ritorio. „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 309. Vedi §. 630).

821. Inquanto al *tempo* della Cattura, dirò che l'apprensione del reo può farsi di giorno, di notte, nei giorni festivi e feriali.

822. Relativamente al *modo* della Cattura, è da avvertirsi, che essendo l'apprensione una citazione, gli Esecutori non potranno impunemente offendere il Reo che fugge, ancorchè si tratti di reo colto in Flagrante Delitto. Se il reo resiste, si deve vincere la di lui resistenza, ma gli Esecutori saranno puniti dell' eccesso.

„ Non saranno giammai scusati dal primo rigore della „ pena quegli Esecutori che per arrestare qualche Delinquente „ o Trasgressore trovato in fragrante, o contro di cui vegliasse „ il Mandato di Cattura, lo feriscono, o ammazzano; ma se ri-„ sulterà dagli atti di Processo, che il delinquente, o Trasgres-„ sore abbia con forza resistito, in tal caso la qualità della re-„ sistenza sofferta dagli Esecutori darà luogo alla minorazione „ della pena, o anche all'assoluzione, mentre le circostanze del „ fatto così richiedessero.

„ Ogni offesa poi che venisse fatta ai predetti Esecutori „ col fine di resistere ai medesimi ed impedire l'Uffizio loro, „ sarà severamente castigata, da estendersi la pena fino ai La-„ vori Pubblici, come pure secondo le circostanze del caso, sarà „ punita la forza usata anche senza offesa degli Esecutori per „ sottrarsi, o per esimere altri dalle loro mani, con la dovuta „ considerazione alla effettuata o non effettuata fuga o esimi-„ zione, e saranno ancora rigorosamente puniti secondo i casi „ e le circostanze tutti quelli i quali insultassero o provocas-„ sero gli Esecutori di Giustizia nell'atto di eseguire le loro „ incombenze o sia l'Affare Civile o Criminale, e molto più „ coloro che animassero il popolo contro di loro, o incoraggis-„ sero i Rei e le Parti a tentare una esimizione o a deludere

„ gli ordini, dei quali dal Giudice o Tribunale viene loro com-„ messa l'esecuzione. „ (legge del 30. Novembre 1786. Articolo 69. 70).

„ Dalla pena di servizio ai Pubblici Lavori a vita non „ dovranno giammai scusarsi gli Esecutori di giustizia, che in „ qualunque forma e con qualsivoglia sorta di armi e istru-„ menti uccideranno quel delinquente o trasgressore trovato in „ flagrante, o contro di cui vegliasse il Mandato di Cattura, il „ quale per non essere arrestato procurerà di non cadere nelle „ loro forze, con darsi semplicemente alla fuga, senza proce-„ dere ad atti ulteriori di resistenza. Che se nelle istesse cir-„ costanze lo avranno soltanto ferito con pericolo di vita, di „ stroppio, o di altra deturpazione, quantunque poi non sia se-„ guito l'effetto, saranno puniti con la pena di anni dieci di „ Lavori Pubblici, e di cinque anni se si tratterà di ferita „ grave senza il concorso del divisato pericolo. E le ferite non „ gravi, come ancora le altre leggere offese nella persona do-„ vranno punirsi con la pena di più o meno tempo di Confino, „ secondo le circostanze, aggiunta sempre in tutti i suddetti „ casi la perpetua o temporaria inabilitazione del Condannato „ al servizio di Esecutore nel Granducato parimente secondo „ le circostanze: Se poi all'omicidio, ferimento, o altre offese „ come sopra avrà dato causa la resistenza con forza del Cat-„ turando, gli Esecutori subiranno soltanto la pena del loro „ eccesso, degradando dalla suddetta prescritta norma con quella „ proporzione che sia dovuta all'eccesso medesimo, bene inteso „ che debbano essere liberamente assoluti, qualora abbiano „ ucciso, ferito, e offeso a propria necessaria difesa e col mo-„ derame dell'incolpata tutela. „ (legge del 30. Agosto 1795. Art. 15).

823. Per ciò che riguarda il determinare quali *Indizj* debbano concorrere per la trasmissione del Mandato di Arresto dicesi, che non dovrebbe essere trasmesso se non concorrono gli indizj determinati dalla legge; ma la materia degli indizj non è dalla legge determinabile. Su questo più sotto riporterò quello che dispone la Legge Toscana, la quale ci dà sicure norme anche sulla qualità dei Delitti che ammettono la Cattura.

824. La *Condizione* del Reo può influire nella considerazione del Giudice, determinando se deve trasmettere la Citazione reale e verbale, sebbene secondo i costumi presenti, trattandosi di delitti atroci non esentano dalla Cattura e dalla carcerazione ne la dignità, ne il sesso, ne la ricchezza; tuttavia il Giudice più difficilmente deve ordinare la Cattura delle persone oneste e di buona famiglia, e se l'ordina, deve commettere agli Esecutori che venga eseguita occultamente e con maggior delicatezza possibile.

825. La civile sicurezza è cosa di tale importanza, che per diminuirla deve esistere una causa determinata dalla legge. Per-

ciò, sia che il *Mandato d'Arresto* venga rilasciato dai Tribunali, sia che venga richiesto dal Pubblico Ministero, sia che si emetta dal Giudice d'Istruzione uniche Autorità che possono rilasciare simile Mandato, esso deve rilasciarsi non verbalmente ma in scritto con le forme volute dalla legge, e gli Esecutori devono mostrarlo al Reo nell'atto della apprensione.

826. Il *Mandato di arresto* adunque è l'ordine in virtù del quale l'Imputato o l'Accusato di un delitto che non se ne è discolpato viene condotto nella casa di arresto; per questo ha l'oggetto della custodia dell'imputato nella casa di arresto presso il Tribunale fintantochè il Tribunale medesimo abbia pronunziato sull'accusa.

827. Questo Mandato si rilascia dal Giudice Istruttore quando il R. Procuratore il richiegga, dopo aver dichiarato di volere procedere all'atto di Accusa.

„ Il Decreto della Camera delle Accuse che invia al Pub- „ blico Giudizio l'Imputato rilascierà il Mandato di Arresto „ contro di lui, di modo che se non sarà detenuto, verrà imme- „ diatamente arrestato e tradotto alle carceri della Corte Regia. „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 401).

828 „ I Mandati di Arresto dovranno contenere il nome „ cognome, domicilio e professione dell'individuo da arrestarsi, „ i motivi dell'arresto e il titolo del suo delitto, la carcere ove „ deve essere tradotto, il nome e qualità della persona a cui è „ commesso l'arresto, e finalmente la firma dell'autorità che ne „ dà l'ordine. „ (Circolare del 26 Settembre 1816 Art. 6).

829. „ Gli Arresti eseguiti in flagrante delitto dovranno „ essere legittimati immediatamente con un Mandato di confer- „ ma e di ratifica, talchè senza questo Mandato i custodi delle „ carceri non potranno ricevere alcuno arrestato „ (Detta. Art. 7).

830. „ Gli Esecutori di giustizia i quali fuori del caso di „ flagrante delitto si permettessero di eseguire e respettivamen- „ te ordinare l'Arresto di un individuo senza essere muniti del „ Mandato in scritto della competente Autorità, saranno proces- „ sati e puniti come rei di arresto arbitrario con pena di car- „ cere da uno a sei mesi. „ (detta Circolare del 1816 Art. 3).

831. „ Nelle ventiquattro ore dall'arrivo dell'Accusato alle „ carceri della Corte Regia, sarà interrogato dal Presidente della „ Camera Decidente o da un Consigliere da lui delegato. Que- „ sto interrogatorio non ha altro scopo che di assicurare la iden- „ tità della persona dell'Accusato, e di ricevere delle dichiara- „ zioni che ad esso piacesse fare. „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838 Art. 402).

832. Il Mandato di Arresto, essendo l'atto il più rigoroso della Procedura, deve riunire in sè maggiori formalità. Per questo principalmente deve enunciare il fatto o delitto di cui l'accusato è incolpato, e deve essere esibito all'accusato.

833. La libertà individuale essendo garantita dalla legge, niuno può esserne privato che nei casi e nelle forme dalla legge prescritte. Quindi al di là del caso di flagrante delitto nessuno può essere arrestato che in virtù di un Ordine motivato del Giudice, e che deve essere significato al momento dell'arresto.

E questa significazione non deve essere semplicemente verbale, ma sivvero una propria e vera notificazione. Ora per *Notificazione* (parola ben espressiva, derivante da *notum facere*) io intendo la conoscenza che il Cursore, l'Uscere, l'Esecutore, l'Agente, o qualunque Uffiziale dalla legge incaricato, dà notizia alla parte interessata nelle forme volute dalla legge di un Atto di Procedura, di Comparsa ec. E per quanto i Mandati di Arresto devano eseguirsi nell'atto della notificazione, pure la notificazione dell'Ordine è indispensabile e si deve eseguire mostrando all'arrestato il Mandato autentico, onde possa da se stesso assicurarsi che, se è privato della libertà, ciò non accade per cagione di un atto arbitrario.

Ed oltre a ciò si rende necessario all' arrestato di conoscere il Mandato di Arresto, perchè possa esaminare se è realmente staccato da una Autorità Competente, se è conforme alla legge, e se vi è qualche mezzo da farne cessare gli effetti.

834. Catturato il Reo, deve essere *esibito* al Giudice. *Esibire* altro non significa che *presentare*. La *Esibizione* adunque — è un atto con cui gli Esecutori incaricati della Citazione Reale presentano il catturato davanti al Giudice —. Non possono gli Esecutori essere indolenti nella esibizione, senza rendersi rei di privato carcere. Appena è preso il Reo, deve essere esibito; poichè, avendo esso eccezioni perentorie da opporre, non sia differita la sua liberazione, come sarebbero la Prescrizione, la Indulgenza del Principe ec.

835. Dopo l'esibizione e la interrogazione, l'Imputato arrestato in virtù del Mandato di Deposito, o di Arresto sarà condotto senza ritardo nella Casa di Arresto indicata nel Mandato. l'Esecutore lo consegnerà al Custode della Casa di Arresto; ne avrà il conveniente riscontro, che immediatamente rimetterà con tutti gli atti relativi dell' arresto al Giudice della Istruzione.

836. „ Non si rilascerà il Mandato di Cattura in tutti quei „ casi nei quali non cade altra pena che pecuniaria, ed in que- „ sti casi, se il Tribunale avrà bisogno di sentire l'imputato, do- „ vrà farlo citare, con facoltà di trattenerlo in carcere a prò del „ fisco o dell'istesso imputato pel minor tempo possibile quan- „ do ciò sia necessario, per l' oggetto di chiarire il vero e poi „ licenziarlo e respettivamente abilitarlo con mallevadore, con „ la promessa e precetto penale „ (legge del 30 Novembre 1786 Art. 15).

837. „ Gli Esecutori non dovranno fare uso del Mandato „ che hanno dalla legge di catturare i delinquenti o trasgres- „ sori sospesi in fatto nei casi sopradivisati, cioè nelle trasgres-

„ sioni per le quali non sia luogo ad altra pena che pecunia-„ ria, se non quando in difetto di testimonj, quali talvolta pos-„ sono essere gli stessi esecutori, o della fede che ricusassero di „ far loro i detti delinquenti si rendesse altrimenti impossibile „ di provare il delitto e la trasgressione. Ma se per tali ragio-„ ni occorrerà procedere alla Cattura, saranno solleciti di condurli „ al Tribunale senza dilazione e di subito presentare ivi contro „ di loro l'opportuna querela acciò possano colla maggiore ce-„ lerità essere spediti „ (detta legge del 1786 Art. 17).

838. „ Nei casi poi ove il titolo del delitto porti a pena „ afflittiva, non essendo sicuro il prescrivere una regola fissa ed „ inevitabile sul proposito di doversi o no rilasciare il Mandato „ di Cattura, si rimette al prudente e discreto arbitrio del Giu-„ dice ciò che crederà più espediente all'interesse della pubblica „ vendetta e al bisogno della causa, avvertendo solo lo stesso „ Giudice a non rendersi troppo facile a rilasciarlo in quei de-„ litti la pena dei quali secondo il loro titolo non eccede il „ confino. „ (detta legge Art. 18).

839. „ Per togliere ai Giudici Criminali ogni motivo di du-„ bitare della propria autorità nel rilasciare il Mandato di Cat-„ tura, che nell'art. 18. della legge del 30 Novembse 1786. si „ rimette al loro prudente discreto arbitrio, con la semplice „ avvertenza di non essere troppo facili a rilasciarlo nei casi „ di delitti la pena dei quali non ecceda il confino, si dichia-„ ra che il rilascio di questo Mandato non dee risparmiarsi con „ soverchia indulgenza, facilitarsi alla loro abilitazione dalle „ Carceri prima della sentenza ancora nei casi ivi espressi e „ specialmente contro gli imputati di furto, sempre che con-„ corrano tali congetture ed indizj della verità della imputa-„ zione, che possa più probabilmente presumersi la loro reità „ che la loro innocenza; e qualora si tratti di misfatto grave, „ sulla semplice notizia sicura pervenuta al Tribunale che sia „ stato commesso, concorrendo le circostanze che a voce pub-„ blica o coll' appoggio di alcun altro verosimile riscontro ne „ venga imputato per autore uno o più soggetti, rapporto ai „ quali o il già pregiudicato personale carattere, o il timore di „ ulteriori sconcerti, o qualsisia altro ragionevole motivo induca „ la prudenza del Giudice a credere pericoloso ogni indugio, „ dovrà cominciarsi il Processo dall'Ordine immediato di Arre-„ sto, senza curare la mancanza della preventiva giudiciale veri-„ ficazione del delitto in genere; con fare poi custodire l' arre-„ stato in una delle migliori stanze con ogni bontà e privo solo „ della libertà del colloquio con altri, essendo di troppo inte-„ resse del pubblico esempio non meno che della pubblica tran-„ quillità, che mentre si va compilando tali atti primordiali, „ gli imputati non abbiano luogo di sottrarsi con la fuga al „ meritato gastigo, o che seguitando eglino intanto a vivere in „ libertà, non restino esposti al disordine delle private vendet-

„ te , ben inteso che debba l'arrestato farsi passare in carcere „ subito che con la prosunzione degli atti si saranno acquistati „ riscontri della di lui reità sufficienti , secondo le regole , al „ rilascio del Mandato di Cattura. „ (legge del 30. Agosto 1795).

Questa disposizione al certo non è coerente più ai principj che ci governano ; e risente tutta la durezza alla quale le politiche vicende d'Italia sul finire del Secolo XVIII richiamarono l'umanissimo Legislatore Toscano. Con il tempo e in pratica tal disposizione è stata tanto modificata, che bene difficile è il caso in cui un Giusdicente ne faccia uso con arbitrio non eccitato da prove quasi indubitate, che presuntivamente accertano il delinquente.

840. „ Affinchè le Catture siano valide, sarà necessario il Mandato firmato dall'Autorità che ha diritto di rilasciarlo, fuori che „ nei casi nei quali gli Esecutori di giustizia hanno il mandato „ dalla legge, cioè quando sorprendono il Delinquente in flagrante delitto o che è inseguito dal pubblico clamore, purchè questo sia punibile di pena afflittiva qualunque, e che la legge, „ sentenza, o precetto del Tribunale cumulino con la pena sebbene pecuniaria la cattura. Trattandosi di semplici trasgressioni o di altri casi nei quali cada la sola pena pecuniaria, gli „ esecutori dovranno contentarsi che il trasgressore o reo confessi in scritto di essere stato arrestato e qualora ricusasse di farlo, due testimonj a tale effetto chiamati, quali talvolta possono „ essere gli stessi esecutori, saranno reputati capaci a supplire „ a quest'atto. Ma se mancando l'uno o l'altro mezzo, o se il „ trasgressore, essendo forestiere non avesse da presentare il mallevadore e occorresse di procedere alla cattura, saranno solleciti di condurlo senza dilazione al tribunale, e di subito presentare contro di esso l'opportuna querela acciò con la maggior „ celerità possa essere spedita. „ (Circol. del 26. Settembre 1816. Art. 1).

841. „ Tutte le persone, nessuna eccettuata, che verranno „ arrestate nella città e nelle sue adiacenze dagli Esecutori „ di giorno e sulle ore della sera senza il prevenitivo Mandato „ di Arresto o di Cattura „ (cioè nei casi di flagrante o quasi flagrante delitto) „ dovranno essere subito e direttamente condotte avanti il Commissario a cui appartengono o avanti il „ Commissario viciniore „ (Circolare de' 5 Luglio 1819. Art. 1. Vedi §. 815).

842. „ Il Commissario, scritte le cause e le circostanze dell'arresto, e sentito quanto altro gli occorrerà, decreterà l'invio „ alle carceri, o il rilascio dalle medesime, o il rinvio al Commissario o Giusdicente in cui scuoprirà la competenza dell'affare, quando riscontri una sussistenza nei motivi dell'arresto. „ (detta. Circolare Art. 2).

843. „ Questa regola non potrà avere altra deroga che nelle ore inoltrate dalla notte però quanto alle persone pregiu-

„ dicate, o nel giorno quando si tratti di arresti sommamente „ clamorosi e accompagnati da tali violente circostanze, che „ rendano un provvedimento di necessità e di prudenza il de- „ posito immediato dell' arrestato o arrestati nelle carceri „ (detta Art. 3).

844. „ Nei casi in cui vengono come sopra gli arrestati „ consegnati immediatamente dagli Esecutori alle carceri, se „ l' arresto sarà stato commesso di notte, dovrà esserne fatto „ rapporto dal Capoagente di turno da cui dipendono gli arre- „ stanti al suo Commissario, e questi nella mattina immediata- „ mente successiva all'arresto, e prima delle ore dieci antime- „ ridiane dovrà avere spedito al custode delle Carceri l'Ordine „ in scritto di ratifica o di rilascio, o referito l' occorrente ad „ altro Tribunale o ad altra Autorità, cui appartenga la pri- „ vativa competenza dell' affare, e dell' arresto. Se poi l' arre- „ sto accadrà di giorno, due ore dopo la consegna dell'arresta- „ to alle carceri, gli Ordini o le comunicazioni che sopra in „ scritto dovranno essere parimente spedite dal Commissario „ (detta Art. 5).

845. „ La trasmissione dei Mandati di arresto o di cattura „ o degli Ordini di ratifica ai custodi delle Carceri e la cura „ di fargli pervenire nelle loro mani, dovrà essere tutta a ca- „ rico dei Tribunali o delle Autorità che gli spediscono „ (detta Circolare Art. 9).

846. „ Gli Ordini di ratifica o di cattura dovranno essere „ concepiti nello stesso modo dei mandati di arresto (detta Art. 14.) „ cioè dovranno contenere il nome, cognome, domicilio e pro- „ fessione dell' individuo da arrestarsi, il motivo dell' arresto o „ il titolo del suo delitto, la carcere segreta o pubblica dove „ deve essere tradotto „ (Circolare de' 26. Settembre 1816. Art. 6).

847. „ Avvenuto l' arresto degli imputati o l' assicurazione „ degli oggetti relativi al delitto, i Ministri di Polizia Giudicia- „ ria, oltre l'invio degli atti indicati all'Art. 179. del Motupro- „ prio „ (di accesso, di visita, i fatti esami, e tutti i Processi verbali delle operazioni alle quali avranno dato luogo per occasione di delitti commessi nella loro giurisdizione. Vedi §§. 433. 435) „ ordineranno l' accompagnamento immediato degli arre- „ stati avanti il Vicario Regio o Giudice Direttore degli Atti „ loro mandando legalmente assicurati gli oggetti pervenuti in „ potere della Giustizia. „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838. Art. 290. Vedi §. 510. 528).

848. Sarebbe desiderabile, che anche in Toscana si praticasse una regola fondata sulla buona fede che possa dimostrare colui che è Imputato di un delitto. Siccome l'Arresto e la Custodia del Reo è un mezzo rigoroso dettato dalla *necessità* in cui pone la diffidenza che egli possa evadere al Giudizio ed alle sue conseguenze con la fuga, parrebbe che questo mezzo ri-

goroso non dovesse porsi in opera contro il Reo che *spontaneamente* si presenta, pendente l'Istruzione.

Quindi con lui sembrerebbero inutili i Mandati di Deposito, di Arresto e di Cattura, e così anche le loro dolorose conseguenze. Con lui tutto al più dovrebbe aversi assicurazione con la Cauzione di ripresentarsi.

Capitolo Quinto

CENNI SULLA CUSTODIA DEI REI E SUL CARCERE.

849. *La custodia dei Rei* è un atto legittimo che li mette in tale situazione da non potersi sottrarre alla Giustizia. Essa è *libera*, e *non libera*. *Non libera* quando il Reo viene tradotto in Carcere. *Libera* se viene consegnato ai Fidejussori, o a se stesso.

ARTICOLO I.

CENNI SULLA CUSTODIA NON LIBERA, OSSIA DEI CARCERATI.

850. Qualunque Imputato, qualunque Accusato non convinto ne condannato ha diritto di essere ritenuto per innocente. Non è cosa rara dall'altra parte di vedere degli innocenti accusati. Sicchè, sia pur reo quanto si voglia un uomo, se ha meritato una pena deve subirla; ma che perciò? Merita egli per questo gli orrori delle prigioni per anni interi fino a che non sia giudicato? E quando anche reo, non è punire due volte l'istesso delitto? E se innocente..... Ah! lode all'umanità del nostro secolo, per cui non più si confinano nelle visceri della terra gli accusati. Essa ha voluto, che le case di deposito non siano più orribili prigioni, prive di luce, infette di vapori pestiferi, ma che godano del benefizio dell'aria viva e sana, siano riparate dal freddo e purificate dagli insetti.

Le grida dell'umanità, da Pietro Leopoldo in poi, si sono fatte sentire al cuore di chi governa i popoli con saggezza, e le previdenze emanate a favore degli infelici carcerati attestano la tenerezza per l'umanità gemente.

851. La Carcere, dice Beccaria, è la semplice custodia di una persona finchè non sia giudicata. Ma questa definizione non parebbe esatta e si dovrebbe rettificare, perchè la carcere durante il Processo è la custodia della persona finchè non sia giudicato se costi o non costi della sua reità.

Infatti la Carcere considerata come semplice custodia è un male comune a tutti gli Imputati, benchè moralmente non colpevoli, ogni qual volta contro di essi concorrono alcune pre-

sunzioni di reità, per cui rendesi necessario il privarli della libertà personale per il minore tempo possibile, ad impedire la fuga e l'occultazione per illeciti maneggiati dei mezzi e documenti di convinzione.

852. La Carcere di custodia o di deposito è in tali casi un pericolo inevitabile per qualunque cittadino, e col prezzo di questo pericolo egli paga la sicurezza di tanti altri beni.

853. Ma questa cautela è autorizzata solamente dalla *necessità*, tanto per la *iniziativa*, quanto per la *durata*, e per il *modo* di esecuzione.

La *iniziativa*, ossia l'Arresto Personale non può essere atto arbitrario, subito che diventa fatto illecito tutto ciò che non sia un atto necessario.

La *durata* della detenzione è circoscritta dall'inevitabil corso della Procedura la meglio ordinata, per escludere le presunzioni che motivarono l'Arresto, o per confermarle.

Il *modo* di esecuzione, tanto per l'Arresto Personale quanto per la Detenzione è ancor esso determinato dalla necessità, ed ogni eccesso è un ingiuria attuale per chi la soffre; un ingiuria imminente per gli altri; un abuso di potere, e uno spirito di tormentare per gusto di crudeltà.

854. La Detenzione dell'arrestato durante il Processo non deve arrecare all'imputato altra pena che la sospensione della sua libertà. Ogni altra privazione, ogni altro male morale e fisico che il carcerato per custodia soffrisse, si dovrebbe ravvisare una ingiuria grave alla Società, commessa contro un suo individuo impotente a resistervi.

Per questa massima, vengono riprovate quelle prigioni ove si trovano riunite la corruzione fisica e morale; ove i processati sono confusi con i condannati; ove tutto è dolore di privazione, di spettacolo, e di avvilimento. La causa di simili carcerati è stata difesa da molti Oratori, ma niun governo ha praticamente distinta la custodia degli imputati dalla casa dei Rei. Bello è il sentirne la chiara ed espressa distinzione nelle sole parole della legge; ma senza l'esecuzione in pratica dei suoi ordini, si risolve nella più crudele illusione, che sparisce appena l'Imputato è strascinato nelle carceri pubbliche come i rei, con le melate parole di andarvi in *deposito*, e sotto *custodia*. In Firenze a riparare a tale inconveniente, si stanno edificando comode ed ariose Carceri di custodia nel soppresso convento delle Murate, dove gli Imputati avranno tutto ciò che la legge e l'umanità vogliono concesso alla loro provvisoria situazione.

855. Fin qui nelle Carceri in pratica non vi è stata che apparente distinzione tra i Prevenuti e i Condannati, la quale in sostanza era tutta in aggravio dei primi. Inoltre non vi è stata distinzione di trattamento a seconda delle classi de'cittadini diverse nella società. Io non parlo di distinzione nelle pene, ma nella custodia degli Imputati.

Questa non dovrebbe essere materialmente eguale per i primi e per gli ultimi cittadini senza peccare d'ingiustizia e d'ineguaglianza negli effetti fisici e morali. La diversità delle educazioni, delle abitudini, dei rapporti di famiglia, produce una diversità di sensazioni, e di patimenti fra i detenuti sottoposti alla stessa specie di trattamento. Per esempio: un vagabondo senza patria, senza famiglia e senza casa permanente, che sia custodito in una prigione per aspettare la sentenza; ivi egli non sente altro male che la sospensione del vagabondaggio, e in compenso di questo male abita una stanza difesa dall' intemperie a cui era esposto nella sua indipendenza; giace sopra un letto, invece di dormire sul terreno; cibasi sanamente e in abbondanza senza fatica e senza pericolo, mentre che in avanti, i di lui alimenti erano incerti, o gli costavano rischi e sudori. Immaginisi l'esempio contrario, cioè che nell' istessa prigione stia un cittadino abituato ai comodi della vita, ed obbligato ad assoggettarsi a un trattamento uniforme a quello del suo compagno di abitazione. Quali ne saranno gli effetti? Il primo troverà una migliorazione di sorte nella sua detenzione, ed il secondo un male più penoso della perduta libertà. Ov'è l'eguaglianza delle condizioni in tanta disparità di effetti, che tendono ad indebolire la salute ed avvilire lo spirito del secondo ed a rinforzare quelli del primo?

856. Si ritenga sempre presente alla mente, che le misure di precauzione esigono solamente dal cittadino il sacrifizio temporario della libertà personale, per provvedere alla propria ed alla altrui sicurezza. Ogni altro fisico e morale patimento che esaspera il sacrifizio della libertà, non è compatibile con la giustizia delle amministrazioni paterne, che ravvisa la oppressione in qualunque atto del potere esecutivo, il quale inegualmente riparte i beni ed i mali dipendenti da lui.

857. Questi rilievi della sensibile filantropia saranno forse derisi da coloro che soltanto hanno di mira la fabbricazione materiale dei Processi, senza guardare allo spirito della legge; ma sappiano costoro, come lo sa l'intera Europa, che in questo Secolo sono banditi dai Tribunali della giustizia tutti i metodi che possono sentire di crudeltà, come nel passato furono fugati i tormenti e gli eculei.

Tutto cangiò a favore della umanità e della giustizia dopochè le Virtù siedono in trono con i nostri Sovrani, e ne discende sovente la Misericordia per visitare fino il delitto fra le catene.

858. La Carcere di Custodia secondo i dettami dell'umanità e della eguaglianza fisica e morale concepita col fatto parallello, non cessa di essere penosa per l'uomo; quindi deve durare il minor tempo possibile, ed il minor tempo deve essere misurato dall'*anzianità* di chi prima ha un diritto di essere giudicato.

A me non sembra giusta la opinione di alcuni, e non lo è neppure alla mente di sommi Filosofi, che nella spedizione dei Processi e nella definizione dei Giudizj debba darsi la preferenza ai carcerati per delitti più gravi, e non a quelli che sono i più anziani di ruolo dei detenuti, fondando la massima nell'interesse pubblico, che domanda pena più pronta per i delitti che lo hanno più dannificato.

859. Ma questo principio porta ad una grave ingiustizia, consistente appunto nel maggiormente prolungare tanto più la carcere di custodia quanto meno grave è l'Imputazione del carcerato.

Se l'interesse pubblico esige una indennizzazione, essa è ipotetica; mentre il Carcerato reclama la cessazione di una pena reale. La indennizzazione può alquanto prorogarsi senza grave detrimento, o pericolo della società; ma la continuazione di una pena, è gravame irreparabile per la salute e forse per la vita del carcerato. L'interesse della società, pendente la dilazione del Giudizio, può restare difeso dai pericoli mediante le precauzioni della pubblica vigilanza; ma l'interesse di un cittadino isolato e languente nella casa della sventura, manca di difensori e di mezzi per allontanare i danni, che crescono in numero e in forza, a misura che crescono la di lui debolezza, i pericoli, e i timori della fantasìa e della ragione.

860. E questa preferenza sarà reclamata sempre energicamente, ancorchè nelle prigioni sia per essere introdotta la giustizia e la compassione; ancorchè i reclusi per deposito e per custodia non siano per essere persone dimenticate e quasi inghiottite da questa specie di sepolcri; ancorchè i Governi padri dei sudditi, i Magistrati custodi del popolo, e le Leggi amiche degli uomini siano per fare alleanza a impedire che il tesoro della libertà personale si perda con più facilità di ogni altro minimo bene e si riacquisti con maggiore difficoltà; ancorchè in una parola non più l'*arbitrio* ordinerà le Catture, non più l'*indulgenza* compilerà i Processi, non più la *crudezza* invigilerà le prigioni.

861. Dai principj tracciati ne succede necessariamente, che appresso ogni Tribunale Criminale si dovrebbero trovare *separate* dalle Carceri di pena, le Carceri, o per dir meglio *le case di custodia* degli Imputati e Accusati. Queste Case dovrebbero essere distinte, cioè presso i Tribunali di Prima Istanza esservi le case di custodia destinate per depositarvi i detenuti con mandato di deposito o di arresto, chiamandole *Case di Arresto;* e presso la Corte Regia le Carceri di custodia per ricevere i già sottoposti alla legittima accusa, dette *Case di Giustizia.*

862. Le *Case di Custodia* dovrebbero essere costruite in modo che i detenuti non vi soffrissero altri incomodi fuori di quelli che importa la necessità della loro custodia. Il luogo dove si custodissero le donne separato da quello degli uomini, e gli im-

putati di delitti leggeri separati da quelli accusati di misfatti di atto criminale.

863. Ai respettivi Presidenti dei Tribunali ed ai Giudici d'Istruzione nel loro distretto dovrebbe spettare la polizia dei detenuti nelle Case di deposito, e non abbandonarla alla vigilante negligenza e durezza invecchiata di un Carceriere, piuttosto che di un Custode. Perciò le visite dovrebbero essere rinnovate ogni settimana, ed in queste il Ministero Pubblico dovrebbe avere un diritto di eseguirle tutte le volte che lo reputasse conveniente.

864. I Custodi delle Case di deposito dovrebbero tenere un registro a due colonne. Nell'una porre con numero progressivo i nomi cognomi delle persone che riceverebbero nella Casa, con l'indicazione del titolo della imputazione, dell' autorità che ne ha rilasciato l'ordine o il mandato, e del giorno del loro ingresso: nell'altra colonna dovrebbero essere registrati i giorni della loro uscita e l'ordine dato per la medesima. Questi registri settimanalmente dovrebbero essere esibiti ai Regi Procuratori o ai Giusdicenti del luogo ove fosse la Casa di custodia.

865. Giunto il Prevenuto nella Casa di custodia, il Custode ne dovrebbe fare rapporto al Giudice respettivo ed al Regio Procuratore. E dovrebbe essere vietato ai Custodi di tenere qualunque discorso ai detenuti sopra la loro causa, nemmeno col pretesto di promuovere l'interesse pubblico.

La malattia, la fuga, la morte dei detenuti dovrebbe tosto essere notificata dai custodi, per dar luogo a quelle misure che possono essere necessarie.

I detenuti correi dovrebbero essere tenuti separati gli uni dagli altri onde evitare qualunque comunicazione fra loro.

866. Se l'Imputato, prima del tempo delle sue difese, richiedesse di parlare con persone di sua stretta amicizia e parentela, il Giudice d'Istruzione dovrebbe permetterlo, con che il colloquio fosse assistito da una persona d'ufficio; e così nel tempo che si eviterebbero le comunicazioni segrete, non si impedirebbero quelle comunicazioni del tutto indifferenti alla causa.

867. „ Le carceri saranno messe e mantenute nel grado che „ garantisca la loro sicurezza e salubrità. Allorchè le sollecita„ zioni fin qui praticate a questo fine non avessero ottenuto per „ anche il loro pieno effetto, i Giusdicenti locali ne faranno „ delle nuove premure ai Cancellieri Comunitativi, perchè sia „ provveduto ai restauri e lavori occorrenti già approvati e pre„ vie le solite perizie „ (Regolamento 9. Gennajo 1815. Art. 1).

„ All'occasione di lavori straordinarj di nuova edificazio„ ne, non di semplici acconcimi, i Giusdicenti ne partecipe ran„ no il bisogno al Presidente del Buon Governo, che ne terrà „ proposito con i Provveditori delle Camere Comunitative. Quan„ to ai restauri ordinarj i Giusdicenti ne faranno la richiesta „ ai Cancellieri Comunitativi locali, ed essi solleciteranno l'ese-

„ cuzione di quanto bisogna con le regole di pubblica ammini-
„ strazione, portandone la spesa a quella Cassa a cui incombe
„ il mantenimento delle carceri. „ (detto Art. 2).

868. „ Sarà provveduto al materiale degli Oratorj destinati
„ per le Carceri, come è espresso all'Art. 67 e alle Infermerie
„ ove abbisognano come è suggerito all'Art. 59 „ (detto Art. 3).

„ Gli Oratorj dei carcerati, saranno restaurati, edificati
„ ove non sono, conservati a spese della cassa che ha la manuten-
„ zione della fabbrica delle carceri e dei pretorj ove esistono
„ queste Cappelle, sempre che non esista nel luogo qualche pia
„ fondazione che ne abbia l'onere „ (detto Art. 67).

869. „ Sarà destinato un locale sicuro e possibilmente con-
„ tiguo alle carceri per dare aria ai detenuti e ventilare frat-
„ tanto le carceri stesse; ed ove non si possa avere questo di-
„ stinto locale, come fintatochè non vi sia provveduto, si sup-
„ plirà con l'espediente proposto all'Art. 7 „ (detto Art. 4).

„ Sarà periodicamente e in giorni adattati data aria ai
„ detenuti nei luoghi soliti ed atti a questo servizio, e in man-
„ canza potranno i Giusdicenti valersi di luoghi appartati, seb-
„ bene pubblici, come piazze o prati, mentre che questo espe-
„ diente possa mettersi in pratica con tante cautele, ed in gui-
„ sa da garantirsi della evasione singolare o generale dei car-
„ cerati ai quali si fa godere questo benefizio. Perciò in tal cir-
„ costanza i carcerati si manderanno in piccola quantità e per
„ turno un giorno dopo l'altro, ed occorrendo potranno essere ac-
„ coppiati insieme e messi in stato da non potere fuggire,
„ sempre con la squadra postata opportunamente da prevenire
„ anche ogni tentativo. In questa circostanza e secondo le re-
„ gole, sarà data aria alle carceri, e saranno al bisogno profu-
„ mate „ (detto Art. 7.)

870. „ Nell'assortimento delle carceri si considerano anco-
„ ra i pancacci, come le inferriate, porte, chiavi, e tutti gli
„ affissi „ (detto Reg. Art. 5.)

„ Ogni volta che le carceri ne abbisognano saranno im-
„ biancate, saranno frequentemente vuotati i pozzi neri le cui
„ gole corrispondessero nelle carceri, il tutto a carico di chi ha
„ il mantenimento della fabbrica „ (detto Art. 6.)

„ Su quelle carceri ove sia permanente il comodo del
„ bagno, ai suoi tempi sarà fatto godere di questo comodo ai
„ carcerati; e dove manca saranno ammessi a lavarsi e pulirsi
„ in vasi adattati e mobili. Avranno sempre a loro disposizio-
„ ne, e ad ogni loro richiesta l'acqua per lavarsi come per bere „
„ (detto Art. 8). „ La barba sarà rasa ai carcerati ogni quindici
„ giorni per mezzo di un idoneo barbiere che s'incaricherà di
„ questo servizio al minor prezzo possibile „ (detto Art. 9).

„ I carcerati per lunga detenzione potranno valersi del
„ medesimo anche pel taglio dei capelli, che si ammetterà in-
„ dividualmente ogni tre mesi una volta e ancor questo prov-

„ vedimento concorrerà alla necessaria polizia „ (detto Articolo 10).

„ La biancheria d'uso privato dei carcerati sarà loro „ cambiata e lavata ogni otto giorni almeno. Quando le loro „ famiglie non suppliscano a questo servizio, o per lontananza „ o per insufficienza, il principal custode delle carceri ne avrà „ la cura, e formerà le liste nominative, contenenti gli oggetti „ di respettivo imbiancamento e la spesa individuale e corri- „ pondente „ (detto Art. 11).

871. „ La custodia delle carceri sarà affidata nei Tribunali „ di Giurisdizione Criminale ai respettivi Bargelli e Capisquadra „ e secondariamente a un custode dipendente dai medesimi „ chiamato Soprastante e ad altri ajuti secondo l'esigenza dei „ luoghi. Di questi custodi secondarj risponderanno sempre i cu- „ stodi principali. Nelle Potesterìe, le carceri saranno affidate „ ai Messi „ (detto Art. 12).

872. „ I custodi delle carceri saranno personalmente re- „ sponsabili della evasione dei carcerati, mentre proceda da „ dolo o da loro colpa anco leggerissima, e risponderanno egual- „ mente di tutto quanto dal presente regolamento è loro at- „ tribuito „ (detto Regolamento del 9. Gennajo 1815. Art. 13).

„ Conserveranno la debita disciplina e sicurezza delle „ carceri, e mentre questa venga in qualche parte alterata, ne „ faranno immediato rapporto al Giusdicente perchè opportu- „ namente vi provveda „ (Art. 14).

873. „ Nei loro settimanali rapporti al Presidente del Buon „ Governo e in calce dei medesimi, i Bargelli o Capisquadra „ faranno in due partite la lista: I. degli individui entrati in „ carcere dopo i compresi dell'ultimo rapporto, notando in „ linea il giorno della carcerazione, il nome, cognome, e sopran- „ nome, il motivo dell'arresto, se è detenuto in Segrete o in „ Pubblica, e tutti quelli schiarimenti che possono essere som- „ mariamente opportuni: II. la lista dei sortiti dalle carceri, „ col rapporto del giorno del loro egresso, e precedente in- „ gresso „ (Art. 15).

874. „ Saranno intenti alla sicurezza delle carceri per mezzo „ delle consuete visite, alla loro proprietà, e nettezza, e salu- „ brità. Faranno le solite diligenze contro gli attentati di eva- „ sione. Invigileranno che non sia fatto abuso di fuoco, o delle „ candele somministrate per illuminare le carceri nella sera, „ le quali potrebbero, serbate e riunite, appiccarsi alle porte „ delle carceri per incendiarle e procurarne l'apertura. Osser- „ veranno che nulla manchi ai carcerati degli articoli di for- „ nitura tassata per il loro nutrimento „ (detto Regolamento Art. 16).

875. „ Avranno la consegna ed il mantenimento dei ma- „ terassini e coperte. Forniranno le carceri dei vasi da notte „ ove occorrono, e dei vasi da acqua per l'uso dei carcerati,

„ sia per bevere, sia per lavarsi, delle scope, granate, ed altri „ attrazzi destinati a tener pulite le carceri; e in compensazio- „ ne di tutto questo ritireranno una giornaliera retribuzione da „ ciascun carcerato regolata come appresso: il carcerato solvente „ pagherà per questo titolo soldi quattro al giorno; pel carce- „ rato non solvente supplirà il Fisco individualmente a ragio- „ ne di soldi due per giornata di carcere „ (detto Art. 17).

876. „ Si esigeranno gl' infrascritti emolumenti per ogni „ carcerato entrato in forze tanto per misura di Polizia, che „ per Mandato di Giudice ordinario, e se ne faranno le con- „ suete partecipazioni come in antico; questi si enunceranno „ sotto i soliti titoli di *Cattura* lire tre e soldi dieci, di *Chiavi* „ soldi diciotto, di *Precetto* soldi tre e denari quattro „ (detto Regol. Art. 18).

877. „ Qualunque spesa necessaria per procurare ai carce- „ rati il conveniente servizio ed assistenza spirituale, deve es- „ sere a carico dell' amministrazione fiscale, che concertandosi „ in quanto occorra con la Segreteria del R. Diritto, avrà cura „ di provvedervi in quella forma che secondo le circostanze lo- „ cali può essere più conveniente e di economia „ (Legge de' 22 Marzo 1827. Art. 15).

878. „ A tutti gli individui ristretti nelle carceri dello Stato „ sia nella Capitale, sia nella Provincia, sarà somministrato il „ vitto in natura per mezzo di ragioni fisse e debitamente pre- „ parate „ (Regol. 9, Gennajo 1813. Art. 19).

„ Ciascun carcerato nelle Segrete riceverà il trattamento „ come appresso: nella mattina una minestra composta alter- „ nativamente di paste, riso, o pane del peso di tre oncie nel „ respettivo stato di aridità, non considerato l' umido; cinque „ once di manzo da cuocersi a lesso, da cui sarà tratto il bro- „ do per la detta minestra; un pane di once dieci composto di „ farina di puro grano, estratta la semola, e di buona mani- „ polazione e cottura; una mezzetta di vino; il tutto a bontà „ mercantile, e a peso e misura toscana. Nella sera un pane „ di once dieci e una piccola porzione di companatico consi- „ stente in salame o formaggio che non oltrepassi il valore di „ due soldi, avvertendo rispetto alle porzioni del pane alla li- „ mitazione notata all'Art. 24. „ (Detto Regolamento Arti- colo 20.)

„ Nei giorni in cui dalla Chiesa non è ammesso l' uso „ delle carni, la minestra sarà di paste riso o legume del peso „ come sopra con adeguato condimento a magro. La pietanza „ sarà di pesce salato o fresco dell'inferior qualità purchè sia „ sano e convenientemente condito; in guisa che il trattamento „ di questi giorni eguagli presso a poco quello degli altri „ in cui si fa uso delle carni, e sempre in una quantità „ che sia sufficiente al giornaliero umano nutrimento „ (Art. 21).

„ Nella locazione della fornitura di queste differenti ra- „ zioni da grasso e da magro, e nel calcolo delle medesi- „ me saranno fra di loro conquassate e pagate egualmente „ senza distinzione dal magro al grasso „ (Art. 22).

„ Ciascun carcerato nelle Pubbliche avrà una minestra „ come è fissata di sopra per i pasti da magro, quando non „ convenga e piaccia ugualmente al fornitore di sommini- „ strarla con brodo di carne, ed avrà pure venti once di „ pane al giorno divise in un pane di dieci once per la „ mattina, ed in altro simile per la sera „ (Detto Regol. Art. 23).

„ La somministrazione giornaliera per le donne, e per „ i maschi che non hanno compito 18 anni, non sarà di „ once venti ma di once sedici, distribuendo loro indivi- „ dualmente un pane d'once otto la mattina e altro simile „ la sera siano in Pubblica o in Segreta: ferma stante la „ quantità della minestra da aversi in pubblica, e della „ minestra companatici e vino da aversi nella segreta. „ „ (Art. 24).

„ Ai detenuti tanto nelle Pubbliche che nelle Segre- „ te si darà per ogni carcere abitata una candela di sevo „ di quelle di sei alla libbra, affinchè insieme possano ve- „ der lume nella refezione della sera. Questa candela sarà „ somministrata dal fornitore del vitto, e la retribuzione sa- „ rà confusa nel prezzo individuale di ciascuna razione „ (Art. 25).

„ Le razioni della mattina saranno apprestate al mez- „ zo giorno, quelle della sera un'ora dopo il tramontare „ del sole. Giammai saranno consegnate in massa quelle del- „ la mattina con quelle della sera „ (Art. 26).

„ Le razioni per i carcerati saranno di quattro specie e „ conseguentemente di quattro prezzi, cioè; Razione di Segreta „ per gli adulti; Razione di Segreta per le donne e per i mi- „ nori; Razione di Pubblica per gli Adulti; Razione di Pub- „ blica per i minori e per le donne „ (detto Regol. del 1815. Art. 27).

„ Le mezze giornate di carcere saranno corrisposte con „ mezza razione „ (Art. 30). „ Il carcerato che entra dopo la „ distribuzione delle cibarie della mattina non avrà che quel- „ le della sera nel genere e porzione come è prescritta; ferma „ stante in questo caso la metà del vino pel segretante che ne „ avrà così un quartuccio „ (Art. 31).

879. „ Si faranno dai Giusdicenti delle frequenti visite e „ riscontri sopra gli articoli di nutrimento che si apprestano „ ai carcerati, per assicurarsi che il vitto sia nella qualità e „ quantità che deve fornirsi, sia sano ben preparato, e distri- „ buito alle solite ore e si assicureranno sempre coi più efficaci „ modi che mai sia fatto lucro indebito a danno dei carcerati, „ nè sulle intere, nè sulle mezze giornate „ (Art. 32).

„ Se esistono nei diversi paesi degli Istituti laicali, po„ tranno i Giusdicenti associare a questa caritatevole ispezione „ i membri dei medesimi, i quali invitati, facilmente vi si pre„ steranno, e per turno potranno invigilare alla regolarità e „ buona fornitura del nutrimento dei carcerati; e a tale effetto „ i Giusdicenti ove simili istituti esistano, potranno fare la pro „ posizione ai loro superiori, o al Corpo per preordinarne l'ese„ cuzione e renderanno inteso il Presidente dell'esito di queste „ loro premure „ (Art. 33. Regol. del 1815).

„ Queste visite porteranno anche il buon effetto di pro„ curare altri sollievi caritatevoli a quei carcerati che più ne „ abbisognano; ove questi istituti non esistono, il Giusdicente „ procurerà di formare una scelta di cinque individui delle buone „ famiglie del paese e comendabili per la loro pietà e per la „ pratica delle virtù religiose e sociali, invitandoli a volersi pre„ stare a tale caritatevole vigilanza. Questi individui così for„ mati, o presi nell'istesso numero da degli Istituti veglianti, „ si chiameranno i Buon-Uomini delle Carceri; essi saranno „ in tal caso i collettori, amministratori, e distributori delle „ elemosine dei carcerati, e che potranno raccogliersi e pro„ curarsi in quel modo che sembrerà loro più proprio. Il Par„ roco nella cui giurisdizione sono le carceri, sarà parte sem„ pre di questa deputazione. „ (Art. 34).

„ I Giusdicenti respettivi pel canale del Presidente del „ Buon Governo, faranno conoscere all'I. e R. Governo le „ benemerite persone che si presteranno a questo lodevole e „ religioso istituto. „ (Art. 35).

„ Le somministrazioni del vitto ai carcerati saranno d'ora „ in avanti accollate a un fornitore per mezzo di un con„ tratto di locazione che avrà corso per tutta l'annata, e si „ rinnoverà per l'anno successivo „ (Art. 36).

880. I carcerati che possono mantenersi con i propri as„ segnamenti, avranno il trattamento come gli altri, senza che „ per loro e per particolari motivi di economia possa essere minore; „ questo verrà somministrato loro al prezzo medesimo, del quale „ poi dovranno indennizzare, come solventi, l'amministrazione „ respettiva delle carceri „ (Articolo 38).

„ Nelle Potesterie dove il ristretto numero dei carcerati „ non comporti un contratto speciale di fornitura di vitto, il „ Messo ne farà la somministrazione ai carcerati nella specie „ accordata a quelli delle carceri pubbliche, e al prezzo della „ razione stipulata per le carceri del Vicariato da cui dipende „ la Potesteria (Art. 41).

881. „ Le Segrete saranno fornite di un numero di Mate„ rassini e loro coperte, secondo il bisogno presunto di ciascuna „ carcere. I Materassini saranno ripieni di capecchio foderati di „ canapino, e impuntiti a regola d'arte; le coperte saranno di „ lana di una qualità grave e ordinaria „ (Art. 42). „ Le Pub-

„ bliche saranno guarnite dei nudi pancacci di legno fissi nel „ muro „ (Art. 43).

„ Le provviste di questi oggetti saranno fatte ad arbi- „ trio di un fornitore unico, simili al campione che si troverà „ nel R. fisco, eguali in tutte le Carceri dello Stato (Art. 45. 46).

„ Il Mantenimento dei medesimi sarà accollato al custo- „ de principale (Art. 45). Saranno di tempo in tempo ribat- „ tuti e lavati, come pure saranno lavate le coperte. I Giusdi- „ centi nelle loro visite alle carceri, non perderanno di vista „ questi oggetti, e si assicureranno che siano ben tenuti da chi „ ne ha l'accollo. Due volte l'anno poi cioè nella prima setti- „ mana di Aprile e nella prima settimana di Ottobre faranno „ una visita espressa, per riconoscere con inventario alla mano „ lo stato in cui si trovano le carceri. „ (Art. 48).

882. „ Saranno stabiliti in Firenze, in Siena, in Pisa, e in „ Arezzo i Medici e Chirurghi fiscali con le annue provvisioni; „ e in quelle città ove la provvisione del Medico e del Chirur- „ go fiscale non fosse stata determinata, lo sarà in appresso a „ proposizione di chi tiene nei luoghi la vigilanza superiore delle „ carceri. (Art. 51).

„ Negli altri paesi dove sono Medici e Chirurghi Condotti „ i medesimi avranno la cura gratuita dei carcerati attaccati „ da malattia, secondo i casi relativi alla respettiva loro pro- „ fessione, ancorchè quest'onere non sia espresso nelle condi- „ zioni della loro Condotta. Avranno per altro la privativa delle „ visite fiscali, e il profitto degli emolumenti correlativi „ (Art. 52).

„ I suddetti Professori di Sanità destinati al servizio delle „ carceri nell'una e nell'altra guisa, dovranno pure gratuitamen- „ te rilasciare i certificati per quei detenuti da trasferirsi altro- „ ve i quali, impotenti per malattia di farne a piedi la gita, esi- „ geranno un mezzo di trasporto che sarà accordato soltanto nei „ casi di positiva necessità verificati dai Professori che a tale „ effetto ne rilasceranno il certificato. Dovranno pure gratuita- „ mente visitare e certificare le imperfezioni degl'individui sot- „ toponibili alla disciplina militare „ (Art. 53).

„ La negligenza parimente del servizio delle carceri po- „ trà portare pure per essi sino alla perdita della Condotta da „ eccitarsi dalla Potestà Economica, che potrà in gravi specia- „ lità cominciare da sospenderli. „ (Artic. 54).

883. „ L'onere di curare i carcerati infermi s'intende ri- „ stretto al caso in cui essi siano ammalati nelle carceri o nel- „ l'infermeria annessa.

„ Quando saranno inviati allo Spedale pubblico, la cura „ si devolverà ai Professori addetti al medesimo. Ivi saranno „ curati, nutriti, e provveduti degli opportuni medicinali a spese „ dello Spedale, sempre che non si tratti di persone solventi, „ domiciliate nella stessa comunità ove è lo Spedale, o estranee

„ alla medesima, contro delle quali sarà repetibile l'indennità „ delle giornate di Spedale. I Carcerati non solventi, ancorchè „ esteri, saranno curati gratuitamente, senza esigere indennizzazione veruna da qualsivoglia cassa „ (detto Regol. del 1815. Art. 55).

„ Allorchè si tratti di carcerati contro i quali penda un „ processo per un grave delitto, e quando le prudenziali vedute „ a senso del Giusdicente lo esigano, il carcerato giacente allo „ Spedale sarà guardato a vista da uno o più esecutori secondo „ il bisogno „ (Art. 57).

884. „ L'esperienza avendo fatto apprendere come assai „ pericoloso il far passare agli Spedali pubblici quei carcerati „ che sono debitori di qualche grave misfatto, non tanto per „ la possibile evasione quanto per il comodo di conversare „ dannoso ai loro processi pendenti nell'informativo, allorchè „ si tratti d'individui costituiti in simile stato e quando per „ le circostanze non sia affatto impraticabile, si preferirà di „ curarli in una infermerìa contigua alle carceri, scegliendo una „ camera o carcere più ariosa, mentre manchi un locale specialmente addetto e guarnito per questo servizio. In questo „ caso lo Spedale del luogo dovrà fornire il letto, gli attrazzi „ occorrenti, e i medicinali a tutto suo carico. E il Medico o „ il Chirurgo addetto alle Carceri ne avrà cura coerentemente „ al caso relativo alla sua professione „ (Art. 58).

„ Nelle carceri di Firenze sarà ripristinato e fornito lo „ Spedaletto interno, e nelle altre carceri dello Stato le più „ soggette a molto numero di carcerati, questo medesimo Spedaletto sarà stabilito a spese dell'amministrazione che provvede al materiale delle carceri respettive „ (Art. 59).

885. „ Essendo necessario che anche i carcerati soddisfacciano ai doveri del nostro cattolico culto compatibilmente „ con la loro situazione, i medesimi assisteranno in tutti i „ giorni di precetto al divino sacrifizio della S. Messa, che „ sarà celebrata nell'oratorio addetto alle carceri, o situato „ nel Pretorio allorchè le carceri vi siano contigue. Soddisferanno al Precetto Pasquale e godranno della amministrazione „ del SS. Sacramento periodicamente fra anno, e straordinariamente ancora secondo le loro pie richieste, il tutto a diligenza e sotto la direzione del Parroco nella cui spirituale „ giurisdizione sono situate le carceri, ed al quale è subordinata di diritto l'Uffiziatura dell'oratorio delle medesime „ (Art. 62).

„ Dove non è già provvisto alle spese occorrenti per „ questa parte di divino servizio col mezzo di fondazioni speciali o di legati pii, lo zelo dei Vescovi sarà richiamato ad „ assicurare la Messa ed il servizio religioso ai carcerati, portando mediante una aggregazione l'uffiziatura dell'Oratorio „ delle carceri nei giorni festivi sopra qualche benefizio sem-

„ plice, o applicandovi qualche pia fondazione che ne sia su„ scettibile o associandovi qualche corpo morale religioso „ (Art. 63).

„ Nelle Domeniche, o in altro giorno della settimana a „ comodo del Parroco, sarà da esso o da altro sacerdote dele„ gato dal medesimo recitato un sermone catechistico ai car„ cerati, bisognosi pur troppo delle evangeliche istruzioni, e „ della salutare ricordanza delle pene spirituali oltre le tem„ porali a cui portano i delitti „ (Art. 66).

„ Agli indicati religiosi esercizj assisteranno i detenuti „ delle Pubbliche e quelli delle Segrete previe le opportune pre„ cauzioni, e più specialmente rispetto a quest'ultimi quando „ vi assisteranno, all'importante oggetto di prevenire l'evasione „ o la confabulazione perniciosa per i loro pendenti processi. „ Tutto questo a diligenza dei giusdicenti, i quali potranno „ ammettere a questa pratica religiosa i segretanti, quando si „ tratti di casi tali di poco momento di processo, o di qualità di „ persone, a cui riguardo la prudenza non sappia temerne „ alcuno inconveniente „ (Art. 69. detto Regolamento del 9. Gennajo 1815).

886. „ L'Elemosine raccolte per i carcerati in contanti „ serviranno pel vitto dei non solventi in isgravio delle Co„ munità e del Fisco che suppliscono in difetto della solvibilità „ individuale. Saranno peraltro impiegate queste preferibil„ mente per cuoprire la nudità dei carcerati miserabili e tro„ vati bisognosi di qualche oggetto di vestiario specialmente „ nella stagione fredda giudicato indispensabile al bisogno e „ alla decenza, che sarà tosto provveduto con la maggiore eco„ nomia „ (Art. 86).

„ Quando la raccolta delle Elemosine non sia sufficiente „ per questa necessarissima sovvenzione, vi si supplirà dal fisco. „ Col prodotto delle elemosine si supplirà parimente a prov„ vedere nella rigida stagione invernale di scaldino e brace „ quei carcerati a cui senza pericolo di abuso, si può sommi„ nistrare, e a qualche pietanza da farsi godere ai carcerati in „ Pubblica nelle solennità, e in sovvenzioni di questa specie. „ Le Elemosine che la pietà delle persone caritatevoli destinerà „ loro individualmente saranno di loro proprietà, e ne dispor„ ranno ad arbitrio. Resta però vietato ai medesimi di chiedere „ l'elemosina all'esterno delle carceri „ (Art. 90. detto Rego„ lamento).

887. „ Le ingerenze attribuite nel presente Regolamento „ ai Giusdicenti, per le carceri di Firenze competeranno al „ Cancelliere Maggiore della Cancelleria Criminale, ed al Com„ missario di S. Croce nei respettivi loro rapporti; per quelle „ di Siena, Pisa, Livorno, ai respettivi Commissarj di Polizia, „ e Cancellieri Criminali sotto la direzione dei Governatori di „ dette Città, e degli Auditori del Governo; per quelle di

„ Arezzo, Pistòja, Pontremoli e Grosseto, ai respettivi Com-
„ missarj Regj, e per le altre ai respettivi Vicarj e Potestà. I
„ medesimi sono incaricati d'invigilare per l'immediata e con-
„ tinua esecuzione di ciascun articolo del presente regolamento
„ e di eseguire ciò che riguarda loro stessi „ (Art. 91).

888. „ Le istruzioni anteriori, o gli usi locali resteranno
„ in vigore in quanto non siano contradetti dal presente rego-
„ lamento, come resta invariabile l'obbligo della visita delle
„ carceri imposto dai veglianti ordini al Presidente del Buon
„ Governo, e a tutti gli altri ministri superiori ed inferiori
„ rivestiti delle competenze criminali e di polizìa, nei tempi
„ e modi dai Regolamenti stessi prescritti; e di tali visite dovrà
„ sempre costarne nei rapporti settimanali a forma della Cir-
„ colare del Presidente del Buon Governo del 30. Novembre
„ 1814. „ (Art. 92).

„ Resta proibito ai soprastanti o altri esecutori di esi-
„ gere direttamente e da per se stessi gli emolumenti dai car-
„ cerati loro dovuti, ma questa esazione dovrà farsi in Firenze
„ dal Cancelliere Maggiore della Cancelleria Criminale o suo
„ delegato, in provincia dai Cancellieri Criminali, o da quelle
„ persone che dai medesimi verranno incaricate „ (Circolare
del 10. Gennajo 1827).

889. „ Per evitare poi l'inconveniente facilmente contin-
„ gibile, che il carcerato non venga liberato dalla carcere il
„ giorno in cui termina la di lui pena dovrà farsi la parteci-
„ pazione della Sentenza condannatoria che lo concerne con
„ due cedole conformi da rilasciarsi una al condannato, e
„ l'altra al carceriere, tanto nel caso in cui sia pronunziata in
„ via ordinaria, quanto nell'altro che derivi da risoluzione eco-
„ nomica „ (Circolare 26. Settembre 1816. Art. 8).

„ E siccome non è lontano dall'accadere nel sistema
„ specialmente di Polizìa che si trovino nelle carceri dei dete-
„ nuti per un tempo non definito, potendo più verisimilmente
„ cadere su questi il danno della soverchia diuturnità della
„ carcerazione, i carcerieri, o soprastanti dovranno una volta
„ la settimana farne rapporto separato e individuale all'Auto-
„ rità da cui l'ordine dipende „ (Articolo 9. Circolare del 26.
Settembre 1816).

„ Ad oggetto di prendere ogni possibile precauzione per-
„ chè nessun detenuto o per procedura ordinaria, o per misura
„ di Polizìa sia ritenuto nelle carceri oltre il tempo per cui
„ dovesse regolarmente rimanervi, i Soprastanti delle Carceri
„ saranno obbligati, non solo per gli arrestati dalla Polizìa, ma
„ anco per quelli che fossero in virtù di procedura ordinaria,
„ a presentare la nota di tutti i detenuti, indicandone la data,
„ e richiamando sopra ciascuno di essi gli ordini che gli ri-
„ guardano, affinchè il tempo della detenzione non possa mai
„ eccedere quello prescritto dalla condanna, o quello che esige

„ l'ordine regolare della procedura. La mancanza tanto del „ Vicario nell'esigere questo discarico quanto del Soprastante „ o Carceriere nel presentarlo esporrà ambedue a quelle misu- „ re che il Presidente del Buon Governo, a cui dovrà essere „ reso conto, crederà giuste nei respettivi casi „ (Detta Circol. Art. 10).

890. „ E volendo anche togliere gli abusi intorno allo spo- „ glio dei Carcerati o arrestati, viene espressamente proibito „ che gli oggetti stati ritrovati indosso a costoro, e che sono „ di loro pertinenza, rimangano in deposito presso gli esecutori „ di giustizia o dei carcerieri, come resta espressamente vietato „ che questi agenti della forza pubblica e i carcerieri si rim- „ borsino o si paghino con i denari degli arrestati a loro ta- „ lento dei diritti che sono ad essi dovuti. Dovranno invece „ redigere un atto ove saranno minutamente descritte tutte le „ robe tolte all'arrestato e detto atto unitamente alle robe sa- „ rà passato all'Autorità o Ministro del Tribunale da cui di- „ pende il carcerato, per essere disposto delle medesime a suo „ tempo come sarà di ragione, e salvi sempre i diritti degli „ arrestati e del fisco „ (Art. 11).

891. „ I Soprastanti o custodi delle Carceri, sotto pena di „ detenzione arbitraria (sei mesi di carcere) non riceveranno „ alcun individuo, senza che venga loro contemporaneamente „ esibito il relativo Mandato dell'Autorità competente che ne „ avrà ordinato l'arresto. Conserveranno i Mandati predetti, che „ serviranno per loro discarico, qualunque volta sia loro do- „ mandato conto del motivo per cui ritengono o hanno rite- „ nuto alcuno in carcere. Un ordine in scritto dovrà essere me- „ desimamente loro rilasciato per le abilitazioni, quale pure „ conserveranno. E saranno altresì in obbligo di tenere un Re- „ gistro firmato ad ogni pagina dal Giusdicente locale, dal „ quale apparisca il muovimento generale delle carceri alla loro „ custodia affidate, che richiami gli ordini predetti di arresto „ e respettive abilitazioni „ (Articolo 12. detta Circolare 1816).

„ I Custodi delle Carceri saranno diligenti nel richiama- „ re ad ogni partita di arresto portata nei loro registri i man- „ dati o gli ordini di ratifica che servono di corredo legale alle „ partite medesime, e che giustificano la loro responsabilità, e „ riterranno questi mandati e ordini in filza a parte ed in „ buon grado: saranno perciò esattissimi di notare l'ora preci- „ sa in cui viene ad essi fatta la consegna delle persone arre- „ state sì di notte che di giorno „ (Circolare del 5 Luglio 1819. Art. 7).

„ Noteranno l'agente da cui riceveranno la consegna o „ il Capo della brigata che l'avrà eseguita „ (Art. 8).

892. „ I Custodi riterranno bene di non ammettere altre „ persone arrestate che quelle che possono essere inviate alle „ carceri con Mandato delle Autorità o dei Tribunali, nè di

„ trattenerle nelle medesime sulle dichiarazioni di flagranza o „ di urgenza, senza gli ordini di ratifica delle Autorità predette „ (Artic. 23).

„ I Custodi predetti non potranno mai permettere che „ alcuno dei detenuti sia in stato di semplice custodia, o di „ punizione anco prossima a terminare esca sotto verun pretesto dal recinto propriamente destinato ad uso delle carceri, fosse anche pel servizio delle carceri medesime „ (Articolo 24).

„ Non potranno neppur permettere senza previo Decreto „ di competente Autorità da riportarsi nel loro registro che alcuno dei detenuti suddetti sia collocato in altri locali che in „ quelli precisamente destinati ad uso di stanze di Polizìa, e „ di carceri Segrete o Pubbliche : senza il detto decreto non „ saranno mai autorizzati a collocare nessuna persona inviata „ in stato di arresto, o nei loro quartieri o nelle case di esecutori qualunque e sotto qualsivoglia pretesto „ (Art. 25).

893. „ Le Visite ordinarie e straordinarie delle carceri . . . „ saranno da quì in avanti eseguite congiuntamente dal Presidente della Corte Regia e dal R. Procuratore Generale i quali „ potranno a tale effetto delegare uno dei Presidenti delle Camere Criminali, o uno degli Avvocati Generali „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838. Art. 534).

„ Le note mensuali delle Cause Criminali e dei detenuti „ da esse dependenti prescritte dai veglianti ordini saranno dai „ Vicarj Regj e Giudici Direttori di Atti inviate da quì in „ avanti al Presidente, e Regio Procuratore del Tribunale di „ Prima Istanza del loro respettivo circondario, i quali le trasmetteranno senza dilazione, munite delle loro osservazioni, „ respettivamente al Presidente della Corte Regia, ed al R. „ Procuratore Generale „ (dette Art. 319).

ARTICOLO II.

CENNI SULLA CUSTODIA LIBERA, OSSIA SUL BENEFIZIO DELLA SICURTA'

894. Si dice *Custodia libera de' Rei* quella che rilascia i medesimi sotto certe condizioni di ripresentarsi ad ogni richiesta del Tribunale, e suole adottarsi quando la insinuano o il titolo del delitto, o la probabilità dell'innocenza, o la dignità, il sesso, e la facoltà dell'Imputato.

895. *La libertà provvisoria sotto cauzione* (parola derivata da *Causa;* perciò *Cautio*, *Cavere*) di ripresentarsi che si accorda all'Imputato, fù comandata dall'umanità; e d'altronde non presenta alcun inconveniente, quando si limita la sua concessione a quelli Imputati di delitti che non portano seco pene gravemente afflittive ed infamanti. Poichè è da ritenersi, che se la

umanità esige la condiscendenza del beneficio della Sicurtà a coloro che sono rei di non gravi delitti, la Società del pari ha interesse che i delitti siano repressi e puniti con maggior cura quanto sono più gravi, ed in questi allora non bisogna porre il Prevenuto nella facoltà di evadere, abusando della libertà provvisoria.

896. In Inghilterra, in forza del celebre statuto *habeat corpus* fù stabilito che, ad eccezione di pochi gravissimi delitti, il Reo o catturato, o semplicemente citato, dovesse dopo il di lui esame sommario essere rilasciato, qualora però dasse cauzione *de judicio sisti et judicatum solvendi.*

Secondo i moderni costumi, siccome ben di rado accadeva che il Reo, dopo l'esame sommario venisse tra noi rilasciato alla custodia libera, quindi era sistema che egli, dando Cauzione, venisse ad arbitrio del Giudice dal carcere *abilitato*, ossia liberato. Il Giudice per altro non poteva agire a capriccio, ma doveva aver riguardo alla natura del delitto ed al grado della prova.

897. La *Cauzione* altro non è che — un'assicurazione o promessa per mezzo della quale il Reo solennemente promette di stare in giudizio e di pagare il giudicato —. La Cauzione è *nuda*, e *non nuda*. La *Cauzione non Nuda* può essere o *Fidejussoria, o Pignoratizia o Giuratoria*. La *Nuda Cauzione* consiste nelle semplici parole, e si chiama anche *Semplice*.

Sicchè la Custodia Libera può conseguirsi o con un permesso o Mandato rilasciato all' Imputato dall' autorità competente, cioè dal Giudice d'Istruzione pendente il Processo Informativo, e dal Tribunale Collegiale pendente in Giudizio.

Questo Mandato è di più specie, e secondo la qualità delle cautele. È Mandato *per la residenza* nella città dove risiede il Tribunale, o per la dimora dentro i confini della sua giurisdizione. E questo Mandato può essere rilasciato o sulla semplice promessa dell' Imputato fatta di ripresentarsi, o con mallevadorìa e cauzione che può estendersi o al deposito di una somma, o alla infissione di una ipoteca sui beni, o in tutte le altre maniere che stiano ad assicurare, che l' imputato non sia per trasgredire impunemente, quando sia per essere richiamato in giudizio. È Mandato *per la consegna* quando l' Imputato è rilasciato *a se stesso* sulla promessa di ripresentarsi e sulla minaccia di una pena se non il facesse, o quando è rilasciato a *persona proba* che assume l' obbligo di ripresentare il Reo alla giustizia, al qual consegnatario s'ingiunge l'obbligo di garantire la promessa di ripresentare il reo ad ogni richiesta della giustizia. In quest'ultimo caso si dovrebbe determinare la somma di cauzione, ed il Consegnatario o Fidejussore diviene l'obbligato principale al pagamento della medesima.

898. Così il Benefizio della Sicurtà, ossia la provvisoria libertà sotto cauzione — è la facoltà concessa al Prevenuto di

escire dalla casa di Custodia e godere precariamente della civile libertà, tutte le volte che o direttamente o per mezzo di una persona che promette di eseguire la obbligazione del Prevenuto, egli assicura e promette di ripresentarsi al Giudice della Istruzione o al Tribunale ad ogni sua citazione od avviso —.

899. La Provvisoria Libertà si può domandare dall'Imputato ed ottenere in tutti i stadj della causa, e così pendente l'Istruzione preparatoria, pendente il Giudizio, pendente il Ricorso in Appello o in Cassazione.

L'Autorità che può deferirla sarà sempre quella avanti la quale si trova la Causa al giorno della Domanda, e così è facil cosa il poterla dirigere ogni qualvolta l'Imputato credasi in diritto di domandarla.

Bensì vi è chi opina, che l'Appello o il Ricorso interposto dal Pubblico Ministero sospenda assolutamente la dimissione dell'Imputato, sebbene per regola generale pendente l'Appello e il Ricorso la condizione dell'Imputato deve essere quella decretata dalla Sentenza. Questa regola è in pieno vigore quando l'appello provenga dalla Parte Civile.

900. „ Sulle domande di scarcerazione provvisoria fatte da„ gli Imputati pendente la procedura, pronunzieranno i Vicarj „ Regj, o i Giudici Direttori degli Atti con decreto motivato „ da inserirsi nella procedura medesima „ (Dichiarazioni e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 301).

„ La Camera di Consiglio, anche nel caso nel quale de„ cida esservi argomenti bastanti per autorizzare a carico del„ l'Imputato un Pubblico Giudizio, potrà, qualora pronunzi la „ competenza del Tribunale di Prima Istanza, ordinare la prov„ visoria scarcerazione dell'Imputato (Dette Art. 338).

„ Se la domanda è ammessa, avanti di procedere alla „ liberazione dell'Imputato sarà dato conto dell'affare al R. „ Procuratore, cui s'invierà la procedura già compilata: lo „ stesso R. Procuratore parteciperà l'affare suddetto alla prima „ adunanza della Camera di Consiglio, la quale decreterà in „ proposito senza dilazione. Se la domanda è rigettata, l'Impu„ tato potrà con una semplice dichiarazione da riceversi negli „ atti interporre ricorso alla Camera di Consiglio suddetta, la „ quale, sentito il R. Procuratore, ed esaminato lo stato del „ processo, decreterà come sopra „ (Dette Art. 302).

„ Se la Camera di Consiglio ordinerà la provvisoria „ scarcerazione, l'imputato sarà messo immediatamente in liber„ tà. Dai decreti che sopra, sia che ammettano, sia che riget„ tino le domande dell'Imputato non si darà ulteriore rimedio „ o ricorso „ (dette Art. 303).

901. „ Sono eccettuate dalle disposizioni prescritte all'Ar„ ticolo 302, quelle abilitazioni pronunciate nei casi previsti al„ l'Art. 297 ai Num. 3 e 5 e all'Art. 298, le quali verranno im„ mediatamente eseguite „ (dette Art. 304).

L'Eccezioni richiamate quì sopra sono le seguenti, cioè: che devono essere per legge liberati e abilitati dalla Carcere gli Imputati di ferimento con pericolo di vita avvenuto con dolo, subitochè non esiste o sia cessato il pericolo della vita del ferito; come pure i forestieri che sono soggetti all' arresto per le trasgressioni speciali dalla legge contemplate, saranno immediatamente liberati dall'arresto quando abbiano prestata la cauzione richiesta dalla legge; parimente coloro che sono stati arrestati in flagrante o quasi flagrante delitto portante pena afflittiva, dovranno essere liberati subito che il Giudice della Istruzione, ossia il Vicario o il Direttore d'Atti ritrovi che non vi sono argomenti per ritenerli, o che il delitto imputato loro non autorizzi la preventiva custodia (Vedi §§. 790. 815).

902. Messo in libertà provvisoria il Prevenuto, se all' avviso di ripresentarsi pendente la Procedura si rende moroso, ne consegue naturalmente che va soggetto al Mandato di Accompagnatura, o di Deposito o di Arresto secondo che richieda lo stato degli atti e la specie del delitto, e più alle conseguenze della disubbidienza.

903. La Parte Civile, che naturalmente è interessata per l'esito del Giudizio, sembrerebbe che dovesse essere notificata della domanda di liberazione provvisoria dell' Imputato dalla casa di custodia; ma nel silenzio della legge nelle cose odiose non si deve argomentare ciò che essa non ha prescritto, inquantochè è massima di giurisprudenza criminale che la Parte Civile interviene nel Giudizio per tutelare il suo particolare interesse, ma non già per l' irrogazione della pena. Quindi ad essa resta indifferente che l' imputato sia o non sia sotto custodia, cosa del tutto interessante l'applicazione della pena.

904. Il Prevenuto o l' Imputato dovrebbe eleggere un domicilio certo nel luogo del Tribunale prima di essere rilasciato in libertà, all' effetto di poterlo quivi ricercare tutte le volte che il richieda la Procedura, ed il Processante dovrebbe essere cauto di cerziorare il Prevenuto medesimo del motivo per il quale si chiede un domicilio e delle conseguenze alle quali si espone se non obbedisce ai Mandati di giustizia ivi rilasciati all' effetto della sua ripresentazione.

905. Se il Prevenuto è lasciato nella sua provvisoria libertà sotto cauzione e promessa di pagare una data somma in caso che non obbedisca al Mandato di ripresentarsi, disobedendo, incorre ipso facto nell' obbligo di farne il pagamento al fisco, senza che questo pagamento lo esima dall' arresto.

Del pari il Mallevadore che ha promesso di ripresentare l'Imputato ad ogni richiesta del Tribunale, non facendolo, incorre nelle istesse pene, cioè di pagare la somma promessa, e di essere arrestato.

E l'arresto può essere eseguito in virtù di semplice Mandato, come appunto si usa nelle materie di polizia, e criminali.

906. Il Fidejussore deve rilasciare la sua obbligazione nella Cancelleria del Tribunale avanti il quale pende la causa dell'Imputato, ed in questo si deve stabilire la somma che pagherà nel caso che l' Imputato non si presenti tutte le volte che ne sarà richiesto in pendenza della causa. Nella somma di cauzione deve comprendersi approssimativamente quella che può riparare il danno civile di cui possa accertarsi il valore.

907. Nel caso in cui l'Imputato non si presentasse e fosse condannato, allora le somme della cauzione o depositata o ricavata dalla vendita dei beni ipotecati in garanzìa della cauzione medesima, saranno distribuite: I. Alla reintegrazione delle spese, danni e interessi della parte lesa ai termini di ragione: II. Al pagamento delle multe incorse per il Delitto: III. Al pagamento delle spese giudiciarie. L' avanzo si devolve al Fisco a titolo di multa per la non seguita ripresentazione.

908. Il Fidejussore, se teme che l' Imputato sia per evadere e rendersi renitente agli ordini di giustizia, qualora ne presenti al Tribunale de' riscontri valevoli, può farlo nuovamente arrestare, e così essere liberato dalla sua mallevadorìa. L' Imputato può essere nuovamente liberato, qualora presenti altra cauzione.

909. Qualora l' Imputato richiamato non si presentasse per causa di una legittima scusa, allora non si verifica in lui renitenza agli ordini della giustizia finchè dura la legittima scusa.

Queste *cause di legittima scusa* si ravvisano nelle seguenti. I. Se non si è dato all' Imputato un legittimo termine convenevole a ripresentarsi. La pratica accorda un giorno per ogni venti miglia non computandosi quello da cui si parte il termine. II. Se nell' intervallo siasi estinta l' azione penale, o per Amnistìa, per Remissione di parte, o per Giudicato. III. Se l' Incolpato è trattenuto da un dovere della sua carica. IV. Se è trattenuto da infermità e da demenza, e se essendo donna sia gravida. V. Se l' Imputato è trattenuto da tempesta marittima e terrestre o dalla violenza dei fiumi, dalle piene, o dall' abbondanza delle nevi. Sarebbe ingiusto il non abbuonare simili scuse perchè l' imputato non è partito prima ed ha atteso a muoversi nell' ultimo giorno, e così ha incontrato la tempesta. Basta che egli si sia mosso in tempo che, senza l' inpreveduto ostacolo, era in grado di giungere. VI. Scusa legittima è se l' Imputato è trattenuto da altro Magistrato per altra causa. VII. Se è impedito da gravi affari, o da un funerale domestico.

910. Se l' Imputato disubidiente al Mandato di ricomparsa viene in seguito arrestato, il Mallevadore è liberato dalla sua Fidejussione, e soltanto deve soffrire le spese occorse per il nuovo arresto.

911. La Cauzione Fidejussoria però non può eccedere la necessità di ripresentare il Reo, qualunque sia stata la formula

per mezzo della quale si è contrattata, sia che il Mallevadore abbia promesso *de judicio sisti et judicatum solvendi*; sia *de judicio sisti* semplicemente, sia infine *de reo representando*, poichè diversamente sarebbe migliore la condizione del fisco rilasciando che ritenendo il reo.

912. Sebbene dal Giudice sia stabilito il giorno della esibizione, è necessaria la citazione al Fidejussore, perchè nelle materie criminali non procede la regola: *Dies interpellat pro homine.*

913. Inquanto alla liberazione del Fidejussore, dirò che la sua obbligazione si *perime* se il Reo muore avanti il giorno assegnato al Fidejussore di ripresentarlo, e morendo dopo, il Mallevadore è tenuto inquanto agli effetti civili.

Si *perime* se lo stato del Reo è cangiato, come se è stato condannato, o ascritto al servizio militare, o portato ad impieghi che lo sottraggono ad ogni influenza del Mallevadore.

Si *perime* con la esibizione del Reo.

Si *perime* se il Giudizio Criminale termina per mezzo della Sentenza, se da questa è stato appellato, e se il reo ha subìta la pena.

Si *perime* ancora se lo stato dello stesso Fidejussore è variato, come se fosse condannato ai ferri, all'esilio; oppure se assente per causa pubblica. Infatti come potrebbe presentare il reo? Ma però, se l'obbligo del Mallevadore non è di presentare il Reo, ma l'obbligo è del Reo di presentar se stesso sotto comminazione di penale garantita dal Fidejussore, il suo cangiamento di stato nulla influisce a liberarlo della mallevadorìa.

Ed a questi mezzi che liberano il Fidejussore dalla sua obbligazione si può aggiungere ancora, che se il Giudice lancia un Mandato di Arresto contro il Reo senza intimare il Mallevadore a ripresentarlo, per cui il Reo avvertito fugge, il Mallevadore è libero dal suo obbligo, avendo il Giudice scelta la via diretta senza mostrar bisogno di lui. Ciò però concorre quando il Mandato per la libertà del reo non era di *Residenza*, mentre in questo caso di Mandato di Residenza, il Reo fuggendo, rompe l'osservanza del mandato, osservanza garantita dal Mallevadore.

914. Per determinare l'ammontare della Cauzione, il Giudice terrà presente la qualità del delitto, e della persona, la valutazione dei danni, e la domanda della parte civile.

L'importare della Cauzione, non bisogna che sia arbitrarjo ma la equità deve stabilirlo gradatamente a proporzione dell'affare.

In Francia non si dà Cauzione al di sotto di franchi 500, e sulla somma fissata triplicandola si assicura anche quella dei danni ed interessi; quel sistema, aprendo la via a moltiplicare

la somma in mille guise, opera sì che raramente l'Imputato goda del benefizio della sicurtà.

915. Quando avvertii, che nel fissarsi la somma della Cauzione bisogna aver di mira la *qualità del delitto*, intesi tanto la gravità di carattere che della prova. Un reo di delitti che per loro natura non portano, per esempio, che al esilio può essere trattato con indulgenza nel chiederli la sicurtà; che se la scarcerazione è effetto di mancanza di prova, il Magistrato può rimettere assai del rigore nel determinare la clausula penale e la cauzione che vi aggiunge.

916. Oltre la qualità del delitto si deve riguardare alla *persona dell' Imputato.* Un giovinetto, un infermo, una matrona, un vecchio, un uomo di riputazione grande, ne' quali non può supporsi la disubbidienza di presentarsi ad ogni richiesta meritano dei riguardi. L' onesta povertà ne merita altrettanti, sebbene la turpe mendicità e chi vive nella dissipazione non ne meritano alcuno; e similmente si deve osservare alla *qualità della persona del Fidejussore,* al suo carattere morale, per ammetterlo o rigettarlo.

917. Il riflesso della valutazione dei danni e della domanda della Parte Civile nello stabilire la Cauzione spinge l' equità del Giudice ad attenuare o aumentare questa valutazione dalla qualità del delitto e delle persone. Che se si volesse una Cauzione che pienamente assicurasse i danni, il subietto della domanda della Parte Civile si cadrebbe in una crudezza non adattabile alla benignità dei nostri sistemi. Infatti non si tratta di dar Cauzione di una condanna di danni ed interessi, ma di un calcolo di prudenza per fissare una cauzione preventiva, a danno di chi è assai incerto se potrà esservi condannato, e per cui sta viva la presunzione d' innocenza.

Capitolo Sesto

CENNI SUGLI ATTI CON I QUALI SI CHIUDE L' ISTRUZIONE REGOLARE PREPARATORIA DEL PUBBLICO GIUDIZIO, SUI RAPPORTI DEI GIUDICI D' INSTRUZIONE, E SUI PROTOCOLLI CRIMINALI.

918. Dato sfogo a tutte le Prove che il corso dell' affare ha rese necessarie, il Giudice d'Istruzione deve chiudere l' intera Instruzione, con la *designazione* degli Imputati; qual' Atto in sostanza designa il nome, cognome, genitori, patria, condizione, età ed i connotati personali dell' Imputato. Se ciò è utile per la identità delle persone quando gl' imputati si trovano in potere della giustizia, lo è ancor più quando non lo sono.

919. Deve ancora aggiungere al Processo la così detta *Perquisizione* ossia i *Certificati* o *Specchietti* dei Tribunali Criminali dei

luoghi dove il Reo ha fatto dimora. Giova ciò per determinare, non solamente il carattere dell' Imputato, ma anche spesse volte per fissare la connessione dei delitti, e la competenza. Ed io credo che una tal fede di Perquisizione non solo deva ricercarsi contro gli imputati, ma ancora contro i denunzianti ed i querelanti, e ciò perchè conoscendosi se ancor essi abbiano riportato pregiudizj con la giustizia, sia meglio nota la loro moralità, e si conosca qual credibilità sia da desumersi dal loro detto.

920. Ancora deve aggiungersi il *Conto delle spese* occorse per la Procedura, l'*Indice* di tutti i documenti contenuti nel Processo, il quale in ogni pagina deve essere nominato e vidimato dall'Attuario, con indicarsi in fine il numero delle carte. Se ciò si esige nei contratti civili, ragione maggiore lo insinua in atti di più gravi conseguenze.

921. *Compilata l'Instruzione*, il Giudice della medesima deve in foglio separato presentare lo *Spoglio del Processo*, il che non deve essere una non inutile e lunga narrazione dei fatti fiscali, ma una *analisi* ben ragionata in succinto, che presenti il sunto dell'intero Processo ed un elenco analitico degli Atti in esso contenuti, egualmente che di quelli che mancano, e che dovrebbero supplirsi, con l'indicazione degli ostacoli per i quali non si è adempiuto ai medesimi. Tutto ciò onorerebbe la diligenza ed il discernimento del Giudice d'Instruzione. (Vedi §§. 629. e seg.)

922. „ Terminato il Processo, sarà portato osservate le forme „ prescritte agli Art. 190. 208. 209. 210. e 211. del Motuproprio alla Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza „ del circondario del Vicario Regio o del Giudice Direttore „ degli Atti „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838. Art. 314).

I modi della trasmissione dei Processi e le formalità sono le seguenti.

923. „ Compilata la procedura coll'esaurimento di tutte le „ verificazioni, e coll'esame obbiettivo dell'Imputato o Imputati, ed omessi i confronti tanto degli Imputati fra loro che „ di questi con i testimonj deponenti a loro carico, il Vicario „ Regio o il Giudice Direttore di Atti rimetterà il Processo „ cartolato, e corredato di Spoglio al Regio Procuratore, e renderà notificato l'imputato del giorno della detta trasmissione „ e ne prenderà nota in processo, e trovandosi l'imputato in „ carcere, o nel territorio del Tribunale Vicariale, ove è stata „ compilata la procedura, dopo fattagli personalmente la notificazione che sopra, dovranno essere accolte le istanze e dichiarazioni che credesse di fare per essere unite al processo „ da inviarsi al Tribunale di Prima Istanza.

„ La notificazione personale all'Imputato di che sopra, „ potrà eseguirsi in fine dell'ultimo costituto, ove ne dovrà „ essere fatta espressa menzione, siccome ancora delle istanze

„ e dichiarazioni che l'imputato facesse „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 190).

„ Se l'Imputato si troverà detenuto nelle carceri di un „ altro Tribunale, o avrà dimora in altra giurisdizione criminale, le notificazioni suddette si eseguiranno per mezzo di „ lettera di sussidio. Il Tribunale richiesto, uniformandosi alle „ disposizioni contenute nel presente articolo, riceverà le dichiarazioni dell'imputato „ (detto Art. 191).

„ Rimesso che sia il Processo Criminale, dopo compiuta „ la Istruzione, il Regio Procuratore lo sottoporrà ai Giudici „ riuniti nella Camera di Consiglio, e provocherà sul medesimo „ la conveniente risoluzione „ (detto Art. 208).

924. „ Le note mensuali delle cause criminali e dei detenuti da esse dipendenti, prescritte dai veglianti ordini saranno „ dai Vicarj Regj e Giudici Direttori di Atti inviate da quì in „ avanti al Presidente e Regio Procuratore del Tribunale di Prima „ Istanza del loro respettivo circondario, i quali le trasmetteranno senza dilazione munite delle loro osservazioni respettivamente „ al Presidente della Corte Regia e al Regio Procuratore Generale „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 319).

925. „ I Protocolli Criminali nella cui seconda parte saranno da quì in avanti trascritti i decreti delle Camere di „ Consiglio, e respettivamente della Camera di Accuse, saranno „ annualmente inviati dai Vicarj Regj e Giudici Direttori di „ Atti al Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza del „ Circondario cui appartengono per essere da lui esaminati, e „ quindi respinti muniti delle Osservazioni opportune „ (dette Art. 320).

926. I *Protocolli Criminali* sono Registri nei quali il Processante deve notare la Querela, la Resoluzione della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza o della Camera di Accuse della Regia Corte, e la Sentenza.

In questi Protocolli Criminali deve essere notato: I. „ il „ giorno dell'Introduzione di ciascun Processo criminale; II. il „ giorno del Decreto della Camera di Consiglio o della Camera „ di Accuse; III. il giorno della partecipazione del processo „ al Procuratore Regio per la conveniente resoluzione; IV. il tenore „ della Sentenza definitiva o interlocutoria con cui fu resoluto „ (Circolare del 4. Dicembre 1817).

Il *Protocollo* dovrà essere tenuto con la massima esattezza e dentro i primi dieci giorni del mese di Gennaio di ciascun anno dovrà essere rimesso al R. Procuratore, ed anche in ogni tempo dell' anno e tutte le volte che il Presidente del Tribunale giudicherà opportuno di richiamarlo (detta Circolare).

927. Perchè il Protocollo abbia un ordine uniforme, dovrà essere diviso in tre parti e contenere tre soli Articoli sotto la nomenclatura di *Querela*, *Resoluzione della Camera*, e *Sentenza*. (Circolare 3. Settembre 1821).

„ Nella porzione del Registro destinato alla Querela si
„ noterà il giorno dell'introduzione della causa, il nome e co-
„ gnome del querelante pubblico o privato , il nome e cogno-
„ me dell'Imputato o Imputati, se è o nò carcerato, ed il titolo
„ del delitto „ (detta Art. 2).

„ Nella seconda porzione del Registro destinata alle Re-
„ soluzioni della Camera si dovranno registrare e trascrivere i
„ Decreti delle Camere di Consiglio e respettivamente della Ca-
„ mera di Accuse „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 320).

Nella terza p arte del Registro intitolata alla Sentenza, si registreranno le Se ntenze colle respettive notificazioni (Circolare 3. Settembre 1821. Art. 4).

Tutte le cose suddette si registreranno il giorno medesimo che il Vicario o Giudice Direttore di Atti ne avrà legale notizia.

Il Protocollo avrà un Indice Alfabetico per ognuna delle tre parti di cui è composto e così sarà diviso in tre colonne.

LIBRO QUARTO

CENNI SULLA GIUSTIZIA.

---

928. L' *Instruzione delle Prove* della quale ho tenuto discorso nel libro precedente, non è una parte essenziale della *Giustizia* propriamente detta, ossia del *Giudizio*, ma piuttosto è la preparazione dei materiali a questo necessari.

Nel *Giudizio* propriamente detto giova rammentare le sue parti principali. Quì dunque l'*Attore* ed il *Reo* sono già avanti al *Giudice*, e questo impone fine alla controversia con la sua definitiva sentenza. Che se vi può essere Giudizio senza preliminare Instruzione delle Prove; mai vi sarà Giudizio senza *Attore*, senza *Reo*, senza *Giudice*.

929. L'*Attore* deve essere tale che spieghi un'azione che la legge ha dichiarato capace a ricevere la sentenza dei Giudici. L'Attore o è *parte pubblica*, o *parte privata*. Oggi la Parte Pubblica presso di noi si ravvisa nel *Ministero Pubblico*, il quale ha diritto dalla legge di accusare i fatti delittuosi per l'applicazione della pena. La Parte Privata deve avere un diritto nascente dal danno ricevuto dal delitto. Quindi la *Instituzione dell'Accusa* forma la prima parte essenziale e necessaria del Giudizio Penale.

930. Il *Reo* poi deve essere ne' suoi diritti così garantito dai Giudici, che l' innocente non possa incontrare la pena del colpevole. Quindi piena deve essere in lui la facoltà di difendersi contro l' accusa e discaricarsene con tutti i mezzi che la legge non vieta. La *Contestazione della Lite*, e la *Instituzione della Difesa* formano la seconda parte sostanziale di ogni Giudizio Penale.

931. Il *Giudice* infine deve essere fornito di tali facoltà che sia *competente* a spiegare tutti i suoi uffizj e doveri. E così deve essere *competente* a preparare, riconoscere e dichiarare legittimi tutti i mezzi proposti a sostegno dell'Accusa e della Difesa; *competente* a riceverne lo svolgimento in tutta l'ampiezza di cui il soggetto è capace; *competente* ad analizzarli, confrontarli, pesarli, numerarli, riunirli, recidere e aguagliare le disugualianze dei loro pesi, dei loro numeri, della loro ragione.

Questi tre gradi dell' uffizio del Giudice appartengono alla *Discussione*, cioè i primi due alla Discussione che egli fa in mezzo all'Accusatore ed al Reo, il terzo alla Discussione che è fatta tra i Giudici fuori della presenza delle parti.

Siccome dalla *Discussione* e cognizione della causa si passa alla *Pronunzia*, che è l'espressione del ragionamento già fatto, quindi il Giudice deve essere *competente* ad affermare i fatti relativi alla causa, a raccoglierli in una definizione legale, e ad imputarli; *competente* ad applicare a questa definizione la sanzione della legge.

Ma siccome dopo la Sentenza viene l'*Esecuzione*, così il Giudice deve essere *competente* a mettere in movimento la forza pubblica onde fare eseguire i suoi giudicati.

932. Per le quali cose, nel Giudizio Penale considerate a parte a parte le operazioni dell'*Attore*, avrassi la parte del Giudizio detta *Accusa*; considerate le operazioni del *Reo*, si trova in esse la parte del Giudizio detta *Difesa*; considerate quindi le operazioni del *Giudice*, avremo le parti dette *Cognizione* o *Discussione*, *Decisione*, *ed Esecuzione*.

933. Sia però che il Pubblico e Privato Attore, ed il Reo presentino i loro mezzi per sostenere l'azione e la difesa; sia che questi mezzi si svolghino e si mettano in contrasto avanti i Giudici; sia che questi vi deliberino e vi pronunzino, non d'altro nella parte della Procedura Penale detta *Giustizia* si tratta che di fatto, e di diritto da applicarsi al fatto. Quindi tutte le incombenze dell'Accusa, della Difesa, della Deliberazione e Decisione si risolvono in *Questione di fatto* ed in *Questione di diritto*.

934. Tracciate nel libro precedente le regole della *Polizia Giudiciaria* e determinate la competenza e le funzioni dei Magistrati che esercitano le attribuzioni della Polizia medesima, è d'uopo adesso di presentare le regole e le osservazioni sulla *Giustizia*, che occupa tutta la seconda parte della Procedura Criminale.

935. Sempre deve tenersi presente la divisione tracciata, onde evitare gli equivoci e la confusione.

Dopo che gli Ufficiali della Polizia Giudiciaria stabiliti dalla Legge hanno adempito a tutti i doveri loro imposti; allorchè la natura del fatto incriminato, l'oggetto di una querela è constatato, e che tutti i mezzi di convinzione o di discarico sono riuniti; allorchè il Giudice della Istruzione ha fatto lo spoglio del Processo informativo, ed ha rimesso tutti gli atti del Processo, tutti gli oggetti che lo riguardano, allora finisce ciò che è di competenza della Polizia Giudiciaria, e comincia ad avere vigore la competenza della Giustizia; le Persone incolpate allora dalle mani della Polizia Giudiciaria passano in quelle della Giustizia.

936. La parola *Giustizia* ha l' istessa derivazione della voce Giudizio, poichè viene da *Gius, Jus* derivato da *jous* antico nominativo di Giove.

– Jovis omnia plena, spiritus intus alit. –

Quindi *jus* è sostanza vitale, ciò che sostiene, ciò che dà vita, ciò che ci è proprio.

La *Giustizia universale* è celebrata da tutta l' umanità, rettificata con l'equità, e ampliata nel divino precetto – Quod tibi non vis, alteri ne feceris. – La *Giustizia* così presa in generale attribuisce a ciascuno il suo diritto.

L'*Equità* guarda che in ciò, il rigoroso diritto, non offenda alcuno in particolare. L'*Onestà* provvede perche l'*Equità* e la *Giustizia particolare* non offendano l'*Ordine generale.*

La *Giustizia particolare* è l' applicazione della Giustizia universale, base dell'armonìa di uno Stato, ed in cui si risolve ogni *amministrazione.* Figlia di questa è la Giustizia consistente nelle Leggi Positive. Essa è *Direttrice*, e risiede nell'Amministratore supremo dello Stato; è *Prevenitrice* d'ogni danno, ed appartiene all'Amministrazione dello Stato propriamente detta; è *Equatrice,* che si divide in *civile* e *penale.*

937. In questo libro la parola *Giustizia* esprime e designa *il potere che applica la Legge ai casi diversi da questa presi di mira.*

Quindi tutto ciò che scendo ad accennare, riguarda le attribuzioni dei diversi Tribunali Criminali che esercitano il *potere* detto Giustizia, le *formalità* che avanti di loro devono essere osservate, ed i *mezzi* di ottenere la correzione e l' annullazione delle decisioni contrarie alla legge.

938. Per ben conoscere le attribuzioni dei diversi Tribunali Criminali, si rende necessario tenere presente una divisione delle Azioni che la legge sottopone alla punizione.

Quindi, sebbene le Leggi spesso indistintamente dalla maggiore o minore gravità loro, chiamano *delitti* tutte le infrazioni delle medesime, pure tengono grandi linee di demarcazione là dove si tratta *del potere* che deve giudicarle, e della *pena* che possa applicarsi.

939. Allora distinguono le azioni punibili in *Contravvenzioni,* in *Delitti*, ed in *Misfatti* (Vedi §§. 548. 549).

Le *Contravvenzioni* o *Trasgressioni*, come altrove notai, sono quei Delitti di poca conseguenza punibili con i minimi gradi di pena, e che si classano sotto la competenza della Polizìa Giudiciaria.

I *Delitti* sono quelle azioni punibili con pene non gravemente afflittive, appunto perchè non hanno arrecato grave danno alla Società, e si rilasciano alla competenza di un Tribunale medio o Correzionale, che presso di noi è quello di Prima Istanza.

I *Misfatti* finalmente sono quelle azioni che la legge punisce con pene gravi afflittive ed infamanti, la cui cognizione è portata avanti il Tribunale della Corte Regia conoscitore delle cause di Alto Criminale.

Con questa graduazione di *basso*, di *medio*, e di *alto Criminale* regolerò le mie ricerche intorno a ciò che concerne il subietto di questo libro, cioè la *Giustizia*.

940. La Riforma Leopoldina del 1838, ammaestrandoci di questa sostanziale distinzione, ha stabilito le tre diverse Competenze dei Tribunali Criminali nel seguente modo.

941. I Giudici d'Istruzione della Polizia Giudiciaria, cioè „ i Vicarj Regj ed i Giudici Direttori degli Atti Criminali giu„ dicano dei modici furti semplici, e dei danni dati ancorchè „ qualificati solamente da aspostazione non eccedenti le lire „ dieci, e delle leggere offese ed ingiurie che non portino a „ pene maggiori del carcere per otto giorni, e della multa di „ lire venticinque „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 177).

Questo adunque è il Tribunale che conosce delle *Contravvenzioni* rilasciate alla Polizìa, composto di un solo Giudice, perchè appunto giudica di tenuissimi delitti ed applica modicissime pene.

942. Il Tribunale Correzionale cognitore dei Delitti, composto di tre Giudici si ravvisa in tutti „ i Tribunali di Prima „ Istanza che conoscono e giudicano inappellabilmente dei de„ litti e trasgressioni che si commettono nella estensione dei „ respettivi loro circondarj giurisdizionali, e che per diritto „ penale vigente si puniscono coll'esilio dal Compartimento „ Governativo, o altra pena inferiore alla suddetta, fino a „ quella riservata alla competenza di che nel seguente Ar„ ticolo „ (detto Motup. Art. 176); cioè a quella che è prefissa per la Polizìa, ossia ai Vicarj Regj e Giudici direttori di Atti.

943. Il Tribunale di Atto Criminale, che conosce e punisce i Misfatti, composto di cinque Giudici si è „ la Corte Regia che „ conosce e giudica inappellabilmente dei delitti e trasgressioni „ che per diritto penale vigente nel Granducato, sono puniti „ con pena superiore a quella dell'esilio dal Compartimento „ Governativo „ (detto Motup. Art. 175).

944. „ La Real Consulta, come Corte di Cassazione, am„ mette o rigetta le domande di Cassazione, delle sentenze „ inappellabili proferite dai Tribunali Criminali dello Stato, „ tanto siano presentate dal Pubblico Ministero per interesse „ della Legge, quanto dalle parti private che si credessero pre„ giudicate dalle sentenze medesime „ (detto Motuproprio Articolo 174).

945. „ La competenza assegnata respettivamente alla Corte „ Regia ed ai Tribunali di Prima Istanza, deve misurarsi dal „ titolo dei delitti e dalla pena per essi determinata dalle ve-

„ glianti Leggi penali, interpetrate modificate, o supplite dalle „ osservanze giudiciali. Peraltro la Camera delle Accuse, e quelle „ di Consiglio nello stabilire la Competenza non si occuperanno „ delle circostanze diminuenti il dolo „ (Dich. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 284).

946. Da quanto è detto, apparisce manifesto che in Toscana „ l'amministrazione della Giustizia Punitiva delle azioni „ qualificate per delitti e trasgressioni dalle Leggi dello Stato „ è attribuita:

„ Alla Real Consulta come Corte di Cassazione;
„ Alla Regia Corte;
„ Ai Tribunali Collegiali di Prima Istanza;
„ Ai Vicarj Regj ed ai Giudici direttori di Atti „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 172).

947. Nè devesi mancare di avvertire che „ l'Amministra„ zione della Giustizia punitiva è assistita dal Regio Procura„ tore Generale e dai Titolari del suo Uffizio avanti la Corte „ di Cassazione, e la Corte Regia, e dai Regj Procuratori e „ loro Sostituti avanti i Tribunali di Prima Istanza „ (detto Motup. Art. 173).

948. Fissate così le *disposizioni generali* relative alla *Giurisdizione*, è necessario che divida i seguenti cenni in tante Parti quante sono le competenze dei Tribunali Criminali, secondo le loro diverse attribuzioni, premettendo a tutte, le osservazioni e le regole con le quali dalla Instruzione scritta si passa al Giudizio Pubblico, che formano in sostanza il modo di dare vita all'Accusa Criminale.

PARTE PRIMA

CENNI DEI GIUDIZJ SULLE RESULTANZE DELLA INSTRUZIONE SCRITTA PER L'INVIO AL PUBBLICO GIUDIZIO.

949. Sotto il Sistema Inquisitorio, cessato in Toscana con la Riforma Leopoldina del 1838, ogni Giudice che compilava il Processo Informativo, deliberava, se l'Imputato dovesse essere Inquisito, che era lo stesso che mandarlo al Giudizio come accusato del delitto; quindi la sola opinione di un Vicario gettava nelle braccia della giustizia un cittadino, che forse neppure appariva reo dal Processo medesimo, compilato sotto gli occhi di quel Giudice istesso, che in simil guisa arbitrava sulla civile libertà e sicurezza del cittadino, perchè imputato di un delitto.

950. Vide questo grave inconveniente il Toscano Legislatore, e nel nuovo Sistema volle che la sorte dell' Imputato, fosse situata nelle mani di più Giudici, i quali, vedute ed esaminate le prove del Processo, sentite le ragioni del Pubblico Ministero, decidessero se gl'indizj, le presunzioni riunite nel Processo istesso fossero assai gravi da far nascere un giusto sospetto di colpabilità, da sottoporre l'Imputato alle amarezze di un Pubblico Giudizio.

951. Quindi i Giudizj delle Camere di Consiglio e di Accuse furono introdotti dal Legislatore, non già per l'interesse di quella che appellasi pubblica vendetta, ma bensì per l' interesse dell'uomo che viene assoggettato al processo.

Il Giudizio della Camera di Consiglio, e più ancora quello della Camera di Accuse sono una *cortesìa*, come disse Romagnosi, usata dalla legge verso un Imputato, il quale non viene tutto ad un tratto sottomesso al Pubblico Giudizio, ma prima per un riguardo, e per un rispetto alla sua riputazione o alla sua libertà, viene assoggettato ad un *Giudizio Preliminare*, onde vedere se si debba o nò rispiarmargli l'apparecchio angoscioso di un pubblico dibattimento. Egli è dunque manifesto che questo preventivo giudizio è un benefizio della legge accordato all' imputato.

Quindi per quanto la legge non lo esprima, deve ritenersi che l' Imputato abbia facoltà di renunziare a questo benefizio, come avvertirò parlando del Giudizio di Accusa (Vedi §§. 981. e seg.)

952. Molte considerazioni presenta alla mente questo *Benefizio della legge*, ed alcune saranno accennate dove parlerò del Giudizio di Accusa.

Poichè distintamente per i diversi motivi che l' hanno introdotti, e per gli effetti che ne conseguono parlerò prima del Giudizio della *Camera di Consiglio* comune a tutti i Tribunali di Prima Istanza del Granducato, e poscia del Giudizio di Accusa e della *Camera delle Accuse* unita soltanto alla Regia Corte.

Capitolo Primo

CENNI SUL GIUDIZIO PRELIMINARE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO.

953. Per *Camera di Consiglio* in questa ricerca non bisogna intendere il luogo ove i Giudici si ritirano onde a porte chiuse deliberare sopra le cause ed emettere le loro Sentenze, quantunque questo luogo sia specificato dalla legge col nome di Camera di Consiglio.

Camera di Consiglio quì deve intendersi quella riunione di tre Giudici del Tribunale di prima Istanza, che esamina e

decide a porte chiuse certi affari per i quali la legge ha indicato specialmente questa Camera nelle cose Civili.

Ma in materia Criminale per *Camera di Consiglio* si deve intendere una riunione di tre Giudici addetti al Tribunale di Prima Istanza del compartimento delineato dalla legge, la quale ascolta il rapporto che il Procuratore Regio fa degli affari rimessigli dai Giudici d'Istruzione, e delibera se l' affare meriti o nò d'essere sottoposto al Pubblico Giudizio ed a qual Tribunale competa di giudicarne.

Siccome questa riunione decide a porte chiuse e nella camera destinata alle deliberazioni dei Giudici, così a questa riunione è stato dato il nome di *Camera di Consiglio*.

954. Alla Camera di Consiglio si rende conto degli affari criminali la cui Procedura informativa è completa, e non già degli affari pendenti, e come che ad essa i Giudici d'Istruzione dovessero ricorrere e ricevere la loro direzione per l'andamento degli atti.

Ma se la Camera di Consiglio conosce nell'affare di cui gli si rende conto che vi sono delle mancanze e dei vuoti, può benissimo indicare al Giudice d' Istruzione gli atti che devono ancora farsi; poichè nella mancanza degli elementi d'una Istruzione completa la Camera di Consiglio non potrebbe statuire.

955. „ Le istanze che il Regio Procuratore può dirigere al „ Tribunale in ordine all'Articolo 185 (del Motuproprio) si ri„ solveranno in Camera di Consiglio „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838. Art. 207).

Queste istanze sopra accennate sono quelle che possono essere eccitate dal caso in cui il Giudice dell' Istruzione cioè „ il Vicario o il Giudice Direttore degli Atti crederà di non „ accogliere la Querela; anche se si tratti di delitto riguardan„ te la di lui minor competenza, la rimetterà corredata di un „ decreto motivato al Regio Procuratore del Tribunale di Prima „ Istanza nel cui circondario è situata la sua Criminale giuri„ sdizione, affinchè sia da esso provocata la risoluzione del det„ to Tribunale sull'ammissione o rejezione della Querela mede„ sima „ (Art. 186. del detto Motup).

„ I Decreti pronunziati dai Vicarj Regj o Giudici Diret„ tori di Atti in ordine all'Articolo 186 del Motuproprio sa„ ranno dal Regio Procuratore comunicati unitamante alle sue „ Conclusioni con la Querela e Documenti annessi sollecita„ mente alla Camera di Consiglio del Tribunale „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 331).

956. „ La Camera di Consiglio pronunzierà nei casi pre„ visti all'Articolo precedente „ (di ammissione o rigetto di Que„ rela) „ osservate le forme prescritte agli Art. 213 e 215 del „ Motuproprio „ (dette Dich. e Istr. Art. 332).

957. „ Ora all'Adunanza della Camera di Consiglio non „ interviene che il Procuratore Regio e il Cancelliere che serve

„ alla lettura degli Atti ; ambedue si ritirano al momento che
„ incomincia l'esame e la deliberazione dei Giudici, rimanendo
„ il Processo ed ogni suo corredo sul loro tavolino ; non vi si
„ ammettono nè parti , nè difensori , nè testimonj ; non
„ resta però impedito alle parti interessate di passare quelle
„ Memorie che credono del loro interesse sino al giorno in cui
„ segua il rapporto del Regio Procuratore alla camera „ (Vedi
„ §§. 990 e seg.) „ e spetta al Cancelliere di porle sotto gli oc-
„ chi dei Giudici , e farne lettura ai medesimi „ (Motup. del
2 Agosto 1838. Art. 213).

„ Le Memorie di che nell'Art. 213 del Motuproprio pos-
„ sono essere presentate tanto per interesse dell' Imputato che
„ della Parte Civile, sì nel caso indicato dal detto Articolo ,
„ come nell'altro previsto all'Art. 186 del Motuproprio mede-
„ simo „ (cioè sull'ammissione o rigetto della Querela Vedi §. 955)
„ „ e 331 delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni „ (cioè sull'am-
„ missione o rigetto suddetto); „ esse devono passarsi alla Can-
„ celleria del Tribunale di Prima Istanza , e da questa unirsi
„ al processo „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838.
Art. 344).

958. Le pronunzie che la Camera di Consiglio emetterà nei casi di rejezione di Querela decretata dai Giudici d' Istruzione ossia dai Vicarj Regj e Giudici Direttori degli Atti „ sa-
„ ranno inappellabili. Competerà al solo Regio Procuratore il
„ Ricorso in Cassazione, meno il caso in cui la rejezione della
„ Querela sia avvenuta per la insufficienza dei mezzi di prova
„ indicati dal querelante sì pubblico che privato „ (dette Di-
chiaraz. Art. 332).

„ Il Ricorso di che nel presente Articolo dovrà essere
„ interposto nei termini, e nei modi prescritti dal Motuproprio,
„ e dalle presenti Dichiarazioni e Istruzioni, per i Ricorsi dalle
„ sentenze o decreti in materia criminale „ e de'quali farò parola a suo luogo (dette Dich. Art. 333).

959. Già dissi che compilata la procedura coll'esaurimento di tutte le verificazioni e coll'esame obiettivo dell'imputato, o imputati, ed omessi i confronti, il Giudice d'Istruzione doveva rimettere il Processo cartolato e corredato di spoglio al Regio Procuratore (Vedi §§. 922 e seguenti).

„ Rimesso che sia il Processo Criminale, dopo compiuta
„ la istruzione come è detto all'Art. 190 (del Motuproprio) il
„ Regio Procuratore lo sottoporrà ai Giudici riuniti nella Ca-
„ mera di Consiglio, e provocherà nel medesimo la conveniente
„ Risoluzione „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 208).

Questo suo dovere il Regio Procuratore lo disimpegna secondo i modi tracciategli dalla legge.

960. „ Il Regio Procuratore nei cinque giorni successivi al
„ ricevimento della procedura in ordine all'Art. 190 del Motu-
„ proprio (Vedi §. 625) sottoporrà la medesima al giudizio del-

„ la Camera di Consiglio del Tribunale. Egli svilupperà avanti „ la Camera stessa oralmente i resultati del Processo per de„ durne i fondamenti atti a sostenere le sue conclusioni, che „ rilascerà in scritto insieme col processo, nelle quali dirà:

„ I. Se esistono o nò argomenti bastanti per mettere in „ Giudizio l'imputato:

„ II. In caso affermativo, indicherà il titolo del delitto „ che creda convenire al fatto, di cui fa menzione la proce„ dura:

„ III. Aggiungerà il di lui parere sulla competenza o in„ competenza del Tribunale:

„ IV. Concluderà richiedendo la pronunzia di un decreto „ corrispondente „ (Dichiaraz. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 334).

961. „ Se il Regio Procuratore, esaminata la procedura e „ prima di comunicarla alla Camera di Consiglio, crederà in„ vece necessarj nuovi esami e nuovi atti, potrà direttamente „ richedergli al Tribunale Istruente, il quale dovrà prestarsi alla „ esecuzione immediata delle di lui domande.

„ Si contesteranno all'Imputato prima del ritorno della „ Procedura al Regio Procuratore i resultati del supplemento „ nei modi prescritti dagli Articoli 190 e 191 del Motuproprio „ e dalle presenti Dichiarazioni e Istruzioni agli Articoli 306. „ 307. 308. „ (Dichiaraz. e Istruz. suddette Art. 335. e vedi i §§. 625. e seg.)

962. „ Il Turno suddetto (cioè la Camera di Consiglio) „ preso in esame il Processo insieme con la richiesta del Regio „ Procuratore, dovrà dichiarare, se dalle verificazioni raccolte „ resultino riscontri e prove sufficienti da autorizzare a carico „ dell'imputato, o imputati un Pubblico Giudizio. Nel caso „ negativo, ordinerà — *non essere luogo a procedere più oltre*, — „ abilitando l'imputato o imputati dalla carcere, qualora siano „ detenuti „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 209).

„ La formula da pronunziarsi dalla Camera di Consiglio „ nel caso che decida non essere luogo ad autorizzare a carico „ dell'Imputato un Pubblico Giudizio sarà quella sola indicata „ all'Art. 209. del Motuproprio. Tutte le altre fin quì usate „ sono abolite. Gli effetti legali della formula suddetta saranno „ quelli medesimi prescritti all'Art. 235. del Motuproprio suc„ citato „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 336).

Questi effetti sono „ che l'imputato non possa essere „ tradotto nuovamente in giudizio pel delitto imputatogli in „ quello stato di atti „ (Motup. del 1838. Art. 235).

963. „ Sarà permesso per altro alla Camera suddetta, ove „ lo creda conveniente e le resultanze processali lo comportino, „ di ordinare senza motivarla la comunicazione della proce„ dura alla Potestà Governativa. Qualora un tale ordine sia „ adottato, sarà cura del Regio Procuratore di darne pronta-

„ mente avviso alla Suprema Potestà Politica del circondario, „ senza obbligo di soggiungere proposizione alcuna „ (Dichiar. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 337).

964. „ Se il Turno riunito in Camera di Consiglio ritro- „ verà incompleti gli atti informativi, potrà in tutti i casi or- „ dinare al Tribunale istruente che vi sia supplito „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 212).

Qual ordine deve resultare da decreto motivato, e la sua esecuzione è affidata al Procuratore Regio, il quale farà sì che il compimento degli atti decretato sia „ direttamente eseguito „ dal Tribunale che avrà istruito la procedura, o da qualunque „ altro che venisse per giusti motivi dalla Camera delegato „ (detto Motup. Art. 236 Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 341).

„ Nel caso che avvenga un supplimento di atti, si ese- „ guiranno le disposizioni dell'Art. 335. §. 2. delle presenti „ Dichiarazioni e Istruzioni „ (Art. 342) cioè „ si contesteran- „ no all'imputato prima del ritorno della procedura al Regio „ Procuratore i resultati del supplemento nei modi prescritti „ all'Art. 190 e 191. del Motuproprio e delle presenti Dichia- „ razioni e Istruzioni agli Art. 306. 307. e 308. „ (Art. 335. Vedi §§. 923. 625. 626. 627. e 628).

965. „ Se il predetto Turno (Camera di Consiglio) dichia- „ rerà essere i fatti contro l'imputato dedotti sufficientemente „ verificati e rileverà che il processo presenta un titolo di de- „ litto o una trasgressione interessante la competenza criminale „ del Tribunale di Prima Istanza (Correzionale), ne decreterà „ il rinvio al Pubblico Giudizio del proprio Tribunale, e la „ trasmissione del Processo alla propria Cancelleria, e se „ giudicherà che il titolo del delitto interessi la competenza „ criminale della Corte Regia, ordinerà che sia trasmesso al „ Regio Procuratore Generale, affinchè vi abbia corso come sarà „ stabilito in appresso; e se lo ritrovasse della competenza de- „ ferita ai Vicarj e Giudici Direttori degli Atti, lo rimetterà „ al Vicario o Giudice Direttore, cui apparterrà; affinchè ne „ conosca a forma degli ordini „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 210).

966. „ Se lo stesso Processo presenterà due *delitti con-* „ *nessi* respettivamente interessanti la maggiore e minore com- „ petenza, il Tribunale che sopra, senza dividere il giudizio „ ordinerà la trasmissione del processo alla Corte Regia; man- „ cando fra i delitti connessione, il Turno riterrà il proces- „ so, e conoscerà dell'affare per il capo che riguarda la sua „ giurisdizione, e rimetterà poi le carte per la cognizione „ dell'altro o altri alla Corte Regia, ordinando l'occorrente „ onde non abbiano luogo ritardi „ (detto Motuproprio Articolo 211).

„ Ai termini dell'Art. 211 del Motuproprio sono *de-* „ *litti connessi*, quelli che sono stati commessi nel medesi-

„ mo tempo da una sola persona, o da più persone riuni- „ te, o da differenti persone, e in diversi tempi, e in luo- „ ghi diversi, ma dietro un concerto passato precedentemente „ fra loro, o quando i delitti sono avvenuti per procurarsi „ i mezzi di commettere gli altri, per facilitarne o consu- „ marne l'esecuzione, o per assicurarsi l'impunità „ (Dichiaraz. e Istruz. del 8. Novembre 1838 Art. 343. Vedi §§. 544. e 545).

967. „ La Camera di Consiglio, anche nel caso nel quale „ decida esservi argomenti bastanti per autorizzare a carico „ dell'imputato un pubblico giudizio, potrà, qualora pronunzi „ la competenza del Tribunale di Prima Istanza, ordinare la „ provvisoria scarcerazione dell'Imputato „ (dette Dichiaraz. e e Istruz. Art. 338).

968. „ Tutti i Decreti della Camera di Consiglio che au- „ torizzano l'invio dell'imputato al pubblico giudizio devono „ essere notificati all'Imputato e alla parte civile, tanto che „ dichiarino la competenza del Tribunale di Prima Istanza, „ quanto quella della Corte Regia „. Mancando a quanto è sopra prescritto s'incorre nella nullità (dette Art. 339. 532).

„ Saranno ancora notificati all'imputato quelli indicati „ all'Art. 337. delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni „ (Vedi „ §. 963) „. Gli altri rammentati all'Art. 336. „ (Vedi §§. 962) „ non saranno notificati nè all'imputato, nè alla Parte Civile; „ dovrà per altro essere ad essi rilasciata copia gratis, qualora „ la domandino „ (dette Art. 340).

969. „ I Decreti pronunziati dal Turno suddetto dovranno „ motivarsi e quanto al fatto, e quanto al diritto „ (Motup. „ suddetto Art. 215) „. E la violazione o l'inosservanza delle forme come sopra prescritte importa pena di nullità (Dich. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 532).

970. „ Dai Decreti pronunziati nella Camera del Consiglio „ competerà l'appello al Regio Procuratore avanti la Corte „ Regia ed all'effetto sospensivo, ma dovrà interporlo nei tre „ giorni successivi alla prolazione del Decreto. Questo appello „ a cura dello stesso Regio Procuratore sarà notificato all'Im- „ putato o Imputati „ (detto Motup. Art. 214).

„ Il diritto ad appellare conceduto dal citato Art. 214. „ del Motuproprio al Regio Procuratore si estende anche al „ caso in cui il decreto della Camera di Consiglio sia favore- „ vole all'imputato „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 396).

„ L'appello che il Regio Procuratore può interporre a „ norma dell'Art. 214. del Motuproprio, sarà da esso esibito „ nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza. Dovrà con- „ tenere i motivi su i quali è basato, e sarà anche notificato „ a cura dell'appellante alla Parte Civile „ (dette Dich. e Istr. Art. 345).

971. In quei Delitti ed in quelle Contravvenzioni nelle quali la competenza del Tribunale di Prima Istanza (Correzionale) fosse dimostrata intuitivamente, e la cui verificazione sì nel materiale come nello speciale si presentasse tale da potersi eseguire immediatamente nella sua totalità, e che per conseguenza si potesse omettere la Procedura informativa scritta e portarsi con semplice citazione dell'Imputato a diligenza del R. Procuratore all'Udienza del Tribunale di Prima Istanza, „ qualora „ al Presidente del Tribunale di Prima Istanza sembrasse che „ la Querela suddetta di che nell'Art. 192. del Motuproprio „ (vedi §. 633), munita ancora delle verificazioni permesse al- „ l'Art. 318 „ (esame dei Testimoni istrumentali, e perizie. Vedi §. 633) „ delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni, non avesse „ i caratteri voluti dal citato Art. 192. per istruirvi un Pub- „ blico Giudizio, ne riferirà immediatamente alla Camera di „ Consiglio, la quale senza dilazione pronunzierà, se deve darsi „ corso all'affare come opinava al R. Procuratore, o ordinarsi „ una regolare istruzione. Questo decreto, senza obbligo di mo- „ tivarlo, sarà trascritto in calce della Querela e subito ese- „ guito „ (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838. Art. 346).

972. „ I decreti della Camera di Consiglio saranno firmati „ da tutti i Giudici che la compongono, e dal Cancelliere ad- „ detto alla Camera medesima: Rimarranno nel loro originale „ negli Atti della procedura: Sarà in essi fatta espressa men- „ zione delle conclusioni del Regio Procuratore „ (dette Articolo 347).

„ La mancanza di dette forme importa nullità dei de- „ creti „ (Art. 532. dette Dich.)

973. „ Sarà debito del predetto Cancelliere di trascrivere senza „ dilazione alcuna, senza vacui, cassature o interlinee in un „ registro a ciò destinato tutti i decreti proferiti dalla Camera „ suddetta. L'Auditore che presiede la Camera medesima, dovrà „ apporre il suo visto al detto registro ventiquattro ore e non „ più tardi dopo la sessione „ (dette Art. 348).

Capitolo Secondo

CENNI SUI GIUDIZJ PRELIMINARI ORDINARJ E DI APPELLO DELLA CAMERA DELLE ACCUSE.

974. Ho accennato, che se la Camera di Consiglio composta di tre Giudici del Tribunale di Prima Istanza è d'avviso che il fatto preso in esame sia una semplice *Contravvenzione* o un *Delitto*, questa Camera invia direttamente il prevenuto davanti il Tribunale di semplice Polizia, o davanti al Tribunale Correzionale; ma se la Camera opina che il fatto incriminato sia

un *Misfatto* di competenza della Corte Regia, non invia l'affare alla Camera Decidente della medesima, ma sibbene alla *Camera delle Accuse* (Vedi §. 965).

975. „ Questa Camera di Accuse si compone di un Vice„ presidente e di due Consiglieri della Corte Regia „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 230).

Ma se in conseguenza di un Ricorso „ è avvenuta la „ Cassazione di un Decreto preferito della Camera delle Accuse, „ il Presidente della Corte Regia designerà il Vice-Presidente, „ ed i Consiglieri che devono comporre straordinariamente la „ Camera suddetta „ (Dichiar. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 387).

Questa Camera pondera scrupolosamente le prove dedotte contro il Prevenuto, e soltanto quando esse offrono una gravità reale e presuntiva della delinquenza, ordina che il Prevenuto sia tradotto al Pubblico Giudizio davanti la Camera Decidente della Corte Regia.

976. È sommamente a cuore della Legge Leopoldina, perchè interessa la intera società, che un cittadino, un uomo di qualunque condizione non si trovi esposto per leggeri motivi, o per equivoci dei giusdicenti alle angosce di un dibattimento criminale, dibattimento pur troppo pericoloso anche per coloro che ne sortono innocenti.

Nè si può opinare che il Legislatore nell'ordinare il Giudizio di Accusa abbia voluto lasciarvi annesso qualche concetto di arbitrio, poichè è forza riferirsi a quello che il legislatore ha avuto in mira di enunciare.

977. Come pure, facendosi bene attenzione all'*oggetto essenziale* del Giudizio di Accusa, si scorgerà che questo non è già *definitivo ;* cioè che alla Camera delle Accuse non è permesso di pronunciare se il Prevenuto sia colpevole o innocente, ma deve riconoscere solamente se taluno essendo incolpato, concorrano o non concorrano tali gravi apparenze e presunzioni contro di lui da intraprendere un giudizio o da rimandarlo libero, lasciando ai Consiglieri della Camera Decidente della Corte Regia di pronunciare se l' imputato sia o nò colpevole.

Quindi tutto l'ufficio della Camera di Accuse si riduce a conoscere non già se l'imputato sia o non sia colpevole, ma se il suo affare deva essere discusso per conoscere se egli sia o nò colpevole. Se lo sia o non lo sia lo esaminerà la Camera Decidente in pubblico giudizio, la quale pronuncierà sul fatto e sulla imputazione definitivamente.

978. Quindi la decisione della Camera di Accuse come quella della Camera di Consiglio tutta si raggira sulla dichiarazione : se vi ha luogo o non vi ha luogo all'Accusa; cioè a dire all'esame ed al dibattimento della causa davanti i Consiglieri Decidenti nel pubblico giudizio.

979. Per questo, essendo indubitato che Leopoldo II ha voluto introdotto il preventivo giudizio di Accusa, appunto per rispetto e garanzìa della libertà civile e individuale, si deve tener presente che una semplice prevenzione non può esporre giammai un cittadino all'apparato pubblico di un giudizio criminale.

980. Da ciò ne consegue, che il Giudizio di Accusa non è d'ordine essenziale della procedura criminale, come non lo è il precedente giudizio della Camera di Consiglio, perchè introdotti a sola garanzìa dell'imputato, a suo benefizio, e non per interesse della pubblica vendetta.

981. Da ciò rilevasi, che deve essere in libertà dell'imputato di renunziare al benefizio della legge ossia al Giudizio di Accusa, e che possa chiedere ed ottenere di essere sottoposto al pubblico giudizio definitivo, tostochè l'Istruzione preparatoria del giudizio è compiuta, e ciò per la nota regola – Quilibet juri pro se introducto potest renunciare –.

Senza di questa facoltà dell'Imputato, l'intenzione del Legislatore potrebbe rimanere delusa ed anche violata, quando non vi è dubbio che Egli introdusse il Giudizio di Accusa per usare un riguardo alla civile libertà. All'opposto, se non si concedesse il diritto di fare una tal renunzia, il Giudizio di Accusa sarebbe un mezzo irrimediabile di soperchierìa come si espresse il celebre Romagnosi.

982. Infatti, se il Pubblico Ministero potesse impedire uno sfogo di giustizia voluto dall'imputato, per questo perchè non può produrre l'atto d'Accusa sotto la causativa che non vi siano prove bastanti per avvalorarlo, come potrà l'imputato rivendicare la sua innocenza macchiata dalla procedura subíta? Allora l'azione della legge, della giustizia verrebbe arrestata, ed ancorchè il motivo di tale arresto favorisca la causa dell'imputato, si deve sempre temere questa posizione egualmente perniciosa o alla pubblica giustizia o all'imputato medesimo.

983. Tanto più ciò concorre quando la Camera di Accuse scenda ad accogliere le conclusioni del pubblico ministero. Poichè egli può pregiudicare alla pubblica giustizia, dichiarando di non avere fondamento ad agire, o preparando fin da principio i mezzi onde venire a tal conclusione; può pregiudicare all'imputato medesimo, quando, dopo averlo vessato per un certo tratto di tempo con una procedura segreta, ne sottrae alla vista del pubblico i disastri sofferti nella libertà, o nell'onore, per sottoporlo ad una penosa incertezza della sua sorte; perchè, verrebbe liberato dal carcere senza essere giudicato definitivamente, mentre l'imputato resterebbe però sempre sotto la sferza del giudizio, e se sopravvenissero nuovi indizj a cura dell'accusatore, potrebbe nuovamente essere perseguitato.

984. Concluder devesi pertanto, che se l'Imputato lo vuole, può renunziare al giudizio di Accusa, e può chiedere compiuta

l'istruzione preparatoria, d' essere pubblicamente e definitivamente giudicato.

985. Due sono le gravi incombenze dalla legge affidate alla Camera delle Accuse; l'una ordinaria con la quale stabilisce, se deva o nò inviarsi al Pubblico Giudizio l' Imputato; l' altra straordinaria con cui, qual Tribunale di appello, rivede le decisioni della Camera di Consiglio emesse sì sulla competenza del Tribunale, che sull' affare giustiziabile.

ARTICOLO I.

CENNI SUL GIUDIZIO PRELIMINARE DELLA CAMERA DELLE ACCUSE.

986. Appena la Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza ha decretato che il processo della causa sia inviato alla Camera di Accuse, il Procuratore Regio addetto a quel Tribunale che ha decretato l' invio, rimette l'affare al Regio Procuratore Generale.

Quindi „ sarà cura del Regio Procuratore Generale di „ sottoporre alla Camera delle Accuse con suo specificato rap„ porto nei cinque giorni successivi al loro ricevimento i pro„ cessi dei delitti che i decreti della Camera di Consiglio dei „ Tribunali di Prima Istanza avranno dichiarati della compe„ tenza della Corte Regia e saranno stati loro rimessi in ordi„ ne all'Articolo 210 „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838. Art. 233. Vedi §. 965) cioè dietro l'ordine della Camera di Consiglio.

987. „ La Camera delle Accuse ritenendo le stesse disci„ pline ordinate all'Art. 213 „ (cioè quelle prescritte per la Camera di Consiglio. Vedi §§. 957 e seg.) „ dopo aver sentito „ il rapporto e la richiesta speciale del Pubblico Ministero, e„ saminerà se il fatto emergente dal Processo e dalle carte che „ avrà sul tavolino importi un delitto della competenza della „ Regia Corte, e se le resultanze del processo siano tali che „ bastino per porre il prevenuto in istato di accusa, e quando „ tutto ciò le resulti, delibererà che l'imputato sia posto in ac„ cusa, e che il medesimo assieme con il processo sia inviato „ alla Camera Decidente della Corte stessa per essere sottopo„ sto al giudizio pubblico avanti la Camera medesima.

„ Se al contrario le resultanze processali le compariran„ no insufficienti a tener debitore in giudizio l' imputato del „ delitto di cui sia stato querelato, o verrà a resultarle un fatto „ che le Leggi del Gran-Ducato non ripongono tra i delitti, „ ordinerà che l'imputato sia posto in libertà, quando per al„ tre cause non si trovi detenuto.

„ E se le apparrà che le resultanze processali pongano „ in essere un delitto o una trasgressione compresa nella com„ petenza criminale attribuita ai Tribunali di Prima Istanza,

„ o ai Vicarj o Giudici Direttori degli Atti , ordinerà che il „ processo sia rimesso a quel Tribunale di Prima Istanza , o „ Vicario o Giudice Direttore di Atti che designerà nel suo de- „ creto affinchè dal Tribunale, Vicario o Giudice predetto ven- „ ga ai termini di ragione risoluto.

„ La Camera di Accuse delibererà di seguito sopra ogni „ affare, e non potrà protrarre la sua dichiarazione oltre i tre „ giorni dal rapporto del Procuratore Generale , dopo il quale „ non conferirà più con chicchessia. I decreti della Camera „ delle Accuse saranno motivali „ (Motup. de' 2 Agosto 1838. Art. 234).

„ La Camera delle Accuse delibera in Camera di Con- „ siglio a pruralità di suffragj , e senza intervento di difensori „ o di parti „ (detto Motup. Art. 232).

988. I termini ristretti a cinque giorni assegnati al Procuratore Generale a fare il suo rapporto alla Camera delle Accuse , e di tre giorni a questa per deliberare dell'affare incriminato, sono suggeriti dall'interesse della società, che richiede il pronto gastigo dei misfatti , e dall'interesse del prevenuto che esige una pronta giustizia se è innocente e la pronta libertà se l'imputazione non è ben fondata. Inoltre i Consiglieri sono più a portata di pronunziare , mentre la loro memoria ha sempre presente il rapporto del Pubblico Ministero, e così s'impedisce ancora che la seduzione abbia tempo di sorprendere la religione dei Giudici. Pur non ostante la legge non commina la nullità agli atti eseguiti e pronunziati spirati i termini assegnati.

989. „ Le disposizioni degli Articoli 334 e 344 delle pre- „ senti Dichiarazioni e Istruzioni sono comuni alla Camera del- „ le Accuse, ben inteso che il deposito delle Memorie di che „ nell'ultimo dei detti Articoli deva farsi alla Cancelleria della „ Corte Regia „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 388. Vedi §§. 957 e 960).

Queste disposizioni già riportate là dove parlai della procedura davanti la Camera di Consiglio, applicate alla procedura davanti la Camera delle Accuse portano, che il Regio Procuratore Generale nei cinque giorni successivi al ricevimento dei Processi inviatigli per decreti delle Camere di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza del Gran-Ducato, con suo rapporto gli sottoporrà all'esame della Camere delle Accuse ; che avanti la medesima svilupperà a voce i resultati del processo per dedurne i fondamenti atti a sostenere le sue conclusioni che rilascerà scritte col processo ; che nelle conclusioni dirà se esistono o nò argomenti bastanti per mettere in giudizio pubblico l'imputato, ed in caso affermativo indicherà il titolo del delitto che crede convenire al fatto incriminato ; che nelle conclusioni medesime aggiungerà il suo parere sulla competenza o incompetenza del Tribunale , e concluderà richiedendo una pronunzia corrispondente.

990. La legge permette che tanto alla Camera di Consiglio, quanto alla Camera delle Accuse le parti interessate, cioè Imputato e Parte Civile possono passare le Memorie che credono di loro interesse fino al giorno in cui segua il Rapporto del Pubblico Ministero, spettando al Cancelliere di porle sotto gli occhi dei Giudici e farne la lettura ai medesimi. (Vedi §. 957).

Ma siccome la facoltà concessa dalla Legge all'Imputato e alla Parte Civile di presentare le memorie alle Camere di Consiglio e di Accusa sarebbe presso a poco inutile per il prevenuto specialmente, se non gli vengono comunicate le resultanze processali che lo aggravano, deve ritenersi per ammesso e indubitato, che la legge implicitamente nell'accordargli la facoltà di presentare uno scritto in discarico, abbia voluto che o a lui o al suo difensore sia comunicato il processo informativo; e ciò maggiormente si deve credere voluto dalla Legge anche virtualmente nella disposizione con la quale prescrive che all'Imputato si deve notificare la trasmissione del processo informativo sia alla Camera di Consiglio sia a quella di Accuse. (Vedi §. 625. 627. 923) Inquantochè quale effetto utile per lui doveva operare a mente della Legge tal notificazione se non che quello di renderlo legalmente sciente del giro che faceva il suo processo onde seguirlo potesse per l'utile della propria difesa?

991. Infatti il Legislatore volle che dalla trasmissione del processo informativo, punto della procedura criminale in cui cessa ogni segreto per tutti, cominciasse per il prevenuto il sacro diritto della Difesa.

Dunque, se questo diritto deve essere esercitato efficacemente, bisogna che l'Imputato sia in grado di conoscere quello che lo aggrava nel processo per opporvi le sue osservazioni.

Ed appunto perchè questo diritto di primordiale difesa non divenga elusorio e non sia impedito all'imputato ed al suo difensore, (e tale diviene subito che il Pubblico Ministero presenta il suo rapporto alla Camera o del Consiglio o delle Accuse, essendo vietato dopo tal rapporto ogni comunicazione con la medesima. Vedi §. 587) deve ritenersi per identità di ragione che il Pubblico Ministero non possa fare il suo rapporto avanti lo spirare dei cinque giorni a lui assegnati dalla legge per presentarlo, a meno che le parti o abbiano passato le loro Memorie, o abbiano dichiarato di non presentarle, e ciò prima dello spirare del quinto giorno.

992. La Camera delle Accuse nelle sue decisioni non può stabilire le prove del misfatto; già lo dissi, ciò spetta alla Camera Decidente della Corte Regia. Ella soltanto può occuparsi della cognizione: se concorrano sufficienti e gravi prove ed indizj, non già per giudicare se l'imputato sia reo o innocente di un fatto dalla Legge qualificato per delittuoso, ma per inviarlo al pubblico giudizio.

Che se il fatto non è qualificato per criminoso dalla Legge, ognuno intende che la Camera di Accuse può benissimo dichiararlo. Così a modo di esempio, se il prevenuto ha commesso un delitto in tempo di demenza, o se lo ha commesso necessitato da una forza superiore alla quale non ha potuto resistere, egli è esente dalla imputabilità, e la Camera di Accuse può dirlo nella sua decisione.

Ma se il delitto è di fatto esistente, se è legalmente imputabile al prevenuto, egli deve essere messo in stato di Accusa, ancorchè abbia delle scuse che lo rendono scusabile. Stà alla Camera Decidente in pubblico giudizio l'apprezzare queste scuse; come per esempio, se il minore che ha commesso un delitto, abbia agito o nò con discernimento.

993. Davanti la Camera delle Accuse, come davanti a quella di Consiglio nè il Prevenuto nè la Parte Civile possono comparire, e ciò perchè l'esame assunto da queste Camere è un atto preparatorio che ha per oggetto di riconoscere e di pronunziare interlocutoriamente sulla gravità degli indizj e non già di stabilire definitivamente le prove.

994. „ La pronunzia della Camera delle Accuse con cui „ venga dichiarato non essere luogo alla Accusa produrrà soltanto „ l'effetto, che l'imputato non possa essere tradotto nuova„ mente in giudizio pel delitto imputatogli in quello stato di „ atti „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 235).

Dunque, se con il lasso del tempo si credono trovati nuovi indizj, l'imputato può essere molestato; così la decisione della Camera di Accusa lo lascia sotto il continuo timore della riassunzione del giudizio. Quindi mi confermo sempre più nella opinione, che non solo l'imputato possa renunziare al Giudizio della Camera di Accuse e domandare di essere tradotto al Pubblico Giudizio, ma che possa ottenere di essere giudicato anco quando la Camera di Accuse abbia deciso che le resultanze del Processo non bastino a porlo in stato di Accusa.

995. „ Se la Camera di Accuse trovasse gli atti incom„ pleti, potrà con decreto ordinare il supplemento, che a cura „ del Regio Procuratore Generale sarà direttamente eseguito dal „ Tribunale che avrà istruito la procedura, o da qualunque „ altro che venisse per giusti motivi dalla suddetta Camera „ delegato „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 236.)

„ In questo caso si eseguirà il disposto agli Art. 190. „ e 191 del Motuproprio e 306. 307. e 308. delle presenti Di„ chiarazioni e Istruzioni „ (Dich. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 389).

E questi Articoli, come ho dimostrato (Vedi §§. 625. a 627. 923), ordinano, che esaurite tutte le verificazioni richieste, si rendano note all'Imputato, notificandosigli ancora il giorno del rinvio del processo onde si riceva le sue dichiarazioni per dare sfogo alle medesime.

996. „ Se al Regio Procuratore Generale sembrasse neces„ sario un supplemento di atti, dovrà domandarlo alla Camera „ delle Accuse „ (Dich. e Istruz. Art. 390) sempre però dentro il termine dalla legge assegnatogli a presentare il suo rapporto alla Camera.

Così questa, nelle decisioni che richiedono un maggiore sviluppo o supplemento agli atti, non deve oltrepassare il termine dalla legge concesso alle sue Deliberazioni.

997. „ Sono comuni alla Camera delle Accuse le disposi„ zioni prescritte agli Art. 337, 347 e 348 delle presenti Di„ chiarazioni e Istruzioni per le Camere di Consiglio dei Tri„ bunali di Prima Istanza „ (dette Dichiarazioni e Istruzioni Art. 361).

Che è quanto dire, che la Camera delle Accuse, ove lo creda necessario, senza motivarla potrà ordinare la comunicazione della Procedura alla Potestà Economica a cura del Procuratore Generale, senza obbligo di soggiungere proposizione alcuna (Vedi §. 963); che i Decreti della Camera delle Accuse saranno firmati da tutti i Consiglieri che la compongono e dal Cancelliere addetto alla medesima, e questi decreti rimarranno uniti negli atti della procedura, facendosi menzione nei Decreti istessi delle conclusioni prese dal Pubblico Ministero, cose prescritte a pena di nullità (Vedi §. 972); che il Cancelliere accennato ha il dovere di trascrivere senza dilazione, senza vacui, cassature o interlinee in un registro a ciò destinato tutti i decreti proferiti dalla Camera delle Accuse, e il Vice-Presidente dovrà apporre il suo visto al detto registro ventiquattro ore e non più tardi dopo la sessione (Vedi §. 973).

998. „ I decreti che emaneranno dalla Camera delle Accu„ se sulla Competenza della Corte Regia, dovranno essere no„ tificati a diligenza del Regio Procuratore Generale all'Impu„ tato o Imputati „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Articolo 237).

„ Saranno notificati all' Imputato e alla Parte Civile i „ Decreti menzionati all'Art. 234 §. 2 del Motuproprio „ (cioè che ordinano la liberazione dell'imputato. Vedi §. 987) „ ed al„ l'ultima ancora gli altri preveduti dall'Art. 237 del Motupro„ prio medesimo „ (Dichiaraz. e Istr. del 9 Novembre 1838. Art. 392), cioè quelli che stabiliscono in causa la competenza della Corte Regia.

„ Sono ancora applicabili alla Camera delle Accuse le „ disposizioni prescritte all'Art. 211. del Motuproprio e all'Art. „ 343 delle presenti dichiarazioni e Istruzioni „ (dette Dich. e Istr. Art. 393).

Queste disposizioni ordinano, che se lo stesso processo presenterà due *delitti connessi* (cioè commessi nel medesimo tempo da una sola persona o da più persone riunite, o da differenti persone, e in diversi tempi, e in luoghi diversi, ma

dietro un concerto passato precedentemente fra loro, o quando i delitti sono avvenuti per procurarsi i mezzi di commettere gli altri per facilitarne o consumarne la esecuzione o per assicurarsi la impunità), i quali respettivamente per la maggiore e minore competenza interesseranno anche i Tribunali inferiori, allora la Camera delle Accuse, senza dividere il Giudizio, ordinerà l'invio al Pubblico Giudizio della Camera Decidente della Corte Regia. Mancando poi connessione, la Camera invierà alla decisione il delitto che riguarda la Giurisdizione della Corte Regia e rimetterà poi il processo al Tribunale inferiore per la cognizione dell'altro delitto (Vedi § 966).

999. E saviamente la Legge dispose che i Delitti Connessi fossero conosciuti e decisi con un solo giudizio, perchè interessa sommamente all'ordine pubblico ed all'interesse dei prevenuti, che la luce che circonda un medesimo fatto non sia divisa: Ora questo concorso di luce e di prove non più esisterebbe, se i diversi prevenuti di un medesimo delitto fossero tradotti avanti diversi Tribunali e giudicati separatamente gli uni dagli altri. Il Delitto principale strascina seco quelli a lui connessi, e così un delitto punibile con pena afflittiva e infamante trasporta davanti la Corte Regia i delitti connessi punibili con pene correzionali.

1000. Ma se i Processi dei Delitti Connessi non sono in grado di essere tutti portati alla Camera delle Accuse, potrà ella ritardare l'invio al Pubblico Giudizio di quelli la cui procedura è completa, senza attendere la completazione della procedura degli altri?

In questo caso difficile ad avvenire per i regolamenti già stabiliti nella Istruzione Preparatoria, io penso che la Camera delle Accuse non possa ritardare il Giudizio Pubblico di quelli prevenuti contro i quali la Istruzione è completa, sotto pretesto di attendere il compimento delle altre procedure.

1001. „ Dal decreto della Camera delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione, se il fatto sul quale il Decreto è fondato non è delittuoso, se il Ministero Pubblico non è stato sentito, e se il Decreto è stato proferito da un numero di Giudici minore del prescritto „ (Motuproprio de'2 Agosto 1838. Articolo 238).

„ Il ricorso in Cassazione autorizzato all'Art. 238 del Motuproprio è permesso al Regio Procuratore Generale, all'Imputato, ed alla Parte Civile; quanto a quest'ultima peraltro nei limiti segnati all'Art. 295 delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Articolo 396).

L'Articolo 295 delle Dichiarazioni ed Istruzioni contemplato quì sopra dispone: „ Il diritto ad appellare, e a ricorrere in Cassazione nei respettivi casi contemplati nel Motuproprio, e nelle presenti Dichiarazioni e Istruzioni accordato alla Par-

„ te Civile è ristretto a quelle sole cause, che risguardano delitti di privata azione, ed al solo articolo dei danni e interessi nelle cause relative ai delitti di azione pubblica in cui la parte lesa sia intervenuta, sempre che la sentenza, dichiarata la reità, non abbia pronunziato sopra i danni o interessi, ovvero li abbia negati „ (Dich. e Ist. Art. 295).

„ Il primo fra i mezzi di Cassazione espresso nel citato Art. 238 (se il fatto non è delittuoso) comprenderà non solo il caso, in cui sia stato ritenuto come delitto un fatto dal Gius Penale Toscano considerato come non punibile, quanto l'altro in cui sia stato decretato non essere delitto un fatto dal gius penale suddetto sottoposto a punizione „ (dette Artic. 397).

ARTICOLO II.

CENNI SUI GIUDIZJ PRELIMINARJ IN APPELLO AVANTI LA CAMERA DELLE ACCUSE DAI DECRETI DELLE CAMERE DI CONSIGLIO.

1002. Già accennai, che dai Decreti pronunziati nella Camera, di Consiglio, al Regio Procuratore compete l'appello avanti la Corte Regia, all'effetto sospensivo, conchè sia interposto nei tre giorni successivi alla prelazione del decreto. Dissi pure che tale appello, contenente sviluppati i motivi che lo avevano fatto interporre, doveva essere esibito nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza e notificato all'Imputato ed alla Parte Civile. (Vedi §. 970).

Sulla procedura di questo appello è da avvertirsi che la Camera della Regia Corte che ha speciale competenza a conoscerlo e decidervi, è la Camera delle Accuse.

1003. „ Gli appelli interposti dai Regj Procuratori dai decreti delle Camere di Consiglio in ordine all'Art. 214. del Motuproprio saranno, insieme con le procedure cui si riferiscono, portati nel termine fissato dall'Art. 233. del Motuproprio suddetto „ (cioè nei cinque giorni successivi al loro ricevimento Vedi §. 986) „ dal Regio Procuratore Generale alla Camera delle Accuse con requisitoria scritta nella quale emetterà la sua opinione, e sarà su di essi dalla Camera stessa deciso, osservate le discipline ordinate dall'Articolo 234. del detto Motuproprio „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 394. Vedi §. 987).

„ Quale Art. 234 del Motuproprio dispone: La Camera delle Accuse, ritenendo le stesse discipline ordinate all'Art. 213. „ (e che ho accennate per la Camera di Consiglio. Vedi §§. 957 e seg.) „ dopo aver sentito il rapporto e la richiesta speciale del Pubblico Ministero delibererà sull'appello, nè potrà protrarre la sua deliberazione oltre i tre giorni dal rapporto del Procuratore Generale, dopo il quale

„ non conferirà più con chicchessia. I decreti della Camera „ delle Accuse saranno motivati „.

1004. La Camera delle Accuse conosciuti e resoluti gli Appelli suddetti „ rimetterà alle respettive competenze o della „ Camera Decidente, o dei Tribunali di Prima Istanza, o dei „ Vicarj o Giudici direttori degli Atti quei processi, nei quali „ oppostamente ai decreti della Camera di Consiglio giudicasse „ dovere aver luogo un ulteriore corso di giustizia „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 240).

Capitolo Terzo

CENNI SUI RICORSI IN CASSAZIONE DAI DECRETI DELLE CAMERE DI CONSIGLIO E DI ACCUSE.

1005. „ Dal decreto della Camera delle Accuse potrà ri- „ corrersi in Cassazione, se il fatto sul quale il decreto è fon- „ dato non è delittuoso; se il Ministero Pubblico non è stato „ sentito; e se il decreto è stato pronunziato da un numero „ di Giudici minore del prescritto „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 238).

„ Il Ricorso in Cassazione autorizzato dall'Art. 238. del „ Motuproprio è permesso al Regio Procuratore Generale, al- „ l'Imputato, ed alla Parte Civile: quanto a quest'ultima per „ altro nei limiti segnati all'Art. 295. delle presenti Dichiara- „ zioni e Istruzioni „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 396) cioè quando si tratti „ di delitti di privata azione, „ ed al solo articolo dei danni ed interessi nelle Cause relative „ a delitti di azione pubblica in cui la parte lesa sia interve- „ nuta „ (dette Art. 295).

Fra i mezzi di Cassazione sopra accennati vi è quello, che il decreto sia fondato sopra un fatto non delittuoso; questo mezzo „ comprenderà non solo il caso, in cui sia stato rite- „ nuto come delitto un fatto dal gius penale toscano conside- „ rato come non punibile, quanto l'altro in cui sia stato de- „ cretato non essere delitto un fatto dal gius penale suddetto „ sottoposto a punizione „ (dette Dich. e Istr. Art. 397).

1006. La Legge, che espressamente ha concesso il diritto di ricorrere in Cassazione dai Decreti della Camera di Accuse per le cause e nelle circostanze accennate, come è chiaro dalle disposizioni degli Art. 238. del Motuproprio, 295 e 396. delle Dichiarazioni e Istruzioni, avrà voluto concedere un tal rimedio anche dai Decreti delle Camere di Consiglio?

Per massima generale „ il ricorso per la cassazione delle „ sentenze, e dei decreti della Corte Regia e dei Tribunali „ Collegiali di Prima Istanza che non ammettono rimedio or-

„ dinario di appello, non potrà essere interposto che avanti la „ la Real Consulta, alla quale apparterrà di ammettere o di ri- „ gettare le istanze relative delle parti private o del Pubblico „ Ministero nei termini e modi da dirsi „ (Motupr. del 1838. Art. 143 e 247).

1007. Quindi o la Legge in virtù della parità di ragione ha inteso concedere alle parti private dell'Imputato e del Danneggiato il rimedio dell' appello dal Decreto della Camera di Consiglio come lo accordò al Pubblico Ministero (Vedi §. 970), ed allora non compete il rimedio della Cassazione, perchè in Appello davanti la Camera delle Accuse le parti private possono dedurre quei reclami contro il decreto appellato, in quella guisa che lo fa il Pubblico Ministero; o la Legge col suo silenzio ha voluto negato alle parti private il rimedio dell' appello dai decreti delle Camere di Consiglio, ed allora non può a meno di non essere loro concesso contro quelli il rimedio della Cassazione per quelle ragioni medesime in virtù delle quali lo accorda dai Decreti della Camera di Accuse, che con più facilità possono concorrere nei decreti delle Camere di Consiglio.

1008. Io poi riterrei, dietro lo spirito della Legge, che essa abbia negato alle parti private il diritto di appellare dai decreti delle Camere di Consiglio, mentre del pari ha tolto loro il diritto di appellare dalle sentenze dei Tribunali di Prima Istanza come Tribunali Correzionali; ma che però avendo concesso il diritto di ricorrere in Cassazione dalle Sentenze suddette, del pari abbia voluto accordarlo contro i decreti delle Camere di Consiglio.

In caso diverso, la Legge sarebbe difettosa, e questo non si può ammettere quando dalle sue espresse disposizioni si può argomentarne la volontà anche per i casi taciuti.

PARTE SECONDA

CENNI SUI GIUDIZJ DI POLIZIA.

1009. Si è veduto, che le infrazioni della Legge prendono un nome differente a ragione del loro grado e gravità, e così accennai che l' infrazione della Legge punita con pena tenue e di Polizìa, è piuttosto una *Contravvenzione* o una *Trasgressione* e non un Delitto, e molto meno un Misfatto.

È vero che sì i Misfatti, i Delitti, che le Contravvenzioni sono tutte infrazioni della Legge, che colpiscono ed offendono più o meno la Polizìa, qualora si prenda questa parola nel suo senso generale; cioè dell'ordine base e fondamento della

società. Ma la parola *Polizìa* quì va presa pel senso ristretto, significante soltanto la quiete pubblica che può essere compromessa senza offesa della sicurezza e della vita dei Cittadini. Ora le azioni delittuose che si classano sotto la specie delle Contravvenzioni, sono appunto quelle che attentano a questa Polizìa, ed appunto perchè presentano meno di gravità che i Delitti, devono essere giudicate con minore forma e solennità dei Delitti e dei Misfatti.

1010. Altrove ho parlato delle forme da praticarsi nella verificazione delle Contravvenzioni e Trasgressioni dalla Legge generalmente chiamate Delitti (Vedi §§. 578 e seg).

Come pure poco fà avvertiva quali erano i Giudici ai quali la Legge dava competenza di conoscere e giudicare delle medesime (§. 941).

Quì adunque bisogna accennare le regole di questi Giudizj di Polizìa, e degli Appelli che possono essere interposti dalle Sentenze proferite dai Magistrati della Polizìa Giudiciaria e Antigiudiciaria.

Capitolo Primo

CENNI SUI GIUDIZJ DI SEMPLICE POLIZIA GIUDICIARIA PUNITRICE.

1011. I Giudizj di semplice Polizìa Giudiciaria spettano ai Giudici d'Instruzione, cioè ai „ Vicarj Regj ed ai Giudici Di„ rettori degli Atti Criminali che giudicano dei modici furti „ e dei danni dati, ancorchè qualificati solamente da asporta„ zione non eccedenti le lire dieci, e delle leggere offese e in„ giurie che non portano a pene maggiori della carcere per gli „ otto giorni, e della multa di lire venticinque „ (Motup. 2. Agosto 1838 Art. 177).

„ Fra i modici furti semplici menzionati rimangono com„ presi anco i furti improprj, le truffe, tanto con dolo a prin„ cipio, che con dolo sopravvenuto, e gli stellionati non ecce„ denti il valore delle lire dieci „.

„ Le leggiere offese e le ingiurie sono soltanto quelle, „ quanto alle prime, che non hanno lasciato traccia sul corpo „ del leso, e quanto alle seconde le verbali, le une e le altre „ situate nell'infimo grado di civile imputabilità „ (Dich. e Istr. de'9. Novembre 1838. Art. 286).

1012. I Tribunali di Polizìa possono essere definiti — Giurisdizioni (parola significante il potere di giudicare derivata da juris dictio) che conoscono delle semplici contravvenzioni —.

Questi esigono meno solennità nel modo di giudicare; le pene incorse dai contravventori essendo lievi, non vi è bi-

sogno di tante garanzie nè di tanti lumi come negli altri Tribunali ; e perciò la legge gli destina un Giudice solo.

1013. Ma bisogna che questo Giudice solo , sia cauto nell'esaminare i limiti della sua Giurisdizione, onde non eccederli a grave danno della giustizia. Poichè quantunque un Vicario Regio o un Giudice Direttore di Atti abbia giudicato in un caso applicando una pena inferiore agli otto giorni di carcere ed alle venticinque lire di ammenda , se il fatto giudicato per se stesso era colpito dalla legge con una pena a quelle superiore, il Giudice d'Istruzione sarebbe stato incompetente a decidere, per quanto non avesse ecceduto i limiti della sua giurisdizione nella applicazione della pena.

1014. La Giurisprudenza vuole che la Competenza dei Tribunali si misuri non dalla pena che applicano al fatto criminoso , ma dal massimo della pena che potrebbero applicare. Quindi se il massimo della pena eccede cumulativamente gli otto giorni di carcere e l'ammenda di lire venticinque, i Vicarj ed i Direttori non hanno giurisdizione e non possono sentenziare ; poichè sarebbe invertire l' ordine della giustizia , se un Giudice incompetente ad applicare ad un fatto il massimo della pena , potesse divenirlo restringendo e diminuendo il gastigo.

1015. Sicchè i Giudici di Polizia esaminano il fatto criminoso sotto la loro ispezione , vi confrontano la pena cumulata di otto giorni di carcere e venticinque lire di ammenda , e se si persuadono che questa sarebbe il massimo della pena applicabile al reato , allora non potranno dubitare della loro Competenza.

1016. Le ingiurie verbali, riservate dalla legge alla competenza dei Tribunali minori de'Vicarj Regj e dei Giudici Direttori di Atti , sono quelle che costituiscono una vera e propria ingiuria, e non già le parole o le proposizioni più o meno grossolane ma che per la loro natura non attaccano, nè offendono l'onore e la riputazione , e non arrecano pregiudizio al credito della persona che se ne lagna.

1017. Quindi bisogna non solo che l'ingiuria verbale abbia caratteri di gravità e di pubblicità tali che la pena meritata non superi quella sopra stabilita alla competenza dei Giudici d' Istruzione, ma ancora rivesta un infimo grado di oltraggio e di offesa onde possa essere da loro punita.

Quindi le ingiurie verbali dirette contro i Magistrati esercenti le loro funzioni non possono essere comprese nella competenza di questi giudici minori. Medesimamente quando la ingiuria verbale assume i caretteri di calunnia non può essere giudicata dai Giudici suddetti.

1018. Dal Combinato disposto degli Art. 177 del Motuproprio e 286 delle Dichiarazioni del 1838 apparisce , che le ingiurie scritte sono fuori della competenza dei Giudici minori ;

ma deve intendersi di quelle ingiurie scritte che hanno caratteri di gravità e pubblicità, poichè non vi è ragione per la quale le ingiurie scritte che non racchiudono il doppio carattere di gravità e di pubblicità, e che possono essere punibili nella estensione delle facoltà dei Giudici minori devano piuttosto essere giudicate dal Tribunale superiore.

ARTICOLO I.

CENNI SUI GIUDIZJ IN PRIMA ISTANZA DEI GIUDICI INSTRUTTORI.

1019. Altrove designai il modo sommarissimo secondo il quale i Giudici della Polizìa punitiva prendono le informazioni e formano la Istruzione del Processo (Vedi §§. 578 e seg).

Ed ivi specificai, che le contestazioni fatte agli Imputati dal Vicario Regio o dal Giudice Direttore di Atti stanno in luogo d'invio degli imputati medesimi al Giudizio, quando esistano sufficienti riscontri in appoggio dell'addebito. Avvertii ancora, che in caso contrario il Giudice scrive un semplice decreto che dichiara — *non essere luogo a proseguire*, — i cui effetti sono che l'imputato non può essere tradotto nuovamente in giudizio per il delitto imputatogli in quello stato di atti. Questo decreto non si notifica al prevenuto, il quale può averne copia qualora lo chieda. Sarà bensì notificato alla parte civile.

1020. „ Allorquando il costituto del Prevenuto equivarrà „ all'invio al giudizio, il Vicario Regio, o Giudice Direttore di „ Atti, assegnerà contemporaneamente all'Imputato un termine „ non minore di giorni tre, nè maggiore di giorni otto a de„ durre le sue difese in scritto. Questa assegnazione dovrà es„ sere redatta in piè del costituto, che sarà firmato dal Vicario „ Regio o dal Giudice Direttore di Atti. Spirato il termine „ suddetto, o quello ulteriore che abbisognasse per la verifica„ zione dei fatti dedotti a difesa, il Vicario Regio o il Giudi„ ce Direttore di Atti pronunzierà il suo Decreto preceduto „ dai motivi. Questo decreto sarà notificato all' Imputato inte„ gralmente, e alla parte civile qualora sia a causa „.

„ Gli esami a difesa, qualora siano ammessi, saranno „ redatti con le forme prescritte per gli esami dell'informativa „ istruzione „.

„ Non occorrerà nelle resoluzioni delle cause che sopra, „ citazione dell'Imputato a Sentenza, nè discussione avanti il „ Giudice, il quale risolverà sulle resultanze processali, esista, „ o nò difesa in scritto a favore dell'imputato „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 216).

1021. „ I Vicarj Regj e Giudici direttori di Atti rimette„ ranno copia dei Decreti, che spediscono in ordine alla com„ petenza di che si tratta, al Regio Procuratore e senza ritardo

„ dopo la loro pronunzia „ (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 200).

1022. Le Cause che i Vicarj Regj o i Giudici direttori di „ Atti spediranno nella competenza ad essi assegnata, saranno „ accese come tutte le altre ordinarie al Protocollo Criminale „ del loro Tribunale. Nel caso che la sentenza appellata sia o „ modificata o revocata, trascriveranno in margine delle sen- „ tenze medesime quella del Tribunale di appello „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 330).

1023. Dalle disposizioni legislative riportate è manifesto che in questi Giudizi di Polizìa concernenti la giustiziabilità degli infimi Delitti o Trasgressioni e Contravvenzioni alla Legge si sommano tutte le formalità; non vi è citazione, non discussione non pubblicità, venendo il tutto supplito dalla assegnazione del termine a difendersi fatta ex officio dal Giudice Instruttore all'Imputato.

Però deve notarsi, che se la intimazione o assegna del termine non fosse stata fatta verbalmente all' Imputato, perchè non comparso e contumace al Mandato di comparsa per il suo costituto o esame, allora l' assegnazione medesima deve notificarseli nelle forme solite all'ultimo suo domicilio se non si trovasse la sua persona.

Quindi il Giudizio e successiva Sentenza del Giudice Instruttore si avranno sempre per definitivi; mentre non si può ammettere che il rimedio dell'Appello; essendo massima notoria che il rimedio della Opposizione non si conosce nella Procedura Penale.

ARTICOLO II.

CENNI SUI GIUDIZJ DI APPELLO DALLE SENTENZE DEI GIUDICI ISTRUTTORI.

1024. L'*Appello* è un atto mediante il quale si domanda al Tribunale superiore la riforma di una decisione emanata da un Tribunale inferiore.

È sembrato cosa strana ad alcuni spiriti volgari, che formano la loro attenzione sulle sole parole delle Leggi e non sopra il loro fine politico, che sia stato concesso dalla Riforma Leopoldina del 1838, l'appello dalle Sentenze dei Giudici di Polizìa punitiva, cioè dalle infime condanne, mentre un tal rimedio è denegato dalle sentenze dei Tribunali superiori. Ed appunto in questa parte deve ravvisarsi il profondo spirito di giustizia che accompagna la Riforma Leopoldina.

1025. Al tempo dei Romani l' Appellazione era in usanza e regolata, benchè occasionalmente, dalle costituzioni e rescritti imperiali che si leggono riuniti nel Codice di Giustiniano.

La conservata memoria di questi Appelli antichi, suscitò quelli che furono in uso in seguito come rimedj straordinarj contro le violenze delle giurisdizioni signoriali, le quali diventando in progresso flagelli permanenti, fecero sì che gli Appelli diventarono in fine rimedi ordinarj. E siccome chi perde una lite ha sempre interesse e stimolo di combattere per riconquistare il perduto, gli Appelli trovarono favore anche in tempi di buoni governi. La pratica comune ne fece legge comune, e chiamossi meglio governato quel popolo che nei giudizj particolarmente civili poteva gradualmente adire più tribunali, e perpetuare così le discordie delle famiglie, gli odj personali, lo spirito d'intrigo, la giurisprudenza scolastica, e le incertezze della proprietà.

1026. Taluni hanno creduto, che il sistema delle Appellazioni più per fine d'interesse, che per moralità fosse stato stabilito dai governi, argomentandolo dal vedere concesso l'Appello nelle Cause Civili (dove si tratta di beni ed il tributo giudiciario è assicurato dal subietto della lite), e non nelle Criminali, le quali cause sono quasi sempre di aggravio al pubblico erario.

E si confermavano in questa opinione riflettendo, che se lo scopo delle Appellazioni fosse stato più di politica, che fiscale, se fosse stato quello di cercare la più retta giustizia, dovevasi l'Appello praticare di preferenza nelle questioni Criminali, attesochè l' onore, la libertà, e la vita dei cittadini sono beni che meritano preferenza in confronto di tutte le altre proprietà.

Ciò non ostante fu inammissibile l'appello in queste liti più gravi.

1027. Comunque siasi, non sarebbe cosa che utile il divieto dell'Appello nelle cause sì civili che criminali, con che però le sentenze si pronunziassero da molti giudici confidenti dei litiganti, come al tempo della Repubblica Romana, o per scelta volontaria o per reputazione meritata, come i senatori dell'Areopago di Atene. A siffatti tribunali si accostano la verità e l'innocenza senza timore, e la colpa e il delitto, benchè condannati, ne partono senza osare di lamentarsi.

E su questa ricerca il celebre Beccerìa opinò che le sentenze del Magistrato che giudica dovessero essere inappellabili.

1028. Ma tornando al motivo che indusse la legge ad accordare l'Appello alla sentenza di minima entità e negarlo a quelle più gravi: esso si ravvisa giustissimo al confronto dei diversi sistemi di giudicare introdotti.

In quello per cui si concede l'Appello, il giudizio è tanto sommario che non si dà neppure la citazione, nè la discussione; quindi ancorchè si tratti di tenui pene, era necessasio stabilire un rimedio a favore di chi potesse lamentarsi di quel

giudicato quasi segreto. Ma nelle cause di maggior gravità, il cittadino trova molta più grande garanzìa di quella che godrebbe con l'Appello. E quando scenderò a far parola di quei Giudizj, facilmente si comprenderà, che l'Appello da essi non solo inutile ma pernicioso sarebbe riuscito e contrario al ben essere della società.

1029. Se la Legge in queste Cause Criminali rilasciate alla competenza della Polizìa giudiciaria punitrice ha concesso il rimedio dell'Appello alle parti, si deve intendere che abbia voluta sospesa l'esecuzione delle sentenze appellabili per il termine concesso ai privati ad interporre l'appello e perdurante il giudizio di appellazione. In caso diverso, se l'esecuzione potesse avere effetto non ostante il termine ad appellare o la procedura di appello, ne può succedere naturalmente un pregiudizio irreparabile, e ne conseguirebbe una esecuzione consumata in forza di sentenza, in seguito modificata o revocata inutilmente.

1030. „ Ai condannati nei giudizj di che agli Art. 177. e „ 193 „ (dei Vicarj Regj e Giudici Direttori di Atti vedi §. 580) „ „ competerà l'appello al Tribunale collegiale di Prima Istanza, „ che dovrà essere interposto nei cinque giorni successivi alla „ notificazione del decreto, ed esibito nel Tribunale del Vica- „ rio o Giudice Direttore che lo avrà proferito, e sarà cura „ del Vicario stesso o del Giudice Direttore di trasmettere l'atto „ con l'inserto del processo sommario alla Cancelleria del Tri- „ bunale di Prima Istanza „ (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 105).

„ L'atto di Appello (sopra menzionato) dovrà essere per- „ sonalmente esibito e ratificato dall' appellante o da qualun- „ que altra persona munita di speciale mandato redatto in for- „ ma legale „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838. Art. 328).

„ Se l' appellante dimorerà in altra giurisdizione crimi- „ nale, potrà esibire il suddetto atto di Appello alla Cancelle- „ ria del Vicariato o della Direzione di Atti ove dimora „ (dette Dich. Art. 324).

„ Il Tribunale che avrà ricevuto l' atto di Appello, lo „ invierà subito all' altro, che ha pronunziata la sentenza ap- „ pellata „ (dette Istr. Art. 325).

1031. „ L'Attuario, nell'atto di ratifica avvertirà l'appellante, „ o il di lui mandatario, delle conseguenze cui si espone in „ ordine all'art. 226 del Motuproprio „ (dette Dich. Art. 326); cioè che „ in appello l' esito del giudizio influirà sulla sorte „ dell'appellante o la sentenza sia riformata in suo favore o in „ suo aggravio „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 226).

1032. „ È debito dell'Appellante di fare notificare imme- „ diatamente a tutte sue spese alla Parte Civile l' atto di ap- „ pello da lui interposto „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 327).

1033. „ La Parte Civile potrà interporre Appello dalle „ Sentenze del Vicario o Giudice Direttore di Atti, quando il „ delitto sia di privata azione. Dovrà interporlo nei termini e „ nei modi prescritti al condannato come sopra „ (dette Dich. Art. 328).

1034. Dissi che i Giudici d' Istruzione dovevano rimettere copia dei decreti che pronunziano nelle cause della loro competenza giudicabili al Regio Procuratore (Vedi §. 1021). Il motivo di tale ingiunzione sta in questo, che sebbene l'Uffizio del Pubblico Ministero non intervenga in questi giudizj di minima competenza, egli così può osservare e provvedere allo scopo della legge che gli ha stabiliti, onde non sia alterata la competenza.

Per questo „ potrà appellare pure, ma per il solo capo „ dell'incompetenza il Regio Procuratore dai Decreti, che i Vicari Regj e i Giudici Direttori degli Atti Criminali pronunzieranno in ordine all'Art. 177 „ cioè alla loro competenza (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 196).

1035. „ Per interporre l'Appello che sopra il Regio Procu„ ratore non avrà che un termine di dieci giorni continui dalla „ data del Decreto „ (detto M. Art. 197).

„ Nella pendenza del suddetto termine, e durante l' i„ stanza alla quale sia luogo, resta sospesa l'esecuzione del de„ creto „ (Motup. detto Art. 198).

„ Per altro se il Regio Procuratore dichiarerà di renun„ ziare al diritto di Appello, la Sentenza si renderà eseguibile, „ decorso il più breve termine (all'appello) conceduto al con„ dannato „ (detto Mot. Art. 199. e alla parte civile).

1036. „ Dell'Appello interposto dal Regio Procuratore, e „ che dovrà esibire nella Cancelleria del Tribunale di Prima „ Istanza, verrà fatta notificazione a sua premura all'imputato, „ e al querelante (detto M. Art. 201), e questo querelante non „ s' intende già il Pubblico Querelante ma soltanto la Parte „ Civile „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838 Articolo 328).

„ L'Appello interposto dal Regio Procuratore nei modi „ e nei termini prescritti, deve essere motivato „ (detto Articolo 328).

1037. „ Il Tribunale che avrà pronunziata la sentenza ap„ pellata, dovrà rimettere unitamente all'atto di Appello le car„ te processali munite d' indice alla Cancelleria del Tribunale „ di Prima Istanza „ (dette Dich. Art. 329).

„ Gli atti dei relativi processi dovranno essere rimessi „ al Regio Procuratore ad ogni sua richiesta „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 202).

1038. „ Gli Appelli dai Decreti proferiti dai Vicarj Regj, „ e dai Giudici Direttori di Atti Criminali in ordine alla com„ petenza ad essi attribuita, si tratterranno dai Tribunali di

„ Prima Istanza con le forme che saranno determinate con „ successiva Notificazione. L' Esito del Giudizio influirà sulla „ sorte degli appellanti , o le sentenze siano riformate in loro „ favore, o in loro aggravio „ (Art. 226. Motup. del 2. Agosto 1838).

1039. E le formalità del Giudizio di appello sopra annunziate sono le seguenti.

„ Pervenuto il processo insieme coll'atto di appello e la „ sentenza appellata alla Cancelleria del Tribunale di Prima „ Istanza, sarà passato al difensore dell'Imputato, nel caso che „ lo abbia eletto, o ad altro tolto dal Ruolo fra gli Avvocati, „ o i Procuratori addetti al Tribunale, nominato d' uffizio dal „ Presidente. Il Difensore dovrà rimetterlo alla Cancelleria ne„ gli otto giorni colla difesa scritta, se lo crederà necessario ; „ sarà quindi la procedura passata al Regio Procuratore , il „ quale la ritornerà alla Cancelleria entro il termine che so„ pra „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 349).

1040. „ Nel caso che l'Imputato o il di lui difensore ri„ chiedessero l' esame di testimoni a difesa ; il Tribunale pro„ nunzierà, sentito il Pubblico Ministero, in Camera di Consi„ glio. Se ammetterà le difese , commetterà le verificazioni al „ Tribunale, che ha giudicato, il quale le eseguirà immediata„ mente nei modi prescritti all'Art. 321 delle presenti dichia„ razioni e Istruzioni „ modi già da me accennati nel parlare della Istruzione Regolare nelle cause di Polizia (Vedi §. 578. Dich. e Istruz. del 1838. Art. 350).

1041. „ Ritornato il processo alla Cancelleria del Tribu„ nale , il Presidente destinerà il giorno della discussione , e „ nominerà il Relatore „.

„ L' Imputato sarà citato a comparire all' udienza pub„ blica nel giorno destinato, colla dichiarazione espressa , che „ sarà proceduto al Giudizio tanto nel caso di sua presenza , „ che di sua assenza. La stessa significazione si eseguirà alla „ Parte Civile „ (Dich. e Istr. Art. 351).

1042. „ Giunto il giorno della discussione , la causa sarà „ chiamata alla pubblica udienza dal Cancelliere. Uno degli „ Usceri di udienza chiamerà l' imputato. Se è presente , sarà „ interrogato dal Presidente; se è assente , sarà fatta menzione „ nel processo verbale di sua assenza „ (dette Art. 352).

1043. „ Il Cancelliere leggerà la sentenza appellata , e „ l'atto di appello: dopo di che il Relatore leggerà la relazio„ ne della causa, nella quale svilupperà con la possibile chia„ rezza i resultati della procedura „ (dette Art. 353).

1044. „ La parte appellante prenderà parola : quindi la „ parte Civile, e di poi il Regio Procuratore, nel caso che non „ siano appellanti, parleranno sul fatto e sul diritto. L' impu„ tato, ed il suo difensore avranno sempre gli ultimi la paro„ la „ (dette Art. 354).

1045. „ Il Tribunale si ritirerà in Camera di Consiglio per „ deliberare, e ritornato nella pubblica udienza, il Presidente „ leggerà la sentenza motivata in fatto ed in diritto „.

1046. „ Delle cose principali avvenute nella pubblica di„ scussione, e della osservanza delle forme prescritte nei pre„ cedenti articoli sarà disteso dal Cancelliere assistente proces„ so verbale di udienza, che sarà firmato dal Presidente al ter„ mine della Sessione „ (dette Dich. Art. 355).

1047. „ La sentenza sarà notificata, a diligenza del Regio „ Procuratore, con i motivi all'imputato ed alla parte civile „ (dette Art. 356).

1048. Da queste Sentenze compete il rimedio del Ricorso in Cassazione, del quale vado a parlare dopo le formalità dei Pubblici Giudizj Ordinarj.

Capitolo Secondo

CENNI SUI GIUDIZJ DELLA POLIZIA, COME POTESTÀ ECONOMICA.

1049. Sebbene, come notai, la Potestà Economica abbia la facoltà di procedere ad infiggere delle pene e delle coercizioni in tutto ciò che tende a turbare l'Ordine Sociale ed in prevenzione dei delitti, questa facoltà straordinaria non dipende dalla Giustizia nel senso tenuto in questo libro.

Quindi non dovrebbero aver luogo in questo, le regole, che pur ve ne sono, stabilite dalla legge per le decisioni proferite dalla Economica Potestà.

Pur non ostante credo non del tutto estraneo l'accennar quì con le parole della legge il sistema ritenuto nelle deliberazioni economiche che portano pena, onde il cittadino conosca del pari i rimedj che la legge gli accorda.

1050. Il Presidente del Buon Governo, Ministro creato da Leopoldo I nell'Aprile 1784, soprintende a tutti gli affari che interessano il Buon Governo e la Polizia della Toscana.

Può in simili affari per mezzo dei Commissarj e Giusdicenti Provinciali imporre, secondo le diverse circostanze dei casi, pene economiche di carcere, di esilio, e simili.

1051. Quando gli occorre fare compilare gli Atti Camerali per la verificazione del fatto, può prevalersi dei Commissarj e loro ajuti, e qualora da tali atti si rilevasse che ne dovesse seguire una pena ordinaria per delitto consumato, deve rimetterli al Tribunale di Giustizia.

1052. Può spedire in provincia un Subalterno tutte le volte che lo creda necessario per la verificazione di qualche fatto, e dopo deve rimettere gli Atti al Tribunale di Giustizia per il

loro proseguimento, quando si tratti di affare che meriti una formal condanna (legge del 22 Aprile 1784).

1053. „ Non potranno farsi sotto verun titolo Atti segreti o
„ Camerali, su dei quali si presumesse di prendere contro qual-
„ cuno qualsivoglia risoluzione, benchè stimata di leggiero mo-
„ mento; sicchè quando ancora dal Presidente del Buon Gover-
„ no, o dal Governatore di Livorno, o da qualunque altro Giu-
„ sdicente o Magistrato come Ministro di Polizia fosse giudica-
„ to a proposito per migliore e più accurata informazione dei
„ fatti ad esso rapportati di sentire testimonj e ricevere i loro
„ deposti in scritto, di tali deposti, e molto meno di qualunque
„ rapporto non potrà farsi alcun uso in aggravio altrui, e nep-
„ pure sotto il pretesto d' impedire qualche futuro disordine,
„ se prima non sarà stato il tutto contestato alla persona che
„ si volesse castigare, e datole luogo a giustificazione e a por-
„ tare le sue discolpe pettoralmente davanti il Ministro, il quale
„ potrà allora secondo il prudente suo discernimento risolvere
„ quello che crederà più espediente, e ferme stanti nel rimanente
„ ed osservate nei casi sopra espressi le respettive facoltà, date
„ secondo quello che sarà dichiarato in appresso ai nominati Mi-
„ nistri, in affari di Polizia „ (legge del 30 Novembre 1786 Art. 49).

1054. „ S. A. R. comanda che ciascun Giusdicente sappia,
„ che occorrendo di raffrenare con provvedimenti e punizioni
„ economiche le persone sospette e male intenzionate, prima
„ di divenire a ciò, ad oggetto di tener lontane le vessazioni
„ e le calunnie, conviene contestare all'imputato pettoralmen-
„ te le mancanze delle quali per le fatte verificazioni resulterà
„ essersi reso debitore. Se fatta una tal contestazione l' impu-
„ tato non si giustificherà potrà in tal caso dai respettivi Giu-
„ sdicenti procedersi a dirittura contro di esso a quella puni-
„ zione o provvedimento che avrà meritato, quando questa sia
„ nelle loro facoltà . . . . . . ; e tali provvedimenti potranno
„ prendersi non solo quando si avrà una piena e concludente
„ prova, ma altresì quando vi saranno dei fondati sospetti; fermo
„ stante di render conto nei loro rapporti settimanali dei mo-
„ tivi e ragioni che avranno avuto per procedere a tali prov-
„ vedimenti. Se poi si tratterà di più grave punizione la quale
„ sia riservata ai Ministri superiori di Polizia, in tale caso do-
„ vranno i Giusdicenti, verificati con gli atti Camerali i fatti,
„ e dato luogo all'imputato di giustificarsi e portare le sue di-
„ scolpe pettoralmente, darne parte a detti Ministri superiori
„ respettivamente per attenderne la resoluzione; avvertendo però
„ che quando secondo il loro parere regolato da prudente ar-
„ bitrio la pena da proporsi all'imputato dipende dal Superiore,
„ dovranno ritenere fino dall'atto della contestazione l'imputato
„ medesimo a disposizione del respettivo superiore; e ciò dovran-
„ no fare ancorchè l'imputato faccia istanza che l'affare sia esa-
„ minato con un processo formale.

1055. „ Questo processo formale gli sarà accordato tutte le „ volte che si tratti di punire un delitto vero; ma allorchè si „ tratterà di coercizioni contro le persone non ree di un delit- „ to, ma di cattiva condotta, pericolose alla società ec. ec. ec. „ allora se le persone contro le quali è stata ordinata la coer- „ cizione domanderanno processo, invece di esso si darà luogo „ ad ogni nuova produzione e difesa, da esaminarsi sempre ca- „ meralmente e da cumularsi agli atti già fatti, i quali com- „ pilati che saranno, si parteciperanno nuovamente allo stesso „ Ministro superiore di Polizia che aveva ordinata la coercizio- „ ne, affinchè, esaminati i medesimi, confermi, moderi o aggravi „ secondo che crederà giusto la precedente sua determinazione „ (Circolare del 13 Febbrajo 1787 Art. 2).

1056. „ Per quanto dalla legge venga ordinato che non debba „ mai procedersi contro veruno ad economiche risoluzioni, ab- „ benchè credute di lieve momento, e neppure sotto il prete- „ sto di impedire qualche futuro disordine, senza essergli in „ prima contestate le mancanze delle quali sia stato imputato, „ allorchè si tratterà di segreti ricorsi della moglie contro il „ marito, dei figliuoli contro i genitori, dei Parrochi contro i po- „ polani od altri simili, avvertiranno di non manifestargli mai „ le persone dalle quali avranno ricevuti tali ricorsi, ma gli „ contesteranno in genere qual sia il debito che gli vien dato, „ gli daranno luogo a produrre le prove e riscontri in contra- „ rio che avesse, regolandosi sul rimanente nella maniera pre- „ scritta di sopra „ (Circolare del 13 Febbrajo 1787 Art. 3).

„ 1057. „ Trattandosi d'inosservanza di pene economiche, „ deve per uniforme e regolare metodo appartenerne la cogni- „ zione ai respettivi Ministri superiori di Polizia, e da questi „ risolversi i Processi che occorrono farsi in simili inosservanze „ (legge del 29 Gennajo 1788).

1058. „ I Giusdicenti provinciali incaricati di conoscere e „ punire economicamente in materia di trasgressioni e delitti „ di Polizìa, non devono applicare alcuna pena economica, nè „ proporla, senza prima contestar sommariamente all'imputato „ i suoi addebiti con un termine a giustificarsi „ (legge del 12 Marzo 1790).

1059. „ S. A. R. avendo preso in considerazione il meto- „ do che attualmente si mostra dai Tribunali e Ministri di Po- „ lizia negli affari di loro competenza, ed essendo convinta della „ massima, che tutto ciò che interessa la pubblica sicurezza e la „ punizione dei delitti debba conoscersi e decidersi con le for- „ malità volute dagli Ordini e dalle Leggi, vuole che quanto al- „ l'amministrazione della giustizia economica ed alle facoltà „ dei Ministri superiori e inferiori di Polizìa, abolito qualun- „ que altro sistema e specialmente quello introdotto in coerenza „ degli Ordini contenuti nella Circolare del 13 Febbrajo 1787, „ si osservi esattamente la legge criminale del 30 Novembre 1786,

„ e che sia tenuto fermo, che gli atti fatti o nei Commissa-
„ riati o in qualunque altro Tribunale per commissione del di-
„ partimento di Polizìa, sempre indipendentemente da quelli
„ loro competenti per natura d'impiego, si ricevano nell'aspetto
„ di primordiali, da servire alla compilazione dei processi or-
„ dinarj, con togliere dai medesimi, e aver per non fatto tutto
„ ciò che potesse avere l'aspetto d'irregolare „ (Circolare del 27 Agosto 1791).

1060. „ Tutte le Autorità, di qualunque grado e carattere
„ rivestite, le quali esercitano delle attribuzioni politiche e go-
„ vernatrice in qualsivoglia luogo del Gran-Ducato, sono sot-
„ toposte e dovono corrispondere e dipendere dal Presidente del
„ Buon Governo in tutto ciò che riguarda l'interna Polizìa dello
„ Stato „ (legge del 27 Giugno 1834 Art. 4).

1061. „ Le qualità personali degli individui che richiamano
„ sopra di loro l'attenzione della Giustizia e della Polizìa, per
„ esser sottoposti a delle misure coercitive, formando uno degli
„ elementi necessarj a rettamente determinare il giudizio nelle
„ risoluzioni da prendersi, onde bene adattarle e proporzionarle
„ alle particolari circostanze dei casi, è necessario che nelle
„ partecipazioni degli affari economici che i Tribunali sono per
„ fare al Presidente del Buon Governo, siano indicate con
„ precisione ed in quanto possano essere conosciute le qualità
„ personali predette, il nome cioè, cognome, età, domicilio,
„ condizione, stato, e rapporti di famiglia degli imputati, ed
„ anche dei dolenti, se ve ne sono, e mentre anche di questi
„ convenga conoscere i rapporti per valutare adeguatamente
„ l'importanza delle offese, e del danno sofferto „ (Circolare del 18 Ottobre 1815).

1062. „ I Governatori e Commissarj Regi saranno soggetti
„ alla direzione superiore del Presidente del Buon Governo nelle
„ materie di Polizìa ed in quelle di competenza della Potestà
„ Economica, ed esso si regolerà a norma delle attribuzioni
„ spettanti al suo posto; rendendo conto per mezzo dell'I. e
„ R. Segreteria di Stato di quegli affari che eccedono le sue facoltà
„ ordinarie per attenderne la sovrana risoluzione „ (Istruzione
„ del 16 Aprile 1816 Art. 1).

1063. „ Siccome però i Governatori ed i Commissarj Regj
„ assumono il carattere di Superiori locali del respettivo Go-
„ verno e Commissariato nelle materie di Buon Governo e di
„ Polizìa, i Vicarj Regj e gli altri Giusdicenti si mettono in cor-
„ rispondenza col respettivo Governatore e Commissario in tutti
„ quegli affari e per tutti quei casi che eccedono le loro com-
„ petenze, ovvero esigono un provvedimento straordinario „ (dette Art. 3).

1064. I Governatori e Commissarj invigilerranno al buon
„ ordine ed al miglior sistema di amministrazione, facendo pre-
„ senti gli abusi e gli inconvenienti che venissero a loro co-

„ gnizione, e indicando i provvedimenti necessarj per ripararvi, „ ricondurre la regolarità, e promuovere il bene delle respet- „ tive popolazioni „ (dette Art. 4).

1065. „ Ferme stanti, come è stato detto, le ordinarie fa- „ coltà dei Vicarj Regj negli affari spettanti alla Potestà Eco- „ nomica, essi risolveranno quelli di loro competenza, e quando „ eccedano le loro facoltà, rimetteranno gli Atti col loro parere „ al Governatore o Commissario a cui è attribuita la facoltà „ di risolverli dentro i limiti che appresso saranno tracciati „ (Art. 5).

1066. Gli affari superiori alle dette competenze saranno „ risoluti economicamente dal Governatore, sentito sempre l'Au- „ ditor del Governo e dal Commissario Regio dentro i limiti „ prescritti. Qualora gli atti e le circostanze presentassero sog- „ getto di maggior correzione, il Governatore o il Commissario „ Regio ne renderà conto al Presidente del Buon Governo, „ cui spetterà di risolvere o partecipare l'occorrente „ (dette Istruz. del 1816 Art. 1).

1067. „ Dalle risoluzioni economiche dei Governatori e „ Commissarj Regj potrà aversi ricorso al Presidente del Buon „ Governo (nei casi non contemplati in appresso), che nel „ concorso di gravi circostanze avrà facoltà di sospendere anche „ l'esecuzione fino a causa conosciuta „ (dette Art. 8).

1068. „ I Governatori, i Commissarj Regj ed i Vicarj Regj „ dovranno tenere in buona regola un Protocollo di risoluzioni „ di Polizìa, ed i primi, cioè i Governatorj e Commissarj Regj „ li rimetteranno al Presidente del Buon Governo, ed i secondi „ ai suddetti Commissarj e Governatori, ogni mese colle oppor- „ tune avvertenze „ (dette Art. 9 e 10).

1069. „ Nè i Governatori, nè i Commissarj Regj avranno „ facoltà di dispensare dall'osservanza di qualunque articolo di „ Regolamento generale di Polizìa o di Buon Governo, se non „ ne siano autorizzati espressamente e letteralmente dal Rego- „ lamento istesso, ed in questo caso dovranno pel canale del „ Presidente del Buon Governo partecipare le loro disposizio- „ ni „ (dette Ist. Art. 11).

1070. „ Non ostante la corrispondenza dei Vicarj Regj „ col respettivo Governatore o Commissario, potranno essi ri- „ volgersi direttamente al Presidente del Buon Governo in tutti „ i casi di urgenza, ed ogni volta che lo reputeranno espediente „ al buon servizio, senza omettere di darne parte contempora- „ neamente al Governatore o Commissario Regio „ (dette Art. 12).

1071. „ I Vicarj Regj rimetteranno i consueti rapporti „ settimanali al respettivo Governatore o Commissario Regio da „ cui verranno rimessi nel loro Originale al Presidente del Buon „ Governo con quelle osservazioni che crederà espediente di „ aggiungervi. (dette Art. 13).

1072. „ Gli Auditori del Governo ed i Commissarj Regj „ invieranno al Presidente il settimanale della propria giurisdi- „ zione, riunendovi quelle osservazioni che potessero resultare „ opportune dai rapporti particolari dei Giusdicenti del respet- „ tivo Compartimento „ (Art. 14.)

1073. „ Il Presidente del Buon Governo, cui spetta la su- „ periore direzione di Polizìa e di Buon Governo, oltre le fa- „ coltà che ha comuni cogli altri Ministri di Polizìa per la pu- „ nizione delle mancanze e dei fatti che riguardano le compe- „ tenze della Potestà Economica e quelle maggiori che gli ap- „ partengono quanto alle multe pecuniarie nei casi e nei ter- „ mini dei veglianti Regolamenti di Polizìa generale e locale, „ potrà condannare: alla carcere sino a due mesi: all'esilio „ dal luogo, ed ancora da tutto un compartimento di Polizìa „ fino ad un anno: alla mutazione coatta del domicilio fino „ ad un anno, esclusi i Vicariati di Grosseto e di Castiglione „ della Pessaja, per restare sotto la vigilanza della Polizia lo- „ cale: alla relegazione nell'Isole dell'Elba e del Giglio e „ nella Provincia inferiore di Siena fino a mesi sei: al servizio „ militare nelle Compagnie Correzionali con i metodi e nelle „ forme fin qui praticate: alla detenzione nella casa correzio- „ nale fino ad un anno: alla reclusione nella casa di forza di „ Volterra fino a tre mesi „ (Motuproprio de'11 Settembre 1832 Art. 1).

1074. „ I Governatori, i Commissarj e Vicarj Regj ed i „ Commissarj delle Città di Firenze e di Livorno continuano „ ad esercitare le facoltà ad essi respettivamente attribuite ne- „ gli affari spettanti alla Potestà Economica, dentro i limiti „ e nelle forme e nei modi stabiliti dalle Leggi e Ordini attual- „ mente in vigore „ (detto Art. 2).

1075. „ Dalle risoluzioni del Presidente del Buon Governo, „ dei Governatori, e dei Commissarj Regj competerà il ricorso „ all'I. e R. Consulta, quando però le une o le altre respet- „ tivamente infliggano la pena della carcere oltre quindici „ giorni, l'esilio, la mutazione coatta di domicilio, la deten- „ zione nella casa correzionale per un tempo superiore a due „ mesi, la relegazione nelle Isole del Giglio e dell'Elba e „ nella Provincia inferiore di Siena, la reclusione nella casa „ di forza di Volterra „ (dette Art. 3).

Dove occorrerà parlare dei Ricorsi all'I. e R. Consulta, traccerò le regole prefisse a quelli delle deliberazioni della Potestà Economica.

1076. „ Il Presidente del Buon Governo, i Governatori, gli „ Auditori del Governo, i Commissarj Regj, i Vicarj Regj, e „ i Commissarj di Polizia stabiliti nelle città di Firenze e di „ Livorno conservano tutti gli attributi, e le facoltà che nel „ rango e grado del respettivo ministero sono loro conferite „ dagli Ordini attualmente veglianti, in ogni parte che non re-

„ sti derogata o modificata dalle disposizioni „ del Motuproprio de' 2 Agosto 1838 (Motupr. del 2 Agosto 1838 Art. 4).

PARTE TERZA

CENNI SUI GIUDIZJ CORREZIONALI.

1077. L'ho detto, e giova ripeterlo, la legge, che chiama *Delitti* tutte le azioni soggette a pena, nella classazione della loro imputabilità per l'applicazione della pena, e della autorità che deve pronunziarla distingue le *Trasgressioni* dai Delitti, i *Delitti* dai *Misfatti*, e questi formano il grado massimo del delitto, mentre gli altri sono il medio e l'infimo grado di delinquenza.

Contravvenzioni, Delitti e *Crimini* formano la francese graduazione dei Delitti. Anton Mattei stabilì la divisione di Crimini, Delitti, e Quasi-Delitti; ma i Quasi-Delitti secondo lui non sono le Trasgressioni, nè le Contravvenzioni, ma riguardano il danno del quale noi siamo civilmente responsabili, non perchè questo sia avvenuto per diretta nostra volontà o per dolo, ma perchè è avvenuto per nostra colpa o per colpa e dolo di coloro del cui fatto dobbiamo essere tenuti.

1078. Ma qualunque sia la graduazione delle azioni punibili dalla legge, per convenzione si tenne la parola *Delitto*, che dirimpetto alla legge è una voce designativa il *genere*. Per tale la ritenne il Cujacio, desiderando però che si abbandonasse per la sua ambiguità, o che se ne determinasse il suo unico senso. E sebbene Modestino insinuasse, che a designare le azioni delittuose in *genere* si adoprasse la voce *Peccato*, pure questa non fu mai frequentata dal foro e divenne propria degli etici e dei moralisti; tanto più poi che neppure suppliva al bisogno, perchè la parola *peccato* comprende anche quelle azioni che non sono punite dalle leggi civili.

1079. La parola *Malefizio* fu in generale ritrovata più integra di ogni altra a destare l' idea in genere di ogni azione delittuosa punibile, ma ben ponderandola, essa è voce di fatto e non di diritto, perchè esprime *fare male ad altri;* come per esempio: è Malefizio l'omicidio commesso da un fanciullo, sebbene non sia soggetto a pena.

1080. Quindi bisognò scegliere una voce tutta legale che dipingesse l'idea di ogni atto, di ogni omissione non semplicemente peccaminosa e malefica ma punibile dalla legge, che esprimesse il principio fondamentale della Giustizia Punitrice negli ordini civili, e ve ne ritenesse fissa l'idea. Questa voce fù dai Romani, dai Francesi, e da noi ritenuta nella parola *Delit-*

to, sebbene poi questa istessa voce in specie denotasse il grado medio delle azioni delittuose.

Il che a mio credere non ha tolto l' incertezza che nasce sempre, quando una voce è destinata a esprimere il genere e la specie, quando ha doppio e triplo significato.

1081. Si otterrebbe l'intento, se invece di adoprare la parola *Delitto* per designare il genere si prendesse la voce *Reato* derivata da *reo*. La pena è il contrassegno certo da cui si riconosce quale sia il *reato* maggiore o minore nella mente del legislatore, ella è l' impronta sensibile con la quale la legge marca una trista azione e l' abbandona alla presunzione rendendola *reato*; ella designa il péso e misura il valore del *reato*, e secondo la diversità di questo peso e misura vuole che si distingua la diversità di gravezza nei *reati* e di giurisdizione nei giudici.

Dunque la voce *Reato* esprime qualunque atto, qualunque omissione contraria alla legge penale dello Stato. Ed un peccato, un malefizio e un fatto qualunque che si vogliano impedire, o ordinare per il bene pubblico, vengono messi fra i *Reati* dalla legge tostochè commina una pena a chi non vi si uniforma.

1082. Quindi la voce *Reato* esprime il genere di ogni azione od omissione punita dalla legge e così comprende in se i tre gradi di delitto, senza che a nessuno di questi sia propria. Così il Reato diviene *Trasgressione* se è punibile e giudicabile dalla semplice Polizìa Giudiciaria; diviene *Delitto* se è punibile e giudicabile correzionalmente; diviene *Misfatto* o crimine se è punibile e giudicabile dal Criminale.

1083. Tornando al *Delitto* in specie, perchè punibile dalla Giustizia Correzionale, dirò, che coloro i quali non offendono i principali doveri sociali ma escono dal dritto sentiero e ne vagano fuori o per colpa, o per impeto, o per dolo essi *delinquono*, (delinquere è voce derivata da *recto deficere*) cioè deviano dalla legge. Siccome si spera che diverranno migliori, così vengono raffrenati, moderati, e *corretti* con pene modiche perciò dette *correzionali*.

1084. Ed i Giudizj che applicano pene correzionali (e a più ragione anche i Giudizi di Polizìa) dovrebbero avere una resoluzione speditissima e pronta, avendosi avuto dalla legge questo spirito appunto nel separarli dall'alto Criminale. Pure la Giustizia correzionale è il più delle volte intracciata e prolungata alla pari dei gravi Giudizi Criminali, perchè in pratica quasi ad ogni causa si fa precedere l'istruzione regolare scritta come nei Misfatti.

Questa regolare Istruzione non dovrebbe ordinarsi che solamente nei casi di necessità, come per esempio: quando le tracce del delitto potrebbero perdersi, o quando è dubbia la competenza correzionale. Nei delitti dei quali è dubbia la competenza, l'istruzione delle Prove sarà sempre necessaria.

1085. Presso di noi, terminata l'Istruzione preparatoria delle prove, prima che i Delitti propriamente detti siano sottoposti al giudizio, deve avere effetto il Giudizio preliminare della Camera di Consiglio, il quale stabilito se il Delitto correzionale è presumibilmente commesso, e che l'Imputato ne possa essere l'Autore, invia il medesimo al Pubblico Giudizio davanti il Tribunale Correzionale, che presso noi si ravvisa in uno dei turni decidenti del Tribunale di Prima Istanza (Vedi §§. 953 e seg.)

1086. I Tribunali Collegiali di Prima Istanza del Granducato hanno giurisdizione Civile e Criminale, „ ed esercitano la „ loro Giurisdizione Criminale e deliberano, sia in udienza pub„ blica, sia in Camera di Consiglio sempre col voto di tre „ Giudici, che formano il Turno Criminale e a plurità di suf„ fragj „.

„ Se alcuno dei Giudici Componenti il Turno predetto „ si trovi impedito, può essere supplito come è detto agli Art. „ 89 e 90 (Motuproprio del 2. Agosto 1838. Art. 205) cioè da „ uno dei Giudici dell' altro turno secondo la destinazione del „ Presidente, quando il numero lo permetta, ovvero da uno dei „ supplenti scelti dalla classe degli Avvocati e dei Procuratori „ approvati per ciascun Tribunale dal Principe sulle proposi„ zioni rassegnate dalla Real Consulta, e fra i quali il Presi„ dente potrà destinare il Supplente al Giudice impedito, al„ lorchè o il numero del Collegio o il servizio degli altri suoi „ Componenti non permetta di destinarlo tra questi; l' Uffizio „ dei Supplenti è gratuito „ (detto Motup. Art. 89. 90).

1087. „ La formazione del Turno incaricato del servizio „ criminale nell' anno dei Tribunali composti di un numero „ maggiore di tre Auditori, ha luogo come è detto all'Artico„ lo 88 (detto Mot. Art. 206), cioè sarà formato al principio „ dell'anno curiale con Regolamento del Presidente, che avrà „ cura di trasmetterne copia alla Real Consulta, e di farlo te„ nere costantemente affisso nella Cancelleria „ (detto Motup. Art. 88).

„ I Giudici che hanno deliberato nella Camera di Con„ siglio, non saranno impediti d' intervenire e dar voto anche „ in merito nel turno decidente „ (Motup. Art. 219).

Capitolo Primo

CENNI SULLA PROCEDURA PREPARATORIA D'ORDINE DEI GIUDIZI CORREZIONALI.

1088. „ Dopochè la Camera di Consiglio avrà pronun„ ziato l'invio dell'imputato al pubblico giudizio del Tribuna„ le di Prima Istanza, il processo sarà passato al Regio Procu-

,, ratore : sarà da esso immediatamente formata nota dei testi-
,, monj , che vorrà far sentire alla pubblica discussione , e ri-
,, sposta in processo ,, (Dichiarazioni e Istruzioni del 9. Novembre 1838 Art. 357).

1089. ,, Il Presidente del Tribunale , cui sarà passata la
,, Procedura, potrà aumentare detta nota, qualora lo creda con-
,, veniente , segnando i nomi dei testimonj in calce di quella
,, presentata dal Regio Procuratore. Quindi destinerà il giorno
,, della discussione della causa avanti il Turno Decidente, (Dich. e Istr. Art. 358); e questa destinazione del giorno della discussione si farà dal Presidente ,, tanto nel caso in cui sia stato
,, decretato l'invio dell'imputato al pubblico giudizio , quanto
,, nell'altro preveduto dall'Art. 192 del Motuproprio ,, (detto Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 286) ; qual Art. 192 contempla il caso di quelle Contravvenzioni e Delitti ne'quali la competenza del Tribunale Correzionale e intuitivamente dimostrata, e la cui verificazione sì nel materiale che nello speciale si presenta tale da potersi eseguire immediatamente nella sua totalità, omessa come inutile la procedura scritta (Vedi §. 633).

1090. Però in questo ultimo caso ,, il Tribunale che avrà
,, istruito la procedura , o ricevuta ed ammessa la querela ,
,, invierà alla Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza le-
,, galmente assicurati i corpi del delitto relativi alla causa
,, da discutersi. Nel caso che l' imputato sia detenuto , sarà
,, immediatamente condotto alle carceri del Tribunale di Prima
,, Istanza ,, (Dich. e Istr. de'9. Novembre 1838. Art. 362).

,, Nel caso previsto dall'Art. 192 (del Motuproprio che
,, è quello indicato al §. 1089) si notificherà all' imputato il
,, decreto del Tribunale , che destina il giorno della pubblica
,, discussione congiuntamente alla citazione a comparire alla
,, discussione medesima ,, (Motup. Art. 217) e con lui ,, dovrà
,, praticarsi lo stesso metodo designato (Vedi §§. 1088 e 1089)
,, nella formazione della nota dei testimonj , e lo stesso termi-
,, ne dovrà rilasciarsi all'imputato nei casi previsti dall'Art. 192.
,, del Motuproprio ,, (Dich. e Istr. Art. 359) il tutto a pena di nullità (dette Art. 532).

1091. Nella destinazione della discussione ,, il Presidente
,, avrà cura di lasciare all' imputato almeno otto giorni conti-
,, nui, coll'aumento di un giorno ogni ventimiglia di distanza,
,, dalla notificazione della citazione , al giorno della discus-
,, sione ,,.

,, Lo stesso metodo dovrà praticarsi nella formazione della
,, nota dei testimonj , e lo stesso termine dovrà rilasciarsi al-
,, l'imputato nei casi previsti all'Art. 192 del Motuproprio e
,, quanto sopra è prescritto a pena di nullità (Dich. e Istr. del 9. Movembre 1838. Art. 359. 532. Vedi §. 1090).

1092. ,, Dopo di ciò si eseguiranno le notificazioni previste
,, all'Art. 217 del Motuprorio ,, (dette Dich. Art. 360. Vedi

§. 1090). Quale articolo dispone che „ sarà a diligenza del Re-
„ gio Procuratore notificato all'Imputato il decreto con il quale
„ è stato inviato al pubblico giudizio del Tribunale di Prima
„ Istanza, e contemporaneamente citato a comparire alla pub-
„ blica udienza del Tribunale stesso il giorno destinato per la
„ discussione e decisione della causa „.

1093. „ Alla Parte Civile verrà significato il giorno della
„ discussione, e contemporaneamente a diligenza del Regio Pro-
„ curatore saranno citati i testimonj indicati nelle note sopra
„ menzionate a pena di nullità „ (Art. 360 e 532 delle Dich. e Istr.).

„ Coll'atto di notificazione che sopra, sarà avvertito l'im-
„ putato, che è in sua facoltà di scegliere un difensore fra quelli
„ approvati dalla legge, in mancanza di chè sarà proceduto ad
„ accordargliene uno di uffizio „ (dette Dichiarazioni Articolo 361).

1094. „ Il Presidente del Tribunale di Prima Istanza desti-
„ nerà d'uffizio all'imputato, che non si è scelto un Difensore,
„ un Avvocato descritto nel Ruolo delle Corti o un Procura-
„ tore addetto al Ruolo del Tribunale „ (Mot. del 2 Agosto 1838. Art. 218).

„ La mancanza di destinazione del Difensore all' Impu-
„ tato importa nullità del Giudizio „ (Dich. e Ist. del 9. Novembre 1838. Art. 532).

„ La destinazione del difensore officioso prescritta avrà
„ luogo, decorsi che saranno quattro degli otto gioni rammen-
„ tati „ e che devono decorrere dal giorno della notificazione della citazione a quella della discussione. „ Rimarrà peraltro ,
„ anche dopo la destinazione suddetta sempre abilitato l' im-
„ putato a sciegliersi un difensore di fiducia, a condizione che
„ tale scelta non ritardi la pubblica discussione „ (Dich. e Istr. Art. 363).

„ Nel caso che esista incompatibilità di difesa di più
„ imputati , sarà nominato a ciascuno un difensore „ (dette Art. 364).

1095. „ Sarà data comunicazione della procedura e degli
„ atti rammentati nel citato Art. 192 del Motuproprio e 318
„ delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni „ (Vedi §§. 633 e 1089) „ al difensore dell'Imputato tanto da esso scelto che de-
„ stinato di uffizio. Saranno al medesimo fatti vedere, qualora
„ lo richieda , anche i corpi di delitto attenenti alla causa „ (Dichiaraz. e Istruz. Art. 365); e tutto ciò a pena di nullità del giudizio. (Dette Art. 532).

1096. Se è concessa la comunicazione degli atti compilati nei delitti che, omessa la procedura scritta si portano alla pubblica discussione con semplice citazione degli imputati , molto più deve farsi una tal comunicazione nei casi in cui vi è la procedura scritta , ossia la Istruzione regolare preparatoria del

giudizio. E sebbene la legge su ciò taccia nelle cause in discussione davanti il Tribunale Correzionale, pure è certo che ha voluto generalizzare a tutti i casi di Pubblici Giudizi la comunicazione degli atti al difensore. Infatti là dove parla del Giudizio di Alto Criminale davanti la Corte Regia non esclude alcun caso.

„ Il processo e tutto ciò che ad esso serve di corredo,
„ verrà comunicato al difensore. Non lo potrà ritenere per un
„ termine maggiore di giorni otto: nelle cause di maggiore im-
„ portanza è permesso al Presidente di prorogare il suddetto
„ termine per quel tempo che crederà conveniente „.

„ Uguale comunicazione si farà alla parte civile „ (Dich. e Istr. Art. 406).

„ Dovranno i citati Difensori rimettere il processo alla
„ Cancelleria il più sollecitamente possibile, in modo che ri-
„ torni nelle mani del Presidente due giorni almeno avanti
„ quello destinato alla pubblica discussione „ (dette Articolo 366).

1097. „ Se il Difensore farà istanza per la udizione alla
„ pubblica discussione di testimonj non compresi nelle note del
„ Procuratore Regio e del Presidente, dovrà presentare in tem-
„ po utile una domanda in scritto alla Cancelleria del Tribu-
„ nale di Prima Istanza contenente i nomi dei testimonj e in
„ succinto i fatti, su i quali devono essere interrogati, richie-
„ dendo che siano citati a spese del Regio Fisco „ (dette Artic. 367).

„ Il Presidente del Tribunale, sentito il Regio Procura-
„ tore, dichiarerà se è o nò luogo alla suddetta citazione: nel
„ caso affermativo, i testimonj indicati saranno intimati a cura
„ del Pubblico Ministero: nel caso negativo, non sarà impedito
„ all' imputato di farli comparire a tutte sue spese alla pub-
„ blica discussione „ (dette Art. 368).

„ Sarà di più permesso all' imputato di presentare alla
„ pubblica discussione, ma avanti che abbia principio, altri
„ testimonj a difesa. Egli per l' organo del suo difensore indi-
„ cherà i fatti sui quali devono essere sentiti: il tribunale, sen-
„ tito il Regio Procuratore, pronunzierà avanti ogni altra cosa
„ sulla ammissione o rejezione dei medesimi „ (dette Articolo 369).

1098. „ Il giorno precedente a quello della pubblica di-
„ scussione sarà a cura del Cancelliere del Tribunale affissa
„ nella sala di udienza, del medesimo una nota nella quale
„ sarà indicato il nome e cognome dell'imputato, il delitto ad-
„ debitatogli, il nome del di lui difensore, il Tribunale istruen-
„ te, e il giorno destinato alla discussione. Questa nota rimar-
„ rà affissa fino a che non sia stata pronunziata la sentenza
„ in merito „ (dette Art. 376).

1099. Sono ancora necessarie le seguenti formalità perchè regolarmente sia preparato il pubblico giudizio Correzionale

sebbene siano tassativamente ordinate nei Giudizi di Atto Criminale (Art. 371. dette Dich.).

„ A diligenza del Regio Procuratore saranno citati i Te-
„ stimonj rammentati nelle note ammesse, ed egli può richie-
„ dere in proposito il Tribunale istruente, o gli altri tribunali
„ d'istruzione nella cui giurisdizione dimorano i testimonj da
„ udirsi „.

„ Se abitano in Stato estero si varrà del Regio Procu-
„ ratore Generale che ne farà richiesta per mezzo della Segre-
„ teria degli affari esteri „ (dette Art. 412 che richiama l'Artic. 310).

1100. „ Tutti i cittadini e gli esteri anche di passaggio in
„ Toscana niuno escluso, di qualunque condizione, sesso, età sono
„ obbligati a rendere testimonianza nei pubblici giudizi, qualo-
„ ra siano legittimamente citati „ (dette Articolo 413. Vedi §. 695).

1101. „ Non possono esservi astretti i Consiglieri di Stato,
„ gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, i Presidenti della
„ Reale Consulta, e del Buon Governo „ (dette Art. 414).

„ Che se i loro nomi sono nelle note dei testimonj da
„ sentirsi nel dibattimento, il Pubblico Ministero gli avviserà
„ del giorno destinato al pubblico Giudizio per mezzo di lettera
„ di cui deve prendersi nota in processo; è loro debito rispon-
„ dere se vogliono comparire o astenersi „ (dette Articolo 415).

„ Se i suddetti personaggi ricusano di comparire, la loro
„ risposta si notifica all'imputato: esso, ed il Pubblico Ministe-
„ ro hanno diritto che sia ripetuto l'esame di questi testimonj
„ se furono sentiti nell'informativo, e se non lo furono, devono
„ essere esaminati (416 Ist.).

1102. „ In caso del loro esame, il Presidente destina uno
„ degli auditori, il quale nel giorno ed ora da destinarsi avanti
„ per lettera da notificarsi alle parti, si porta con un cancel-
„ liere presso il personaggio da esaminarsi, e ne riceve il de-
„ posto nei modi indicati nella istruzione del processo scritto.
„ All'esame vi deve intervenire il Regio Procuratore ed il Di-
„ fensore dell' Imputato i quali possono chiedere al testi-
„ mone ogni schiarimento. Questo esame aggiunte le lettere oc-
„ corse per effettuarlo sarà unito al processo e sarà letto alla
„ pubblica udienza „ (dette Dich. e Ist. Art. 416).

Capitolo Secondo

CENNI SUL PUBBLICO GIUDIZIO CORREZIONALE AVANTI IL TRIBUNALE COLLEGIALE DI PRIMA ISTANZA.

1103. „ Le cause criminali della competenza del Tribunale
„ di Prima Istanza verranno trattate, discusse, e resolute in

,, udienza pubblica. In questa, sulle traccie raccolte col pro-
,, cesso scritto, ove abbia avuto luogo, e sopra ogni altro emer-
,, gente alla pubblica udienza, saranno sentiti, presente ogni
,, parte, gl' imputati, e i testimonj citati a richiesta del Pub-
,, blico Ministero, del Presidente di uffizio, e degli imputati
,, medesimi e sul resultamento delle loro dichiarazioni, e di
,, ogni altra verificazione che abbia avuto luogo, sentito il
,, Pubblico Ministero, e il difensore degli imputati, che sem-
,, pre avrà l'ultimo la parola, il Tribunale pronunzierà la sen-
,, tenza definitiva ,, (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 220).

,, Le forme regolatrici del pubblico giudizio avanti il
,, Tribunale di Prima Istanza dipendentemente dai principj che
,, sopra sono le seguenti ,, (detto Art. 223).

1104. ,, Il Cancelliere assistente chiamerà la causa: l' im-
,, putato sarà intimato ad alta voce a comparire da uno degli
,, Usceri udienzieri, e sarà quindi introdotto nel recinto del
,, tribunale, e collocato in vicinanza del suo difensore.

,, Nel caso che l' Imputato non si presenti, la intima-
,, zione dell'Usciere sarà per tre volte ripetuta; della non com-
,, parsa dell'imputato sarà fatta espressa menzione nel processo
,, verbale di udienza ,, (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre
1838. Art. 372).

,, Se l' imputato sarà detenuto, verrà condotto nella sala
,, scortato dai militari addetti alla Polizia e collocato sciolto
,, da ogni legame nel posto destinato agli imputati detenuti ,,
(dette Art. 373.)

1105. ,, Se esiste parte civile, sarà pur essa chiamata ed
,, introdotta: se manca di comparire, o di farsi assistere da un
,, difensore legale, se ne farà menzione nel suddetto processo
,, verbale di udienza (dette Art. 374.)

1106. ,, Saranno introdotti i testimonj citati a spese del
,, R. Fisco, e gli altri comparsi ad istanza dell'Imputato. Sul-
,, l'ammissione o rejezione di questi ultimi sarà pronunziato
,, dal Tribunale, sentito il Regio Procuratore ,, (dette Arti-
colo 375.)

,, Sarà fatta menzione nel processo verbale di udienza
,, dei testimoni citati e non comparsi, e intorno a quelli che
,, mancassero il Tribunale, sentito il Regio Procuratore, o nel-
,, l'istanze dell' Accusato, o della parte civile o dei difensori
,, respettivi, deciderà prima che la discussione cominci, se deve
,, o nò la discussione aggiornarsi ,, (dette Art. 327 e 442.)

,, Se è pronunziato l' aggiornamento, il testimone o te-
,, stimoni non comparsi saranno condannati ad una multa non
,, minore di lire quaranta, ne maggiore di lire dugento appli-
,, cabile al R. Fisco, e quindi alle spese e danni cagionati per
,, la sospensione del giudizio tanto a profitto del R. Fisco che
,, delle parti private a causa, e sarà contemporaneamente rila-
,, sciato contro di esso il mandato di accompagnatura. ,,

„ Il testimone o testimonj accompagnati, saranno tratte-
„ nuti nelle carceri fino a che non è giunto il giorno della nuova
„ discussione „ (dette Art. 443).

1107. „ Se il testimone o testimonj giustificano una causa
„ legittima della loro assenza non è proceduto che alla pro-
„ nunzia sull'aggiornamento „ (dette Art. 444.)

„ Qualora l'aggiornamento non sia ordinato, il testimone
„ assente che non abbia giustificato un legittimo impedimento,
„ sarà condannato alla multa indicata (dalle Lire 40 alle L. 200).
„ Questa condanna è pronunziata insieme con la sentenza de-
„ finitiva sulla causa „ (dette Art. 445.)

1108. „ Il Presidente avvertirà i testimonj della importanza
„ e santità del giuramento: il Cancelliere leggerà ad alta ed
„ intelligibil voce la legge che punisce i falsi Testimoni: ciò
„ eseguito, i testimonj si ritireranno di nuovo nella stanza ad
„ essi destinata „ (dette Art. 450).

„ Mancandosi alle formalità suddette, s'incorre nella pena
„ della nullità „ (dette Art. 532).

1109. „ Il Cancelliere leggerà il decreto della Camera di
„ Consiglio che ordina l'invio dell' imputato al pubblico giu-
„ dizio: nelle cause portate alla pubblica discussione dietro il
„ disposto dall' Art. 192 del Motuproprio „ (cioè senza pre-
ventiva istruzione scritta) „ leggerà l'Ordinanza del Presidente
„ portante citazione all'imputato: dopo di che darà lettura dei
„ processi verbali e documenti esistenti in processo „ (dette
Art. 378).

1110. „ Il Presidente procederà all'interrogatorio dell'impu-
„ tato; dipoi all'esame dei testimoni uno separatamente dal-
„ l'altro nei modi prescritti, con quell'ordine che crederà
„ più conveniente al processo logico dei fatti sui quali devono
„ deporre (dette Art. 379).

1111. „ Le domande all'imputato saranno chiare e inve-
„ stiranno i fatti relativi più o meno al delitto „.

„ Se esistono in processo documenti interessanti lo spe-
„ ciale del delitto, ne sarà all'imputato dal Presidente conte-
„ stato il contenuto, e ne sarà fatta all' occorrenza la lettura
„ dal Cancelliere „ (dette Art. 454).

„ Se più saranno gli imputati, apparterà al Presidente del
„ Turno lo stabilire l'ordine degli interrogatorj „ (dette Art. 455).

1112. „ Il Presidente, terminato l' interrogatorio, dovrà
„ far riconoscere all'imputato i documenti, e i corpi di delitto
„ relativi alla causa, i quali al principio della seduta devono
„ essere o sul banco del Tribunale, o in una tavola separata.
„ Se stima tale recognizione più opportuna dopo la udizione
„ dei testimoni, potrà allora farla eseguire „ (dette Arti-
colo 456).

1113. „ Terminato l'interrogatorio dell'Imputato, comin-
„ cerà l'esame dei testimonj.

„ Questo esame avrà principio da quelli citati dal Pub-
„ blico Ministero o dal Presidente indicati d'uffizio: quindi
„ passerà a quelli indotti dall'accusato. Se il Presidente cre-
„ desse per la regolarità della discussione d'invertire quest'or-
„ dine, potrà farlo „ (dette Art. 457).

1114. „ Se il decreto della Camera di Consiglio invia l'im-
„ putato al pubblico giudizio per più delitti, il Presidente pro-
„ cederà all' esame dei testimoni relativi a ciascun delitto se-
„ paratamente „ (dette Art. 458).

1115. „ I testimoni deporranno uno separatamente dal-
„ l'altro, prestando giuramento di dire la verità: un breve av-
„ vertimento sarà a ciascuno di essi fatto dal Presidente sulla
„ importanza e santità del giuramento „ (dette Art. 459).

1116. „ Il Cancelliere leggerà al testimone prima che co-
„ minci l'esame, ad alta voce la seguente formula di giura-
„ mento — *Giuro di dire la verità, tutta la verità e nient'al-*
„ *tro che la verità* — Dopo ciò il testimone risponderà — *Lo*
„ *giuro* — ed in tal dire presterà il giuramento secondo il rito
„ prescritto all'Art. 12 della Legge del 30 Novembre 1786 „
(dette Art. 460).

L' Articolo suddetto della Legge del 1786 ordina „ che
„ in qualunque caso e circostanza in cui sia permesso deferir
„ si il Giuramento a qualunque Persona per qualunque causa,
„ debba il Giudice o Ministro processante prima di deferire il
„ Giuramento cerziorare le persone sopra l'obbligo che porta
„ seco il Giuramento, spiegandogliene l'essenza, e l'impor-
„ tanza, e per fare maggiore impressione, abolita la formalità
„ di fare semplicemente toccare un foglio, dovrà deferirsi il
„ Giuramento inginocchioni avanti un Crocifisso, e se si trat-
„ terà di persone di Religione diversa dalla nostra, a tali per-
„ sone si farà prestare il Giuramento previa la detta cerziora-
„ zione secondo l'usato, ma con il più rispettato e temuto
„ loro rito. „

1117. „ L'esame del testimone comincerà dalla domanda
„ delle di lui qualità personali; quindi si passerà a ricercarlo,
„ se conosceva l'imputato e l'offeso prima del giudizio; se è
„ parente o affine dell'uno o dell'altro, ed in qual grado; se
„ ha con i medesimi alcuna relazione d'interesse o di depen-
„ denza „ (Dichiarazioni e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 461).

„ Esaurite tali domande, il Presidente passerà a ricer-
„ care il testimone di deporre tutto ciò che è a sua notizia su
„ i fatti sopra i quali è stato altre volte interrogato, o sugli
„ altri dei quali è stato chiamato a deporre, non meno che
„ su tutto ciò che viene contemplato dall' Art. 220 del Motu-
„ proprio „ (cioè sul resultato delle sue dichiarazioni e di ogni
altra verificazione che abbia avuto luogo) „ Il testimone deporrà
„ oralmente senza che possa essere interrotto o turbato „ (dette
Art. 462).

„ Dopo il deposto, il testimone è interrogato se ha in„ teso di parlare dell'accusato presente, e questo è in seguito „ ricercato se abbia a rispondere a quanto è stato detto contro „ di lui „ (dette Art. 463).

I Giudici componenti il Turno Decidente, il Regio Pro„ curatore, l'Imputato, la Parte civile, ed i respettivi Difen„ sori, potranno, sempre peraltro per l' organo del Presidente, „ richiedere ai testimonj gli schiarimenti che crederanno op„ portuni, e indicare tanto sulle loro persone che sul loro „ detto, tutto ciò che crederanno utile all'accusa respettiva„ mente, ed alla difesa „ (dette Art. 464).

1118. „ Se è luogo alla recognizione dei corpi di delitto, „ saranno questi ai testimonj mostrati „ (dette Art. 465).

1119. „ I Periti in qualunque scienza o arte saranno sen„ titi con le medesime formalità dei testimoni „ (dette Articolo 466).

1120. „ Ogni testimone dopo la sua deposizione rimane nella „ sala di udienza. „

„ Può essere licenziato dal Presidente, qualora lo do„ mandi, se il Regio Procuratore, l'Imputato, la Parte Civile, „ ed i loro Difensori non vi si oppongono „ (dette Art. 467).

1121. „ I Testimonj nell'attualità dell'esame non potran„ no interpellare altri testimonj, nè esserne interpellati „ (dette Art. 468).

1122. „ Terminato l'esame dei testimonj, il Presidente „ può ordinare d'uffizio, o sulla richiesta del Regio Procura„ tore, dell'Accusato, della Parte Civile e dei loro Difensori, „ che uno o più di essi si ritirino dalla sala di udienza, e „ sieno quindi introdotti e sentiti di nuovo sia separatamente, „ sia in presenza gli uni degli altri „ (dette Art. 469).

1123. „ Le deposizioni dei testimonj presenti scritte in pro„ cesso, e gl'interrogatorj che l'accusato avrà subito nel pro„ cesso medesimo, non saranno letti alla pubblica discussione „ fuorchè nel caso, e in quella parte che sarà necessaria per „ fare osservare, sia ai testimonj presenti, sia all'accusato le „ variazioni, contradizioni, e differenze che resultano in ciò „ che essi hanno deposto nel pubblico giudizio, e ciò che essi „ dichiararono precedentemente. Questa lettura si ordina dal „ Presidente di uffizio, o dietro i rilievi del Regio Procuratore, „ o dell'Accusato, o della Parte Civile o dei loro Difensori „ respettivi „ (dette Art. 470).

1124. „ Se dalle resultanze della discussione il deposto „ di un testimone comparirà falso, il Presidente, o di uffizio, „ o dietro le richieste del Regio Procuratore, o dell'Accusato „ o della Parte Civile, o de'loro respettivi Difensori, farà „ porre all'istante il testimone in stato di arresto, e redatto il „ processo verbale dell'accaduto, ordinerà che sia trasferito „ avanti il Tribunale d'istruzione del luogo di residenza del

„ Tribunale perchè sia proceduto contro il medesimo nelle forme „ ordinarie „ (dette Art. 471).

1125. La parità di ragione rende comuni ai Tribunali di Prima Istanza le seguenti disposizioni stabilite per le cause avanti la R. Corte, sebbene a quelli non siano state espressamente applicate (Articolo 377 379 382 386 dette Dich. e Istr.)

„ Qualora per ottenere nuovi lumi, o esaminare nuovi „ individui, fosse necessario prorogare la discussione al di là „ del giorno susseguente, il Presidente dovrà sentire il R. Pro„ curatore e consultare il Collegio dei Giudici; la proroga „ non ha luogo se non viene dal Tribunale approvata per „ mezzo di decreto. In questo caso i testimonj citati e com„ parsi alla discussione, dovranno essere trattenuti fino alla „ riapertura della discussione „ (dette Dich. e Istr. Art. 425).

1126. „ Dovranno essere lette all' udienza le deposizioni „ scritte dei testimonj dispensati dal comparire alla pubblica „ discussione menzionati all'Art. 414 delle presenti dichiara„ zioni e Istruzioni „ (cioè dei Consiglieri di Stato, degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, dei Presidenti della Real Consulta e del Buon Governo); „ dei testimonj defunti pen„ dente il giudizio; dei testimoni non comparsi per causa le„ gittima; degli imputati defunti, di quei caduti posterior„ mente in alienazione di mente e dei contumaci. I deposti „ dei testimoni non comparsi per causa legittima non po„ tranno dai giudici essere appresi che in senso di semplici „ schiarimenti (dette Dich. Art. 472).

1127. „ Nel caso che i testimonj dispensati „ (cioè Consiglieri di Stato, Arcivescovi, Vescovi e Presidenti della R. Consulta e del Buon Governo), „ preferissero d'intervenire al pubblico giu„ dizio, il Presidente al momento che dovranno essere esami„ nati, invierà il Cancelliere accompagnato dagli usceri di u„ dienza alla stanza ove essi prima della discussione siano stati „ trattenuti, e giunti nella pubblica udienza saranno fatti se„ dere in un posto distinto, ove rimarranno durante l' esame, „ terminato il quale saranno nello stesso modo accompagnati „ fino alla porta della sala di udienza „ (Dich. e Istr. Articolo 475).

1128. „ I deposti dei testimonj che hanno mancato di com„ parire senza giustificare una legittima causa, non possono „ essere letti alla pubblica udienza „ (dette Art. 474) e facendolo, s'incorre nella nullità del giudizio (dette Art. 532).

1129. „ Nel caso che l'accusato, o alcuno dei testimonj non „ parlasse la lingua italiana, o si esprimesse in un dialetto non „ comunemente inteso, il Presidente nominerà d'uffizio un in„ terpetre, cui farà promettere con giuramento da deferirsegli „ nelle forme indicate all'Art. 460 §. 2. (Vedi §. 1116) di tra„ durre fedelmente, e fedelmente referire le domande che sa-

„ ranno respettivamente dirette all'accusato, o testimone, e le „ risposte da questi date. Un tale interpetre dovrà essere in „ età di 21 anni compiti; e non potrà essere preso fra gli ac„ cusati, i testimonj, i difensori delle parti, e fra i Giudici del „ Tribunale. L'Accusato, la Parte Civile, ed il Regio Procura„ tore possono ricusare l' interpetre; e il Tribunale deciderà „ sulla leggittimità della recusa senza dilazione „ (dette Articolo 475).

E tutto quanto sopra è solennemente ordinato a pena di nullità (dette Art. 532).

1130. „ Se fra gli accusati, o frà i testimonj esistono dei „ Sordi-muti, qualora non sappiano scrivere, sarà dal Presiden„ te nominato un interpetre, il quale mediante i segni conve„ nienti farà comprendere all' accusato o testimone la doman„ da, e ricevutane per eguali segni la risposta, la referirà. „ Questo interpetre presterà giuramento nei modi indicati nel „ precedente articolo, e potrà essere ricusato, come è stato „ ivi prescritto „.

„ Se il Sordo-muto, o il Muto sapranno scrivere, il „ Presidente nel primo caso detterà al Cancelliere le domande, e „ nel secondo farà le domande oralmente, e il Sordo-muto, „ o il Muto risponderanno in scritto: le repliche saranno „ dallo stesso Cancelliere lette ad alta ed intelligibil voce e „ tutto dovrà eseguirsi a pena di nullità „ (dette Art. 476 532).

1131. „ Durante la discussione i Giudici del Tribunale, „ il Regio Procuratore, l'Accusato, la Parte civile, ed i loro „ Difensori possono prender nota tanto delle deposizioni dei te„ stimonj, che delle risposte degli accusati, senza però che la „ discussione possa essere interrotta o ritardata „ (Art. 477).

1132. Sebbene non sembrino richiamate espressamente per i Tribunali correzionali o di Prima Istanza le seguenti disposizioni prescritte per la Corte Regia, secondo gli Art. 377. 379. 382 e 386 delle Dichiarazioni ed Istruzioni, si deve ritenere supplito a tal richiamo dalla identità di ragione.

„ Nel corso delle pubbliche discussioni il Presidente può „ far chiamare, anche per mandato di accompagnatura, ogni „ sorta di persone che siano renitenti all'ordine di comparire, „ non esclusi i periti, interrogarli e sentirli sui fatti interes„ santi la causa in discussione, salvo quanto è disposto all'Ar„ tic. 414 delle presenti Dichiaraz. e Istruz. (cioè ai Consiglieri di Stato, Arcivescovi e Vescovi di Toscana, e Presidenti della R. Consulta e del Buon Governo. Dette Art. 422).

„ È rilasciato alla prudenza del Presidente di deferire o „ nò alle persone sentite in forza dell'Art. 422, il giuramento, „ le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schia„ rimenti (dette Art. 524).

„ Il predetto Presidente può farsi portare alla pubblica „ udienza nuovi atti e documenti che possono dare nuovi e

„ migliori lumi sul fatto controverso: in tal caso ha l'obbligo „ di darne comunicazione alle parti a causa „ il che può fare sì di proprio moto, che a richiesta del Pubblico Ministero, e delle parti private (dette Art. 423. 432).

1133. „ Terminato l'esame dei testimonj il Presidente contesterà all'imputato sommariamente i resultati della pubblica „ discussione, e lo interpellerà se ha cosa alcuna a dire in suo „ favore „ (dette Art. 380).

1134. „ Il Difensore della Parte Civile concluderà in causa in fatto ed in diritto; dopo di lui avrà la parola ai medesimi effetti il Regio Procuratore, il Difensore dell'Imputato „ parlerà in seguito: esso, e l'imputato avranno sempre per gli „ ultimi la parola „ (Art. 311).

1135. „ Chiusa la discussione, il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per deliberare. Di ciò è l'udienza avvisata „ dal Presidente. È vietato dopo tale dichiarazione di riassumere la pubblica discussione, qualunque ne fosse la causa „ (dette Dich. e Istr. Art. 382 e 481).

„ Quando il Tribunale è riunito in Camera di Consiglio per deliberare non può separarsi senza aver pronunziato „ la sentenza „ (dette Art. 482).

1136. „ Sarà osservato quanto appresso in ciò che concerne la deliberazione e la sentenza „ (dette Art. 382).

„ Ritirato il Tribunale in Camera di Consiglio, delibererà sulla causa. La deliberazione sarà segreta: il Regio Procuratore, il Cancelliere assistente all'udienza, l'Accusato, la „ Parte civile ed i loro difensori non vi sono ammessi „ (dette Art. 485).

1137. „ Il Presidente riepilogherà l'affare riducendolo ai „ suoi più semplici punti, e quindi passerà a proporre le questioni di fatto e di diritto „ (dette Art. 486).

„ Le questioni saranno poste nel seguente modo:

I. „ Se consta o nò del fatto delittuoso referito nel decreto della Camera di Consiglio: E nel caso che la maggiorità del Tribunale risponda per l'affermativa;

II. „ Se l'imputato è colpevole del fatto suddetto: E se „ la maggiorità del Tribunale risponde per l'affermativa;

III. „ Se consta o nò delle circostanze aggravanti contemplate nell'imputazione. E se il Tribunale rispondendo per „ la maggiorità o a parità di voti per la negativa;

IV. „ Se consta o nò della sussistenza delle circostanze „ diminuenti proposta dall'imputato e suo difensore „ (dette Art. 487).

„ Nel caso che le circostanze diminuenti dedotte dall'accusato e suo difensore fossero compatibili con la sussistenza delle altre aggravanti contenute nell'imputazione, la „ questione riportata all'Articolo precedente num. IV sarà dal „ Presidente proposta anche nella ricorrenza che la maggiorità

„ abbia replicato, constare del concorso delle circostanze aggra-
„ vanti „ (dette Art. 488).

„ Se le circostanze, di cui nel precedente articolo, sono
„ diverse e indipendenti l'una dall'altra, dovranno farsi altret-
„ tante questioni „ (dette Art. 489).

1138. „ Se il Tribunale pronunzierà che non consta del
„ fatto in genere, o che non consta che l'accusato ne sia auto-
„ re, correo, o complice, procederà alla di lui assoluzione, or-
„ dinando che sia immediatamente posto in libertà, qualora non
„ sia detenuto per altre cause. Questa dichiarazione avrà tutti
„ i caratteri della cosa giudicata, e l'accusato non potrà essere
„ più sottoposto a processo o giudizio per quel delitto.

„ La sentenza assolutoria, potrà, qualora vi sia luogo,
„ riservare all'Accusato, il diritto di agire per i danni contro
„ la parte civile avanti i Tribunali Civili „ (dette Art. 490).

1139. „ Se il Tribunale nel giudizio sul fatto avrà dichia-
„ rato l'imputato colpevole, il Presidente passerà alle questioni
„ di diritto. „

„ Prima interpellerà il Tribunale, se creda doversi ap-
„ plicare la pena proposta dal Regio Procuratore. Se questa non
„ è ammessa alla maggiorità dei voti domanderà, se e con quale,
„ e quanta pena debba punirsi il colpevole „ (dette Artico-
lo 492).

1140. „ Se dalla deliberazione emergessero tre o più opi-
„ nioni diverse, niuna delle quali abbia la maggiorità dei voti,
„ si delibererà sulla più severa: Se esclusa la più severa ne
„ rimangono più di due, si passa a deliberare su la meno
„ benigna: se questa non ha la maggiorità assoluta rimane
„ esclusa. Quando rimangono due sole opinioni, il Tribunale
„ dovrà determinarsi per una di esse, ed in parità di voti adot-
„ tare la più mite „ (dette Art. 493).

1141. „ Nelle deliberazioni sul fatto, e sul diritto indicate
„ agli Art. 487 488 e 492, il primo a dare il voto sarà l'Au-
„ ditore ultimo di nomina, e a lui succederanno con la stessa
„ regola gli altri „ (dette Art. 494).

„ Tutti gli individui componenti il Collegio daranno il
„ loro voto sulle questioni di diritto, quando pure abbiano nel
„ fatto opinato a favore dell'accusato „ (dette Art. 495).

1142. „ I Giudici quanto al fatto pronunzieranno secondo
„ la loro morale convinzione, limitandosi a dichiarare se consta
„ o non consta in genere ed in specie del delitto o della tra-
„ sgressione, e delle sue circostanze se ne concorreranno ad ag-
„ gravare o attenuare la imputabilità; quanto al diritto, in
„ caso di condanna infliggeranno la pena ordinaria, e motive-
„ ranno in questa parte la sentenza, riportando il Testo della
„ Legge penale applicata al caso. Rimane abolito perciò l'uso
„ della condanna in pena straordinaria nei casi di prova im-
„ perfetta. Ma si conserva nel suo vigore per tutti i delitti,

„ niuno escluso, nè eccettuato, il disposto all'Art. 21 della „ legge del 30 Agosto 1795 rapporto alla facoltà rilasciata ai „ Giudici di diminuire le pene tassativamente prescritte dalle „ vigenti Leggi penali, avuto riguardo al concorso di circo- „ stanze diminuenti il dolo „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 222).

E dal citato Articolo 28 della legge del 30 Agosto 1795 si dispone nel seguente modo:

„ Avendo noi con precisione determinate le pene da in- „ corrersi secondo la diversa qualità dei delitti e secondo i di- „ versi gradi di pregiudizio che i medesimi arrecano alla pub- „ blica tranquillità e sicurezza, vogliamo in conseguenza che „ resti abolita la facoltà che in alcuni casi le Leggi attribuivano „ ai Giudici di accrescerle, e che non debbano nella sentenza „ dipartirsi da quelle tassativamente prescritte nella presente „ nostra Costituzione. Ma per provvedere al caso che il di lei „ letterale disposto fosse per essere eccessivamente severo a „ fronte della mancanza di prova piena e perfetta del delitto, „ o nel concorso di altre speciali circostanze diminuenti il Dolo; „ in tal caso ricordiamo ai Giudici di non dipartirsi, nel dimi- „ nuire la respettiva pena tassativamente prescritta, da quella „ gradazione che è coerente alle regole della ragione comune, „ scendendo colla dovuta proporzione al maggiore o minore „ peso della prova indiziaria, o al maggiore o minore numero „ delle speciali circostanze diminuenti il dolo, per uno o più „ gradi inferiori della stessa specie di pena, o facendo passag- „ gio di grado in grado all'altra pena, più prossima secondo che „ comporterà l'equità; con esprimere nella Sentenza la pena „ tassativamente prescritta dalla legge al delitto, e l'altra mi- „ nore in cui verrà il reo condannato per giusti ed equi mo- „ tivi di recesso, da spiegarsi in succinto nella sentenza me- „ desima, ove ordiniamo che non si faccia uso altrimenti di „ alcuna frase che spieghi *arbitrio* nella parte condennatoria. „ Ove poi per le infinite combinazioni e circostanze che pos- „ sono accompagnare le azioni delittuose non sia luogo a refe- „ rirle ad uno dei delitti dichiarati dalle leggi municipali o „ comuni, pei quali sia tassativamente prescritta una pena „ certa, fissa, e costante, onde dovesse aver luogo l'arbitrio „ dei Giudici, in tal caso vogliamo che essi, avanti di proce- „ dere ad alcuna condanna, partecipino alla nostra Consulta „ la nuovità del fatto colla loro proposizione. E la Consulta „ dichiari quella pena che crederà giusta ed opportuna, e fat- „ tala nota ai Giudici, proferiscano in conformità la sentenza, „ con dovere poi la Consulta medesima, render conto a noi „ della pena dichiarata, all'effetto che, mentre da noi si trovi „ opportuno, colla nostra sovrana autorità si possa stabilire „ come legge da osservarsi nei casi simili pel tempo avve- „ nire. „

1143. „ Nel caso di assoluzione dell' imputato, il Tribu-
„ nale di Prima Istanza è autorizzato, qualora lo creda conve-
„ niente, ad ordinare la comunicazione della procedura alla
„ Potestà Governativa. Saranno in proposito osservate le di-
„ sposizioni dell' Art. 337 delle presenti dichiarazioni e Istru-
„ zioni „ le quali impongono che tale comunicazione si faccia a diligenza del Pubblico Ministero, e senza che sia accompagnata dai motivi (Dich. e Istr. Art. 337 383).

1144. „ Se il Turno decidente del Tribunale di Prima Istan-
„ za nelle cause discusse avanti di esso in pubblica udienza
„ pronunziasse la competenza della Corte una tal pronunzia
„ dovrà nello stesso modo prescritto all' Art. 210 „ (del Motuproprio) „ essere trasmessa col relativo processo alla Camera
„ delle Accuse perchè decida „ qual trasmissione per conseguenza si fa per il canale del Pubblico Ministero come si avvertì nei Giudizi di Accusa (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 221).

1145. „ Qualora dai resultati della pubblica discussione si
„ abbia che l' imputato sia debitore di un delitto attribuito
„ alla competenza dei Vicari Regi o Giudici direttori di Atti „ (Tribunali di Pulizìa) „ il Tribunale di Prima Istanza pronun-
„ zierà in merito la pena corrispondente „ (Dich. e Istr. de' 9 Novembre 1838 Art. 314).

1146. „ Se nel tempo della pubblica discussione, nella sala
„ di udienza e sue pertinenze, sarà commesso qualche delitto
„ della competenza dei Vicarj Regj, o dei Direttori degli Atti,
„ o del Tribunale di Prima Istanza, il Presidente del Tribunale
„ medesimo, dopo aver compilato il processo verbale del fatto,
„ sospesa la prima discussione, sentirà i testimonj e l'imputato,
„ e il Tribunale, udito il Pubblico Ministero, e il difensore
„ dell' imputato stesso pronunzierà sentenza nel modo, e con
„ le forme che sopra; Se il delitto sarà della competenza
„ della Corte Regia, il Presidente del Tribunale, compilato
„ il processo verbale dei fatti, ordinerà l' arresto dell' impu-
„ tato o imputati e li rimanderà al Tribunale d'Istruzione del
„ luogo. Le dette disposizioni però verranno osservate, quan-
„ do, avuto riguardo alla gravità dei casi, non si giudicasse dal
„ Tribunale più conveniente di ordinare la procedura scritta
„ per proseguirsi come di ragione. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 224), ed allora „ il Tribunale di Prima Istanza
„ emetterà un decreto di rinvio al Tribunale d' Istruzione del
„ luogo di sua residenza, il quale unitamente al processo
„ verbale redatto dal Presidente verrà trasmesso al Tribunale
„ medesimo „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Arti-
„ colo 315).

„ I delitti commessi nella pubblica udienza dei Tribu-
„ nali sì civili che criminali, di qualunque natura essi
„ siano, saranno tutti di pubblica azione. „ (Motuproprio Articolo 225).

1147. „ Tutte le sentenze dei Turni Decidenti dei Tribunali „ di Prima Istanza saranno inappellabili, nè competerà contro „ le medesime altro rimedio sia alla Parte Privata, che al Re- „ gio Procuratore, che quello della Cassazione avanti la Corte „ di Cassazione „ (detto Motup. Art. 227).

1148. Perdurante il Pubblico Giudizio Correzionale, „ il „ Presidente del Turno Decidente avrà la direzione delle pub- „ bliche discussioni e la polizìa dell'udienza „ (Dich. e Istruz. Art. 421).

„ Lo stesso Presidente potrà ancora richiamare all'ordine „ tutti quei che se ne allontanassero si di proprio moto, che „ dietro requisitoria del Pubblico Ministero „ (dette Art. 427 432).

„ Avrà il Presidente il potere di fare espellere dalla „ pubblica discussione quei che con atti di approvazione o di „ biasimo, con rumori indecenti o scandalosi turbassero la quie- „ te e la solennità del giudizio, potendo essere richiesto di ciò „ anche dal Pubblico Ministero „ (dette Art. 428 432).

1149. „ In quelle cause nelle quali il pudore e la onestà „ possono rimanere offesi, è permesso al Presidente d'impedire „ (anche dietro requisitoria del Pubblico Ministero) la pubbli- „ cità del giudizio, ordinando, che la discussione fino alla sen- „ tenza esclusive sia fatta a porte chiuse.

„ Non s'impedirà peraltro giammai ai congiunti dell'Ac- „ cusato, agli Avvocati e Procuratori di ruolo d'intervenirvi, e „ nemmeno ad alcun altra persona a di cui riguardo non ri- „ scorressero i motivi che animano la preindicata eccezione „ (dette Art. 429 432).

1150. „ La Forza pubblica che assisterà alle pubbliche di- „ scussioni, e gli Usceri di udienza dipenderanno esclusivamente „ dagli ordini del Presidente „ (dette Art. 430).

1151. „ Può il Presidente, sentiti i Colleghi, rigettare e tron- „ care tutto ciò che tendesse a prolungare la pubblica discus- „ sione senza speranza di avere maggiore certezza di resultati, e „ può essere ordinato dietro requisitoria del Pubblico Ministe- „ ro „ (dette Art. 431 432).

„ Nel caso che i Difensori dell'Accusato o della Parte „ Civile abusino del loro ministero, dopo essere stati ammoniti, „ potranno essere dal Presidente privati della parola, e secondo „ la gravità dei fatti anche sospesi dalle loro funzioni per de- „ liberazione del Tribunale; in questo caso il Presidente desti- „ nerà immediatamente all'Accusato altro difensore, e la misura „ indicata può essere presa dal Presidente tanto di moto proprio „ che dietro requisitoria del Pubblico Ministero „ (dette Art. 426 432).

1152. La parità di ragione rende applicabili ai Tribunali di Prima Istanza le seguenti disposizioni ordinate per le cause avanti la R. Corte, sebbene non siano per quelli ritenute espressamente (dette Art. 377 379 382 386).

„ Se durante la pubblica discussione l'imputato resultas-
„ se dal deposto dei testimoni e dei correi addebitato di altro
„ delitto, oltre quello menzionato nel decreto della Camera di
„ Consiglio, il Tribunale, pronunziata la sentenza sulla causa
„ in discussione, ordinerà, se lo crede conveniente, tanto d'uf-
„ fizio che sulle richieste del R. Procuratore l'invio dell'Impu-
„ tato davanti il Tribunale di Istruzione del luogo ove il de-
„ litto è avvenuto.

„ Se il delitto nuovamente addebitato è connesso con
„ l'altro menzionato nel decreto della Camera di Consiglio, il
„ Tribunale potrà ordinare ancora la sospensione della pubbli-
„ ca discussione „ (dette Dich. Art. 504).

1153. „ È permesso al Presidente per il riposo dei Giudici
„ di prorogare la pubblica discussione al giorno o giorni suc-
„ cessivi: Potrà prorogare ancora la pronunzia della sentenza
„ al giorno seguente a quello in cui vien chiusa la discussione e
„ non più oltre: In questo caso il Presidente ne dà avviso all'udien-
„ za: Se la discussione non è terminata, intimerà tutti i testi-
„ monj non licenziati precedentemente, la parte civile, ed i
„ difensori, a presentarsi all'ora destinata „ (dette Art. 480).

1154. „ Di tutto ciò che in forza dei precedenti Articoli
„ abbia il Presidente ordinato durante la discussione, deve es-
„ sere fatta speciale menzione nel processo verbale di udienza „
(dette Art. 433).

„ Di ciò che è avvenuto durante la discussione pubblica
„ fino alla pubblicazione della sentenza inclusivamente sarà dal
„ Cancelliere assistente disteso un processo verbale, ove saranno
„ rimarcate le principali operazioni nel presente Capitolo
„ prescritte a misura che sono eseguite, e saranno notate le
„ variazioni, o aggiunte fatte dagli accusati, e dai testimonj
„ alle loro dichiarazioni esistenti nel processo scritto, ed in
„ compendio riportati i deposti dei testimonj non sentiti nel
„ processo medesimo. Questo processo verbale sarà firmato dal
„ Presidente e dal Cancelliere „ (dette Art. 484).

1155. „ Quando il Tribunale si è riunito in Camera di
„ Consiglio per deliberare non può separarsi senza avere pro-
„ nunziata la sentenza „ (dette Art. 482).

„ Redatta la Sentenza, il Tribunale rientrerà nella sala
„ di udienza: allora il Presidente, presenti il Regio Procuratore,
„ l'Accusato, la Parte Civile, e i loro Difensori, leggerà la sen-
„ tenza medesima „ (Dette Arti. 496).

„ Terminata una tal lettura, il Presidente avverte il Con-
„ dannato che è in diritto di ricorrere in Cassazione e gli in-
„ dicherà il modo ed i termini nei quali può utilmente prov-
„ vedersi „ (cioè con domanda esibita nella Cancellerìa del Tri-
bunale, o dichiarazione orale fatta alla medesima dentro cinque
giorni dalla notificazione dalla Sentenza). „ Di questo avverti-
„ mento sarà fatta menzione espressa nel processo verbale di

„ udienza „ dovendosi eseguire il tutto a pena di nullità (dette Art. 497 e 552).

1156. „ La Sentenza del Tribunale conterrà,

„ I. La data in tutte lettere del giorno, mese, ed anno „ in cui è pronunziata;

„ II. Il nome, cognome, nomignolo qualora questo re„ sulti dalla procedura scritta, età, patria, domicilio, stato ci„ vile, e professione dell'Imputato;

„ III. La data del decreto della Camera di Consiglio „ che invia al pubblico giudizio;

„ IV. La menzione espressa dell'essere stati sentiti in „ pubblica discussione l'Imputato, il di lui difensore, la Parte „ Civile, il suo difensore, e il Regio Procuratore, e che l'Im„ putato e suo difensore ebbero gli ultimi la parola;

„ V. La pronunzia sul fatto, e quella motivata sul di„ ritto seguitata dalla assoluzione o condanna dell'Imputato;

„ VI. Il Testo della legge penale applicata;

„ VII. La firma di tutti i membri componenti il Turno „ Decidente, e del Cancelliere che ha assistito alla pubblica di„ scussione „ (dette Art. 498). E tutte queste formalità mancando, o mancandone alcuna soltanto importa la nullità della sentenza (dette Art. 532).

1157 „ Le Sentenze originali saranno conservate in archivio a „ cura del Cancelliere del Tribunale di Prima Istanza, e alla „ fine dell'anno riunite insieme e legate in filza.

„ Saranno inoltre trascritte a carico del Cancelliere di „ udienza senza vacui, cassature, o interlinee volta per „ volta nelle ore ventiquattro dalla loro pubblicazione in un „ registro o Protocollo. Il Presidente del Turno Decidente ap„ porrà il suo visto a ciascuna di esse „ (dette Art. 499).

1158. „ Rapporto alla inserzione nella sentenza e respettiva „ lettura della Legge penale applicata, il Tribunale si uniformerà „ alle seguenti regole nella ricorrenza dei casi quivi enunciati.

„ I Caso. Legge penale che tassa la pena dalla Sentenza ap„ plicata: Dovrà riportarsi e leggersi il Testo della legge medesima.

„ II Caso. Legge penale tassativa della pena la quale „ sia stata per il concorso di circostanze diminuenti tempe„ rata: Dovrà leggersi e riportarsi la legge penale e l'Art. 28 „ di quella del 30 Agosto 1195.

„ III Caso. Legge penale che rilascia al prudente cri„ terio dei Giudici la scelta della pena: Dovrà leggersi e tra„ scriversi la legge ed aggiungervi nella parte motiva della sen„ tenza ciò che ha determinato il gius penale esistente.

„ IV Caso. Legge penale abrogata quanto alla pena „ dalle disposizioni dell'Art. 118 della Riforma Criminale del „ 30 Novembre 1786: Dovrà citarsi la legge abrogata, il sud„ detto articolo 118, e referirsi come sopra quanto hanno de„ terminato le osservanze giudiciali.

„ V Caso. Mancanza assoluta di Legge penale patria, „ e ricorso alle disposizioni del gius comune: Dovrà citarsi il „ disposto del gius comune, e motivarsi la sentenza referendo la „ pratica di giudicare. „ La violazione o la inosservanza delle cose sopra ordinate importa la pena della nullità (dette Art. 500 532).

Sebbene dall' Istruzioni e Dichiarazioni all' Art. 386 si richiami l' applicazione ai Tribunali di Prima Istanza del disposto dell' Art. 501 delle Dichiarazioni medesime (disponente che in caso di pena capitale dovrà leggersi la Legge penale ed esprimervi la unanimità o maggioranza dei voti) ho luogo di credere che ciò in parte sia un equivoco, perchè questo articolo contempla disposizioni penali di assoluta competenza della Regia Corte. Se però si richiama, deve avere una efficacia, e questa si ravvisa nella parte in cui detto articolo dispone, che nella Sentenza si deve esprimere se la resoluzione delle questioni di fatto e di diritto siasi operata a *unanimità* o *plurarità* di voti; in caso diverso il richiamo di questo articolo 500 per le sentenze dei Tribunali di Prima Istanza sarebbe inutile, e inutilità giammai si presume nelle disposizioni della legge.

1159. „ Le sentenze del Tribunale di Prima Istanza, verranno notificate integralmente a cura del Regio Procuratore all'Imputato nelle ventiquattro ore dalla loro pubblicazione (Art. 503).

1160. Tutte le regole concernenti i Ricorsi in Cassazione; tutte quelle relative alle Cause Contumaciali; e finalmente le osservazioni che possono interessare le disposizioni riferite sulla procedura de'Pubblici Giudizj dei Tribunali di Prima Istanza, saranno compilate nei punti destinati a far parola della Cassazione, della Contumacia, e dei Pubblici Giudizj di Atto Criminale avanti la Regia Corte, avendo quì voluto referite le nude disposizioni onde si conoscesse la Procedura integra del giudizio Correzionale.

Perciò adunque nella seguente Parte darò sfogo a tutte quelle considerazioni di Giustizia, che se per la gravità delle Cause più d'appresso riguardano i giudizj sui Misfatti, non per questo devono disprezzarsi nei Giudizj Correzionali, che sebbene più miti, pure applicano pene ai delinquenti.

PARTE QUARTA

CENNI SUI GIUDIZJ DI ALTO CRIMINALE.

1161. Coloro, che rotto ogni freno attaccano di fronte e con animo deliberato la Legge a fine di rovesciarla, disfarne l' oggetto, e rendersi ad essa superiori, costoro *misfanno, commettono misfatto.*

La voce *Misfatto* in lingua Italiana è assai più propria e più grave del latinismo *Crimine* per denotare un fatto odiosissimo severamente punito. I nostri antichi per volgere in cattivo e odioso senso una voce, adopravano e facevano grand'uso del peggiorativo *mis* o *dis* voce equivalente a *odioso*, derivata dal greco. Quindi vennero le voci di *misagio* o *disagio*, *misavventura* o *disavventura*, *misconoscente* o *disconoscente*, *miscredente* o *discredente*, *misleale* o *disleale*, tutte esprimenti la cosa opposta al significato della voce alla quale *mis* o *dis* viene aggiunto. Ecco l'origine della parola *Misfatto* denotante un *fatto odioso* e diametralmente contrario al *jus suum cuique tribuere*.

1162. I Latini dissero *Crimina* quei Delitti che noi chiamiamo *Misfatti*, e tal voce fu desunta da *cerno* esprimente l'*analisi giudiciaria* e l'*accusa* che perseguitano tali azioni delittuose.

Così la voce *Crimen*, da ciò che si disse *analisi*, passò a denotare *accusa*, e da *accusa* passò a denotare la stessa violazione della Legge che ne forma il soggetto.

Noi pure si ritenne da *Crimen* l'attributo *Criminale*, che è voce stata sempre di *genere* per qualunque atto, per qualunque giudizio relativo ad ogni operazione od omissione che merita pena.

Ecco perchè noi chiamiamo *Giudizj Criminali* quelli diretti alla punizione dei *Reati*. Così *Giudizj di Alto Criminale* sono propriamente quelli che prendono di mira i *Misfatti*; e la voce alto esprimente grave, solenne, è aggiunta onde distinguerli dai Giudizj d'ammonizione e di correzione pur essi chiamati Giudizj Criminali impropriamente, poichè di fatto *Criminali Giudizj* sono quelli dei quali apresi il campo alle mie osservazioni.

1163. Terminata la Procedura Informativa; deciso dalla Camera di Consiglio che il Processo sia trasmesso alla Camera delle Accuse; esaminato e resoluto che l'Imputato debba essere tradotto al Pubblico Giudizio davanti la Camera Decidente della Regia Corte, si compila dal Pubblico Ministero il solenne Atto di Accusa, nel quale il Regio Procuratore Generale specifica il Delitto di cui vien dato debito all'Imputato, contesta le principali resultanze della Istruzione scritta, e conclude con *accusare* l'Imputato del delitto contemplato nel decreto di Accusa. Così si apre il solenne Pubblico Giudizio Criminale.

1164. Onde parlare con chiarezza di tutto quello che è interessante un così grave soggetto, dimostrerò, *il modo di preparare questi Pubblici Giudizj di Alto Criminale*; *i Magistrati che compongono la Corte Regia* giudice dei Misfatti; le *solennità del Pubblico Giudizio* e della *Sentenza Definitiva*.

Capitolo Primo

CENNI SUGLI ATTI CHE DOPO L'ISTRUZIONE DEVONO PRECEDERE IL PUBBLICO GIUDIZIO.

1165. Fintanto che si trattava di Procedura relativa alla cognizione ed invio al Pubblico Giudizio di rei per Contravvenzioni e per Delitti punibili con pene di Polizìa e Correzionali, la legge prescrisse forme più sollecite, meno solenni e gravi.

Ma dove si tratta di Misfatti e di pene d'alto criminale, l'importanza di questa classe d'affari, che interessa l'onore, la libertà, e la vita dei cittadini richiede regole speciali, severe e solenni.

1166. Ed in fatti ho dimostrato, che prima di porre un individuo come Accusato di grave delitto davanti la Camera Decidente della Corte, la legge ha voluto che il suo affare, prima fosse esaminato dai tre Giudici della Camera di Consiglio, indi fosse ponderato dai tre Consiglieri della Camera di Accuse, e finalmente in caso di Ricorso, fosse rivisto dal Supremo Tribunale della Cassazione.

1167. Pronunziato che abbia la Camera di Accuse il Decreto di invio al pubblico giudizio contro il prevenuto, egli allora si chiama *Accusato,* perchè quel Decreto è immediatamente seguito dall'Atto di Accusa e dagli altri Atti preparatorj del Pubblico Giudizio.

ARTICOLO I.

CENNI SULL'ATTO DI ACCUSA.

1168. Più volte ho dato l' etimologìa delle voci solenni di diritto, e sebbene io non pretenda di averne designata la vera formazione e la vera nascita, (poichè sarebbe stoltezza in tanta antichità, in tanta mistura e mutazione di linguaggi farsi mallevadore della indubitata origine delle parole), pure fra le tante etimologie che possono avere le parole, io sono andato designando quella che mi sembrava più propria a mantenere col suono materiale della voce, chiara l'idea e la definizione della cosa dalla voce stessa contenuta.

1169. Quindi, non curando la derivazione che alla parola *Accusa* da taluni si dà dalle voci *causa* o *cudo*, *battere*, stabilisco che *accusatio* derivasse da *accio accire,* voci esprimenti il *citare giudiziosamente alcuno in giudizio.*

Così la voce *Accusatore* spiega subito la persona che deduce un fatto da lui asserito, che ne incolpa il reo, che lo cita

in giudizio, e analiticamente gli schiera davanti le prove del suo reato, perchè sia punito.

1170. Non starò a ripeter qui come si esercitasse dagli antichi Romani il diritto politico dell'Accusa (Vedi §§. 44. e seg.), e come di mano in mano restringendosi questo diritto venne a divenire speciale attributo di un Magistrato (Vedi §. 67 e seg.); solo dirò, che stabilito oggi un grave Ufficiale nel *Pubblico Ministero* per l'esercizio dell'*Accusa*, quella che era fatale *inquisizione* regolata dalla virtù o dall'interesse del Giudice Inquisitore, è divenuta legittima *Instruzione* delle prove per uso dell'Accusa. Ma siccome l'Instruzione deve essere così a carico che a discarico del reo, compilata senza passione e solo per la verità del fatto, così se può essere base di Accusa per il colpevole, è base d'Assoluzione per l'innocente. E mentre il Pubblico Ministero scaglia contro il primo il tremendo Atto che traduce il colpevole avanti i Giudici, porge mano al secondo onde ricuperi la sua quiete e la sua libertà.

1171. Quindi il Pubblico Ministero, fino a che non scaglia l'Atto d'*Accusa* non ha parte attiva, e non è Attore nel Giudizio; fino allora egli è un Magistrato vigilatore della osservanza della legge, protettore del diritto di ognuno, indifferente all'esito dei Processi e dei Giudizj.

Ma dopo chè ha trasmesso contro l'Imputato *l'Atto d'Accusa*, egli non è più indifferente a sostenerla, egli anzi vuole la condanna del reo, perchè tale lo ha creduto accusandolo.

1172. Perciò quando esiste *l'Atto d'Accusa*, esiste un *Misfatto* che si vuole punito in Giudizio nel suo autore, e sebbene l'Istruzione scritta sia non una prova valutabile come tale in giudizio, ma una raccolta di memorie per uso dell'Accusa, questa raccolta, quando offre i materiali per basarvi un'Accusa, abbastanza giustifica l'Atto tremendo che traduce il Reo in Giudizio.

1173. Ed appunto perchè l'*Atto di Accusa* emerge da una risoluzione basata sopra una istruzione legittima e completa, dà sempre nell'opinione pubblica al Reo una nota sfavorevole che diminuisce la sua riputazione e si suppone l'esistenza del suo misfatto.

„ L'Atto di Accusa dovrà distendersi immediatamente „ dopo la pronunzia del Decreto „ (della Camera delle Accuse „ §. 987) „ dal Regio Procuratore Generale, e dovrà in esso specificarsi il delitto di cui venga dato debito all'imputato, e „ riportarsi in compendio le resultanze processali importanti, „ e segnatamente quelle che possono legalmente servire ad aggravare o attenuare l'imputazione e dovrà terminare con esprimere che l'individuo è accusato del delitto di cui si tratta nel Decreto di Accusa, indicandolo col suo nome, e con le sue circostanze, e citando la legge che lo contempla „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 239).

1174. „ All'Atto di Accusa prescritto dall'Art. 239 del Mo-„ tuproprio, il Regio Procuratore Generale unirà la Nota dei „ Testimonj da esaminarsi nella pubblica discussione.

„ L'Atto d'Accusa e la Nota suddetta saranno inseriti „ nel Processo „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 398).

1175. Per le quali cose, conviene che *l'Atto d'Accusa* sia spiegato non solo con imparzialità, ma con avveduto consiglio e con certe forme; deve esporre la natura del misfatto che ne forma la base; le indicazioni che possono darsi del tempo e del luogo in cui il misfatto è accaduto, e tutte le circostanze che possono aggravarne o diminuirne l'imputabilità e la pena; deve esprimere la chiara designazione dell'Imputato preso di mira con l'Accusa; deve indicare l'articolo della legge che colpisce il misfatto; e finalmente deve concludere con la richiesta che si proceda secondo le regole stabilite al Pubblico Giudizio avanti la Regia Corte.

Da queste avvertenze chiaro resulta, che l'*Atto d'Accusa* necessariamente deve contenere la *dichiarazione del fatto*, e la *conseguenza* che se ne vuol trarre in *diritto*.

§. 1.

Delle dichiarazioni di fatto nell'Atto di Accusa.

1176. Nessun Reato preveduto dalla legge presenta un oggetto semplice e materiale; anzi ogni delitto offre una idea astratta composta di più giudizj, e questi formati di altri più semplici, figli di moltiplici sensazioni materiali. Per esempio cito *l' omicidio premeditato*: Chi mai può dire di aver veduto con i suoi occhi l'*omicidio* e la *premeditazione*? l'*omicidio* presenta l'idea composta dalle idee nemmeno semplici di uomo, di vita, di morte; questa dà l'idea di morte non per opera della natura o del caso, ma di un altro individuo. Ciascuna di queste idee è un giudizio con il quale si afferma l'esistenza della vita di un uomo, la cessazione di questa esistenza, l'opera dell'uomo usata per fare cessare la vita. Ognuno di questi giudizj si risolve in altri meno complicati, e questi in altri più semplici, finchè si giunge alle idee semplicissime, elementi di questi moltiplicati giudizj. La somma di tutti ne dà l'idea dell'*omicidio*. Così pure la qualità della *premeditazione* è il resultato delle molte idee di un *discorso formato nella mente dell' uomo uccisore in un tempo anteriore all' omicidio*. Ecco altrettante serie di giudizj quante sono queste parole, serie composte di altri giudizj più semplici, i quali uniti a quelli che formano l'idea dell'*omicidio*, ne danno l'idea compostissima di *omicidio premeditato*.

Tutti questi fatti, tutte queste idee costituiscono il *Misfatto*, e tutte devono (non già esprimersi ad una ad una che sarebbe puerile) contenersi nell'*Atto d'Accusa*.

1177. Quindi sarebbe del tutto contrario al voto della legge un *Atto d'Accusa* che parlasse cumulativamente di *furti* senza particolarizzarne gli elementi di fatto essenziali a costituirli; che parlasse di *recidiva* senza indicare le condanne per delitti antecedenti al misfatto; che parlasse di *complicità* senza mostrare la qualità dell'ajuto dato all'principale delinquente; di *tentativo* senza il punto da cui è partita e l'altro a cui si è arrestata l'azione, senza la causa che l'ha arrestata; di *falso* senza indicare l'intenzione di nuocere. Mancherebbe in tutti i casi l'esposizione dei *caratteri* costituitivi il reato.

La prima cura adunque del Procuratore Generale o del Pubblico Ministero nel distendere l'imponente e solenne *Atto di Accusa* si è di analizzare e distinguere il Misfatto nei suoi elementi ed esporli.

1178 Così adunque l'Atto di Accusa, esponendo la natura del Misfatto che ne forma la base, presentar deve il complesso dei caratteri costituenti il Misfatto in genere, ossia il resultato della *Prova Generica*.

Quando poi, parlando sempre del *fatto*, l'Atto di Accusa scende ad esporre le indicazioni che possono darsi del tempo, del luogo, e di tutte le circostanze aggravanti o diminuenti l'imputabilità, viene a presentare il Misfatto nella sua *prova specifica*. Per esempio: il non indicare nell'Atto di Accusa il *tempo* del delitto, è un togliere all'accusato il mezzo di difendersi con l'eccezioni di prescrizione, o di amnistia, ec. ec. ec.; non indicare il *luogo*, getta l'avvenimento in un campo incerto e indeterminato; il tacere le *circostanze* aggravanti o attenuanti, e lo stesso che essere parziale per la condanna o per la difesa.

1179. Ciò adunque mostra sempre più che il Pubblico Ministero non deve essere un cieco accusatore; egli deve presentare il Misfatto quale è, quale resulta dall'Istruzione scritta, e dal Decreto della Camera delle Accuse.

È essenzialissima nell'Atto d'Accusa la designazione dell'Imputato, poichè non dandosi Accusa senza che il Reo sia presente (per i Contumaci sono diverse le formalità come a suo luogo sarà avvertito ai §§. 2041) può essere chiaramente conosciuto dal Pubblico Ministero.

§. 2.

Della Conclusione nell'Atto di Accusa, o dell'Accusa propriamente detta.

1180. Stabiliti dall'*Atto di Accusa* il *fatto* delittuoso e la *specialità della imputazione*, è necessario che esso richiami la

legge che prende di mira ed eleva a delitto il *fatto* medesimo, mentre non vi è Reato altro che in ciò che la legge ha vietato o ordinato sotto comminazione di pena.

1181. Spesso avviene che un delitto sia stato commesso sotto l'impero di una legge, ed accusato sotto quello di un'altra. Perciò il Pubblico Ministero deve designare le due diverse leggi, e traendone le sue conseguenze farà bene a scerre per la sua Accusa quella che prescrive la pena più mite.

L'*Atto di Accusa* terminar deve con il riassunto o la *conclusione*, che forma la sostanza dell'Atto medesimo, perchè esprime tassativamente il delitto del quale accusasi l'Imputato, e si chiede che contro di lui si proceda al Pubblico Giudizio nelle forme davanti la Corte Regia.

1182. Questo riassunto dovrebbe servire anche di *titolo* ossia d'*intestazione* legale del Processo, o come si dice di *Rubrica* (parola derivata dal color rosso con il quale si scrivevano i titoli dei libri antichi). Poichè, sebbene nell'andamento dell'Istruzione si dà l'intestazione o il titolo al Processo, pure questo non sempre corrisponde al vero punto dell'Accusa.

1183. E ciò diventa cosa grandemente necessaria, qualora si rifletta, che gli Attestati delle procedure penali sofferte dall'Imputato, ossia le *Perquisizioni o Specchietti* che si uniscono al Processo (Vedi §. 919) dal Giudice della Istruzione, sono spesso basate sulle materiali intitolazioni delle procedure, molte volte errate, quali Certificati spesso influiscono sull'*idea morale* che d'un uomo è per formarsi il Giudice.

1184. Se l'*Atto di Accusa* non è corrispondente alla Istruzione ed al Decreto della Camera delle Accuse, o se contiene fatti contradittorj, esso è nullo ed inefficace. Che se poi nell'Atto di Accusa si contenessero esagerazioni ed espressioni violente, non che ornamenti ed amplificazioni oratorie, dico che ne sarebbe offesa la sua gravità; mentre il linguaggio dell'Atto di Accusa deve essere semplice e senza passione, come quello della legge.

Dalloz riporta molti esempli di simili aberrazioni, e particolarmente di contumelie scagliate negli Atti di Accusa non tanto contro gli accusati, ma ancora contro coloro che si credono essere stati l'occasione al misfatto e non pertanto non accusati ne accusabili.

ARTICOLO II.

CENNI SUL MODO DI PREPARARE IL PUBBLICO GIUDIZIO D'ALTO CRIMINALE AVANTI LA CORTE REGIA, E SUGLI ATTI CHE PRECEDONO LA DISCUSSIONE.

1185. Il Giudizio legittimo sul misfatto e sull'accusato non può pronunziarsi senza legittima Discussione delle prove.

Tal Discussione non può essere legittima se non prima si conosca la *legittimità* dell'Oggetto del giudizio, ossia *dell'Accusa*, la *legittimità dei Giudici*, la *legittimità delle Prove* che devono discutersi, e la *legittimità dei Mezzi* con i quali si sono ottenute.

1186. Dunque prima della Discussione bisogna depurare la Procedura da ogni inciampo alla libera ed efficace Discussione delle prove e alla libera convinzione dei Giudici.

1187. Questa *depurazione* si ottiene con gli *Atti preparatorj* del Pubblico Giudizio, i quali consistono:

I. Nella *Pubblicazione* del *Processo* scritto, perchè le parti abbiano agio di conoscere il loro *Giudice*, l'*Accusa*, e le *Vie* per le quali si è prevenuti all'*Atto di Accusa*;

II. Nelle *Eccezioni* che possono affacciarsi contro il Giudice, contro l'Accusa e contro le Vie ed i Mezzi legali tenuti per giungere all'Accusa;

III. Nella *Produzione* dei Documenti e dei Testimonj particolari, che possono essere parte della Discussione e base del Giudizio;

IV. Nelle *Eccezioni* contro sì fatti Documenti, e Testimonj, onde il Giudice ne apprezzi o disprezzi la legalità e la fede;

V. Nella *Destinazione* del giorno del Pubblico Dibattimento, perchè niuno dei chiamati e interessati vi manchi, ed il pubblico lo sappia preventivamente.

§. 1.

Della Pubblicazione del Processo e della scelta dei Difensori.

1188. Messo l'Imputato in legittimo stato di Accusa, l'*Atto* d'*Accusa* originale, l'intero Processo originale, tutti i Documenti ed Oggetti di convinzione relativi, i nomi dei Testimonj che il Pubblico Ministero vuole far sentire nella Discussione, tutto insomma deve essere depositato nella Cancelleria della Regia Corte, perchè da questo istante tutti gli Atti divengono pubblici così per l'Accusato, che per il suo Difensore, e per ogni persona che prende parte al Giudizio ed alla Difesa.

1189. „ All'Atto di Accusa prescritto dall'Articolo 239 del „ Motuproprio (Vedi §. 1173) il Regio Procuratore Generale „ unirà la Nota dei testimoni da esaminarsi nella pubblica di„ scussione. L'Atto di Accusa, e la Nota suddetta saranno inse„ riti in processo „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 398).

1190. Non basta però la sola *pubblicazione* per la *cerziorazione legale* dell'Atto di Accusa. Quindi „ unitamente al De„ creto della Camera delle Accuse, sarà notificato in copia al-

„ l'Accusato a cura del Regio Procuratore Generale l'Atto di „ Accusa; subito dopo la detta notificazione l'Accusato sarà „ tradotto alle carceri della Corte Regia „ (Dette Dich. e Istr. Art. 399); ma siccome tal notificazione, sebbene a diligenza del Regio Procuratore Generale, si deve eseguire per mezzo del Tribunale Istruente la Procedura , quindi esso conosce allora che il Processo è pubblicato, e con l'Accusato, che sino a quel punto è stato sempre nella casa di custodia o di deposito, mandare deve alla Cancelleria della Regia Corte tutto ciò che fosse restato presso di lui. L'Accusato che fino a quel punto fu custodito, d'allora in poi è *arrestato*, ed il suo arresto lo traduce nelle carceri della R. Corte.

„ Il Tribunale che ha istruito la procedura invierà con„ temporaneamente alla Cancelleria della Corte Regia i Corpi „ di delitto relativi alla causa legalmente assicurati, onde non „ se ne perda la identità „ (Vedi §. 827 dette Dich. e Istruz. Art. 400).

„ Il Decreto della Camera delle Accuse che invia al pub„ blico Giudizio l' imputato , rilascerà il mandato di arresto „ contro di lui: dimodochè se non sarà detenuto, verrà imme„ diatamente arrestato e tradotto, come è stato detto di sopra, „ alle carceri della Corte Regia „ (Dette Art. 401).

1191. „ Nelle ventiquattro ore dall'arrivo dell'Accusato alle „ carceri della Corte Regia sarà interrogato dal Presidente del„ la Camera Decidente o da un Consigliere da lui delegato. „ Questo interrogatorio non ha altro scopo che di assicurare „ la identità della persona dell'Accusato , e di ricevere quelle „ dichiarazioni che ad esso piacesse di fare. Sarà di più inter„ pellato sulla scelta di un Difensore: questa scelta non potrà „ cadere che sù un Avvocato o un Procuratore addetto alla „ Corte Regia. Se non sceglie il Difensore , gli sarà destinato „ d'uffizio in quello stesso interrogatorio (dette Dich. Art. 402 „ §. 831). Nel caso che esista incompatibilità nella difesa, di più „ imputati , sarà nominato a ciascuno un Difensore „ (Dette Art. 364 403).

1192. L'Accusato a scegliere il suo Difensore non è obbligato di attendere l'interrogatorio che nelle ventiquattro ore del suo arrivo nelle carceri della Corte deve essergli indiretto dal Presidente. Anzi la legge l'autorizza a farlo da quando, compilata l'Istruzione, l'affare è mandato all'esame della Camera di Consiglio (Vedi §. 922 923); poichè permette alle parti interessate di passare alla Camera le *Memorie* che credono di loro interesse (957 987 1003).

1193. Il Difensore deve essere scelto dal ceto degli Avvocati e dei Procuratori approvati, ammessi all'esercizio del loro ministero avanti la R. Corte, e dimoranti nel luogo ove risiede la medesima.

1194. La nomina del Difensore fatta dall'Accusato deve apparire dal Processo; come del pari dovrebbe apparire nelle

forme che il Difensore ha accettato l'incarico, accettazione che non si può presumere dal silenzio, accettazione necessaria perchè il Difensore non possa più renunziare alla difesa.

1195. Ed anche la scelta del Difensore officioso destinato all'Accusato dal Presidente, io credo cosa interessante doversi notificare al Reo onde dica se ha cosa da opporre. Egli potrebbe avere delle ragioni da non essere contento della scelta. Quindi il suo rifiuto dovrebbe essere accolto senza obbligo di motivarlo.

1196. L'Accusato può nominare più di un Difensore. Ed io penso, che se il Presidente o il Collegio della Corte credesse insufficiente alla gravezza della causa il Difensore nominato dall'Accusato, ex officio dovrebbe supplire aggiungendone un altro di maggiore capacità.

1197. Anche la quantità dei Difensori che l'Accusato nominasse può essere moderata dalla Corte, la quale ha facoltà d'imporre che uno o due prendano direttamente la difesa, rilasciando gli altri a servire di consiglio e di aiuto ai prescelti.

1198. Può darsi il caso, che sebbene non esista incompatibilità di difesa di più imputati, un Difensore per tutti assegnato o non sia sufficente, o essendolo, il suo ufficio incontri qualche lieve incompatibilità apparente. Tanto basta perchè in generale ad ogni Imputato si deva assegnare il proprio difensore.

1199. Quello che si è detto dell'Accusato nella scelta del Difensore, si può applicare alla scelta che sia per farne la Parte Civile; con la differenza, che a questa il Tribunale non supplisce, e se la Parte Civile non nomina il suo Difensore, non può sperare di ottenerlo ex officio.

1200. Non vi è obbligo a carico del Procuratore Generale di notificare l'Atto di Accusa alla Parte Civile; d'altronde ella come interessata deve informarsi dello stato della causa. Tutto al più la legge vuole che sia notificata del giorno in cui succederà la Pubblica Discussione. Da questa notificazione adunque viene cerziorata di prepararsi alle sue incombenze.

La legge appunto per tale notificazione richiede che la Parte Civile elegga *necessariamente* domicilio nel luogo del Tribunale.

1201. La Parte Civile che non lo avesse fatto avanti nella Procedura scritta, prima della Discussione deve aver fatta la sua formale dichiarazione d'intervento nella causa, esibendosi a somministrare dalla sua parte le prove per i danni ricevuti dal misfatto.

L'Atto d'intervento della Parte Civile può essere presso a poco modellato sulle forme e sulla sostanza dell'Atto di Accusa, dovendo però indicare la natura del danno sofferto, e la valutazione approssimativa, da determinarsi se non volesse determinarla. Indi l'Atto d'intervento invece di chiudersi con la

conclusione dell'Atto di Accusa, si chiuderà con l'istanza per la condanna dell'Accusato alla refusione dei danni ed interessi.

È sacramentale precetto che l'Atto d' intervento della Parte Civile, in qualunque stato del Giudizio esso comparisca, deve essere notificato all'Accusato, e al suo Difensore.

1202. Se nell'Interrogatorio da farsi all'Accusato nelle ventiquattro ore da che è tradotto in arresto, il Presidente rilevasse che „ le dichiarazioni dell'accusato tendessero a richiedere delle „ verificazioni interessanti la sua difesa, e che non potessero „ ottenersi nella successiva pubblica discussione, il Presidente „ sentito il Regio Procuratore Generale, le ordinerà commet- „ tendole al Tribunale istruente o a qualunque altro: potrà „ anche farlo d'uffizio „ (Dich. e Istr. Art. 404).

1203. „ L'accusato, subìto l'interrogatorio indicato, potrà „ comunicare con il proprio difensore, e con i suoi congiunti „ (Dette Art. 405).

È un diritto sacrosanto questo, che niuno può diminuire o togliere.

Bensì non si creda che prima di questo punto della Procedura sia vietata ogni communicazione tra l' Imputato e il Difensore; poichè si ritenga per fisso che dal giorno del costituto dell' Imputato nella Istruzione scritta, è cessato ogni segreto per lui: tanto è vero che può difendersi sì avanti la Camera di Consiglio che avanti quella delle Accuse con presentare Memorie. Ora questo diritto sarebbe elusorio e frustraneo per la maggior parte degli Imputati, gente per lo più illitterata e priva di educazione da potere da sè supplire al suo bisogno. E siccome la legge non è parziale, quindi quando permette una data cosa, implicitamente permette ogni mezzo lecito adatto a conseguirla. Perciò l' Imputato in ogni tempo della procedura dopo il suo costituto (vedi §. 923) può liberamente communicare con il difensore ed i suoi congiunti.

§. 2.

Della difesa preliminare al Giudizio contro il Processo informativo e l'Accusa, ossia della scelta delle Prove, degli Esperimenti, dei Testimonj.

1204. „ Il Processo e tuttociò, che ad esso serve di corredo, verrà comunicato al Difensore. Non lo potrà ritenere „ per un termine maggiore di giorni otto: nelle cause di maggiore importanza è permesso al Presidente di prorogare il „ suddetto termine per quel tempo che crederà conveniente. „

„ Uguale comunicazione si farà alla Parte Civile „ (Dich. e Istruz. Art. 406).

1205. „ Il Difensore dell'Accusato nel rimettere il processo „ alla Cancellerìa, vi unirà la Nota dei Testimonj non compresi

„ in quella depositata dal Regio Procuratore Generale, che cre-
„ desse opportuno sentire alla pubblica discussione: indicherà
„ sommariamente i fatti su i quali devono essere esaminati,
„ qualora non siano stati sentiti nel processo scritto, e richie-
„ derà, che sieno citati a spese del Regio Uffizio del Fisco.

„ Il Presidente, sentito il Regio Procuratore Generale,
„ pronunzierà, se e quali fra essi devono essere come sopra
„ intimati, riservato il diritto all'Accusato di fare comparire a
„ proprie spese alla pubblica udienza quelli esclusi „ (Dich. e Istr. Art. 407).

1206. „ Se il Presidente, esaminata la Nota del Regio
„ Procuratore Generale e del Difensore credesse opportuno di
„ aggiungere altri Testimonj, porrà i loro nomi in calce di quella
„ rilasciata dal Regio Procuratore Generale. Dopo di che de-
„ stinerà con Ordinanza il giorno della pubblica discussione „ (Dette Art. 408).

1207. „ Questa Ordinanza sarà a cura del Regio Procura-
„ tore Generale notificata all'Accusato, alla Parte Civile, e loro
„ respettivi Difensori: all'Accusato dovrà contemporaneamente
„ notificarsi per l'intero la lista dei Testimonj da sentirsi alla
„ pubblica discussione a spese del Regio Uffizio del Fisco „ (Dette Art. 409). E tutto ciò deve eseguirsi a pena di nullità del Giudizio (Art. 532).

„ Questa nota conterrà i nomi, cognomi, nomignoli, pa-
„ tria, domicilio, età, e professione dei Testimonj, onde rendere
„ più certe le persone nominate „ (Dette Art. 410).

1208. „ Se il Regio Procuratore Generale ed il Difensore
„ dell'Accusato credessero opportuno di aumentare la Nota che
„ sopra, potranno farlo a condizione di darne reciproca comu-
„ nicazione un giorno almeno avanti quello destinato alla pub-
„ blica discussione „ (Dette Art. 411). E non dandosi sfogo a questa reciproca comunicazione s'incorre nella nullità del giudizio (dette Art. 532).

1209. La nostra legge fin quì ha parlato delle deduzioni che la Difesa può fare rapporto ai Testimonj da sentirsi in giudizio. Ma se non la sola prova testimoniale è il mezzo che serve di base alla accusa ed al giudizio, ma sibbene vi concorrono i Documenti, le Perizie, le Verificazioni di fatto e tanti altri Atti solenni e grandemente influenti sulla causa, ragion vuole che, se l'Istruzione ebbe diritto di valersene, lo abbia del pari la Difesa.

E siccome questi Atti sono giuridici, non vietati dalla legge, quindi ogni regola di sana ermeneutica e la parità di ragione insinuano a ritenerli permessi alla Difesa.

1210. E che questa sia la implicita volontà della legge, apparisce dall'avere ordinato, che se nell'esame, che l'Accusato tradotto nelle carceri della Regia Corte deve subire dentro le 24 ore dal suo arrivo, facesse delle dichiarazioni che „ tendes-

„ sero a richiedere delle verificazioni interressanti la sua difesa, „ che non potessero ottenersi nella successiva pubblica discussione, il Presidente, sentito il Regio Procuratore Generale, „ le ordinerà, commettendole al Tribunale Istruente o a qualunque altro. Potrà anche farlo d' uffizio „ (Dichiar. e Istr. Art. 404).

Un tal diritto ognuno intende che l'Accusato lo può e lo deve anche esercitare perdurante la Difesa, quando assistito dall' Avvocato è in miglior grado di conoscere quali mezzi possono essere utili a stabilire la sua innocenza (Vedi §. 1216).

1211. Perciò nel termine degli otto giorni o di quel maggior tempo accordato al Difensore a restituire il Processo e presentare la Nota dei suoi Testimonj può del pari allegare tutti i mezzi d' incompetenza e di nullità degli Atti antecedentemente avvenuti; può chiedere gli esperimenti di fatto, e le verificazioni che crede interessanti alla difesa, e di cui sembri essere capace la natura del misfatto e delle vestigie che abbia lasciate, come ancora per stabilire la menzogna o veridicità dal detto dei Testimonj.

1212. Se dissi che il Difensore può dedurre l'*eccezioni d' Incompetenza*, io intesi di quella *assoluta* e per ragione di materia, e non già dell' Incompetenza *relativa* e per ragione delle persone. Quindi per vizio di *incompetenza* si opera la nullità degli Atti che vengono attaccati. Per esempio, tale sarebbe il Giudizio di Accusa pronunziato da tutt' altro Magistrato che quello che compone la Camera delle Accuse.

1213. Dissi che il Difensore può dedurre la *nullità degli Atti*, ma intesi di quella nullità che viene espressamente comminata dalla Legge a quegli Atti compilati contravvenendo alle sue disposizioni. Quindi invano si opporrà la nullità di quegli Atti e di quelle formalità dalla legge prescritte sì, ma non rese invulnerabili dalla espressa sanzione di nullità.

1214. Forse si dirà: ma tutte le formalità del Giudizio Penale non sono *sostanziali?* Io rispondo per l' affermativa. Se non che, per quelle prescritte a *pena di nullità* non vi è bisogno di richiamare il Magistrato ad adempirle; egli *deve* eseguirle; se non lo fa, commette una violazione, una *nullità*.

Nè limitando la opponibile nullità ai casi espressamente contemplati, io intendo insinuare che ogni altra formalità possa essere abbandonata all' arbitrio del Magistrato. Soltanto è da dirsi che presuntivamente in buona fede egli non l' ha avvertita, e la mancanza rientra fra quelle rammentate da Orazio – quas aut incuria fudit, aut humana parum cavit natura –. Nel mondo civile, in cui si vive di transazioni, è questa una tolleranza per non sovvertire tutti i Giudizj.

1215. Se non vi è protesta di nullità per rapporto agli Atti sotto questa comminazione prescritti, s' intende che le parti come per transazione ci abbiano renunziato, e l'Atto che

potrebbe essere annullato anche nel solo interesse della legge, rimane fermo e valido se l' accusato espressamente non tende a farlo annullare.

Per la qual cosa si ottiene l' intento con indicare la nullità nel termine delle difese, quando questa in certe forme ed atti è prescritta a *pena di nullità.*

Se gli atti e le forme non sono prescritti a *pena di nullità*, è da distinguersi il caso in cui gli atti sono celebrati in presenza delle parti, da quello in cui essi sono formati senza loro saputa. Per esempio: il Pubblico Ministero non ha diritto d' impugnare gli Atti della Istruzione fatti a sua istanza e quasi sotto i suoi occhi; ma dall'Accusato che fino a che non è pubblicato il processo s'ignora l'andamento della Istruzione, ben poche domande possono farsi e vi è la presunzione che da lui siano stati ignorati tutti gli atti. Solamente quando l' accusato per il ministero del suo difensore può aprire legalmente e liberamente il processo, possono da lui spiegarsi queste domande.

1216. Nè si dica, che all'Accusato pendente l'Instruzione potevano essere note le irregolarità e le nullità, e pure tacendo allora, presuntivamente vi abbia renunziato. Poichè l'Accusato nei Giudizj Penali pendente la Procedura che lo allontana dal Difensore, non è *parte intera* in Giudizio. Egli ha bisogno dell'Avvocato, che è il suo *consulente necessario* fissato dalla legge, con cui unito, integra in giudizio la sua persona legale.

1217. Nel termine assegnato a presentare i materiali della difesa può l'Accusato opporre qualunque violazione di solennità o forma avvenuta nell'Instruzione. Se l' atto nullo non sia reiterabile, non per questo dovrà conservarsi. Come per esempio: se riguardasse un *reperto* concernente cose soggette a corruzione, il reperto nullo esce dal processo e vi si riparerà con prove suppletorie; gli atti reiterabili si rinnuovano, e se tutti gli atti dipendessero da atto sostanzialmente nullo, meglio è l' ordinare la nuova Instruzione, che offendere i diritti dalla legge stabiliti a favore della civile libertà.

1218. Quindi i Difensori dovrebbero sempre con precisione distinguere nella difesa preliminare, gli atti che meritano di essere del tutto annullati per volere della Legge, da quelli meritevoli soltanto di rettificazione. Così solo possono preparare la difesa avanti la Corte, per fare valere come nullità non le sole violazioni di solennità prevedute a pena di nullità, ma tutte le altre che possono aver recato pregiudizio all'accusato.

1219. Dissi che il Difensore nel termine preparatorio della difesa può domandare le *verificazioni e gli esperimenti di fatto.*

Esperimento di fatto è frase che bene spiega la sua origine (da experimentum) ed il fine di *tentar di far prova.* *Esperimento di fatto* è l'atto legale con cui il Giudice si accerta

con i suoi proprj sensi della verità o falsità di un fatto; il che equivale a una decisione per *evidenza dei sensi*.

1220. Può la cosa su cui cade la ricerca essere tuttavia esistente nella sua integrità; può esserne invece rimasto qualche avanzo da cui si argomenti qual fosse il suo stato; può ancora da cose stabili e permanenti che si presentano ai sensi del giudice rilevasi, che una cosa o un fatto non poteva esistere nè avvenire nel modo come è riferito. Ecco tre specie d'*Esperimenti* propriamente detti. In tutti si richiede una *perizia*, nel senso legale di questa voce, affinchè quello che appariva provato fin allora, si scuopra o più chiaro o più fallace per evidenza di sensi. Così per smentire il detto di uno o più testimonj si può domandare un Esperimento di fatto, se nelle circostanze narrate potessero vedere, potessero sentire. Questa richiesta implicitamente contiene la repulsa del testimone, ed allora, se il suo detto dovrà valutarsi in giudizio, la coscienza dei Giudici non lo potrà fare con tranquillità, se prima con l'Esperimento non esclude il dubbio in cui l' involge la difesa.

Spesso accade che impugnandosi l' opinione dei Periti, in linea d'Esperimento si domandi che altri Periti siano sentiti.

1221. Quando il Presidente, o la Corte è richiamata ad ammettere un Esperimento di fatto della specie di quelli indicati, deve semplicemente osservare se la natura del misfatto e le vestigie lasciate ne siano capaci; se queste non sono capaci d'Esperimento deve rigettare la domanda; in caso diverso sarebbe pericoloso il non ammetterla.

1222. Se il domandato Esperimento venisse accolto, allora il Presidente, o un Consigliere, o il Giudice d'Istruzione a ciò delegato, di concerto con il Pubblico Ministero stabilir deve il giorno in cui esso dovrà eseguirsi, ne ordinerà le notificazioni alle parti private ed ai testimonj e periti con i quali deve farsi l' Esperimento.

Nel giorno destinato, tutti gli individui suddetti, assistiti dal Cancelliere, con l'intervento dei Difensori, (non già dell'Accusato), si devono portare sul luogo, ed ivi i testimonj ed i periti, previo giuramento replicheranno alle domande più utili diretteli dal Presidente, o dal Consigliere o dal Giudice d'Istruzione delegato, ad oggetto dello scoprimento del vero. Ivi si faranno quelle ispezioni che convengono. Il Cancelliere farà processo verbale di tutto, dandone lettura agli intervenuti che lo sottoscriveranno. Questo Proceso Verbale deve essere unito al processo, e le parti hanno diritto di esaminarlo.

1223. Tali Esperimenti nella loro esecuzione, particolarmente quando non riguardano processi di misfatti gravissimi, possono essere delegati dalla Corte al Giudice Istruttore del circondario. Come nei casi gravissimi l'intera Camera Decidente può assistere all'esperimento (Vedi §. 1210).

1224. Nel termine che la legge accorda al Difensore per presentare i mezzi di difesa contro l'accusa, vuole che produca i *Documenti* ed i nomi dei *Testimonj* che dovranno figurare nel difensivo nel Pubblico Giudizio (Vedi §§. 1205 e 1208).

1225. Niun testimone può presentarsi nella pubblica discussione se non sia indicato nelle Note del Presidente, del Pubblico Ministero, dell'Accusato, ed aggiungo anche della Parte Civile; poichè se essa dalla legge ha un egual termine che l'Accusato all'esame della Procedura, non saprei vedere la ragione per cui dovessero essere rigettate le Note dei suoi testimonj e le produzioni de'suoi documenti in sostegno del suo interesse; bensì penso, che ciò in ogni ipotesi deva essere a sue spese, poichè concerne il suo patticolare interesse e non già la giustizia penale. (Vedi §§. 1205 a 1218).

1226. Queste *Note dei testimonj*, ammesse che siano, formano la base per la Discussione e del Giudizio, con i Documenti ed i Processi Verbali richiamati, e già esistenti nella Procedura scritta. E qui si avverta che l'espressione *Testimonj* da indicarsi nelle *note*, non designa soltanto le *Persone* da sentirsi in giudizio, ma ancora i *Documenti* che debbono leggersi nella Pubblica discussione.

Da ciò si rileverà di quanta importanza sia tal Nota, e quanta diligenza richiedesi per l'esatta formazione delle *note*.

1227. Se le *Note* dei *Testimonj* indicheranno persone già sentite nell'Instruzione, allora chi produce la Nota non è obbligato a presentare i *fatti* sui quali vuole che cada l'esame nel pubblico dibattimento, cioè gli *Articoli* o le *Posizioni* contenenti gli assunti distinti per capi che le parti indicano volere provare in giudizio.

1228. Ma se i testimonj sono nuovi in giudizio, allora chi gli induce necessariamente deve unire alla Nota le *Posizioni di fatto* sulle quali vuole che siano sentiti. Con ciò non intendo insinuare che i testimonj non possino essere interrogati in giudizio al di là dei *fatti articolati* dall'inducente; anzi ritengo che possono farsi loro dal Presidente, dai Giudici, dal Pubblico Ministero e dalle Parti Private tutte quelle domande che credono interessanti alle vedute della causa.

1229. In queste *note* ogni *Documento* ed ogni *Testimone* devono essere designati con tutti i connotati che li distinguono. Per esempio: sarebbe cosa contraria allo spirito della legge la indicazione nella *nota* — tutti i testimonj del processo scritto — o — tutti i documenti da leggersi per legge —.

Quindi io credo che sì l'Accusato, che il Pubblico Ministero possino opporsi a sentire i Testimonj e alla lettura dei Documenti non esplicitamente indicati nelle Note, salvo su ciò al Tribunale di decidere quello che sia da eseguirsi.

1230. Ed anche sulla *esclusione* o *ammissione dei testimonj* da sentirsi nel pubblico dibattimento non è già in arbitrio del

Presidente di ammetterli o nò, il che distruggerebbe la libertà della difesa; ma l'esclusione si potrà verificare soltanto in quei Testimonj che dalle *Posizioni di fatto* sulle quali dovrebbero interrogarsi sembrano non pertinenti alla causa. Qui però deve notarsi che il Presidente non può trasformare il semplice Giudizio di *appartenenza* o *impertinenza* in causa di *utilità* o *disutilità* di udire i Testimonj. Per questo la legge non impedisce alle Parti di condurre in Giudizio i Testimonj che credono utili, sebbene siano stati esclusi dalle Note presentate, e la sola Corte, sentito il Pubblico Ministero, l'Accusato, e chiunque altro abbia interesse per l'udizione o rejezione dei Testimonj, deciderà della loro utilità alla causa. Questo giudizio di *utilità* dipende dalla solenne decisione del Tribunale; ove il solo Presidente ne fosse il Giudice si violerebbe il libero diritto della difesa se opinasse per l'inammissibilità della prova.

1231. Ordunque onde il Presidente e poi il Collegio siano in grado di conoscere l'ammissibilità o inammissibilità del Testimone, bisogna che le *Posizioni dei fatti* sui quali si vuole esaminare il Testimone, sommariamente presentino ciò che è relativo alla natura dell'affare ed all'indole delle prove.

Se si attacca la prova generica; se si attacca il giudizio dei periti; se si attacca il fatto sostanziale del misfatto; se il suo tempo, le sue circostanze, il suo esito, tutto questo indubitatamente appartiene alla causa, ed i Testimonj che possono deporne al certo non saranno dichiarati inutili. Così pure se si attaccano le perizie con presentare l'opinione opposta di nuovi periti; se si vuol mostrare che il reo era altrove, o che era inabile al fatto quando si commise il Delitto, e mille simili combinazioni, bisogna che chiaramente apparisca dagli Articoli dei fatti indicati nella Nota.

1232. Nelle Note dei Testimonj non dovrebbero apparire giammai come Testimonj ne i Denunzianti, ne la Parte Civile, nè il principale Offeso; e sebbene possono sentirsi in Giudizio, la loro *qualità* deve essere chiaramente manifestata.

Ed è ancora da avvertirsi, che il Pubblico Ministero si dovrebbe far carico di annotare a suoi Testimonj i *difetti* che per legge rendono le loro deposizioni semplici indicazioni, o spiegazioni, e non prove. Queste avvertenze, che possono sembrare indifferenti, sono pure di una immensa efficacia, ogni qualvolta si pensi che formano una delle basi di tutta la teoria delle prove nei giudizi criminali.

1233. Infatti si ritenga che l'Istruzione scritta delle Prove si fa spesso da Uffiziali ignari di esse, i quali per necessità quasi a tastoni vanno in traccia dei primi indizj che il caso gli presenta; e così da fatti spesso i meno importanti si aprono la via a prove evidenti; spesso esaminano molte persone per giungere a trovar quelle che gli diano notizia certa dall'autore del Delitto. Così il Processo Informativo non può portarsi a compi-

mento che a più riprese e di mano in mano come va mutando le sue specialità.

1234. Ma compiuta l'Istruzione, il Pubblico Ministero ha tutto presente. Egli adunque non deve fare che *ordinare* nel suo *Atto di Accusa* quel cumulo confuso di avvenimenti, e nella sua *Nota* collocare i Testimonj *analiticamente* e secondo l' *indole* dei fatti e delle prove. Nè deve prendere tutti i Testimonj il cui esame fu utile alla Instruzione per giungere a quelli nei quali consiste la prova; questi ottenuti, quelli diventano inutili nella discussione pubblica.

1235. Ridotto così il numero dei Testimonj ai soli necessarj, il Ministero Pubblico li riunirà prima per contesti, indizio per indizio; e poi li distribuirà in modo che un indizio esca e derivi dall' altro, secondo che conviene alla natura dell' affare.

Così la convinzione dei Giudici non si formerà a salti, ma per gradi, e come dice Orazio: *Primo ne medium, medio ne discrepet imum.* Così la loro attenzione non affaticata per un sentiero intralciato, non si stancherà; seguirà le osservazioni, e proseguirà fino alla fine del Giudizio.

1236. Pessima adunque può essere la pratica di dare le Note dei Testimonj secondo il processo scritto, e caricare le discussioni pubbliche di mille cose vane, le quali corrompon le gravi, e sviano da esse l'animo dei Magistrati e del Pubblico. Questa disordinata soprabbondanza fà prolungare all' infinito e frà lunghe noje una discussione, che di sua natura dovrebbe essere rapidissima e tutta vita e calore; questa induce la necessità di confrontare i detti di un testimone con quelli intesi giorni e settimane prima, perciò snervati e forse obliati; questa moltiplica le spese di una discussione pubblica a carico gravissimo del fisco e delle parti; questa finalmente, dopo molte spese e disagj, o fà terminare il Giudizio con una decisione che scandalizza il Pubblico, o lascia il Pubblico mal persuaso della convinzione dei Giudici.

1237. Quindi il compilare la *Nota dei Testimonj* non deve sembrare lavoro indifferente e da Commessi, ma è degno di chi ripone la sua gloria nel felice e giusto esito dei giudizj. Ed io dico, che se bene si vuole indagare la vera cagione della riuscita vana e forse ingiusta di molte Cause Criminali, si troverà che molto dipende dalla negligenza e dalla mancanza di sagacità nel formare le *Note dei Testimonj*.

1238. Dissi, che non possono essere inclusi nella Nota come Testimonj i Denunzianti, gli Offesi, la Parte Civile, e ciò perchè si potesse nel esame e nel pubblico dibattimento essere molto guardinghi nella valutazione delle loro asserzioni, le quali sono sempre interessate. Ma si osservi, che quando nominati sono i Denunzianti, intendo di coloro che non per necessità di Uffizio, ma spontanei denunziano il delitto, tra i quali includo coloro

che sono ricompensati o dal Governo o dai particolari; poichè in questo caso chi mai presterà piena fede a simili uomini, a simili spie?

§. 3.

Della difesa preliminare di repulsa contro i Documenti ed i Testimonj indotti per il Pubblico Giudizio.

1239. Manifestata dal Pubblico Ministero la sua intenzione con l'Atto di Accusa e con la Nota dei Testimonj, conosciute le intenzioni dell'Accusato e della Parte Civile per la presentazione e comunicazione respettiva delle loro Note di Documenti e di Testimonj, con i quali ognuno dichiara di voler sostenere il suo assunto, è finito ogni timore di aguato giudiciario, e resta solo da dubitarsi della sincerità e della fede di ciascun Documento e di ciascuna Testimonianza.

1240. Quindi rudimentale è la regola, che si può dare *repulsa* a tali Documenti a tali Testimonj che meritano esser tenuti lontani e scacciati dal giudizio. Può rigettarsi o la *persona*, o il *detto* del Testimone; può rifiutarsi il *Documento*, o *ciò che contiene*.

1241. Si *repulsa la Persona* del Testimone mettendo in vista le sue qualità personali o per farla respingere del tutto dal giudizio, o per renderne sospetta la fede; si repulsa il *detto* del Testimone o per escluderlo del tutto perchè impossibile, o per renderlo mal sicuro perchè eccitato da seduzione, o rivestito d'inverosimile, o non coerente a se stesso, o ad altre prove.

1242. Si *repulsa il Documento* perchè falso, o contenente attestazione di uomo vivente; se ne repulsa ciò che contiene perchè o inverosimile, o parto di collusione e di frode.

1243. Tutto ciò si fa per *avvertenze scritte*, ciascuna appoggiata ai Documenti e Testimonj che ne presentino la prova.

§. 4.

Dell'aggiornamento della Pubblica Discussione, della Citazione alle parti e testimonj, e degli altri Atti relativi all'apertura del Pubblico Giudizio.

1244. Messa che sia la causa in stato di essere definitivamente esaminata e decisa, il Presidente fisserà la giornata della Discussione; e questa destinazione deve essere notificata sì all'Accusato che alla Parte Civile.

Ma prima del giorno per cui si destina la Discussione devesi lasciare di mezzo un tempo proporzionato alle distanze per la venuta dei Testimonj.

Questi saranno chiamati mediante Citazioni legalmente rimesse alle persone designate nelle Note.

1245. „ A diligenza del Regio Procuratore Generale saranno „ citati i Testimonj rammentati nella nota indicata all'Art. 409 del- „ le presenti Dichiarazioni e Istruzioni (Vedi §. 1207) e gli altri „ alla medesima aggiunti di cui è parola all' Art. 411 (Vedi „ §. 1203). Egli potrà richiedere in proposito il Tribunale istruen- „ te, e gli altri Tribunali d'istruzione, nella cui giurisdizione „ dimorano i testimonj da udirsi. Se abitano in Stato Estero, „ si varrà de' mezzi indicati all'Art. 310 delle presenti Dichia- „ razioni e Istruzioni „ cioè li farà chiamare per mezzo della Segreteria degli Affari Esteri (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 412. Vedi §§. 360 1099).

1246. „ Tutti i cittadini e gli esteri anche di passaggio in „ Toscana sono obbligati a rendere testimonianza nei pubblici „ Giudizj, qualora siano legittimamente citati „ (dette Dich. e „ Istr. Art. 413).

1247. Non possono essere astretti a far testimonianza nei pubblici giudizj *i Consiglieri di Stato, gli Arcivescovi e Vescovi* della Toscana, i *Presidenti della Reale Consulta* e *del Buon Governo;* ed ogni qual volta accada che alcuno di essi sia indicato nel numero dei Testimonj, dovrà osservarsi il regolamento speciale per la loro udizione (Vedi §§. 696 e 1101).

„ Ogni volta che i nomi dei Testimonj dispensati siano „ compresi nelle note di quelli da sentirsi nel pubblico dibat- „ timento, il Ministero Pubblico li avviserà del giorno desti- „ nato al pubblico giudizio per mezzo di lettera, di cui dovrà „ essere presa nota in Processo; sarà poi loro debito di rispon- „ dere senza ritardo a tale avviso con lettera, che dichiari se „ aderiscono a comparire, o se piuttosto si valgono della facoltà che loro viene conceduta di astenersene „ (Dich. e Istr. Art. 415).

„ In questo secondo caso, la risposta di qualunque dei „ summentovati testimonj si notifica a chi è sottoposto al pub- „ blico giudizio; e tanto questi, quanto il Pubblico Ministero „ hanno diritto che sia ripetuto l'esame di quel testimone, e „ ne fanno istanza o richiesta da inserirsi in processo, e da no- „ tificarsi vicendevolmente „ (dette Art. 416).

„ In seguito della predetta istanza o richiesta, il Presi- „ dente destinerà un Auditore e respettivamente un Consigliere, „ il quale, nel giorno ed ora da combinarsi per lettera, e da „ notificarsi a cura del Ministero Pubblico al difensore o difen- „ sori, si trasferirà insieme col Cancelliere, al domicilio o re- „ sidenza di uffizio del testimone contemplato qui sopra, per „ riceverne il deposto nei modi che si osservano nella instru- „ zione del processo scritto. Vi dovrà intervenire il Ministero „ Pubblico, e il difensore della persona tradotta al pubblico „ giudizio, i quali hanno la facoltà di chiedere al testimone „ ogni schiarimento. „

„ Questo nuovo esame insieme colle lettere, che siano „ occorse come sopra per effettuarlo, sarà aggiunto al Processo,

„ sarà letto nella Pubblica Udienza e farà sede come se fosse „ un deposto orale nell' udienza medesima „ (dette Articolo 417).

1248. „ Se sono presentati alla Corte Regia più Atti di „ Accusa contro più accusati per lo stesso delitto, o contro „ lo stesso accusato per delitti diversi, il Presidente della Camera Decidente potrà riunirli e sottoporli ad una sola discussione tanto sulle istanze del Regio Procuratore Generale che „ d' uffizio „ (dette Dich. e Istr. Art. 418).

1249. Evidente è una connessione fra questi diversi Atti d'Accusa, e per conseguenza conviene, per semplicizzare e rendere più rapido il corso della Giustizia, riunirli, affine di statuire sopra tutti con una sola e medesima sentenza. Ma non per questo il Presidente è obbligato a riunire in un sul giudizio i suddetti Atti di Accusa, ancorchè vi sia la requisizione del Pubblico Ministero, poichè l' espressione della legge *potrà riunirli* suppone una facoltà accordata al Presidente. Infatti sta al Presidente a esaminare se la richiesta congiunzione è bene o male fondata. Inoltre è da avvertirsi che tale riunione deve essere ordinata avanti del giorno del pubblico dibattimento, poichè una volta cominciato, non potrebbe essere interrotto.

1250. „ Il giorno precedente alla pubblica discussione sarà „ a cura del Cancelliere della Regia Corte affissa nella sala di „ udienza della medesima una nota nella quale sarà indicato „ il nome e cognome dell'Accusato il delitto addebitatogli, il „ nome del di lui difensore, il tribunale istruente, e il giorno „ destinato per la discussione. Questa nota rimarrà affissa, fino „ a che non sia stata pronunziata la sentenza in merito „ (Dette Dich. Art. 370 419).

1251. „ La forza militare incaricata del servizio della Polizia assisterà alle pubbliche discussioni, per la custodia degli Accusati, e per vigilare al buon ordine. Essa sarà richiesta dal Regio Procuratore Generale „ (Dette Art. 420).

Capitolo Secondo

CENNI SUL TRIBUNALE DECIDENTE DEI DELITTI DI ALTO CRIMINALE, E SUGLI UFFIZIALI PUBBLICI CHE LO COMPONGONO.

1252. Diceva Filangeri, che il dare ad un Magistrato permanente la facoltà di giudicare; il rendere più spaventevole agli occhi del popolo il Magistrato anzichè la Magistratura; l'affidare a poche mani un ministero le funzioni del quale esigono *più integrità che lumi, più confidenza dalla parte di colui che deve essere giudicato che cognizioni dalla parte di quello che deve giudicare;* obbligare i cittadini ad essere giudicati da certi uo-

mini de'quali questo è l'unico mestiere, e che la consuetudine indura sovente piuttosto per le conseguenze dei loro errori, che insegni loro a preservarsene; diminuire e quasi annullare il prezioso diritto che ha ogni uomo nelle gravi accuse di escludere quei Giudici non solo che possono essere manifestamente sospetti di parzialità, ma quelli ancora che per leggeri cause non meritano la sua confidenza; fare in sostanza di un' arte che tutta si raggira nell'*esame dei fatti* il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo, funesto metodo è questo che le nazioni dove la civile libertà è stata più rispettata hanno giustamente abborrito.

1253. I Romani, lo abbiamo veduto nella parte storica (Vedi §§. 37 e seg). ad evitare questi abusi distinsero i *Giudici del fatto* da quelli *del diritto*; accordarono la *ricusa* dei Giudici sospetti; affidarono il Giudizio a molte menti, ossia a *molti Giudici.*

L'esempio di Roma libera fu imitato dagli Inglesi e poi dai Francesi.

1254. Appresso di queste Nazioni e particolarmente in Francia alcuni Giudici d'Istruzione assumono l'informazione del delitto, e facendo presso a poco lo stesso giro di procedura adottato in Toscana, la Causa Criminale passa per tutte le gradazioni tracciate, e quindi per mezzo della Camera delle Accuse perviene ai Giudizj d'Alto Criminale, da esaminarsi e decidersi dal *Giury.*

1255. Diconsi *Giury* quei cittadini chiamati a formare parte della Sessione della Corte per dichiarare se l'Accusato sottoposto al pubblico giudizio in loro presenza sia o nò colpevole del *fatto* di cui è imputato. Si dicono *Giury,* cioè *Giurati,* perchè giurano di adempire fedelmente alle funzioni a loro affidate. Si chiama anche Giury la riunione di questi Giurati, per *dichiarare sul fatto,* al quale poi la Corte applica la legge.

1256. La istituzione dei *Giurati*, si è veduto nella parte storica, rimonta fino alle prime età della umana civile associazione, poichè allora gli uomini vivendo in massa senza leggi positive, se si elevava una questione, essa non poteva esser decisa che dai vecchi oppure dagli *eguali* di ciascuna delle parti. Avanzati gli uomini nello stato civile, conservarono più o meno, secondo la diversità delle costituzioni, il sistema dei Giurati, che particolarmente in Inghilterra ed in Francia è stato riassunto prima di ogni altra nazione europea.

1257. Il Sistema dei Giurati fu ritenuto nelle sole cause d'Alto Criminale, e non già nelle Civili, perchè per giudicare delle questioni civili per lo più intralciate di fatto e di diritto si richiedono dei Cittadini esercitati nello studio delle leggi e nella pratica degli affari. Al contrario è cosa facile ad ogni sorta di gente dotata di senso e di ragione il decidere *se un fatto imputato a un individuo è stato realmente o nò commesso da lui.*

1258. Di più, reclama l'istituzione dei Giurati una considerazione che non può applicarsi ai Giudizj Civili. E la considerazione consiste, che qualunque sia il titolo che i Magistrati della Giustizia abbiano alla riconoscenza della nazione per il zelo con il quale hanno disimpegnato i loro doveri nei Giudizj Criminali, l'esperienza frattanto ha insegnato agli uomini che lo spettacolo continuo della umana perversità indurisce i cuori, e che i Giudici che passano la loro vita a riconoscere e contemporaneamente a punire i delitti, finiscono con non più credere all' innocenza. Il progresso dei lumi vuole che si cessi di abbandonare a queste *prevenzioni dell' abitudine* quello che gli uomini hanno di più caro, l'onore, la libertà, e la vita; i quali tanto più sono in pericolo, quanto *queste prevenzioni delle abitudini possono influire sul giudizio rilasciato alla CONVINZIONE MORALE DELL'UOMO, LA QUALE TANTO PIÙ SOLLECITAMENTE SI OPERA A CARICO DEGLI IMPUTATI QUANTO MENO SONO I CASI PRATICI NEI QUALI SI È SVILUPPATA A LORO FAVORE.* Ragione imponentissima è questa per richiamare nei Giudizj Criminali *rapporto al fatto* la *CONVINZIONE DELLA LEGGE E DELL'UOMO*, o la *cooperazione dei Giurati.*

1259. Infatti, un cittadino chiamato a decidere, se un altro cittadino ha commesso il delitto che gli è imputato, eserciterà questo sacro ministero con più di equità e d'indipendenza, perchè sa che egli medesimo può essere giudicato un giorno nella medesima maniera. Il suo proprio interesse legato a quello della società gli vieta sì di esporre un'innocente alla spada della giustizia, come di rendere alla società uno scellerato con una funesta libertà.

1260. In Francia nessuno può esercitare le funzioni di Giurato se non ha trent'anni compiti, e non sia escluso dal godimento dei diritti politici e civili. I Giurati sono presi dal ceto dei membri dei Collegi Elettorali, degli Impiegati dell' ordine amministrativo nominati dal Re, dei Dottori sì di legge che di medicina e di qualunque altra facoltà, dei Notari, dei Cancellieri, degli Agenti di cambio, dei Negozianti e mercanti patentati. Nessuno può essere Giurato in quell'affare nel quale ha esercitato funzioni relative alla Polizia Giudiciaria, o è stato testimone, perito, o parte in qualunque maniera sentita. Le funzioni di Giurato sono incompetenti con la qualità di Prefetto, di Ministro, di Giudice, e di Uffiziale addetto al Pubblico Ministero; ancora i Ministri del culto di qualunque credenza sono esclusi dall'uffizio di Giurato. Ne sono dispensati i Consiglieri di Stato, i Commissarj del Re, ed i settuagenarj.

1261. I Prefetti formano sotto la loro responsabilità la lista dei Giurati ogni volta che ne sono richiesti dai Presidenti delle Corti, richiesta presentata almeno quindici giorni avanti l' apertura della Sessione destinata al pubblico giudizio.

I Prefetti formano la lista dei Giurati componendola di sessanta cittadini. Il Presidente della Corte sceglie tra questi trentasei Giurati, e rimanda la nota che li contiene al Prefetto dentro le ventiquattro ore. Ma non già la volontà del Presidente sceglie quel numero, bensì la sorte, perchè nella sala della Pubblica Udienza pubblicamente ne fa l' estrazione.

1262. La lista dei trentasei Giurati sortiti è inviata al Ministro della Giustizia, ed il Prefetto notifica agli eletti la qualità di Giurati in esercizio nella Sessione della Corte. Ma si noti, che i Giurati prescelti conoscono ognuno la propria nomina ma non quella dei colleghi e così è impedito ogni concertato possibile.

I Giurati devono essere notiziati della loro elezione e del giorno del dibattimento per lo meno otto giorni avanti a quello in cui si devono riunire.

La lista dei Giurati è annullata dopo il disimpegno per il quale fu formata, ed i Giurati che l'hanno composta non possono essere nuovamente eletti, che dopo quattro Sessioni.

1263. Per formare un Giury è necessario il numero non minore di dodici Giurati. La intera lista dei trentasei è notificata all'Accusato avanti la discussione.

Se alla discussione non si ha il numero di trenta Giurati il Presidente della Corte gli sceglie sull'atto per via di sorte dalle classi dei cittadini ammesse all' uffizio di Giurato.

1264. I Giurati che legalmente citati mancano d' essere al loro posto il giorno della Sessione son condannati ad una ammenda di 500 franchi per la prima volta, di 1000 per la seconda, e di 1500 per la terza, e per la quarta che è l' ultima volta la condanna viene estesa alla destituzione e decadenza del diritto di esercitare in avvenire le funzioni di Giurato; il decreto di destituzione è affisso pubblicamente e stampato, ed il nome del Giurato inserito nella nota dei cittadini inutili da mandarsi annualmente al Re.

Bensì coloro che giustificano una scusa non incorrono nelle suddette penali; le medesime pene sono applicabili a quei Giurati i quali si ritirano dal loro posto sebbene sian comparsi alla Sessione.

1265. Il giorno del dibattimento, avanti l' apertura della pubblica udienza si fa l'appello dei Giurati in presenza del Procuratore Generale, e dell'Accusato; il nome di ciascun Giurato rispondente all' appello è gettato nell' urna. L'Accusato in prima, e poi il Procuratore Generale ricusano quei Giurati che di mano in mano sentono chiamare all'estrazione che di essi si fa dall' urna, senza essere obbligati ad esporre i motivi di ricusa. Il Giury del giudizio è formato tosto che sono sortiti dall'urna dodici Giurati presenti e non ricusati. Bensì il diritto di ricusa non può più esercitarsi allorchè restano da scegliersi solo dodici Giurati. In caso che più siano gli accusati, esercitano in si-

mil modo anche separatamente il diritto di ricusa, ma anche allora cessa tale esercizio allorchè restano soltanto dodici Giurati, e se non sono d' accordo, la sorte regola l' ordine con il quale questi possono esercitare un tal diritto.

1266. Formato così il corpo dei dodici Giurati, comincia il pubblico dibattimento con l'esame dell'Accusato, onde i Giurati conoscano chi devono giudicare. Le regole del pubblico dibattimento sono presso a poco simili a quelle adottate al presente in Toscana.

I dodici Giurati seggono in posto speciale del tribunale; in altro siedono il Presidente ed i quattro Consiglieri della Corte fra i quali non possono annoverarsi quelli che ebbero parte nella deliberazione della Camera delle Accuse.

La Corte di Assise si aduna nel capo luogo del dipartimento ogni tre mesi e tiene le sue Sessioni fino a che non sono decisi gli affari inviati avanti di essa.

1267. Finito il dibattimento, il Presidente della Corte riassume l' affare e fa rimarcare ai Giurati le prove principali in favore e contro l'accusato. Quindi presenta loro le *Questioni* che sono le seguenti domande: — L'accusato è colpevole d'aver commesso il delitto? — (e qui si pone il titolo contenuto nell'atto di accusa); — lo ha commesso con le circostanze designate nel riassunto dell' Atto di Accusa? — I fatti presentati dalla difesa sono costanti? — l'Accusato ha agito con discernimento? —.

Quindi il Presidente passa ai Giurati l'Atto di Accusa, i processi verbali, le deposizioni dei testimonj scritte, e avverte ai Giurati che se l' accusato è dichiarato reo del fatto principale con la semplice maggiorità, ne devono far menzione nella loro dichiarazione.

1268. Indi l' accusato e l' uditorio si ritirano, ed i Giurati si ritirano del pari nella loro Camera per deliberare. La Camera è guardata dalla Giandarmeria onde niuno penetri in essa senza un ordine scritto dal Presidente della Corte, e se un Giurato ne esce è sottoposto all' ammenda di cinquecento franchi.

I Giurati deliberano sul fatto principale, e quindi sulle circostanze.

1169. Il Capo del Giury (che è il primo sortito) avanti di cominciare la deliberazione, legge ai Giurati la seguente istruzione: — La legge non domanda conto ai Giurati dei mezzi per i quali si è operata la loro convinzione; a loro non sono imposte regole dalle quali deva dipendere la pienezza o la sufficenza di una prova; la legge soltanto gli impone d' interrogare loro stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di cercare nella sincerità della loro coscienza quale impressione hanno fatto su la loro ragione le prove sviluppate contro l' accusato ed i mezzi di sua difesa; la legge non gli dice: tenete per vero il fatto at-

testato da tal numero di testimonj, o provato con i tali e tali documenti, o con quei tanti indizi; ma dice loro soltanto: Avete voi un intima convinzione? — Ed è essenziale stabilire che tutte le deliberazioni del Giury non si possono raggirare che sui *fatti* che costituiscono e dipendono dall' Atto di Accusa; mancano al loro dovere se pensando alle disposizioni delle leggi penali, i Giurati considerano le conseguenze della loro dichiarazione rapporto all'Accusato. La loro missione non ha per oggetto ne la persecuzione ne la punizione dei delitti; essi non sono chiamati *che per decidere se l'Accusato è o non è colpevole del fatto imputato.*

1270. Istruiti i Giurati del loro dovere, il Capo del Giurry, dopo fatte le *Questioni* gli invita a rispondere, e questi rispondono: — Nò l'Accusato non è colpevole — oppure — Sì l'accusato è colpevole d'avere commesso il delitto con tutte le circostanze comprese nella posizione della Questione — oppure — Sì l' accusato è colpevole d' avere commesso il delitto con tali o tali circostanze ma non consta che l' abbia fatto con le tali e tali altre — oppure — Sì l' accusato è colpevole ma senza alcuna delle circostanze — ed altre simili risposte, secondo le questioni a loro presentate. La pluralità dei voti dei Giurati forma la decisione; in caso di parità d'opinioni trionfa la più favorevole all'accusato.

1271. Indi i Giurati ritornano nella sala d'Udienza, e ripresi i loro posti sono richiesti dal Presidente della loro deliberazione. Allora il Capo del Giury si alza, e ponendo la mano sul cuore dice: — Sul mio onore e sulla mia coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini la dichiarazione del Giury è: — Sì l'Accusato ha commesso ec. ec. — oppure — Nò l'Accusato non ha commesso ec. ec. —. Questa dichiarazione è firmata dal Capo del Giury; il Presidente della Corte la riceve, la firma, e la passa al Cancelliere che pure la firma.

1272. Se la dichiarazione del Giury porta che l'Accusato è colpevole del fatto principale a semplice maggiorità di voti, i Giudici della Corte possono deliberare sul *fatto*; e se l' opinione della minorità dei Giurati è adottata dalla maggiorità dei Giudici della Corte, allora è ritenuta la deliberazione favorevole all' accusato, non ostante che la maggiorità del semplice Giury fosse contraria.

Quanta umanità, anzi dirò quanta giustizia contiene tal sistema, che dà la preponderanza alla vera e legale, e non all'apparente maggiorità dei voti!

1273. Se fuori del caso suddetto, i Giudici della Corte sono unanimemente convinti che i Giurati nel dichiarare l'accusato reo del delitto imputatogli si sono ingannati del tutto, la Corte può dichiarare sospeso il Giudizio e rinviare la causa alla Sessione seguente, nominandosi per questa nuovi Giurati. Bensì questo diritto non è esercitato giammai dalla Corte, se la dichiarazione del Giury esclude che l'accusato sia delinquente.

Nel caso suddetto, se il secondo Giury opinasse come il primo, allora la Corte ritiene la decisione del fatto, e pronunzia soltanto sul diritto.

1274. Dopo la Dichiarazione del Giury, il Presidente della Corte fà comparire l'Accusato, ed il Cancelliere gli legge la dichiarazione medesima.

Se questa esclude la reità, il Presidente dichiara che l'Accusato, ha superato l'accusa ed ordina la sua liberazione; indi delibera con la Corte sulle rindennizzazioni.

Se al contrario il Giury ha dichiarato colpevole l'accusato, allora il Procuratore Generale richiede alla Corte l'applicazione della pena, e la Parte Civile la refusione dei danni.

1275. Allora l'Accusato e i suoi difensori non possono altrimenti impugnare il fatto omai dichiarato dal Giury; però possono dimostrare o che il fatto non è vietato dalla legge, o che non è qualificato delitto, o che non merita la pena richiesta dal Pubblico Ministero, o che non sono dovute rindennizzazioni, o che quelle pretese sono eccessive.

1276. Se il fatto non è dichiarato dalla legge delittuoso, nè proibito da una legge penale, la Corte assolve l'accusato. Al contrario se è delitto, la Corte pronunzia la pena stabilita dalla legge, e decide sopra le indennizzazioni; e se dichiara l'accusato scusabile, decide del pari secondo il Codice Penale.

La Corte per deliberare si ritira in Camera di Consiglio, ma la Sentenza è letta in pubblica udienza.

1277. Forse a taluno sembrerà inutile alle nostre Istituzioni il conoscere le regole dei Giurati, perchè la Costituzione Leopoldina del 1838 non ha esteso la riforma dei Giudizj Criminali fino ad adottare il concorso dei Giurati; ma se il Lettore si degnerà di proseguire a percorrere queste pagine, troverà la ragione per la quale io riportai le regole del Giury secondo il sistema di Francia là dove parlo della *Convinzione Morale dei Giudici*.

1278. Sebbene io non scenda nella opinione di coloro che rigettano i giudizj dei Giurati ed il sistema dei medesimi come non adattabile alle nostre sociali condizioni, non sono neppure della opinione di coloro che lo esaltano fino alle stelle, e che ritengono ogni metodo fuori del Giury ingiusto e dannoso.

Per determinare con meno incertezza una opinione, bisognerebbe esaminare se il giudizio dei Giurati, e in quali circostanze sia preferibile al giudizio dei Magistrati, i quali abbiano la potestà di risolvere cumulativamente tanto la questione di *fatto* che quella di *diritto*. Ma questa ricerca porterebbe a impegnarci in una questione di Politica, poichè appunto la necessità o non necessità del Giury dipende essenzialmente dalla forma del Governo; ma qui non è luogo a questioni politiche, tanto più che presso di noi il metodo dei Giurati non è ammesso.

1279. Presso di noi secondo la RIFORMA LEOPOLDINA del 1838 il Tribunale che conosce e punisce i Misfatti è la *Corte Regia*, che giudica inappellabilmente dei delitti punibili con pene superiori a quella dell'esilio dal compartimento governativo (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 175. Vedi §. 943).

Questa competenza si misura dal titolo dei delitti e dalla pena per essi determinata dalle leggi penali, interpetrate, modificate, o supplite dall'osservanze giudiciali (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 284. Vedi §. 945).

1280. È da avvertirsi, che se „ i Giudici che hanno „ deliberato nella Camera di Consiglio non saranno impediti di „ intervenire e dar voto anche nel giudizio in merito nel turno „ decidente o correzionale „ (vedi §. 1087), non per questo si può dire, che i Consiglieri che hanno deliberato nella Camera di Accuse, possano sedere nella Camera Decidente della Regia Corte, perchè, se la legge espressamente tale facoltà la concesse nei Giudizj di Prima Istanza che soltanto applicano pene correzionali, non così espressamente lo dichiarò rapporto alla Corte Regia, che è quanto dire che i Consiglieri della Camera dell'Accuse, non possono sedere fra quelli della Camera Decidente sulla causa che i primi hanno inviata al pubblico giudizio, e ciò perchè nelle cause di Alto Criminale sono necessarie maggiori garanzie. E siccome in Toscana non è ammessa la libera ricusa dei Giudici, è necessario che almeno si liberi l'Accusato dal vedere nel numero dei suoi giudici quelli stessi che già hanno deciso sulla di lui Accusa, e così sono pregiudicati dalla deliberazione antecedente, al certo contraria all'Imputato.

1281. Il Tribunale della Corte Regia decidente si compone di un *Presidente* o *Vice-Presidente*, di cinque *Consiglieri*, di un *Cancelliere*, degli *Uscieri* e della *forza armata* (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 230); e tutti gli anni si ricompone la *Camera Decidente* dal Presidente al cominciare dell'anno curiale, cioè nel principio del mese di Novembre (detto. Art. 134 e 230. Vedi §. 350).

„ La giurisdizione criminale propria della Corte Regia „ sarà esercitata da una Camera ordinaria decidente della medesima. Vi sarà inoltre una Camera Decidente straordinaria „ per conoscere delle cause nelle quali venga rinnovato il giudizio dopo la Cassazione intervenuta con decreto della Corte „ suprema, di altro precedente giudizio della Camera ordinaria „ di detta Regia Corte (dette Art. 229). Le dette Camere ordinaria e straordinaria si comporranno ciascuna di un Vice- „ Presidente, e di cinque Consiglieri „ (dette Art. 230).

„ Il Giudizio sarà pubblico avanti le due Camere Decidenti; risolveranno esse a pluralità di suffragi e quando resulti parità di voti, prevarrà la deliberazione più favorevole „ all'Accusato. Però allorquando si tratterà d'infliggere la pena „ capitale, questa pena non potrà pronunziarsi quando a deli-

„ berarla non concorra il voto unanime del Collegio. Se con„ corra la sola pluralità, sarà inflitta la pena che immediata„ mente sussegue, quella cioè dei pubblici lavori a vita (detto Art. 231) „. La mancanza o inosservanza di dette formalità importa nullità del Giudizio (Dich. e Istr. Art. 532).

ARTICOLO I.

CENNI SULLE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DECIDENTE DELLA CORTE REGIA.

1282. Sempre il *Presidente* di un Collegio giudiciario va considerato sotto due aspetti; come membro del Collegio al quale appartiene, e come Capo del medesimo.

1183. Come *membro del Collegio* dà al pari degli altri il suo voto nelle cause, voto il quale non ha altra preponderanza che quella che può avere dalla maturità e dalla saviezza. Vi fù un tempo che alcuni Tribunali Criminali avevano il vantaggio che il loro Presidente godeva due voti per i casi in cui si trattava di liberare uno dalla morte. Quante vite salvò sì nobile istituzione!

1284. Come *capo del Collegio* ha attribuzioni della più grande importanza. A lui si dirigono le requisitorie del Pubblico Ministero perchè le proponga al Collegio o le risolva da se quando si tratta di Atti d'instruzione; egli è l'uffiziale di Polizìa Giudiciaria che può rettificare e compiere tutte le Istruzioni; egli deve interrogare i rei, egli interrogare i Testimonj, egli distendere le decisioni. Ma siccome sarebbe impossibile che un solo Magistrato potesse adempire a sì gravi e moltiplici doveri, così egli può delegare ai Consiglieri colleghi e ripartir fra di essi si fatte attribuzioni.

1285. Ma alcune attribuzioni essenziali alla carica non possono delegarsi. Tale è la vigilanza sugli impiegati minori, sul buon ordine del Tribunale e della Cancelleria; tale la facoltà di delegare e distribuire gli affari fra i Consiglieri; tale è l'obbligo di presentare ai Consiglieri le Questioni quando entrano a deliberare; il raccogliere, confrontare e numerare i suffragi; il pubblicare le decisioni; e sopra tutto tali sono la *Polizia delle udienze* ed il *potere discrezionale* di cui lo riveste la legge. Tutte queste attribuzioni sono così necessarie alla carica che ella cesserebbe senza di esse.

1286. Cosa sia il *Potere discrezionale* si sente più di quello che possa dirsi. Tutto ciò che l' equità e la prudenza esigono per lo scuoprimento del vero e che non è contrario alla legge, entra nei confini del *Potere discrezionale,* designato con tal voce appunto che in lingua italiana denota *prudenza,* parola derivata dal *discretus,* esplicativa di un uomo che distingue ciò che si conviene agli uomini ed alle cose.

1287. L'esercizio del *Potere discrezionale* è ben diverso dal mantenimento della *Polizìa della udienza*. Questa riguarda il buon ordine e l'esteriore del giudizio, quello riguarda i mezzi onde pronunziarlo rettamente. In forza del *Potere discrezionale* il Presidente fa arrecarsi carte e documenti; dà e toglie la parola agli Avvocati, ai Rei, ai Testimonj; divide gli Accusati; allontana chi vuole dall' udienza; e fa tutto quello che tende allo scoprimento del vero.

Per la *Polizìa dell'Udienza* la Forza Pubblica e gli Usceri dipendono unicamente da lui; i Rei, i Testimonj, i Difensori, gli stessi Consiglieri del Collegio, ed il Pubblico Ministero non possono farsi intendere che dirigendosi a lui; egli veglia sul pubblico, egli invigila sulla regolarità di tutte le parti della discussione; tutte le violazioni di ordine, di rispetto, e di decenza sono da lui represse e corrette.

I particolari di tutto ciò, si conosceranno meglio dove esporrò l'andamento del Pubblico Giudizio.

1288. Ma qui deve avvertirsi, che se negli affari che riguardano il *Potere discrezionale* e la *Polizìa dell'Udienza* il Presidente ha molta e vasta autorità, vi sono però di quelle cose che deve fare dopo di avere consultato il Collegio, e così farne oggetto di questione da risolversi da tutti i Consiglieri. Allora il resultato non è più la volontà del Presidente, ma un Giudizio del Tribunale.

1289. „ Il Presidente della Camera Decidente avrà la di-
„ rezione delle Pubbliche Discussioni, e la Polizìa dell'Udienza.

„ Nel corso delle Pubbliche Discussioni egli può far chia-
„ mare, anche per mandato di Accompagnatura, ogni sorta di
„ persone che siano renuenti all'ordine di comparire, non esclusi
„ i Periti, interrogarli, e sentirli su i fatti interessanti la causa
„ in discussione, salvo quanto è disposto all'Art. 414 delle pre-
„ senti Dichiarazioni e Istruzioni „ cioè che non può valersi di simile facoltà contro i Consiglieri di Stato, i Vescovi, gli Arcivescovi, i Presidenti della Real Consulta e del Buon Governo (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 422. Vedi §§. 1101 1132).

„ È rilasciato alla prudenza del Presidente di deferire o
„ no alle persone da sentirsi in forza del precedente Art. 422 il
„ Giuramento. Nel caso che siano sentite senza giuramento, le
„ loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiari-
„ menti „ (Dette Dich. Art. 424).

1290. „ Il suddetto Presidente può farsi portare alla pub-
„ blica udienza nuovi atti e documenti che posson dare nuovi
„ e migliori lumi sul fatto controverso: in tal caso ha l'obbligo
„ di darne comunicazione alle parti a causa „ (Dette Art. 423).

„ Qualora per ottenere nuovi lumi, o esaminare nuovi
„ individui fosse necessario prorogare la Discussione al di là
„ del giorno susseguente, il Presidente dovrà sentire il Regio

„ Procuratore Generale e consultare il Collegio dei Giudici: la „ proroga non ha luogo se non viene dalla Corte approvata per „ mezzo di decreto.

„ In questo caso i Testimonj citati comparsi alla Discus- „ sione dovranno essere trattenuti fino alla riapertura della Di- „ scussione „ (Dette Dich. Art. 425).

1291. „ È permesso al Presidente per il riposo dei Giudici „ di prorogare la pubblica Discussione al giorno o giorni imme- „ diatamente successivi : potrà prorogare ancora la pronunzia „ della Sentenza al giorno susseguente a quello in cui viene „ chiusa la Discussione, e non più oltre: in questo caso il Pre- „ sidente ne dà avviso all'udienza: se la Discussione non è ter- „ minata, intimerà tutti i testimonj non licenziati precedente- „ mente, la parte civile, e i difensori a presentarsi all' ora „ destinata „ (Dette Art. 480).

1292. „ Lo stesso Presidente potrà ancora richiamare al- „ l' ordine tutti quei che se ne allontanassero „ (Dette Arti- „ colo 427).

„ Avrà il Presidente il potere di fare espellere dalla pub- „ blica Discussione quei che con atti di approvazione o di bia- „ simo, con rumori indecenti, o scandalosi, turbarono la quiete „ e la solennità del Giudizio „ (Dette Art. 428).

1293. „ In quelle cause nelle quali il pudore e la onestà „ possono rimanere offesi, è permesso al Presidente d'impedire „ la pubblicità del Giudizio, ordinando che la Discussione fino „ alla Sentenza esclusive sia fatta a porte chiuse. Non s'impe- „ dirà peraltro giammai ai congiunti dell'Accusato, e agli Av- „ vocati e Procuratori di ruolo d' intervenirvi , e nemmeno ad „ ogni altra persona, a di cui riguardo non ricorressero i mo- „ tivi che animano la preindicata eccezione „ (Dette Art. 429).

1294. „ La Forza Pubblica che assisterà alle pubbliche di- „ scussioni e gli Uscieri di Udienza dipenderanno esclusivamente „ dagli ordini del Presidente „ (Dette Art. 430).

1295. „ Può il Presidente, sentiti i Colleghi, rigettare e „ troncare tutto ciò che tendesse a prolungare la pubblica Di- „ scussione senza speranza di avere maggiore certezza di resul- „ tato „ (Dette Dich. Art. 431).

1296. Nel caso che i Difensori dell'Accusato o della Parte Civile abusino del loro Ministero, dopo essere stati ammoniti , potranno essere dal Presidente privati della parola, e secondo la gravità dei fatti anche sospesi dalle loro funzioni per delibera- zione della Corte. In questo caso il Presidente destinerà imme- diatamente all'Accusato altro Difensore (Dette Art. 426).

1297. „ Tutte le misure indicate (Vedi §§. 1290 1292 1293 „ 1295 1296) potranno essere dal Presidente tanto prese di pro- „ prio moto che dietro requisitoria del Pubblico Ministero „ e aggiungo a parità di ragione dietro simile richiesta dell'Accusato e del Difensore. (Dette Art. 432).

1298. „ Di tutto ciò che in forza dei precedenti Articoli „ abbia il Presidente ordinato durante la Discussione, deve essere „ fatta speciale menzione nel processo verbale d'udienza, e si „ intende essere ciò una incombenza del Cancelliere „ (Dette Art. 433).

ARTICOLO II.

CENNI SULLE ATTRIBUZIONI DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DELLA CORTE REGIA.

1299. La legge in più d'un luogo rende mallevadori i Cancellieri della esattezza delle solennità giudiciarie. Questo solo indica quanta debba essere la conoscenza che in essi se ne presume, e quanta cura e diligenza debbano usare nella loro carica.

La sola assistenza di loro alla pubblica udienza, ed il dovere notare ad un colpo d'occhio le conferme, le variazioni, le aggiunte dei testimonj, le disposizioni che si danno, i mandati che si spediscono, le osservazioni e le domande delle Parti, le domande del Pubblico Ministero e gli ordini del Presidente e della Corte, mostrano che poche cariche esigono ingegno, prontezza, sagacità e probità maggiore di questa.

1300. Delle moltiplici sue attribuzioni, varie gli sono proprie come addetto al Tribunale per trascrivere e renderne legali tutti gli Atti, ed altre come capo della Cancelleria.

1301. Sotto il primo aspetto siede in luogo speciale ove il Tribunale o la Corte conosce gli affari e vi pronunzia; distende *processo verbale* di tutto ciò che accade e si fa in questo tempo; registra sotto gli occhi del Presidente e della Corte le decisioni, le ordinanze, le sentenze, le dichiarazioni dei testimonj, appone la sua firma agli Atti; appone la data e legalizza la presentazione delle istanze, carte, e documenti; legalizza con la sua firma gli Atti che si fanno dalla Corte, dal Presidente; legalizza, soscrive e munisce del sigillo del Tribunale gli Atti le di cui copie si rilasciano alle parti; vigila per l'adempimento delle solennità del giudizio; egli può farsi rappresentare in queste attribuzioni dai suoi sostituti o Coadiutori. Questi Atti si distinguono e ramificano in tanti altri che sono enumerati da me dove ne accade la circostanza nel corso della procedura.

1302. Come capo poi dell'Uffizio della Cancelleria egli vi esercita la minuta vigilanza; estende questa a tutti i subalterni non esclusi gli *Usceri;* presiede a tutto il movimento della Cancelleria, al passaggio dei processi e dalle carte della Cancelleria al Ministero Pubblico, al Presidente, ai Consiglieri, ai Difensori; tiene registro di tutti gli Atti, Leggi, ed Ordini superiori che gli sono communicati; regola il servizio interno della Cancelleria del quale è responsabile; ha cura dei Registri, ha cura del-

l'Archivio, ed è responsabile della conservazione delle carte, dei documenti, e dei processi.

1303. Siccome il Cancelliere forma corpo del Tribunale cui viene addetto e vi ha sede necessaria, così è conveniente che non eserciti altro impiego nè si intrometta per privato interesse in alcun affare del suo tribunale, e che si astenga dalle cause quando è parente o affine delle parti.

ARTICOLO III.

CENNI SULLE ATTRIBUZIONI DEGLI USCIERI, E SULLA FORZA ARMATA ADDETTA AL TRIBUNALE DELLA CORTE REGIA.

1304. „ Serviranno alle Udienze uno o due Uscieri, e „ questi avranno l'incarico d'invigilare per il buon ordine, „ d'imporre silenzio, e di eseguire gli ordini del Presidente, e „ della Corte o del Tribunale „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. Art. 581).

1305. Uno dei principali doveri degli *Uscieri*, consistendo nel tenere chiuso l'*uscio* o la *porta* mentre il Tribunale delibera, nell'impedire che alcuno entri nella sala senza permesso dei Giudici, nel non far accostar presso l'*uscio* ad ascoltare ciò di cui dentro si ragiona, e nel farne entrare ed uscire chi ha il permesso dal Presidente, fece sì che a questi uffiziali fosse dato il nome di *Uscieri*.

1306. Ma nell'esercizio delle sue attribuzioni l'*Usciere* è un Uffiziale molto più importante dei semplici *Custodi servienti* e portieri addetti ai tribunali.

1307. L'uffizio dell'*Usciere* in generale è duplice. Se eseguisce i mandati, gli atti, e le sentenze, egli entra nella classe degli *Esecutori* legali che confinano con la Forza Pubblica. Se notifica assegnazioni, citazioni, atti d'intimazione, di arresto, entra nella classe degli Ufficiali Ministeriali.

I Processi Verbali fatti dagli *Usceri* in uffizio han piena fede.

1308. Qui però intendo parlare dei soli Uscieri che assistono continuamente i Collegi giudiciarj ed i Giudici quando sono in esercizio dei loro uffizj, e che per mezzo di essi si spiega il principio di diritto romano come di buon senso, che *jurisdictio sine modica coercitione nulla est.*

1309. Ogni Giudice per esercitare la sua Giurisdizione ha bisogno di *ministri* che chiamino o conducano a lui coloro dei quali deve giudicare; che nel tempo in cui giudica impongan silenzio ai molesti e faccian rispettare il Tribunale; e che eseguiscano in ultimo le sue sentenze. Costoro presso i moderni Tribunali entrano tutti nella classe degli *Uscieri*, ed in ogni loro operazione possono essere assistiti dalla *Forza Armata*.

1310. I Magistrati dell'antica Roma avevano molte specie di simili *ministri*. I più comuni furono gli *Accensi* che cita-

vano ed assegnavano il termine a comparire. I *Preconi* facevano il medesimo nei giudizj, ma il loro principale uffizio era di assistere alle subaste, pubblicare o gridare le leggi, e chiamare il popolo ai Comizj. Costoro non appartenevano che ai Magistrati Maggiori, siccome i *Littori* appartenevano ai Consoli, ai Pretori, ai Dittatori e in sostanza alla Suprema Magistratura che aveva giurisdizione ed impero. I *Littori* la precedevano, la facevano rispettare, battevano con le verge i colpevoli ec. ec. ec. I *Viatori* erano addetti ai Magistrati che avevano giurisdizione ma non impero, e facevano quello che per coloro operavano i Littori. I *Servi Pubblici* costribuivano la classe dei ministri esecutori minori, e tutti costoro in unione cogl'*Interpetri* ed i *Carnefici* si chiamavano *Apparitori*. Si aggiunsero quindi i *Domestici*, i quali erano la guardia del Magistrato, guardia che presso noi si chiamò *famiglia armata*, e che quindi degenerò nei *famigli* o *sbirri*, in oggi e forse in tutti i tempi classe di uffiziali la più vile e disprezzata nella civile e culta società.

1311. Molti degli uffizj degli *Uscieri* sono anche comuni ai *Militari* che compongono la *forza armata* o *pubblica* addetta alle Autorità Giudiciarie e di Polizìa.

La voce *Forza*, derivazione dalla parola *vis*, designa la *potenza attiva* quando riunisce vigore, intensità, valore, espansione, ed estensione. Quindi *forza armata* o *pubblica* è la potenza difenditrice dello Stato all'esterno, come è la potenza tutrice delle leggi nell'interno dello Stato. Per questo il reggimento della pubblica forza si chiamò *Imperium*, e per indicare la forza tutrice delle leggi, si simboleggiò nella spada di Astrea.

1312. Ora, quella porzione di *forza pubblica* addetta ai Tribunali, dipende del tutto dai loro Presidenti, e non può nè deve ricevere ordini ed eseguirli che quando dai Presidenti si partono.

„ La forza militare incaricata del servizio della Polizìa, „ assisterà alle pubbliche Discussioni per la custodia dei dete- „ nuti e per vigilare al buon ordine. Essa sarà richiesta dal „ Regio Procuratore Generale „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 420), cioè dal Pubblico Ministero; ma pendente il Giudizio non può ricevere ordini nè dipendere da lui (lo stesso si dica degli Uscieri); ma dal solo Presidente è diretta e messa in attività.

„ La forza pubblica che assisterà alle pubbliche Discus- „ sioni, e gli Uscieri di udienza dipenderanno esclusivamente „ dagli ordini del Presidente „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1831 Art. 430).

Capitolo Terzo

CENNI SUL PUBBLICO DIBATTIMENTO O DISCUSSIONE.

1313. La parola *dibattere* traduce e significa tanto in senso fisico che traslato il *discutere* dei latini, voce derivata da *dis* e *quatere*, cioè *scuotere da ogni parte, sbattere, agitare*. Facile fù il passaggio dal senso fisico di questa voce al senso metaforico nel quale s'impiega da noi, quando diciamo *discussione delle prove*.

La Crusca nota *discutere* in senso di *battere in qua e in la prestamente dentro a vaso materie viscose per istemperarle e incorporarle insieme*. Dal che la voce *dibattimento* fu in senso fisico usata anche da Dante:

Ma quell' anime ch' eran lasse, nude,
Cangiar colore e dibattero i denti,
Ratto che inteser le parole crude.

Venne poi impiegata in senso metaforico di *disputa*, di *controversia*, e nelle Procedure Giudiciali esprime — l'esame pubblico e contradittorio delle prove di un fatto avanti i Giudici, e le Parti —.

Anzi la voce *Dibattimento* s'impiega soprattutto quando si disputa in Giudizio di interessi personali, mentre la parola *Discussione* si estende all'esame ovunque ed in qualunque modo tra più, di cose generali.

1314. Lo *scopo*, il *fine* unico della *Discussione definitiva* delle prove nei Giudizj Criminali quello si è di *conoscere se sussistano o non sussistano i fatti che costituiscono la causa*, di quelli cioè nei quali consiste e dai quali dipende l'*Atto di Accusa*.

Perciò tutti gli Atti preparatorj della Discussione non riguardano che l'*Accusa*; perciò il Giudizio preventivo dell'appartenenza dei mezzi di prova non ha altro scopo che di vedere se questa giovi o nuoccia alla *Accusa*; perciò l'Atto da cui può dirsi che cominci la Discussione, è la lettura dell'*Atto di Accusa*; perciò la prima Questione di *fatto* che dopo la Discussione si presenta ai Giudici è dal riassunto dell'*Atto di Accusa*.

1315. Adunque nella *Discussione*, il Giudice non può, nè deve mirare fuori dell'*Atto di Accusa*, e nulla deve divagare da esso la sua attenzione. Egli deve analizzarlo e dividerlo nei suoi elementi; vedere se ciascuno d' essi sia provato; conosciutili tali, deve riunirli e ricomporli nel fatto che costituisce l'Accusa. Ciò è che da lui si richiede in questa finale ed importantissima

parte della procedura. Essa è il mezzo prossimo della decisione; in essa stà la *cognizione* propriamente detta.

1316. Dalla conoscenza di questo *fine* della Discussione derivano alcune *conseguenze*, le quali formano i *principj fondamentali della definitiva Discussione delle prove.*

1317. Il *primo principio fondamentale del Dibattimento* è dal rapporto di tal *fine* al *luogo* ed alle *forme esteriori della Discussione.* Il decidere della vita, dell'onore, della libertà, delle sostanze altrui è il più gran potere che possa conferirsi ad un uomo. Dunque è necessario che quando ei l'esercita, si mostri in tutta la *maestà dell'impero affidatogli.* Questo esercizio è poi del massimo interesse, non pur delle parti ma di tutti, sì per l' esempio, come per il pericolo di ciascuno. Tutti adunque hanno diritto di assistervi. La solennità delle forme esteriori giova anco a risvegliare e mantenere saldo nei Giudici quel sentimento di dignità propria e di amore al ben pubblico, il quale non permette, che nel prendere cognizione della causa alcuno di loro devii dall'ultimo e grave *fine* dei Giudizj Penali. Per questo la definitiva Discussione delle prove deve farsi tutta in udienza pubblica, *curia pro tribunali sedente.*

1318. Il *secondo principio fondamentale della Discussione* è dal rapporto di tal *fine* alle *persone* che devono come Attori, come Rei, come Giudici esservi presenti. Perciò la Discussione delle prove, come quella in cui consiste la vera cognizione della causa, deve farsi tutta innanzi a tutti i Giudici collegialmente adunati, ed in presenza così del Ministero Pubblico, e dell'Accusato assistito da legittimo Difensore. Può se vuole intervenirvi la Parte Civile e prendervi veste attiva, ma senza di essa il Dibattimento è legittimo a tutti gli effetti.

E per quel che concerne gl'Imputati o Accusati che devono necessariamente comparire in pubblico giudizio è da avvertirsi, che non vi è per loro privilegio di foro, quando i loro delitti sono commessi in unione ai non privilegiati; il privilegio allora si conquassa e devono comparire avanti del Tribunale Ordinario. „ Tutti i militari di qualunque grado imputati, „ o accusati di delitti commessi in unione di paesani saranno „ tenuti ed astretti come qualunque altro cittadino a comparire „ personalmente alla discussione della causa che li riguarda. „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 526).

1319. Il *terzo principio fondamentale della Discussione*, dal *fine* ne determina i *mezzi* con cui ciascuno può intendere e spiegarsi. I Giudici, la Parte Civile, l'Accusato, il Pubblico Ministero, i Difensori, i Testimonj, i Periti, tutti insomma devono essere in stato fisico e morale di ben comprendere quello che vi si dice e quello che vi si fa; perciò i *mezzi* per comunicarsi le idee fra di loro devono essere liberi e comuni.

1320. Il *quarto principio fondamentale del Dibattimento*, dal *fine* determina la *materia* della Discussione istessa. Materia uni-

ca della Discussione è la *prova* dell'Accusa o contro l'Accusa, prova depurata però e legittimata precedentemente nei termini per ciò assegnati dalla legge.

1321. Il *quinto principio fondamentale del Dibattimento* determina, dal suo *fine, l'essenza. L'essenza* della Discussione delle prove stà nel ricever queste dai loro fonti originali, e mettere sotto gli occhi di tutti coloro che hanno diritto di esservi presenti gli oggetti ritrovati o *Reperti* che possono essere stati conservati, e leggere in pubblico i Documenti, udire i Testimonj, confrontarli tra loro e dibatterli in presenza con la Parte pubblica, la Parte Civile, e la Parte Accusata. Perciò il Ministero Pubblico, l'Accusato e la Parte Civile e loro Difensori hanno fra loro eguale diritto di fare interrogare i Testimonj, e la Parte contraria, di chiedere qualunque confronto, schiarimento, e spiegazione pertinente alla causa, e far qualunque domanda tendente ad esercitare un dritto e una facoltà a loro concessa dalla legge. Molto più i Giudici i quali debbono pronunziare sull'Accusa secondo il sentimento destato in essi dalle prove così dibattute, hanno facoltà di chiedere schiarimenti, spiegazioni, confronti.

1322. Il *sesto principio fondamentale del Dibattimento* è dall'*ordine,* che per conseguire il suo *fine* deve essere osservato. Se nulla è più contrario alla Cognizione quanto la confusione e il disordine, l'ordine ed il raccoglimento, la quiete e la calma devono regnare nella Discussione. E siccome la Discussione deve essere semplice ed una, perciò la mente del solo Presidente la dirige da principio fino al suo termine. Per questo niuno può fare alcuna domanda nella Discussione, se non che per l'organo del Presidente.

1323. Il *settimo principio fondamentale del Dibattimento* finalmente determina la *durata del tempo* oltre al quale si smarrirebbe il *fine* a cui tende. Siccome la decisione sull'Accusa deve esprimere l'impressione che ha fatta nell'animo e nella mente dei Giudici la pubblica Discussione delle prove, così questa deve essere rapida il più che si può, e il meno che si può distratta da atti estranei al soggetto della causa. Perciò dovrebbe chiudersi sempre nello stesso giorno in cui si apre; non mai però deve essere protratta al di là del tempo che possa far ritenere viva sì fatta impressione.

1324. Dunque per conseguire il vero *fine,* od *oggetto* che si propone la *discussione* delle prove, bisogna che concorrano simultaneamente gli estremi sostanziali di *luogo,* di *persone,* di *mezzi,* di *materia,* di *essenza,* di *ordine,* di *tempo.* Ciascuno di questi estremi e principj è una legge d'ordine pubblico, salve le eccezioni che la *necessità* e l'*utilità pubblica* suggeriscono, fissate però dal legislatore. Nel decorso di questo Capitolo si vedranno le norme di applicazione di tali principj ad ogni atto particolare.

1325. „ Le Cause Criminali della Competenza della Corte „ Regia verranno trattate, discusse, e risolute in udienza pub- „ blica. In questa sulle traccie raccolte col processo scritto, „ ove abbia avuto luogo, e sopra ogni altro emergente alla „ pubblica udienza, saranno sentiti, presente ogni parte gli „ imputati e i testimonj citati a richiesta del Pubblico Mini- „ stero, del Presidente di uffizio, o degli Imputati medesimi, e „ sul resultamento delle loro dichiarazioni, e di ogni altra ve- „ rificazione che abbia avuto luogo, sentito il Pubblico Mini- „ stero, e il Difensore degli imputati, che sempre avrà l'ulti- „ mo la parola, il Tribunale pronunzierà la Sentenza definiti- „ va „ (Motup. del 2. Agosto 1838. Art. 220).

Questa disposizione, che contiene concisamente tutte le forme del Pubblico Dibattimento, deve essere sviluppata in tutte le sue parti con l'ordine istesso tracciato, il che sarà eseguito dopochè avrò discorso sulle *forme* che si possono ravvisare di *principio* del pubblico Dibattimento stesso.

1326. „ Prima che la Camera Decidente della Corte Regia „ entri in pubblica seduta, il Presidente ordinerà che i testi- „ monj citati alla pubblica discussione, tanto per interesse della „ parte pubblica che dell'Accusato, siano ritirati nella stanza „ ad essi destinata „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 434).

„ Il Presidente prende, se occorre, le opportune precau- „ zioni per impedire ai Testimonj di conferire sulle cose inte- „ ressanti la causa con altri, avanti di essere esaminati „ (dette Art. 435).

È facile comprendere la ragione saggia di questa dispo- sizione. Interessa molto che i testimonj non siano subornati particolarmente quando sono per essere sentiti.

1327. Composta la Corte Regia del numero necessario di sei Giudici o Consiglieri, con l'assistenza del Pubblico Ministero e del Cancelliere, vestito ognuno dell'abito solenne che gli ac- corda la legge, si reca all'ora destinata nella sala delle udien- ze pubbliche; gli Usceri di servizio sono al loro posto; pronta la Forza Pubblica ai cenni del Presidente per mantenere il buon ordine durante il tempo dell' udienza; pronti gli oggetti relativi al reato, i documenti, il processo sopra tavole a ciò disposte. La Corte si asside nei seggi del Tribunale, in mezzo il Presidente; il Ministero Pubblico si asside a destra del Tri- bunale, e il Cancelliere a sinistra. Tutto è pronto al princi- pio del Giudizio.

„ Radunata la Camera Decidente nel luogo destinato „ alle pubbliche sedute, intervenuto il Regio Procuratore Ge- „ nerale, il Presidente ingiunge a tutte le persone presenti il „ silenzio ed il rispetto dovuto al luogo „ (dette Art. 436).

1328. „ Lo stesso Presidente fa inoltrare l'Accusato, la „ Parte Civile ed i Difensori dell'uno e dell' altro, ed ordina

„ che siano collocati ai posti loro respettivamente asse-
„ gnati „.

Se l'Accusato è alla vigilia di essere anche assoluto, sarebbe cosa contraria alla presunzione della innocenza il vederlo circondato di ferri. Perciò nessun legame gli deve impedire la libertà del suo corpo.

„ L'Accusato sarà sciolto da ogni legame al momento
„ che sarà collocato al suo posto: sarà peraltro vigilato dalla
„ forza pubblica militare per impedirgli la fuga „ (dette. Artic. 437).

Che se poi l'Accusato si abbandonasse a degli atti di violenza, il buon ordine e la sicurezza degli astanti autorizzano il Presidente di prendere tutte le misure necessarie per prevenire degli accidenti disgustosi.

1329. L'Accusato al suo luogo è sciolto e libero da ogni legame, consegnato bensì alla forza pubblica e guardato a vista; il suo Difensore, il Difensore della Parte Civile, ancor essi in abito solenne stanno dirimpetto al Presidente. Agli Accusati non si dovrebbe permettere indossare vesti o distintivi d'onore, e nemmeno di portarsi al giudizio con vesti miserevoli non convenienti al loro stato, come facevano i Romani. Tutto deve essere composto a gravità e decenza.

1330. Il Presidente ordina all' Usciere di dichiarare che l'*Udienza è aperta*, che la pubblica sessione comincia. Tutti si assidono, e chi non è interessato in causa non può aprir bocca in quella udienza e neppure domandare la parola al Presidente. L'*Apertura dell'Udienza* forma il primo Atto del Dibattimento.

„ Il Presidente avvertirà tutti quelli che devono parla-
„ re, di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi, e di
„ esprimersi con decenza e moderazione „ (dette Art. 438).

1331. Il secondo Atto del Dibattimento consiste nella *recognizione dell'Accusato.*

„ L'Accusato sarà dal Presidente interrogato del suo
„ nome, cognome, età, professione, luogo di origine e domicilio „ (dette Dich. Art. 439).

1332. Il terzo Atto viene dalla *presentazione e recognizione dei Testimonj*, e comprende ancora tutte le questioni che possono insorgere sulla recusa o udizione dei medesimi, le ammonizioni ad essi di dire la verità, ed alle parti di trattare la causa con lealtà.

„ Saranno quindi introdotti nella sala di udienza i te-
„ stimonj: il Cancelliere leggerà le note state presentate e in-
„ serite in processo: i testimonj chiamati ad uno ad uno
„ dovranno rispondere per attestare della loro presenza „ (dette Art. 440).

E quì deve avvertirsi, che per la legittimità di questa attestazione della presenza o assenza dei testimonj, bisogna leggere l' atto della loro notificazione legittima; poichè in caso

diverso nè il Pubblico nè il Tribunale conoscono il modo legale per cui intervengono alla discussione i presenti, e se possano dirsi contumaci gli assenti, cose legittimate soltanto in virtù della citazione legale.

1333. Il quarto Atto del Dibattimento è relativo alle *repulse* riservate alla pubblica discussione.

„ Il Regio Procuratore Generale, la Parte Civile, l'Accusato, ed i Difensori di questi ultimi possono opporsi all'esame dei testimonj non chiaramente indicati nelle note, o i cui nomi non siano stati respettivamente notificati secondo il disposto dell'Art. 409 delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni „ cioè a cura del Regio Procuratore Generale (dette Art. 441. Vedi §. 1207) „ la Corte deciderà immediatamente su tale opposizione: nel caso di rejezione, il testimone o testimonj repulsi saranno licenziati „ (dette Art. 441).

1334 „ Il Presidente avvertirà i Testimonj dell'importanza e santità del Giuramento: il Cancelliere leggerà ad alta e chiara voce la legge che punisce i falsi Testimonj; ciò eseguito, i Testimonj si ritireranno di nuovo nella stanza ad essi destinata; il tutto venendo prescritto a pena di nullità „ (dette Art. 450 532. Vedi §. 1108).

1335 „ Se alcuno dei Testimonj citati non comparisse, la Corte, sentito il Regio Procuratore Generale, o sulle istanze dell'Accusato, o della Parte Civile o dei Difensori respettivi, deciderà prima che la discussione cominci, se deve o nò aggiornarsi la discussione medesima „ (Dette Art. 442). Se si aggiorna, il testimone va soggetto a una multa, alle spese cagionate, e all'accompagnatura se non giustifica un giusto motivo. (Vedi §§. 1106 1479).

1336. „ Il Presidente avvertirà il difensore dell'Accusato di trattare la causa con lealtà, e di non divagare in argomenti estranei alla difesa. Quindi avverte l'Accusato a stare attento a ciò che sarà letto „ (Dette Art. 451).

1337. Il quinto Atto del Dibattimento consiste nella *lettura dell'Accusa, dei Processi Verbali,* e *degli altri Documenti* che si possono e devono leggere all'udienza.

„ Il Cancelliere leggerà ad alta e chiara voce l'atto di Accusa, e tale lettura terminata, il Presidente voltosi all'Accusato gli replicherà in succinto con la maggiore possibile chiarezza il contenuto nell'atto suddetto, e terminerà dicendogli: Ecco di che siete accusato; ora sentirete le prove che saranno addotte contro di voi „ (Dette Art. 452).

Il Legislatore, temendo che l'imponenza e la maestà dell'udienza abbia offuscata la libertà dello spirito dell'Accusato, libertà in quel punto a lui necessaria per bene comprendere l'assieme dei fatti contenuti nell'atto di Accusa, ha voluto espressamente che il Presidente con tutta chiarezza e pazienza gli riassuma i fatti medesimi, onde bene li comprenda.

1338. Dopo che il Presidente avrà fatto ben comprendere all'Accusato il contenuto dell'Atto di Accusa, e così stabilito il vero e speciale soggetto del Giudizio, si fa luogo all'*esame delle prove* che è il sesto Atto del Dibattimento.

1339. Di questo ne sarà fatta parola distintamente dopo che avrò presentata una generale osservazione *sull' attenzione* sommamente interessante sì ai Giudici, che al Pubblico Ministero, sì agli Accusati, che ai loro Difensori.

1340. È Teorema dimostrato da tutti i filosofi e moralisti, ma più di tutti da Romagnosi che: esistono costanti ed universali cagioni in forza delle quali, su di qualsiasi soggetto, ed in qualunque circostanza gli uomini debbano assai facilmente e frequentemente ingannarsi ed errare, nel mentre che molti convengono nella medesima opinione. Quindi ad evitare così fatto possibile nel Dibattimento Criminale, che in sostanza tende a questo solo cioè a *rintracciare la verità*, deve necessariamente conoscersi ciò che può contribuire a conoscere la verità.

1341. E quando dico *Verità*, io non intendo della *Verità* di *sensazione*, ma bensì di quella di *riflessione*, mentre la prima si può chiamare piuttosto realtà.

1342. Ora la *Verità* in tutte le scienze possibili altro non è che — la cognizione dei rapporti che si trovano fra le cose, o a dir meglio fra le idee loro corrispondenti —. Essa non è che il complesso delle nozioni relative derivanti dalla cognizione delle conseguenze e delle disconseguenze, dell' *origine* e della dipendenza, della combinazione, della concorrenza, coesistenza e successione fra le nostre percezioni, fra le nostre idee astratte, e fra le une e le altre vicendevolmente.

1343. Ordunque a formare le idee astratte e generali è necessaria l'*attenzione*, la quale è la sola a cui devesi la loro conformazione; imperocchè è sentenza nota: l'*astrazione* non essere altro che una fissazione dell'attenzione medesima su di alcune particolarità di un oggetto qualunque, sia fisico, sia morale, mercè la quale la vista o interiore, o esteriore dell'anima, viene su di esse concentrata e limitata, non badando allora, ne accorgendosi, nè apprezzando le altre particolarità tutte circostanti.

Questa idea speciale, in tal guisa contradistinta da tutte le altre appartenenti allo stesso soggetto, la quale per un modo metaforico si *separa*, appellasi perciò *idea astratta*, cioè staccata dalle rimanenti colle quali prima giaceva unita, le quali tutte per questa ragione avevano il nome di *idee concrete*.

1344. È noto ancora, che dalla facoltà di astrarre, e quindi dall'esercizio dell' attenzione deriva quello di *generalizzare* fra loro le idee; mentre il formare un idea, o una nozione generale, altro non è che separare da molti individui quelle qualità che a tutti convengono, ommettendo tutte quelle che son pro-

prie e particolari, e formare di tutte un aggregato o un'associazione tale d'idee accoppiate e di giudizj, per cui sentiamo, che quella tale idea da noi ravvisata, l'abbiamo contradistinta in tanti differenti soggetti.

1345. Appena è necessario il rammentare, che alla formazione delle idee generali è *necessario* il magistero della *memoria;* mentre niuno ignora, che senza la presenza di molti individui dai quali si traggono le idee simili e comuni, ed ai quali poi eziandio si applicano in progresso per applicarle pure a molti altri, sarebbe impossibile di compiere questa operazione, alle quali cose può soccorrere la memoria.

1346. Non sarà forse inutile il richiamare ancora, che affine di ritenere le idee astratte, e d' impedire che cessata la forza dell' attenzione (la quale per dir così ha staccati i fogli dall'ammasso intero), essa non debba un'altra volta rifare l'opera sua, lasciandole ricadere di nuovo nel loro primitivo stato concreto, si richieggono i *segni* delle idee istesse, mercè i quali le astrazioni, quasi da vincoli legate e dipendenti, si scuotano e rendansi presenti all' anima tali e quali furono astratte. Così quelle porzioni dell'idea concreta, cui l'attenzione di già staccò, vengono presentate all'intelletto, e senza sì fatto magistero, la ragione e l' esperienza dimostrano che tutta l' idea concreta sarebbe perpetuamente ridotta appuntino come nella prima volta, e l'uomo dopo di avere per infinite maniere ripetute le astrazioni, non sarebbe niente superiore ai bruti.

1347. Tutto questo si vede che con pari diritto applicare si deve anche alle nozioni generali, le quali al pari delle idee astratte abbisognano dei segni onde essere ritenute, conservate, e riprodotte.

Ma siccome per associare tutte le ricordate idee con i loro segni è d'uopo dell'effetto dell'*attenzione*, come è già noto, e per conservare l' associazione è necessaria la *memoria*, così anche per formare e per conservare le idee astratte e generali, richiedesi il magistero dell'*attenzione* e della *memoria*.

1348. Una mente che *astrae,* dice Romagnosi, è una mente che si può fissare e si fissa sopra gli elementi delle idee complesse: ed una mente che eseguisce una sì fatta operazione, può ad una tutte sentirle, discernerle le une dalle altre, e così per una *chimica* sentimentale scomporre tutto intero il tessuto ideale; la quale operazione si appella *analisi.* Ma dopo ciò può anco ricapitolare tutte le distinte ed enumerate idee, ed esprimerle, ciò che formerà una *descrizione* o una *definizione*, giusta il soggetto o individuale o generale su del quale si sarà occupata. Quindi ne viene, che se fondamento di ogni scienza sono le buone *definizioni,* il fondamento, ossia il mezzo ad ottenere le buone definizioni è l'*analisi accurata.*

1349. L'*Analisi* non è che — una successiva astrazione sulle parti tutte dell' oggetto, accompagnata dal sentimento parago-

nato delle loro scambievoli diversità, cioè un'*attenzione forte, paziente e continua*, che fa apprendere alla sensibilità le forme e le differenze di tutte le parti di un'idea qualunque complessa o fisica o morale —. Nulla vi è di più necessario dell'Analisi per giungere all'*evidenza*, e alla formazione di essa sopra soggetti intellettuali, sia che si parli d'idee generali delle cose della natura, sia che si contempli le altre che si creano dalla forza dell'immaginazione. Da ciò si può dedurre a quali condizioni la natura abbia legato l'acquisto delle verità intellettuali.

1350. Dunque le *condizioni necessarie* allo spirito umano onde conoscere e giudicare della verità sono:

I. *Radunare*, mercè l'osservazione, le idee dei caratteri delle cose, delle cagioni, e delle maniere diverse degli effetti del mondo fisico e morale, e far sì che i *fatti* riescano i più materiali delle umane cognizioni;

II. *Ridurre* sì fatti rozzi materiali, e adattarli all'uso dell'umano intendimento mercè le astrazioni e le nozioni ed i principj generali;

III. Ridotti poi in tal guisa, *ordinarli* e connetterli in modo che la mente rilevare ne possa con certezza i veri rapporti, mercè l'avvicinamento massimo degli aspetti, concatenati a produrre la evidenza e la verità.

Ecco le tre grandi *operazioni necessarie* allo spirito umano in forza dei rapporti delle cose e della sua indole naturale, onde *giudicare rettamente di qualsiasi materia.*

1351. A compiere come conviene la grand'opera dell'esperienza e della scienza dei *fatti*, che è la prima fondamentale operazione, è chiaro esservi d'uopo di buoni sensi, di occasioni numerose della esperienza, e di una vasta e tenace memoria, capace ad accogliere, conservare, e riprodurre fedelmente e vivamente le cognizioni attinte dai sensi. Ma ad un tempo si rende indispensabile il magistero di una forte, esatta, e universale *attenzione*, onde imprimere nella memoria stessa le traccie tutte dei *fatti* sì fisici che morali; ed essere pure indispensabile in parte una buona *critica* a depurare e ad accertarsi dei *fatti* non esperimentati; poichè molta parte della scienza dei *fatti* è fondata necessariamente sulla *pura credulità.*

1352. D'altronde la *pura verità*, non potendo essere giammai altro che — la cognizione resultante dai soli reali rapporti delle cose o per una esperienza diretta dai fatti, o per una cognizione di tradizione, ma conforme all'esperienza —, così l'*assicurazione altrui dei fatti* non potrà avere relativamente alla *verità* valore alcuno, se non in quanto *fedelmente* esprime lo stato degli accennati rapporti. Ora ad assicurarsi della *veracità* altrui *quanti modi* conviene usare!

1353. A ridurre poi le particolari e concrete acquistate cognizioni dei *fatti* all'uso dell'intendimento, a sgombrarle dalle

parti eterogenee che seco traggono dalla miniera, ed a renderle maneggevoli all'uso del raziocinio, mercè appunto l'astrazione ed il generalizzamento, vi è d'uopo d'una fedele e temperata *memoria*, che rechi esattamente e vivamente presenti all'anima le materie dell'edifizio mentale, e ve le mantenga per tanto tempo che l'attenzione, a cui appartiene di fabbricare siffatte opere, possa perfettamente compiere le morali sue manifatture; ed inoltre che somministri ancora i particolari recessi a conservarle separate dalle primitive e rozze materie, mercè i vincoli ed il sostegno delle idee, i quali sono i loro *segni*.

1354. Onde anche in questa classe di funzioni preliminarj, la buona *memoria*, e l'*attenzione* analitica assai più forte di essa, e l'arte di *dirigere* l'attenzione medesima sulle parti degli oggetti astratti o ridotti a categorìe, sono le *facoltà* umane, e le *maniere* loro del tutto necessarie le quali concorrono all'opera.

1355. Finalmente a cogliere, accozzare e sì ben *tessere* e coordinare gli apparecchiati pezzi, cioè le idee tanto concrete quanto astratte, tanto le speciali quanto le generali, già prima ben formate e costrutte, è di mestieri che la *memoria* le riproduca fedelmente e con una placida e temperata successione; che l'*attenzione* le percorra accuratamente nelle loro parti; e che finalmente l'*attività* industre dell'intelletto le scelga, le simetrizzi, e le diriga con tale arte, e così le ravvicini negli aspetti che tendano al gran fine di *produrre nell'anima il sentimento irresistibile della evidenza e della verità.*

1356. Ed ecco che necessariamente per la *scoperta* e per la *dimostrazione della verità* richiedesi il ministero di una buona *memoria*, e di una forte analitica e ben diretta *attenzione*.

1357. L'*Attenzione* il cui potere ed esercizio è indispensabile nelle operazioni della mente umana; l'*Attenzione*, la quale essendo ben diretta è la madre di ogni verità, di ogni perfezione dello spirito umano, e che costituisce tutta la buona educazione intellettuale, e che mal diretta diviene la sorgente di tutti gli errori e di tutti i traviamenti; l'*Attenzione* la quale non è che l'esercizio del *potere attivo*, dell'essere pensante, e che nelle sue determinazioni non è punto diverso o distinto dalla volontà umana, e nello spiegare la sua forza non è che la stessa stessissima forza motrice, ossia esecutiva di lei, in quanto riagisce sulla sede fisica delle idee onde aumentarne o prolungarne i movimenti; l'*Attenzione*, dico, è *sacrosantamente indispensabile per uomini i quali coscenziosamente vogliono accusare, difendere, e giudicare le azioni umane*, e che non vogliono sentire il terribile rimorso di avere abbandonato la sorte, l'onore, la libertà, e la vita de'loro simili alle conseguenze degli errori, dei traviamenti, della inerzia, o di una male applicata *attenzione*.

1358. Se vi è adunque circostanza nella società, in cui gli uomini devono avere *scrupolosa attenzione*, questa si è nei

Giudizj, e particolarmente nei *Penali* nella parte che si chiama *Dibattimento*, che è quella appunto diretta alla *scoperta del vero*.

1359. Ogni giorno nelle più comuni circostanze della vita noi abbiamo occasione di convincerci dei nostri errori; ciò che è accaduto quasi sotto i nostri occhi, i fatti che sono sotto la nostra mano ci sfuggono; e quel tale che impallidisce sulla Storia dei trapassati secoli, interroga inutilmente gli uomini che lo circondano sugli avvenimenti della propria casa.

1360. Or dunque, come non saremmo noi ingannati dalle testimonianze, se lo siamo dai nostri sensi! O se le sensazioni sono fedeli, la memoria le altera, e sovente ciò che noi crediamo, per niente somiglia a ciò che abbiamo veduto!

1361. I Magistrati abbiano il coraggio di richiamare alla loro memoria quelle lamentevoli storie esistenti in tutti gli archivj dei Tribunali, di quei fatali errori, *prodotti dalla mancanza di scrupolosa attenzione*, che hanno fatto perire l' innocenza sotto le apparenze del delitto. Se quei Giudici infelici fossero stati scrupolosi osservatori attenti delle circostanze, avrebbero potuto scuoprire i vani trastulli di una combinazione crudele, che si compiaceva di radunare sul capo di un innocente tutti i caratteri del delitto.

Era una deplorabile fatalità, che traviava la ragione col mezzo delle solite regole; ma se il Magistrato avesse *attentamente* ponderato, la fatalità non esisteva, ed egli non sarebbe stato costretto ad aggravare la mano malgrado le resistenze del cuore.

1362. Ed io quì mi trattengo appunto per sempre più raccomandare l'*attenzione*. La mancanza di questa, se siamo umani, ci fa piangere sempre sulle ceneri di quelli sventurati, e per non obliare l'attenzione nei Giudizj, si ascolti la voce salutare che s'innalza dal fondo delle loro tombe. Essa grida ad ogni Magistrato: Tu che disponi talvolta della vita degli uomini, e che puoi abbreviare l'esistenza di quest'essere ammirabile, che non comparisce che un istante nel tempo; tu che giudichi i tuoi simili, lascia che io ti narri la mia storia, e trema di ciò che siei per fare; non assicurarti nè della tua sapienza nè delle prove; questa fiducia ha fatto trascurare a tanti quelle scrupolose operazioni figlie dell'attenzione, per cui s'ingenerava la verità, e perciò traviarono; pensa che il tuo intelletto non ha che una forma, e che le combinazioni delle circostanze sono infinite; misura la tua ragione prima di misurar tutto; per mezzo suo conosci la tua debolezza, e giudica poi se tu l' osi. Dopo i terribili esempi dell' innocenza condannata, osa dire a quel l'Accusato a cui non hai prestato attenzione: *così è; tu siei che lo hai commesso; io ti condanno.*

1363. Tornando adesso al soggetto speciale del mio discorso, dico, che consumati i primi Atti del Dibattimento avvertiti

(Vedi §§. 1326 a 1340) si passa all'*esame delle prove*, principale oggetto del Dibattimento, e sesto Atto del medesimo.

Questo *esame* si raggira prima sulla *Prova generica*, quindi sulla *Prova specifica*.

ARTICOLO I.

CENNI SULLA PROVA GENERICA DA SCHIERARSI IN GIUDIZIO NEL DIBATTIMENTO PUBBLICO.

1364. L'ordine naturale della Discussione richiede che essa cominci dalla prova in *genere*, o del *materiale del delitto*. *Prius factum, postea a quo factum.* Non starò quì a ripetere quel tanto che altrove dissi sulla *prova del materiale* (Vedi §§. 642 e seg.), la quale per il solito resulta conclusa dai Processi Verbali, dai Documenti, dai Reperti, e simili Atti esistenti nel Processo scritto. Perciò la lettura di questi Atti serve a schierare davanti alla mente dei Giudici quella *Prova* che sul *materiale* del delitto offre l'Istruzione. Per questo „ il Cancelliere leggerà ad alta ed intelligibil voce i Processi Verbali „ relativi al materiale del delitto. Terminata la lettura il Presidente dirà all'Accusato in succinto ciò che contengono „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 453).

1365. Così, sebbene nel pubblico Dibattimento si esaminano le Prove, per il più avviene che l'esame delle *Prove del materiale* si faccia per via di *lettura*, mentre l'esame dello *speciale* deve essere *orale*; e questo *esame specifico* è quello sul quale si raggirano le interrogazioni all'Accusato, ai Testimonj e alla Parte Civile. Con ciò non intendo dire, che dall'esame *orale* dei Testimonj e dei Periti non si possa desumere la prova del *materiale*; anzi questa acquisterà maggior fede, particolarmente quando i Processi Verbali e le Perizie sul materiale investono anche lo speciale.

ARTICOLO II.

CENNI SULLE INTERROGAZIONI PER CONCLUDERE LA PROVA DELLO SPECIALE NEL PUBBLICO GIUDIZIO.

1366. Ognuno comprende che l'*Interrogazione* è un atto legittimo con cui il Giudice richiede all'Accusato o al Testimone di manifestare in giudizio la verità di un fatto a lui probabilmente noto.

1367. Quindi la Interrogazione non può essere fatta in ogni luogo e con ogni maniera, ma sibbene deve eseguirsi perdurante il Dibattimento del pubblico giudizio e nei modi prescritti dalla legge. Da ciò ne consegue che l'interrogazione fatta fuori del Giudizio è di niun valore, e l'interrogato può ricusarsi di rispondere.

1368. L'*oggetto* dell'Interrogazione è quello di avere una prova di ciò che è dubbio; l'oggetto della Prova è la certezza morale equivalente alla verità; dunque lo scopo della Interrogazione è quello di *scoprire la verità.*

1369. Il preconcetto delle opinioni e le passioni impediscono talvolta di scoprire la verità; onde colui che presiede alle Criminali Interrogazioni deve godere della tranquillità dell'intelletto, e deve essere sicuro di qualunque pregiudicata opinione, che tanto nuoce alla verità.

1370. La Verità, ma *Verità storica* è l'oggetto della Interrogazione. Quindi il miglior metodo per conoscerla è l'*analitico;* cioè a dire quella operazione dell'intelletto per cui l'animo umano procede dal *cognito* all'*incognito* , dal *semplice* al *composto* , onde conoscere la verità o falsità di una proposizione.

1371. Questo metodo d'interrogazione chiamasi di *generalità specifica,* perchè l'Interrogazione deve supporre nell'Interrogante la ignoranza del fatto di cui si tratta. Essa deve passare gradatamente dalle più remote e generali circostanze di fatto sul quale verte la criminale controversia , al fatto medesimo ; diversamente facendo, la Interrogazione si dirà di *specialità assoluta.* Onde la Interrogazione non deve dire: — È stato ucciso Tizio il trenta di Agosto nella piazza del Duomo — e neppure deve domandare; — Se è stato ucciso Tizio —. Ma deve domandare all'interrogato — Dove si trovava il dì trenta di Agosto —; e di poi, — Se sia o non sia a sua notizia che in quel giorno accadesse qualche sinistro —, e così via dicendo dalla generalità alla specialità delle cose.

1372. L'Interrogazione, avendo di mira la *verità del fatto,* deve aggirarsi intorno a ciò che al *fatto* e non al diritto appartiene; deve essere articolata chiaramente e graduatamente, non collusivamente ed in confuso ; deve essere osservato ancora il volto , i moti , i gesti , la voce dell'interrogato , perchè anche tutto questo può in qualche maniera dimostrare la verità di ciò a cui il Giudice dirige le sue indagini.

1373. Da tutto questo bene si comprenderà che il sistema del *Suggesta* nelle Interrogazioni Criminali deve essere del tutto proscritto; mentre si sostanzia in quel metodo d'interrogazione con cui l'interrogante procura di estorcere dalla bocca dell'Interrogato la verità del fatto in questione.

1374. È *Suggesto* tutto ciò che nell'interrogazione suppone certo quello che è in questione, e perciò incerto; quindi *suggerisce* ed *estrosce* in certa maniera la risposta , che conferma questa certezza.

Il *Suggesto* è *manifesto*, e *palliato. Palliato* è il *Suggesto* con il quale l'Interrogante promette all'Interrogato un bene, o fà minaccia di un male, acciò s'induca a dire tutto ciò che vuole l'Interrogante. *Suggesto Manifesto* è quando palesemente

si vuole una risposta nel modo e secondo il desiderio dell'Interrogante. Il *Suggesto Manifesto* consiste in *fatto* e in *parole.*

1375. Il *Suggesto in fatto* diversifica, allorchè la Interrogazione viene congiunta con un male fisico o morale, faciente sì che l'Interrogato tormentato risponda, non ciò che è vero, ma ciò che piace all'Interrogante. Questa è quella orribile specie di *Suggesto* usata ne tempi passati, con la quale mediante i tormenti si andava in cerca della verità! Le fedicule, le lastre di ferro rovente, le vigilie, gli erculei, le corde, e mille altre crudelissime maniere di tortura sparirono dai Tribunali Toscani mercè l'umanità, la critica e la religione di Pietro Leopoldo. Col sistema Inquisitorio però rimase la specie di *Suggesto* che consisteva nell'*esperimento con la carcere.* Leopoldo II donando alla Toscana il nuovo Sistema di Procedura Criminale, volle abolito del tutto anche l'esperimento della carcere si verso l'Imputato che verso il Testimone: „ Non potrà aver luogo „ la carcerazione dell'imputato di un delitto, o di una trasgres- „ sione, fuori dei casi nei quali, attesa la natura del fatto „ delittuoso, la custodia dell'imputato pendente il processo sia „ ordinata dalle leggi, e mai potrà essere ordinata per il solo „ capo di esperimentarlo ed ottenerne un mezzo di prova.

„ Non potrà neppure in qualunque processo aver luogo „ la carcerazione del Testimone, sia indotto dal fisico o dal- „ l'imputato per la causa detta di sopra di farne esperimento „ e mezzo di prova „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 188).

1376. Il *Suggesto* si dice di *parole* quando la interrogazione è talmente concepita, che sembra che sia certo ciò di cui si cerca; come per esempio: — Tu hai ucciso Antonio —, interrogazione che suppone certo che l'interrogato lo abbia ucciso.

1377. Il *Suggesto* può riguardare *il fatto* o la *identità delle persone* e *delle cose.* Ad evitare appunto questo Suggesto la legge ha voluto che nella recognizione delle Persone e delle Cose l'Interrogato le trovi mescolate con le simili; poichè sarebbe *Suggesto* se la Persona, o la Cosa fosse presentata isolata per identificarla, e che per necessità l'interrogato dovrebbe ritenere per quella sulla quale cade questione.

Da tutto questo adunque si deve concludere, che ogni specie d'Interrogazione che presuppone certo quello che non lo è, ogni recognizione fatta senza i *Simili*, è *Suggesto*; perchè è *Suggesto* tutto ciò che non si permette dalla legge, cioè ogni mezzo illegittimo di pervenire in giudizio alla cognizione di un fatto.

1378. Tutte le Interrogazioni in giudizio pubblico si devono partire dal Presidente del Tribunale (Vedi §§. 1383 1509 1511 1521). Potrà „ delegare soltanto ad uno dei respettivi Giudici „ o Consiglieri l'interrogatorio degli imputati, o accusati, l'esa- „ me dei testimonj nei casi soltanto nei quali congrue ragioni

„ di buon servizio, é lo stato della salute rendano la delegazione necessaria „ (Dichiarazione e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 533).

1379. Le *Persone* soggette all'esame nel pubblico Dibattimento, sono gli *Accusati* e gli *Offesi*, i *Testimoni* ed i *Periti*; e sebbene queste specie di persone si esaminino onde conseguire quella verità alla scoperta della quale il Dibattimento è ordinato, pure per la posizione immensamente diversa degli esaminandi è necessario tenere regole diverse, delle quali scendo a far parola.

ARTICOLO III.

CENNI SULL'ACCUSATO, SUL SUO INTERROGATORIO, NON CHE SULLA SUA CONFESSIONE.

§. 1.

Presenza dell'Accusato.

1380. Non vi ha Giudizio senza Reo. Necessario adunque è l'intervento dell'*Accusato* nella pubblica Discussione, poichè mancando, il Giudizio cesserebbe per mancanza di una delle persone indispensabili al medesimo.

1381. Pure questa regola soffre tre limitazioni.

I. Se l'Accusato turbasse l'ordine e la decenza dell'udienza con ingiurie, con minacce, o in qualunque altra maniera, e non fosse docile ai richiami del Presidente, la Corte potrebbe deliberare che fosse allontanato dall'udienza, e che il Giudizio si proseguisse coll'intervento del solo Difensore.

II. Se fra gli esperimenti di fatto riserbati alla Pubblica udienza, se ne ordina alcuno fuori della residenza della Corte o si ordina l'esame di un testimone anche fuori di questo luogo, il Reo non vi assiste in persona, ma per mezzo del suo Difensore; ciò accade rarissimamente.

III. Può il Presidente nel corso dell'esame di un Testimone o di un Complice ordinare che l'Accusato si ritiri: ma quando è richiamato, deve essere istruito di tutto ciò che si è detto e fatto in sua assenza.

§. 2.

Interrogatorio dell' Accusato.

1382. Essendo massima incontrovertibile, che „ non deve „ essere impegno del Tribunale di trovare ree le persone „ imputate, ma bensì di trovare la nuda verità, o questa sia „ opposta a coerente alla accusa data „ (Istruz. del 28 Aprile

1781. Art. 34); che „ si deve avere sempre presente che l'Ac„ cusato sottoposto al Giudizio non è colpevole, e che fino al „ momento in cui una Sentenza irretrattabile lo dichiari tale, „ prevaler deve il diritto che ha ciascuno di essere creduto „ innocente „, ne consegue naturalmente che nelle interrogazioni „ scupolosamente si eviterà qualunque invettiva e mi„ naccia, e qualunque durezza di maniere dalle quali potesse „ essere turbata o diminuita la libertà d'intelletto di cui deve „ godere in tutta la sua estensione l'Accusato medesimo, onde „ ricercare tutti i mezzi da difendersi „ (Istruzioni del 12. Luglio 1814. Art. 14).

1383. „ Il Presidente comincerà l'interrogatorio dell'Accu„ sato. Le domande che saranno ad esso dirette, saranno chia„ re, e investiranno i fatti relativi più o meno al delitto.

„ Se esistono in processo Documenti interessanti lo spe„ ciale del delitto, ne sarà all'Accusato dal Presidente conte„ stato il contenuto, e ne sarà fatta all'occorrenza la lettura „ dal Cancelliere. (Dichiar. e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 454).

„ Se più saranno gli Accusati, apparterrà al Presidente „ lo stabilire l'ordine degli interrogatorj. (Dette Art. 455).

1384. Già lo dissi (Vedi §. 746) che all'Accusato in nessun caso si deve deferire il Giuramento di dire la verità. Beccaria disse giustamente, che era una contradizione amarissima fra la legge e i sentimenti naturali dell'uomo, dove si sottoponeva il Reo al giuramento acciocchè fosse un uomo veridico, nel tempo istesso che ha tutto l'interesse di essere falso; quasi che l'uomo potesse giurare sul serio di contribuire al proprio male e alla propria distruzione; quasi che la Religione non tacesse nella maggior parte degli uomini quando parla l'interesse. L'esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere, che essi hanno abusato più d'ogni altra cosa di questo prezioso dono del cielo. Perchè mettere l'uomo nella terribile contradizione o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina? La legge che obbliga un tal giuramento comanda o di essere cattivo cristiano, o martire.

E perciò il gran Pietro Leopoldo il primo in Europa, nella sua Riforma Criminale del 30. Novembre 1786. Art. VI, statuì „ All'oggetto di dare un migliore e più giu„ sto freno all'uso, quantunque antichissimo universale e co„ stante, che si suol fare del giuramento nei giudizi crimi„ nali, e quindi, come richiede il rispetto e la venerazione „ che in sommo grado dobbiamo a Dio ed al suo Santissimo „ Nome, diminuirne quanto congruamente si può la fre„ quenza, ed insieme sfuggire il pericolo di dare altrui oc„ casione di spergiurare, proibiamo assolutamente, che in av„ venire a chiunque sia in giudizio in figura di Reo, sia „ dato il giuramento, tanto riguardo al fatto proprio, quanto

„ riguardo al fatto degli altri complici o non complici del
„ Delitto per cui si procede, qualunque sia il caso, e qua-
„ lunque ne fosse l'oggetto, ancorchè il Reo medesimo, per
„ sua discolpa, domandasse d'essere ammesso al giuramento.

1385. „ Il Presidente terminato l'Interrogatorio, dovrà far
„ riconoscere all'Accusato i Documenti, e i Corpi di delitto
„ relativi alla causa, i quali al principio della Seduta de-
„ vono esistere nel banco della Corte Regia, o su una ta-
„ vola separata.

„ Se stima tale recognizione più opportuna dopo la
„ udizione dei testimonj, potrà allora farla eseguire „ (Dich.
e Istruz. del 9. Novembre 1838. Art. 456).

1386. „ Gli Interrogatorj che l'Accusato avrà subiti nel
„ processo scritto „ (d'Istruzione) „ non saranno letti alla Pub-
„ blica Discussione, fuorchè nel caso ed in quella parte che
„ sarà necessaria per fare osservare all'Accusato le variazioni,
„ contradizioni e differenze che resultano in ciò che esso ha
„ deposto nel pubblico giudizio, e ciò che esso dichiarò prece-
„ dentemente. Questa lettura si ordina dal Presidente di uffizio,
„ o dietro i rilievi del Regio Procuratore Generale, della Parte
„ Civile e suo Difensore „ (dette Art. 470).

Si rende qui necessaria una osservazione di gravissima conseguenza, e che tutta dipende dalla impressione che tal lettura può fare sull' animo dei Giudici.

E massima che la *Confessione dell'Accusato* non può figurare da per se sola tra i mezzi di prova del fatto, mezzi che devono generare nell'animo dei Giudici la convinzione morale dell'uomo, se il fatto in questione sia o nò avvenuto, sia o nò imputabile, sia o nò scusabile.

Quando adunque la moralità dei Giudici, non può valutare la Confessione del Reo, molto meno potrà essere influenzata dalle sue dichiarazioni scritte nel Processo d'Istruzione, perchè, siano esse o nò contrarie alle dichiarazioni emesse alla pubblica udienza, come *mezzi di prova*, saranno di niun valore.

Ed appunto dal permesso che la legge accorda di leggere le dichiarazioni dell'Accusato scritte nel processo informativo, è giuoco forza argomentare che lo permette perchè il *detto dell'Accusato* o sentito dalla sua voce, o letto nella sua deposizione *non deve influire sulla morale convinzione dei Giudici*. In caso diverso, la legge sarebbe incoerente nel disporre che dal *solo orale dibattimento* deva nascere la convinzione morale dei Giudici, quando permettesse poi che questa fosse influenzata ancora dalle dichiarazioni che resultano dal Processo scritto; dichiarazioni che per necessità si leggono all' udienza, onde se ne possa desumere solo dei confronti di verità. Dunque non si deve ritenere il loro contenuto come capace a produrre la convinzione morale del giudice.

1387. Molti stilano di ritenere l'Accusato in grave sospetto di reità, perchè prima di giungere all'Atto di Accusa la Procedura è stata esaminata da due Collegi di Giudici, quali sono le Camere di Consiglio e di Accusa; quindi già avendo un preconcetto a lui sfavorevole, sono disposti a credere ciò che egli dice in suo aggravio, e non già in sua discolpa. Nulla di più iniquo di simile preconcetto.

Se l'Imputato fino a che non è tradotto in Giudizio è guardato con diffidenza pendente la procedura scritta; se sopra di lui in quel periodo del giudizio criminale prevale l'Accusatore in diritti e facoltà da privare l'Imputato per fino della libertà; questa sfavorevole posizione, questa odiosa prevenzione cessa anche agli occhi della legge tosto che l'Accusato è d'avanti ai Giudici. Allora il favore della legge è per lui; ritorna pura a suo vantaggio la prevenzione della sua innocenza; egli non è che un infelice agli occhi della legge, non già un colpevole; quindi ogni dubbio, ogni atto, ogni detto devono essere interpetrati a suo favore, e ciò in virtù dell'aurea sentenza di Trajano: *Satius esse impunitum reliqui facinus nocentis, quam innocentem damnare.*

§. 3.

Silenzio dell'Accusato.

1388. Cosa dovrà farsi se l'Accusato, interrogato non risponde e taccia alla interrogazione, o replicando non risponda alla domanda?

Non vi ha dubbio che la prova dei delitti riguarda la pubblica salute, e perciò chiunque viene legittimamente interrogato deve rispondere; diversamente delinque contro la pubblica sicurezza.

Ma non ostante questa osservazione, l'Accusato non risponde all'interrogazione e si ostina al silenzio. Il Giureconsulto Ulpiano (nella L. 55. §. si tacuit. Digest. De Interrog. in jure faciend.) stabilisce la massima, che il silenzio del Reo serve di prova per la legittimità e giustizia della proposizione dell'Attore.

Ma questa regola appartiene alle Cause Civili; e siccome dalle Cause Civili alle Criminali non si deve argomentare affermativamente, ma *negativamente*, quindi a questa regola non va soggetto l'Accusato. Al tempo in cui si faceva uso della tortura, il Reo che non rispondeva si torturava.

1389. Spesso il silenzio si tenne per confessione; ma i Giureconsulti filosofi non mai parificarono alla confessione espressa del Reo il suo silenzio. Egli col silenzio *non nega nè afferma*, e soltanto può ravvisarsi contumace. *Qui omnino non respondit contumax est, quia praetorem contemnere videtur.*

Quindi io dico, che se l'Accusato in Giudizio finga di essere muto, o ricusi di rispondere, il Presidente deve ammonirlo; se persiste, allora la Corte può decidere che non più sia interrogato in alcun'altra parte del Giudizio. Così insomma si equiparrebbe all'Accusato assente e contumace.

1390. Bensì il suo Difensore può parlare per lui; e se in seguito l'Accusato rompe il silenzio e si difende, deve essere ascoltato, e credo allora dovrebbero rinnovarsegli le abbandonate interrogazioni. Poichè se è regola del nuovo diritto, che la presentazione del Reo assente purga ogni sua contumacia, è chiaro, per quanto a me pare, che tenuto costui quasi come assente per la sua contumace taciturnità, quante volte pentito la rompa, faccia ritornare le cose allo stato primiero.

§. 4.

Confessione dell'Accusato.

1391. La *Confessione* è l'attestazione dell'Accusato che fa contro se stesso in prova del delitto ed in conferma dell'Accusa.

Differisce la *Confessione del Reo* dalla Testimonianza, perchè il testimone depone dai fatti altrui avvenuti sotto i suoi occhi; mentre l'Accusato che confessa depone del fatto proprio.

1392. La Confessione può essere emessa in più maniere; onde o assume i caratteri di prova legittima o ne è mancante; perciò la Confessione è *legittima* e *illegittima, semplice* e *qualificata.*

Confessione Semplice si dice quando alcuno confessa semplicemente ed assolutamente il fatto che gli viene imputato.

Qualificata Confessione è quando, oltre il fatto, si aggiungono certe qualità e circostanze tendenti o a togliere affatto o a diminuire la civile imputazione.

1393. È stato sempre gran soggetto di questione, se la *Confessione Qualificata* possa scindersi, cioè se si deva accettare tutto ciò che stà a danno dell'Accusato, e rigettare tutto quello che tende a discolparlo. Bartolo lasciò detto, che se la Confessione percuotendo il fatto controverso aggiunge delle qualità consistenti in fatti e in circostanze contemporanee a quello di cui si tratta, la Confessione non può scindersi; se poi aggiunge fatti e circostanze posteriori al fatto in questione, allora si può scindere. Come per esempio: Tizio confessa di avere ricevuto da Cajo scudi cento, ma che egli ha ricevuti a titolo di Donazione; in questo caso di fatto contemporaneo la Confessione non si scinde, secondo Bartolo. Si scinde però: se Tizio confessa di avere ricevuto scudi 100 da Cajo, ma di averli a lui restituiti.

1394. Questo sarà buono argomento per le confessioni nelle Cause Civili; ma nelle Criminali i Giureconsulti sembrano più rigorosi, mentre Anton Mattei opina che la Confessione debba scindersi, ed al Reo stà il giustificare la qualità aggiunta. Come per esempio: Tizio confessa di avere ucciso Cajo, ma di averlo ucciso col moderame dell'incolpata difesa: Tizio deve provare la qualità aggiunta alla sua confessione.

1395. Ma in pratica è stato qualchevolta ritenuto, che se il Fisico e l'Accusatore non hanno prove sufficienti del *materiale* e dello *speciale* del delitto, la Confessione dell'Accusato che lo giustifica non può scindersi, e la cosa deve essere presa come giace. Se al contrario costa del materiale del delitto, la Confessione può scindersi.

1346. Confesso che la Giurisprudenza non è pacifica, e ciò addiviene perchè là dove i Giudici hanno dovuto decidere in forza della *morale certezza della legge*, la Confessione dell'Accusato veniva valutata, e la legge ne stabiliva i gradi di credibilità; ma dove è adottato il sistema della *morale convinzione dell'uomo*, la Confessione dell'Accusato deve uscire e non figurare giammai fra i mezzi di morale convinzione. Me ne appello ai Romani, presso i quali la Confessione del Reo non figurava tra le prove, che tutte dovevano emergere indipendentemente dal detto dell'Accusatore e dell'Accusato, appunto perchè vigeva il sistema di giudicare non sulla morale certezza della legge, ma sulla morale convinzione dell'uomo.

1397. Infra di noi si vuole che viga l'istesso sistema. „ I „ Giudici quanto al fatto pronunzieranno secondo la loro mo- „ rale convinzione limitandosi a dichiarare se costa o non co- „ sta in genere ed in specie del delitto, o della trasgressione e „ delle sue circostanze se ne concorrano ad aggravare o atte- „ nuare la imputabilità „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 222). Su ciò mi riservo ad altro punto di emettere delle gravi osservazioni.

Comunque siasi, la Confessione diviene sempre inattendibile, quando d'altronde il suo contenuto non sia provato in giudizio.

Pur non ostante nel timore d'essermi ingannato, e nella lusinga che non riesca inutile una traccia delle regole relative alla Confessione, dirò, che la *Confessione legittima* era *Giudiciale* ed *Estragiudiciale*. *Giudiciale* quando veniva emessa in Giudizio, *Estragiudiciale* quando resultava essere stata fatta fuori del giudizio, ed allora non aveva maggior forza di un semplice indizio.

1398. La Confessione doveva essere emessa davanti al Giudice Competente, e così Criminale e non Civile; doveva essere emessa dietro la legittima interrogazione del Giudice, e non di proprio moto; doveva emettersi principalmente, e non incidentalmente; doveva emettersi con sanità di mente, onde tutto ciò

che diminuisce le facoltà d'intendere e la libertà rendeva la Confessione illegittima; doveva essere ultronea volontaria e non estorta da speranze o da minacce, nè con suggestive interrogazioni; doveva essere vestita e non nuda, cioè circonstanziata onde l'accusato aveva a deporre delle circostanze di luogo, di modo, di tempo; nei delitti di fatto doveva essere sempre provato il materiale del delitto, e per essi non poteva ammettersi la Confessione se non dopo la prova; la Confessione doveva essere verosimile, e doveva aggirarsi in cosa probabilmente contingibile; doveva essere univoca, non fatta per mezzo di cenni e gesti; doveva essere emessa sul serio e non per scherzo; doveva essere costante e non revocata, essere espressa e non tacita, perciò la Confessione non poteva desumersi dalla transazione o quietanza che l'accusatore potesse fare al reo; finalmente la Confessione per essere legittima doveva essere vera e non finta, onde non si poteva desumere nè dalla contumacia, nè dal silenzio del Reo.

1399. Ora qual prova legittima sorgerà dalla Confessione legittima dell'Accusato?

Si deve ritenere, che se fu dubbia la valutazione della Confessione del Reo tra le prove a stabilire la morale certezza della legge, molto più dubbia deve ravvisarsi adesso che si vorrebbe stabilita rapporto al fatto la morale convinzione dell'uomo.

1400. Infatti, su quali basi mai si terrà come prova la Confessione del Reo? Come mai si potrà dire per essa tolta la Questione Criminale, come se fosse schiarita per mezzo di due testimoni idonei? Nelle cause pecuniarie, siccome ciascun uomo può disporre a suo piacere delle cose proprie, niuna ragion di legge impedisce l'ammissione dell'aforismo – Confessus in jure pro judicato habetur – Ma nelle cause criminali inquantochè niun'uomo può disporre e di se, della sua vita, e di tutti gli inalienabili diritti che a lui compartì la natura, la Confessione emessa dai Rei dei propri delitti, i quali importano irrogazione di pene più severe delle pecuniarie, tanto dovrebbe essere apprezzata, quanto ne persuadono la certezza storica e le regole della civile libertà.

1401. Gli interpetri del Diritto Romano, hanno sempre trovato, che la Confessione del delitto non entrava tra le prove; e sebbene i Pratici cantassero, che la Confessione era la regina delle prove o la prova provata, non poterono trovare una virgola nel Gius Romano che comprovasse questa loro massima. Niuno ignora che il Diritto Romano è la raccolta più perfetta del senno e della prudenza antica.

1402. Fra gli scrittori di diritto criminale politico pochi sono quelli che scesero ad accordare alla Confessione, non già il privilegio di prova, ma di un indizio.

E forse si escluderà ancora che somministri la forza d'Indizio, quando si esamini la materia con quello scetticismo che gli conviene.

1403. Ora, qualunque Confessione è l'attestato che il Reo fa contro se stesso; ma niuno è si stolto da parlare contro se stesso senza la speranza di un qualche vantaggio: *Demens qui de se confitetur: nemo fatetur nisi aliquo cogente,* parole notissime di Quintiliano. Dunque la Confessione giammai può essere scevra d'interesse in chi la emette e perciò sospetta, come è sospetto il detto di chi è interessato sul subietto della controversia.

1404. Inoltre, nei Giudizj sono eccezionati ed assolutamente esclusi dal deporre quei testimonj congiunti di sangue con l'Accusato, ed il loro detto non forma neppure un lieve Indizio; ma chi più strettamente unito di sangue con l'Accusato, che l'Accusato medesimo? Dunque la sua Confessione non deve essere attesa per l'istessa ragione che rigetta il deposto dei congiunti.

1405. Di più; È inidoneo quel testimone che percipe una qualche utilità dalla sua attestazione; ma come mai il Reo potrebbe determinarsi a confessare il proprio delitto, se non avesse in mira il di lui stesso vantaggio? A parità di ragione dunque è inattendibile, come di persona inidonea, la Confessione del reo.

1406. Il fondamento della prova legittima è l'asserzione di due testimonj superiori a qualunque eccezione sul fatto di cui si tratta; ma la Confessione del Reo ci somministra solamente l'asserzione di un solo testimone inidoneo per interesse, eccettuato per sangue; dunque è inattendibile in giudizio.

L'analogìa è appoggiata alla esperienza; l'Esperienza c'insegna, che è più frequentemente accaduto che un innocente abbia sofferta una ingiusta pena in conseguenza della sua Confessione, che in conseguenza del deposto di due testimonj maggiori ad ogni eccezione. Dal che ne segue che la Confessione del Reo non può mai equivalere al detto di due testimonj.

1407. L'attestazione del Correo contro l'altro Correo non offre mai prova, e forse si può valutare tra le prove quando d'altronde sia giustificata per vera; ma chi più Correo del delinquente rapporto a se stesso?

1408. È proibito all'uomo di dare a se stesso una pena; dunque è proibito a ciascuno di confessare un delitto per cui una pena gli viene irrogata.

1409. Se a fronte di tutte queste osservazioni, fù ritenuta nei Giudizj la Confessione dei Rei per un mezzo di prova, ciò avvenne per un grave errore, reso viepiù incorreggibile appunto perchè sanzionato dal tempo; l'errore si partiva dall'epoca in cui i Giudizj si decidevano con le armi. Le armi provavano l'accusa, le armi provavano la negativa; quindi se

il reo confessava, sembrò che deponesse le armi e si dasse per vinto, e perciò il condannavano, come appunto condannavano il reo che nella pugna era superato, o si dava per vinto gettando le armi.

1410. Da queste osservazioni deriva adunque, che le Confessioni giudiciali sono le prove le più sospette del delitto, mentre da queste non può argomentarsi altro che questo cioè, che il reo sia di poca mente o in stato di morale violenza.

1411. È vero, come dice Botta, che il Malnume da cui sono tocchi i malvaggi, manda loro prima la furia per ridurli al delitto e poi la stoltezza per non evitare il gastigo. Ma se alcuna Confessione in tal smania emessa *cogente coscentia* dal bisogno di aprire o sgravare il cuore potesse valutarsi, sarebbe la *Estragiudiciale* perchè più spontanea e sincera, e non mai la *Giudiciale* proferita quando il Reo sa le dolorose conseguenze che ne verrebbero a lui.

1412. Sì, lo ripeto l'attendere in Giudizio le Confessioni dell'Accusato, quando non sono provate da altri più sicuri e legittimi mezzi, porta a spaventevoli effetti. Si aprano gli scrittori di simili materie giudiciarie criminali e quasi ninno tace sul tristo argomento, riportando tremendi esempi della credibilità alle Confessioni dei Rei. Fra i tanti, mi serva per tutti rammentare quello narrato da De Rosa. (Crim. dec. praxis lib. 1 Cap. 1).

Nel 1650 una donzella col suo amante fuggì dalla casa paterna. Non furono per più tempo rinvenuti i fuggitivi. Sorse fama che imbarcatisi costoro nella spiaggia di Chiaja, i marinari che li conducevano li avessero gettati in mare, dopo averli derubati. Instruito il Processo, i tre marinari confessarono il misfatto, e vennero messi a morte. Dopo di un anno gli amanti fuggitivi furono rinvenuti in Roma.

Quante terribili lezioni ai Giudici porge questo fatto!

1413. Perchè adunque interrogare l'Accusato, se le sue risposte non devono essere credute? Perchè le dichiarazioni e le risposte degli Accusati sono un modo legittimo per rintracciare le prove, e non già che di per sè formino prova nel sistema attuale. Le deposizioni e le Confessioni dell'Accusato, secondo che io ne penso con Niccolini e tanti altri, non possono avere la forza che delle deposizioni che si ammettono e ricevono in giudizio per *semplici indicazioni* e *spiegazioni*, tanto più che nè le une nè le altre sono convalidate dal giuramento.

1414. Dunque la Confessione dell'Accusato si avrà come una *indicazione dei fatti*, che poi d'altronde si trovano essere tali; sarà una *spiegazione*, che legherà insieme i fatti dei quali si è d'altronde acquistata la prova; ma giammai per se sola potrà essere neppure un puro indizio a generare la convinzione morale e legale dei Giudici.

ARTICOLO IV.

CENNI SUI TESTIMONJ, SULLA FEDE AI LORO DEPOSTI, E SUL LORO ESAME NEL PUBBLICO GIUDIZIO.

1415. Molte cose attenenti al presente argomento furono già dette dove feci parola della Istruzione regolare delle informazioni preliminari al pubblico giudizio (Vedi §§. 675 e seg.). Quindi darò soltanto qualche cenno sulle *specie*, sull'*idoneità* sulle *scuse*, sulla *legittimità*, sulla *attendibilità*, sulla *contumacia*, sull'*esame*, sull'*indennità*, e sulla *falsità* de'Testimonj.

§. 1.

Diverse specie dei Testimonj.

1416. La legge vuole che „ tutti i Cittadini e gli esteri „ anche di passaggio in Toscana, niuno escluso nè eccettuato „ di qualunque condizione, sesso, età, sono obbligati a rendere „ testimonianza nei pubblici giudizj, qualora siano legittima„ mente citati. „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 413).

1417. Ma se tutti sono obbligati a far testimonianza, bisogna però, onde sia valutato il suo detto, che in ognuno concorrano quelle circostanze che lo rendono idoneo alla testimonianza medesima.

La parola *Testes* o derivi da *ante stent*, come dissi altrove (Vedi §. 675), o venga da *Antestes*, indica colui che è stato presente ad un fatto.

I Testimonj si dissero *Superstiti*, cioè che sopravvivano al fatto in questione.

Dunque è Testimone colui che viene introdotto e chiamato in giudizio per fare fede circa una cosa dubbia.

1418. I *Testimonj* si distinguono o per il loro *uffizio*, o per *l'oggetto* della prova che somministrano, o per i diversi gradi di *credibilità* di cui sono suscettibili.

1419. Relativamente al loro *uffizio* i Testimonj o sono Istrumentali o Ordinarj. *Istrumentali* sono quelli adibiti per provare un qualche atto legittimo e giudiciario, fatto a nome e con mandato espresso o tacito del Giudice.

Questi si adoprano fuori del giudizio per fare fede della qualità di una cosa, la quale con atto legittimo si prende dagli Apparitori o Ministri di polizia giudiciaria, perchè questa deve comparire in giudizio, acciocchè mantenga la sua identità, ed affinchè i Ministri, avendo ritrovato una qualità semplice, non sostituiscano in sua vece una qualità proibita.

Testimonj *Ordinarj* sono quelli che si producono dall'Accusa, e si citano in giudizio ex officio, perchè deponghino il fatto materiale, o il fatto speciale, ed attestino il delitto in genere e il delitto in specie.

1420. Relativamente al diverso oggetto della *prova*, i Testimonj o sono ad *offesa* o a *difesa*; i primi s'inducono in prova della reità dell'Accusato, i secondi sostengono o la di lui innocenza o la non imputabilità di lui.

1421. Rapporto a diversi *gradi di credibilità*, i Testimonj si dicono *abili ed idonei, classici, maggiori a qualunque eccezione* quando rivestono tutte le qualità volute dalla legge; al contrario quando di tutte o di parte ne sono privi, allora si chiamano *inidonei, inabili, sospetti.*

§. 2.

Idoneità dei Testimonj, e cause d'Inidoneità.

1422. Per conoscere i gradi di credibilità di un Testimone bisogna aver presente la *Idoneità* del medesimo, che consiste in una eminente credibilità, e tale quale si può ispirare da umana testimonianza, *credibilità* che ha per fondamento la probabilità dedotta dall'esperienza, che niun uomo che conosce la verità, voglia alla medesima qualche cosa detrarre, a meno che ciò non ridondi a suo particolare vantaggio: Quindi tutta la teorìa della *Idoneità dei Testimonj* si fonda su due principj cioè: I. Osservare se il Testimone che ha deposto in giudizio ha potuto ingannarsi, e questo dipende dallo investigare lo stato del suo intendimento; II. Esaminare se il Testimone ha voluto ingannare chi lo ascolta. Quindi tutte quelle *Cause* che si possono opporre a queste due circostanze, formano la *Inidoneità* dei Testimonj.

1423. Ora osserviamo quali sono le *Cause d'inidoneità.*

L'Inidoneità dei Testimonj nasce o dall'*avere potuto* essi ingannarsi, o dall'*avere voluto* ingannare quelli presso dei quali deponevano; quindi le *Cause* di questa *inidoneità* provengono o dal loro *intelletto* o dalla loro *volontà.*

Laonde, tutte quelle cause organiche che diminiscono o escludono la Imputazione inquanto all'intelletto dell'agente, sono altrettante ragioni sufficienti per determinare con la medesima proporzione la inidoneità dei Testimonj proveniente dall'intelletto.

1424. Queste son l'*Età*, il *Sesso*, la *Demenza*. L'*Infante* non può mai essere atteso come Testimone. Dietro questa regola non esiteremo un momento a riprovare l'aforismo degli antichi Retori: *Nil puero teste certius est.* Troppo rara è la verità di questo assioma per essere di norma nei Giudizj Criminali, e per questo i più saggi Giureconsulti ritennero che

nulla eravi di più incerto, per l'imbecillità dell'intelletto, della deposizione di un fanciullo. Circa la testimonianza del *Pubere* si sono agitate molte questioni, ma i Romani non ammisero mai a far testimonianza i minori di venti anni.

Per ciò che riguarda il *Sesso* vi è chi afferma che le *Donne* non devono essere escluse dal far testimonianza, sebbene i Romani l'escludessero nei Giudizj Criminali. E qui seguendo l'opinione di Carmignani e dei Pratici dirò, che il deposto di più donne, non equivale a quello di un Testimone maggiore a qualunque eccezione.

Sono parimente esclusi dal deporre in giudizio i *Furiosi*, i *Dementi*.

In tutte le Cause che procedono dall' intelletto, specialmente le suddette, bisogna distinguere la *inidoneità assoluta* come del Furioso, dalla *inidoneità relativa*, come dell'*Infante*, la quale cessa.

1425. Circa alle *Cause* d'*inidoneità* che procedono dalla *volontà*, allora si deve arguire l'intenzione d'ingannare nel deponente, quando passano tra di lui e l'affare di cui si tratta quelle relazioni, le quali possono indurre il sospetto della di lui poca sincerità, e che i Pratici appellano *difetto di Testimone nella persona*; o quando dal tenore della di lui deposizione si può sospettare che egli abbia mentito, il che si dice *difetto di Testimone nel detto*.

1426. Il *difetto nella Persona*, come dissi, nasce dal rapporto discernibile che si ravvisa fra il Testimone e ciò di cui è questione in giudizio, che fa nascere sospetto su la di lui credibilità.

Quindi il sospetto contro un Testimone può nascere o per la *pubblica Animavversione* sopra del medesimo, o per *delitto*, o relativamente alla *cosa* di cui si tratta in giudizio, o relativamente all'accusatore o al reo, o per natura della *prova criminale*.

1427. Inquanto alla *pubblica animavversione* si devono avere per inidonei quei Testimonj i quali o per la loro *condizione*, o per la loro *maniera di vivere* si hanno di non sana morale. I Romani non ammettevano per Testimonj coloro che esercitavano arti lubriche, i condannati per pubblico giudizio. Per la condizione non si ammettevano i *Poveri*, con distinzione però dei poveri propriamente detti dai mendici. E dirò che i *Poveri* non devono essere esclusi, poichè povero essendo colui che vive della sola industria, non vi è ragione da diminuire la credibilità dell'uomo industrioso. Circa i *Mendicanti* suddistinguerò in *Validi* ed *Invalidi*; dovranno escludersi i mendicanti validi, cioè capaci nelle membra a esercitare l'industria, perchè già sono colpevoli di una improba mendicità; al contrario se il mendicante invalido ha tenuto una maniera conveniente di vivere da far credere la sua onestà non essere stata alterata

dalla infelicità della sua posizione, non deve essere escluso, e soltanto la *miserabilità* può diminuire la presunzione della credibilità del Testimone.

1428. Inquanto al *Delitto* che un Testimone può aver commesso, o per la infamia conseguenza del medesimo, dirò, che questo non può indistintamente costituire una causa d'inidoneità, ma fa d'uopo distinguere. Se il delitto commesso è di tal natura che involva mendacio o falsità, allora costituisce l'assoluta inidoneità del Testimone; quindi non raggirandosi il delitto su tali cose, il Testimone può essere sentito, dipendendo la sua valutabilità dal savio criterio dei Giudici.

1429. Relativamente ai *rapporti* che il Testimone può avere con il subietto del giudizio, devono considerarsi come inidonei i *socj* del delitto, quelli che depongono a loro *discarico*, gli *accusatori*, i *delatori*, e tutti gli altri addetti e interessati all'esito del giudizio, non esclusi quelli che dimostrano un qualche interesse a fare testimonianza.

1430. Circa ai Socj intendesi dei Complici e dei Correi. Il Socio può sempre interrogarsi per conto dell'altro Socio; ma la di lui credibilità non può andare al di là di un leggiero Indizio, maggiormente attendibile quanto è più coerente al deposto degli altri Testimonj.

1431. Relativamente alle *persone* dell'*Accusatore* e *del Reo* sono inidonei quei Testimonj che siano loro *congiunti* o per *consanguineità* o per *affinità*, o per *amicizia*; che siano loro *nemici;* che siano stati Testimonj in aggravio dello stesso reo in altre circostanze; che siano *familiari*, *domestici*, *prezzolati;* coloro che sono sottoposti e *dependenti* da alcuno di questi; coloro che *ricevono prezzo* per fare testimonianza, o in qualunque altra maniera appariscono *subbornati;* coloro che ultroneamente si offrono a deporre, per sospetto che non siano spinti dalla parzialità o dall'odio che abbiano con il reo.

1432. Inquanto agli *Affini* bisogna distinguere i Testimonj *eccettuati* dai *non eccettuati.* Vi sono dei gradi dentro i quali i Consanguinei non possano essere sentiti. Al di fuori di questi potranno essere sentiti, ma siccome passano sempre fra essi ed il Reo dei rapporti di sangue, avranno minore credibilità; come pure gli affini, per il sospetto che deponghino parzialmente.

1433. L'*Amicizia* è causa d'inidoneità, ma non già qualunque apparenza di amicizia, ma solo l'amicizia intrinseca.

1434. Gli *Inimici* non sono credibili, perchè inimico è colui che mosso da sdegno qualunque spia l'occasione opportuna per nuocere all'oggetto dell'odio suo.

È vero che i Pratici hanno ritenuto per inidonei i soli nemici capitali; ma la difficoltà appunto stà nel definire questo grado d'inimicizia, sebbene l'abbiano fissata nella minaccia della morte, della delazione del delitto di Stupro e di Adulterio, e nella unione con altri nemici per le suddette cause.

1435. I *domestici*, i *familiari* sono meno idonei, perchè la domesticità e la familiarità nascono appunto dai rapporti che vengono nel convivere e coabitare insieme e dai rapporti di sottoposizione. Tanto gli uni quanto gli altri sono inidonei; ma saranno credibili, se essi non più abitano nè convivono presso della persona contro la quale depongono, purchè non sia una separazione colorita, per dare ad essi quella idoneità che altrimenti non avrebbero.

1436. Relativamente alla *natura della Prova legittima*, i Testimonj sono meno abili, se nel loro esame non sono state osservate le *forme* dalle leggi prescritte, come se fossero non giurati, o sentiti fuori della presenza della parte, o non legittimamente interrogati, o singolari. È massima generale che il detto di un Testimone, comunque specchiatissimo egli sia, non serve a togliere o diminuire la criminale controversia.

1437. Vedute le principali cagioni per le quali un Testimone può essere *inidoneo nella persona*, osserviamo quelle che del pari *inidoneo* lo rendono *nel detto*.

Dalla sua maniera di dire il Testimone, comunque eminentemente credibile nella *persona*, sarà nel *detto* non credibile, se non allega congrua causa e verosimile della scienza di ciò che asserisce; come per esempio, se si tratta di un fatto commesso nell'oscurità della notte, bisogna che alleghi che egli lo ha veduto o per mezzo del lume artificiale, o dello splendore della luna; se asserisce cose o impossibili o inverosimili, come se depone in affermazione della magìa e del sortilegio non sarà credibile, perchè questi delitti ripugnano all'umana ragione.

1438. Il Testimone sarà meno credibile se, comunque alleghi una congrua causa di scienza o deponga di cose verosimili, sarà *contrario, vario, mendace, vacillante, dubbioso, oscuro* nel suo deposto. La legge non può occuparsi degli intrigati detti dei Testimonj, tanto più quando si vuole che essa, abbia prescritto che la morale convinzione dell'uomo deve essere la regola e la norma dei Giudici, nel qual caso deve disprezzarsi tutto ciò che nel Testimone non solo è contrario, ma anche che si ravvisa dubbioso. Era diversa cosa nel passato sistêma, cioè dove le controversie criminali non si derimevano con la morale convinzione dell'uomo, ma con la sola intima convinzione della legge, perchè allora conveniva determinare la credibilità del Testimone relativamente alle sue maniere di deporre ancorchè dubbie ed incerte.

1439. È *Testimone contrario* quello che deponendo contradice se stesso, cioè che dopo aver detto una cosa ne dice altra diversa.

1440. *Testimone vario* è quello che, comunque non si contraddica, cambia però nel tenore del proprio detto, come se deponendo di un omicidio, una volta dicalo commesso col pugnale, e un'altra col bastone.

1441. *Vacillante Testimone* si ravvisa quello che esita a deporre, e rimane incerto nel rispondere alla legittima interrogazione del Presidente, perchè allora fa dubitare che la causa della sua vacillazione sia il volere deporre il falso.

1442. *Testimone dubbio* è quello che ambiguamente espone il proprio deposto, cioè con termini che non abbiano un preciso significato.

1443. *Mendace Testimone* è quello che scuopre il segreto progetto che lo spinge a comparire in giudizio e tradire la verità. Ma se un Testimone è mendace in una circostanza di fatto, procederà la regola che dice: *Mendace in uno, mendace in tutto?* Qui bisogna distinguere, se è stato mendace in una *circostanza accessoria* o nel *fatto essenziale*. Nel primo caso, sarà con meno fede credibile nel resto, ma nel secondo caso conviene ritenere che abbia voluto alterare la verità.

1444. Parimente il Testimone sarà meno credibile se depone *animosamente*, se è troppo *loquace*, se depone con *affettazione*, cioè con parole studiate e non convenienti al di lui stato.

1445. Così ancora saranno sospetti quei Testimonj, che depongono con i medesimi periodi, ed anche con le medesime parole degli altri, dovendosi supporre che siano stati ammaestrati antecedentemente, e perciò poco credibili appunto perchè depongono con lo stesso premeditato discorso.

§. 3.

Persone eccezionate, e scusate dal testificare nel Pubblico Giudizio.

1446. L'oggetto delle Pene si è di frenare i delitti, e tende alla pubblica felicità; dunque ne consegue, che se la legge non avesse costantemente difeso la *morale* ed il sacro diritto della *natura*, non si sarebbe giammai potuto ottenere il di lei scopo.

Siccome sarebbe stato certamente contrario e alla sana *morale* e ai diritti che a ciascun'impartisce la *natura*, se comparissero in Giudizio alcune persone a deporre contro altre unite loro con stretti vincoli di sangue, d'amore, di benevolenza, e di fiducia, quindi la legge è stata necessitata ad eccettuare il *padre* che dovrebbe deporre contro il *figlio*, il *marito*, la *moglie*, il *fratello* ec. ec.

1447. Questo sacrosanto principio *esclusivo* di tali Testimonj fù proclamato dagli Imperatori Diocleziano e Massimiliano nella legge VI Cod. De Testibus: *Parentes et liberi, invicem adversus se nec volentes ad testimonium admittendi sunt.* Fu poi richiamato in vigore da Pietro Leopoldo all'Articolo XXVIII della Riforma Criminale : „ Resta proibito di esaminare come Testi-
„ monj il padre contro il figlio, il marito contro la moglie, re-

„ ciprocamente i fratelli e le sorelle tra di loro; onde non sia „ permesso ad alcun Giudice o Tribunale, qualunque sia la gra- „ vezza del delitto, il domandarne a Noi la dispensa, all'eccet- „ tuazione di qualunque delitto compreso nella classe degli „ omicidj o altri gravi delitti premeditati a danno di alcuno „ della famiglia, nel caso che non ne potessero ottenere le pro- „ ve d'altronde „.

1448. E la Riforma Leopoldina del 1838, ritenendo queste massime, le ampliò prescrivendo: „ Resta proibito di esaminare „ come Testimonj: I Gli Ascendenti contro i Discendenti e re- „ ciprocamente; II il Marito contro la Moglie e reciprocamente; „ III i Patrigni, e le Matrigne contro i Figliastri e reciproca- „ mente; IV I Suoceri contro i Generi e contro le Nuore e „ reciprocamente, sempre che i citati in quarto luogo conviva- „ no sotto lo stesso tetto; V I Fratelli e Sorelle; VI I Congiunti „ in grado di Affinità pari a quello di fratello, sempre che que- „ sti ultimi convivano sotto lo stesso tetto, eccetto che nei casi „ di gravi delitti premeditati, ed in tutti i casi di omicidio, „ purchè tanto gli uni che gli altri siano avvenuti a danno di „ alcuno della famiglia, ed inoltre non se ne possa ottenere „ d'altronde le prove „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 537. Vedi §. 694).

1449. Sebbene la tassativa espressione della legge nel proibire l'esame dei *parenti* dica: *è proibito di esaminare come testimonj:* I *gli ascendenti contro i discendenti* ec. ec., e sebbene la parola *contro* sembri restringere il divieto ai Testimonj in *aggravio* e non già in *discarico*, vi è chi opina che il divieto sia comune sì ai *parenti* Testimonj a carico che a discarico dell'Accusato. Se è cosa orribile, dicono, il vedere in un Giudizio penale il figlio testimone a danno di suo padre, è cosa ridicola l'ammetterlo a di lui difesa. Io non so trovare il ridicolo nella testimonianza che un figlio possa fare a favore del padre, e perciò ammetterei il suo deposto in discolpa; bensì trovo il pericolo in questo, che dando la legge diritto al Giudice, alle Parti d'interrogarlo sopra tutta la causa, potrebbe succedere che egli spinto dalla verità, con le sue deposizioni invece di giovare alla discolpa, non volendo, dasse maggiore appoggio alla accusa. Allora si avvererebbe il caso, che appunto la legge vuole evitare proibendo l'esame dei parenti, cioè l'onta alla pubblica morale ed ai vincoli di affezione comandati dalla natura e dalla religione.

1450. Vi è stato taluno che opinava; non essere esteso il divieto di sentire i *parenti* a danno dell'Accusato, ai parenti semplicemente naturali o adottivi nei gradi contemplati. Io non lo credo, perchè concorre l'istesso principio e perchè la lettera istessa della legge non distingue tra parenti legittimi e parenti illegittimi.

La legge, esprimendosi in termini generali, deve avere

voluto comprendere nel divieto non solo i figli, i padri, le madri, i fratelli, le sorelle, e gli altri legati in *parentela legittima*, ma anche in quella *naturale* ed *adottiva*, quando di questa non ve ne sia dubbio e sia riconosciuta in giudizio. E d'altronde la pubblica *morale*, che ha dettato le suddette disposizioni, repugnerebbe medesimamente alla udizione dei figli naturali, adottivi, dei fratelli naturali, del padre, della madre naturali.

E rapporto ai *Fratelli*, l'eccezione deve essere estesa non solo ai *Germani*, cioè nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, ma anche ai *Consanguinei*, cioè nati dal medesimo padre ma non dalla medesima madre, ed agli *Uterini*, cioè nati dalla madre medesima e non dal medesimo padre.

1451. Vi sono umani Scrittori, che appunto condotti dai principj che ordinano il divieto della udizione dei Testimonj sommamente interessati a favore di una delle parti in causa, come sono i *parenti*, non ammettono che questi siano sentiti in giudizio quando sono parenti del Querelante e della Parte Civile. E di fatti, non è senza scandolo che si odano gli stretti congiunti per far prova a sostenere in giudizio l'azione di uno di loro.

1452. Nel caso contemplato dalla legge, in cui sia necessario ricorrere a queste prove eccettuate, i Testimonj allora divenuti *necessarj* non possono essere sentiti che dietro le seguenti formalità: „ Il Tribunale Istruente, quando gli paja che ricorra alcuno dei „ casi come sopra eccettuati, dovrà rimettere le carte della pro- „ cedura al Regio Procuratore, il quale le presenterà colla re- „ lativa richiesta scritta, qual crederà conveniente alla Camera „ di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza; questa dichiarerà „ con Decreto, se ricorra o no caso di eccezione ; ed alla udi- „ zione dei mentovati Testimonj sarà o no proceduto nel pro- „ cesso scritto, dipoi nella pubblica udienza, secondo che la udi- „ zione medesima sarà stata ammessa o negata dal suddetto „ decreto „ (Dichiarazioni e Istruz. Art. 537).

1453. Questi Testimonj ritenuti *necessarj*, sebbene siano costretti a comparire e deporre in giudizio, io credo che se lo ricusano, non possano essere astretti a deporre previo giuramento. Infatti si porrebbe il Testimone nel bivio crudele o di spergiurare o di essere cagione, che con il suo detto il padre, la madre, il figlio, ec. ec., siano sottoposti ad una pena.

1454. Di più la morale ha suggerito alla legge, che non si attinga deposizione trà quelle persone, che per la necessaria loro posizione possono ad arte venire in cognizione dei segreti degli Accusati, come pur troppo succedeva al tempo delle Inquisizioni.

Quindi fra i *Testimonj eccettuati*, la Riforma Leopoldina del 1838 ha classato i *condetenuti* nelle carceri. „ Resta proi- „ bito di sentire in esame come Testimonj tanto nelle procedure „ scritte che nei pubblici giudizj in aggravio degli imputati o „ accusati, eccetto che nelle cause di evasione dalle carceri

„ come luogo di custodia, i condetenuti nelle carceri medesime „ per rivelazioni dagli imputati o accusati stessi ai medesimi „ condetenuti fatte durante la indicata custodia. „ (detto Articolo 537).

1455. Per l'istesso principio, che ha dettato le suddette eccezioni, cioè la pubblica moralità, io credo che per quanto si può si devano eccettuare dal deporre in giudizio coloro i quali soltanto per un tratto di *fiduciaria confidenza* dell'Accusato conoscono il di lui delitto, del quale d'altronde non ne avrebbero alcuna notizia. Ed in questa categorìa sono necessariamente i Parrochi, gli Avvocati, i Procuratori, i Medici, i Chirurghi, gli Speziali, le Levatrici, e tutte le altre persone depositarie per uffizio, per stato, e per professione degli altrui segreti volontariamente o necessariamente a loro confidati dall'Accusato.

1456. E sebbene le suddette disposizioni legislative espressamente non abbiano eccettuate tali persone, era inutile che il facessero quando l'eccezione nasce appunto dalla massima di ragione, sanzionata dal Gius Comune, adottata da tutti i popoli, la quale vieta a coloro che la legge autorizza ad essere depositarj degli altrui segreti di divulgarli al pubblico.

Il che fu indicato espressamente da Arcadio nella Legge XXV. Dig. de Testibus, dove, dopo avere riferito il Rescritto Imperiale proibitivo di chiamare i Giureconsulti, gli Avvocati a far testimonianza dei segreti che loro si affidano dai loro clienti, soggiunge *quod et in executoribus negotiorum observandum est.*

E doveva essere così, quando la legge autorizza alcuni uffizj, alcune professioni a ricevere i segreti, consigliare i cittadini sulle faccende confidate. L'affidare adunque i suoi arcani ai Ministri di queste professioni, cioè Sacerdoti, Avvocati, Procuratori, Medici ec. ec. è loro stesso che metterli sotto lo scudo della legge.

Chi di costoro li rivelasse, sarebbe dispregevole senza utilità della causa, e si mostrerebbe immeritevole di quell'uffizio, di cui egli annullerebbe la utilità e la santità.

Guai se non fosse così; la fiducia pubblica sarebbe spenta se l'uomo potesse sospettare che il ricorso necessario al soccorso ed al consiglio di coloro che la legge autorizza a soccorrere ed a consigliare, si ritorcesse a suo danno e divenisse un mezzo offensivo e micidiale nel pubblico giudizio.

Chi oserà sostenere che il Confessore deva deporre in giudizio contro il penitente dei peccati a lui confidati? L'istesso concorre in tutte le persone rammentate.

Però, dove si tratta della salute pubblica, e di confidenze che compromettono la sicurezza dello Stato, sorge una eccezione da nessuno impugnata.

1457. Vi è chi sostiene che le volontarie e spontanee confidenze fatte ad ogni estraneo alle classi delle citate per-

sone, si devono ritenere fatte con la tacita condizione, che egli debba rivelarle, ove ne sia richiesto dai ministri della legge. Ma questa sognata condizione è un assurdo, mentre se chi depone il suo segreto nel cuore dell'amico, avesse presente il caso che l'amico ne fosse interrogato, ognuno intende, che non solo tacitamente ma anche espressamente gli dirà, che ha fatto quello sfogo di fiducia per bisogno ed amicizia e non per avere un testimone a suo danno.

Se è immorale che si sveli il segreto affidato all'Avvocato, al Procuratore, al Confessore ec. ec.; se è ciò scandaloso perchè palesa un iniquo tradimento, domando io, non avviene l'istessa immoralità, lo stesso scandalo, lo stesso tradimento quando un amico, nel cui cuore fu deposto dall'amico delinquente il suo segreto, segreto che senza quella confidenza non conosceva nè avrebbe conosciuto, viene in giudizio a palesarlo a danno del misero che lo credè incapace di questo tradimento?

Nò, la legge non può esigere questa immoralità, ed i Testimonj che depongono delle confessioni estragiudiciali a loro fatte sotto segreto ed in sfogo di confidente fiducia, devono essere guardati con disprezzo dai Giudici e dal pubblico; il loro detto non deve essere valutato, quando si ha di mira, che i giudizj penali sono fatti per sostenere non per distruggere la pace delle famiglie e la morale pubblica.

Concludo adunque, che quando si tratta di Testimonj, la cui udizione è vietata dalla legge, il Giudice anche di uffizio deve escluderli dal giudizio, e ciò quando anche le parti o espressamente non gli eccezionassero, ed anche aderissero per la loro udizione.

1458. Come il diritto della natura e della morale insegna ad eccettuare in generale alcune persone dal fare testimonianza, così la Religione e la Politica vogliono che certe altre determinate persone non possano loro malgrado essere astrette a comparire in giudizio come Testimonj; quindi secondo i Romani ne venivano dispensati i Capi dei collegi religiosi, le Vergini, i Vecchi, gli Ammalati, i Magistrati, i quali non potevano andare senza trascurare il proprio uffizio. Oggi tali scuse non più si ammettano che con grande restrizione.

1459. „ Tutti i Cittadini e gli esteri anche di passaggio „ in Toscana niuno escluso nè eccettuato di qualunque condi- „ zione, sesso, età, sono obbligati a rendere testimonianza nei „ pubblici giudizj, qualora siano legittimamente citati „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 413).

Bensì gli *Illustri*, se non sono esentati dal fare testimonianza, non possono essere astretti a presentarsi in Giudizio; non per questo potranno ricusare di deporre, se il Giudice, o suo delegato si porta presso di loro per interrogarli, ed allora non hanno eccezione per esimersene.

„ Non potranno per altro esservi astretti: I. I Consiglieri „ di Stato: II. Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana: III. Il „ Presidente della Real Consulta: IV. Il Presidente del Buon „ Governo „. (Dette Art. 414).

1460. „ Ognivolta che i nomi dei Testimonj contemplati „ nel precedente Articolo siano compresi nelle note di che nelli „ Articoli 398 497 468 e 411 „ (cioè compilate dal Pubblico Ministero, dal Presidente, dal Difensore. Vedi §. 1174. 1189 1205. 1206) „ il Pubblico Ministero li avvertirà del giorno de„ stinato al pubblico giudizio per mezzo di lettera, di cui dovrà „ esser presa nota in processo; sarà poi loro debito rispondere „ senza ritardo a tale avviso con lettera che dichiari se aderi„ scono a comparire, o se piuttosto si valgono della facoltà che „ loro vien conceduta di astenersene „ (Dette Art. 415).

„ In questo secondo caso, la risposta di qualunque dei „ summentovati Testimonj si notifica a chi è sottoposto al pub„ blico giudizio; e tanto questi quanto il Pubblico Ministero „ ha diritto che sia ripetuto l'esame di quel Testimone, e ne „ fa istanza o richiesta da inserirsi in processo, e da notificarsi „ vicendevolmente. (dette Art. 416).

„ In seguito della predetta istanza, o richiesta, il Presi„ dente destinerà un Auditore e respettivamente un Consigliere, „ il quale, nel giorno ed ora da combinarsi per lettera, e da „ notificarsi a cura del Ministero Pubblico al difensore o difen„ sori, si trasferirà, insieme col Cancelliere, al domicilio o re„ sidenza di uffizio del Testimone contemplato qui sopra, per „ ricevere il deposto nei modi che si osservano nella istruzione „ del processo scritto. Vi dovrà intervenire il Ministero Pub„ blico e il Difensore della persona tradotta al pubblico giu„ dizio, i quali hanno la facoltà di chiedere al Testimone ogni „ schiarimento.

„ Questo nuovo esame, insieme colle lettere che siano „ occorse come sopra per effettuarlo, sarà aggiunto al processo, „ sarà letto nella pubblica udienza, e farà fede come se fosse „ un deposto orale nella udienza medesima. (Dette Art. 417).

Ognuno intende, che tutte le formalità prescritte per l'udizione degli Illustri Testimonj devono essere eseguite e compite avanti il giorno del pubblico giudizio, mentre in caso diverso bisognerebbe sospenderlo, il che dalla legge è vietato, e per questo più specialmente altrove ne feci parola (Vedi §§. 1244 e seg.)

1461. „ Nel caso che i Testimonj rammentati nel prece„ dente Articolo Num. 1 (gli Illustri Vedi §. 1459) preferissero „ d'intervenire al pubblico giudizio, il Presidente al momento „ che dovranno essere esaminati, invierà il Cancelliere accom„ pagnato dagli Uscieri di udienza alla stanza ove essi prima „ della discussione sieno stati trattenuti, e giunti nella pubblica „ udienza saranno fatti sedere in un posto distinto ove rimar-

„ ranno durante l'esame; terminato il quale, saranno nello stesso „ modo accompagnati fino alla porta della sala d'udienza „. (dette Art. 473).

1462. Fin quì ho parlato dei Testimonj, della *inidoneità* loro o per difetti di *persona*, o per difetti nel *detto*, come pure di quelle persone che sono eccezionate o scusate dal rendere testimonianza nel pubblico giudizio. Adesso non riescirà discara qualche osservazione sulla *legittimità della prova* che si desume dal detto dei Testimonj.

§. 4.

Legittimità della Prova per via di Testimonj.

1463. Qualunque persona che ci narra un fatto non veduto da noi, è un Testimone. Ogni Storico è un Testimone, ed ogni Testimone è uno Storico. Onde le regole della Critica sono le norme per valutare il detto dei Testimonj. Perciò tanta fede merita il fatto, quanta se ne deve accordare al Testimone che lo narra.

1464. Quando i Testimonj depongono, non già indizj, ma lo stesso *fatto* che si cerca, allora tanto vi ha di certezza quanta ne ha la deposizione degli stessi Testimonj.

Quindi la legge si contenta di quella gran probabilità che sorge dal detto dei Testimonj stessi. Ma dovendosi provare per Testimonj i fatti, che sono gl'indizj ed argomenti di altri fatti, la prova testimoniale conviene che sia di gran lunga maggiore di quella, d'onde direttamente si ha il fatto che si ricerca. Perchè altrimenti, dice Mario Pagano, si avrebbe una probabilità di probabilità. Conviene che la prova testimoniale degli indizj giunga all'evidenza; e però non è ben ponderato l'avviso di quei Giureconsulti, che ogni indizio debbasi provare con l'ordinario numero dei Testimonj, ed anzi va adottata l'opinione di coloro che ritengono, essere di mestieri, che alla qualità di loro più debbasi attendere in sì fatta prova.

1465. La convinzione testimoniale, la legittimità della prova per mezzo dei Testimonj relativamente alla certezza morale della legge e dell'uomo non deve nascere che dal deposto concorde e sincero di più ineccezionevoli Testimonj.

Tutti sono d'accordo nel dire, che due Testimonj maggiori ad ogni eccezione servono a far prova, secondo il detto di S. Paolo: *In ore duorum vel trium stat omne verbum.*

1466. Il detto di un solo, non ha valore alcuno, sia pur questi il più degno e virtuoso mortale.

Il celebre Montesquieu addusse per ragione, che un Testimone non faceva prova, perchè il suo detto viene bilanciato da quello dell'Accusato. Ma si deve ritenere che il detto dell'Accusato che nega non equivale al Testimone che afferma,

ma sibbene si bilancia al detto dell'Accusatore che afferma. Ora il detto dell'uno, venendo distrutto da quello dell'altro, si rende necessario quello concorde dei Testimonj onde il dubbio del Giudice si dissipi.

1467. E perchè debbono essere due, o più e non meno? Perchè Plinio ha detto: non esservi mensogna che non riceva opposizione dalle testimonianze di due persone, e perchè è molto difficile che due Testimonj ineccezionevoli vogliano unirsi ad ingannare; perciò dall'analogìa, che nessuno voglia ingannare senza interesse deriva lo stabilimento della credibilità di due Testimonj. Ordunque la legge non vuole ma permette soltanto al giudice di potere con due Testimonj condannare l'Accusato. Con un solo testimone non può condannarlo, ma eziandio con due può assolverlo; e ciò perchè la legge vuole che il Giudice misuri la fede dovuta ai Testimonj or dalla qualità delle loro persone, ora dal numero. Quindi si è che per lo meno abbisognano due Testimonj, ma non bastano sempre due.

1468. La ragione poi per la quale si richiede il detto di più Testimonj e che non tranquillizza il deposto di un solo sia pure quello di un Catone o di un Aristide, si è che gli argomenti della verità dei Testimonj non si prendono soltanto dalle loro qualità personali, ma i più certi nascono dalla confrontazione dei loro detti. La verità è come la luce, che dal contrasto di due corpi che si percuotono a vicenda, sfavilla. Qual'altro mezzo più sicuro di conoscere la verità o la falsità di un detto, che di confrontarlo con l'altro di un diverso Testimone? È vero che il detto del Testimone si deve confrontare con i suoi medesimi detti; ma egli è pur vero che un Testimone solo può meglio assai e più facilmente accordare se con se stesso che con altri.

1469. Tanto adunque accrescesi la probabilità di un Testimone, quanto più concorrono i rapporti dei suoi detti con quelli degli altri. Il confronto è la pietra del paragone della verità, e dove nei Criminali Giudizj si abbandonasse, *allora il caso più che la verità dirigerebbe il Dibattimento e la Sentenza.*

1470. Dal principio, cioè che crescono i gradi della fede del Testimone in ragione dei rapporti del suo detto con quelli degli altri, deriva che ogni Testimone il quale si aggiunge al primo, tanta forza gli accresce, quanta si è la quantità dei Testimonj tutti. Perchè il detto di ogni Testimone rapportandosi al detto degli altri tutti, il peso che aggiunge alla prova è uguale non solo alla sua fede, ma bensì a quella di tutti gli altri contesti, i quali tutti accrescono quel peso a lui, che esso aggiunge a loro. Se per esempio, sieno tre i Testimonj del fatto stesso contesti, il terzo non accresce ai due primi un terzo soltanto di più, ma bensì tre: mentre la sua fede è quanto quella dei due, con i quali contesta; e lo stesso si deve dire degli altri due.

1471. Ma non serve che *due Testimonj* superiori ad ogni eccezione deponghino di avere piena contezza dell'affare; perchè il loro deposto sia elevato al grado di legittima prova, i due Testimonj devono essere *Contesti*.

I Testimonj si dicono *Contesti* allorquando le loro deposizioni sono perfettamente concordi in rapporto al *tempo*, al *luogo*, alla *persona*, ed alle *altre circostanze* che accompagnano il loro detto.

1472. Se i Testimonj non saranno *Contesti*, è naturale che divengono *inidonei* nel loro *detto* relativamente alla narrazione del fatto.

La umana autorità essendo il fondamento della Prova per mezzo dei Testimonj, o a meglio dire, l'Esperienza insegnando che non vi è alcun mendacio che non ammetta Testimone a sostenerlo, così se non vi può essere luogo a timore quando due Testimonj convengono tra di loro e sono pienamente contesti, vi resterebbe ogni dubbio quando, questa qualità di *contesti* non concorre nel loro detto.

1473. I Testimonj o sono talmente *inidonei* che in niun modo possono ammettersi a deporre in giudizio, come quelli che sono privi della facoltà di conoscere le cose, o sono considerati inidonei perchè non è abbastanza esperimentata la loro fede. Questi vengono ammessi a testificare, ma deve essere calcolata la loro credibilità. Se sono contesti, ma non maggiori a qualunque eccezione, questo calcolo si deduce dalle circostanze dalle quali si può argomentare se essi siano di fede intima. Se sono maggiori ad ogni eccezione, ma non contesti, allora si tratterà di Testimone *unico e singolare*.

Testimone *Unico* dicesi quello che è solo a deporre sul fatto controverso. *Singolare* Testimone è quello che, deponendo insieme con gli altri sul medesimo fatto, non concorda nel loro detto inquanto alle circostanze e alla qualità del fatto.

1474. I Testimoni *Singolari* possono essere di varie specie. Singolari di *singolarità ostativa*, Singolari di *singolarità diversificativa*, Singolari di *singolarità adminicolativa*, ossia *cumulativa*.

Testimonj Singolari di *singolarità ostativa* sono, quando il deposto di uno si oppone talmente al deposto dell'altro, che bisogna o che l'uno o che l'altro deponente sia falso.

Testimone di *singolarità diversificativa* è quello che convenendo nel fatto principale, varia e non è concorde nelle circostanze accessorie al fatto.

Testimone di *singolarità adminicolativa* è quello che depone di circostanze diverse in modo però che non repugnano alle altre degli altri Testimonj, cosichè unite insieme servono a provare il fatto principale.

La *singolarità ostativa* distrugge qualunque periodo di prova; la *diversificativa* quando si verifica in circostanze acces-

sorie e di poca entità e non diminuisce la credibilità del Testimone; al contrario se si verifica in circostanze essenziali, mentre allora si approssima all'*ostativa*, e toglie affatto la credibilità del Testimone.

La *singolarità adminicolativa* non è di ostacolo al deposto dei Testimonj; anzi lo rende più credibile quando sono più Testimonj di questo carattere.

1475. La *inidoneità* dei Testimonj o dipenda dal vizio dell'*intelletto*, o della *volontà*, o della loro *singolarità* non può far mai prova legittima nel sistema della morale certezza della legge e dell'uomo, perchè questa inidoneità non può ricevere una precisa determinazione. Perciò la fede dei Testimonj si dovrà calcolare col savio criterio del Giudice, secondo i diversi resultati che ho accennati, onde ne sorga o nò la morale convinzione.

§. 5.

Valutazione del detto dei Testimonj,

1476. La *fede che deve prestarsi al deposto dei Testimonj*, sia che si tratti di quelli che sono abili a somministrarci una prova piena, sia che si parli di quelli l'autorità dei quali debba essere valutata a seconda delle circostanze e giusta il prudente arbitrio del Giudice, si appoggia tutta ad alcune regole di critica e di libertà civile, le quali, inquantochè sono della ultima importanza, vengono da me enumerate.

I. Non godono di alcun grado di valutazione e di credibilità quei Testimonj che sono nella fisica e morale impossibilità di conoscere le cose.

II. Se si tratta di fatti che sono stati sottoposti ad occhi fedeli, si devono usare i Testimonj di vista, non quelli di udito; e se questi invece di quelli vengono adibiti, non possono somministrare alcuna prova semipiena.

III. I Testimonj inidonei si possono ammettere quanto più è difficile averne degli idonei; non per questo però saranno degni di una maggior credibilità. Questi Testimonj inidonei, tanto più saranno credibili, quanto più, osservata la loro maniera di vivere, i loro costumi, non meno che tutte le altre circostanze di fatto, si ritrovi che essi non sono abituati a mentire, che non hanno potuto comunicarsi fra loro ciò che andavano a deporre, e che non hanno vizj nelle persone, comunque gli abbiano nel detto, o che non hanno vizj nel detto, comunque gli abbiano nella persona.

IV. I Testimonj singolari di singolarità ostativa e diversificativa nelle circostanze essenziali del fatto, niente provano; se poi diversificano inquanto alle circostanze accessorie del fatto medesimo, questi avranno una credibilità di tanto maggiore,

quanto più queste circostanze potranno conciliarsi fra di loro. I Testimonj singolari di singolarità adminicolativa, tanto più provano quanto meno hanno difetto o nella persona o nel detto, e quanto meno il fatto di cui fanno testimonianza ha relazione con quello di cui si cerca.

V. Nessuno può disporre di se, della sua vita e dei diritti inalienabili della natura; quindi i Testimonj per se stessi inidonei non possono divenire idonei per consenso delle parti, e non possono essere chiamati in giudizio quando anche siano solamente eccettuati.

VI. I Testimonj che affermano hanno più fede di quelli che negano, perchè milita anche a loro favore la presunzione della legge che milita per gli accusatori, cioè della loro lealtà. Il difetto del Testimone nella persona, non può obbiettarsi da colui che lo ha prodotto, sia esso l'Accusatore, sia il Reo; può peraltro obbiettare il difetto del detto.

VII. Gli uomini si presumono dalla legge innocenti. Questa presunzione della legge porta necessariamente, che quei Testimonj che attestano l'Accusato reo del delitto, debbono presumersi inidonei generalmente parlando. Bisogna dunque che i Testimonj diano prova della propria abilità, specialmente se si tratta di quelli, la di cui maniera di vivere non è conosciuta.

§. 6.

Testimonj contumaci a comparire in Giudizio.

1477. Già più volte dissi, e conviene ripeterlo, che „ tutti „ i cittadini, e gli esteri anche di passaggio in Toscana, niuno „ escluso nè eccettuato di qualunque condizione, sesso, o età „ sono obbligati a rendere testimonianza nei pubblici giudizj, „ qualora siano stati legittimamente citati „. (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 413).

Ed al di là degli *Illustri* rammentati, nessuno può esimersi dal comparire nel pubblico giudizio, *quando vi è chiamato con la citazione*, ancorchè si creda nel numero degli eccettuati, o inidoneo a deporre. Se deva deporre o nò, non spetta al Testimone farsene giudice.

1478. E se i Testimonj citati non compariscono, senza giustificare causa legittima, essi non solo vanno soggetti alla refusione di tutti i danni e di tutte le spese che arreca la loro contumacia, ma possono essere accompagnati dalla pubblica forza, inquantochè la legge autorizza il Presidente del Tribunale a trasmettere il mandato di accompagnatura contro le persone che sono renuenti all'ordine di comparire. (Vedi §. 1289).

1479. „ Se alcuno dei Testimonj *citati* non comparisse, la „ Corte, sentito il Regio Procuratore Generale, o sull'istanza

„ dell'Accusato, o della Parte Civile, o dei Difensori respettivi „ deciderà, prima che la discussione cominci, se deve o nò „ aggiornarsi la discussione medesima „. (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 442).

Ma si ritenga che l'aggiornamento non è precettivo; esso può esser fatto se la Regia Corte crede indispensabile la comparsa del Testimone; che se i Testimonj comparsi gli sembrano sufficienti allo scoprimento della verità, allora può ricusare l'aggiornamento, ancorchè richiesto dalle parti.

1480. „ Se è pronunziato l'aggiornamento, il Testimone „ o Testimonj non comparsi saranno condannati ad una multa „ non minore di lire quaranta, nè maggiore di lire dugento, „ applicabile al Regio Fisco, e quindi alle spese e danni ca„ gionati per la sospensione del giudizio tanto a profitto del „ Regio Fisco, che delle parti private a causa, e sarà con„ temporaneamente rilasciato contro di essi il mandato di ac„ compagnatura.

„ Il Testimone o Testimonj accompagnati saranno tenuti „ nelle carceri della Regia Corte, fino a che non è giunto il „ giorno della nuova discussione „ (Dette Art. 443).

1481. È in facoltà del Presidente il deferire il giuramento, a questi Testimonj violentati per la loro renunzia a comparire, ed in caso che non siano giurati, il loro deposto sarà considerato come semplice schiarimento (Art. 422. 424).

1482. „ Qualora l'aggiornamento non sia ordinato, il Te„ stimone assente, che non abbia giustificato un legittimo im„ pedimento sarà condannato alla multa indicata all'Art. 443 „ (da quaranta a dugento lire) „ Questa condanna è pronunziata „ insieme con la sentenza definitiva sulla causa „. (Dette Articolo 445).

1483. Deve avvertirsi, che la legge non distingue se il Testimone non comparso doveva venire al pubblico giudizio dietro *citazione* richiesta dal Pubblico Ministero, o richiesta dalla Parte Civile, o dall'Accusato.

Per conseguenza è giuoco forza ritenere che la legge sottopone alle suddette conseguenze il Testimone o sia citato dal Pubblico Ministero, o dalla Parte Civile, o dall'Accusato; e ciò perchè chiunque sia delle parti quella che ha citato il Testimone egli deve obbedire alla volontà della legge, perchè può avere una qualche influenza sul dibattimento.

1484. E qui deve ritenersi, che almeno la multa sopra stabilita deve soffrirsi dal Testimone, che sebbene comparso al pubblico giudizio, però ricusa o di prestare il giuramento, o di emettere il suo deposto dietro le domande del Presidente.

Infatti se fosse sufficiente di semplicemente comparire onde scansare le ammende comminate dalla legge, e se il comparso potesse impunemente ricusare di rispondere nelle forme, i delitti potrebbero restare impuniti, gli innocenti condannati,

e la giustizia resterebbe per così dire in balìa dei Testimonj. Non è forse manifesto che il Testimone comparso ricusando prestare il giuramento, o di fare la sua deposizione non adempie al dovere civile a lui imposto? Che differenza vi può essere trà il Testimone che non comparisce e quello che ricusa rispondere alle domande? Dunque se non vi può essere diversità di effetto, deve subìre le stesse conseguenze.

1485. Però „ se il Testimone o Testimonj giustificano una „ causa legittima della loro assenza, non è proceduto che alla „ pronunzia dell'aggiornamento „. (Dette Dich. Art. 444 Vedi §§. 800 909).

Ed infatti se il Testimone prova che era assente dal suo domicilio il giorno della citazione in modo che non l'ha potuta conoscere legalmente; se era malato e simili altre legittime combinazioni e scuse, ognun sente che nulla di più ingiusto che sottoporlo a danni, ad ammende, ad accompagnatura, quando non era la sua volontà che gli impediva di comparire.

1486. Se il Testimone non è stato in grado di far presentare all'udienza del Tribunale nel giorno del pubblico giudizio per cui era citato la scusa o causa legittima della sua non comparsa, siccome in quella udienza, o aggiornato o no il pubblico giudizio egli deve essere stato condannato per lo meno all'ammenda, così la legge gli dà diritto di reclamare dalla Sentenza per via di opposizione.

„ Alle condanne che sopra „ (del Testimone) „ potrà „ farsi opposizione entro i dieci giorni dalla notificazione della „ Sentenza o Decreto, con l'aumento di un giorno ogni venti „ miglia di distanza.

„ L'opponente esibirà alla Cancelleria della Corte senza „ spesa ed in carta libera „ (non bollata) „ le giustificazioni „ che crede opportune, e domanderà al Presidente della Ca- „ mera un ordinanza di destinazione di giorno per discutere e „ decidere sulla opposizione.

„ Se l'opposizione interessa l'Accusato, o la Parte civile, „ sarà ad essi unitamente alla ordinanza del Presidente noti- „ ficata a diligenza dell'opponente ed a sue spese „. (Dichiar. Art. 446).

1487. „ La Corte in pubblica udienza nel giorno destina- „ to, sentito l'opponente, il Regio Procuratore Generale, al quale „ dalla Cancelleria saranno passate le carte interessanti l'op- „ posizione, e i difensori dell'Accusato o della Parte civile nel „ caso previsto dal precedente Articolo, pronunzierà ai termini „ di ragione „ (Dette Art. 447).

„ Se l'opponente non si presenterà personalmente alla „ pubblica udienza il giorno destinato, la Corte con semplice „ decreto rigetterà l'opposizione, e ordinerà l'esecuzione della „ Sentenza precedente „ (dette Art. 448).

1488. „ Contro i decreti rammentati negli Art. 447 e 448 „ che sopra non compete rimedio alcuno, e saranno così im- „ mediatamente eseguiti. Lo stesso effetto avrà la Sentenza con- „ dannatoria, nel caso che il Testimone non abbia entro il „ termine prescritto fatta opposizione „. (Art. 449 dette Dich. e Istruz.).

§. 7.

Esame dei Testimonj nel Pubblico Giudizio.

1489. Già lo dissi, e quì il ripeto, che fra le persone che necessariamente devono intervenire in giudizio vi sono i Testimonj, i quali per quanto siano stati sentiti nella Istruzione, ciò non produrrebbe effetto di prova, altro che in alcuni casi eccettuati dalla legge.

1490. Perdurante la lettura dei Processi Verbali, delle Perizie e di quanto altro è permesso leggersi alla Pubblica Discussione, i Testimonj saranno collocati in luogo che non possano vedere nè udire ciò che si fa nella Udienza; come pure che i medesimi non possano avere comunicazione con gl' interessati in causa, e con i Testimonj sentiti nel Dibattimento.

Stà al Presidente dare gli ordini opportuni di questo regolamento; ma siccome facilmente e per negligenza o per malizia può essere infranto, così la legge non vieta alle Parti interessate in tutto il corso del dibattimento di fare osservare e sorvegliare i Testimonj ed i luoghi per l' esecuzione del regolamento, e di ricorrere al Presidente in caso d'inosservanza „. (Vedi §. 1326).

1491. „ Terminato l'interrogatorio dell'Accusato, comincerà „ l'esame dei Testimonj. Questo esame avrà principio da quelli „ citati dal Pubblico Ministero o dal Presidente indicati di „ uffizio: quindi si passerà a quelli indotti dall'Accusato. Se „ il Presidente credesse per la regolarità della discussione d'in- „ vertire quest'ordine, potrà farlo „. (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 457).

Questa facoltà accordata al Presidente diviene un obbligo, qualora non si voglia interpetrare farisaicamente la legge, e non si voglia, per conservare l'ordine delle forme, alterare però quello della sostanza del giudizio.

Dunque non sempre i Testimonj a discarico vanno sentiti dopo l' udizione di tutti i Testimonj a carico; come per esempio: se alcuno dei Testimonj a discarico è dato in nota per combattere un indizio, giova udirlo immediatamente dopo che la prova di questo indizio è discussa; come pure se si attacca la prova generica, i Testimonj a discarico che la distruggono, devono udirsi dopo di essa.

1492. „ Se l'Atto di Accusa comprende più delitti, o esi-
„ stono più Atti di Accusa, il Presidente procederà all'esame
„ dei Testimonj relativi a ciascun delitto separatamente „. (dette Art. 458).

1493. „ I Testimonj deporranno uno separatamente dall'altro,
„ prestando giuramento di dire la verità; un breve avverti-
„ mento sarà a ciascuno di essi fatto dal Presidente simile a
„ quello, di cui è fatta menzione all'Art. 450, cioè sulla im-
„ portanza del giuramento „. (dette Art. 459 Vedi §. 1334).

1494. La legge, volendo impedire che i Testimonj possino modellare le proprie deposizioni su quelle udite dagli altri Testimonj, ha dovuto conservare nei pubblici giudizj il sistema del processo inquisitorio inquanto alla udizione dei Testimonj per ciò che concerne i rapporti trà di loro, perchè presenta di fatto maggiore garanzìa per la verità.

Per questo, i Testimonj devono essere tutti intesi l'uno separatamente dagli altri. Possono coloro che sono stati uditi ascoltare il deposto dei successivi; per questo sono rattenuti in luogo speciale nella sala di udienza. Anzi non possono essere licenziati perdurante il dibattimento senza il permesso di tutte le Parti e della Corte, e ciò perchè spesse volte accade che un Testimone già sentito può essere confrontato e dibattuto a vicenda con altro Testimone, onde da questa specie d'alterco viepiù sorga il vero o la credibilità o inattendibilità o falsità del loro deposto.

1495. „ Il Cancelliere leggerà al Testimone, prima che in-
„ cominci l'esame, ad alta ed intelligibil voce la seguente for-
„ mula di giuramento — *Giuro di dire la verità, tutta la verità,*
„ *niente altro che la verità* —. Dopociò il Testimone risponderà
„ — *Lo giuro* — ; ed in tal dire presterà il giuramento se-
„ condo il rito prescritto all'Art. 12 della legge del 30 No-
„ vembre 1786. „ (460 I.).

1496. *Ius* è voce designativa di quello che civilmente possiamo, di quello che la coscienza ci dice esserci proprio. La derivazione di questa voce è religiosa perchè, come ho detto altrove, viene da *Ious* antico nominativo di Giove, il che serviva a tener fissa nel vocabolo l'idea, che non vi è *proprietà*, non vi è *facoltà,* non *forza,* in sostanza non *jus* se non da *Dio*, nè *rapporti veri* se non da *Dio.*

Ed ecco l'etimologica derivazione della parola *jurare,* cioè l'affermare come si sente nell'animo, chiamato in testimonio Iddio.

1497. Quindi il *Giuramento* è la religiosa invocazione della Divinità all'effetto che assista alle nostre asserzioni, come testimone della verità e vindice della falsità delle medesime.

1498. Il fondamento della *certezza morale* è l'umana autorità. Quindi, se l'esperienza insegna che più raramente mentiscono gli uomini giurati che i non giurati, il giuramento

senza dubbio deve porsi fra gli elementi della prova, poichè allora si fa sì che l'attestazione giurata divenga credibile. Conviene dunque osservare se il Giuramento produce questo effetto nelle cause criminali.

1499. Come il Giuramento sia da darsi, lo dice chiaramente l'Articolo XII. della legge del 30 Novembre 1786 sopra richiamato: „ Vogliamo che in qualunque caso e circostanza in cui
„ sia permesso deferirsi il Giuramento a qualunque Persona per
„ qualunque causa, debba il Giudice o Ministro processante
„ prima di deferire il Giuramento cerziorare le persone sopra
„ l'obbligo che porta seco il Giuramento, spiegandogliene l'es-
„ senza e l'importanza, e per far maggiore impressione, abo-
„ lita la formalità di far semplicemente toccare un foglio, do-
„ vrà deferirsi il Giuramento inginocchioni avanti un Croci-
„ fisso, e se si tratta di persone di Religione diversa dalla no-
„ stra, a tali persone si farà prestare il Giuramento, previa la
„ detta cerziorazione secondo l'usato, ma con il più rispettato
„ e tenuto loro rito „.

1500. Si narra che in Atene, chiamato in testimonio Senocrate, quando egli si alzò per giurare, tanta era l'opinione della sua virtù e della santità dei suoi costumi, che tutti i giudici ad una voce gridarono, che egli non giurasse, sembrando che la sua fede fosse così legata alla verità, che non vi era mestieri di ricorrere alla religione.

Perchè furono sempre rarissimi simili casi, le leggi nostre non esentano dal Giuramento le persone di una virtù e santità conosciuta.

1501. Il Testimone allora è credibile quando è imparziale; tale si presumerà essere chiunque non abbia interesse di mentire: onde per questi sarebbe inutile il Giuramento, inquantochè ritrovandosi in esso qualche causa che possa renderlo meno credibile non viene ammesso a far testimonianza.

1502. Se il Testimone s'inganna o sia in circostanza di volere ingannare, la religione del Giuramento sarà egualmente inutile, perchè nel primo caso non dipendendo dalla sua facoltà, egli col Giuramento non può rettificarla, nel secondo caso, considerando che il Testimone che tradisce la verità o giuri o non giuri, offende Iddio e gli uomini, potendo dunque il Testimone sprezzare i sentimenti di questa offesa, potrà disprezzare ancora la Religione del Giuramento. Anche Platone disse: che non bisogna abusare del Giuramento, e che non doveva deferirsi a tutti i Testimonj.

1503. Da ciò si potrebbe stabilire la regola: che per i Testimonj Idonei non vi è bisogno di Giuramento; che l'astringere a giurare i Testimonj Inidonei sarebbe lo stesso che somministrare loro l'occasione di spergiurare.

1504. Da tal regola ne conseguirebbe, che sebbene la legge sottoponga i Testimonj al Giuramento, questo non dovrebbe

aggiungere credibilità al loro detto, molto meno poi da renderlo un elemento di prova.

1505. Siccome il Giuramento presso tutti è *Deum adhibere testem*, quindi qualunque ne sia la formula, quando si tratta di verità di parola, la sua essenza sta sempre nella affermazione religiosa che chiama Dio in Testimonio, che ciò che si dice è conforme a ciò che si sente e a ciò che si sa dell'affare senza nulla tacere o dissimularne, e senza alcun disegno di farlo concepire diversamente da quello siccome il concepisce chi lo dice.

Pur non ostante, la formula secca *Giuro di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità* sembra a molti mancare della espressione di ciò che di fatto la renderebbe sacrosanta, cioè la parola *Dio*. È vero che in essa l'*invocazione del Santo Nome di Dio essenza del giuramento* è sottintesa, o per dir meglio è compresa nella parola *giuro;* ma questo sottinteso da luogo nelle persone ignoranti a delle riserve mentali, per le quali nell' atto in cui giurano credono di non essersi legati avanti a Dio ad esporre la verità.

1506. Perciò il Presidente deve ammonire secondo le circostanze speciali il Testimone, ed anche estendere la formula del Giuramento agli oggetti più santi e più terribili della Religione. Infatti si presentano tutto giorno come Testimonj uomini i quali nulla, o poco sono scossi dall'idea astratta della verità, e mal ne conoscono i caratteri e che hanno bisogno che loro si mettano innanzi le cose più sacre e le minacce più spaventevoli della religione per mantenerli in fede. Perciò le antiche leggi si servirono della parola *Giuramento*, abbandonando il resto, cioè la forma, alla prudenza del Giudice secondo le circostanze.

1507. Impicciolisce l' animo ed attenua la scienza chi riduce questa a sterile occupazione di lettere e d'interpunzioni di parole. Senza rammentare le derisioni di Cicerone per quanto può essere di formulario nel diritto, abbiamo il Rescritto al Presidente Marcellino dell' Imperatore Costanzo, che ordinava: *Iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes, radicibus amputentur* (Leg. 1. Cod. de formulis sublatis).

1508. Dall' obbligo di deporre in giudizio previo Giuramento sono eccezionati i minori, coloro che non possono essere chiamati che per dare semplici schiarimenti e spiegazioni, coloro che sono a forza e per accompagnatura tradotti alla discussione pubblica.

1509. L'Esame del Testimone comincerà sempre da interrogazioni *estranee alla causa*, come il nome, cognome suo ec. ec., e quindi si passerà ad interrogarlo *sulla Causa.*

„ L'esame del Testimone comincerà dalla domanda delle „ di lui qualità personali; quindi si passerà a ricercarlo, se „ conosceva l'accusato e l'offeso prima del giudizio; se è parente

„ o affine dell'uno o dell'altro, ed in qual grado; se ha coi „ i medesimi alcuna relazione d'interesse o di dependenza „ (Dich. e Istr. del 9. Novembre 1838. Art. 461).

1510. Queste specificazioni non possono essere trascurate dal Presidente, essendo troppo necessarie ed utili ai Giudici, onde possano conoscere le graduazioni di fede e di confidenza che emergeranno dalla deposizione del Testimone. Sono ancora necessarie per assicurarsi avanti la deposizione, se il Testimone è, o non è nel numero degli eccettuati. In sostanza importa grandemente che i rapporti di sangue, di amicizia, d'interesse, di dependenza del Testimone o con l'Accusato, o con la Parte Civile siano conosciuti per la valutabilità delle loro dichiarazioni.

1511. „ Esaurite tali domande, il Presidente passerà a ri„ cercare il Testimone di deporre tutto ciò che è a sua notizia „ sui fatti sopra i quali è stato altre volte interrogato „ (cioè nella Istruzione preparatoria) „ sugli altri dei quali è stato „ chiamato a deporre, non meno chè su tutto ciò che viene „ contemplato dall'Art. 220 del Motuproprio; Il Testimone, „ deporrà oralmente senza che possa essere interrotto o tur„ bato „. (Dich. e Istr. Art. 462).

„ Il Testimone deve essere interrogato sulle cose, e sulle „ traccie raccolte col Processo iscritto, o sopra ogni altro emer„ gente alla Pubblica Udienza „. (Art. 220 Motuproprio del 5 Agosto 1838)

1512. Il Testimone deve specificare espressamente, se con il suo deposto ha inteso parlare dell'Accusato presente, ed è sommamente interessante in materia si grave d'impedire gli equivoci.

Anzi, io credo che nel caso in cui il Testimone non sia in grado di specificare le qualità della persona di cui ha inteso parlare, prima di fargli conoscere l'Accusato, si dovrebbe usare l'esperimento della recognizione fra i simili, ponendo alcuni individui assieme con l'accusato nel modo e con le forme avvertite (Vedi §§. 758 e seg.); in caso diverso si darebbe luogo ad una recognizione suggestiva riprovata dalla legge.

1513. Il Testimone nel tempo che depone non deve essere turbato nè interrotto, per la ragione che la più leggiera interruzione può privarlo della libertà di spirito necessaria onde si esprima chiaramente; poichè la mancanza di una deposizione esatta e completa, toglie certamente alla giustizia un mezzo di raggiungere la verità.

1514. Se il Testimone deve dire *tutta la verità*; se deve essere interrogato *sulla causa*; se *causa* è tutto ciò su cui deve pronunziare il Giudice; se ciò è comune a tutti i Testimonj sia che vengano dalle note del Pubblico Ministero e del Presidente, sia dalle note dell'Accusato e della Parte Civile, niun dubbio può nascere che ciascun Testimone possa essere interrogato

sopra qualunque circostanza della causa, e tutto questo sì di uffizio del Giudice come a petizione di qualcuna delle Parti.

1515. I Testimonj „ saranno sentiti presente ogni Parte, e „ sul resultamento delle loro dichiarazioni, e di ogni altra ve„ rificazione che abbia avuto luogo. „ (Motupr. del 2 Agosto 1838 Art. 220).

1516. Quando la legge ha stabilito che il Testimone deve deporre *oralmente*, ha inteso dire di viva risposta con la voce, e per conseguenza è vietato al Testimone o di leggerla sopra uno scritto, o di darla in qualunque altro modo che non si parta dalla sua mente.

Vi sono bensì alcuni casi nei quali si ammette l'udizione delle deposizioni scritte, come si è veduto di quelle degli Illustri, e di altre persone di che in appresso. Ma quando il Testimone è presente al dibattimento deve rispondere *ex se*, e a viva voce, senza suggerimento alcuno in qualunque modo attinto.

1517. „ Dopo il deposto, il Testimone è interrogato, se ha „ inteso di parlare dell'Accusato presente, e questo in seguito „ è ricercato se abbia a rispondere a quanto è stato detto con„ tro di lui. „ (Dichiaraz. e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 463).

1518. Il gran vantaggio che resulta dall'esaminare i Testimonj pubblicamente in presenza dell'Accusato si è, che l'Accusato istesso può rettificare il racconto del Testimone, e fargli delle interrogazioni che egli è in grado di presentare, onde il Testimone spieghi il suo deposto.

Vi sono poche persone capaci di ben fare un racconto, di esprimerne con chiarezza tutte le circostanze se non sono ajutate da qualcuno, se non hanno, (per servirmi dell'espressione di un antico) un raccoglitore dei loro pensieri; così l'Accusato che meglio di ognuno conosce le circostanze che lo riguardano, può rendere chiaro con le sue interrogazioni quel deposto che potrebbe sembrare oscuro ed equivoco.

1519. La Riforma Leopoldina del 1838, adottando questo sistema, richiamò in vigore quello che fù osservato presso i Greci ed i Romani. E presso queste nazioni maestre del genere umano, ove l'Istruzione era pubblica, ove i Testimoni erano sentiti in presenza dei Giudici e dell'Accusato, questo era l'ultimo che gli interrogava, ed i Testimonj avevano il diritto d'interrogare l'Accusato a vicenda; era in questo conflitto di reciproche interrogazioni e risposte che si mostrava la verità di un deposto per la fermezza e l'esattezza del Testimone a rispondere alle domande ed alle difficoltà che gli si proponevano.

1520. Nel cessato Sistema Inquisitorio, la maggior parte dei Testimonj ignoravano che sarebbero stati obbligati di sostenere il loro deposto davanti all'imputato; questa ignoranza li rendeva spesso più facili ad alterare ed a sfigurare la verità,

e quando avveniva il momento del *confronto*, già si erano legati dal loro primo deposto e si trovavano obbligati a sostenerlo a pena di essere puniti come falsi Testimonj.

Questo inconveniente oggi non ha più luogo, perchè il Testimone sa di dovere deporre in presenza dei Giudici, del Pubblico Ministero, dell'Accusato, dei Difensori, che tutti sindacheggiano le sue risposte e per fino i suoi moti, che tutti possono interrogarlo.

Quindi se in Inghilterra, in Francia, a Napoli, e dove vige un tal sistema è caso difficile un falso Testimone, lo è divenuto pure in Toscana. Il delitto di falsa Testimonianza diviene più comune a misura che l'istruzione criminale è più segreta. Nell'amministrazione della Giustizia tutto dipende dalla bontà delle leggi fondamentali.

1521. „ I componenti la Camera Decidente, il Regio Pro-
„ curatore Generale, l'Accusato, e la Parte civile ed i rispettivi
„ Difensori potranno, sempre peraltro per l'organo del Presi-
„ dente, richiedere ai Testimonj gli schiarimenti che crederanno
„ opportuni, e indicare tanto sulle loro persone, che sul loro
„ detto, tutto ciò che crederanno utile all'accusa respettiva-
„ mente, ed alla difesa. „ (dette Art. 464).

1522. La legge stabilisce, che soltanto per l'organo del Presidente le parti interessate domandino al Testimone ciò che credono di loro interesse. Questa disposizione è savissima, mentre così l'interrogazione al Testimone, se raggiungerà il fine prefissosi dalla parte richiedente, sarà spogliata di tutto ciò che può essere diretto a confondere il Testimone, o di tutto quello che può sembrare sugestivo. Inoltre così s'impediscono delle altercazioni disgustevoli e perniciose al dibattimento. Finalmente il Presidente può non fare l'interrogazione richiesta, quando sente che non è utile nè all'accusa nè alla difesa, o che tende a macchiare la riputazione del Testimone; spetta al Presidente di discernere se quello che dice o l'Accusa o l'Accusato o il Difensore contro il Testimone è realmente utile alla Causa, ovvero sia una odiosa diatriba, nel qual caso ha diritto d'imporre silenzio.

1523. „ Se è luogo alla recognizione dei Corpi di delitto,
„ saranno questi ai Testimonj mostrati. „ (detto Articolo 465).
sempre però mescolati con i *simili* altrimenti la recognizione peccherebbe del grave difetto di *suggestiva*.

1524. „ Ogni Testimone dopo la sua deposizione rimane
„ nella sala di udienza.

„ Può essere licenziato dal Presidente, qualora lo do-
„ mandi, e se il Regio Procuratore Generale, l'Accusato, la
„ Parte civile, ed i loro Difensori non vi si oppongono. „ (dette
Art. 467).

Facilmente s'intende la ragione della suddetta disposizione, perchè se il Testimone senza il consenso di tutte le

parti potesse essere licenziato, non verrebbe ad essere pronto a dare i schiarimenti che nel decorso del dibattimento potrebbero essere necessarj e richiesti.

1525. „ I Testimonj nell'attualità dell'esame non potranno „ interpellare altri Testimonj, nè esserne interpellati. „ (Art. 468 dette Dich.)

1526. „ Terminato l'esame dei Testimonj, il Presidente „ può ordinare d'uffizio, o sulla richiesta del Regio Procu- „ ratore Generale, dell'Accusato, della Parte Civile, e dei loro „ Difensori, che uno o più di essi si ritirino dalla sala di „ udienza, e siano quindi introdotti e sentiti di nuovo, sia „ separatamente, sia in presenza gli uni degli altri „ (dette Art. 469).

1527. Sebbene la legge dica, che il Testimone sentito *rimane nella sala di udienza*, pure questa disposizione non è precettiva, tanto è vero che può esserne allontanato a richiesta delle parti o del giudice ex officio.

Per questo opinerei, che per maggiore utilità del dibattimento i Testimonj principali sentiti in giudizio dovessero essere trattenuti in altra sala diversa da quella dell'udienza, e da quella ove dimorano i Testimonj da sentirsi. Infatti spesso sorge il caso che un Testimone udito debba richiamarsi; ma se egli ha sentito il deposto degli altri Testimonj, ha potuto già prevedere e prepararsi al confronto.

1528. Deposto che un Testimone abbia, occorrendo di risentirlo nel corso della pubblica discussione non vi è bisogno che presti novamente il Giuramento, qualunque sia il cangiamento, o l'aggiunta che egli faccia alle antecedenti deposizioni.

1529. „ Le deposizioni dei Testimonj presenti scritte in „ processo non saranno lette alla pubblica discussione, fuorchè „ nel caso, ed in quella parte che sarà necessaria per fare os- „ servare ai Testimonj presenti le variazioni, le contradizioni, „ e le differenze che resultano in ciò che essi hanno deposto „ nel pubblico giudizio, e ciò che essi dichiararono preceden- „ temente.

„ Questa lettura si ordina dal Presidente di uffizio o „ dietro i rilievi del Regio Procuratore Generale, dell'Accusato, „ della Parte Civile, o dei loro respettivi Difensori. „ (Dich. e Istruz. Art. 470).

1530. Il solo motivo potissimo per cui la legge s'induce a permettere la lettura delle deposizioni di Testimonj scritte nel processo informativo limitata alla parte soltanto che dalla deposizione orale ha subito variazione e contradizione, quello si è di conoscere la ragione della variazione ed averne dei schiarimenti che possono influire sullo scoprimento del vero; ma *giammai i Giudici potranno valutare le deposizioni scritte per stabilire la convinzione morale dell'animo loro.*

1531. La legge esigendo l'*orale deposizione* ha inteso che *questa sola* sia elemento della convinzione dei Giudici. La deposizione dei Testimonj, scritta nell' Processo informativo è stata ritenuta dalla legge, non già perchè potesse figurare come mezzo o argomento di prova nel giudizio, ma solo perchè servisse di base dell'accusa. Base dell'assoluzione e della condanna deve essere il *deposto orale*. E tanto è ciò vero, che i Giudici non hanno obbligo di conoscere quel Processo scritto; anzi io credo che la legge abbia inteso di vietarne la cognizione, quando si voglia che il giudizio sul *fatto* si parta soltanto dalla convinzione morale dell'uomo, e che questa si crei dagli elementi somministrati nel pubblico dibattimento.

1532. „ Dovranno essere lette all' udienza, le deposizioni „ scritte I. dei Testimonj dispensati dal comparire alla pub- „ blica discussione menzionati all'Art. 414. delle presenti Di- „ chiarazioni e Istruzioni, qualora abbiano profittato della esen- „ zione ai medesimi concessa; „ (Questi sono i Consiglieri di Stato, i Vescovi e Arcivescovi della Toscana, ed i Presidenti della R. Consulta e del Buon Governo) „ II. dei Testimonj „ defunti pendente in giudizio; III. dei Testimonj non com- „ parsi per causa legittima; IV. degli imputati defunti, di quei „ caduti posteriormente in alienazione di mente o contumaci.

„ I deposti dei Testimonj menzionati al Num. III. „ (non comparsi per legittima causa) „ non potranno dai giudici „ essere appresi che in senso di semplici schiarimenti „ (Dich. e Istr. Art. 472.)

„ I deposti dei Testimonj che hanno mancato di comparire senza giustificare una legittima causa, non possono „ essere letti alla pubblica udienza. „ (dette Art. 474).

1533. „ Durante la discussione i Consiglieri della Corte „ Regia, il Regio Procuratore Generale, l'Accusato, la Parte „ Civile, ed i loro Difensori possono prendere nota tanto delle „ deposizioni dei Testimonj che delle risposte degli accusati, „ senza però che la discussione possa essere interrotta o ritar- „ data, „ (dette Art. 477).

§. 8.

Indennità dovuta ai Testimonj.

1534. „ I Testimonj citati a comparire alle pubbliche di- „ scussioni non riceveranno indennità, se dimorano nel circon- „ dario di giurisdizione criminale del Vicario Regio o Giudice „ Direttore di Atti del luogo ove risiedono i Tribunali di Prima „ Istanza e della Corte Regia.

„ Se dimorano in altri circondarj criminali, avranno, „ qualora la richiedano, una indennità di un terzo di lira per „ ogni miglio tra accesso e recesso: la quale indennità sarà rad-

„ doppiata qualora provino di essere inabili a viaggiare a piedi „ mediante certificato del medico fiscale. Questi certificati sa- „ ranno vidimati dal Vicario Regio o Giudice Direttore di Atti „ della loro dimora, che attesteranno della impotenza suddetta „ secondo la loro cognizione personale. „ (Dichiarazioni e Istru- „ zioni del 9 Novembre 1838 Art. 527).

1535. „ All'indennità preindicata sarà unita, quando venga „ richiesta, quella di due lire per giorno per gli uomini e di una „ lira ugualmente per giorno per le donne, gli uni e le altre „ viventi del lavoro delle proprie braccia, ognivolta che siano „ costretti di rimanere nel luogo di residenza del Tribunale di „ Prima Istanza o della Regia Corte al di là del giorno desti- „ nato alla pubblica discussione, attesa la proroga della discus- „ sione medesima „ (Art. 258).

„ Una simile indennità, e nel solo caso menzionato al- „ l'articolo precedente, dovrà retribuirsi, nel caso che la do- „ mandino a quei Testimonj che dimorano nel circondario giu- „ risdizionale del Vicario Regio, o Giudice Direttore di Atti, „ ove risiede il Tribunale, o la Corte Regia e che vivono del „ lavoro delle proprie braccia „ (Dette art. 529).

1536. „ I Regi Procuratori, ed il Regio Procuratore Gene- „ rale rilasceranno respettivamente i mandati per il pagamento „ delle tasse che sopra, le quali restano nella preindicata mi- „ sura fissate, sino a nuove determinazioni, sulla cassa degli „ Esattori dell'Amministrazione del Registro: a questi Mandati „ saranno uniti i documenti di che all'Art. 527 „ (cioè i certificati de' Medici fiscali e Giudici d'Istruzione). „ I suddetti „ mandati non saranno esecutorj senza il visto del Presidente „ del Tribunale, o della Camera decidente della Corte Regia „ (dette Art. 531).

§. 9.

Testimonj falsi.

1537. „ Se ad onta della forza ed efficacia che la religione „ per mezzo del Giuramento, aggiunge alla naturale obbligazio- „ ne di dire la verità, i Testimonj fiscali o indotti a difesa del „ Reo l'avranno taciuta, negata, o alterata con malizia e con „ dolo, tanto rapporto al delitto, quanto alle circostanze inte- „ ressanti il medesimo, col fine di favorire l'accusato, e diver- „ ranno rei di falsità e di spergiuro con danno della giustizia „ e della pubblica vendetta, vogliamo che siano puniti con „ l'Esilio per un anno dal Vicariato e cinque miglia attorno; „ e se la falsità del loro malizioso deposto fosse diretta alla „ condanna del Reo, ed avesse la qualità di una vera e schietta „ calunnia, in questo caso avrà luogo la pena prescritta contro „ i calunniatori all'Art. 66 della legge del 30 Novembre 1786.

„ Il secondo deposto però dei Testimonj, che mediante „ lo sperimento della Carcere „ (oggi abolito e che però per questo secondo o ulteriore deposto si deve intendere quello che il Testimone emette nella pubblica discussione) „ manifesterà quel tanto di sostanziale che da essi fu taciuto, ne- „ gato, o alterato nel primo esame per mera semplicità, vero- „ simile dimenticanza, o altra simile causa non maliziosa, dovrà „ sempre attendersi tanto a favore, quanto in aggravio dell'Ac- „ cusato come correttorio dell'esame precedente, senza che vi „ possa essere luogo a punire detti Testimonj per causa dello „ spergiuro „ (legge del 30 Agosto 1795 Art. 2).

1538. Un Testimone infatti che vacilla nella sua deposizione potrebbe essere a ciò indotto non sempre da cause maliziose; quindi se vacilla nella sua deposizione, può essere ricondotto alla verità con essere avvertito.

Ciò si deve fare con mezzi generali ricordandogli la santità del giuramento, ed il dovere di manifestare in giudizio tutto ciò che egli sa della cosa, ed il rigore della legge contro i falsi Testimonj ed i calunniatori. Si farà pure con mezzi particolari nel fare venire in presenza del Testimone vacillante i contesti, o con ridurli a mente quanto egli aveva già detto e dichiarato; e se persiste a dire diversamente, deve richiedersi la ragione e la spiegazione della sua varietà. Ma tutto ciò si deve fare sempre *interrogando*, e non mai *suggerendo* e molto meno con minaccia.

1539. E l'Articolo 66 della legge del 30 Novembre 1786. sui calunniatori, richiamato dall'Art. 2 della legge del 30 Agosto 1795 (Vedi §. 1537) è concepito come appresso „ Perchè „ la Calunnia non solo offende e danneggia il Calunniato, ma „ contiene ancora in se stessa l'inganno e l'ingiuria che si fa „ al Governo, il quale avendo per principale suo scopo la retta „ amministrazione della giustizia, troppo rimane deluso, qua- „ lora si voglia temerariamente farlo servire di mezzo all'ini- „ quità; chiunque o sia privata o pubblica persona, o abbia il „ pubblico uffizio di querelante, mentirà scientemente in ag- „ gravio altrui con falsi ricorsi, false relazioni o querele, sarà „ condannato ad essere pubblicamente frustato, ed ancorchè „ suddito esiliato in perpetuo dai nostri stati, senza attendere „ se la falsa imputazione sia stata di un tal delitto che per „ se medesimo porterebbe a pena minore, riservato ancora l'ar- „ bitrio a chi doveva giudicare di aggravare la condanna se- „ condo la qualità dei casi sino ai pubblici lavori a vita; e „ nell'istessa pena incorreranno gl'instigatori, e quei Testimonj „ che o con precedente macchinazione, o di concerto col ca- „ lunniatore o per privato loro odio, o per altro malizioso „ loro fine avranno attestato il falso contro l'innocente imputato.

1540. Ho riportato queste disposizioni penali, perchè la Riforma Leopoldina del 1838 ha tassativamente stabilito, che

„ la pena della falsa Testimonianza tanto a favore che contro „ l'imputato avvenuta nella istruzione dei processi, o nelle „ pubbliche discussioni dei Tribunali di Prima Istanza, sarà „ quella nei respettivi casi prescritta dall'Art. 2 della legge „ del 30 Agosto 1795.

„ E ferma stante la pena medesima nel caso di falsa „ testimonianza avvenuta a danno dell'Accusato alla pubblica „ discussione delle cause Criminali avanti la Corte Regia, „ quella dovuta nella ricorrenza che sopra, al rammentato de„ litto commesso in favore dell'Accusato sarà della carcere da „ mesi tre ad un'anno.

„ Il disposto dell'Art. 46 della legge del 22 Giugno „ 1816 è abrogato. „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 539).

L'Articolo abrogato disponeva „ la pena del Testimone „ falso sarà dei pubblici lavori dai cinque ai dieci anni. „ (Art. 46 della legge del 22 Giugno 1816).

1541. „ Se dalle resultanze della discussione il Deposto „ di un Testimone comparirà falso, il Presidente o di uffizio, „ o dietro le richieste del Regio Procuratore Generale, dell'Ac„ cusato, o della Parte Civile, e loro respettivi Difensori, farà „ porre all'istante il Testimone in stato di arresto, e redatto „ il processo verbale dell'accaduto, ordinerà che sia trasferito „ avanti il Tribunale d'Istruzione del luogo di residenza della „ Corte Regia, perchè sia proceduto contro del medesimo nelle „ forme ordinarie. „ (Dich. e Istruz. del 9. Novembre 1838 Art. 471).

1542. A me pare chiara la suddetta disposizione, nè sò come mai taluni vi leggano, che il caso del sospetto di falsità contro un Testimone posto in stato di arresto sia da considerarsi come un incidente pregiudiciale del Giudizio da sospendere la decisione della causa.

1543. Il Giudizio di falsità o di calunnia che può ordinarsi contro un Testimone non può arrestare il corso del dibattimento e della decisione del giudizio principale. Poichè o la R. Corte per compire la convinzione dei Giudici non aveva che il detto di quel Testimone, ed allora pronunzierà il *non consta*; o la Corte vede chiaro perchè d'altronde provato il fatto dal Testimone contradetto, ed allora ben può pronunziare la sua Sentenza definitiva senza attendere l'esito del giudizio, se il Testimone sia falso o no. In ogni senso, il giudizio principale deve definitivamente risolversi senza valutare il detto del Testimone divenuto sospetto di falso, quando anche questi sia riconosciuto innocente.

ARTICOLO V.

CENNI SULLE PERIZIE E SUI PERITI NEL PUBBLICO GIUDIZIO.

1544. La voce *Perizia* ritrova la sua etimologia nel principio, che spiega l'origine della parola *esperimento*, mentre deriva dalla voce *perio*, che in Greco indica *tentar di far prova.*

1545. Quando si tratta di *provare un fatto*, la cui retta cognizione dipende dalla Perizia di una scienza o di un' arte, non possono prendersi persone, o Testimonj indistintamente, ma si devono adibire quelli soltanto, che il Pubblico ed il Tribunale conoscono per *Pratici* della scienza o arte di cui si tratta.

1546. Questi Testimonj, chiamati *Periti*, vengono adibiti per dare la loro opinione sopra il *materiale del delitto.* Come sarebbe nel veneficio; esiste il cadavere; ciò fa conoscere una morte; ma bisogna che persone esperte s'internino nel cadavere medesimo onde vedere se questa morte è accaduta con mezzi preternaturali o naturali; perciò vi vorranno i Medici, i Chirurghi. Così se si tratterà di falso chirografo, bisognerà adibire i Calligrafi per giustificare la scrittura.

1547. Molte cose che possono essere comuni alle Perizie, già le accennai dove feci parola degli *Accessi*, delle *Ispezioni Giudiciali* e degli *Esperimenti di fatto.* (Vedi §§. 656 e seg. 1219 e seg.). Non ostante riprendendo l'argomento interessantissimo delle *Perizie*, perchè per il solito vengono a provare l'*ingenere* o il *materiale* del delitto, dirò, che non bisogna confondere la *Perizia* con il *Rapporto.* Il *Rapporto* è quella denunzia che ogni Professore pubblico di scienze, arti e mestieri è in obbligo di presentare quando nell'esercizio della sua professione e con i soccorsi soltanto di questa scuopre che una data cosa è stata subietto di un delitto. (Vedi §§. 469 e seg.)

1548. Le *Perizie* al contrario sono il mezzo più proprio di accertare il *materiale del delitto*, e per questo io credo che per le Perizie, non si dovrebbero usare l'istessi Periti o Professori che hanno fatto il *Rapporto*, o almeno non dovrebbero essere soli a periziare; mentre così si eviterebbero gli effetti spesso dolorosi dell'amor proprio che forse vorrebbe sempre sostenere il già referito giudizio.

1549. Ai *Periti* si possono applicare le regole stabilite per calcolare la fede dei Testimonj, con questa differenza però, che deponendo essi di ciò che cade sotto gli occhi ed i sensi, del fatto, e non di chi lo ha commesso, tanto più saranno credibili, quanto più saranno *pratici* della scienza o arte necessaria per scuoprire le cause fisiche del fatto.

1550. Pure bisogna avere un grado di diffidenza sui Periti che hanno fatto il Rapporto. Essi isolati, ho detto che sono

pericolosi, ma divengono utili quando si aggiungono agli altri Periti giudiciali. Lo stesso è da dirsi degli Architetti, e Fabbri edificatori di una casa incendiata o distrutta; lo stesso di tutti i Professori curanti una malattia.

È pericolo impiegare costoro isolatamente a dar giudizio del fatto. La cagione ultima della distruzione di un edifizio, o della morte di un individuo ha potuto talvolta derivare da chi avrebbe avuto il dovere di prevedere tutto e che può esserne responsabile. Per esempio: una ferita che di per se non era mortale, ma che tale è divenuta per incuria o inesperienza del Chirurgo curante, può essere da lui indicata per mortale nel Rapporto; ma certamente tacendo che a ciò vi è concorsa la sua colpa, la presunzione porta che la mortalità venga imputata tutta al ferro feritore. Se questo *rapportatore* è usato qual Perito Giudiciale per verificare l'*ingenere*, indubitatamente sosterrà che la mortalità della ferita provenne dalla natura della piaga e non già dalla sua incuria o inesperienza. Così viene immensamente aggravata la posizione di colui che scagliò il colpo, ed al quale è addebitato il ferimento. Ciò adunque esige molto antivedimento e prudenza.

1551. L'effetto materiale, il resultato, e le conseguenze fisiche del reato sono l'oggetto della *prova generica*.

Così la Perizia che sul *materiale* del delitto si raggira, deve assicurare i suoi *tre stati*; cioè, del *presente* nell'atto che si raccoglie la prova, del *passato* dal momento in cui cominciò l'azione o esecuzione del reato, del *futuro* per ciò che può attendersi e temersi delle sue conseguenze.

1552. La *permanenza* non si valuta che per ciò che si trova nello *stato presente*. L'uomo è morto, è ferito, è mutilato; la Perizia dell'*ingenere* deve descriverne minutamente lo stato.

Quale era lo stato della cosa *prima del reato*, è un altra ispezione essenzialissima delle perizie. L'uomo era vivo o morto? la donna era vergine o no? Quando il reato è tale che non può commettersi senza guasto in un corpo, bisogna stabilire se questo guasto è prodotto o nò dal delitto. Una porta è stata sforzata; ciò prova essere stata soggetta a una violenza. Un cadavere umano si trova con il cuore ferito; la causa della morte è indubitatamente la ferita. Altro cadavere offre nello stato presente una causa tutta naturale della morte; ma un reato precedente ne è stato forse la causa remota, la causa occasionale.

Lo stato presente e l'effetto, spesso rischiarano il passato e la causa fisica.

1553. La determinazione ed il *giudizio* delle *cause* più o meno *probabili* sono tanto più astrusi e difficili, quanto maggiore è il numero delle cause naturali che possono escludere il delitto. Una di esse che rimane dubbiosa, rende del pari dubbio

il resultato della Perizia e della prova generica, dubbio che non può essere diradato che dalla prova specifica.

1554. Fra le *cause* devono indicarsi gli istrumenti del delitto, o certi o probabili. Ciò richiede non solo la perizia delle armi alle quali appartengono i varj istrumenti, che possono o affrettar le cause naturali, o essere essi causa immediata dell'offesa, ma anche la perizia delle arti e delle scienze alle quali appartiene il conoscere di questi effetti le vere cagioni. Se queste si riuniscono nella stessa professione, bastano a questa prova i Periti solo di questa; se sono divise in più Professioni, è mestieri che tutti debbano nel tempo istesso impiegarsi e darsi lume a vicenda.

1555. I Periti adunque, e particolarmente quelli impiegati a sviluppare le *cause* della vita e della morte degli uomini, nulla dovrebbero ignorare di ciò per cui questa scienza sovrana va a giungere al suo perfezionamento.

1556. Un *difetto capitale* entra a rendere manchevole e viziato il provvedimento della giustizia. Questo è pur troppo il difetto di molti Magistrati, i quali, senza farsi carico di conoscere la vera abilità dei Periti, ritengono come patrimonio comune e come scienza infusa a chi porta il nome di Medico o di Chirurgo, l'arduissima ed inesauribile *medicina legale*. E però, dopo il grossolano assurdo di rendere chiunque si abbia il nome di Medico uomo atto a chiarire qualsivoglia dubbio, e dar giudizio ai Tribunali su quanto mai vi ha che spetta alle scienze salutari, senza distinzione ed accorgimento ricercano d'un *Perito*, ed il primo trovato, o a loro raccomandato, lo hanno per il più adattato al bisogno del loro ministero; paghi così di avere provveduto alle formalità legali, il come poi e con quale effetto non importa.

1557. Molti Giudici vanno dietro alla *fama*; ma come non ingannarsi sovente per una fama bugiarda?

Non è il mondan rumore altro che un fiato
Di vento, ch'or vien quinci, e or vien quindi,
E muta nome, perchè muta lato.
(Dante Purgat. XI. vers. 100).

Se i Giudici non hanno essi stessi quella maggior cognizione dei Periti che per loro si può di quanto debbano operare specialmente rimpetto alle chimiche analisi, e in qualunque altra ricerca che richiegga esperimenti e scentifiche dimostrazioni, saranno sempre ingannati, quando nella scelta andranno dietro alla sola *fama*.

1558. E perchè la legge vuole che i Giudici spesso siano presenti alle operazioni dei Periti? Ciò non ha lo scopo soltanto della legalità degli atti, ma più tiene di mira al fine più necessario unito dalla filosofia, alla volontà del legislatore.

Oltre la legalità degli atti, nell'intervento del Magistrato si ha un Testimonio, anzi un soprintendente a tutto quello che si eseguisce dai Periti per soddisfare alle sue ricerche e richieste. E come far questo senza le cognizioni elementari convenevoli a comprendere almeno i documenti, i precetti della scienza? Ciò si esige maggiormente dove si scarseggia di Periti di tal condizione.

1559. Bene io sò le difficoltà che per lo più s'incontrano a ricercare i Periti in affari nei quali non si può a proprio senno scegliere e temporeggiare. Ma non può dissimularsi che in questa parte i Magistrati in generale non usano quella diligenza, anzi si lasciano condurre da una raccomandazione, o da una incuranza e direi negligenza, che spesso priva la giustizia di questi mezzi anche la dove se ne abbonda.

1560. La scelta dei Periti per scuoprire la causa dell'avvenimento, diventa sempre più importante, quanto più lievi ed incerti sono le vestigie del *fatto permanente*. Se sono cresciuti i mezzi di civilizzazione, sono del pari infinitamente aumentati i mezzi per commettere, nascondere, ed iscoprire i delitti. Il Giudice perciò è l'autorità che fra tutte ha maggior dovere di mettersi a portata dei lumi del suo secolo.

1561. Ho detto che la terza parte essenziale di una Perizia tendente alla prova generica del delitto, è di dichiarare gli *effetti* che sul corpo alterato dal delitto possono in appresso derivarne. Questa parte non è inutile neppure negli omicidj; poichè gli effetti più o meno rapidi della corruzione e la loro natura, svelano spesso la natura del delitto.

Ma nelle ferite, ne'reati consumati a mezzo, è parte essenziale della prova generica il determinarne le conseguenze. La perizia che si richiede per determinare gli effetti della natura fisica dell'avvenimento indipendenti da altre cagioni, non è minore di quella che si richiede per determinarne la causa.

1562. Si produce, per esempio, una contusione o una ferita. Questa è un reato per se stessa; ma può essere causa di un reato maggiore. Il *Pericolo* di cui parla la legge non è mai un giudizio certo; esso è un giudizio di probabilità. Nel guardarsene adunque dal Perito lo *stato presente*, deve determinarsi il *futuro*. Se questo può cangiare la natura del reato, il Giudice deve eseguire il corso del male con ripetute recognizioni. È un errore comune, che queste non debbano farsi che spirati alcuni giorni o alcune settimane, perchè è utile che secondo i varj casi ed il bisogno il Giudice lo ripeta spesso.

1563. Dunque si deve ritenere, che la *Perizia che abbraccia il materiale del delitto* e ne forma per così dire la *prova generica*, deve comporsi di tre parti essenziali, cioè *descrivere* minutamente ciò che si offre allo sguardo ed al giudizio del Perito nello *stato presente*; *indicare* con la maggior chiarezza

possibile il giudizio della *causa* di questo stato ; *dare* il giudizio degli *effetti* ai quali può condurre. Quando gli *effetti* possono trasmutare il delitto in altro delitto, conv iene che il Perito *seguane* il corso con cura straordinaria. Tutte le recognizioni di questo corso faranno conoscere la verità o la fallacia dei primi giudizj, e tutti insieme formeranno la prova generica. Ciò che è *stato presente* della pima perizia, diviene *stato passato* della seconda, e lo stato presente di questa, diviene stato passato della terza, e così successivamente.

1564. Adunque i Periti, con il loro giudizio e con le loro perizie *devono definire le cause dell'avvenimento, e devono definirne gli effetti.*

Questo *giudizio* può essere *certo;* può essere *congetturale* o probabile. La qualità della ferita ne svela molte volte l'istrumento; molte volte (come nelle contusioni) lo lascia dubbio. La ferita che toglie l'azione ad una parte del corpo essenziale alla vita, ne svela certamente l'effetto prossimo mortale ; la ferita che non toglie in tutto questa azione, non ne mostra che il *pericolo.* Questo sovente è lieve di per se stesso ma può divenir grave per sopravvenienza d'accidenti. Quindi il vero giudizio del real pericolo della ferita, non è che nelle *conseguenze,* cioè o alla guarigione, o alla morte.

1565. La parte più difficile delle perizie consiste nel *conoscere il valore* della *causa efficiente,* della *causa occasionale,* e delle *cause concomitanti.* Questo giudizio dei Periti per regola generale deve darsi in continuazione della *ispezione materiale.* Sugli *oggetti* i Periti devono fare tutte le osservazioni e gli esperimenti che la loro arte e il loro mestiere suggeriscono, e sì le une che gli altri farsi dovrebbero alla presenza dei Giudici, indicando loro i fatti da cui desumono quelle loro osservazioni, ed emettere così al loro cospetto il giudizio richiesto. Ognun vede che l'*esattezza* della *ispezione materiale* e della sua descrizione portano seco l'*esattezza del giudizio.*

1566. Ma questo *giudizio* dei Periti ben può in ogni tempo essere riesaminato da altri Periti; bensì di rado ciò avviene sulla *ispezione materiale.*

Se il corpo materiale del delitto può conservarsi in tutto o in parte, dopo la prima ispezione si chiude e si sigilla per nuove ispezioni se occorrono. Ma di ordinario o per l'effetto del delitto, o per l'effetto delle analisi dei primi Periti, il corpo si corrompe, o se ne altera la sostanza, o si consuma. Quindi è che la maggior diligenza dei primi Periti deve rivolgersi alla *ispezione*, perchè *ben descritto* a suo tempo il corpo del delitto, il *giudizio* può formarsi sempre e rettificarsi.

1567. Per questo i Periti, se non possono o non vogliono dare il loro giudizio sul luogo, in perizie che esigono esperienze chimiche, altri processi scentifici, gli si deve accordare un termine per fare la sua dichiarazione e rapporto.

1568. Se il *giudizio* di due o più Periti non è concorde, se ne chiamerà uno o più altri, in modo però che tutti formino numero dispari. In presenza dei nuovi Periti si rinnoveranno le operazioni fatte, e se queste non possono ripetersi, le saranno precisamente indicate sulle perizie dei primi, e dopo gli schiarimenti scambievoli, ognuno emetterà il suo giudizio.

1569. In generale i Periti ed i Testimonj generici dei Reperti, degli Accessi, degli Esperimenti di fatto, se prima della pubblica discussione hanno fatto le loro dichiarazioni *giurate*, non è necessario che siano chiamati nel Pubblico Giudizio. Bensì il Pubblico Ministero, l'Accusato, il Presidente della Corte possono metterli nelle loro Note ed anche ex officio il Tribunale istesso può chiamarli all'udienza. Se nessuna delle Parti ne il Tribunale richiedono l'udizione orale in Giudizio dei Periti, allora si leggono le loro perizie.

Ma se le dichiarazioni dei Periti, e Testimonj generici non fossero state emesse con giuramento, allora io credo che non si possano leggere, nè se ne deve fare alcun capitale.

Si noti che quanto sopra, cioè di non essere necessario che si chiamino all' udienza i Periti e Testimonj giurati della *prova generica* può concorrere quando la prova generica è di *fatto permanente*, e non già di *fatto transitorio*.

1570. Essendo questa una specie di eccezione per la *prova generica*, deve essere ritenuta nel solo caso per cui è formata, nè potrebbe estendersi al di là dell' oggetto che fissò la mente del legislatore. Per esempio: l'uccisione di un uomo con un dato istrumento è un giudizio di fatto permanente che di rado viene impugnato da alcuno, e perciò diviene un *fatto* non contradetto. Può dunque darsi lettura della Perizia senza far venire i Periti e i Testimonj giurati della medesima a deporre di nuovo in dibattimento con l'Accusato, quando alcuna delle Parti non lo richiede.

1571. Ma se i Periti, nella loro perizia sono entrati a ragionare dell'*Autore* del fatto delittuoso, sia che escludano o includano le circostanze specifiche ed individuali, questo ragionamento è parte della *prova specifica*; l'Accusato, o il Pubblico Ministero si può opporre a tal lettura. Forse si dirà, che i Periti ed i Testimonj assistenti agli Accessi ed ai Reperti possono ferire anche la prova specifica; come sarebbe per esempio, il ritrovamento di oggetti criminosi in casa dell'Accusato, o gli esperimenti di fatto sopra il suo stato di mente, sulla di lui possibilità a eseguire quel fatto. Ma io rispondo, che le Perizie non possono nè devono dire: se l'Accusato fosse o non fosse *sciente* che gli oggetti criminosi erano in sua casa, o di essere quell'avvenimento realmente accaduto per colpa o dolo di lui.

Ma se nel Processo verbale dell'Accesso, o del Reperto apparisse che il Reo avesse confessato il delitto, allora per convincerne l'Autore non può leggersi all' udienza quel Processo

Verbale, ma i Periti i Testimoni adibiti devono comparire in Giudizio e deporre nel dibattimento.

1572. I Periti adunque, se non è necessario che intervengano al Giudizio Criminale, ciò soltanto sarà quando le loro Perizie giurate si limitano al *materiale del delitto*. In ogni caso poi non possono ricusarsi dal comparire al dibattimento.

„ I Periti in qualunque scienza o arte saranno sentiti „ con le medesime formalità dei Testimonj. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 466).

Ed è nella facoltà del Presidente del Tribunale di fare venire in giudizio per mandato di accompagnatura i Periti renuenti all'ordine di comparire; bensì se a costoro non crede deferire il giuramento, le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti. (dette Art. 422 424).

1573. „ I Periti a qualunque classe appartengano, tanto „ dimoranti nel luogo di residenza del Tribunale di Prima „ Istanza, o della Corte Regia, che altrove, allorquando siano „ richiamati a deporre nei pubblici giudizj, oltre la diaria „ dovuta ai Testimonj per accesso e recesso, qualora questa „ abbia luogo, saranno, se lo domandano, retribuiti nello stesso „ modo, che lo sono attualmente avanti i Tribunali d'Istru- „ zione. „ (dette Art. 530).

1574. I Periti sono soggetti a recusa si per il lato del Pubblico Ministero, che dell'Accusato, della Parte Civile e dei loro Difensori; e sebbene specialmente non siano indicate, pure essendo certo che i Periti in giudizio altro non sono che Testimonj del materiale del delitto, perciò vanno soggetti a tutte le regole tracciate per i Testimonj, e possono essere ricusati per quelle cause istesse le quali rendono recusabili e sospetti i Testimonj.

ARTICOLO VI.

CENNI SUGLI INTERPETRI ADIBITI NEL PUBBLICO GIUDIZIO.

1575. L'origine della voce *Interpetre* è più grande di quello che tal voce significa in questo subietto; poichè la parola *patrare* designa *far perfettamente*. E siccome l'*Interpetrazione* presso i latini era una non piccola parte della facoltà legislativa, quindi *interpatrari* fu voce derivata dall'*innalzarsi fra i Padri*, e sedere fra i legislatori.

Ma la voce *Interpetre*, che in questo senso etimologico porta a designare chi ha facoltà di supplire alle leggi, e che tanto più è estesa quanto meno queste sono sufficienti, in questo punto del mio discorso designa — un *ripetitore fedele* delle altrui dichiarazioni fatte in idioma che non è quello del Tribunale —.

1576. Poichè si deve ritenere come norma sostanziale, che presso di noi, negli Atti pubblici, nei Giudizj, e specialmente nei Pubblici Giudizj Penali non si parla altra lingua che l'Italiana, e di questa si valutano l'espressioni soltanto secondo il comune uso di adoprarle.

Dal che io credo, che oggi sarebbe un pericoloso Interpetre un ammiratore della lingua del secolo XIV. La conoscenza del dialetto municipale di chi parla, deve essere nell'Interpetre perfetta al pari e forse più della lingua pura.

1577. E se in Toscana la lingua dei Tribunali è l'Italiana, ne succede di necessità, che se alcuna delle Parti, alcuno dei Testimonj non la intende o non la parla, deve darglisi un *Interpetre* a pena di nullità.

„ Nel caso che l'Accusato, o alcuno dei Testimonj non „ parlasse la lingua italiana, o si esprimesse in dialetto non „ comunemente inteso, il Presidente nominerà d'uffizio un *In-* „ *terpetre*, cui farà promettere con giuramento da deferirsi nelle „ forme indicate all'Art. 460 (Vedi §. 1495 e seg.) di tradurre „ e fedelmente referire le domande che saranno respettivamente „ dirette all'Accusato o Testimone, e le risposte da questi „ date „ a pena di nullità. (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 475 e 532).

L'Interpetre risponderà al Giuramento con la parola — *lo giuro* — ed in tal dire presterà il Giuramento secondo il rito prescritto all'Art. 12 della legge del 30 Novembre 1786. (dette Art. 460); quale Articolo dispone, che il Giuramento si deferisca in ginocchioni avanti un Crocifisso, e se si tratta di persone di religione diversa, a queste si farà prestare il Giuramento nel loro rito. (Vedi §§. 1495 e seg).

1578. „ Un tale Interpetre dovrà essere in età di anni „ 21 compiti; e non potrà essere preso fra gli Accusati, i Te- „ stimonj, i Difensori delle parti, e fra i Giudici della Corte „ a pena di nullità. (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 475 532).

Per l'istessa ragione l'Interprete non deve essere preso dagli Impiegati nel Pubblico Ministero, nè fra le Parti Civili, nè fra gli Uscieri, nè fra gli altri Uffiziali addetti al servizio della Cancellerìa e del Tribunale, poichè essendo ancor questi parti direttamente o indirettamente interessate al dibattimento come i Giudici, gli Accusati e i Difensori, non possono esercitare un ministero sì grave, che li renderebbe in qualche maniera gli arbitrj del giudizio, mentre l'Interpetre attesta ciò che si fa o si dice; dunque è un Testimone, o meglio un Perito.

Una donna potrà essere Interprete? Nessuna disposizione di legge la esclude; pur non ostante alle donne non dovrebbero essere affidate le funzioni d'Interprete che nel caso di assoluta necessità, e quando d'altronde non si possa avere

interpreti maschi non sospetti. Il rigore però dovrebbe cessare quando sia donna chi nè abbia bisogno.

1579. „ L'Accusato, la Parte Civile, ed il Regio Procura„ tore Generale possono ricusare l'Interprete, e la Corte deci„ derà sulla legittimità della recusa senza dilazione „ e a pena di nullità (dette Art. 475 532).

Infatti per la bocca dell' Interprete si forma il dibattimento; quindi egli non solo è Testimonio ma Perito, e Perito d'influenza grandissima, mentre l'esattezza della traduzione che si richiede da lui e la fede della sua persona interessano immensamente alla sincerità del giudizio.

Quindi il diritto alla ricusa dell' Interprete è di tutte le Parti.

Potrebbe avvenire, che la pietà, o l'ignoranza, o qualche passione, o la malizia induca l' Interpetre a fare una traduzione infedele. Perciò il Presidente, conosciute le persone ed il loro stato, deve dare l'Interpetre sempre di uffizio. Se le Parti offrissero l'Interpetre, il Presidente può rigettarlo; così le Parti possono rigettare quello che offre il Presidente. Ma la ricusa non deve essere cervellotica, sibbene fondata sopra giuste ragioni.

1580. La legge non specifica le cause di ricusa dell'Interprete, ma è facile argomentare, che queste cause sono quelle istesse che rendono recusabile e sospetto il Testimone, alle quali può aggiungersi la mancanza d' idoneità ad esercitare il ministero d'Interpetre; anzi se nel corso della discussione il Presidente si avvede dell'inespertezza, o mala fede dell'interpetre, può e deve cangiarlo, ed anche ripetere gli atti già celebrati coll' Interpetre dimesso.

ARTICOLO VII.

CENNI SUL MODO DI AVERE IN GIUDIZIO LE RISPOSTE ANALOGHE DAI SORDI, DAI MUTI, DAI SORDI-MUTI E DAI CIECHI.

1581. L' essere *Sordo*, o *Muto*, e più assai l' essere nel tempo stesso *Sordo-Muto* è una grave infelicità o infermità della vita umana, ma non già una ragione che renda eccezionabile la persona, come gli inabili ad ogni operazione civile. Nelle operazioni ove non la voce ma la presenza è necessaria, il *Muto*, se ha intelligenza, può rispondere di aver veduto; così si dica del *Sordo*.

1582. Vi sono però degli atti nei quali non basta che il presente intenda, ma occorre udire e rispondere ciò che s'intende, e pronunziarlo con parole solenni; tale è l'essere dato in Arbitrio, l'essere Giudice, l'essere Tutore, Curatore ec. ec. Non così negli atti dove il solo intendere e la tacita risposta sono sufficienti; perciocchè basta in questi il *comprendere* ed

esprimersi con segni. Così al Muto, al Sordo, al Sordo-Muto non sono vietati i Contratti, potendo contrarre Matrimonio, far Procura, obbligarsi a causa di Dote, donare, ed assistere a qualunque atto ove la sola intelligente presenza è sufficiente.

Di questo genere di atti sono i Giudizj. *Mutus, Surdus, Coecus admitti possunt, si quod agatur intelli guntur,* perciocchè in questi basta bene intendere e farsi intendere.

1583. Fra i *segni* con i quali comunichiamo fra noi vicendevolmente le idee, i primi sono quelli di cui i Sordi-Muti sono capaci, quelli cioè che s'indirizzano alla vista ed al tatto. Vi sono dei *segni,* che quasi per ritratti dipingono le idee, come le pitture, le sculture geroglifiche e simboliche; ve nè sono di quelli che si fanno solamente con le mani e con i cenni, linguaggio di azione, il quale anco presso gli antichi fù tanto perfetto, che superò talvolta l'espressione e la forza istessa del dire. Esso nei Muti fa vece di parola.

1584. L'età nostra può andar superba di avere non solo superati gli antichi metodi, ma di avere aperto scuole ai Sordi Muti, per le quali nulla si perde, come fa la parola, in comunicare le idee le più generali ed astratte; io in prima gioventù ne feci commoventissima esperienza essendo invaghito di gentile ed amabile Sorda-Muta.

1585. Non fù la Francia la prima ad insegnare il metodo di linguaggio con questi infelici. Il Padre Lama in Italia ed altri sommi uomini cominciarono; l'Abate de l'Epée nè portò è vero molto innanzi il metodo, ma solo traducendo con suoni e con gesti la lingua parlata. Finalmente l'Abate Sicard lo recò a compimento, creando la grammatica della lingua delle idee, e formando così un linguaggio universale, comune a tutti gli uomini, o che siano essi Muti, o che siano capaci di articolare i suoni. E così il linguaggio di *parole sciolte*, secondo l'espressione di Dante, usato da ciascun popolo e da ciascun uomo in particolare, non sarebbe che una particolare traduzione di questo linguaggio unico, universale, e per la maggior parte anteriore ad ogni linguaggio. La nostra scuola dei Sordi-Muti di Pisa non è inferiore alle altre d'Italia

1586. In tal modo, benchè questi infelici non possano percipere i suoni che imperfettamente quando si parla sopra il cerebro, pure con i nuovi filantropici soccorsi è stato anche ad essi concesso di apprendere a rappresentare in scritto i suoni della lingua parlata, e rendere così visuali e permanenti non solo i segni delle loro idee, ma quelli di una voce ch'essi non percepiscono per le orecchie e che la loro lingua male o nulla può articolare. Oggi i Sordi-Muti anche dall'infanzia, se entrano in qualche scuola, possono ricevere le interrogazioni in scritto, e rispondere in scritto.

1587. Se l'Accusato, o il Testimone è soltanto Muto e non Sordo, gli si comunicano le interrogazioni oralmente, e le ri-

sposte si ricevono con scrittura, oppure con gesti, i quali si traducono da un Interpetre. Se egli è Sordo e non Muto gli si comunicano le interrogazioni per mezzo della scrittura, o per via dell'Interpetre con i gesti. Se egli è Sordo-Muto, non vi è altro mezzo che o quello della scrittura o quello dei gesti per via d'Interpetre.

1588. „ Se fra gli Accusati, o fra i Testimonj esistono dei „ Sordi-Mudi, qualora non sappiano scrivere, sarà dal Presi- „ dente nominato un Interprete, il quale mediante i segni con- „ venienti farà comprendere all'Accusato, o Testimone la do- „ manda, e ricevutane per eguali segni la risposta, la refe- „ rirà.

„ Questo Interpetre presterà giuramento nei modi indi- „ cati nel precedente Articolo (vedi §. 1527) e potrà essere „ recusato come è stato prescritto „ tutto da eseguirsi scrupolosamente a *pena di nullità.*

1589. Nella scelta dell'Interpetre al Sordo-Muto deve aversi di mira di preferire quella persona che ha più abitudine di conversare con il Sordo-Muto di cui si tratta, perchè sarà sempre in grado meglio di qualunque altro di spiegare con i segni abitudinarj la domanda e la risposta.

1590. „ Se il Sordo-Muto o il Muto sapranno scrivere, il „ Presidente nel primo caso detterà al Cancelliere le doman- „ de, e nel secondo farà le domande oralmente, ed il Sordo- „ Muto, o il Muto risponderanno in scritto e le repliche sa- „ ranno dallo stesso Cancelliere lette ad alta ed intelligibile „ voce. „ (dette Art. 476.)

1591. S'intende però che il ricorso all'Interpetre deve essere un estremo rimedio; poichè potrebbero esservi persone di Sordizia apparente. Si alzerà la voce, si parlerà da vicino, si ripeterà più volte la stessa cosa, forse mal trasmessa la prima fiata alla mente da un organo viziato. Così pure, se la persona sia scilinguata si avrà con lei la stessa pazienza per farla esprimere di quella che con il sordastro per farlo intendere; si farà insomma tutto quello per cui la persona possa bene udire e rispondere.

Il che mal potendosi effettuare con dignità e senza muovere il riso, renderebbe necessario che il Presidente escludesse il pubblico perdurante simile esame.

1592. Per i *Ciechi* la regola è la medesima. Tutto ciò che dovrebbero vedere, si esprimerà loro con le parole. Parola muta è la pittura; pittura viva è la parola. La pietà, la religione, l'accorgimento, e la prudenza del Presidente e dei Giudici faranno il restante.

ARTICOLO VIII.

CENNI SUI DOCUMENTI CHE POSSONO FIGURARE ED ESSERE LETTI NEL PUBBLICO GIUDIZIO, E SULLE CAGIONI CHE NE AUTORIZZANO LA LETTURA.

1593. Ognuno bene intende che la parola *Documento* comprende sì i Corpi di Delitto, che gli Atti e Istrumenti scritti (Vedi §§. 717 e seg.). Ordunque questi Documenti necessariamente devono figurare in giudizio, onde su quelli si posi l'attenzione dei Giudici, e siano soggetti al dibattimento.

§. 1.

Documenti e Corpi di Delitto.

1594. Quando possono essere pervenuti in potere della giustizia Oggetti delittuosi, quando possono conservarsi e trasportarsi, questi devono essere sotto gli occhi del Tribunale e del Pubblico perdurante il Dibattimento. Questo è necessario perchè il Presidente nell'esame degli Accusati, dei Testimonj, dei Periti, possa fare ad essi riconoscerli, e dirigervi tutte le questioni che siano per produrre un resultato utile all'esito del giudizio.

1595. „ Il Presidente, terminato l'interrogatorio, dovrà far „ riconoscere all'Accusato i documenti e i corpi di delitto re„ lativi alla causa, i quali al principio della seduta devono esi„ stere o sul banco della Corte Regia, o su una tavola separata. „ Se stima tale recognizione più opportuna dopo la udizione „ dei Testimonj, potrà allora farla eseguire. „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 456).

„ Se è luogo alla recognizione dei Corpi di delitto, sa„ ranno questi ai Testimouj mostrati. „ (dette Art. 465).

§. 2.

Istrumenti scritti.

1596. Sebbene il Dibattimento deva essere *orale*, pure vi sono molte cose che non possono dipendere che dalla vista e dalla lettura dei relativi Documenti.

„ Se esistono in processo Documenti interessanti lo spe„ ciale del delitto, ne sarà all'Accusato dal Presidente conte„ stato il contenuto e ne sarà fatta all'occorrenza la lettura „ dal Cancelliere „ (Dich. e Istruz. Art. 454).

„ E questi Documenti dovranno essere riconosciuti dal„ l'Accusato nel pubblico giudizio „ (dette Art. 456).

1597. Sotto il nome di *Documenti* o *Istrumenti* s'intende tutto ciò che può istruire la causa; ma nel senso stretto indica ogni e qualunque Scrittura con cui si tratta qualche affare o civile o criminale.

Gli Istrumenti nei Pubblici Giudizj per lo più sono le Scritture che ha esarate o scritte l'Accusato di propria mano, o che possono referirsi alla prova dei delitto.

1598. E qui non sarà superflua cosa l'avvertire, che l'uso della scrittura si può determinare e *rapporto al delitto*, e *rapporto alla prova*.

1599. Per determinarlo *rapporto al delitto* conviene distinguere i diversi delitti. Vi sono delitti che nascono dai *Contratti*, e questi esigono necessariamente la scrittura, come per esempio il Mandato delittuoso. Vi sono delitti, i quali, sebbene non nascenti dai Contratti, pure devono essere con la scrittura commessi, come il famoso Libello. Alcuni delitti possono e non possono ammettere la scrittura, come i delitti contro i buoni costumi e contro la fama. Altri finalmente escludono la scrittura, come il Furto.

1600. L'uso della scrittura *rapporto alla prova* si può determinare osservando, se essa contiene il *materiale* del delitto, o il di lui *speciale*. Riguarderà il *materiale* in quei delitti, che esigono necessariamente la scrittura, come il Libello famoso, la Ingiuria scritta; lo *Speciale*, se la scrittura non appartiene al delitto, ma all'indizio.

1601. Relativamente alla Prova, la Scrittura può essere tutta esarata dall'Accusato, ovvero soltanto sottoscritta da lui; o il solo Accusato la può aver posta in essere, o sivvero essa va munita delle firme dei Testimonj o del Notaro.

1602. Quando una Scrittura scritta dalla sola mano del Reo appare in giudizio, o l'Accusato ultroneamente confessa di averla vergata, o lo nega. In quest'ultimo caso, quattro saranno i metodi per conoscere se gli appartenga. Il primo è quello che viene usato quando l'Accusato nega avere scritto il primo foglio, conviene di avere scritto il secondo, e nega essere suo il terzo e così via dicendo. In questo caso il solo sentimento che colleghi il fine dalle pagini accordate col principio di quelle negate darà argomento che le carte siano scritte dal medesimo Autore.

Il secondo metodo è la Collazione delle lettere, che consiste nel ponderare la carta ove è il carattere di cui è questione detto *dubitato*, e confrontarlo con altro foglio che l'Accusato aveva precedentemente e per altro oggetto scritto, il quale dicesi *indubitato*. Questa comparazione deve farsi per mezzo di Periti, i quali dopo maturo esame dichiarano la identità o inidentità del carattere di cui vanno vergati i due fogli sottoposti alle loro indagini.

Il terzo metodo è quando due testimonj idonei asseriscono di aver veduto l'Accusato vergare il foglio in questione, attestandone la identità.

Il quarto metodo consiste nella confessione dell'Accusato per mezzo della quale conviene di avere vergato il foglio di cui si tratta.

1603. Quando la scrittura implica in se la Confessione del delitto stesso, quantunque possa essere sottoscritta da testimonj e riconosciuta da Notaro, non può mai avere forza di prova piena, inquanto che non è che una confessione estragiudiciale.

1604. Dei quattro metodi accennati nessuno è capace di portare la certezza che si desidera, poichè facili sono le cagioni di equivoci e d'incertezza. Infatti sul primo metodo è da avvertirsi che l'Accusatore può aver disposti benissimo i fogli in maniera che resulti quella coerenza di sentimento accennata.

Il metodo della comparazione dei caratteri è fallace non meno, perchè i Periti si possono ingannare, non essendo che cosa comunissima, che le abitudini, le malattie, l'età facciano cangiare maniera di scrivere più e più volte nel corso della vita. Se poi la scrittura si prova per via di testimonj, allora niente di più fallace, perchè sarà ben difficile che i Testimonj possino assicurare con ogni certezza che il chirografo posto sotto i loro occhi sia quello che videro scrivere dall'Accusato. Quindi la Scrittura per se stessa, e per i metodi di verificarne la imputabilità, e per il suo contenuto non può mai formare prova piena del delitto.

1605. Se la Scrittura contiene la soscrizione, bisogna distinguere. O il delitto è di tal natura che fa sì che quelli che hanno sottoscritto siano complici; o non ammette questa complicità. Nel primo caso essendo complici, quelli che hanno sottoscritto il chirografo non possono provarne la sua essenza in giudizio. Nel secondo caso se attestano che l'incolpato ha scritto o formato il chirografo, dal loro detto si desumerà la prova in genere ed in specie del delitto, qual'ultima allora sorge dal loro detto e non dal chirografo, che al più costituisce il materiale del delitto. Il medesimo si dica se il chirografo contiene la recognizione del Notaro, poichè se egli può fare pubblica fede agli effetti civili, ciò non accade giammai agli effetti criminali.

1606. Onde conviene stabilire, che gl'Istrumenti considerati in se stessi non hanno forza di dare una prova completa, ma tutto al più possono somministrare una prova semipiena.

Così pure si dica di un Pubblico Istrumento, il quale, se di per se solo fa prova piena agli effetti civili, non è così negli affari criminali.

§. 3.

Motivi della lettura di alcuni Atti e Deposti in Pubblico Giudizio.

1607. Per quanto sia vietato di leggere nel Pubblico Giudizio qualunque attestato, deposto e dichiarazione scritta da persona che poteva essere citata a comparire come Testimonio, pure vi sono delle Eccezioni interessantissime.

1608. Io quì non intendo fare parola della lettura dei Processi Verbali, delle Perizie che ho accennato farsi in giudizio nel principio del dibattimento (vedi §§. 1364 e seg.), che pure è una eccezione alla regola.

Le *eccezioni* di cui intendo parlare nascono da varie cause, cioè o dalla *necessità* assoluta, o dall' *oggetto* delle dichiarazioni, o dalla *dignità* della persona del Testimone, o dall'*assenza* del medesimo, o da altri *legittimi impedimenti*.

1609. La *Necessità* costituisce un diritto; quindi se gli oggetti di reperto, i corpi di delitto sono cangiati o distrutti dal tempo o dalla mano dell'uomo, non vi è altro mezzo che mostrarne in giudizio gli avanzi e riportarsi nel resto alle dichiarazioni dei Periti e dei Testimonj (Vedi §§. 1337. 1364 e seg.). Parimente la necessità toglie ogni facoltà di discussione orale con i morti. Se ad ogni impedimento di un uomo vivente potrebbe sospendersi la discussione pubblica infino che l'ostacolo sia cessato, in caso di morte non vi è altro a fare che ordinare la lettura della dichiarazione scritta, emessa in Processo da colui che è morto prima dal pubblico giudizio.

1610. L'*Oggetto della dichiarazione* esige la lettura dei Processi Verbali e delle Perizie relative al materiale del delitto di fatto permanente (Vedi §. 1364).

1611. La *Dignità* esclude dal comparire in giudizio soltanto le persone espressamente contemplate dalla legge, cioè i Consiglieri di Stato, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Presidenti della I. e R. Consulta e del Buon Governo (Vedi §§. 1459 e seg.).

Al di là di queste persone, niun grado, niuna carica, niuna dignità esonera la persona a prestare la sua testimonianza nei pubblici penali giudizj.

Quindi i deposti degli Illustri già raccolti con speciali solennità (vedi §. 1532) si leggono alla pubblica udienza, e fanno prova.

1612. L'*Assenza* del Testimone spesso lo esonera dal comparire nel pubblico giudizio.

E qui giova dare alcun cenno sull'*Assenza*. *Assente* secondo Ulpiano è chiunque non si trova nel luogo nel quale viene chiamato. Se dunque, citato il Testimone nel luogo della sua ordinaria dimora, egli non vi si trovi, è reputato *assente* secondo la significazione legale. Se non trovato il Testimone nel

luogo ordinario di sua dimora, si conosce però dove sia, egli deve essere citato colà ove si trova; poichè Giustiniano nel Capitolo V della Novella 90 ci lasciò non solo una Legge, ma una disquisizione filosofica sulla necessità di fare che i Testimonj, benchè dimoranti in altra provincia, preponessero al commodo ed utile loro privato, quello della giustizia e lo scuoprimento legale del vero; particolarmente *in criminalibus in quibus de magnis est periculum*, statuì altamente *omnibus modis apud indices praesentari testes, et quae sunt eis cognita edocere*. Quindi, se non costa dell'*assenza* e della difficoltà di citare il Testimone, non può leggersi la di lui dichiarazione scritta in processo. In ogni caso però tal lettura non equivarrà mai al deposto orale; non influirà sulla sostanza della convinzione dei Giudici; ed il contenuto si avrà in senso di schiarimento, non mai di prova.

1613. Altri *legittimi impedimenti* dei Testimonj autorizzano la lettura delle loro deposizioni esistenti nel Processo Scritto.

Non solo l'*assenza* rammentata, ma ancora sono scuse legittime, l'*infermità*, gli *impedimenti* da causa pubblica, ed anche privata, quando sia grave.

Dove è necessaria la presenza, come può intervenire chi giace in letto malato? Quindi l'infermità è stata sempre causa giusta o di sospendere il giudizio, o di leggere le deposizioni dell'infermo se esistono nel processo scritto.

Chi debba intendersi per *infermo*? Giuliano (nella legge 199. Dig. De Verbor. Signif.) pone frà gli impedimenti d'infermità ogni *causa sontica* (voce esprimente tutto ciò che è dannevole, nocevole, e malefico), cioè ogni morbo che nuoce al libero esercizio delle facoltà che si richiedono per fare qualche cosa. Ulpiano e Labeone mettono nel numero degli infermi anche le donne gravide (Leg. II. §. 4 e 5 Dig. Si quis Cautionibus). In simile categorìa degli infermi molto più si devono comprendere i mentecatti, i dementi, i furiosi, tali divenuti dopo il primo loro esame.

1614. In generale le ragioni che scusano la non comparsa del Testimone in giudizio, autorizzano la lettura delle sue deposizioni scritte nel Processo, sempre però con condizione, che si abbiano quali schiarimenti e non mai in senso di prova.

1615. Bensì la *causa legittima* della non comparsa alla pubblica udienza deve essere giustificata nel pubblico giudizio; le giustificazioni devono essere schierate alle parti; queste possono insorgere contro, e dimostrare o la simulazione della causa o della giustificazione presentata, o quello che può tornare di loro interesse.

1616. Di regola, se il Tribunale non ha la giustificazione della causa legittima di non comparsa, o questa non sembra tale da attendersi, non si può leggere in alcun modo il deposto dell'assente.

1617. „ Dovranno essere lette nella udienza le deposizioni „ scritte: I. Dei Testimonj dispensati dal comparire alla pub„ blica discussione menzionati all' Art. 414 (gli Illustri) qua„ lora abbiano profittato della esenzione ai medesimi con„ cessa:

„ II. Dei Testimonj defunti pendente il Giudizio:

„ III. Dei Testimonj non comparsi per legittima causa:

„ IV. Degli Imputati defunti, di quei caduti posterior„ mente in alienazione di mente, o contumaci:

„ I deposti dei Testimonj menzionati al numero III. „ non potranno mai dai Giudici essere appresi che in senso di „ semplici schiarimenti „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 472).

1618. Se la legge prescrive tassativamente che il deposto dei Testimonj non comparsi per causa legittima sarà letto ed appreso come semplice schiarimento, non esclude che come tale si abbia a ritenere anche la lettura dei deposti dei testimonj morti, dei dementi ec. ec. Essa lascia alla coscienza dei Giudici la libertà della valutazione di tali deposti, ed implicitamente, se non vuole che siano valutati tra le prove i deposti degli assenti per causa legittima, insinua a non correre ed essere del pari guardinghi sui deposti dei defunti e dei dementi, contro i quali a mio parere sta una pari ragione che agli altri per valutarli semplici schiarimenti e non più.

1619. „ I deposti dei Testimonj che hanno mancato di „ comparire senza giustificare una legittima causa non possono „ essere letti alla pubblica udienza „ (dette Art. 474).

Se per caso si mancasse a questo solenne divieto, mancanza che presterebbe ai Giudici elementi di convinzione dal detto di Testimonj non oralmente sentiti in giudizio, s' incorre nella nullità del giudizio medesimo (dette. Articolo 532).

1620. „ Le deposizioni dei Testimonj presenti scritte in „ processo e gl'interrogatorj che l'Accusato avrà subìti nel pro„ cesso medesimo, non saranno letti alla pubblica discussione, „ fuorchè nel caso, ed in quella parte che sarà necessaria per „ fare osservare sia ai Testimonj presenti, sia all'Accusato, le va„ riazioni, contradizioni, e differenze che resultano in ciò che „ essi hanno deposto nel pubblico giudizio, e ciò che essi di„ chiararono precedentemente „ (dette Dich. Art. 470). Così tali letture non possono menomamente influire per la convinzione dei Giudici, nè come schiarimenti, e molto meno come mezzi di prova. Esse sono soltanto permesse per il tassativo oggetto di fare osservare *ai testimonj e all' accusato* le loro variazioni; esse non possono destare alcun moto di convinzione, mentre la convinzione dei Giudici deve nascere non dalle letture fatte in giudizio, ma dai resultati del dibattimento orale.

ARTICOLO IX.

CENNI SUL RIASSUNTO DEI RESULTATI DEL DIBATTIMENTO DA FARSI DAL PRESIDENTE ALL'ACCUSATO IN PUBBLICO GIUDIZIO.

1621. „ Terminato l'esame dei Testimonj, e quanto è stato „ prescritto „ (eseguirsi nel pubblico giudizio) „ il Presidente „ farà in succinto conoscere all'Accusato i resultati dalla Pub- „ blica Discussione, e su di essi lo richiamerà a rispondere „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 478).

1622. Grave incombenza è questa, e molta perspicacia, concisione ed esattezza si richiede dal lato del Presidente.

Il *Riassunto* deve fare rimarcare all'Accusato le prove principali che si sono ottenute sul *materiale* e sullo *speciale* del delitto, tanto a favore dell'Accusa che a favore della Difesa. In questo Riassunto il Presidente deve conservare tutta la calma, la dignità, ed in uno usare tutta la deferenza e pazienza che si richiede, onde l'Accusato bene comprenda ciò che gli si dice e possa così essere in grado di rendere adeguata risposta.

Ma il Presidente deve badare ed essere guardingo a non lasciare apparire il suo giudizio e la sua opinione sopra le prove che va riassumendo, poichè ciò potrebbe avere una grave influenza sullo spirito delle parti, che vanno a sostenere o l'accusa o la difesa.

1623. Questo Riassunto in Francia non è diretto all'Accusato, ma ai Giurati che hanno assistito al dibattimento e devono emettere il loro giudizio sul fatto, e ciò perchè abbiano più presenti alla mente i resultati sui quali devono emettere la decisione secondo la loro morale convinzione. Il Riassunto rende migliore anche in questa parte il nostro Sistema al confronto di quello del Regno delle due Sicilie, dove finito l'esame dei Testimonj e la lettura dei documenti, il Presidente invita le parti a dare le loro conclusioni, e così l'Accusato, spesse volte idiota, confuso dalle tante cose udite nel dibattimento, non è in grado di formarsi un'idea chiara del resultato della discussione.

Capitolo Quarto

CENNI SULLE ORAZIONI O ARRINGHE CONTINUE, SULLE CONCLUSIONI IN SOSTEGNO E IN DISCARICO DELL'ACCUSA, E SUI DIFENSORI.

1624. Terminato ogni *esame* di testimonj; ogni *lettura* di atti ed istrumenti finita; fatto il *riassunto* o riepilogo di quanto è resultato

del dibattimento all'Accusato; e da lui *ricevute le risposte*, comincia quella parte della *Discussione* che gli antichi chiamavano *Orazione continua*, per distinguerla dalle piccole orazioni o parlate necessarie nel dibattimento per richiamare i testimonj a qualche fatto, o per ottenere qualche rilievo, o qualche altra prova. L'*Orazione continua* non può essere interrotta dalle parti, e neppure dai Giudici; il solo Presidente può richiamare i Difensori, quando o divagano dall'oggetto, o si comportano in modo indegno.

1625. Il Presidente darà il cenno alle parti, o come si suol dire, indicherà quale di esse abbia la parola, seguendo l'ordine fissato dalla legge „ La Parte Civile per mezzo del suo Difensore avrà „ la parola, e dirà ciò che crede conveniente al proprio inte- „ resse sulle resultanze della pubblica discussione. Quindi il „ Regio Procuratore Generale darà le sue conclusioni in fatto „ e in diritto: nel caso che opini per la condanna dell' accu- „ sato, provocherà le pene prescritte dalle leggi veglianti o dalle „ osservanze giudiciali „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 478).

„ L'Accusato ed il di lui Difensore saranno in seguito „ sentiti sù i mezzi di difesa tanto in fatto che in diritto. Il „ Regio Procuratore Generale e il Difensore della Parte Civile „ possono replicare alle difese: ma l'Accusato ed il di lui Di- „ fensore hanno diritto di essere gli ultimi a parlare. Se l'ac- „ cusato dichiara non avere cosa alcuna da soggiungere in sua „ difesa, il Presidente dichiarerà chiusa la discussione „ (dette Art. 479).

1626. „ È permesso al Presidente per il riposo dei Giudici „ di prorogare la Pubblica Discussione al giorno o giorni imme- „ diatamente successivi: Potrà prorogare ancora la pronunzia „ della sentenza al giorno susseguente a quello in cui viene „ chiusa la discussione, e non più oltre: in questo caso il Pre- „ sidente ne darà avviso all' udienza; Se la discussione non è „ terminata, intimerà tutti i testimonj non licenziati preceden- „ temente, la parte civile, ed i difensori a presentarsi all' ora „ destinata „ (Art. 480).

ARTICOLO I.

CENNI SU CIÒ CHE SPETTA ALLA PARTE CIVILE E AL SUO DIFENSORE NELLA DISCUSSIONE.

1627. La *Parte Civile* non può da per sè parlare nell'*Orazione continua*, o *Arringa*, ma deve essere assistita e parlare per mezzo di un *Difensore*. Essa può scegliersi questo Difensore, ed il Tribunale non ha obbligo come con l'Accusato di assegnarne uno. Come nelle cause civili, essa può ricorrere a qualche Avvocato o Procuratore; questi ha libera facoltà di di-

fenderla o di ricusarvisi. Se la *Parte civile* è povera o miserabile e non trova il Difensore, può ricorrere alla Camera di Disciplina degli Avvocati o dei Procuratori e domandarne uno, e questa Camera, conosciuta la ragione della domanda, aderirà o nò alla richiesta, appunto come suol statuire negli affari civili.

1628. L' intervento nel Pubblico Giudizio della *Parte Civile* è volontario, è facoltativo; quindi essa può intervenire di persona con il suo Difensore; se non interviene, neppure il suo Difensore ha la parola, per l' istessa ragione che si nega la parola al Difensore dell' Accusato contumace. Se interviene, acquista un diritto eguale alle altre Parti, del di cui interesse si tratta.

1629. La *Parte Civile* nell'Arringa, od *Orazione Continua* può fare rilevare qualche fatto aggravante che sia sfuggito all' Accusa; può impugnare i fatti dedotti a discarico dall'Accusato; può in conseguenza presentare altre circostanze e provarle; ma non può però alterare la natura del misfatto stabilita dal giudizio di sottoposizione all'Accusa; può meglio designare l'Accusato ed i Complici; può aggiungere all'Articolo della Legge citato dall' Accusa, o sostituire altri articoli della Legge violata.

1630. In tal modo si farà strada a sostenere il Reato, per rilevarne il Danno sofferto e per concludere, che l'Accusato sia condannato a rindennizzarlo delle conseguenze sofferte dal suo delitto.

ARTICOLO II.

CENNI SUI DOVERI DELL'ACCUSA, OSSIA DEL PUBBLICO MINISTERO, E DELLE SUE CONCLUSIONI NELLA DISCUSSIONE.

1631. Presso il Tribunale Decidente, l'Accusatore si ravvisa nel *Pubblico Ministero*; e siccome le regole della civile libertà fanno sì, che le leggi non sospettano di alcuno e credono che a tutti stia a cuore il ben pubblico, in maniera che chiunque fra i cittadini può eccitare la vigilanza delle leggi, se viene commessa una qualche azione contraria alla pubblica sicurezza, così ne segue, che il *Pubblico Ministero*, essendo il Pubblico Accusatore davanti al Tribunale Criminale, mancando la di lui Accusa, niun cittadino può essere tradotto come Reo davanti ai Giudici.

1632. Niuno può essere condannato senza Accusatore, appunto perchè la questione criminale si deve raggirare fra l' *Accusatore* ed il *Reo* solamente, mentre il *Giudice* deve stare fra di loro impassibile per pronunziare sulla verità o falsità dell'Accusa, ed applicare la legge vegliante.

1633. Dunque non solo è necessaria l'Accusa del Pubblico

Ministero, ma è necessario ancora che egli la *sostenga* nel Pubblico Dibattimento davanti ai Giudici.

Mentre è ben facile il comprendere, che il Pubblico Ministero, particolarmente presso la Camera Decidente della Regia Corte, deve perseguitare ogni persona messa in stato di Accusa secondo il Decreto della Camera delle Accuse. Bensì deve avvertire, che la sua persecuzione non oltrepassi i limiti dell'Accusa modellata sul Decreto medesimo.

Così il Procuratore Generale, o il suo Sostituto è l'Avversario *necessario* di ogni individuo messo in stato di Accusa e tradotto al Pubblico Giudizio.

1634. Bensì questo Avversario necessario deve ritenere l'Accusa e il Dibattimento nei limiti del Decreto della Camera di Accuse; e sarebbe cagione di una nullità manifesta se il Dibattimento e la Sentenza definitiva parlassero di altra Accusa non tassativamente decretata della Camera delle Accuse. La ragione di questa massima si è, che se fosse permesso al Regio Procuratore Generale di portare davanti alla Camera Decidente della Regia Corte altra Accusa diversa da quella pronunziata nel Decreto della Camera delle Accuse, la garanzia che i cittadini trovano appunto nelle attribuzioni di questa Camera, sarebbe illusoria.

1635. Dunque, si ritenga per massima, che spetta al Regio Procuratore Generale davanti la Corte Regia l'esercitare l'Azione Criminale; ma che il Dibattimento non può essere da lui portato sopra delitti non compresi nell'Atto di Accusa, o per dir meglio nel Decreto della Camera delle Accuse.

1636. E se altri delitti si rilevassero nel corso del dibattimento, non vi può essere statuito che dietro un nuovo giudizio; e ciò deve ritenersi, ancorchè i delitti nuovamente scoperti siano connessi con quello di cui si discute, per la ragione che l'Accusato sarebbe sospeso, e non potrebbe in questi casi ne preparare le sue difese su delle Accuse non prevedute, ne chiamare i Testimonj a discarico.

„ Se durante la pubblica discussione l'Accusato resultasse „ dal deposto dei testimonj, o dei correi, addebitato di altro „ delitto, oltre quello menzionato nell'Atto di Accusa, la Corte, „ pronunziata la sentenza sulla causa in discussione, ordinerà, „ se lo crede conveniente tanto d'uffizio che sulle richieste del „ Regio Procuratore Generale, l'invio dell'Accusato davanti il „ Tribunale d'istruzione del luogo ove il delitto è avvenuto. Se „ il delitto nuovamente addebitato è connesso con l'altro menzionato nell'Atto di Accusa, la Corte potrà ordinare ancora „ la sospensione della pubblica discussione „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. Art. 504).

1637. Il Regio Procuratore Generale deve assistere al Dibattimento, ma non vi deve assistere passivamente, poichè è obbligato di esporre il soggetto dell'Accusa, di svilupparne e sostenerne i fondamenti.

Quindi sebbene a lui non spetti la direzione del Dibattimento, vi deve assistere continuamente per adempire ai doveri di Accusatore; di modo chè il Dibattimento andrebbe incontro ad una grave nullità, se il Pubblico Ministero si assentasse; nullità che emergerebbe dalla mancanza al giudizio di una delle parti integrali, quale è l'Accusatore.

Il Ministero Pubblico „ interviene e prende parte in tutti „ i Giudizj Criminali avanti i Tribunali di Prima Istanza, le „ Camere Criminali della Corte Regia, e la Corte di Cassazione „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 267).

1638. Il Pubblico Ministero può fare alla Regia Corte tutte le requisizioni che reputerà utili alla questione, ed il Tribunale deciderà sulle medesime secondo quello che reputerà conveniente. Bensì la Regia Corte può rigettare le sue requisizioni, mentre essa non è obbligata a dargli esecuzione; bensì il rigetto deve partirsi dalla Corte e non dal solo Presidente, non essendo questo rigetto nel suo potere discrezionale; tanto più poi quando le richieste del Regio Procuratore fossero dirette alla lettura di Atti che non hanno fatto parte del Processo.

1639. Il Regio Procuratore Generale pendente il Pubblico Dibattimento può richiedere al Presidente di fare venire sul banco dei Giudici nuovi atti e Documenti che possano dare nuovi e migliori lumi sul fatto controverso, con darne comunicazione alle parti „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 423. 432).

1640. Può fare richiamare all'ordine i Difensori delle Parti Civile ed Accusata che si allontanano ed abusano del loro ministero, requirendo che gli sia anche levata la parola, e che siano anche sospesi dalle loro funzioni e siano sostituiti alle Parti altri difensori (dette. Art. 426 e 432).

1641. Il Pubblico Ministero può richiedere che il Presidente richiami all'ordine quei che se ne allontanano, o espella dalla sala chi con atti o rumori turbasse la quiete e la solennità del giudizio (dette Art. 427. 428. 432).

1642. Se la discussione può offendere il pudore e l'onestà, il Pubblico Ministero può domandare che il Giudizio si faccia a porte chiuse, ammessi però i congiunti dell'Accusato, gli Avvocati e Procuratori di Ruolo, e le altre persone che non sono sotto l'influenza dei motivi che animano questa disposizione (dette Art. 429 432).

1643. Il Pubblico Ministero può richiedere che il Presidente rigetti e tronchi tutto ciò che tendesse a prolungare la discussione senza speranza di avere maggiore certezza di resultati. Ma però anche esso è sottoposto a questa disposizione, e può essere richiamato dal Presidente, sentiti i Colleghi, a rigettare e troncare tutto ciò che non possa produrre utile alla causa (dette Art. 431 432. Vedi §§. 1282 a 1298).

1644. „ Il Regio Procuratore Generale darà le sue Con„ clusioni in *fatto* ed in *diritto*; nel caso che opini per la con„ danna dell'Accusato, provocherà le pene prescritte dalle leggi „ veglianti, o dalle osservanze giudiciali „ (dette Dich. Art. 478).

Egli adunque non può rimettersi in generale a ciò che sta scritto nell'Atto di Accusa. Se dalla Discussione pubblica gli sembra essere resultato chiaro il misfatto con tutte le sue circostanze esposte nell'Accusa, domanderà che quella si tenga ferma in tutte le sue parti, concludendo per l'applicazione della pena richiesta, citando espressamente il fonte dal quale desume la pena, sia questo una legge, sia questo un complesso di decisioni capaci a stabilire l'osservanza giudiciale.

Se perdurante il Dibattimento, invece del misfatto è resultata l'innocenza dell'Accusato, il Pubblico Ministero può concludere, anzi *deve* concludere per la sua assoluzione.

Se le Prove non gli sembrano capaci di operare la convinzione, domanderà la dichiarazione del *non consta*.

1645. Il Pubblico Ministero „ emette in ogni causa il suo „ voto all'udienza in voce, e lo rilascia scritto prima dell'ema„ nazione della sentenza „ (Motuproprio del 2 Agosto 1835 Art. 268), e ciò perchè questo voto, o conclusioni scritte devono unirsi al Processo, onde in ogni tempo chiaramente si conosca qual fosse l'opinione del Pubblico Ministero nella causa.

ARTICOLO III.

CENNI SUI DIFENSORI E SULLE DIFESE.

§. 1.

Difensori.

1646. La professione di *Difensore* è così antica quanto i Giudizj, è così necessaria quanto la Giustizia, è così sacra ed indispensabile dai primi doveri della Religione e della Morale, quanto il Soccorso ai bisognosi ed ai miseri.

1647. Io non parlerò della gloria della Professione di Difensore; ma dico che è la sola che può francamente disprezzare come inutili al suo scopo il favore dei potenti, lo splendore dei natali, la forza delle ricchezze; che è la sola in cui la virtù ne costituisce tutta la nobiltà; la sola in cui l'uomo è stimato non da ciò che gli altri fanno per lui, ne da ciò che hanno fatto i suoi avi, ma da ciò che fa egli stesso.

1648. Neppure io ragionerò della influenza che ha sulla società l'*Ordine dei Difensori*; ma dico soltanto che in questa Professione chi fa il suo dovere, forma la sua fortuna; in questa, il merito e la gloria sono inseparabili; in questa l'uomo, unico autore della propria elevazione, tiene tutti gli altri nella

dipendenza dei suoi lumi, e gli forza a rendere omaggio alla superiorità del suo ingegno e dei suoi concetti.

1649. Quanto più le altre Professioni sono lucrose, quanto gli altri Impieghi sono elevati, tanto più sono responsabili e dependenti. E per tacerne di tutti gli altri Stati (diceva Niccolini riportando alcune parole del celebre d'Aguesseau sull'indipendenza degli Avvocati), il primo giorno che innalza alcuno sugli altri agli onori della Magistratura, è l'ultimo della sua indipendenza: egli non può procurarsi più un'ora di riposo, e nemmeno il dolce soglievo delle Muse e delle Lettere, senza che il pubblico non ne risenta alcun danno: fra i piaceri i più innocenti, s'alza sempre dal fondo del suo cuore un rimprovero, perchè egli non può gustarli che in un tempo consacrato ai suoi doveri. La sola professione del Difensore si è mantenuta sempre nel felice e pacifico possesso della sua indipendenza libera, senza assere inutile; anzi essendo utilissima alla patria, ella si lega al pubblico senza esserne schiava, e condannando l'indifferenza di quegli egoisti filosofi che cercano l'indipendenza nella quiete della solitudine, studia sempre con i consigli e con i travagli di rendere la vita degli uomini più sicura e più comoda, nè crede bastante la coscienza della sua virtù, se non la mette in azione e non ne fa uso.

1650. E presso di noi, quanto intendo dire sui Difensori è comune al Collegio degli *Avvocati* e a quello dei *Procuratori*, ceti di giureconsulti che unici sostanzialmente possono in Toscana essere *Difensori*, ceti di legali, che se differiscono in qualche loro attributo, non sono per nulla distinti quando indossano la veste di Difensori Criminali.

1651. Il sacro e religioso ufficio degli Avvocati e dei Procuratori, compresi sotto la categorìa dei Difensori, è fondato sulla fiducia che la legge e il pubblico hanno nella loro onestà e nella loro scienza; è diretto a difendere con lo scudo delle leggi la vita, la libertà, l'onore, le sostanze, i diritti degli uomini, i cui interessi sono del pari diretti dai loro consigli a norma della civile economìa e prudenza.

1652. Ma quando io dico ciò, non intendo dirlo per quei Difensori, Avvocati o Procuratori che siano, i quali, indossando la grave veste dell'Ordine spinti dal bisogno o dall'amore del guadagno, dimentichi d'ogni dignità, corrono dietro agli *Affari*, e piangono come perduta l'opera, allorchè il successo o il premio di una causa non corrisponde ai loro voti. Ciò fù sempre una delle gravi cagioni della corruzione, ma non mai il carattere dei Professori Legali.

1653. La prosperità nulla aggiunge al vero Difensore, perchè nulla aggiunge al suo merito; l'avversità del pari nulla gli toglie, perchè gli lascia intiero il patrimonio della verità. La costanza di questa virtù insegna al popolo a disprezzare l'uso dei falsi giudizj intorno alla fortuna, e cinge il Difensore

d' una dignità vera, d' una autorità sicura, d'una corona tutta sua propria. Che se la fama ne giunge fino al Principe e muove la Sapienza Sovrana ad eleggerlo in suo Magistrato, la pena di essere distratto dal primo uffizio non affievolisce nel vero Difensore lo zelo con il quale egli deve volgersi al nuovo; un esperienza più rischiarata lo accompagna; e le memorie della sua Professione sono il suo sollievo, il suo maggior piacere fra le cure della carica; piacere che lungi dal distorlo dai suoi doveri, giova ad animarne e renderne più attivo l' adempimento.

1654. Quando vigeva il Sistema Inquisitorio, sebbene l'*Arringhe* fossero pubbliche, pure il più di queste si sosteneva per la difesa dal Magistrato, detto *Avvocato dei poveri*, instituzione umanissima e sublime che contrapesava la troppo preponderante influenza dell' *Avvocato del Fisco.*

Aggiunti all' *Avvocato dei poveri* erano coloro che professavano la Procura e l'Avvocatura, mentre come dissi dirimpetto ai Tribunali Criminali in Toscana non vi è distinzione tra Procuratore ed Avvocato, e ambedue gli Ordini si conoscono col nome di *Difensori.*

Bensì non tutti gli ascritti alla Avvocatura e alla Procura supplivano all' Avvocato dei Poveri, mentre la I. e R. Consulta ne stabiliva un Ruolo speciale, sentiti prima gl' individui che presceglieva; ed io mi sono tenuto onorato di avere appartenuto a questo Ruolo presso la R. Ruota Criminale di Firenze.

1655. Non vi è esempio che gl' individui addetti alla Difesa dei poveri se ne scusassero per non gravi cagioni; non vi è esempio che fosse abbandonato da loro un povero per difendere a qualunque prezzo la parte più ricca. Gli uomini i più prepotenti, i Magnati istessi si sono veduti sorgere incontro spontanea una schiera di Difensori per assistere in giudizio penale un Reo da loro perseguitato. Bel campo di onore è stato sempre nelle cause dei poveri il nostro Foro Criminale, e cause di poveri pressochè tutte sono quelle che si agitano in via penale. Forse vi sono stati molti notati di eccessivo zelo nella difesa, ma di negligenza, di avidità, di perfidia, niuno mai.

1656. Tolto il pregiudizio che l'*Avvocato del Fisco* debba essere di sua natura il cieco persecutore dei rei, è divenuto inutile che a lui si opponga un Magistrato che abbia la veste di loro difensore; quindi l' *Avvocato dei poveri* ed il Ruolo dei suoi Sostituti vennero soppressi „ Sono soppressi gli Avvocati „ dei Poveri nelle Cause Criminali; la difesa degli imputati, e „ degli accusati è imposta come ufficio gratuito agli Avvocati „ ed ai Procuratori, i quali nominati nei modi prescritti agli „ Art. 218 e 245. „ (cioè dal Presidente del Tribunale. Vedi §§. 1094. 1191) „ ad assumerla, non potranno ricusarsi, senza „ incorrere nelle censure le più gravi contemplate dai vi-

„ genti Regolamenti. „ (Art. 212. Motuproprio del 2 Agosto 1838).

1657. Nelle Cause Civili ognuno può o non può difendersi a suo piacere; Non così nelle Cause Criminali, dove, se i diritti della Parte Civile sono presso a poco rapporto alla sua difesa quelli delle Cause Civili, il Reo però *deve* assolutamente essere difeso. „ Se l' Accusato non si sarà scelto un Difensore, „ lo destinerà al medesimo il Presidente della Camera Crimi- „ nale „ del Tribunale di Prima Istanza, e della R. Corte fra gli Avvocati ed i Procuratori dei Ruoli addetti al Tribunale di Prima Istanza ed alla R. Corte (Motuproprio Articolo 218 e 245.)

La mancanza della destinazione di un Difensore all' Accusato importa nullità del Giudizio. (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 532).

Sia qualunque l' atrocità del misfatto, sia qualunque la prova, vi è bisogno d'un Difensore che le possa ribattere; anzi più è grave la causa, maggiore deve essere il valore e l' autorità del Difensore.

1658. Ogni uomo è sempre presunto innocente fino alla condanna; fino a questo momento egli è un infelice agli occhi della legge e non un colpevole. Ogni Professore Legale deve prestarsi a questa difesa per dovere di uffizio. La trista volontà di un Accusato di essere giudicato indifeso, è considerata dalla legge pari alla voglia del suicida, che sdegna ogni soccorso dopo di essersi ferito per finire i suoi giorni. *Res est sacra miser;* e chi più misero di colui il quale, nel pericolo della vita, della libertà, dell' onore, geme fra i ceppi sotto il tremendo peso di un giudizio penale? Sopra a questi principj di ragione e di morale universale sono fondate le disposizioni che affidano ai Difensori la sorte dei Rei.

1659. Una delle principali disposizioni per i Difensori si è che la difesa dei Rei sia *ufficio gratuito*; ma questa disposizione concorre soltanto quando l' Imputato, o l' Accusato è in vero stato di miserabilità. Poichè „ nei Giudizi Criminali l'im- „ putato, che non potrebbe ammettersi nè al privilegio del mi- „ serabile, nè a quello del povero, non ha costituito, nè si „ costituisce il suo proprio difensore, e gli viene nominato ex „ officio dal Presidente della Camera o del Tribunale Crimi- „ nale, il Difensore nominato, finito il Giudizio e passata la „ Sentenza Criminale in cosa giudicata, potrà agire contro l'Im- „ putato difeso ed i suoi beni per il rimborso de' suoi onorarj „ a forma delle ordinarie veglianti tariffe per la metà, o tota- „ lità dei medesimi, secondo che povero o pienamente solvente „ debba riconoscersi l' Imputato stesso „ (Regolamento del 2 Settembre 1839 Art. 37).

1660. D' altronde, sarebbe stata cosa dura, anzi ingiusta che un Difensore, dopo avere consumato i giorni e le settimane

nella difesa di un Reo che, sebbene dovizioso non avesse nominato chi lo difendesse, dovesse perdere ogni onorario con pregiudizio grave della sua posizione economica, mentre il Difeso tranquillamente si godesse il frutto del di lui sudore e della di lui difesa.

1661. Anzi sul proposito della *difesa gratuita* anche per i miserabili, mi rammento una grave osservazione del celebre Paolini. Se la Difesa dei Rei, egli diceva, deve essere un obbligo dei Giureconsulti, cioè degli Avvocati e dei Procuratori, deve però essere un onere dalla Società intera, che ne risente il benefizio. Per questo l' obbligo della Difesa si addossi pure al ceto delle persone che nella Società ne sono più capaci, ma gli onorarj ad esse dovuti, se non sono suppliti dal Reo per essere miserabile, dovrebbero supplirsi dal Pubblico. Inquantochè, non deve sembrare che ingiustizia, l'addossare per forza di legge un peso gravissimo ad un ceto di persone della società, quando ne resulta un bene ed un vantaggio non al ceto, ma alla Società in generale.

Giustamente gli Imperatori Leone e Antemio (Leg. 14 Cod. De Avvocat: div: Judic:) equipararono i Difensori ai Militari, inquantochè questi con il *coraggio civile* soccorrendo agli infelici, difendendo con la forza dell' eloquenza e del raziocinio le sostanze, la fama, la libertà, la vita dei cittadini, nientemeno giovano alla Società, di coloro che impugnano le armi per difenderla. Ma se la Società provvede ai bisogni di coloro che la difendono con le armi, per qual ragione non deve supplire ai bisogni di coloro che la difendono con il raziocinio e l' eloquenza?

1662. Il Reo deve essere difeso o voglia, o non voglia, perchè il diritto della Difesa deriva dal diritto naturale, il quale, essendo comune a tutti, quindi a tutti deve concedersi difendersi senza distinzione nè di persona, nè di delitto, nè di stato. E perchè a niuno è lecito renunziare ai diritti primarj della natura, quindi la Difesa deve darsi ancora a quelli che la ricusano, e deve essere affidata a persone capaci per scienza e per pratica di renderla utile al suo scopo. Quindi o ricco o povero il Reo deve essere difeso, ed i Giureconsulti devono esserne i Difensori. Ma perchè essi soli non sopportino un aggravio che dovrebbe repartirsi all'intera Società, questa potrebbe provvedere ai dovuti onorarj dei Difensori, come appunto provvede a tutto ciò che tende al suo vantaggio.

1663. E questi *onorarj* dovuti agli Avvocati ed ai Procuratori per l' opera prestata come Difensori, non sono più soggetti all'arbitrio del Tassatore, perchè la legge stabilisce che essi „ hanno „ il privilegio di fare verificare i loro conti di onorarj dalla „ Camera di Disciplina, autorizzata pure a verificare i conti dei „ loro copisti, e che è la sola competente a tassare detti con„ ti tanto per le difese delle cause civili, che per quelle

„ delle cause criminali. Questa verificazione o tassazione dovrà „ farsi sempre avuto un giusto riguardo alle difficoltà della „ causa, alla natura ed importanza del lavoro, ed alle con- „ suetudini (Regolamento del 2 Settembre 1839 Art. 39 e 40).

1664. Un principio di giustizia e di ragione trascurato per il passato si contiene in detta disposizione. Infatti, tassare i prezzi dei talenti umani, è l'atto il più arbitrario della Società; e il tassarli a misura della carta scritta era la regola la più sproporzionata ed incongrua alla natura delle cose di cui volsi determinare il valore. In un paese nel quale è legge la libertà dell' industria e dei prezzi, non poteva sussistere senza vizio d' incoerenza la *tassa del merito delle persone*, ossia la tariffa degli spiriti, o delle loro facoltà, che sono variabilissime nel peso e nella misura. Dove non può esistere uguaglianza o identità morale nelle cose prezzabili, non può formarsi una tariffa universale, senza commettere tante ingiustizie particolari quante volte sarà applicata quella tariffa ai casi in questione. O ella darà di più o di meno del prezzo naturale; e sarà perciò ingiusta nel togliere o nell' attribuire la quantità dei diritti spettanti alle persone.

1665. Ma i Difensori, i Curiali peccheranno per eccesso nelle loro pretenzioni? Se ciò accadesse, a prevenire la loro avidità sussistono leggi contro i prevaricatori; ed appunto ad impedire questi eccessi, la legge ha deferito ad un Tribunale speciale l' autorità di *verificare* e *tassare* i conti non con la scorta materiale di una tariffa, ma *delle difficoltà della causa*, e *della natura ed importanza del lavoro*. Così la nostra riforma, adottando lo spirito della Legge prima delle Pandette nel titolo *De Variis et extraordinariis costitutionibus*, lasciò la copia servile dalla lettera di questa legge, con la quale gli onorarj dei difensori erano nelle varie contingenze disputabili tassati dai Giudici con la prefissione del massimo e minimo grado del prezzo. Questo massimo e questo minimo è approssimativamente determinabile in oggi, e si deve desumere da quelle regole istesse che sono ricevute nei casi controversi per tassare le altre produzioni dello spirito nelle scienze e nelle arti liberali.

1666. Fra i doveri ed i diritti degli Avvocati e dei Procuratori, ossia dei Difensori, stabiliti dal Regolamento del 2 Settembre 1839 sono da rimarcarsi i seguenti, che danno la norma della loro condotta.

Gli individui ammessi nel ceto dei Difensori siano del Collegio degli Avvocati, o dei Procuratori indistintamente siedono nell'interno del recinto che separa dall'udienza il seggio del Tribunale.

Vestono l'abito o la Toga di costume con alcuni speciali ornamenti precisati dal Regolamento, e quando arringano avanti i Tribunali inferiori e superiori possono tenere il berretto di costume in testa, scuoprendo il capo soltanto allorchè, conclu-

dendo la loro arringa, domanderanno ai Giudici l'accoglimento delle loro istanze.

1667. Hanno il privilegio di stampare le loro *Memorie* e *Voti legali* tanto in Cause Civili che Criminali senza sottoporli alla preventiva revisione o Censura, a condizione però che siano muniti dalla loro firma, e che gli autori siano responsabili al dirimpetto tanto dell'autorità pubblica che dei privati di tutto ciò che dette scritture possono contenere.

1668. E qui cade una avvertenza savissima del celebre Paolini, diretta a frenare nelle Memorie forensi le citazioni dei pareri dei Dottori, Trattatisti, Comentatorj, Decidenti che non abbiano per oggetto immediato una legge vigente, la cui applicazione al caso particolare formi la materia della questione. La libertà delle Arringhe e delle Memorie è una conseguenza delle libere difese o in voce o in scritto; ma la libertà legittima non ammette abuso di parole, di scritture. Molti Scrittori, fra i quali Filangieri, opinano che le *citazioni delle autorità dei Dottori* nelle Difese e nei Motivi delle Sentenze dovrebbero essere proibite. Queste citazioni, giovevoli molto a chi dal disordine trae profitti personali, fu un usanza introdotta ed aumentata dal Sistema di tassare gli onorarj sulla norma della quantità e peso della carta scritta; bisognò scrivere molto per guadagnare, e mancando allo scrittore o per natura della questione, o per propria insufficienza la materia convenevole, ricorse ad accattarla dai libri stampati, ed ivi con larghe espilazioni trovò quel tesoro che invano cercava nelle sue morali proprietà. Adesso che un Sistema più giusto dà la norma alle tassazioni degli onorarj, le *citazioni* sono più rare, meno voluminose, e da tutti considerate inutili. Infatti in tutte le Orazioni di Cicerone o Civili o Criminali, che sono i modelli del parlare e dello scrivere forense, non si incontra alcun *dottrinale* altrui, ma la sola dottrina personale del Difensore.

1669. „ Mentre i Difensori prestano indipendente e libero „ il loro uffizio in vantaggio di tutti quelli che hanno avuto „ ricorso al loro patrocinio, debbono però guardarsi dal prorompere in ingiurie ed in frasi offensive contro le Parti avverse, „ loro difensori, ed astenersi anco dall'asserire alcun fatto grave „ contro l'onore delle Parti stesse in tutti i casi in cui la necessità della difesa imperiosamente non il richiegga; ed anche „ in questi casi, debbono premunirsi di un mandato in scritto „ del loro cliente che in special modo a ciò gli autorizzi „ (Reg. Art. 32).

1670. „ Sarà sempre in facoltà dei Giudici non tanto di „ sopprimere o in tutto o in parte sì d'uffizio che sulla requisitoria del Pubblico Ministero le Memorie o Scritti degli Avvocati e Procuratori in cui si trovino obliati quei principj di „ moderazione dai quali essere deve sempre guidato l'esercizio „ del nobile loro ministero, quanto ancora secondo la gravità

„ dei casi di decretare la sospensione di coloro che ne sono „ stati gli autori „ (Art. 33).

„ Una eguale sospensione potrà essere decretata dai „ Tribunali in tutti i casi in cui gli Avvocati ed i Procuratori, „ o arringando, o assistendo alle pubbliche udienze, manchino „ a quei riguardi che altamente da essi esige la maestà del luogo, „ e la dignità delle persone dei Magistrati cui l'amministra- „ zione della giustizia pubblica è delegata. „ (Art. 54).

1671. „ Tutti gli Avvocati e Procuratori hanno l'obbligo „ del Patrocinio degli indigenti; la Camera di Disciplina, dietro „ l'invito dei Tribunali, destinerà perciò frà gli Avvocati e „ Procuratori del Collegio quello che dovrà per turno incari- „ carsi della gratuita difesa della causa di qualunque povero „ o miserabile che ne abbisogni, o che la richiegga, senza che „ l'Avvocato ed il Procuratore eletto possano dispensarsene, „ meno il caso di un impedimento legalmente giustificato. „ (Art. 36).

1672. Qualunque Difensore che per obbligo della nomina del Presidente del Tribunale o della Camera di Disciplina, volontariamente assume il patrocinio di un Accusato, non può abbandonarlo anche per giuste cause, prima che a lui non venga surrogato altro Difensore. Guai se ciò avvenisse senza giusto ed onorato motivo. Libero è l'esercizio dell'Avvocatura e della Procura, ma abbandonare, forse nel maggiore bisogno, la difesa o per tedio, o per timore, o per qualunque altro motivo più vile dopo averla accettata ed assunta, è contrario alla dignità di sì nobili professioni. Non vi è dignità senza altezza d'animo e senza coraggio.

1673. Sarebbe poi un vero delitto di *concussione* contemplato nei Codici Teodosiano (Tit. 10 Lib. VIII. de Concussionibus Advocatorum) e Giustinianèo (Tit. 62. Lib. XII. De lucris Advocatorum), qualora il Difensore esigesse una somma, o una cosa, o un servizio non dovuto con la minaccia di abbandonare la difesa.

1674. Ed è delitto uguale a quello del soldato che passa sotto le bandiere nemiche, e che lo rende degno del pubblico disprezzo, quando il Difensore che ha già preso parte alla difesa di un individuo, passa alla difesa della parte opposta, mentre ancora è in contradizione con il primo patrocinato.

1675. Fù sempre notato d'infamia quel Difensore che collude con la parte contraria al suo patrocinato; tanto più poi quando per motivo di doni e di promesse commette sì iniquo tradimento, onde far perdere la causa a chi in lui pienamente si fidava.

1676. Se all'Accusato non fosse assegnato il Difensore, si commetterebbe una delle più gravi nullità, perchè la difesa è un diritto naturale; e il legislatore appunto assegna l'uffizio del Difensore, perchè teme che l'Accusato non conservi la presenza

di spirito tanto necessaria per presentare solo la sua difesa; da quì la necessità che il Difensore assista l'Accusato a pena di nullità.

Ma se assegnato il Difensore, questo mancasse al suo dovere, il Dibattimento potrebbe essere sospeso, o dovrà essere seguitato?

Tenendo dietro al sacro principio che ha stabilito all'Accusato l'assistenza di un Difensore, ci persuaderemo facilmente, che tanto è non assegnare il Difensore, quanto che assegnato manchi a prestare la difesa. Quindi io penso che si debba supplire immediatamente con la nomina di un altro Difensore.

In caso diverso sarebbe in potere del Difensore assegnato all'Accusato o di dilazionare il giudizio a suo piacere facendolo aggiornare per causa della sua assenza; ovvero sarebbe in sua facoltà per mancanza di difesa di fare annullare il giudicato.

Ciò s'intende detto nei casi di assenza volontaria; poichè là dove l'assenza è per cause del tutto involontarie, allora, quando l'Accusato il richiede, dovrà essere aggiornato il giudizio per non privarlo dell'opera di quel Difensore assegnatogli o prescelto, che per essere meglio preparato alla difesa è in grado di renderla più utile.

1677. „ Nel caso che i Difensori dell'Accusato, o della „ Parte Civile abusino del loro ministero, dopo essere stati „ ammoniti, potranno essere dal Presidente privati della parola, „ e secondo la gravità dei fatti anche sospesi dalle loro fun- „ zioni per deliberazione della Corte: in questo caso il Presi- „ dente destinerà immediatamente all'Accusato altro difensore „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 426).

1678. Qualora i Difensori prolunghino la discussione senza speranza di avere maggior certezza di resultati per la Difesa, possono essere richiamati dal Presidente, il quale, sentito il parere del Collegio, può rigettare e troncare tutto ciò che si ravvisa inutile, anche a requisizione del Pubblico Ministero (Dich. Istr. Art. 431 432).

1679. I Difensori e l'Accusato possono richiedere al Presidente del Tribunale di farsi portare alla pubblica udienza nuovi atti e documenti che possano dare nuovi e migliori lumi sul fatto controverso. E sebbene questa facoltà non sia concessa dalla lettera materiale della legge, perchè agli Art. 423. e 432 delle Dichiarazioni e Istruzioni accorda tal facoltà al Presidente del Tribunale ed al Pubblico Ministero, (vedi §§. 1290 1297), pure io dico, che si deve ritenere accordata anche all'Accusato e suoi Difensori per la parità di ragione; mentre ancora questi possano suggerire dei documenti direttamente influenti in causa; in caso diverso la legge si mostrerebbe parziale alla Accusa e contraria all'Accusato, il quale anzi non può essere limitato giammai nè ristretto nei mezzi di utile Difesa.

1680. Parimenti io credo che sia lecito ai Difensori di richiedere al Presidente del Tribunale il richiamo all'ordine del Pubblico Ministero, qualora abbusasse della sua posizione; come ancora di richiedere l' espulsione dalla sala di coloro che sturbano la difesa ed il silenzio. Tutto ciò deve desumersi per analogia dalle disposizioni degli Art. 426. 427. 428 481 e 432 delle Dichiarazioni ed Istruzioni. (Vedi §§. 1292 1295 1296).

§. 2.

Difesa dei Rei.

1681. Per *Difesa dei Rei* si deve intendere non la sola *Arringa* fatta in loro discarico, ma ancora tutti quegli atti e mezzi con i quali si tenta di escludere i fondamenti dell'Accusa, per l'oggetto di fare resultare la innocenza del Difeso, ossia dell'Accusato.

1682. Per questo il Difensore, dopo essere stato diligente a fare quanto fù avvertito sugli Atti preparatorj del Giudizio (Vedi §§. 1188 e seg. 1209 e seg.), deve essere presente perdurante tutto il Giudizio, deve assistere al dibattimento, e fare tutte quelle requisizioni che crederà utili alla Difesa, delle quali può esigere che il Cancelliere prenda nota sul Processo Verbale di udienza. Poichè in caso di rigetto della requisizione, e supponendo ciò un fondamento di Cassazione, all'effetto di provare il rigetto, bisogna che consti in modo officiale.

E bisogna ritenere ancora, che i Decreti che ammettono o rigettano le requisizioni ed istanze della Difesa siano motivati, perchè la legge richiede che ogni decisione sia accompagnata dai *Motivi* di essa.

1683. La Difesa dei Rei si compone di due parti. L'una abbraccia le *Eccezioni* sì contro l'*Azione Criminale*, sì contro le *Persone*, sì contro gli *Atti*; l'altra comprende la *Difesa propriamente detta*.

1684. L' *Eccezioni* che si danno contro l'*Azione Criminale* sono *Dilatorie*, cioè tendenti a differire il giudizio; o *Declinatorie*, che consistono nell'obbiettare la incompetenza del Tribunale; o *Perentorie* che sono quelle che, opposte, estinguono il giudizio, perchè estinguono l' Accusa.

Le *Eccezioni* contro le *Persone* si dirigono o contro i *Giudici*, o contro l'*Accusatore*. Contro i Giudici, allorchè si possono ricusare come sospetti; contro l' Accusatore, se questi non ha diritto nè facoltà di accusare.

Finalmente le *Eccezioni* contro gli *Atti* riguardano la loro illegittimità; mentre gli Atti illegittimi non hanno alcuna forza provante contro l'Accusato. Questa *Difesa* per eccezioni si sviluppa negli atti antecedenti al Giudizio pubblico e nel Dibattimento.

1685. La *Difesa propriamente detta* si dirige contro le prove, esclusivamente, e può essere *Indiretta* e *Diretta*.

La *Difesa indiretta* elimina tutte le prove accumulate dall' Accusatore contro il Reo; come per esempio, tutto ciò che esclude la legittimità della prova de' Testimonj, degli Istrumenti, degli Indizj.

La *Difesa diretta* consiste nella prova della propria innocenza.

1686. L'Accusato può provare la propria innocenza o non imputabilità del delitto, accordando il delitto, con sostenere però di averlo commesso di diritto, o producendo delle prove incompatibili con la proposizione dell' Accusa; come per esempio, la prova dell' *alibi*, ossia secondo i Pratici la *negativa coartata di luogo e di tempo*, quale si verifica giustificando l' assenza dell'Accusato dal luogo del commesso delitto nel tempo che fù commesso.

1687. L'Accusa tende alla irrogazione della pena; ma la pena repugna al diritto di natura; onde non deve essere irrogata, se prima non è stato posto in essere, da colui che dovrebbe subirla, tutto ciò che può alienarla da se.

1688. La legge presume ciascuno innocente; dunque tutto ciò che può diminuire questa innocenza, affaccia una tal quale incredibilità. La irrogazione della pena offende i diritti di natura, onde *le leggi debbono accordare maggior fervore alla difesa che alla accusa.* Ciò viene anche in lettera prescritto dal Gius Comune.

1689. Perciò, si può provare la innocenza anche per mezzo di Testimonj inidonei; non così il delitto, per prova del quale vi abbisognano Testimonj superiori a qualunque eccezione. Se si tratta di conflitto di Testimonj inidonei, vinceranno quelli a favore del Reo.

1690. Questi brevi cenni sulla *Difesa* sono sufficienti al mio scopo, per non immergermi in un immenso dettaglio di tutti i *mezzi di difesa,* che il nuovo sistema offrire potrebbe all'Accusato per sostenere la propria innocenza, o discaricarsi dell' Accusa. Siccome però questi nascono dallo spirito istesso della legislazione criminale, là i Difensori troveranno vasto campo alle argomentazioni che possono giustificare l' Accusato. La legge, determinando il valore delle prove legali, l'ordine e le solennità dei giudizj, somministra all'Accusato infiniti motivi dai quali dedurre la sua difesa. Qui adunque non spetta dir parola sugli Argomenti, ma sul *modo* della *difesa.*

1691. Ed in questa ricerca, subito si presenta la grave e bella questione: se l' *Arte Oratoria* possa o nò accompagnare le *Arringhe* nei Giudizj. Per escluderla, vi è chi ragiona con il celebre Filangieri nel seguente modo.

1692. I Giudici non portano nel tribunale della giustizia un' anima libera; essi sono l' organo della legge. Se questa è

impassibile, i Giudici lo debbono essere ugualmente; se la legge non conosce nè il timore, nè la pietà, nè l' amore, nè l' odio, i Giudici come essa devono ignorare queste passioni. Applicare al fatto la legge è l' unico oggetto del loro ministero; essi non possono commuoversi a favore di una delle parti, senza tradirlo. Se i Giudici hanno cuore sensibile ed anima facile ad appassionarsi, la sensibilità e la passione nemiche della giustizia li pongono nella necessità di fare sforzi grandissimi per essere giusti. L' imparzialità dei giudizj richiede fermezza d'animo, insensibilità di cuore.

1693. Ordunque l' *Arte Oratoria del Foro*, (secondo l' idea comune che si attacca a questa espressione), è per l' appunto diretta a distruggere queste due qualità che devono avere i Giudici nel tempo che esercitano le loro gravi funzioni. Esagerare l'atrocità del delitto, se si accusa; esagerare i motivi irresistibili che spinsero al delitto, se si difende; indagare la natura d' animo e le passioni di cuore dei Giudici, per richiamarle sul soggetto che il Difensore prende di mira; eccitare secondo che richiede il bisogno l' ira, la compassione, il furore, o la pietà; sostituire alla freddezza della ragione l'entusiasmo dell' immaginazione, parlare al cuore quando non può sedursi l'intelletto; commuovere i Giudici quando non è possibile di persuaderli, ecco ciò che comunemente si chiama *Arte Oratoria del Foro.*

1694. Questa Arte, se può essere utile alle Difese dove i Giudici hanno arbitrio dalla legge, cioè ove la legge molto rilascia alla loro *equità*, non dovrebbe essere permessa dove le leggi non lasciano alcun pericoloso arbitrio ai Giudici. Infatti quei popoli presso i quali la severità della giustizia escludeva ogni arbitrio dai giudizj, l' *Arte Oratoria* fù proscritta. Gli Egizj non permisero all' Accusatore ed all' Accusato il sostenere il loro intento che per scrittura. L' uno e l' altro dovevano affidare a questo muto interpetre dei loro sentimenti la difesa della loro causa. I Legislatori Egiziani temerono che i gesti, il tuono, le lacrime, e l' enfasi patetica che accompagna la viva voce di un uomo, che animato da una forte passione vede in coloro che lo ascoltano gli arbitri della sua sorte, temerono io dico, che queste seduzioni diminuire potessero la fermezza dei Giudici, potessero risvegliare la loro sensibilità, richiamare la loro compassione e indebolire il sovrano impero delle leggi. Nella China si trova introdotto l'uso delle difese per scrittura da tempo immemorabile. In Sparta la difesa poteva farsi a viva voce; ma il linguaggio doveva essere conciso, e breve il discorso. In Atene, l' Areopago non permetteva alle parti di servirsi di Oratori; la legge teneva la seduzione dell'eloquenza. Se in seguito nell'Areopago fù permesso all'Accusato di farsi difendere, era però severamente proibito all'Oratore ogni esordio, ogni digressione, e la commozione degli affetti. Un Oratore che avesse parlato al cuore e che

avesse cercato di muovere le passioni, ne sarebbe stato scacciato come prevaricatore. Un Araldo gli ricordava la legge prima che cominciasse a parlare, e gli imponeva silenzio subito che usciva dallo stato della questione.

1695. Ma a giustificazione dell' *uso dell' Arte Oratoria nei Giudizj* abbiamo l' esempio dei Romani presso ai quali furono frequentissimi i trionfi dell'eloquenza nei medesimi. Qui però è da osservarsi, che un tal sistema era giustificato e legittimo a causa della loro Costituzione Repubblicana. I Giudizj erano popolari, ed i Giudici scelti, nel tempo istesso erano Giudici e Legislatori. Ogni Sentenza era una legge, ed ogni decreto un atto di sovranità. L'Oratore adunque che parlava, non aveva i soli Giudici davanti agli occhi, ma il *Sovrano Popolo* che poteva a suo piacere revocare la legge, o sospenderne la osservanza. Egli ne implorava il favore quando la giustizia non sosteneva la sua causa. I Giudici, senza abusare dei loro doveri, potevano assolvere un reo, ancorchè manifestamente convinto.

1696. Allora sarebbe stata ingiustizia il proibire al Difensore qualunque mezzo che potesse richiamare la pietà e l'affezione di Giudici Sovrani. Le ferite riportate nelle guerre a difesa della nazione; i servigj recati alla patria; i talenti e le qualità personali; le lacrime dei figli e dei parenti; le umili preghiere dell' Accusato; qualche improvviso accidente, guadagnarono in fatti più volte o la gratitudine, o la pietà, o la superstizione dei Giudici del Popolo Romano, e produssero l'assoluzione di molti rei convinti. Orazio, il vincitore dei Curiazj, sebbene convinto dell' uccisione di sua sorella alla porta Capena fù assoluto dalla pena dei fratricidj. Marco Antonio, avo del Triunviro, Oratore lodato da Cicerone, per liberare dalla meritata pena Manlio Aquilio convinto di concussione, tutto ad un tratto lacerò la tunica dell'accusato e mostrò al Popolo le cicatrici delle ferite che ricoprivano il suo petto, ricevute combattendo per la patria. Servio Galba accusato veementemente da Libone Tribuno della Plebe, escì salvo dal giudizio per le lacrime sparse dai suoi figli. Il Difensore di Claudio si approfittò di una forte pioggia che cadde nel tempo del giudizio, ed i Giudici risolverono, che si sciogliesse l'adunanza nè più si convocasse a quell'oggetto, per non opporsi al volere degli Dei. Valerio Massimo, nel Libro VIII ci ha lasciato una copiosa enumerazione di casi a questi simili, i quali nel tempo stesso che ci mostrano l' esercizio che il Popolo faceva de' suoi sovrani diritti, giustificano i mezzi usati dagli Oratori.

1697. Ma l'esempio dei Romani Repubblicani non si può citare dove i Giudici devono applicare e non creare la legge.

Pure, se dai Tribunali devono essere allontanati i deprecatori, i lodatori, le lacrime ed i sospiri delle mogli dei figli e tutte quelle insidie che si tramavano contro la sensibilità dei Giudici, non per questo senza ingiustizia può bandirsi *l'Arte*

oratoria, *l'Eloquenza*, quando con questa il Difensore tende a convincere più l'intelletto che commuovere il cuore dei Giudici.

Anco in Roma, quando i Giudici non furono più parte sovrana ma semplici applicatori della legge, l'arte oratoria proseguì a regnare nel Foro, ed oggi regna nei Tribunali di tutta l'Europa.

1698. Infatti, se la Difesa deve essere libera, come mai impedire che il Difensore usi tutte le arti lecite che possono condurlo al suo scopo? Se il Difensore a cui è lecito adoprare tutti i mezzi possibili di Difesa usasse anche la seduzione dell'eloquenza, ma la colpa non sarebbe sua certamente se il Giudice si lasciasse sedurre. Il Difensore procura di salvare il suo tutelato, e questo deve essere il suo obbligo assoluto.

1699. Ma i Difensori Toscani non hanno bisogno per difendere gli Accusati di ricorrere all'arte oratoria nella parte che può affascinare i cuori; essi non devono curare questo mezzo, perchè è bastante la forza del solo raziocinio alla difesa dei clienti loro.

Di più, essi non hanno bisogno del soccorso degli esempi, ed i nobili principj della Professione bastano per dirigere a sicura vittoria le loro difese.

1700. Più non esistono è vero quei tempi in cui la eloquenza dirigeva gl'imperj, in cui tutto un popolo riunito stava intento a sentire trattare delle pubbliche cure, e l'angusto recinto del Foro sembra non lasciar più spazio a così grandi eventi.

Ma la strada della sicura fama dei Difensori è sempre aperta. Essi sono ancora gli arbitri della loro gloria; abbraccino solamente con spirito e cuore la difesa degli Accusati, e ben presto essi avranno il genere umano per cliente.

1701. La pietà corre ad avvertire gli uomini e li rende attenti alla causa che a tutti interessa; di già la nazione ascolta e ad essa si uniscono gli stranierj e perfino i nemici per udire nel Foro il Difensore dell'umanità. Egli parli franco e libero, perchè ad essi non è ignoto il suo linguaggio, che è quello del sentimento; la causa che egli difende è la loro!

1702. Qual maestoso spettacolo è mai il vedere un Difensore frà i Giudici ed il Popolo, parlare a prò della sventura in mezzo del sacro silenzio che impone un sì grande interesse!

La pubblica attenzione fa impallidire nel suo Tribunale, se pur vi fosse, il Magistrato distratto o appassionato; i cuori si lacerano; le lacrime scorrono; l'esclamazioni, contro il volere, prorompono dai petti; ed il fortunato Difensore ottiene a un tempo stesso il trionfo dei talenti e della virtù.

1703. Le più onorevoli corone, sono quelle dovute ai benefattori degli uomini. Queste sono destinate ai Difensori. Si

rendano utili agli infelici, poichè lo possono; si guardino dal sacrificare ad un vile interesse il piacere di essere benefici, poichè la fortuna non può di questa perdita consolare un uomo onesto; dal rango in cui sono essi possono giungere alla gloria dei Sommi che ammirano, e riprova ne siano tanti esempj recenti.

Il Difensore ringrazj la Provvidenza, se viene ad esserle caro al segno d'offrirgli un innocente a difendere; egli afferri con entusiasmo la fortunata occasione di ottenere i due più gran beni che un uomo saggio possa desiderare, l'omaggio dei contemporanei, l'approvazione della propria coscienza.

Capitolo Quinto

CENNI SULLA DELIBERAZIONE DEI GIUDICI, SULLA LORO CONVINZIONE E SULLA LORO SENTENZA.

1704. „ Chiusa la Discussione, la Corte si ritira in Camera di Consiglio per *Deliberare;* di ciò è l'udienza avvisata dal Presidente: è vietato dopo tale dichiarazione di riassumere la pubblica Discussione, qualunque ne fosse la causa. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838. Art. 481).

Per questo l'udienza pubblica non è *chiusa,* ma soltanto *sospesa*, ed il popolo può rimanere per attendere la pubblicazione della Sentenza.

1705. „ Quando la Corte è riunita in Camera di Consiglio per deliberare, non può separarsi, senza avere pronunziata la Sentenza „ e ciò a pena di nullità, (dette. Art. 482 532).

La ragione di questa disposizione, la quale in sostanza *vieta ai Giudici di divertire ad atti estranei alla causa* consiste in questo, cioè, che il Giudice pronunzj di fatto secondo l'impressione che hanno lasciata sul suo animo le prove discusse allora allora nel Dibattimento, e non si dia luogo ad importunare i Magistrati con rigiri ed *informazioni in casa*, onde dissuaderli da ciò che la coscienza e la mente dettano loro.

1706. Particolarmente le *informazioni in casa*, o *segrete* furono in ogni tempo ravvisate pericolose, sebbene tollerate. *Ne quis domum judicis ordinarii postmeridiano tempore, ex occasione secreti, ingredi familiariter affectet.* (leg. 6 Cod. De Officio Rectoris Provinciae. Leg. unic. Cod. de Off. Iud.) Libanio lasciò scritta una bella orazione, *adversus ingredientes magistratuum domos,* ed un' altra *adversus assiduos apud Magistratus.*

Il nuovo Sistema Leopoldino però ha vietato espressamente le Informazioni segrete „ Le informazioni private ai

„ Giudici non sono permesse in qualunque periodo e stadio della „ causa. „ (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838. Art. 99).

1707. „ Ritirata la Corte in Camera di Consiglio, delibe- „ rerà sulla causa. La Deliberazione sarà secreta: il Regio Pro- „ curator Generale, il Cancelliere assistente all' udienza, l'Ac- „ cusato, la Parte Civile, e loro Difensori non vi sono am- „ messi. „ (dette Dichiar. Art. 485).

1708. Eccomi giunto finalmente al punto estremo di ogni giurisdizione giudiciale, a quell' atto finale a cui tende ogni Procedura. Il metodo il più breve ed il più utile per presentarne i principj regolatori, è quello di distribuirli nell' ordine naturale di tutte le operazioni che si fanno per celebrare quest'atto.

Se dunque per formare una *Decisione*, prima conviene *raccogliersi* a questo fine; quindi *fissare* la mente ad un'oggetto certo; poscia *deliberarvi*; di poi *manifestare* frà i colleghi, ciascun giudice l'uno dopo l'altro, la propria individuale convinzione; in seguito *riunire* tutte le individuali convinzioni per formarne una sola; in appresso *ridurre* questa in scritto; e finalmente *pubblicarla;* giova con questi gradi ordinare i *principj* che vi sono relativi.

1709. Per questo andrò parlando distintamente:

I. Del *Segreto*, e del *Riepilogo* per la Deliberazione dei Giudici;

II. Delle *Operàzioni intellettuali* di ciascun Giudice onde conosca la valutabilità delle prove per la convinzione e certezza sul giudizio;

III. Delle *Questioni di fatto e di diritto* da decidersi dai Giudici;

IV. Del *Modo* con il quale i Giudici *manifestano i loro voti*, e della *Valutazione dei medesimi;*

V. Della *Redazione della Sentenza;*

VI. Della *Pubblicazione*, *Notificazione*, ed *Esecuzione della Sentenza*.

ARTICOLO I.

CENNI SUL SEGRETO DEI GIUDICI, E SUL RIEPILOGO DELLA DISCUSSIONE NECESSARIO PRECEDERE ALLA LORO DELIBERAZIONE.

1710. Discusse le prove, udite le conclusioni delle Parti, nulla più ai Giudici rimane ad esaminare di ciò che *è fuori* della loro mente e del loro animo. Eglino devono raccogliersi in loro stessi, ponderare nel loro *segreto*, e pensare per fissare i rapporti tutti della Causa, onde giudicare cosa mai gli sembri emergente di certo da sì vario e sì vivo Dibattimento.

1711. La voce *Segreto*, derivata dal latino *Secretum* (a *secando*, *segregare*, *dividere*), denotò in origine il luogo dove i

Giudici si riunivano per ascoltare i letiganti e decidere. In seguito *Segreto* significò *occulto, misterioso, arcano,* significazione traslata dal senso fisico e primitivo. Quì adunque la voce *Segreto* indica — il luogo dove i Giudici si riuniscono per deliberare senza che alcuno possa sturbarli —.

1712. Entrati i Giudici nella Camera del Segreto, cominciano la *Deliberazione*, che — è l'atto o l'esame che ogni Giudice fa dell'affare discusso, e delle prove raccolte; è l'atto in cui fa consiglio con i suoi pensieri e gli discute in seguito con i suoi colleghi —.

La voce *deliberazione* deriva dal latino *decidere*, e denota il *ponderare, contrappesare, pensare, deliberare,* cioè *uscire di equilibro, tracollare,* come appunto fa la bilancia tenuta dalla Giustizia.

1713. Nel *Segreto* e nel tempo della *Deliberazione* dei Giudici alcuna persona non può essere ammessa nella sala o Camera di Consiglio. La presenza delle Parti rianimerebbe il dibattimento; la presenza del Pubblico turberebbe il raccoglimento mentale dei Giudici.

1714. Quando i Giudici ritirati in Segreto, o in Camera di Consiglio per deliberare e decidere in fatto ed in diritto la criminale controversia avanti di loro pubblicamente discussa, siano per avere presenti le massime e le regole che saranno frà poco tracciate, ben facile e conscenziosamente gli sarà di apprecisare le *Questioni* che gli saranno poste dal Presidente, previo il *Riepilogo* dell'affare, e rispondervi con certezza.

Per questo, prima di parlare delle Questioni, è cosa utile dare qualche avvertenza sul *Riepilogo,* per quindi estendere il mio discorso sulla Certezza, e sulla valutazione delle Prove.

1715. „ Il Presidente riepilogherà l'affare riducendolo ai „ suoi più semplici punti e quindi passerà a proporre le Que„ stioni di fatto e di diritto. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 486).

Questo *Riepilogo* dal canto del Presidente ad altro non è diretto che a fare rilevare le prove principali che sono resultate dal dibattimento a favore o contro l'Accusato; perciò egli si deve astenere da ogni proposizione che possa fare travedere la sua opinione, e che potrebbe avere influenza sullo spirito dei Giudici.

1716. Il *Riepilogo* adunque altro non è che *l'analisi criminale,* la quale in sostanza altro non presenta, che la via per la quale si va in cerca di un fatto oscuro, ossia la ricerca della ignota verità e dell'ignoto autore del delitto.

1717. Quindi a far ciò, secondo il metodo dell'*Analisi*, si deve porre prima la *Ipotesi*, ossia presupporre per vero un fatto, ed esaminare se a questo le caratteristiche della Verità convengono; e se ciò accade, inferire si può che sia vero il fatto presunto.

1718. Siffatte Ipotesi si possono da tutti i possibili formare. Ma quel tale possibile scegliere poi si deve sopra del quale ci determina un momento di probabilità. L'*Analista* è simile al can da caccia, il quale tenta le vie tutte che ha potuto battere la sua preda e poi quella elegge in cui di essa ravvisa le traccie. Io cerco l'autore di un omicidio; vò restringendo i possibili; cade il guardo della mia mente su tutti coloro che per avere rapporto con l' ucciso gli han potuto dare la morte; sempre più restringendo i possibili che potevano aver collisione con l'ucciso, mi arresto col pensiero su di colui, contro cui cade il più grave sospetto: questa è la traccia che mi guida: presuppongo che sia stato costui l'autore del delitto; esamino se le caratteristiche del vero in quella mia presunzione si rinvengono, ossia se gl'Indizj additano per vera la Ipotesi.

1719. Ma quali sono le classi di codeste note del vero, di cotesti *Indizj?*

Le classi principali degli *Indizj* sono o le cause, o gli effetti, o le immediate azioni del delitto e parte di quello. Ed avvertendo queste *classi,* porgo la regola e la scorta sicura con la quale il *Riepilogo* del dibattimento, o l'*Analisi criminale* deve essere presentata ai Giudici Decidenti.

1720. La prima Classe sta nella *cagione del delitto.* Tale è la condizione degli uomini, che niuno si abbandona al delitto senza speme, senza giovamento alcuno. Quindi prima incombenza dell' analista si è riepilogare le prove che stanno a giustificare o ad escludere la causa di delinquere; poichè stabilita questa circostanza, la ricerca delle altre sarà sempre più semplice e piana.

1721. La seconda Classe si ravvisa nelle *precedenti qualità della vita, dei costumi, del carattere dell'Accusato.*

I gran delitti di raro non sono preceduti dai leggeri, perchè anche i veterani nella scelleraggine vi furono in prima novizj. Non basta che l'interesse tenti la volontà perchè sia spinta al delitto; fa di mestieri che la volontà sia corrotta per cedere alla impulsione. Al giusto, neppur nel sonno si offre alla mente l'immagine del vizio e del delitto.

1722. La terza Classe si ritrova nella *speranza della impunità*, nella *opportunità*, e nella *facilità di delinquere.* Se il vantaggio alletta al delitto, un contrario motivo, cioè il timore della pena, allontana da quello; quindi la sperata impunità e la sicurezza possono animare il delinquente. Le tenebre, la solitudine, le armi preparate, i fidi servi, le ricchezze pronte a corrompere, il luogo opportuno, la facilità di scaricare sugli altri il proprio reato, sono efficacissimi allettamenti al misfatto. Chi ha motivo di delinquere, conviene che sia abituato al delitto, che venga animato dalla impunità, ed abbia facilmente potuto eseguire il delitto; costui è probabilmente reo.

1723. Stabilite dal Riepilogante le prove concorrenti a giustificare o escludere il delitto mediante la esistenza o non esistenza delle suddette classi degli Indizj, o *cause a priori*, bisogna allora che riepiloghi e ponga le resultanze della Questione sul fatto, e così dimostri se concorrono le prove che precedono, accompagnano, e seguono il delitto.

Tali sono, per esempio, le minaccie, le confessioni che palesano le deliberazioni dell' animo e le operazioni; tali sono le conferenze con i correi prima del delitto; l' aggirarsi armato nel luogo del misfatto al tempo di poco antecedente quello in cui fù commesso; le consegnenze del delitto; il ferro asperso di sangue; le vesti macchiate; la roba rubata sulla persona o in casa; tutte insomma le reliquie del delitto in mano dell'Accusato; la immediata fuga dal luogo del delitto; la occultazione del misfatto; de' quali tutti si deve valutare la forza secondo le teorìe della scienza.

ARTICOLO II.

CENNI SULLE OPERAZIONI INTELLETTUALI DI CIASCUN GIUDICE PER RILEVARNE LA CONVINZIONE O CERTEZZA SUL GIUDIZIO.

1724. Antepongo alle *Questioni* il discorso sulla *Certezza*, o *Convinzione dei Giudici*, perchè è quella che dal modo con cui si forma può bene o male rispondere alle Questioni sul fatto giudizio.

1725. Per sentire tutti i *rapporti delle cose* che si sottopongono al giudizio di alcuno, conviene trascorrerle in tutte le parti e perfettamente distinguerle. Questa è l' *analisi del fatto*, poichè appunto analisi è il penetrare dentro accuratissimamente ad un fatto ed alle prove per conoscere se alcuno ne sia colpevole.

Dietro questa analisi, si fissa l'*opinione* del Giudice; ed *opinari* fù sempre voce solenne in diritto, perchè con essa si esprimeva dagli antichi ciò che ad essi sembrava certo e costante nella resoluzione di una questione.

1726. Ciascun Giudice poi *forma la sua opinione* secondo il resultato che gli dà l'*analisi* impiegata dal proprio intelletto. Il contrassegno di avere trovato il vero, è nella *coscienza* del Giudice, cioè quando sente di non avere altro da ricercare, nè da investigare, sicchè il suo intelletto tranquillo si persuade della ferma credenza di aver trovata la verità.

Questa conoscenza è il *criterio legale*, è la *convinzione morale*, che eccita la *decisione*; qual decisione è la pronunzia legale della *verità di fatto* che si cerca, e dell' *applicazione della legge* al fatto accertato.

1727. Due adunque sono le parti sostanziali di ogni *deliberazione: giudizio di fatto; giudizio di diritto.*

Ogni Codice di Procedura Penale si propone di segnare la strada onde il *giudizio di fatto* sia il più certo che all'uomo è dato di pronunziare, ed il *giudizio* di *diritto* sia il più corrispondente al fatto accertato.

Ma a questo sostanzialissimo fine a cui tende tutto il giudizio, non si può rettamente pervenire dal Giudice, se egli non conosce i *veri mezzi* per i quali il *criterio legale* e la *convinzione morale* lo guidano alla *certezza*, nella quale consiste in sostanza la verità.

1728. I Giudizj umani, avendo per oggetto la *verità*, devono poggiare essenzialmente sullo stato reale delle cose. Ogni nozione anche astratta e generale non è vera, se non inquanto si può in ultima analisi ridurre ad un' idea di esperienza. Dunque ogni teorìa non sarà vera, se non in quanto esprime la connessione ed i rapporti vicendevoli di molti fatti reali della natura o fisica, o morale, o mista.

1729. Ma se i fatti immaginati non sussistessero, ogni nozione sarebbe puramente ideale; ogni teorìa diverrebbe un mero romanzo. Dunque l'uomo, giudicando che siffatte cose veramente esistessero ed in natura fossero come egli le concepisce, formerebbe un falso giudizio.

1730. Quindi, affinchè ogni pensamento umano si possa dir *vero* tanto rapporto a suoi fondamenti, quanto rapporto alle sue deduzioni, è assolutamente necessario che la esperienza non sia fallace.

1731. Ma la base prima delle scienze è la *Storia dei fatti;* dunque è necessaria la prova dei medesimi. Poichè quando anche i fatti fossero certi in se medesimi, se chi deve recar giudizj su di loro non avesse prove indubitate della loro esistenza e delle specifiche circostanze, i giudizj non resulterebbero mai certi.

1732. Ed ecco adunque che la base della *Certezza nelle cose di fatto*, come sono le azioni umane, consiste nella *prova*. Quindi, *se chi deve giudicare o non ha questa prova, o ha errato nel valutarla, il suo giudizio sarà erroneo ed ingiusto.*

1733. È *Prova* tutto quello che tende a dimostrare la *verità* di un fatto, o di una proposizione. Senza la prova adunque invano si ricerca la verità.

1734. La *Verità* definita dagli ideologisti, secondo i varj rapporti per cui le cognizioni si dirigono ai loro oggetti, ha e deve avere i requisiti che tale la costituiscono.

1735. La *Verità Logica* consiste nella conformità delle nostre idee con le qualità dell' oggetto cui le nostre idee si refe riscono. Questa suppone nell' animo nostro l'idea della *qualità* dell' oggetto, e la idea della *conformità* dell' idea con la qualità dell' oggetto; ma la conformità è pure una idea di noi stessi, e però la *verità logica* non può dirsi essa pure *assoluta*.

1736. Vi fù chi divise la *Verità* in *Subiettiva*, o *Fenomenale*, o *Empirica*, ed in *Obiettiva*, o *Nominale* od *Assoluta*.

Si disse *Verità Subiettiva* la idea della conformità delle proprie idee con la qualità dell' oggetto; e ne può essere un esempio, la opinione generale in cui prima di Cartesio ognuno era e credeva che i colori fossero nei corpi e non nella luce.

Verità Obiettiva poi si disse la verità della verità, che si trova soltanto in Dio, e che l' uomo non può lusingarsi di possedere.

Possiederà però la *Verità Subiettiva* quando si trova persuaso della esistenza di un fatto, o della qualità di una cosa.

Quindi la *Verità* è la *Certezza*, che si verifica quando lo stato dell' animo umano è perfettamente tranquillo su la verità o falsità di una cosa.

1737. Ma (diceva Filangeri) io posso creder vera una proposizione di sua natura falsa, e questa credenza può essere in me certezza. Io posso anche essere certo di una proposizione della quale un altro dubita, e posso dubitare di quella della quale un' altro è certo. Quante volte la certezza è caduta sull'errore, e il dubbio sulla verità! L' Istoria della filosofia non è altro che l' Istoria di simili fenomeni.

1738. Non si confonda adunque le idee le più distinte tra loro. La *verità, o la falsità sta nella proposizione in esame; la certezza, o la probabilità, o il dubbio è unicamente nell'animo di chi pondera e delibera sulla proposizione.*

1739. Siccome è necessario d' essere chiari sulle proprie idee, quando si tratta che da queste possono eccitarsi conseguenze terribili, quindi non mi si obbietti pedantismo se per meglio spiegare le citate massime, adotto l'esempio figurato da Filangieri.

Un geometra meditando sulle sezioni del cono di Appollonio fà la scoperta di una nuova proposizione; ma essa è erronea perchè un equivoco, che non si manifesta alla sua mente, fa sì che cade a terra tutta la sua dimostrazione. In questa fattispecie, se prima d'avvertire il geometra del suo errore, gli si domanda, se certo sia della sua proposizione, egli risponderà senza dubbio, che ne è certissimo. Ma questo medesimo Geometra, avvertito del suo errore cagionato dall' equivoco non osservato, si ricrede dalla sua opinione perchè è convinto della erroneità; che ne avverrà? Ne avverrà che dalla indubitata certezza della verità della sua proposizione passa ad uguale certezza della falsità della proposizione medesima. Così sullo stesso oggetto noi vediamo una certezza distrutta dall'opposta certezza.

Dopo queste riflessioni, dove troveremo la *certezza assoluta?*

1740. Ma vi è più. Quello che è indubitata *certezza* in un uomo, può essere nel tempo istesso *probabilità*, o *dubbiezza* in altro individuo.

È una certezza metafisica che nei triangoli rettangoli il quadrato dell' Ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati che si fanno ne' cateti. È una certezza morale o storica che Cesare conquistò le Gallie. Si domanda: quale di queste due Proposizioni sarà più certa per un uomo? Si risponde: che per un Geometra sarà più certa la prima, per un Filologo la seconda. Manca al Geometra la cognizione intera di tutti quei monumenti che attestano la conquista di Cesare; e manca al Filologo la cognizione intera di tutti i principj che dimostrano l' uguaglianza del quadrato dell' Ipotenusa con i quadrati dei cateti; o se ambedue hanno la cognizione di queste cose, non hanno l' uso di combinarle con franchezza.

1741. Nella *certezza* dunque non vi è niente di assoluto: tutto in essa è relativo; ed i gradi di maggiore o minore certezza in due uomini sulla stessa proposizione, non si possono trovare che *nella disposizione dell' animo di colui che gli ha.*

1742. Dunque *nell' animo umano non vi può essere la verità, ma la certezza*, il di cui carattere è l'adesione dell'animo alla creduta verità, o falsità di una proposizione.

Questo carattere è variabile; perciò la *Certezza* si distingue in Metafisica, Fisica e Morale.

La *Certezza Metafisica* consiste nella conformità delle nostre idee alla qualità degli oggetti. Nelle scienze astratte essa consiste nell'intimo sentimento della identità di due nostre idee; questa è la maggiore certezza che si possa avere nell'animo umano.

La *Certezza Fisica* consiste nel testimonio dei sensi, il quale ci avverte della esistenza dei corpi, e se un oggetto sia caldo o freddo, bianco o nero. Alcuni hanno creduto non doversi attendere il testimonio dei sensi, perchè son soggetti all'errore.

La *Certezza Morale od Istorica* si aggira sopra oggetti che hanno esistito, e che non sono mai stati sotto i nostri occhi. Ciò crediamo con l' autorità del testimonio degli uomini. Questa è quella *Certezza*, o *Verità*, se pur così voglia chiamarsi, nella quale si aggirano i Giudizj Criminali.

1743. La *Certezza Morale* adunque è lo scopo di tutto il pubblico giudizio, di tutte le prove; la deliberazione non è altro che l'esame se questa Certezza siasi o nò conseguita col dibattimento.

Poichè è un principio universalmente riconosciuto quello, il quale stabilisce, che per condannare un cittadino ad una pena vi sia bisogno di una *certezza*, o *convinzione* che egli abbia violato la legge, che egli abbia commesso quel dato delitto, contro il quale la legge ha stabilito quella data pena. Senza questa *Certezza*, la condanna sarà sempre una ingiustizia, l'esecuzione una violenza.

1744. Quindi bisogna essere cauti a non confondere la *Certezza morale*, e *Certezza fisica*, con la *Probabilità*, il che ha portato a gravissime conseguenze contro i poveri accusati.

1745. La *Certezza Morale* si suddistingue in Analogica, ed in Storica.

L'*Analogica Certezza* consiste in questo, che se data una certa serie di fenomeni ne è resultato un fatto, può giudicarsi che verificandosi di nuovo la stessa serie di fenomeni, debba pure susseguirne il fatto stesso.

La *Certezza Morale* di cui si tratta nei Criminali Giudizj costituisce l'infimo grado di probabilità circa il conoscere la verità delle cose; essa non è tale da escludere ogni errore.

Costituisce però il massimo grado di probabilità circa il conoscere la verità delle cose, quando la *Certezza Morale* è *Storica*, e che la mente umana si occupa di verità istoriche.

1746. L'animo umano, qualunque sia l'oggetto che l'occupa, o può essere nello stato di *certezza* circa la verità o la falsità della proposizione, o in stato di *probabilità*, o in quello di *dubbio*. Paragonando l'animo umano alla bilancia, la quale prepondera da una parte in modo che non possa esitarsi sulla di lei perfetta preponderanza per una parte anzichè per l'altra; l'animo umano allora dicesi in stato di *certezza*. Se la bilancia dell'animo umano prepondera da una parte anzichè dall'altra in maniera che il bacino inferiore non sia arrivato all'ultimo grado d'inferiorità, ed il superiore non sia arrivato all'ultimo grado di eminenza a cui può giungere, questo stato dicesi di *probabilità*. Se l'animo umano, come una bilancia, non prepondera nè da una parte nè dall'altra, ma il peso è uguale da ambi i bacini che stanno in equilibrio, questo stato dicesi di *dubbio* perchè l'animo è incerto della verità o falsità della proposizione.

1747. La *Prova* è tutto ciò che serve a far fede; l'oggetto della prova è la *Certezza* intorno alla cosa che forma soggetto di questione.

1748. Ciò su cui la Controversia si raggira dicesi *Proposizione*, la quale per due ragioni ammette il giudizio; cioè, per conoscere se è *vera*, per scuoprire se è *falsa*.

L'animo poi di quello a cui spetta il conoscere la falsità, o la verità della Proposizione non può acquistare una Certezza, a meno che non si appoggi alle Prove, che tanto per parte dell' Accusatore che dell' Accusato vengono in giudizio prodotte.

1749. La Proposizione, ossia l'Accusa, se si considera per se stessa, è vera o falsa. Ma l'animo di colui che ne prende cognizione può divenire *certo* o sulla verità o falsità della medesima, non in quanto alla verità o falsità della cosa, ma inquanto glie ne hanno suggerito le Prove che sono state poste in opera, per l'oggetto di far fede o della verità o della falsità della proposizione.

1750. Dal che si rileva (ciò che ne sia dalla assoluta verità delle cose) che qualunque *Certezza* è situata nell' animo

del Giudice, e perciò grandemente dipende dallo *stato del di lui animo.*

1751. Se si considera generalmente lo *stato dell' animo umano*, inquanto a riconoscere la conformità che passa fra le nostre idee e fra gli oggetti ai quali esse vengono referite, e inquanto alla varia certezza che ne può acquistare, questa si può dividere commodamente nei tre gradi già rammentati, cioè: se sicuri siasi della proposizione che si asserisce dietro la identità di due idee, questa dicesi *certezza metafisica;* se di ciò che cade sotto i sensi, questa è *certezza fisica;* se della esistenza di un fatto accaduto lungi da noi, questa dicesi *certezza morale o istorica.*

1752. Se la *Certezza morale* dalla quale si tratta nei Criminali Giudizj si paragoni con le altre specie di certezza, questa costituisce l' infimo grado di probabilità circa l'investigazione della verità delle cose. Essa adunque non è tale da escludere ogni probabilità di errore; d' altronde costituisce il grado massimo di probabilità fra tutto ciò che può formar l'oggetto delle nostre idee.

1753. Inquanto alla Proposizione, noi o siamo certi, o propendiamo a crederla, o siamo dubbiosi. La Certezza è lo stato dell'animo in quanto alla verità o falsità della proposizione, che fa sì che colui il quale emette il suo giudizio fra due cose è pienamente *convinto* d' aver bene giudicato. Allorquando l' animo del Giudice si deciderebbe piuttosto per l' una che per l' altra cosa da giudicarsi, ma con una qualche esitanza e con timore di errore, questo stato dell' animo è la situazione di *probabilità.* Quando poi l' animo di chi deve giudicare suppone tanto la verità della Proposizione, quanto la di lei falsità, in maniera che non abbia per l' una maggiori ragioni di quello che ha per l'altra e perciò il giudizio resti tra entrambi indeciso e sospeso, questo è lo stato di *dubbio.*

1754. Siccome poi la Certezza dipende, non dalla verità assoluta delle cose, ma dall' animo di chi ne prende cognizione, ne segue, che le prove che ad alcuno presentano una fede piena, nell'animo di un altro possono talvolta indurre la sola probabilità.

1755. La *Prova* adunque è tutto ciò che serve a indurre una *fede piena* o *meno piena*, su ciò di cui si tratta.

La *Prova* per questo ha luogo perchè si rende necessaria la cognizione degli oggetti che influiscono sulla nostra maniera di agire. Quando non abbiamo necessità di metterci in azione, la maniera di agire viene determinata dalla sola certezza. Allorquando poi la necessità di agire si fa sentire, allora anche la sola probabilità può determinare l' azione. Tutto ciò che dipende dall' intimo sentimento di tutti gli uomini, non abbisogna di dimostrazione.

1756. Se la *certezza morale* corrisponde all' assoluta verità delle cose, ed in conseguenza se esistesse come suol dirsi

un *Criterio di verità infallibile, la Prova metafisica* che quello producesse, sarebbe sempre Prova legittima Criminale. Ma nient' altro essendo la *Certezza morale* che l'opinione dell' animo umano, fa d' uopo che le Leggi indichino quali siano le cose, che possono indurre nell' animo del Giudice la certezza del fatto in questione; diversamente la Pena, che mediante la Prova si stabilirebbe, non verrebbe irrogata dietro il disposto della legge, ma dietro l' *arbitrio* dell' uomo, cosa che si renderebbe sommamente contraria alla civile libertà.

1757. Se adunque, considerando bene la naturale facoltà che ha l' uomo di raziocinare, alcune circostanze di fatto possono determinare la verità o falsità delle *Proposizioni* di cui si tratta, ciò non pertanto, siccome tutto dipende dal *raziocinio* dell' uomo e questo raziocinio dell' uomo non è l' infallibile criterio della verità, si rendeva quindi indispensabile, che la *stessa legge* designasse quali circostanze di fatto potessero convincere della verità o falsità della Proposizione criminale.

1758. Dunque ne segue che logicamente parlando, tutto ciò che somministra la *certezza morale*, deve pure essere elemento della Prova Criminale; inquanto che il modo di raziocinare è per tutti lo stesso, e le *Prove Criminali* non possono essere legittime, se non sono quelle alle quali la *legge* ha da se stessa espressamente accordato una tale efficacia. Quindi per noi le Prove Criminali altro non sono che, — alcuni atti legittimi col presidio dei quali certe circostanze di fatto acquistano la forza di manifestare il delitto o di palesare la innocenza—.

1759. Quindi, perchè l' assenso della mente alla verità o falsità della Proposizione è suscettibile di graduabilità, perciò la Legge stessa determina tutto ciò che costituisce i *vari gradi di prova*.

1760. La Legge adunque, o *indica* ai Giudici alcune determinate circostanze di fatto dalle quali soltanto prescrive che si debba desumere la *certezza morale*, o la *probabilità*; o allorquando si tratta di fatti che non vanno suscettibili di una tal determinazione, *rilascia* all' arbitrio del Giudice la interpetrazione di quelli, in maniera che egli col mezzo del raziocinio si procacci la probabilità e la certezza su ciò che forma soggetto di questione.

1761. Tutto ciò che ci offre *la certezza morale* circa il fatto in questione, costituisce la *prova piena* e *legittima*, quella cioè che è sufficiente a dirimere la criminal controversia. Ciò che ci somministra la sola *probabilità* costituisce la *prova semipiena*, quella cioè, che nell' animo del Giudice induce una qualche fede intorno alla cosa di cui si tratta, ma non è però bastante a dirimere la questione.

1762. Se la *Probabilità* si desume da quella qualità di fatto che la legge ha stabilito come fondamento della probabilità, questa *prova semipiena si dice Presunzione di Legge.*

Se la *Probabilità* si desume dall' arbitrio del Giudice dietro qualche circostanza di fatto che non sia stata designata dalla legge, si chiama *Presunzione di uomo.*

La *Probabilità* può dirsi, essere una frazione della Certezza, la quale è ben suscettibile di altre frazioni.

Quindi abbiamo la *Prova maggiore della semipiena, e la Prova minore della semipiena.* La prima si è quella che induce nell' animo del Giudice una fede più che semipiena; la seconda quella che ne induce una minore della semipiena.

1763. Siccome la irrogazione della pena *deve essere stabilita dalla espressione della legge, non dalla volontà dell' uomo;* così niuna prova di delitto sarà prova piena, se non che quando è desunta da quello che la legge ha determinato come fondamento della *certezza morale.* Ciò la legge lo fa con un doppio metodo: o indica essa stessa le circostanze di fatto, alle quali concede la forza di pienamente provare una cosa dubbia, interdicendo espressamente ai Giudici di definitivamente dirimere la controversia senza che tali circostanze concorrano: o istruisce il Giudice in maniera, che senza avere una regola prestabilita circa la credibilità delle prove, la questione di fatto venga da lui pienamente sciolta secondo il sentimento dell' animo suo.

1764. Quindi la *Certezza morale* altra è *dell' uomo* ed è quella che esso arguisce con i mezzi di una sana critica, e con il suo animo ragionatore; altra è *della legge.* La prima, o la *certezza morale dell' uomo* dipende tutta dall' ingegno e dall'arbitrio del Giudice. La seconda cioè la *certezza morale della legge* è determinata dalla legge stessa per frenare quell'ingegno, quell' arbitrio dell' uomo, che pure potrebbe nella sua libertà sovvertire ogni sicurezza sociale ed ogni civile libertà.

1765. Chiunque confonde queste due *certezze* affatto diverse, sovverte le leggi e le regole della civile tranquillità.

Se una di queste due certezze fosse bastante nelle Decisioni Criminali, resterebbe aperta la strada a infiniti pericoli, a errori gravissimi; ma se *ambedue devono concorrere nelle deliberazioni dei Giudici*, niuno dubiterà che i cittadini possono vivere tranquilli, che l' arbitrio dell' uomo non può influire a suo piacere sulla loro sorte.

1766. E ciò particolarmente deve attenersi nel *giudizio sul fatto*, poichè il Giudice di fatto è in sostanza richiamato a stabilire se l'accusa è fondata, e così questa idea del reato non è per lui che una *idea astratta.*

Il Giudice di *fatto* non può mai dai suoi sensi ricever altro che sole espressioni individuali e particolari (mentre la natura non ha classi nè generi; ella non comprende che individui; i Generi, le Classi sono l'opera della nostra mente, e non sono che idee di convenzione); ne paragona quindi a grado a grado le percezioni e forma i suoi giudizj più semplici; poi da

questi forma i più composti, fintanto che giunge al *giudizio definitivo.* Per esempio: se l'individuo sia morto non per opera della natura, ma dell'uomo, e che altro individuo abbia ciò fatto con disegno formato prima dell'azione, il Giudice decide essere questo omicidio non solo, ma omicidio premeditato. La somma adunque di tutte queste idee rappresentate dalle due parole *omicidio premeditato* è un complesso di molti giudizj e di molte sensazioni estranee; questi giudizj e queste sensazioni sono la somma di molti altri, fin tanto che si giunge a quelle sensazioni ed a quei giudizj, oltre i quali la mente umana non può più dividere nè suddividere, nè più richiede.

1767. Quale dunque essere deve la operazione del Giudice quando vuole pronunziare il suo *giudizio di fatto?*

Già gli è stata presentata l'*ipotesi legale*, o il concetto ideale (per esempio) dell'omicidio premeditato; già gli sono stati schierati davanti tutti i *fatti* e stabilite tutte le varie serie dei *giudizj particolari*, la cui somma produce per resultato quell'idea composta. Imperciocchè l'*idea del fatto*, dice Niccolini, appena se ne conosce l'avvenimento, si presenta confusa, implicata ed inerta.

È l'Instruzione delle prove che tende a risolverla nei suoi elementi. Distinti che siano questi elementi nella Istruzione, l'Accusatore gli raccoglie nell'Accusa, che contiene l'indicazione della connessione che egli crede dargli. Poscia, decomposti, disciolti e distinti sono presentati al Giudice; l'Accusato contrappone la difesa; il Giudice frattanto nella discussione li esamina e li valuta partitamente; gli ravvicina fra loro; confronta le parti al tutto, il tutto alle parti. Finalmente quando il suo intelletto si acquieta nella coscienza del *certo* di tutti questi elementi particolari che egli andò esaminando e affermando ad uno ad uno, stringe tutti definitivamente in un punto, ed afferma o esser questi tutti i *fatti* che nella ipotesi della legge costituiscono l'*omicidio premeditato*, oppure afferma mancarvi tutti gli elementi, o alcuno di essi.

1768. Ora, nell'apprendere i *fatti* particolari dalla voce dei testimonj e dalla lettura dei documenti; nel disporli ed ordinarli a poco a poco; nel rettificarli a forza di confronti e di giudizj particolari, il Giudice non può ricevere altra regola dalla legge fuori che nella *forma* e nel *modo.* Ogni *fatto* particolare ha il suo carattere e la sua special fisonomìa; nè il numero, nè la natura possono essere definiti, ma solo il *modo* di valutarli può essere dalla legge tracciato.

Quindi, se sembra che la legge abbandoni la certezza e l'estimazione dei fatti alla logica comune e alla coscienza del Giudice, ad evitare che la logica sia capricciosa, e la coscienza erronea, vuole che il *senso comune* e la logica migliore attestino la certezza di questi fatti, e l'intelletto investi-

gatore sia tranquillo a questi giudizj *col simultaneo soccorso del criterio morale e del criterio legale.*

1769. La voce *Criterio* deriva da *cernere, cribrare,* parole esprimenti il *trascegliere*, il *riunire*, il *raccogliere con la mente.* In sostanza *criterio* e *giusta estimazione delle cose,* sono sinonimi; poichè nel caso dei giudizj è un *ragionamento* più che un sentimento, e si confonde con la *critica.*

1770. E quale sarà il contrassegno per dire *giustamente estimato un fatto?* per dirlo *accertato?*

Secondo la nostra Riforma il Giudice dovrebbe *esprimere i fatti tutti dai quali trae la conseguenza della reità o innocenza dell'Accusato.* Questa espressione *giustamente* e *moralmente accertata,* se non fa un trattato di logica, però è coerente alla Legge e la Giurisprudenza, che facendo uso delle voci *metodo, critica, criterio,* vogliono che s'intendano come espressioni di *precisione logica,* e non già casuali e prive di senso.

1771. Quindi la Legge e la Giurisprudenza con la voce *metodo* richiamano alla mente dei Giudici tutte le *norme della sana logica* per raccogliere con sicurezza, trascegliere, e discutere gli elementi dei quali si compone il giudizio; così per esempio: le Leggi di Procedura non sono che il *metodo* prefisso ai Magistrati per giungere al giudizio definitivo, ed essi *devono* seguirle scrupolosamente, se non vogliono farsi arbitri della civile libertà.

1772. La Legge e la Giurisprudenza, quando parlano di *Criterio,* intendono il contrassegno, il carattere per riconoscere il *vero,* al quale giunto il Magistrato, non più ricerca, ma pronunziar può il giudizio.

1773. Se la Legge e la Giurisprudenza parlano di *Critica,* intendono la *ragione calcolatrice che per mezzo del metodo applica il criterio del vero a ciò che si cerca.*

1774. Ho detto, che la *certezza* o *verità metafisica* si scuopre per la coscienza dell'*evidenza intuitiva* o di *ragione;* che la *certezza* fisica si conosce per la coscienza dell'*evidenza dei sensi;* che la *certezza,* o *verità storica,* ossia dei fatti svelatici da altri si raggiunge per la coscienza dell'*evidenza morale.*

Nei giudizj non si tratta che di *verità storiche.* Quale è il *carattere di questa evidenza?* quale è il suo contrassegno? il suo *criterio?*

1775. È vano certamente, quando si parla di *Giudizj elementari* chiamati *fatti semplici,* è vano di parlare della *evidenza dei sensi,* e molto meno di *ragione.*

In quest'ultima è il *vero* propriamente detto, il quale non si dà, se non si scorge la più precisa *identità* nei suoi termini di comparazione. Ma nello stesso giudizio di quei fatti elementari che cadono sotto i sensi del Giudice, come avviene nella *flagranza,* non può esservi percezione immediata d'*identità*: poichè non vi è *identità* tra l'oggetto osservato e

l'idea: l'*idea* non è la cosa, ma l' immagine della cosa formata nella nostra mente. Oltre a ciò, la fedeltà della somiglianza di questa immagine con la cosa dipende dal giudizio sperimentale, progressivo, e in conseguenza *storico* dell'integrità o falsità dei sensi. All'incontro il Giudice Decidente non si trova quasi mai nel caso di avere egli osservato direttamente i fatti; questi gli sono narrati dai testimonj e dai periti, e spesso costoro gli hanno saputi da altri, e questi pure da altri, e più spesso niuno gli ha veduti, ma li argomenta dai sensi e dagli indizj.

1776. Non può dunque sperarsi mai la *evidenza* nel *giudizio di fatto;* possiamo solo essere *certi* del fatto; e la certezza non indica il rapporto esterno delle cose, ma lo stato dell'animo assicurato da ogni dubbio. Quando l'animo nelle sue investigazioni è giunto ad un punto che egli non più cerca schiarimenti, ma *crede*, e tranquillo si posa in questa ferma credenza, allora egli è *persuaso, sicuro, certo del fatto.*

1777. E questo è ciò che la nuova Giurisprudenza chiama *criterio morale*, *convinzione morale*, *certezza morale;* è il *crogiuolo* della *certezza storica* nei giudizj di fatto. Le passate Leggi non amarono in affare di tanta importanza esprimersi con frasi il cui senso potesse essere travolto, come poi non di rado è avvenuto, e ne diedero la definizione.

1778. Ora, se il principale carattere di questo *criterio* è la conoscenza della cessazione di ogni dubbio, ella, al pari della quiete e della cessazione di moto nei corpi, non è divisibile nè graduabile in alcuna guisa. Che se si dice essere un *fatto più o meno certo,* con questa frase si significa che esiste sempre una minore o maggiore *oscillazione* nell'animo, ossia ancora vi è dell' *incertezza* , del *dubbio*, e con un parlare figurato, noi ne misuriamo i gradi a proporzione che l'oscillazione è per così dire ridotta ad archi più corti , e già si accosta alla perfetta *quiete*, ossia alla conoscenza della *certezza* che ne è il termine.

1779. Ciò ancora si può chiamare *arbitrio del criterio morale,* perchè veramente la certezza morale è nell'*umano arbitrio.* Ma l' *umano arbitrio* di sua natura *incertissimo,* si accerta e determina col *senso comune degli uomini.* Determinato che esso si è, quello che fù *arbitrio* (perchè poteva avvenire che si rimanesse o no persuasi) diventa *certezza ,* nella quale non possiamo a meno di assentire, nè ci rimane arbitrio a non farlo; ed il *senso comune* , cioè quel giudizio senza alcuna riflessione comunemente sentito da tutti gli uomini , ci fa quietar l'animo nella sicurezza del fatto.

1780. La legge dunque dà ai Giudici il *metodo* nella scelta e valutabilità dei testimonj e dei documenti, nel modo di esaminarli , discuterli , apprezzarli , affinchè non smarriscano la via del senso comune e del criterio legale. Ma la *critica* per far

uso e trar partito dal *metodo* è tutta del Giudice, ed in questa sola egli usa del suo *arbitrio.*

1781. Non è però, nè deve essere *arbitrario*, ma moralmente *necessario* il sentimento ultimo che ne resulta, o sia ancora di *dubbio*, o sia la cessazione di ogni dubbio, cioè il criterio del *certo;* in somma la *certezza.*

1782. Se dunque i *fatti elementari* devano essere questi o altri; se questi o quelli argomenti possano o non possano farli attendere o disprezzare, appartiene alla *critica* a dirlo al Giudice; la legge non ne designa il *metodo*, escludendo solamente alcuni documenti, alcuni testimonj, alcuni fatti dalla scelta, e determinando un dato concorso di circostanze, di prove; sul resto si abbandona alla *critica* del Giudice, che si aggira non solo sul *senso comune,* ma ancora sul *criterio legale.*

1783. E perciò, quando si viene ai giudizj particolari, che il Magistrato conoscitore trae *da fonti legali di prova per formarne gli elementi del fatto complesso di cui è questione*, la legge non da a lui altro contrassegno per tranquillizzarsi che la *convinzione: ex sententia animi tui aestimare oportere quid aut credas aut parum probatum tibi opinaris.* Così per la tranquilla *convinzione interna del Giudice, la coscienza* è stata sempre ed oggi più che in ogni tempo, (nè altra mai può esservi per la natura della cosa) la vera ed unica *guida*, il solo *criterio* e la *legge* dominatrice della questione che si raggira sul *fatto.*

1784. Per questo la legge dice „ I Giudici quanto al fatto
„ pronunzieranno SECONDO la loro morale convinzione, limitan-
„ dosi a dichiarare se costa o non costa in genere ed in spe-
„ cie del delitto, o della trasgressione, o delle sue circostanze
„ se ne concorreranno ad aggravare o attenuare la imputabilità;
„ quanto al diritto, in caso di condanna, infliggeranno la pena
„ ordinaria, e motiveranno in questa parte la sentenza, ripor-
„ tando il testo della Legge penale applicata al caso „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 222).

1785. Ed ecco che dai principj premessi regolata, la Legge non dice, che i Giudici risolveranno le questioni di fatto *con la convinzione morale;* ma dice SECONDO *la convinzione morale.* Sia pure che le questioni di fatto si risolvino, anche con la sola *critica* comune; ebbene, la *convinzione* o il *criterio* non è che il segno indubitato di riconoscimento di aver già, o di non avere ancora il *certo* del fatto. Quindi è falsa, assurda, illegale, ed iniqua la interpretazione e l'espressione, che si possa giudicare sul fatto *con la sola convinzione morale*, col solo criterio morale, come del pari è iniqua ed assurda l'espressione di *arbitrio*, di *libertà* della *convinzione morale.* Se il *crogiuolo* fosse arbitrario (dice Niccolini), la fede pubblica nel valore delle monete sarebbe finita; lo stesso dicasi dei Giudizj, se questi sul fatto dipendessero, come si opina da taluni, dal

solo *arbitrio* dell'animo del Giudice, che tale è in sostanza la convinzione morale dell'uomo.

1786. Ecco il perchè, quando tutti i fatti particolari e tutti i giudizj elementari, che sonosi appresi e formati nella mente del Giudice mediante il dibattimento, si vanno a riunire nella definizione della legge, la sola *convinzione* del *certo* non basta a decidere il fatto; conviene riunirli e riconoscere se questi fatti e giudizj parziali così uniti siano *identici* a quelli che compongono l'*ipotesi*, ossia il fatto in generale della legge. Allora, convertiti tutti quei fatti in un solo giudizio, ossia nella idea astratta che è l'ipotesi della legge, non vi è più *arbitrio*; e vi occorre più il *criterio d'identità intuitiva*, che quello della *coscienza* del *certo*; e questo *criterio d'identità* non può prendersi che dalla *volontà* e dalla *parola* della legge. Quest'ultimo dunque non può dirsi che CRITERIO LEGALE.

1787. Anzi se il Legislatore comandasse, che a tal forma di scrittura, o di dichiarazione di testimonj, o alle prove con tali circostanze riunite si dovesse dichiarare colpevole l'Accusato, il *giudizio di fatto* è, se esistono quelle tali forme e circostanze, ed ha sempre per crogiuolo la *coscienza* del *certo*, ossia il criterio, la *convinzione morale*: il resto è *giudizio di diritto*, e non ha che il *criterio legale*. Dunque il *metodo* della compilazione delle prove viene dalla legge; riconoscerne la esistenza e le circostanze volute dalla legge è della *critica* del giudice, ed il contrassegno di questo *certo* per lui stà nel sentimento della sua coscienza.

1788. Per lo che, il *metodo*, ossia la Legge di procedura penale, restringe dentro *confini certi* il campo in cui si esercita l'*arbitrio* del Giudice. In questo campo soltanto gli dice: *tu magis scire potes quanta fides habenda sit testibus*; al di là di esso, ogni fatto comunque certo, è estraneo alla causa; solamente dentro questi confini può il Giudice ricercare ciò che convenga o non convenga all'affare, e tranquillizzare e quietare l'animo suo sui testimonj, sui documenti, sul cumulo delle prove che più atte e più connesse con l'affare gli sembrano.

1789. Quindi, non può mai dirsi *l'arte critica* del Giudice senza legge nè freno; essa è frenata dalle leggi di procedura, ossia nel *metodo* che gli è prescritto; egli è legato dalla necessità di riunire, confrontare, accordare i fatti e *loro prove legali* ad un fine, quale è il giudizio sul fatto.

1790. Anche nelle Belle Arti, dice Niccola Niccolini riportando l'opinione del Milizia, per bene esercitare la *critica* conviene conoscere a fondo le opere antiche, conoscere le opere delle diverse scuole, e conoscere appieno il *disegno*; avere, come diceva Michelangiolo, le seste degli occhi; meditare e non precipitare alcun giudizio. Quanto sarebbe piccolo il numero dei *critici*, se tutti consultassero le loro forze!

1791. Prima adunque di mettersi a valutare le umane

azioni, conviene conoscere a fondo la *norma* a cui devono conformarsi. Come dunque si può giudicare coscenziosamente della esistenza di un fatto e valutarne la moralità, senza conoscere a fondo il cuore umano, senza avere profondamente osservate le abitudini, i costumi delle diverse classi e condizioni degli uomini, e senza avere presente non la sola lettera ma lo spirito della legge? Or si ripeta se puossi, che per fare il Giudice Criminale non ci vuole che un poco di pratica e di senso comune!!!

1792. Concludasi adunque con il fissare, che per il *giudizio di fatto*, la Legge toglie di mezzo alcune prove, e depura e rende legali col suo *metodo* quelle che la prudenza del Magistrato è in facoltà di raccogliere; sopra queste sole che sono prove legali egli può esercitare la *critica*, ed *in ciò solo sta nell'arbitrio suo la questione di fatto*. Nell'esame critico dei fatti particolari, *cessa ogni arbitrio* tosto che il Giudice sente come contrassegno del certo, che nell'esame di ciascheduno di essi, nel numero concorrente, nella sicura applicabilità, ogni dubbio è cessato. Riuniti questi in un solo e definitivo giudizio, dimostrano e vedere fanno se un tal giudizio formi l'ipotesi della legge. Ciò è giudizio d'*identità* fra due cose composte; non è più sentimento di certezza di ciascuna di esse. Quindi l'ultima *definizione di fatto* può dirsi a giusta ragione *definizione di diritto*, perchè il ploblema che allora si propone al Giudice è solamente, se tutti quei fatti elementari compiano l'*ipotesi* che figura la legge. Tostochè dunque i *fatti elementari* ed i *giudizj parziali* su di essi sono stabiliti, cessa l'arbitrio del Giudice, e *subentra l'impero della legge*, la quale diventa un elemento *integrale* della questione di fatto.

1793. Conviene adesso, che presenti alcune osservazioni per quello che concerne la *garanzìa* che la Legge ha concesso alla civile società, onde assicurarla che nella *decisione sul fatto* il Giudice non operi d'arbitrio, e sebbene tutte le operazioni che portano a stabilire per certa la sua opinione siano in lui interiori e segrete, pure un sicuro segno ha prefisso onde conoscere se o per errore o per malizia possa ingannare nella sua decisione.

1794. Se la legge non dovesse applicarsi a tutte quelle cose che possono *limitare l'arbitrio del Giudice* o dell'uomo, sarebbe pericoloso il commettere ai medesimi Giudici la cognizione e decisione dalla questione del *fatto*, e la interpretazione e l'applicazione del *diritto* al fatto in questione.

1795. Ed allora sembrerebbe conveniente la distinzione assoluta del giudizio sulle due *questioni*, cioè di *fatto* e di *diritto*, commettendone la cognizione a due classi diverse di Giudici. Che se però la Legge rilascia ambedue le *questioni* alla cognizione e decisione dei medesimi Giudici, ella non può volere accordato a questi l'arbitrio di decidere col *solo isolato senti-*

mento del loro animo la questione del *fatto*. La legge allora deve intendersi avere determinata virtualmente con la *convinzione morale dell' uomo* la simultanea concorrenza della *certezza morale della legge;* questo è il metodo che deve opinarsi conservato in Toscana con la Riforma Leopoldina del 1838, perchè espressamente non annulla nè abroga questo metodo stabilito da Pietro Leopoldo nella Legge del 1786. Questa per maggiore sicurezza dei cittadini richiede la certezza morale della legge con la certezza morale dell' uomo nella deliberazione; vuole che la prima preponderi all'altra nei casi di condanna, ed inibisce ai Magistrati di applicare la pena stabilita in quella specie di delitto di cui si tratta, quando concorrono soltanto prove indiziarie.

1796. La Legge che vuole escluso ogni possibile arbitrio nella applicazione della pena, per essere coerente, deve aver voluto allontanato tale arbitrio anche nella qualificazione e decisione del *fatto criminoso* in punizione del quale la pena viene applicata. Ora, essendo indubitato che la Legge nuova ha voluto non diminuire ma *aumentare le garanzìe* della sicurezza individuale e della civile libertà al dirimpetto dei giudizj, se si volesse che la Legge medesima abbandonato avesse all'arbitrio del Giudice, alla sua sola convinzione morale lo stabilire il *fatto* e qualificarlo secondo la sua gravità per applicare all' autore del medesimo la pena, bisognerebbe dire, che togliendo da un lato ai Magistrati la facoltà di arbitrare sulla sorte degli uomini, apra dall'altro canto ampio campo all'arbitrio medesimo.

1797. Questo non può essere, e quanto fin qui sono andato tracciando sul modo da tenersi rapporto a *statuire sul fatto* della controversia criminale, ben deve aver persuaso il filosofo ed il giureconsulto, che la Legge Toscana, appunto perchè esclude i giudizj sul fatto per via di Giurati, e delega a Magistrati fissi e non variabili secondo il volere delle parti la giurisdizione di decidere sul fatto e sul diritto cumulativamente e senza minimo intervallo dall' una all' altra decisione, non ha escluso, perchè virtualmente intendeva ritenuta per giudicare del fatto la cumulativa convinzione della legge e dell'uomo, unico e solo mezzo che nel nostro nuovo sistema garantisca la rettitudine dei giudizj e la sicurezza civile, escludendo più che si può l'arbitrio, a cui guiderebbe spesso la decisione in virtù della sola convinzione morale.

1798. Ed in fatti, se i Giudici nelle materie criminali non avessero *per decidere sul fatto* che la sola scorta della *convinzione del loro animo,* senza punto riguardare al concorso del *criterio legale*, si cadrebbe nell' assurdo, che molti di questi Giudici dovrebbero decidere sopra *fatti* non presentati loro con i *mezzi* dai quali soltanto la Legge ordina che sorga la convinzione morale, cioè forniti loro dal pubblico dibatti-

mento. Per esempio: I Giudici Istruttori, cioè Vicarj Regj e Direttori di Atti, che decidono le controversie criminali della competenza della Polizia Giudiciaria senza discussione e con le sole prove raccolte nel Processo scritto (Vedi §. 1020) non hanno altro mezzo o fondamento della decisione che la prova ed il criterio legale: I Giudici dei Tribunali di Prima Istanza, che come Giudici di Appello rivedono i giudicati dei Giudici Istruttori, emettono la loro decisione sul solo processo scritto, senza dibattimento orale di Parti e di Testimonj (Vedi §§. 1042. e seg.), e perciò non possono essere spinti alla sentenza che sulla convinzione della legge, sul solo criterio legale: I Giudici componenti le Camere di Consiglio emettono le loro decisioni se il *fatto* meriti o nò un pubblico giudizio, senza alcuna discussione, con la sola scorta del processo scritto, e così sono spinti alla sentenza dal criterio e dalla convinzione legale soltanto (Vedi§§. 960 e seg.): Lo stesso bisogna dire dei Giudizj della Camera delle Accuse, o decida come Tribunale di Appello dai Decreti delle Camere di Consiglio (Vedi §. 1003) o come Tribunale nella sua competenza ordinaria (Vedi §§. 987 e seg.) perchè in simile guisa conosce e decide se il fatto incriminato debba essere sottoposto al Pubblico Giudizio, alla Accusa: La Suprema Corte di Cassazione in fine, nei Ricorsi contro i Decreti e le Sentenze inappellabili, siccome decide sul puro Processo scritto senza dibattimento orale delle Parti, anzi vietando la loro comparsa personale, è giuoco forza ritenere che scende ad emettere le sue sentenze dietro la sola scorta della legale convinzione.

Se dunque tali Giudici non hanno per fondare la loro decisione che la convinzione legale, sarebbe assurdissimo asserire, che di questa non avessero a servirsi, ma bensì dovessero essere guidati nei loro giudizj dalla convinzione morale; come è assurdo il sostenere che nei Pubblici Giudizj che danno sviluppo ad elementi di prova scritta ed orale, dai quali necessariamente sorge la convinzione morale dell'uomo ed il criterio della legge, questo dovea del tutto abbandonarsi dal Giudice per decidere sul fatto con la pura scorta dell'animo suo.

1799. L'equivoco tutto sta nell'intendere troppo giudaicamente l'espressione della legge — *convinzione morale* — e nel fondarsi sull'esempio, che la sola *convinzione morale* decide la questione di *fatto* dove è ammesso il Giury, come specialmente in Francia. È però un cattivo confronto quello che si faccia dei nostri Giudizj in tutte le parti decisi da pochi Magistrati, con quelli di Francia divisi in due classi di Giudici.

Sebbene dove è il Giury si decida il fatto secondo la convinzione morale dell'uomo, pure questo fatto è nel tempo stesso esaminato dai Magistrati con la convinzione morale della legge.

Fù riconosciuto in Francia ed altrove necessario il sistema dei Giurati, richiesto dalla politica costituzione dei luoghi, mentre in caso diverso avverrebbe quello che accadde ai Romani: Aboliti i Giudizi nazionali, il diritto di giudicare passato dal Pretore al Prefetto della Città, al Preside ed al Proconsolo, passò la certezza morale in questi Magistrati, ed assumendo le facoltà dei Giudici nazionali, furono causa di gran confusione, così che nacque quella sovversione di principj di cui si lagna Montesquieu.

1800. Se per condannare un uomo ad una pena, dice Filangieri, vi è bisogno di una *certezza morale* che egli abbia violata la legge; privo di questa *moral certezza* il Giudice non può condannare l' accusato, senza violare i doveri del suo ministero, senza offendere la giustizia, senza tradire la sua coscienza.

Ma in Toscana, particolarmente col Sistema Giudiciario in vigore, è facile il persuadersi, che la sola *morale certezza del l'uomo* non può bastare a decidere il *fatto*, se si deve conservare il sacrosanto principio fondamentale del Sistema medesimo, cioè la *garanzìa e la sicurezza dei cittadini.*

1801. Infatti, ho pure dimostrato, che la *Morale certezza dell' uomo* non è nella *Proposizione*, ma nell'*Animo* di colui che è *certo;* se questa dipende dalle disposizioni d'animo e di mente di colui che deve giudicare; se quello che basta per rendere certo uno della verità del fatto, non basta per l' altro; se una buona o cattiva digestione può rendere un uomo più o meno credulo; se una prevenzione favorevole può rendere infallibile per un Giudice l' assertiva di un uomo, della quale un altro non farebbe alcun conto; se una prevenzione disfavorevole può fare disprezzare ad uno quelle asserzioni, che in altro sono equiparate ad assiomi di verità; se la civile libertà non deve permettere che un Giudice possa impunemente condannare un innocente; se questo sarebbe il mezzo più efficace per rilasciare al medesimo un illimitato ed impunibile arbitrio sulla vita, sull'onore, sulla libertà e sulle sostanze del cittadino; se il Legislatore ha voluto che il voto del pubblico accompagni quanto più il può il giudizio dei Giudici; se in una parola, l'autorità dei Giudici diverrebbe tremenda e perniciosa quando la sola loro morale convinzione potesse bastare per determinare la verità o falsità di un fatto; si deve allora indubitatamente ritenere, che il Toscano Legislatore, per prevenire sì perniciosi disordini, volle che, appunto perchè non intervengono i Giurati nei nostri Giudizj Criminali, i Giudici dovessero deliberare e decidere sul fatto con il criterio legale, oltre il concorso della loro *morale convinzione*, in avanti nel Sistema Inquisitorio non richiesto espressamente dalla Legge per le loro Sentenze.

1802. E sebbene in Francia, in Inghilterra, e altrove i *Giurati,* ossia i *Giudici del fatto* deliberano e decidono sul me-

desimo secondo la convinzione dell'animo loro, senza essere obbligati ad osservare in prima se concorrono o nò le prove legali del medesimo, pure non si può per niente paragonare quei sistemi con il nostro.

1803. Non per sfoggio di erudizione io sommariamente referiva le regole dei Giudizj Criminali di Francia (Vedi §§. 1256 e seg.)

Presso i Francesi, quando anche tutto definitivamente dipendesse dalla decisione del Giury, la civile libertà non per questo pericolerebbe come fra noi, se i nostri Giudici potessero decidere soltanto con la sola morale convinzione.

1804. In Francia sono dodici Giurati e cinque Giudici della Corte che compongono il Tribunale Decidente, e che pronunziano in fatto i primi, in diritto i secondi. Dunque sono diciassette opinioni; e vera fatalità sarebbe uno sbaglio nella decisione o per errore o per prevaricazione. Noi abbiamo soli sei Giudici, dei quali quattro che formano la maggiorità potrebbero facilmente ingannarsi nella convinzione morale dell'animo loro!!

1805. In Francia, di trentasei Giurati che si nominano all'accusato, egli può ricusarne ventiquattro, e così i suoi Giudici sono quasi scelti da lui stesso, che perciò è in grado di evitare quelli che crede sospetti per qualunque ragione. In Toscana non si verifica mai la ricusa dei Giudici. È vero che la garanzìa della nazione sta nella scelta del Principe, che sempre presceglie uomini di alta e nota probità e di scienza esperimentata; ma pure, se un accusato, senza dirne il motivo, volesse ricusare uno dei Giudici, non lo può fare, e dicendone il motivo, se non è grave, difficilmente la sua ricusa toglie quel Giudice dal seggio di coloro che devono giudicarlo.

1806. In Francia, dopo la deliberazione del Giury, l'accusato può difendersi ancora, sebbene non gli sia lecito impugnarla. In Toscana la decisione del fatto è cumulata con la sentenza che applica la Legge, e quindi l'accusato non può aprire più bocca in propria difesa nel tempo intermedio tra la decisione sul fatto e quella del diritto.

1807. Sicchè tutte queste ed altre diverse circostanze garantiscono la civile libertà in Francia in modo immensamente apprezzabile, quando anche la decisione del *fatto* tutta dipendesse dalla convinzione morale soltanto dei Giurati.

1808. Ma allorchè là si tratta di dichiarazione di fatto che può portare il reo a subire una pena, allora la Procedura Penale Francese vuole che i Giudici della Corte vi prendano parte *attiva*, non già con la sola convinzione morale, ma ancora con il loro criterio legale. Quindi, se il Giury ad unanimità di voti ha dichiarato un cittadino colpevole del fatto in questione, i Giudici della Corte, se opinano mediante la propria convinzione morale ed il loro criterio legale che la deci

sione del Giury, sebbene *unanime*, sia erronea, sospendono il giudizio, ed altri trentasei Giurati sottoposti alla scelta di dodici per giudicare non ricusati, devono nuovamente decidere; ed è da ritenersi come una fatalità impossibile quasi a verificarsi, che ancor questi s'ingannino.

1809. Di più, la Corte in Francia può adottare o nò la decisione del Giury, quando è emessa a sola *maggiorità* di voti; di modo che avviene spesso che il voto della Corte sul fatto adotti l'opinione della minorità dei Giurati, quando è favorevole all' accusato.

1810. Ed ecco, che se in Francia la nuda convinzione o certezza morale dell' uomo decidesse della sorte degli accusati, questi hanno tali e tante garanzìe da non temere del potere che la legge accorda ai Giurati. Ma però in Francia non è la isolata convinzione morale dell'uomo che decide del fatto; il *fatto* e sottoposto al sindacato anche dei Giudici Magistrati, che lo ponderano e statuiscono con il concorso della convinzione morale dell' uomo e del *criterio legale*, cioè con il concorso di quei canoni di giudicatura che contengono le prove legali, senza le quali la legge non può supporre ben accertato un delitto.

1811. Dunque è erronea grandemente l'opinione di coloro, i quali ritengono, che la nuova Riforma Giudiciaria Toscana nei fatti criminosi non più richieda, anzi escluda, la prova legale per accertarli, e che soltanto voglia per statuirvi l'isolata convinzione morale dell' animo della maggiorità dei Giudici. Guai e guai davvero ai Toscani, se questo errore di alcuni inesperti e irriflessivi penetrasse nella mente dei Magistrati!!!

1812. In Toscana, lo ripeto, per dichiarare vera l'accusa bisogna che la *certezza morale* dei Giudici sia unita alle *prove legali*, appunto perchè questi Giudici riuniscono in loro le gravi funzioni di Giudici Giurati e di Giudici Magistrati, di Giudici del fatto e di Giudici del diritto.

1813. Secondo l' antico Sistema Inquisitorio, i Giudici dovevano dichiarare l'accusato colpevole del delitto, se concorreva la prova legale soltanto, e spesso il Giudice si trovava in contradizione con il suo dovere, perchè *non moralmente convinto*. Vide questo il benignissimo Principe Leopoldo II. e divisando dare ai Toscani una Costituzione Giudiciaria che attestasse loro quanto paterne erano e sono le sue cure per il ben essere della Nazione, volle che i Giudici, sebbene concorressero le prove legali del fatto criminoso, pure non fossero costretti a ritenerlo come vero, quando non ne fossero moralmente nell' animo loro convinti.

1814. Quindi la Convinzione morale del Giudice concorrente nelle decisioni criminali alla prova legale, fu una maggiore, grande e valevole garanzìa che il Paterno Cuore di Leopoldo II. volle dare fra le tante a quei sventurati che una Accusa traduceva davanti i Tribunali Criminali.

1815. In questo sistema, in questo modo, il Giudice non ha *arbitrio illimitato* nel punire; giacchè non basta la sola morale convinzione per condannare; così il Giudice non è nella barbara coazione di tradire la sua coscienza col dichiarare vera un' accusa perchè accompagnata da giuridiche prove, quando malgrado di esse l' animo suo dubita della verità; così la *legge* è un *freno* all'arbitrio dei Giudici, e la *coscienza* dei Giudici è un *rimedio* alla necessaria imperfezione delle leggi umane; così la coscienza dei Giudici e la convinzione della legge hanno la forza da garantire l' innocenza, mentre nè l' una nè l' altra isolate hanno bastante forza per opprimerla. Per fare che un innocente corra pericolo di condanna, bisogna che si combinino contro di lui l' esistenza delle prove legali coll' errore o prevaricazione dei Giudici, combinazioni quasi impossibili in Toscana, dove, come ho avvertito, il Principe sceglie i Magistrati imparzialmente, preferendo quelli che il voto pubblico già ha additato per persone corrispondenti alla sua piena fiducia.

ARTICOLO III.

CENNI SULLE REGOLE PER VALUTARE LE PROVE NELLA DELIBERAZIONE DEI GIUDICI, ONDE NE RESULTI LA CONVINZIONE MORALE DELLA LEGGE E DELL' UOMO.

1816. La *Morale certezza dell' uomo*, l' ho detto, si deve ritenere consistere nella convinzione che producono nell' animo dei Giudici i mezzi di prova raccolti secondo la legge.

1817. Se adunque la intima convinzione è l' espressione risguardante la credibilità di un fatto resultante dai mezzi di prova raccolti secondo la legge, si deve essere avvertiti a non confonderla con quella Convinzione morale chiamata *informata conscentia*, e che teneva conto anche dei mezzi di prova esistenti e cogniti fuori però del pubblico dibattimento e del giudizio, che per il passato esistevano fuori del processo, e così non raccolti con *le forme determinate dalla legge*. Il giudicato *ex informata coscientia* è cosa aborrita dalla ragione, come assurdo e tirannico era la base dei Giudizj dell' Inquisizione!

1818. Giacchè la *Morale certezza dell' uomo* dipende solamente dal sentimento del di lui animo, perciò rigetta affatto le regole di critica forense. Queste regole appartengono alla sola *certezza morale della legge*, e al di lei metodo.

Tutto ciò dunque che ho esposto circa i varj gradi della *Prova Criminale*, e che ancora andrò tracciando, si referiscono a quelle prove che sono determinate non dall'arbitrio del Giudice, ma dalla volontà della legge.

1819. La *Prova semipiena* somministrerà solamente la *probabilità* intorno al fatto in questione; dunque su questa non

può formarsi la Certezza morale, che si attinge dalla sola *prova piena.* Infatti la Civile Imputazione è un giudizio per mezzo del quale il delitto viene rinfacciato al di lui autore conosciuto. Quindi niuno può essere dichiarato autore di un delitto, a meno che la prova non lo mostri chiaramente per tale.

1820. Il fondamento della Certezza morale è situato in ciò che rare volte inganna. Questo stesso deve essere il fondamento della *prova piena.*

1821. Tutte quelle cose che non sono state espressamente determinate dalla Legge, non possono mai offerirci una prova piena e legittima.

Quindi più *prove semipiene* mai costituiscono una *prova piena* e perfetta, per cui il delitto possa dirsi perfettamente e legittimamente provato.

1822. La *Certezza fisica* consiste nel testimonio dei sensi; essa dunque non può confondersi con la *Certezza morale.* Ad ottener la prima vi vuole la presenza per verificare il materiale del delitto in quelli di fatto permanente, e non può provarsi per congetture, per fama, ma con il processo verbale, con la visita, con il reperto, ed in questo caso la Certezza morale perde la massima parte della sua credibilità.

1823. Il fondamento dalla *Presunzione* è l'analogìa. Noi vediamo che l'uomo è generalmente amico dell'ordine e della società, e che più aborre il delitto di quello che vi sia spinto; perciò dietro l'analogìa dobbiamo dire, che tutti gli uomini sono alieni dal delitto, onde le Leggi devono stabilire la *Presunzione della innocenza* a favore di tutti gli uomini.

1824. È stata questione, se questa Presunzione debba mantenersi sempre nel medesimo stato, o debba variare. Alcuni hanno creduto che nei delitti atrocissimi debba diminuire; altri hanno opinato che la Presunzione dell'innocenza debba crescere di forza a misúra che cresce l'atrocità del delitto. E questa seconda opinione deve assolutamente prevalere nell'animo dei Giudici; poichè oltre essere più consentanea alla moralità dell'uomo, che abborre del delitto tanto più quanto è più grave, è anche quella ritenuta nelle Sacre Pagini, ed i Santi Padri, come S. Ambrogio e S. Cipriano ci avvertono, che trattandosi di delitti atroci, questi sono impresumibili, ed in conseguenza l'animo del Giudice non gli deve supporre.

1825. Quindi è da ritenersi, che quanto più il delitto è atroce, tanto più forte diviene la Presunzione dell'innocenza a favore dell'accusato.

Laonde, quando viene obiettato a qualcuno un delitto, le Presunzioni ordinarie siano esse di Legge o di Uomo non perdono gran parte della loro forza, e non si rende necessario che esse siano in un numero maggiore per produrre il loro effetto.

1826. Forse si opporrà a queste massime di ragione l'aforismo stabilito dalla scuola dei Pragmatici, cioè, che nei delitti atroci servono al giudizio e alla condanna le congetture più lievi.

Io non starò a confutare questo ferreo assioma, che risente del barbarismo da cui nacque.

Solo dirò, che queste leggiere congetture chiamate *Prove Privilegiate* furono abolite del tutto in Toscana dalla Sapienza di Pietro Leopoldo.

„ Resta da qui in avanti assolutamente proibito in qua-
„ lunque caso e circostanza, e qualunque sia il delitto anche
„ atrocissimo per cui si procede, l'uso delle prove così dette
„ *privilegiate*, le quali, essendo sempre irregolari e per conse-
„ guenza ingiuste, non possono essere permesse in verun caso
„ possibile, giacchè dovendosi in tutti i delitti cercare la ve-
„ rità con li stessi mezzi, se questi non fossero abili a trovare
„ la verità in un caso, non lo possono essere neppure nel-
„ l'altro. „ (Legge del 30 Novembre 1786. Art. 27).

1827. Inoltre i Forensi avevano stabilito due regole tanto fallaci quanto il riferito assioma. Dissero, che nei *delitti occulti* la prova deve crescere di forza; che nei *delitti notorj* non vi è bisogno di prova. Ma si ripete a tali errori con osservare, che la natura della prova, essendo tale che dipende dalle regole della *critica*, queste regole non possono mai variare nè per la qualità del tempo nè del luogo; perciò le prove devono aver sempre la medesima forza, sia che si tratti di delitti occulti o manifesti, sia di facile che di difficile prova. Quindi si deve sempre il medesimo grado di credibilità alle Persunzioni ed alle Congetture.

1828. La *Presunzione* è una opinione anticipata, che si forma su la innocenza o reità di alcuno. Le Presunzioni o si prendono dalla legge e si dicono *Iuris*, o dall'uomo e si dicono *Hominis*. Le *Presunzioni Iuris* possono essere *Semplici* e *Qualificate*. Le Semplici si dicono *Iuris tantum*; le Qualificate, *Iuris et de jure*. Queste sono quelle circostanze alle quali la Legge accorda l'efficacia di stabilire antecedentemente la verità o falsità di una proposizione. Non vi è però sì forte Presunzione che non ceda alla prova in contrario, e perciò dai pubblici giudizj vengono alimentate le Presunzioni juris et de jure.

1829. Le *Prove Criminali* si attingono da certe circostanze di fatto, che sono le vestigie del delitto di cui si cerca. Nell'azione delittuosa vi è un punto che dicesi in *flagrante delitto*, il quale verificandosi, concorrono in esso tutte le circostanze che al delitto sono referibili. Prescindendo da questo punto, le *circostanze di fatto* dalle quali dipende la prova o sono *Estrinseche* o sono *Intrinseche* al fatto delittuoso. Le prime si dicono *Prove assunte*, le seconde *Prove insite*.

Circostanze estrinseche, per esempio dell'omicidio, sono la Confessione del Reo, il detto di due Testimonj, gli Istrumenti. *Circostanze intrinseche* sono tutti gli Indizj; come per esempio, un pugnale intriso di sangue. Le Circostanze Estrinseche non hanno bisogno di artifizio per acquistare forza di prova. Le prove poi che nascono dalle Circostanze Intrinseche, non hanno forza di prova, se non sono riferite al delitto con qualche arte ed operazione d'ingegno.

Quindi la divisione delle prove in *Inartificiali* ed *Artificiali*.

Fra le prime si pongono il *detto dei Testimonj*, gli *Istrumenti* e i *Documenti*. Costituiscono le seconde gli *Argomenti* e gli *Indizj propriamente detti*. Si noti però che in ultima analisi anche le prove testimoniale e scritturale si comprendono nella *indiziaria*; poichè tutto ciò che nè per mezzo dei sensi, o dell'interno veggasi, ma si rileva da un altra verità conosciuta, intender devesi un *indizio* ed un *argomento*.

1831. Di queste *Prove* non sarà inutile l'osservare alcune *Regole* molto efficaci rapporto alla *convinzione* che deve operarsi dalle prove medesime nell'animo del Giudice, nell'atto che si accinge a pronunziare sul destino dell'accusato.

§. 1.

Qualità degli Indizj che possono emergere dalla Discussione.

1832. Un fatto che svela e manifesta le cose non palesi è il segno di queste, è quasi la *parola* che le mostra e le *dice*. Siccome le parole ed i gesti sono segni umani che mostrano e *dicono* gli interni pensieri, così da questi segni, da *dico*, vengono le voci *indico*, *indicium*, *index*. Ed ecco che la parola *Indizio* deriva dall'altra latina *indicare*.

1833. Gli *Indizj* altro non sono, che alcune circostanze più o meno referibili dal criterio del Giudice dietro le regole di sana critica al delitto di cui è questione, ed al suo autore.

1834. Gli *Indizj* si possono referire al *materiale* e allo *speciale* del delitto.

1835. Nella categorìa degli *Indizj* si possono annoverare l'*Argomento*, la *Presunzione*, le *Congetture*, gli *Adminicoli*, ed il *Sospetto*.

1836. L'*Argomento* è la forza ragionatrice del Giudice da cui si rileva, che una circostanza è referibile al delitto in questione.

1837. La *Presunzione* di cui qui parlo è quella *hominis*, che si ricongiunge con l'*Argomento*. Essa è una anticipata opinione sul fatto che ci occupa, ed è referibile a tutti gli Indizj.

1838. La *Congettura* suona lo stesso che l'*Argomento* e la *Presunzione*, e resulta dalla forza ragionatrice del Giudice.

1839. L'*Adminicolo* indica tutto ciò che stà a coroborare l' Indizio o la Congettura.

1840. Il *Sospetto* è un segreto muovimento dell'animo che impegna il Giudice a credere una cosa piuttosto che un' altra, ma con molta esitanza.

1841. Gli *Indizj* prendono la loro forza dalle *regole di critica*, che per quanto è possibile si possono dalla legge determinare.

1842. Gli Indizj sono *legittimi* e *illegittimi*.

I *Legittimi* sono quelli che hanno più o meno connessione verosimile con il delitto; *Illegittimi* sono quelli che non vi hanno relazione alcuna immaginabile, nè inquanto al materiale nè inquanto allo speciale. Questi ultimi per il passato consistevano in quei mezzi inventati dall' astrologìa per venire in chiaro dei delitti; tali erano l' esperimento dell' Ampolla, il Salto del Crivello, l'Astrolabio, la Stigma diabolica. Questa ultima consisteva in un neo che veniva ritrovato nel corpo dell'imputato, ove veniva posto un lungo spillo, e se non dava segno di dolore lo condannavano come reo; e se provava dolore veniva assoluto. La Cruentazione del Cadavere all' appressarsi di colui che si credeva l' uccisore; la cattiva fisonomìa; il cattivo nome, e mille altre simili combinazioni, furono Indizj che servirono a condannare l' imputato, perchè erano il Criterio di Verità!!!

1843. Gli *Indizj legittimi* sono gli unici che possono avere qualche influenza nel giudizio. Questi sono *Necessarj* e *Contingibili*. *Indizj Necessarj* sono quelli che hanno una necessaria connessione con il fatto, e che provano necessariamente; come, se si vede una fanciulla col ventre pregnante, si rileva che essa ha avuta copula carnale con un uomo. *Indizj Contingibili, o Indizj non necessarj* sono quelli che hanno una mera possibile referibilità col delitto in genere o in specie. Ma siccome non si sa concepire una prova necessaria in quelle cose che si aggirano circa la Verità Storica, quindi chiaramente appare, che la prima specie di connessione è solamente referibile a quelle cose che si raggirano intorno alla certezza fisica, in maniera che gli Indizj necessarj ci mostrano il fatto criminoso, non l' autore del delitto.

1844. Gli *Indizj Contingibili* possono avere con il delitto una connessione o *probabile* o *verosimile*, il chè da luogo alla divisione degli *Indizj* in *Prossimi, e Remoti*. Gli Indizj o *prossimi*, o *remoti* che siano, o convengono a tutti i delitti o a certi soltanto; e così taluni sono *Comuni* e generali, tali altri *Proprj*. Infinite sono le qualità dei delitti, infinite le circostanze e le maniere di commetterli, quindi impossibil cosa è percorrere la

innumerabil serie degli *Indizj*, onde vedere qual grado di fede meriti ciascun di essi.

1845. *Indizj Comuni Prossimi* sono quelli che derivano da un rapporto *probabile* avuto con il delitto. Tali sono la invenzione del reo nel luogo e nel tempo dell' effettuato delitto; la reperizione presso il reo di qualcosa correlativa al commesso delitto, senza aversene un probabile discarico; l'ajuto prestato al delinquente in quel genere di delitto di cui si tratta; la confessione estragiudiciale; la transazione sopra il delitto; l' asserzione di un solo testimone idoneo.

1846. *Indizj Comuni Remoti* sono quelli che hanno rapporto *verosimile* con il delitto. Tali sono, la causa di delinquere; la intenzione di delinquere espressa con parole avanti il delitto; il vantaggio proveniente dal delitto; la fama nata avanti l'apprensione del reo e senza che si ritrovi l' autore; la fuga del reo eseguita in tempo prossimo al delitto; la incolpazione del leso; la trepidazione ed il pallore nell' atto dell' apprensione; la maniera di vivere del reo, e l' abitudine a delinquere; la nomina del socio del delitto.

§. 2.

Canoni per la valutabilità delle Prove Indiziarie.

1847. La *credibilità degli Indizj*, che dalla Legge non può determinarsi attesa la loro varietà, non può essere mai tale quanta ne sorge da una prova piena.

Accade è vero talvolta, che il cumulo degl'Indizj induce nell'animo dei Giudici una certa scienza, non che un semplice sospetto del malefizio e del di lui autore; ma questa *certezza morale* è tutta artificiale, *e dal di lui ingegno ed arbitrio dipende;* ne è tale che provenga da determinate circostanze di fatto espressamente fissate dalla legge per base della convinzione morale. Dunque la prova per mezzo degli *Indizj* ha per base la *opinione dell' uomo* più o meno astuto, ma non mai quella che la Legge ha prefisso; il che in ordine alla regola generale *esclusiva di ogni arbitrio nei Giudizj* repugna alla natura della prova piena.

1848. Gli *Indizj* dipendono dal raziocinio; e siccome tutti gli uomini non raziocinano nel modo istesso; siccome non tutti hanno l' animo scevro da preconcette opinioni; siccome le parole della Legge non sono quelle regole di critica alle quali si attribuisce tanta autorità nel valutare la fede degli Indizj; quindi essi non sempre presentano il vero. E che? la esperienza non insegna forse, che anche la stessa *prova mattematica* va soggetta ad errore, perchè dipende essa pure dal preconcetto di chi giudica?

1849. Forse taluno opporrà, che anche la prova posta in

essere da due Testimonj superiori a qualunque eccezione è suscettibile di errore, e ciò non pertanto ha forza di prova piena. Questo non altro dimostra, che niuna Prova Istorica dalla quale dipende la morale convinzione è certa, è perfetta, potendo riescire erronea. Ma si risponde ancora: se fallisce la Prova stabilita dalla Legge, tanto più fallirà quella che dipende dall'arbitrio del Giudice, poichè dipenderebbe dal di lui arbitrio il condannare o l'assolvere un imputato sull'appoggio della sua sola convinzione morale, la quale può dipendere anche da una circostanza di pochissimo valore agli occhi della Legge, e degli altri uomini.

1850. E che? nel tempo che la legge si *sforza di togliere ogni arbitrio dai Tribunali*, appunto per garantire più che può la civile esistenza e libertà dell'uomo; nel tempo che siamo costretti a riconoscere, che anche i *metodi* di prova tracciati dalla Legge possono riescire fallibili, saravvi chi possa asserire, che la Legge istessa, avendo accordato al Giudice la facoltà di decidere sul *fatto* secondo la sua sola convinzione morale, lo abbia fatto arbitro della sorte dei cittadini e abbia voluto ridurre la libertà loro in sommo pericolo, non tanto per l'imperfezione della Legge medesima, ma più ancora per il capriccio degli uomini? Colui che viene condannato *da prove fissate dalla Legge* equivale ad uno, che combattendo con libere armi soccombe; al contrario colui che è condannato per l'*arbitrio*, ossia per la sola *convinzione morale del Giudice* priva dell'appoggio delle prove legali, equivale all' UOMO ASSASSINATO.

1851. Alcuni dicono, che gl'Indizj non possono restar provati che per mezzo dei Testimonj, o degli Istrumenti, o della Confessione, così che la prova che da questi si attinge è artificiale, e riunisce l'artifizio che per se stesso s'incontra e nel detto dei Testimonj, e nella Confessione dei Rei e negli Istrumenti. Chi dunque andrà d'accordo con coloro che dicono, che questo fallacissimo modo di prova è sufficiente per irrogare la pena legittima?

1852. Per altro, non dico ciò assolutamente ed in maniera che non si debba avere riguardo alla diversa forma del giudizio. Poichè dove il *giudizio del fatto* viene distinto da quello del *diritto;* dove il Reo viene giudicato da quelle persone che gli convengono; dove l'Accusa è pubblica, ed il Reo ha il diritto di ricusare i Giudici; dove insomma le Leggi provvedono non ciò che gli uomini vogliono, ma ciò che *non possono fare*, ivi volentieri concedo che gli Argomenti e gli Indizj possino somministrare una prova. Ma dove la Legge usa il Processo Inquisitorio; o dove, adottato il Sistema dei Pubblici Giudizj Accusatorj, *non si distingue il giudizio del fatto da quello del diritto*, perchè sono gli istessi Giudici che vi decidono; dove non è permessa la ricusa de Giudici; insomma dove vige il Sistema introdotto in Toscana con la Riforma del 1838, questa

massima non può aver luogo, e la *Convinzione morale dell'uomo non può essere di per se sola capace a decidere, ma deve essere accompagnata dalla Convinzione che viene dal criterio legale.*

1853. Gli *Indizj* devono essere concludentemente provati; e perciò due cose si ricercano onde questi possano essere referiti al delitto ed al di lui autore: I. Che legittimamente resulti della circostanza del fatto che costituisce l'Indizio; II. Che questa circostanza sia probabilmente referibile al delitto di cui si tratta.

1854. Niuna prova è nel nostro diritto penale legittima, a meno che non venga desunta dal detto di più. Niun *Indizio* adunque resta rettamente provato, a meno che non vi corra il detto di più Testimonj idonei; la qual regola è applicabile a tutti gli Indizj in generale, ma molto più per quelli che sono maggiormente referibili al delitto ed al suo autore.

1855. È regola generale del nostro diritto, appoggiata ai principj di critica, che gl'*Indizj* non si provano con gl'*Indizj*. Coloro che sostengono il contrario, incorrono nella petizione di principio.

Gli *Indizj* idoneamente confermati, si dicono *perfetti nella sostanza e nella prova.* Quando costa della loro connessione col delitto, sono detti *perfetti nella sostanza dell' indizio.*

1856. La fede degli *Indizj* si desume dall'analogìa, che si basa sulla *esperienza*, la quale insegna, che certe circostanze di fatto vanno il più delle volte congiunte con il delitto; quindi tanto più saranno probabili gli *Indizj*, quanto più spesso la esperienza insegnerà, che sono stati realmente tali del medesimo delitto. Quanto meno il Reo allega una causa probabile del fatto da cui si desume l' Indizio onde escludere la di lui connessione con il delitto, tanto più l'Indizio è credibile.

1857. Comunque gl' *Indizj* non siano perfetti nella sostanza della prova, se lo sono nella sostanza dell'Indizio, costituiscono un grado di prova. Nei delitti di *fatto permamente* gl'Indizj hanno tanto minor peso quanto è più perfetta la prova del *materiale* del delitto. Tanto più fortemente gli Indizj persuadono del delitto, quanto più essi sono di numero, quanto meno l'uno prova l' altro, e quanto più disgiustamente presi convengono ad un solo e medesimo fine.

1858. La prova nei Giudizj Criminali, ho detto consistere nella dimostrazione morale di un fatto dubbio e controverso. Il Pubblico Giudizio è diretto alla ricerca di così fatte prove. La *Deliberazione* del Giudice è il *raziocinio analitico* che esso forma con il suo *criterio*, per stabilire se quel dato concorso di circostanze abbia operato nell'animo suo quella convinzione necessaria a determinare il suo giudizio.

1859. Le nostre idee sono le rappresentazioni, i ritratti, e le immagini degli oggetti e delle loro qualità; i giudizj, la con-

nessione di due idee, cioè dell'oggetto, della qualità, ossia l'attributo di quello, e della terza che rappresenta il rapporto, ossia condinzione delle due combinate.

1860. La *Verità* è la conformità dell'idea al suo originale, cioè all'oggetto di cui si offre l'immagine ed il ritratto, ossia la convenienza di un'idea con l'altra; ciò che vale lo stesso, per modo, che quando il mondo ideale sia uniforme al reale, la verità allora esiste nelle nostre cognizioni.

La *Certezza* riguarda lo stato dell'animo nostro, il quale sia sicuro e fermo nel tenere per vera o una idea, o la proposizione che racchiude un giudizio.

L'opposto della Certezza è il *Dubbio*, e nel Dubbio resta sospeso l'assenso, e tra il dubbio e la certezza si possono annoverare gli infiniti stati intermedj che formano i gradi di probabilità. Qual *Probabilità* già fù avvertito, consiste nello stato dell'animo disposto più ad accordare che a negare l'assenso alla proposizione concepita.

1861. La *Verità*, ossia l'evidente rapporto delle idee, o vedesi dal primo sguardo della mente, ed allora è verità intuitiva; o l'intelletto ha di mestieri di una terza idea per conoscere il rapporto delle proposte idee, ed in quel caso la verità è dimostrativa ed è verità di conseguenza.

1862. *Argomento* si chiama la forma della combinazione delle terza idea con le due idee, delle quali è dubbio il rapporto, oscuro il legame. E la terza idea che conoscer ne fa la verità della proposizione negli argomenti astratti ed universali, che sono detti Sillogismi, dicesi *mezzo termine.*

Onde doppia è la nozione dell'Argomento, poichè o vale la illazione medesima, ovvero la terza idea, cioè l'*indizio.*

1863. L'*Argomento* viene definito, la conclusione di una cosa ignota dalla nota; poichè la connessione dell'*indizio* con le due oscure idee deve esser nota, onde poi si possa dedurre, che essendo la terza idea, la quale forma indizio, all'una ed altra idea della controversa proposizione conveniente e conforme a quelli due estremi, de' quali era prima ignoto il rapporto, eziandio convengono tra loro.

1864. Non sempre una cosa o un fatto a noi palese ci dimostra un fatto ignoto, il che succede solo in quei fatti così per natura congiunti, che dalla esistenza di uno, quella dell'altro conchiuder si debba. Ma questa congiunzione si è o necessaria, o probabile. Se la esistenza di una qualche cosa o di un fatto di *necessità* sempre con se mena coesistenza di un altro, allora il fatto che addita l'ignoto, è l'*indizio necessario.* Ma se poi il fatto noto, ossia l'indizio, va sovente congiunto con l'ignoto, sebbene non sempre, l'*indizio* allora chiamasi *probabile.* Per esempio, Tizia ha partorito, dunque si giacque con un uomo. Ecco un indizio necessario. Antonio fù ritrovato

presso il cadavere di Cajo col coltello insanguinato; dunque egli fù l'omicida. Questo è un indizio probabile, poichè sovente accade, ma ben qualche volta non si verifica, essere stato l'omicida colui nelle cui mani nel luogo dell' uccisione trovasi il ferro sanguinoso.

1865. Riduconsi poi i fatti alle *cagioni*, e agli *effetti*. Poichè nella natura ogni effetto diviene cagione inquanto che un altro effetto produce. Le cagioni indicano gli effetti, e questi quelle. Ogni *cagione semplice* e non libera è necessaria, quando non possa essere impedita la sua operazione, e allora forma un necessario indizio. Quando poi siavi di bisogno del concorso di più cagioni a produrre l' effetto, gli indizj che nascono dalle cagioni sono probabili; poichè può operare o nò la libera causa, possono o non possono concorrere le altre con-cause, le quali impediscono affatto, o aggiungono, ovvero tolgono vigore alla causa principale.

Per esempio: al desiderio della vendetta, se mai siano aggiunte le concause del luogo opportuno, delle armi vantaggiose, della sperata impunità, l' omicidio succede; altrimenti nò. Inoltre, quando un effetto può essere prodotto da una sola causa, allora forma un necessario indizio. Per l' opposto, potendo, l' effetto essere prodotto da più cause sorge l' indizio probabile, onde è di mestieri che si ritrovi la vera causa fra le tànte possibili.

1866. Per ritrovare quella causa che di fatti produsse in quel tempo, in quel luogo, su quell' oggetto un effetto, cercare si deve la connessione della causa con l' effetto per mezzo di quelle tali operazioni che sono più prossime al fatto. Se mai si potesse vedere quella causa medesima onde è prodotto l' effetto intuitivamente e non per mezzo d' indizj, vedremmo la *verità*.

1867. Quindi nelle *congetture*, al guardo dell' intelletto sfugge quel momento dell'azione onde immediatamente nasce l'effetto: ma forza è, che si sappiano almeno le precedenti operazioni alla azione immediata all' effetto, per veder così il progresso della operazione della causa.

1868. Quindi nasce l' altra nota divisione avvertita degli *indizj prossimi* e *remoti*. Prossimi, cioè le operazioni nel luogo e nel tempo in cui il delitto è commesso; remoti, quelli che immediatamente non col fatto, ma con gli indizj al fatto connessi sono congiunti. Così per esempio: l' essere trovato con arme nel luogo dove fù commesso un omicidio, forma un indizio prossimo; la nimicizia dell' accusato con l' ucciso è un indizio remoto.

1869. Sono più generali quei fatti che hanno rapporto a più cose o che indicano più cose, e perciò meno strettamente connessi con ciascuna delle cose additate. Quindi ciascuno di questi vaghi e generali fatti forma un debole e *vago indizio*

relativamente a ciascuna cosa additata. Ma quando il rapporto del noto fatto è ristretto o addita poche cose, forma allora uno *indizio* più *grave* e stringente.

1870. Inoltre, indicando un fatto molte cose, ma l'una con più frequenza che l'altra, e più frequentemente accadendo che un fatto porti seco un avvenimento invece di un altro, ne deriva che un fatto sia più grave indizio a indicare il più ordinario avvenimento, essendo da credersi che sia più legato e più intimamente stretto con quel tale avvenimento che accade più spesso. Sono dunque gli *Indizj urgenti* quelli che a pochi avvenimenti si rapportano, ed *urgentissimi* quelli che ordinariamente indicano un fatto. I *deboli*, i *vaghi Indizj* sono quelli che si riportano a molte cose che da loro vengono indicate ugualmente. Quindi gli *Indizi prossimi*, perchè ordinariamente additano il fatto controverso, come più strettamente connessi con quelli, sono ben anche *Indizj urgenti*.

1871. Inoltre gli *Indizj* taluni appartengono alla stessa specie e altri a diverse; i primi sono quei fatti che hanno un comune rapporto e dipendono dal principio istesso; come le minaccie, le risse, sono due indizj dell'omicidio della stessa specie, i secondi sono quelli che non hanno un carattere comune, come la fuga è figlia del timore, le minaccie sono figlie dell'iracondia.

1872. Quei fatti che sono connessi all'atto criminoso o che lo precedono o che lo seguono, sono *Indizj intrinseci*; e quei fatti che non hanno natural connessione col delitto si chiamano *Indizj estrinseci*, come le confessioni del reo e la deposizione dei testimonj. Tali cose ci dimostrano il delitto, ma non sono già quei fatti che lo preparano, lo compiono, lo seguono come tante vestigie.

1873. Dalle premesse nozioni derivano le *verità* tutte che riguardano la *natura* ed il *valore* degli *indizj*.

Nel ripetere quì le principali *verità* che ne stabilirono il *valore* e l'*effetto*, adotto la comune maniera di considerarli nel doppio aspetto, cioè per quello che riuniva l'essenza, e la prova di quelli.

1874. Un *morale indizio* può divenire *necessario*, quando con la prova si escludono tutti i possibili avvenimenti, fuorchè un solo; perciocchè allora l'indizio, non indica che quel fatto solo, e perciò diviene necessario, e forma la piena dimostrazione, che si dice o indiretta o negativa, che però è molto difficile ad aversi, poichè è molto difficile l'annoverare i possibili avvenimenti che indicano un fatto per potersi escludere tutti, eccetto un solo. Eccone un esempio: Mevio si è trovato nella stanza ove giaceva il cadavere di Antonio. Ivi non entrò che Mevio, ed Antonio non poteva uccidersi da se stesso. Dunque l'invenzione di Mevio nel luogo del delitto è un indizio che egli ne sia l'autore.

1875. Gli *Indizj* sono più *gravi* ed *urgenti* quando sono meno generali e vaghi, e che si rapportano a pochi fatti; perchè ciascuna delle cose indicate essendo in rapporto alla nostra mente del pari possibile ad accadere, ed avendo egual ragione di esistere, l' indizio egualmente addita ciascuno dei possibili avvenimenti; quindi il suo valore deve dividersi fra loro, e così più sono i possibili avvenimenti indicati dall' indizio, meno è il valore dell' indizio riguardo a ciascuno.

1876. Ogni *Indizio è tanto più grave* ed urgente quanto più frequentemente addita un avvenimento. Perciocchè in tal caso ciascuno dei fatti indicati non ha ragione uguale di esistere, e tanto più degli altri avvenimenti quanto più spesso degli altri accade. Quindi nel valutare gli indizj devesi avere considerazione alla qualità dei possibili avvenimenti, e alla frequenza maggiore o minore con cui accade uno degli additati avvenimenti.

1877. Quanto più l'atto che forma l'*Indizio* è prossimo all'azione criminosa, tanto più è *connesso* con l'azione principale ed è più proprio di quella; quindi gli atti immediati sono i più urgenti indizj.

1878. Gli *Indizj* si devono *unire* ed *accoppiare trà loro.* Per aversi la morale certezza, conviene dimostrare la cagione connessa col fatto dubbio, e per ottener ciò, convien dimostrare che le altre concause siano ben anche concorse con la principale, onde conchiuda che ella abbia realmente operato. Pertanto, unendo sì fatte cause si vengono ad unire gli indizj. Quando sono noti più atti immediati al delitto, è più certo che la causa abbia operato e prodotto l'effetto. Poichè si veggono più traccie ed orme di quella; accompiandosi quindi gli atti possibili, si uniscono ancora più indizj insieme.

1879. Dalla *somma degli Indizj* nasce una maggior *probabilità.* Quell'avvenimento in favore di cui più indizj concorrono, acquista sempre più probabilità maggiore: Poichè essendo gli altri possibili avvenimenti indicati separatamente per ciascun indizio, ed un solo avvenimento essendo indicato da tutti gl' indizj, avviene che gli avvenimenti diversi non hanno per loro che una sola probabilità, e quell'avvenimento ne ha tante quanti sono gli indizj. Per esempio dell'omicidio, s'indica Tizio per suo autore, dalla sua fuga, dalle sue minacce, dall'appostamento nel luogo del delitto. La fuga denota o reità o timore; la minaccia indica o reità o millanterìa; l'appostamento spiega o reità o casuale trattenimento in un luogo. Questi tre indizj concorrono tutti per la reità, mentre per la millanterìa, per il timore, e per il casuale trattenimento concorre un solo indizio, essendo quelle cose diverse; dunque resta la *probabilità* di uno contro tre.

1880. Gli *Indizj* appartenenti alla *medesima specie* sono più *concludenti*, *valevoli* ed *efficaci*; perchè l'uno indizio è

tanto più valevole quanto è più efficace l'altro. Per esempio: l'indizio delle minacce sarà più valutabile, quanto più vendicativo sia il carattere del minacciante; perchè le minacce seguono il carattere degli uomini soliti a vendicarsi, non già di coloro nei quali l'ira si accende repentinamente ma lungamente non si conserva. Per l'opposto gli indizj di fuga e di minaccia non hanno rapporto tra loro, e la minaccia non diviene più grave indizio perchè il minacciante fuggì. Quindi richiedonsi più indizj remoti e lievi per avere il valore approssimativamente di un urgente e prossimo indizio.

1881. Gli *Indizj contrarj* si distruggono frà loro; quindi l'eccesso del più grave devesi valutare soltanto. Poichè gli indizj sono i motivi che determinano la volontà, e sono le forze morali che operano sull'assenso, le forze tutte quando siano uguali si equilibrano tra loro e rimangono inerti. Quando l'una supera l'altra, la maggiore impiega la forza corrispondente alla minore per equilibrarla, e soltanto il di più sbilancia e rimane operativo; perciò se vi sono più indizj a favore e contro l'Accusato, si devono *sottrarre* gl' indizj uguali e fra loro opposti, e quelli che *restano* formano un grado di probabilità o a favore o contro l'Accusato.

1882. *Un solo Indizio morale* di qualunque valore *non può produrre la certezza nell' animo umano.* Perchè dove può esistere un dubbio, non vi ha certezza; ed il dubbio sempre esiste qualora l'indizio possibilmente possa additare un altro avvenimento. Quindi per urgentissimo che sia l' indizio che concorre per un fatto, è sempre possibile che accada uno straordinario avvenimento al quale si può ben anche rapportare l' indizio. Quindi l'animo è sempre in dubbio, se appunto allora sia avvenuto lo straordinario avvenimento e perciò viene esclusa ogni certezza. Per esempio: Il ferro insanguinato in mano di un uomo che trovasi presso il cadavere è un indizio che frequentemente addita l'omicida; ma è pur possibile che quell'uomo abbia tolto il ferro dalla piaga dell' ucciso con speranza di soccorrerlo, o che l' uccisore gli abbia consegnato il ferro sanguinoso. Simili casi avvengono di raro, ma possono avvenire, ed ecco che sì fatto indizio urgentissimo non produce la certezza.

1883. *Due Indizj urgentissimi* possono talvolta produrre la certezza morale, poichè ambedue indicano un avvenimento ordinario e viene ad essere quasi escluso lo straordinario; ed il secondo urgentissimo indizio determina con più certezza il fatto argomentato dal primo. Poichè è difficilissimo che il caso unisca due indizj urgentissimi, o sia che esistano insieme fatti che abbiano lo stesso rapporto ed esistano altresì due fatti straordinarj. Esisterebbe allora una catena di fatti straordinarj, cioè la coesistenza di due fatti uniti per un comune rapporto, e la coesistenza di due altri fatti straor-

dinarj che hanno rapporti separati con i primi fatti. Se per esempio, all'indizio sopra esemplificato si accoppia l'altro del pari urgentissimo, cioè l'uomo stesso rinvenuto accanto al cadavere col ferro sanguinoso fosse stato veduto appostato nel luogo del delitto; allora tutta la probabilità sarà per la certezza morale che egli eseguisse l' omicidio già premeditato. Poichè altrimenti dovrebbero essersi combinati tanti straordinarj avvenimenti, cioè che l'uomo appostato, si fosse nel luogo del delitto per altra cagione. Ma siccome poteva essere accaduto che Tizio aspettasse l'amico Cajo in quel dato punto; che Cajo nel portarvisi fosse trafitto da un suo nemico fuggente; che Tizio abbia soccorso l' ucciso Cajo estraendo il ferro dalla ferita, così io ho sempre detto che nel caso di due indizj urgentissimi la morale convinzione nascerà da una grande probabilità, ma non già dalla certezza esclusiva di ogni dubbio.

1884. Considerando adesso gli *Indizj* relativamente alla *prova*, si devono tener presenti alla mente del Giudice le seguenti avvertenze.

1885. *L'Indizio deve essere provato convintivamente;* poichè essendo l' indizio un fatto evidente dal quale si deduce il fatto oscuro, non si può dire indizio o fatto evidente se non sia certo.

1886. *Se l' esistenza dell' Indizio sia propabile soltanto, il fatto di cui si cerca sarà sempre più dubbio*, e come un edifizio che posa su vacillante base, così il giudizio conviene che sia vacillante.

Se è probabile che esista un Indizio, ossia un fatto il quale additi un probabile avvenimento, avremo allora una *probabilità* di probabilità, cioè una probabilità composta. E poichè la probabilità della probabilità è parte della parte, vale a dire che equivale ad una menomissima quantità.

1887. Gli *Indizj imperfettamente provati*, benchè si possino accoppiare tra loro, e sommandosi divengono più sufficienti, pure, contro la opinione dei Pratici, richiedesi una quantità assai maggiore di quelli per la prova; poichè quelli formano probabilità composte, cioè probabilità di probabilità.

Gli Indizj imperfettamente provati, quando nascono da atti diversi, i quali altro non sono che parti successive dell' azione medesima, si debbono come un solo atto considerare. Laonde chi di un atto depone, contesta con quello che dell'altro atto faccia fede, e perciò di siffatti indizj richiedesi una quantità minore degli altri imperfettamente trovati. Per esempio: uno ha veduto Antonio apporre la scala al muro, l' altro l' ha veduto entrare per la finestra, il terzo uscire. Abbiamo tre fatti con singolari testimonj provati; ma formando questi fatti successivi le parti di un' azione sola, possiamo dire, che ciascun' atto sia provato con tre testimonj tra di loro contesti.

1888. Ed ecco che da questi principj rudimentali della scienza, saviamente l' impareggiabile Filangieri determinò i *Ca-*

noni di giudicatura che determinar devono il *criterio legale del Giudice* per valutare la forza delle *prove indiziarie,* fondamento, se non della morale convinzione, al certo base di ogni Sentenza.

1889. *Un solo Indizio non sarà mai una prova legale*, a meno che non sia indizio necessario, cioè quello che è necessaria conseguenza di un fatto che non potrebbe esserne separato senza un impossibile o fisico, o metafisico, o morale. La donna partoriente presenta un indizio necessario della copula con un uomo. In questo caso un indizio solo forma una prova.

1890. *Quando più Indizj non fanno che provare un solo indizio ;* quando gli argomenti di un fatto dipendono tutti da un solo argomento ; *la somma di questi indizj per quanto numerosa sia, non farà mai una prova legale ;* giacchè tutti insieme non formano che un solo indizio, un solo argomento.

1891. *I fatti accessorj, che somministrano gli Indizj* o gli argomenti del fatto principale, *non devono essere provati con altri indizj, ma con la prova testimoniale.*

1892. *Per formare una prova indiziaria bisogna che vi siano più indizj ; che questi siano disgiunti tra loro, in maniera che l' uno non dipenda dall' altro ; che tutti concorrano a dimostrare evidentemente il fatto principale ; e che ciascheduno di essi sia appoggiato alla testimonianza di due testimonj contesti, idonei.* In questo caso la prova indiziaria, sebbene non possa mai generare certezza ma sola probabilità prossima alla certezza, sarà però una prova legale. Per meglio intendere questo Canone interessantissimo, nel quale si contiene tutto il sistema della prova indiziaria sulla quale i dottori hanno scritto immensi volumi, ricorro ad un esempio. Un uomo è stato ucciso; esaminato il cadavere si è trovato sul petto il ferro omicida; i periti confrontano le ferite con il taglio del ferro, e stabiliscono che quello può essere stato l'istrumento del delitto; Tizio è accusato di tale omicidio; l' accusa si fonda sui seguenti indizj. Corrispondenza delle ferite con il ferro ritrovato; due testimoni contesti ed idonei si sono trovati poco lontani dal luogo dove è stato trovato il cadavere, e nel momento in cui si argomenta commesso il delitto videro l' accusato fuggire da quel luogo sbigottito del tutto; due altri testimonj poco dopo lo videro intriso di sangue e tentare di ascondere le macchie; due altri antecedentemente lo avevano veduto comprare il pugnale identificato con quello rinvenuto sul cadavere, e il venditore non distrugge la loro assertiva. Si hanno quattro indizj tutti tra loro disgiunti, niuno di essi dipende dall' altro; tutti tendono a far credere che l' accusato sia reo; ciascuno di essi è appoggiato sulla fede di testimonj idonei. Dunque la conclusione sarebbe che l' accusa è vera.

Ma con tutte queste prove indiziarie che possono condurre il criterio legale del Giudice a ritenere per reo l'accusato,

non può nascere del pari la convinzione morale, ed allora il Giudice è in stato d' incertezza, e se reprimendo la voce del suo cuore e ascoltando quella del solo criterio condanna, egli decide con incertezza, tradisce il suo ministero, ed avrà l'esterno rimorso di mandare al patibolo uno che non ostante la prova legale poteva essere innocente, e lo era secondo il suo cuore.

Facciasi un caso inverso. Si trova un uomo ucciso; due testimonj dicono di aver veduto fuggire dal luogo del delitto chi ne è accusato; due altri lo hanno veduto tornare a casa ansante, e chiudersi con precauzione; due altri lo hanno veduto fissare una vettura senza stiracchiare sul prezzo per andare fuori di stato. Questi indizj formeranno forse la prova indiziaria? saranno base della convinzione morale che l' accusato fù l' omcida? Nò per certo, poichè da tutti questi indizj altra prova indiziaria non sorgerebbe che dalla fuga; ma la fuga dell' accusato è un puro indizio; ma un solo indizio non forma prova legale, dunque non sarebbe provato l' omicidio, e per quanto in un Giudice, piuttosto che crudele severo, tali indizj bastassero a formare la sua convinzione morale, pure non potrebbe rispondere per la verità dell'accusa mancandogli la prova che la legge ha stabilita concorrente con la convinzione morale, estremi soltanto che possono rendere probabilmente giusta ogni sentenza.

1893. *Un sol testimone di vista idoneo*, che attesta del fatto principale, oppure *l'autorità dei periti* che hanno confrontato il Carattere, sebbene di per se soli non fanno prova legale, *possono però formare un indizio*, il quale unito ad altri indizj può concorrere a somministrare la prova indiziaria.

1894. *La prevaricazione dell' accusatore procurata dal reo* dopo istituita l' accusa *formerà un indizio contro il reo medesimo.*

§. 3.

Canoni per la valutazione della Prova Testimoniale, e della Confessione del Reo.

1895. Già fù da me avvertito, che la Prova più forte che possiamo avere della verità e della falsità di un fatto senza contrasto è *quella* che deriva dalla *testimonianza di persone sincere ed imparziali:* Ma la incertezza sta appunto sulla sincerità ed imparzialità dei Testimonj, che necessariamente si comunica alla prova testimoniale.

1896. Se un fatto a noi viene attestato da molti Testimonj nel loro detto costante ed uniforme con specificazioni individuali che lo accompagnano, allora non vi è luogo a recusare questa prova, ravvisata sempre legale e perfetta. Il più

delle volte però si è ridotta a pochi Testimonj l' asserzione di un fatto che molti attestavano; ora come non sospettare che questi come quelli non siano ingannati o non vogliano ingannare?

Allora bisogna assicurarsi della verità, gettandosi *all'esame* di ciascun Testimone in particolare.

1897. La *Prova testimoniale* si presenta sempre sotto due punti di vista, cioè: per il *numero* e la *qualità dei Testimonj;* per la loro *interna sostanza* e *fermezza*, o per *l'uniformità delle testimonianze.*

1898. Per quanto Beccheria insinui a ritenere per Testimonj idonei tutti quelli che non hanno interesse a mentire, pure la regola non può essere adottata in tutta la sua estensione, per non ammettere un ramo maggiore di arbitrio nei Giudici sulla materia della prova criminale.

Quindi saggiamente le Leggi non ammettono che quei Testimonj che non hanno interesse a sfigurare la verità, e del pari hanno fissato dei principj generali, formati dietro ciò che accade ordinariamente, e non delle regole particolari per ciascun caso, al che condurrebbe la massima di Beccheria. Per questo l' unione che regna tra parenti ed affini ha fatto rigettare la loro testimonianza. E guai per la civile società, se le Leggi civili ajutassero i cittadini a violare le Leggi della natura; non essendovi più costumi, tutto ritornerebbe nel caos.

1899. Così dunque l' affezione, l' inimicizia, l' infamia del Testimone, sono stati sempre e sono motivi che fanno rigettare il suo deposto. È vero che non ostante le suddette circostanze l'uomo può essere tanto Spartano, o per dir meglio tanto onesto, da sprezzare tutti i sentimenti del cuore per deporre la verità; ma siccome ciò sarebbe una eccezione alla regola generale, la Legge non può insinuarla ai Giudici, come fondamento della loro decisione.

1900. Ed ancora sugli altri motivi per i quali si rigettano i deposti di altri Testimonj, per poco che vi si rifletta, si vedrà che sono ugualmente fondati sopra ragioni tratte dalla natura delle cose. Per esempio: una delle qualità sostanziali in un Testimone è che abbia la ragione così bene basata e i sentimenti così perfetti da giudicare rettamente dell' oggetto sul quale depone. Per questo si esclude la testimonianza degli impuberi; quella dei minori è riguardata come imperfetta. Avviene intanto assai sovente che vi sono dei minori capaci di parlare delle cose con esatto giudizio molto più dei maggiori. Ma questa ancora non è che una eccezione alla Legge generale.

1901. L' Esame dei Testimonj ha sempre del congetturale, e pone per necessità la testimonianza degli uomini nell'ordine degli Indizj, benchè tutti i criminalisti la mettano nella classe delle prove. È vero che la Legge ed i Dottori suppongono che

i Testimonj siano *idonei*, cioè *veridici* ed *ineccezionabili*; ma supporre un simil fatto è supporre evidentemente ciò, di cui è *questione*.

1902. Il Giudice adunque, scrupolosamente ponderato tutto ciò che riguarda la persona dei Testimonj, deve scendere con maggior diligenza ad esaminare i loro *deposti*.

Bisogna in primo luogo considerare i deposti in se stessi; esaminare se implicano alcuna contradizione, se i Testimonj sono unanimi, concordanti, fermi, ed invariabili.

Bisogna in seguito comparare le deposizioni tra loro, per vedere se non sono variate e contradette le une dalle altre, e se per caso più Testimonj non si riducessero ad un solo. Tale è infatti l' incerteza dei lumi dell' uomo, che l' uniformità dei deposti, che sembra essere il più sicuro riscontro della loro veracità, può esserlo sovente dalla loro subornazione. Finalmente i Testimonj devono *rendere chiara ragione del loro deposto*, il che stabilisce uno dei mezzi sicuri per conoscere la verità.

Si confronti inseguito la testimonianza con le diverse circostanze sia del fatto sia della vita dell' accusato. Si consideri se vi è alcuna contradizione frà loro. Se finalmente tutto bene appurato, resulta da questo esame una prova assai convincente per operare la certezza morale ed il criterio legale della prova testimoniale, allora il Giudice può assolvere o condannare l' accusato.

1903. Da questi principj e dagli altri già sviluppati in altro luogo (Vedi §§. 1416 e seg.), si partono i *Canoni* che Filangeri stabiliva per il calcolo giudiciale delle prova testimoniale.

1904. *Ogni uomo* che non sia nè stupido nè matto; ogni uomo che abbia connessione nelle proprie idee e le cui sensazioni siano conformi a quelle degli altri uomini, *può essere Testimone idoneo*, purchè non abbia interesse di alterare o di tradire il vero.

Ed in questo Canone, per poco che vi si rifletta, si contengono tutte le eccezioni ragionevoli e giuste che possono addursi contro l' idoneità di un Testimone.

1905. Senza stare a determinare quì l' età, il sesso, e la condizione del Testimone, dico che il *Giudice può decidere sulla di lui credibilità* con i principj del canone antecedente. Ma questo giudizio, come quello che riguarda l'esistenza della prova legale, *precederà sempre quello del fatto*.

E nulla di più chiaro e di più giusto che il richiedere al Giudice la deliberazione della *idoneità* di ciascun Testimone, poichè appunto da questa nasce la prova legale. Altro è il dire: questo Testimone è idoneo, è credibile, altro è il credere alla sua testimonianza. Due Testimonj idonei, uniformi danno la prova legale, ma non basteranno sempre però a formare la morale certezza del Giudice. Or siccome è massima da noi ritenuta, de-

sunta dallo spirito della legge, che il Giudice malgrado la sua moral certezza in favore o contro l'accusato non può dire l'accusa è vera o falsa, se questa non fosse eccitata dalla prova legale, è giusto dunque che nel dibattere le resultanze del giudizio sul *fatto*, cominci in prima dal *determinare se esiste o nò la prova legale.*

1906. *Un solo Testimone idoneo e vero non sarà bastante a formare da se solo una prova legale, ma ne sono necessarj per lo meno due di vista e che uniformemente attestino il fatto,* per la ragione che è difficile che due Testimonj riconosciuti idonei, separatamente sentiti, possano convenire nella relazione delle circostanze che hanno accompagnato il supposto delitto, e che la sola verità può rendere uniformi le loro testimonianze.

1907. *La diretta testimonianza del reo contro se medesimo ossia la sua confessione non deve avere alcun valore sulla bilancia delle prove legali.* Egli non deve parlare che per difendersi, e tutto quello che può dire contro di se non deve avere alcun vigore in giudizio. Intendesi però di parlare del criterio legale; poichè se il reo nel mentre che si difende manifesta il suo delitto, questa manifestazione che non potrà mai fare alcuna prova legale, potrebbe però eccitare contro di lui la morale convinzione dei Giudici.

1908. Siccome vi è una gran differenza tra i *fatti* ed i *detti*, così vi sarà ancora una gran differenza trà le testimonianze contro i fatti, e le testimonianze contro i detti. Nei primi il *Testimone deve aver veduto*, nei secondi *deve avere inteso e veduto.* Egli non dovrà referire solo le parole, ma il tuono, il gesto che le ha accompagnate, e l' occasione per la quale si sono proferite. Queste precisioni non sembreranno estranee a coloro che sanno quanto facile sia il calunniare un uomo sopra i suoi detti. Una istessa parola proferita in altro tuono e con un diverso gesto può risvegliare una idea del tutto opposta. Quante volte gli uomini più onesti sono stati attaccati d' irreligione, d' empietà, di sedizione per alcune parole mal intese da uno stupido, che ignorava le circostanze nelle quali furono proferite, e che non seppe discernere la ironìa dalla verità della espressione! I roghi dell' Inquisizione avrebbero bruciati molti infelici di meno, se si fosse avuta maggior diffidenza alle testimonianze sui detti.

L' uniformità nei due Testimonj del detto non deve solo raggirarsi nelle parole che essi hanno intese, ma anche in quelle circostanze che possono alterarne o modificarne il significato. Allora questa uniformità sarà una prova legale.

1909. *Le testimonianze sui detti non fanno prova legale contro i delitti di fatto.* Per esempio: se due testimoni idonei asserissero di aver sentito Tizio minacciare l' uccisore di Cajo; se Cajo viene ucciso, la testimonianza potrà entrare nella schiera degli indizj, ma non sarà prova del delitto.

1910. *I Testimonj che depongono in favore dell' accusato saranno ugualmente ascoltati, e valutati ugualmente dai Giudici.* Nella uguaglianza delle cose, la prova testimoniale in favore del reo, distrugge la prova testimoniale contro di lui. Questo principio deve attendersi in tutte le specie di prova.

1911. I Testimonj prodotti a difesa dovranno asserire un fatto dal quale dedurre si possa un argomento della insussistenza dell'accusa. Se essi faranno testimonianza sul *non fatto*, sarà inutile.

§. 4.

Canoni per la valutazione delle Prove Istrumentali.

1912. Già dimostrai, che con gli scritti Documenti può provarsi il delitto, quando però concorra il detto dei testimonj. (Vedi §§. 1596 e seg.).

1913. E però bisogna distinguere le *scritte deposizioni dei testimonj* che non provano, dalle *carte* e *documenti* che contengono le vestigie stesse del delitto che possono convincere l'accusato. Alle prime la legge nega fede per le ragioni altrove dedotte; ritiene però le seconde quali *mezzi di prova.*

1914. Così fatte scritture o sono il soggetto stesso del delitto, come un Testamento, una Cambiale falsificati in parte o in tutto, o come un Contratto Usurario o contenente illeciti patti; oppure sono gli estremi indizj del delitto, come una lettera scritta al sicario dal mandante che gli commette l'assassinio o la dichiarazione scritta dal sicario di avere ricevuto il denaro, o le lettere amorose di due adulteri, e simili.

1915. Ma bisogna tener presente, che le Scritture dedotte o come contenenti il delitto, o come indizj siano dell' accusato *indubitatamente*; il che si certifica con la comparazione dei caratteri. Bensì la somiglianza dei caratteri incriminati con quelli indubitati non sarà altro che un indizio leggero, poichè si possono i caratteri e i diversi stili somigliare tra loro, come spesso vediamo che gli allievi dello stesso maestro conservano lo stile di lui. Oltre a ciò la somiglianza dei caratteri e la dissomiglianza possono dipendere da tante altre circostanze, e dalle consuetudini e infermità dell' uomo nascono tanti motivi di variazione che non vi è cosa come il carattere che possa andare soggetta a variazioni; e così non vi è indizio più dubbio di quello che sorge dalla comparazione dei caratteri. Ciò sommamente dimostra l' equivoco di coloro che posero la Prova Scritturale o Istrumentale nel numero delle prove dirette, mentre insostanza si riduce nella classe delle indiziarie.

1916. Da queste avvertenze ne conseguono i seguenti Canoni, scorta del criterio legale sulla valutazione della Prova Istrumentale.

1917. *Una Scrittura autentica,* cioè che è stata legalizzata da pubblica persona che prova immediatamente il delitto e l'autore del delitto con la sua fede ed autorità, *sarà un grave indizio da cui probabilmente può sorgere la prova legale.*

1918. *Se la Scrittura non è autentica, la confrontazione del carattere, o il suo resultato sarà un indizio e non più.*

1919. *Se la Scrittura non somministra che degli argomenti per dimostrare il fatto,* cioè se non è essa stessa il soggetto del delitto o la diretta manifestazione del reato, *malgrado la sua autorità e autenticità somministrerà un indizio soltanto.*

1920. Fin qui specialmente dei *tre mezzi di prova, Indiziaria, Testimoniale, e Istrumentale.* Ma a tutte queste specie di prove è comune il Canone: che *in tutti i delitti che lasciano una traccia di loro, o di fatto permanente, come l'omicidio, il furto con scasso, senza l'esistenza del corpo del delitto, niuna prova potrà avere un valore legale.*

1921. Se in questo articolo sono ritornato sopra le Prove delle quali già fu discorso dove si parlò del Pubblico Dibattimento, si era perchè la Deliberazione dei Giudici è in sostanza un secondo sostanzialissimo dibattimento dal quale sorge e la convinzione morale dell'animo loro e la certezza della prova legale. Chi non vede quanto vantaggioso può riuscire ai Giudici stessi il richiamarli sulle regole del criterio legale, sulle prove, nel punto che sono per valutarle onde condannare o assolvere su quelle un cittadino?

ARTICOLO IV.

CENNI SULLE QUESTIONI DI FATTO E DI DIRITTO IN CAUSA, E SULLA RESOLUZIONE DELLE MEDESIME DA FARSI COLLEGIALMENTE DAI GIUDICI.

1922. La parola *Questione*, derivata da *quaerere,* voce fondamentale di ogni ricerca, è quì usata dalla legge per designare *quelle circostanze di fatto e di diritto che possono essere il subbietto principale ed accessorio della Causa, e sulle quali bisogna preventivamente decidere per la retta sua definizione.*

1923. Se di assoluta necessità è nella Discussione Pubblica delle prove il fissare l'attenzione dei Giudici ad un *punto certo,* questa necessità diviene maggiore per fissare gli *oggetti* della Deliberazione sulla causa. Sempre però l'*Atto d'Accusa* è il punto principale; esso presenta nel suo riassunto un *doppio Sillogismo*, e doppio deve essere il Sillogismo del Giudice nella Deliberazione.

1924. La *maggiore* del primo Sillogismo è la Ipotesi della legge; la *minore* è composta dai fatti riuniti insieme, e che il Giudice estima certi e verificati nella discussione della causa; la *conseguenza* è l'affermare che questi fatti riuniti insieme

corrispondono alla Ipotesi della legge. Or questa è la *Questione di fatto.*

1925. Nel secondo Sillogismo la conseguenza del primo diventa la *minore;* così la *maggiore* sta nella Sanzione penale; la *minore* è l'Ipotesi della legge verificata o no con il primo Sillogismo; la *conseguenza* è la condanna o l'assoluzione. Questa è la *Questione di diritto.*

1926. La *causa* adunque viene ridotta all'*unità* con partirla in *due principali Questioni,* la prima di *fatto,* la seconda di *diritto;* partizione da Quintiliano definita — *singularum rerum in partes descretio et recta quidem locatio prioribus sequentia adnectens.* —

1927. Se la *conseguenza* del Sillogismo relativo alla Questione di Fatto consiste in affermare quale sia stato il resultato del dibattimento, con essa non si fà altro che statuire la *verità giudiciaria del fatto;* cioè che esso è manifesto, è certo, è appunto quello che è preveduto dall'Ipotesi della legge. Quindi vengono le *formule* solenni del primo Sillogismo — CONSTA — NON CONSTA — parole derivate da *constituere,* voce esprimente ciò che la *ragione afferma,* verbo che significa *cosa perfetta, cosa affermata.*

1928. La soluzione della *Questione di Diritto* è l'affermare il rapporto preciso trà la sanzione penale ed il fatto già constatato; questa è l'*applicazione della legge.*

§. 1.

Questioni di Fatto, e Operazioni individuali dei Giudici per risolverle.

1929. „ Il Presidente riepilogherà l'affare riducendolo ai „ suoi più semplici punti, e quindi passerà a proporre le Que„ stioni di fatto e di diritto „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 487).

Del *Riepilogo* già feci parola (Vedi §§. 1810 e seg.), e quì repeto, che questo è ordinato dalla Legge *precettivamente,* come bene lo indica la voce *riepilogherà l'affare.* Dunque è erronea l'opinione di coloro che lo vogliono compreso tra le cose puramente *discrezionali,* rilasciate alla facoltà del Presidente. Esso è un *atto necessario* alla deliberazione ed alla posizione delle Questioni, essendo diretto a fare rilevare concisamente ai Giudici le prove sviluppate nel dibattimento in favore o contro dell'Accusato.

1930. Si passa quindi alle *Questioni* di *fatto,* le quali assolutamente devono essere separate e distinte, e devono precedere quelle di *diritto,* ciò insinuandolo il retto raziocinio; mentre la *Questione di fatto* propone, se *consta* o *non consta* il fatto contenuto nell'accusa, ossia nell'ipotesi della legge; la *Questione*

di diritto richiede, se al fatto constatato convenga o nò l'applicazione della sanzione penale.

1931. Siccome tre cose occorre di stabilire con certezza nei Criminali Giudizj, cioè l'*azione delittuosa*, chi ne sia stato l'*autore*, e quali *circostanze* aggravano o tolgono la imputazione, così anche le Questioni devono raggirarsi sopra queste *tre sostanziali ricerche*.

1932. „ Le Questioni saranno poste nel seguente modo.

„ I. Se consta o nò del fatto delittuoso referito nell'atto „ di Accusa: E nel caso che la maggiorità della Corte ri„ sponda per l'affermativa,

„ II. Se l'Accusato è colpevole del fatto suddetto: E „ se la maggiorità della Corte risponde per l'affermativa,

„ III. Se consta o nò delle circostanze aggravanti contem„ plate nel suddetto Atto d'Accusa: E la Corte rispondendo „ alla maggiorità o a parità di voti per la negativa,

„ IV. Se consta o nò della sussistenza delle circostanze „ diminuenti proposta dall'Accusato e suo difensore „ (Dichiaraz. e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 487).

1933. „ Nel caso che le circostanze diminuenti dedotte „ dall'Accusato e suo Difensore fossero compatibili con la „ sussistenza delle altre contenute nell'Atto di Accusa, la „ Questione riportata all'Articolo precedente Numero IV sarà „ dal Presidente proposta anche nella ricorrenza che la mag„ giorità abbia replicato constare del concorso delle citate „ circostanze aggravanti „ (dette. Art. 488).

„ Se le circostanze di cui nel precedente articolo sono „ diverse e indipendenti l'una dall'altra, dovranno farsi al„ trettante Questioni „ (dette Art. 489).

1934. In queste *formule* della legge che sembrano due — *consta* — e — *non consta* — si sottintende a maggior diritto compresa la terza, che sanziona l'*innocenza*. Infatti la formula — *consta del delitto* — decide che l'Accusato ne è colpevole; la formula — *non consta del delitto* — se decide che l'accusato non è colpevole, non decide però che sia puro ed innocente. È vero che implicitamente la formula che dichiara — *non constare del delitto* — proclama la non colpabilità dell'Accusato, ma è formula troppo generica, perchè è applicabile anche a quel delitto del quale, se non è provata la reità nell'Accusato, non è neppure provata la sua innocenza.

Quindi la legge, dando le formule — *consta* — *non consta* — ha implicitamente dato anche la più solenne a vantaggio del cittadino, cioè quella che esprime — *constare che l'Accusato non ha commesso il delitto;* — oppure — *constare che è innocente.* —

1935. Così avremo le *formule* che corrispondono ai *tre gradi* di risoluzione, ai quali portano i Giudizj, cioè *reità, dubbiezza, innocenza;* le quali formule ci furono insegnate anche dagli an-

tichi romani in quelle solenni — *Calumniatus es* — *Non probasti* — *Non liquet* — che si esprimevano nei voti dei Giudici con le lettere — C — *condemno* —, A — *absolvo* —, N. L. — *non liquet* — (Vedi §. 43).

1936. E siccome oggi non è più un particolare cittadino che Accusa, ma è un Magistrato, che non può essere redarguito di Calunnia; così di questa il Giudice non può statuire altro che in special giudizio e quando sia manifesta la sua prevaricazione. Per questo, invece della clausula — *è calunniato* — si deve intendere permessa dalla legge l'altra — *consta che non ha commesso* — clausula proclamatrice della innocenza. Non accordando questa clausula, lo ripeto, si confonderebbe il reo fortunato con l'innocente perseguitato ingiustamente o per errore.

1937. Nell' applicazione delle regole sulla *proposta* e sulla *resoluzione* delle *Questioni di fatto*, bisogna osservare i casi di applicazione.

1938. Se si trattasse di più misfatti compresi nell'Accusa, le Questioni si devono proporre e risolversi separatamente sopra ciascun misfatto. Nei reati connessi però può darsi il caso che un reato formi parte sostanziale dell' altro, di modo che mal si possano dividere le Questioni senza turbare la convinzione dei Giudici; allora questi reati avranno le Questioni cumulativamente. Ma nei delitti non connessi per loro natura, e solo connessi dal luogo o dal tempo, o commessi dall'Accusato stesso, benchè in luoghi e tempi diversi, allora le Questioni dovrebbero essere tante, quanti sono i delitti.

1939. Se si tratta di più accusati del medesimo misfatto, si dovrebbe proporre le Questioni separatamente per ciascuno di essi. Pur tuttavolta ciò non potrebbe adottarsi quanto il dividere il nesso che lega più accusati può nuocere alla resoluzione, come nei casi di complicità correspettiva.

1940. Se il Presidente credesse di mettere in deliberazione prima il *fatto principale* e poi le *speciali circostanze*, deve potere farlo, tanto più quando la complicazione di queste circostanze lo esigesse. Ma sarebbe cosa contraria al voto della legge il porre tante Questioni quanti sono gli elementi semplici del fatto, o le ragioni di prova.

1941. Potrebbero esservi delle *Questioni Pregiudiciali* da risolversi, o *Questioni Perentorie* riservate al tempo della decisione sul merito; può essere nato dalla pubblica discussione qualche dubbio sulla *competenza*. Queste Questioni dovrebbero premettersi a tutte le altre. Esse pure sono composte di *fatto* e di *diritto*. Conviene dunque proporre e risolvere prima la Questione di fatto relativa a queste *Questioni Pregiudiciali*, e poi quella di diritto, se però siasi verificata l'ipotesi dalla quale deriva lo scioglimento delle Questioni.

Che se la *Questione Pregiudiciale* dipendesse dalla soluzione della intera Questione di fatto, allora dovrebbe essere

proposta dopo le Questioni di fatto, ma sempre prima della Questione relativa alla sanzione penale.

1942. Se Questioni Pregiudiciali non vi sono, o la soluzione di queste lascia deliberare, allora viene proposta la *Questione di fatto* secondo la formula della legge.

1943. „ I Giudici quanto al *fatto* pronunzieranno secondo „ la loro morale convinzione, limitandosi a dichiarare *se consta*, o *non consta* in genere ed in specie del delitto o della „ trasgressione, o delle sue circostanze se ne concorreranno ad „ aggravare o attenuare la imputabilità „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838. Art. 222).

1944. I Giudici nel rispondere alle Questioni dovranno essere cauti di ponderare e combinare, se con la loro convinzione morale concorre il criterio legale, particolarmente opinando per il delitto. Poichè per le ragioni già sviluppate (vedi §§. 1816 e seg.), avendo la legge sommato e riunito nei Giudici del diritto le incombenze dei Giudici di fatto, sembra che abbia voluto che essi tenessero per norma le regole tracciate e per gli uni e per gli altri.

1945. E siccome la Riforma Giudiciaria del 1838 non ha voluto togliere, ma anzi *ha voluto aumentare le garanzie della civile libertà;* siccome in ogni sua parola vuole fugato dai Giudizj l'arbitrio dei Giudici, così sarebbe un assurdo che invertirebbe il fine della legge il sostenere, che la sola convinzione morale del Giudice possa assolvere o condannare il reo, quando anche non concorresse la convinzione morale della legge, ossia la prova legale. La legge ha voluto che come per lo avanti la prova legale concorra; ma ha soggiunto, che la sola convinzione morale che possa emergere dal dibattimento sarà quella che determinare deve il Giudice ad assolvere o condannare; per il passato, se il Giudice non era moralmente convinto doveva però decidere secondo che portava la prova legale, e spesso era costretto a vergare una sentenza contro la propria convizione; adesso al contrario, se egli non è convinto, mille prove legali non lo possono obbligare ad operare contro la propria convinzione. Ecco il vero benefizio arrecato dalla Riforma Leopoldina.

1946. Che se per caso vi fosse mai qualcuno che opinasse essere la sola convinzione morale dell'uomo del tutto indipendente dal criterio legale quella che determinar deve il voto del Giudice nello stabilire il Reato, non solo vorrebbe che si scendesse ad accordargli un arbitrio che la legge tenne abolito, ma più ci farebbe correre il rischio, che un Indizio di niun valore come prova agli occhi della legge ma che però convincesse l'animo di due Giudici deboli, rendesse preponderante la deliberazione dell'intera Corte a favore della loro opinione; essi darebbero la sentenza, e la sentenza non avrebbe per appoggio che un tenue indizio. A pensar così, bisogna distruggere le leggi che ci governano e richiamare quelle tremende di Cosimo I e della Santa Inquisizione.

1947. Le *Operazioni* intellettuali del Giudice nella soluzione delle *Questioni* devono prendere di mira il *duplice Sillogismo* che riguarda ogni decisione.

La *maggiore* del primo Sillogismo non dipende da lui: essa consiste nella ipotesi della legge. *La minore* consiste nella certezza e valutazione del fatto: quì il Giudice ha bisogno dell' analisi e della sintesi sua propria, e dipende dalla logica comune e dal criterio legale.

La legge determina l' *oggetto* e la *materia* del giudizio; deviare da questo oggetto e analizzare altra materia che quella voluta dalla legge, è lo stesso che violarla.

1948. L'*oggetto* adunque è appunto nell'ipotesi della legge, rilevata dalle Questioni già proposte.

La *materia* sola da cui può nascere la resoluzione delle Questioni di fatto *sta nelle prove legittimamente presentate, discusse nel dibattimento pubblico*. Già furono enumerate le solenni legalità che circoscrivono e per così dire fasciano da ogni banda il campo delle prove, e dentro questo campo soltanto i Giudici possono ammaestrarsi per trarne il criterio legale e la propria convinzione.

1949. Tutte le *Prove* devono essere indicate nelle Note per il dibattimento, depurate dai loro difetti, presentate in pubblica udienza a tutti i Giudici riuniti per conoscere e decidere della causa; devono essere esposte in lingua italiana, e dibattute fra loro stesse e le parti.

Fissati questi limiti, il sorpassarli e prendere altrove materia di convinzione, è agire contro la legge e la stessa coscienza. Per questo la *Instruzione scritta*, la quale è necessaria a preparare l'Accusa ed il Dibattimento, *deve sparire* dagli occhi e dalla mente dei Giudici quando vanno a deliberare sulla causa; essa non può essere consultata. Facendolo, si andrebbe a prendere elementi di convinzione fuori da quelle prove che la legge ha stabilito efficaci a quietare l'animo dei Giudici.

1950. E qui rammento sempre quel tanto che dissi sul cumulato concorso del criterio legale e della convinzione morale, almeno nei casi in cui si opina per la Reità. (Vedi §§. 1816 a 1921).

1951. Che se pure fosse mai vero che la nostra legge, quando fissò, che i *Giudici quanto al fatto pronunziassero secondo la loro morale convinzione,* abbia voluto escluso del tutto il concorso del *criterio legale,* rammento non ostante, che anche nei suddetti termini *non è rilasciata in arbitrio* di questa convinzione morale la sorte dei cittadini.

Determinata la legalità delle Prove e fissati i loro confini legittimi, ogni Prova raccolta con queste legalità e poi discussa, entra regolarmente nel calcolo giudiciale; il Giudice allora può scerre quella parte convenevole, e rigettare quella che non gli sembra conforme al rimanente, scinde le deposizio-

ni dei testimonj e modifica secondo il proprio criterio le dichiarazioni dei periti. Niun genere di Prova porta necessariamente e per presunzione di diritto alla convinzione. Tosto che dunque la Prova è stata legalmente raccolta e discussa, i Giudici la valutano secondo l'intimo sentimento della loro coscienza; e perciò qualunque sia la specie di essa, qualunque il numero dei testimonj e la forza dei documenti che la sostengono, qualunque il delitto a cui la Prova si referisca, non può questa in alcun caso per ministero di legge produrre la convinzione, ugualmente che ella nemmeno può per ministero di legge essere reputata inefficace a produrla; ma rimane sempre libero l'assenso o il dissenso dei Giudici, secondo la impressione che ella fà nell'animo loro, confermata da ciò che è più conforme alla cosa di cui si tratta, assistita dalla maggior luce del vero. Il contrassegno, il *criterio* di essersi trovato il vero è la coscienza del Giudice, che riposando in questa ferma persuasione e credenza, non più cerca d'investigare ulteriormente, e si acqueta. Questo è ciò che la legge intende per *criterio morale*, questo è il modo di decidere la questione di fatto *secondo la sola morale convinzione*.

1952. Riuniti i voti sul *fatto* „ se la Corte pronunzierà „ che *non consta del fatto in genere*, o che *non consta che* „ *l'accusato ne sia l'autore, correo, o complice*, precederà alla „ di lui assoluzione, ordinando che sia immediatamente posto „ in libertà, qualora non sia detenuto per altre cause. Questa „ dichiarazione avrà tutti gli effetti della *cosa giudicata*, e l'Accusato non potrà essere più sottoposto a processo o giudizio „ per quel delitto. La sentenza assolutoria potrà, qualora vi sia „ luogo, riservare all'Accusato il diritto di agire per i danni „ contro la Parte Civile avanti i tribunali civili „ (Art. 490 Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838).

§. 2.

Questioni di Diritto, e loro resoluzione.

1953. Resolute le Questioni di fatto, il Presidente passerà *se vi è luogo* a proporre la Questione sull'applicazione della legge penale. Ho detto, *se vi ha luogo,* poichè nel caso che *constasse che l'Accusato è innocente del delitto,* o nell'altro che *non constasse che l'abbia commesso* non essendovi luogo a condanna, non vi è luogo perciò ad applicazione di pena.

1954. E può accadere ancora, che sebbene *constasse del delitto,* pure non si potesse applicare pena alcuna, come se il caso cadesse in qualche eccezione perentoria, per esempio di Amnistìa, di Remissione, di Cosa Giudicata. Allora non le leggi penali, ma le leggi relative a queste eccezioni formano il soggetto della *Questione di diritto.*

1955. La Questione di diritto è stabilita per l'*applicazione della legge* al fatto o reato già riconosciuto nella resoluzione delle Questioni di fatto.

L'applicazione della legge penale, in sostanza è *la punizione* del delinquente. Quando si parla di *applicazione della pena*, si deve intendere di una *pena certa* fissata dalla legge, in punizione di un *reato certo* legalmente riconosciuto in giudizio, e di cui una *persona certa* è restata convinta autrice.

1956. Quindi resoluta con sicurezza la Questione del fatto con l'ipotesi della legge, la Questione di diritto non è che un *giudizio d' identità* tra la stessa *ipotesi* della legge ed il *fatto deciso della* causa. Questa è la condizione, *sine qua non*, la legge ordina l'applicazione della pena. Verificata tal *condizione* ne deriva come conseguenza l'applicazione della sanzione penale.

1957. Adunque l'Articolo della legge è la *maggiore* del Sillogismo; la *minore* è la conseguenza del primo Sillogismo (sulla questione di fatto), la *conseguenza* è l'assoluzione per il capo dell'innocenza, o l'assoluzione perchè non consta del delitto, o la condanna perchè consta del delitto.

Così si pronunzia la *dispositiva* di tutta la decisione.

1958. Da ciò la Legge, dopo avere tracciato il modo di proporre e decidere le Questioni di fatto, vuole che si passi alle Questioni di diritto.

„ I Giudici, quanto al delitto, in caso di condanna in„ fliggeranno la pena ordinaria, e motiveranno in questa parte „ la Sentenza, riportando il Testo della legge penale applicata „ al caso.

„ Rimane abolito perciò l' uso della condanna in pena „ straordinaria nei casi di prova imperfetta.

„ Ma si conserva nel suo vigore per tutti i delitti niuno „ escluso nè eccettuato, il disposto dell' Articolo 28 della legge „ del 30 Agosto 1795 rapporto alla facoltà rilasciata ai Giudici „ di diminuire le pene tassativamente prescritte dalle vigenti „ leggi penali, avuto riguardo al concorso di circostanze dimi„ nuenti il dolo „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838. Art. 222).

1959. Qual Articolo 28 della Legge del 30 Agosto 1795 è così umanamente concepito, che merita d' essere trascritto di parola in parola, onde sia sempre presente alla mente dei Giudici.

„ Avendo noi con precisione determinate le pene da „ incorrersi secondo la diversa qualità dei delitti, e secondo „ i diversi gradi di pregiudizio che i medesimi arrecano alla „ pubblica tranquillità e sicurezza, vogliamo in conseguenza „ che resti abolita la facoltà, che in alcuni casi le Leggi at„ tribuivano ai Giudici di accrescerle, e che non debbano nella „ sentenza dipartirsi da quelle tassativamente prescritte nella „ presente Costituzione. Ma per provvedere al caso che il di „ lei letterale disposto fosse per essere eccessivamente severo a

„ fronte della mancanza di prova piena e perfetta del de-
„ litto, o nel concorso di altre speciali circostanze diminuenti
„ il dolo; in tal caso ricordiamo ai Giudici di non dipartirsi,
„ nel diminuire la respettiva pena tassativamente prescritta, da
„ quella gradazione che è coerente alle regole della ragione
„ comune, scendendo, con la dovuta proporzione al maggiore
„ o minore peso della prova indiziaria, o al maggiore o mi-
„ nore numero delle speciali circostanze diminuenti il dolo,
„ per uno o più gradi inferiori della stessa specie di pena,
„ o facendo passaggio di grado in grado all' altra pena più pros-
„ sima, secondo che comporterà l' equità, con esprimere nella
„ sentenza la pena tassativamente prescritta dalla legge al de-
„ litto, e l' altra minore in cui verrà il reo condannato per
„ giusti ed equi motivi di recesso, da spiegarsi in succinto
„ nella sentenza medesima, ove ordiniamo che non si faccia uso
„ altrimenti di alcuna frase che spieghi *Arbitrio* nella parte
„ condannatoria.

„ Ove poi per le indefinite combinazioni e circostanze
„ che possono accompagnare le azioni delittuose, non sia luogo
„ a referirle ad uno dei delitti dichiarati dalle Leggi munici-
„ pali o comuni, pei quali sia tassativamente prescritta una
„ pena certa, fissa, e costante onde dovesse aver luogo l'arbi-
„ trio dei Giudici; in tal caso vogliamo ch' essi, avanti di pro-
„ cedere ad alcuna condanna, partecipino alla Nostra Consulta
„ la novità del fatto con la loro proposizione: E la Consulta
„ dichiari quella pena che crederà giusta ed opportuna, e fatta
„ nota ai Giudici, proferiscano in conformità la loro sentenza,
„ con dovere poi la Consulta medesima render conto a Noi della
„ pena dichiarata all' effetto che, mentre da Noi si trovi op-
„ portuno, con la Nostra sovrana autorità si possa stabilire come
„ regola e legge da osservarsi nei casi simili pel tempo avvenire. „

1960. „ Se la Corte nel giudizio sul fatto avrà dichiarato
„ l'Accusato colpevole, il Presidente passerà alle Questioni di
„ diritto.

„ Prima interpellerà la Corte, se creda doversi applicare
„ la pena proposta dal Regio Procuratore Generale. Se questa
„ non è ammessa alla maggiorità dei voti, domanderà se, e
„ con quale e quanta pena debba punirsi il colpevole „ (Di-
chiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838. Art. 492).

1961. „ Se dalla deliberazione emergessero tre o più opi-
„ nioni diverse, niuna delle quali abbia la maggiorità assoluta
„ dei voti, si delibererà sulla più severa: se esclusa la più severa
„ ne rimangono più di due, si passerà a deliberare su la meno
„ benigna; se questa non ha la maggiorità assoluta, rimane
„ esclusa.

„ Quando rimangono due sole opinioni, la Corte dovrà
„ determinarsi per una di esse, ed in parità di voti adottare la
„ più mite „ (Art. 493. Dichiar. e Istr. del 9 Novembre 1838).

ARTICOLO V.

CENNI SUL MODO CON IL QUALE I GIUDICI MANIFESTANO I LORO VOTI, E SULLA VALUTAZIONE DEI SUFFRAGJ.

1962. La *Coscenza* propriamente parlando e la *Convinzione* non possono essere che del Magistrato Individuo; la *Decisione* è del Magistrato Collegiale. La riunione dei *Voti* dei Giudici è opera della legge. Quindi, stando al rigore dei termini, mal si direbbe che la Regia Corte risolve le questioni di fatto secondo il sentimento della sua coscienza. Ogni Giudice, preso individualmente, la risolve in tal modo. Quando il numero dei Voti è tanto quanto è voluto dalla legge per formare la decisione, *la decisione è fatta di diritto*, ne è più dipendente dalla volontà particolare di alcuno dei Giudici.

1963. Ora tutto ciò è definito dalla seguente disposizione.

„ Il Giudizio sarà pubblico avanti le due Camere Deci-„ denti; risolveranno esse a pluralità di suffragi, e quando re-„ sulti parità di voti, prevarrà la deliberazione più favorevole „ all' accusato.

„ Però allorquando si tratterà d' infliggere la pena capi-„ tale, questa pena non potrà pronunziarsi quando a deliberarla „ non concorra il voto unanime del collegio. Se concorra la „ sola pluralità, sarà inflitta la pena, che immediatamente sus-„ segue, quella cioè dei pubblici lavori a vita „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 231).

La mancanza e inosservanza di quanto sopra importa la pena della nullità del Giudizio e della Sentenza (Art. 532 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838).

1964. Nelle deliberazioni sul fatto e sul diritto indicate „ agli Art. 487 488 e 492, il primo a dare il Voto sarà il Con-„ sigliere ultimo in nomina, e a lui succederanno con la stessa „ regola gli altri „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 494.)

La ragione di questo *ordine* prefisso nell'esternazione dei Voti non è soltanto di *dignità*, ma più di tutto deve ravvisarsi di *necessità*, onde conservare in tutta la discussione e deliberazione fra i Giudici la libertà del suffragio loro. L'autorità di chi è maggiore di età, o di carica, o di esperienza potrebbe turbare la coscienza dei minori; perciò essi i primi diano il loro Voto.

1965. „ Tutti gli individui componenti il Collegio daranno „ il loro Voto sulle questioni di diritto, quando pure abbiano „ nel fatto opinato a favore dell'accusato „ (Dich. e Istruz. del „ 9 Novembre 1838 Art. 495).

1966. Qui cade a proposito il dire qualche parola sui *Suffragj*, che sono in sostanza il *Consenso dei Giudici nella credi-*

bilità o non credibilità del delitto, *nella applicazione o non applicazione della pena;* nella quale posizione i *Suffragj* sono altrettanti elementi di *probabilità.*

1967. Siccome la certezza morale è il complesso di tutte le probabilità, e rigetta del tutto ogni probabilità in contrario sul fatto della cui verità si cerca; così il delitto non potrà dirsi pienamente provato se non vi concorre l' *unanimità dei Suffragj*. Quindi se anche un solo Suffragio costituirà la probabilità in contrario, cioè non sarà uniforme agli altri, questo solo escluderà la morale certezza.

1968. Dunque quei Suffragj i quali, quantunque siano di gran lunga maggiori di numero, pur non ostante non coincidono con tutti gli altri, costituiranno solamente la probabilità del fatto di cui si tratta. Qual sia l'effetto di questa probabilità onde dirimere le Cause Criminali, non si può determinare, a meno che non si esaminino le circostanze nel concorso delle quali si può stabilire qualche cosa su la questione vertente.

1969. Se si tratta di un'Azione per la quale vi sia necessità di agire, servono le sole probabilità per decidere sopra di quella; non sono poi sufficenti in caso di azione nella quale questa necessità manca, ed allora si vuole la piena certezza. Così, se si tratterà del delitto di un *Furioso*, siccome in esso non è necessario agire, perchè può essere commesso per una causa accidentale anzi che per Dolo, sarà l'unanimità dei Suffragj contraria; se si tratta poi di Delitto da altra persona commesso, essendovi allora bisogno di agire, servono le sole probabilità, le quali si ottengono dalla maggioranza dei Suffragj.

1970. Cade spesso il caso che abbia luogo il così detto *Calcolo di Minerva,* il quale si verifica quando il numero dei Giudici è pari e che egual numero di Voti pende per la condanna ed eguale per l'assoluzione, come sarebbe tre Giudici per parte. Allora si finge che il Voto di Minerva vada a unirsi a quello dei tre Giudici che assolvono o sono favorevoli al reo e così faccia preponderare il loro Voto.

Giudicato Marte reo di omicidio nel consiglio dei dodici Dei Maggiori, nel luogo appunto dove poi risedette l'Areopago, ne uscì assoluto per la parità delle dissonanti sentenze. E vista la parità dei suffragj nel giudizio di Oreste matricida, Minerva esclamò—*Evasit, hic vir ultionem sanguinis; nam calcolorum numerus aequus exiit. Omnibus lex ista promulgabitur, ut semper paribus calculis vincat reus.* Dal che tal legge fù chiamata *calcolo di Minerva*, quasi che la Sapienza stessa l' avesse dettata. Così presso i Greci e presso i Romani venne sempre tenuta questa istituzione più divina che umana.

Sicchè, nel caso di parità di Voti nel Giudizio che si avvicina all' Accusatorio, produrrà l' assoluzione a *crimine*, mentre nel Giudizio Inquisitorio l'assoluzione si verificherebbe *ab istantia*, perchè la legge restava sempre in dubbio.

1971. E quì dove parlo dei Suffragj dei Giudici mi piace ritornare sulle idee antecedentemente sviluppate, poichè è troppo solenne e troppo tremendo questo punto in cui il Giudice dà un Voto che decide della vita e della felicità di un cittadino.

1972. Vi fù chi disse, che nei Pubblici Giudizi deve per natura tutto essere fatto pubblicamente ed alla presenza non solo delle parti, ma del popolo; quindi se la pubblicità appunto è una garanzìa di più perchè nè l' accusa calunnj nè i testimonj siano falsi, così pure anche i Giudici, onde il pubblico conosca chi sbaglia o chi prevarica, dovrebbero deliberare e dare il loro Voto pubblicamente.

Questa opinione in sostanza contiene una grave ingiuria ai Magistrati, supponendo per necessità che siano ignoranti o prevaricatori. Dipiù, ingiuria la Maestà del Principe da essi rappresentata nel più grande ufficio della sovranità, quale è l'amministrazione della Giustizia, e toglie quella fiducia che ispira sempre la scelta imparziale che il Sovrano fa dei Magistrati. Oltre a ciò, quando il pubblico conoscesse l'opinione di ciascun Giudice, il popolo ravviserebbe la decisione parzialmente e non quale deve essere, cioè il resultato dell'opinione di tutta la Corte. La cognizione data al pubblico, che la condanna è l'opera del tale o tale altro Giudice, promuoverebbe certamente degli odj e delle vendette personali.

1973. Abbastanza la legge ha garantito i cittadini, che il Voto del Giudice non può capricciosamente o per dubbio condannare l'Accusato. Infatti, ciò che potrebbe far temere dell'errore del Giudice a danno dell'Accusato sarebbe soltanto, se dovesse decidere con la unica scorta della sua convinzione morale.

1974. Ma quando la legge voglia che prima di parlare di convinzione morale, i Giudici con il loro criterio esaminino se concorre la convinzione legale, poco o niun danno ne verrà all'accusato dalla erroneità della morale convinzione di un Giudice. Mi spiego. I Giudici deliberando osservare devono se concorre o non concorre la prova legale del delitto; già il pubblico gli ha prevenuti su questo calcolo stando presente al dibattimento, nel quale soltanto si schierano tutte le Prove del delitto. Il Giudizio dell'esistenza o della non esistenza della *prova legale* non dipende per nulla dalla morale convinzione del Giudice, ma dai caratteri della prova istessa. Il Giudice può malgrado l'esistenza di questa prova non essere persuaso della verità dell'Accusa, ma non può dubitare se esista o non esista la prova legale. Questa è questione non dall' uomo, ma dalla legge decisa, allorquando statuì i requisiti che espressamente dovevano concorrere nelle Prove per formare la certezza della legge. Nella decisione adunque sull'esistenza o inesistenza della prova legale, il Giudice non può ingannarsi che *volontariamente*, ed il suo inganno facilmente gli sarà fatto conoscere dai colleghi. Quindi se prevaricasse, in questo sarebbe punibile. Non può dirsi l'istesso ri-

guardo alla espressione della convinzione morale del Giudice, ed egli senza rimprovero può credere vero ciò che è falso, e viceversa; quindi non è responsabile di un errore involontario. Ma del pari non potrebbe essere redarguibile se s'inganna volontariamente rapporto ad accennare di credere per convinzione, ciò che di fatto non crede, perchè non convinto. Come si potrebbe rilevare se l'esternata convinzione sia vera o falsa? Quindi nel giudizio della convinzione morale, ancorchè il Giudice tradisca la sua coscenza, non può essere punito, giacchè non può sapersi che da Dio quando egli la tradisce o quando non fa che manifestarla.

1975. Ed ecco il perchè a questo pericolo, o a questo arbitrio, la legge appunto oppone il freno della Prova legale. Quando il Giudice ha esternato il suo giudizio sulla esistenza o non esistenza della Prova legale, l'arbitrio che gli resta è molto frenato da quel primo giudizio, e se potrebbe essere impunemente iniquo nel secondo giudizio esternando convinzione che non è nell'animo suo, non potrebbe ugualmente esserlo del primo, poichè la esistenza della prova legale è cosa a noi esterna e nota a tutti quelli che sono presenti al giudizio.

1976. E quando il Giudice è stato assiso in pubblico giudizio; quando l'Accusatore, il Reo, i Testimonj sono stati uditi con tutta la solennità dal Popolo come lui presente; quando come il Giudice, il Popolo stesso ha calcolato il concorso delle prove e valutato il loro peso; quando insomma il Giudice sa che tutti i cittadini presenti possono con sicurezza legale e con moral convinzione d'animo decidere al pari di lui la causa; come dubitare di prevaricazione perchè esterna il suo Voto in segreto anzichè alla presenza del popolo? Bisognerebbe che invece di malizioso fosse stolto da non esser raffrenato dalla opinione pubblica.

1977. Quindi concludendo, se la deliberazione dei Giudici è segreta, cioè non fatta presente il pubblico, il Sistema, non togliendo per niente alla garanzia che la nazione ha della giustizia che resulterà dalla deliberazione, accorda anzi più sicurezza della libertà dei Voti, ed impedisce infiniti inconvenienti dannosissimi, e che necessariamente nascerebbero dalla pubblicità della deliberazione e dei suffragj.

ARTICOLO VI.

CENNI SULLA REDAZIONE DELLA SENTENZA.

1978. Presso i latini la voce *sentire* indicava, non solamente tutti i sentimenti dell'animo e tutte le operazioni interne della mente, ma la *conscienza,* ossia l'avvedersi di sentire. Quindi la parola *Sentenza* dal latino *sensio* (cioè *penso*) sta ad indicare l'opinione di colui che con la propria dichiarazione decide sopra ciò che è in questione.

1979. *Sentenza Criminale* presa in senso esteso è qualunque pronunzia del Giudice intorno al delitto di cui si tratta.

Essa può essere *Interlocutoria*, che dicesi anche Decreto (parola che dal latino *cernere, decernere, decretum,* veder chiaro dell'occhio, fu portata a significare il veder chiaro della mente); o *Defintiva* che propriamente si chiama *Sentenza.*

1980. La *Interlocutoria Sentenza* non tratta della principale controversia; ma di qualche accessorio o incidente; come per esempio, se si deva o nò ammettere all' esame un testimone.

La *Sentenza Interlocutoria* o è *rigorosamente* tale, e allora concerne la decisione di un punto necessario alla sostanza della causa, come se si debba ammettere una Perizia, udire dei testimonj; o è *Preparatoria*, e concerne l'ordinario degli atti, come lo stabilire il giorno della Discussione, o della Decisione della Causa ec. ec.

1981. La *Sentenza Definitiva* è quella che dirime il merito della causa, ed — è un atto legittimo per cui il Giudice competente decide la Causa Criminale secondo la legge e le prove, assolvendo o condannando il reo —. Questa ha dei caratteri *generali* proprj a qualunque sentenza, e dei caratteri *particolari* propri di quella che assolve o condanna.

1982. Due sono i requisiti che costituiscono la Sentenza Definitiva, cioè, che sia coerente alla legge, e che sia solenne. Per essere *coerente alla legge* deve avere appoggio dai resultati legittimamente avuti nella Pubblica Discussione e deve essere proferita secondo le prove emergenti da quelli e non secondo le notizie conosciute in altra maniera.

1983. La Sentenza Definitiva deve assolvere o condannare il reo; se condanna deve esprimere il titolo del delitto dietro il quale è stata emessa. Essa non può presentare che l'applicazione della legge al fatto di cui si tratta; deve determinare la qualità e quantità della pena; deve contenere la condanna nelle spese.

1984. Le *solennità* che accompagnano la Sentenza Definitiva riguardano specialmente le formalità della pronunzia; perchè il Giudice deve proferirla *prò tribunali sedente,* non in giorno festivo, non a mente ma leggerla in giudizio e pubblicamente, cioè alla presenza del Reo, di due Testimonj per il passato, ma dopo la Riforma di Pietro Leopoldo, alla presenza del popolo.

1985. Alla *Sentenza Assolutoria* possono dar motivo tutte quelle cause, le quali, sebbene non valutate dall'Accusatore, pure stanno naturalmente ad escludere la causa. Se concorrono i motivi naturali o politici di estinzione del delitto, deve aver luogo la Sentenza Assolutoria; così ancora se l' Accusa non avrà concluso la prova della propria asserzione, o il Reo abbia provata la sua innocenza.

1986. Nel Sistema Accusatorio, unico è il metodo d' assoluzione, poichè l' Accusato viene immediatamente rilasciato, in

maniera che per il medesimo titolo di delitto non più può essere richiamato in giudizio, a fronte che nella coscienza dei Giudici siano nati dei dubbi.

„ Se la Corte pronunzierà che non consta del fatto in
„ genere, o che non consta che l'Accusato ne sia l'autore, cor-
„ reo, complice, procederà alla di lui assoluzione ordinando
„ che sia immediatamente posto in libertà, qualora non sia de-
„ tenuto per altre cause. Questa dichiarazione avrà tutti i ca-
„ ratteri della cosa giudicata, e l' Accusato non potrà essere
„ più sottoposto a processo o giudizio per quel delitto „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 490).

1987. Nel Sistema Inquisitorio, il dubbio dei Giudici aveva una valutazione nella Sentenza Assolutoria. Poichè altra si diceva *Assolutoria Legittima*, altra *Arbitraria Assolutoria;* quindi due metodi di Assoluzione erano praticati, cioè *a crimine ex capite innocentiae,* o *ab istantia ob osservatione judicis.*

1988. L'Assoluzione del delitto era la vera e propria Sentenza assolutoria definitiva, e si pronunziava quando l'Accusa non aveva provata la sua asserzione, ed il Reo aveva provata la sua innocenza.

1989. L'Assoluzione dall' Istanza ossia Arbitraria si pronunziava quando il Reo, niente concludendo a propria difesa, non poteva essere però condannato, mancando le prove dal lato dell' Accusa, sebbene lasciassero qualche grave sospetto di delitto. Questa Sentenza aveva diverse formule, che o riguardavano gli *Atti* o la *Inquisizione.* Una consisteva nella dichiarazione, di tenersi *il processo aperto;* l'altra dichiarava, di tenersi *sospesi gli atti* fino a nuovi e migliori indizj. Da queste due dichiarazioni nulla soffriva l' onore dell' imputato di fronte alla legge, ma queste dichiarazioni opravano sì che poteva essere tradotto in giudizio ogni qualvolta si presentavano nuove prove contro di lui. Una terza formula consisteva nella dichiarazione, che si tenesse *sospesa l' inquisizione* e questa sembrava tacciare l' inquisizione di temerità. La quarta formula esprimeva la *circondazione della inquisizione*, e questa equivaleva a un grado sotto della Sentenza assolutoria a crimine, e la pratica ve la equiparava rapporto agli effetti che erano i medesimi.

Talvolta si usava la formula, che *attesa la carcere sofferta non si dasse ulteriore molestia,* e questa era la Sentenza propriamente assolutoria ab istantia.

1990. Gli effetti della Sentenza Assolutoria a crimine, ossia per il capo della innocenza relativamente al reo, sono quelli della lite finita o cosa giudicata, onde non può più richiamarsi per quel delitto in giudizio. Gli effetti della Assolutoria ab istantia nel sistema accusatorio sono i medesimi della lite finita, e danno del pari la eccezione della cosa giudicata; bensì il Reo incorre il pericolo di essere raccomandato alla sorveglianza della Polizia

o Potestà Economica. „ È in facoltà della Corte, qualora dei „ proporzionati motivi esistano, di ordinare che sia dato conto „ della resoluzione „ (assolutoria) „ alla Potestà Economica al „ solo effetto di prendere sull'accusato delle misure preventive. „ Questa risoluzione impedirà la liberazione dell'assoluto „ (Dichiaraz. e Istruz. Art. 491); liberazione provvisoriamente sospesa onde non sia elusoria la sottoposizione dell'Accusato alla sorveglianza della Polizìa, e perchè questa possa adottare quei temperamenti che crede. Bensì io reputo che la Potestà Economica subito deva occuparsi, se lo crede, dell'Accusato, onde l' assoluto non sia trattenuto in carcere dopo la Sentenza assolutoria, il che sarebbe un arbitrio iniquo ed intollerabile.

1991. Gli effetti dell' Assoluzione relativamente all' Accusatore sono, che trattandosi di assoluzione per il capo dell'innocenza, egli può essere tenuto a calcolo della Calunnia, o della Prevaricazione che abbia avuto luogo contro l' Accusato; quali azioni sono proponibili la prima dall'Accusato, la seconda dalla Pubblica amministrazione.

1992. Nel Sistema Accusatorio, l'Accusatore Pubblico è tenuto della *Calunnia espressa* e non della *presunta*; e non può ravvisarsi come Calunnia espressa quell'accusa che ha prodotto il sospetto contro l' imputato per cui sarebbe nata l'assoluzione ab istantia. Bensì i Giudici, nell'Atto che assolvono il reo non possono proferire della Calunnia, la quale, perchè sia dichiarata, abbisogna dell'Accusa e di tutte le altre forme del Giudizio.

„ La Sentenza assolutoria potrà, qualora vi sia luogo, „ riservare all' accusato il diritto di agire per i danni contro la „ Parte Civile, avanti i Tribunali Civili „ (Dichiaraz. e Istr. Art. 490).

1993. La *Sentenza Condannatoria* deve partire da dati di mero fatto e di mero diritto. Beccherìa dice che la Sentenza deve essere un rigoroso *Sillogismo*, la di cui *maggiore* consiste nel disposto della legge, la *minore* nel resultato degli atti, e la *conseguenza* nell' applicazione della legge al fatto.

1994. Per l' oggetto che abbia luogo la Sentenza condannatoria, è necessario che sia verificato se esiste il fatto; se questo fatto è rimproverato dalla legge come delitto; se sia stato commesso con dolo anzichè con colpa o per caso; e se concorre la prova speciale del delitto.

1955. Le solennità di questa Sentenza consistono nella maniera con cui è proferita; ed è da notarsi che i Romani mai condannavano un cittadino con parole assolute, ma vollero usata la parola *videri*.

1996. Nel Sistema Accusatorio, la Sentenza che condanna lo fa definitivamente, perchè a questa portano la concorrenza delle prove legali, cumulata con la convinzione del Giudice, unici mezzi che producono la condanna; mentre nel Sistema

Inquisitorio luogo aveva la Sentenza condannatoria per il pieno concorso delle prove legali, ed era la definitiva ex mente et littera legis; o la prova non era perfetta, ma vi era però la certezza morale del Giudice ed un grado d' imputazione non deferente dalla legge, ed allora la Sentenza Condannatoria era *Arbitraria*, o come la chiamavano *Straordinaria*, cioè *prò modo probationis*.

Oggi questo ultimo sistema è abolito. „ Rimane abolito „ perciò l' uso della condanna in pena straordinaria nei casi di „ prova imperfetta. Ma si conserva nel suo vigore per tutti i „ delitti niuno escluso nè eccettuato il disposto dell'Articolo „ 28 della legge del 30 Agosto 1795 rapporto alla facoltà rila- „ sciata ai Giudici di diminuire le pene tassativamente pre- „ scritte dalle vigenti leggi penali, avuto riguardo al concorso „ di circostanze diminuenti il dolo „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 222).

1996. Se nel Sistema Inquisitorio vi furono pur non ostante dei Giureconsulti e dei Magistrati che saggiamente rigettarono le straordinarie condanne, per questo solo perchè la convinzione dell' uomo non appoggiata alle prove legali aveva molte presunzioni di fallacia, in oggi inutile si è di parlare di simili condanne, quando la Riforma Leopoldina volle, che produttiva della Sentenza condannatoria fosse la convinzione morale del Giudice, appoggiata al concorso delle prove legali, vietando così ogni condanna *straordinaria*.

1998. Alle regole rudimentali della Sentenza Criminale sopra avvertite, le regole della Riforma Leopoldina del 1838 corrispondono perfettamente.

„ È permesso al Presidente per il riposo dei Giudici di „ prorogare la pronunzia della Sentenza al giorno susseguente a „ quello in cui viene chiusa la discussione e non più oltre; „ in questo caso il Presidente ne dà avviso all' udienza „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Articolo 480). „ Alla pena della nullità andrà soggetta la violazione dell'Ar- „ ticolo 480 delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni in quella „ parte nella quale inibisce di prorogare più oltre del giorno „ successivo la chiusura della pubblica discussione la pronunzia „ della Sentenza „ (dette Art. 532).

„ La Sentenza della Corte conterrà:

„ I. La data in tutte lettere del giorno, mese, ed anno „ in cui è pronunziata:

„ II. Il nome, cognome, nomignolo qualora questo re- „ sulti dalla procedura scritta, età, patria, domicilio, stato „ civile, e professione dell'Accusato:

„ III. La data del Decreto della Camera delle Accuse, „ che invia al pubblico giudizio, e quella dell'Atto di Accusa:

„ IV. La menzione espressa, dell'essere stati sentiti in pub- „ blica discussione l'accusato, il di lui difensore, la parte civile,

„ il suo difensore, e il Regio Procuratore Generale, e che l'ac„ cusato e suo difensore ebbero gli ultimi la parola:

„ V. La pronunzia sul fatto, e quella motivata sul di„ ritto, seguìta dall' assoluzione o dalla condanna dell' ac„ cusato:

„ VI. Il testo della legge penale applicata:

„ VII. La firma di tutti i membri componenti la Camera „ decidente, e del Cancelliere che ha assistito alla pubblica „ udienza. „ La violazione, o la inosservanza delle forme prescritte „ all' Art. 498 delle presenti dichiarazioni e istruzioni importa „ pena di Nullità „ (dette Dichiarz. del 9 Novembre 1838 Art. 498 532).

1999. Avendo la legge richiesto nella Sentenza la *pronunzia sul fatto* e *quella motivata sul diritto*, ne è stata desunta la conseguenza che la *pronunzia in fatto* non deve esser motivata.

Ciò che la legge espressamente non sembra avere decifrato, lo ha inteso virtualmente. Siane una prova la circostanza, che dove la medesima parla dei Decreti delle Camere di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza e della Camera di Accuse, decreti che in sostanza non decidono della sorte del cittadino, ma lo inviano o no al Pubblico Giudizio, vuole che questi Decreti siano *motivati* (vedi §§. 969 1003), e la mancanza dei motivi in *fatto* e *diritto* importa nullità (Art. 532 Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838). Non solo per parità, ma per maggiore ragione deve volere i motivi in *fatto* nelle Sentenze definitive, nelle quali, se deve essere motivata la resoluzione delle questioni, l' *importanza sostanziale stà nella questione di fatto*. Poichè se in *fatto*, per esempio è detto — *consta chè Tizio ha commesso l' omicidio premeditato di Sempronio* — l'applicazione a questo fatto della pena è conseguenza indispensabile del *fatto* criminoso. Dunque i motivi che stabiliscono questo fatto, sono immensamente più necessarj nella sentenza, poichè da questi la società ricava un principio di sicurezza civile, cioè che la dichiarazione sul fatto non sia arbitraria.

2000. Da ciò si deve opinare, che la *decisione del fatto* dovrebbe essere accompagnata dalla designazione delle circostanze di fatto che costituiscono o nò l' ipotesi della legge; come per esempio nell' Omicidio premeditato, si dovrebbe esprimere che Sempronio è morto per opera di altro uomo, ossia dell'accusato, il quale ha operato volendo il fine ottenuto ed il mezzo adoprato a tal fine, e non solo ha voluto tal mezzo e tal fine, ma gli ha messi in deliberazione e vi ha perseverato fino al compimento del delitto.

2001. Le circostanze di *fatto* della decisione sull'ipotesi della legge non devono desumersi altro che dai resultati della pubblica discussione.

Con ciò non intendo dire, che i motivi del fatto devano contenere tutto ciò che è stato detto nella discussione; intendo,

che la Sentenza dovrebbe *esprimere il fatto da cui deriva lo scioglimento della questione.* Tutto quello di cui i Giudici non sono convinti, tutto quello che non influisce allo scioglimento della questione deve essere trascurato nella Sentenza.

2002. Dunque nei *motivi della decisione sul fatto* dovrebbero esprimersi le circostanze di fatto, che corrispondono alle idee delle quali è composta l' ipotesi della legge. Ognuna di queste circostanze dovrebbe resultare dalla pubblica discussione, sebbene non credo necessario l' indicare da qual *fonte di prova* ossia da quel detto o da quel documento esse sorgano; ciò dovrebbe farsi quando si fosse elevata questione intorno al valore delle prove, cui non siasi risposto dal Tribunale prima della decisione.

2003. Lo stile poi da usarsi nelle Sentenze e particolarmente nei motivi, deve essere grave sì, ma semplice e chiaro; strano sarebbe il cangiare i nomi veri delle cose per vaghezza di nuovità, e particolarmente i vocaboli tecnici ed i nomi della legge.

2004. L' ordine esteriore e generale di ogni Decisione stà nel compilarla per Questioni. Se le *Questioni di Fatto* devono antecedere quelle di *Diritto*, chi non vede (e ciò sta contro l' esclusione dei motivi nella decisione sul fatto) che l' ordine naturale, particolare ed intrinseco, l'ordine delle idee sta appunto nei *motivi.* Dunque i *motivi della decisione in fatto* tutti raggirar si dovrebbero sulla *minore* del Sillogismo, e niente in essi vi dovrebbe essere di più o di meno del confronto semplice del fatto con l' ipotesi della legge, ossia la *maggiore*, per trarne la *conseguenza* che si cerca.

2005. Motivata o Ragionata la prima Decisione sul *fatto*, viene tosto il secondo ragionamento per la *Questione di Diritto*, che ben presto si risolve, quando con certezza è resoluta quella sul fatto. Così le decisioni ridotte a questo laconismo degno della legge, la giustizia ne diviene più spedita; i Giudici sono liberati da una affannosa e inutile fatica; il pubblico messo al giorno delle causali dei misfatti, e della vigilanza dei Magistrati nel punirli; ed evidente resta il rapporto fra il *fatto* e la *condanna.*

2006. Solo per tal modo può eseguirsi il volere della legge, che impone la *redazione della Sentenza* appena che i Giudici abbiano dato i loro voti in fatto e in diritto, e così prima di ritornare nella sala d'udienza per leggerla al pubblico. „ Redatta „ la Sentenza, la Corte rientrerà nella sala di udienza ec. „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 496).

2007. E sebbene non si trovi nella legge espresso l'obbligo che in tutte le Sentenze apparisca, se le Questioni sono state resolute a *unanimità*, o *pluralità*, o a *parità di voti*; siccome questa unanimità, pluralità, o parità di voti influisce sulla sorte dell' Accusato, dovrebbe essere espressamente contestata

nella Sentenza. Bensì i soli motivi della opinione adottata sarebbero da esprimersi, e non quelli dei Giudici dissenzienti.

„ Nei casi previsti dall'Art. 231 del Motuproprio „ (di „ pena capitale) „ qualora venga inflitta la pena capitale si do„ vrà esprimere che vi è concorso il voto unanime dei Giudici; „ e qualora sia stata invece applicata la pena dei pubblici la„ vori a vita, si dovrà ugualmente emanciare la mancanza del„ l' unanimità, e leggere e trascrivere il citato Articolo 231 „ (Dich. e Istr. Art. 501), e se si manca, s'incorre nella nullità (dette Art. 532).

2008. Le Sentenze devono essere firmate da tutti i Giudici e dal Cancelliere per maggior garanzìa degli Accusati, a differenza delle Sentenze in Cause Civili, dove quest'obbligo non concorre, e sono firmate dal Presidente e dal Cancelliere.

2009. „ Rapporto alla inserzione nella Sentenza e respet„ tiva lettura della Legge penale applicata, la Corte si unifor„ merà alle seguenti regole nella ricorrenza dei casi quivi enun„ ciati.

„ I. Caso — Legge penale che tassa la pena dalla sen„ tenza applicata:

„ Dovrà riportarsi e leggersi il testo della Legge mede„ sima.

„ II. Caso — Legge penale tassativa della pena la quale „ sia stata per il concorso di circostanze diminuenti temperata:

Dovrà leggersi e riportarsi la Legge penale e l'Art. 28 di quella del 30 Agosto 1795.

„ III. Caso — Legge generale che rilascia al prudente „ criterio dei Giudici la scelta della pena:

„ Dovrà leggersi e trascriversi la Legge, ed aggiungersi „ nella parte motiva della Sentenza ciò che ha determinato il „ gius penale esistente.

„ IV. Caso — Legge penale abrogata quanto alla pena „ dalle disposizioni dell'Art. 118 della Riforma Criminale del „ 30 Novembre 1786.

„ Dovrà citarsi la Legge abrogata, il suddetto Articolo 118, „ e referirsi come sopra quanto hanno determinato le Osservan„ ze Giudiciali.

„ V. Caso — Mancanza assoluta di Legge penale patria, „ e ricorso alle disposizioni del Gius Comune:

„ Dovrà citarsi il disposto del Gius Comune, e motivarsi „ la Sentenza, referendo la pratica di giudicare „ (Dichiarazioni e Istruz. Art. 500).

„ La violazione o la inosservanza delle forme prescritte „ all'Art. 500 delle presenti Dichiarazioni e Istruzioni, importa „ pena di nullità „ (dette. Art. 532).

2010. La inserzione nella Sentenza e la lettura del Testo della Legge penale ha per oggetto l'allontanamento di ogni idea d'Arbitrio. L'accusato, e il pubblico possono da loro medesimi,

comparando i *fatti* dibattuti e dichiarati con la Legge che li punisce, assicurarsi che il Tribunale ha fatto della Legge una giusta applicazione al caso.

2011. „ Qualora ricorra l'applicazione di una pena dalle „ disposizioni aggiunte al Motuproprio dei 22 Giugno 1816 „ (legge che punisce il furto violento con uso d'armi con la pena della forca da eseguirsi sul luogo del commesso delitto; se il furto violento è commesso senza uso d'armi la pena viene stabilita ai pubblici lavori a vita; l'attentato è punito con 30 anni di lavori pubblici; i ricettatori saranno puniti con 5 anni di lavori pubblici. Art. 1. 2. 3. 4. 5. detta legge) „ e dall' altro del 31 „ dicembre 1836 sostituita a quelle dell'esilio o confino, dovrà „ leggersi e respettivamente trascriversi la legge penale precedente e il disposto di quelle posteriori sopracitate „ al che mancando vi è la pena della nullità (Dichiaraz. e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 502 e 532).

2012. Può accadere che l'Accusato perdurante il pubblico dibattimento „ resulti dal deposto dei testimonj o dei correi addebitato di altro delitto, oltre quello menzionato nell'Atto di „ accusa: la Corte pronunzierà la sentenza sulla causa in di„ scussione, ordinerà se lo crede conveniente tanto di uffizio, che „ sulle richieste del Procuratore Generale l'invio dell' accusato „ davanti il tribunale del luogo dove il delitto è avvenuto.

„ Se il delitto nuovamente addebitato è connesso con „ l'altro menzionato nell'atto di accusa, la Corte potrà ordinare „ ancora la sospensione della pubblica discussione „ (Dichiaraz. Art. 504).

ARTICOLO VII.

CENNI SULLA PUBBLICAZIONE, NOTIFICAZIONE, ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA.

2013. Una Sentenza passata in cosa giudicata è nel *fatto* una verità, nella *esecuzione* una legge. Quindi è intestata col nome del Sovrano, è pubblicata ed è eseguita in suo nome.

§. 1.

Pubblicazione della Sentenza.

2014. La Pubblicazione delle Decisioni si fa con annunziarle alla pubblica udienza.

„ Redatta la Sentenza, la Corte rientrerà nella sala di „ udienza: allora il Presidente, presenti il Regio Procuratore „ Generale, l'Accusato, la Parte Civile, e i loro Difensori leg„ gerà la Sentenza, medesima „ (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838. Art. 496).

2015. „ Terminata una tale lettura, il Presidente avverte „ il condannato, che è in diritto di ricorrere in Cassazione, e gli „ indicherà il modo ed i termini nei quali può utilmente prov- „ vedersi „ (Dich. Art. 497 e 532).

Il modo consiste, come meglio si vedrà a suo luogo, nel presentare una dichiarazione o verbalmente nella Cancelleria della Corte, o per scrittura da esibirsi in questa Cancelleria che contiene i motivi del ricorso, dichiarazione da presentarsi dentro 5 giorni dalla notificazione della Sentenza. (Vedi §§. 2249 e seg.).

2016. L'avvertimento suddetto non è già facoltativo, ma è *obbligatorio*, essendo dalla legge prescritto appunto perchè suppone l'ignoranza del condannato sopra la brevità del termine dentro il quale deve usare di quell'importante ed estremo rimedio della Cassazione, tanto più che „ contro le Sentenze de- „ finitive della Camera Criminale decidente non compete a chiun- „ que, se non che il Ricorso per la Cassazione „ (Motuproprio dei 2 Agosto 1838 Art. 244).

2017. Con l'avvertimento dato dal Presidente al condannato termina il Pubblico Giudizio, ed il condannato attende la notificazione della Sentenza.

§. 2.

Notificazione della Sentenza.

2018. Pubblicata la Decisione, si intende rivestita della formula esecutoria, e quindi si deve notificare alle Parti interessate. „ Le Sentenze della Corte Regia verranno notificate inte- „ gralmente a cura del Regio Procuratore Generale nelle venti- „ quattro ore dalla loro pubblicazione „ (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 503).

E la Notificazione si eseguisce per mezzo degli Uscieri o Cursori a ciò deputati dalla legge, che dovranno rilasciare in processo il *rapporto*, ossia il Processo Verbale della esequita notificazione; la quale Notificazione ha effetto con le forme e le regole tracciate per le Citazioni e Notificazioni degli altri Atti (Vedi §§. 788 e seg.).

§. 3.

Esecuzione della Sentenza.

2019. Per regola generale ogni pena inflitta dalle Sentenze Criminali divenute inretrattabili comincia ad espiarsi per i detenuti dal giorno di sua inretrattabilità, e per i non detenuti dal momento di sua effettiva esecuzione.

2020. Se più pene di diverso genere siano applicate contro alcuno, l'esecuzione incominciar deve dalla più grave. Così se

il condannato che sta espiando una pena viene condannato per altro delitto ad altra pena, se questa è più grave della prima, egli andrà immediatamente all'ultima per ripassare a compiere la prima dopo di avere compiuta la più grave. La pena di morte non può eseguirsi che in pubblico; le altre pene hanno luoghi di espiazione particolari designati dalla legge.

2021. I Giudici del merito non devono prendere parte giammai all'esecuzione delle loro decisioni. Ciò appartiene al Pubblico Ministero.

„ Egli è incaricato ancora di fare eseguire le Sentenze „ ed i Decreti dei Tribunali Criminali. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 264).

2022. Egli ne prende cura *di uffizio*, ed in tutti i casi ordina a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e fa somministrare all' esecuzione il *braccio forte* allorchè sia necessario.

2023. Questa esecuzione ha luogo sempre dopo che la Sentenza è passata in cosa giudicata.

Ogni Sentenza si considera passata in cosa giudicata quando, dopo la notificazione al condannato, siano trascorsi i termini respettivamente concessi ad appellare, o a ricorrere in Cassazione contro la medesima, e che entro i termini stessi non sia stato interposto Appello o il Ricorso in Cassazione.

„ L'esperimento del Ricorso per la Cassazione opererà „ la sospensione della Sentenza contro cui sarà stato interposto. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 254).

Il Ricorso alla Grazia Sovrana dalle condanne criminali „ avrà effetto sospensivo dell'esecuzione delle Sentenze che condannano alla pena capitale, e a quella dei lavori pubblici a „ vita o a tempo, e della reclusione nella casa di lavori forzati „ a Volterra „ (dette Art. 261).

2024. Eseguita la Sentenza, il Cancelliere del Tribunale, sul rapporto degli Esecutori, ne fa Processo Verbale a piedi della Sentenza, registrandone il giorno, e il Presidente del Tribunale vi dovrebbe apporre il visto.

2025. Inquanto agli oggetti, come cose furtive o altri corpi del delitto pervenuti in possesso della Giustizia, quando o non se ne conosce il proprietario, o essendo questi l'accusato, è dichiarato dai Giudici che non debbano restituirsi, allora si vendono per mezzo dell'asta pubblica, e il prezzo deve depositarsi nella cassa del Fisco. Gli oggetti furtivi o acquistati in qualunque guisa per mezzo di delitto, o abbiano avuto col medesimo relazione, si restituiscono ai proprietarj noti, terminato il giudizio.

Capitolo Sesto

CENNI SUL PROCESSO VERBALE DEL PUBBLICO GIUDIZIO E SULLA CUSTODIA DELLE SENTENZE.

2026. *Il Processo Verbale* della Pubblica Discussione è il *registro* unico e necessario di tuttociò che in essa si fa e si dice; esso attesta dell'osservanza delle formalità e del metodo serbato nell'applicazione alla causa di tutti i principj fin qui sviluppati. Altrove parlai del *Cancelliere* (vedi §§. 1299 e seg.), e definito fu in che consista il *Processo Verbale* (vedi §§. 645 e seg.). Qui adunque resta soltanto l'avvertire, che una Discussione pubblica senza *Cancelliere*, senza la compilazione esatta e precisa del *Processo Verbale* sarebbe nulla, poichè mancherebbe l'autorità legittima che attesti mediante il Verbale Processo tutto l'andamento del Giudizio.

2027. „ Di tuttociò che è avvenuto durante la Discussione „ pubblica sino alla pubblicazione della Sentenza inclusivamente, „ sarà dal Cancelliere assistente disteso Processo Verbale, ove „ saranno rimarcate le principali operazioni del presente capi„ tolo „ (cioè del pubblico giudizio avvenuto davanti la Camera Decidente della Corte Regia, o del Tribunale di Prima Istanza) „ a misura che sono eseguite, e saranno notate le variazioni, „ o aggiunte fatte dagli accusati, e dai testimonj alle loro di„ chiarazioni esistenti nel Processo Scritto, e in compendio ri„ portati i deposti dei testimonj non sentiti nel Processo mede„ simo. Questo Processo Verbale sarà firmato dal Presidente e „ dal Cancelliere „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 355 e 484).

„ Di tuttociò che in forza dei precedenti articoli „ (cioè della chiamata di periti o testimonj, dei mandati di accompagnatura staccati dal Presidente nel pubblico dibattimento, della richiesta in giudizio di nuovi atti e documenti, della proroga della discussione, del richiamo agli ordini e sospensione dei Difensori, dell'impedita pubblicità della discussione per riguardo al pudore, del troncamento di tuttociò che tende ad allungare inutilmente il Pubblico Giudizio. Vedi §§. 1572. 1639. 1640. 1641. 1643. 1645) „ abbia il Presidente ordinato durante la di„ scussione deve essere fatta speciale menzione nel Processo Ver„ bale di udienza „ (detto Art. 433) „ I Processi Verbali di „ Udienza ordinati dall'Art. 484 delle presenti Dichiarazioni e „ Istruzioni non devono essere precedentemente stampati, ma „ interamente scritti a mano del Cancelliere assistente „ (Dette 525).

2028. Il *Processo Verbale* adunque comincia dalla menzione del giorno ed ora in cui si apre la pubblica udienza; indicare deve il nome dei Giudici, dell'Ufficiale del Pubblico Ministero e delle Parti; e quanto si fa e si dice nella Discussione deve essere notato con esattezza nell'atto istesso, scrivendosi dal Cancelliere atto per atto a misura che l'atto si celebra, e deve darne pubblica lettura ad ogni richiesta; anzi questa lettura dovrebbe essere fatta appena che sia scritto ogni atto e prima di passare all'atto seguente, affinchè tutti riconoscano la verità di quanto è scritto ed attestato, e siano corretti gli errori e gli equivoci nei quali il Cancelliere estensore potesse essere caduto.

Le domande delle Parti, le deliberazioni della Corte, la lettura dei Documenti, l'ordine con cui si ascoltano i Testimonj i loro impedimenti, le addizioni, le variazioni, le confrontazioni, le mancanze, tutto insomma deve essere notato nel Processo Verbale. Esso è il solo fonte che può prestare elementi alla convinzione dei Giudici.

2029. E sarebbe un abuso intollerabile, il non fare perdurante la pubblica discussione il vero *Processo Verbale*, ma farne una minuta o sbozzo per poi distendere con comodo il vero *Verbale*, e così ridotto, farlo munire della firma del Presidente dopo qualche giorno. Se il Cancelliere non si sente capace per speditezza e per talento a distendere di primo getto un originale Processo Verbale, lasci il posto a chi è di lui più capace. La sua insufficienza non può scusare un abuso, tanto più che ognuno deve sapere disimpegnare le incombenze del proprio ministero.

2030. Il Processo Verbale della Discussione compilato nelle forme — è un Atto Pubblico, Solenne, Autentico: esso fa fede fino all'inscrizione in falso, e nulla di più e nulla di meno di ciò che è contenuto in esso può dirsi avvenuto nella Discussione —.

2031. Non può presumersi l'adempimento di alcuna solennità, quando il Processo Verbale in cui deve essere registrata non ne fa menzione. Se in esso soltanto deve conservarsi la memoria delle operazioni della Corte, delle addizioni, variazioni e reticenze dei testimonj, il principal fine per il quale si richiede è di contestare l'osservanza delle forme, e particolarmente di quelle che non possono mai dal Giudice essere in alcuna parte alterate o trascurate.

Per il che, ove queste non siano espresse nel Verbale, deve conchiudersi che non siano state osservate ed adempite.

2032. Così, allorchè il Dibattimento davanti la Corte è durato più sedute, e il Processo Verbale non fa resultare la pubblicità di una di queste sedute, la presunzione legale che ne sorge si è, che quella seduta non sia stata pubblica, e questo difetto porta seco la nullità del dibattimento.

2033. Il silenzio nel Processo Verbale del dibattimento sul fatto della domanda, che il Presidente della Corte deve fare all'Accusato per sapere se ha qualche cosa da aggiungere alla sua difesa (vedi §. 1626) o il silenzio sul fatto dell'avvertimento dovuto darsi dal Presidente al condannato di provvedersi in Cassazione („ di questo avvertimento sarà fatta menzione espressa „ nel Processo Verbale di Udienza „ Art. 497 delle Dichiaraz. e Istruzioni) fa presumere che la formalità è stata omessa, e questa omissione importa nullità della sentenza di condanna. (Dichiarazioni e Istruzioni Art. 532).

2034. In sostanza, il Processo Verbale serve a constatare legalmente l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge per il dibattimento, e tassativamente quelle ordinate a pena di nullità; poichè se il compimento di queste formalità non viene attestato dal Processo Verbale, queste si presumono omesse, ed il Dibattimento, come la Sentenza possono in seguito essere annullati.

2035. Così l'omissione nel Processo Verbale della indicazione della presenza del Presidente e dei Giudici che devono comporre la Camera Decidente della Corte; l'omissione della notizia del riepilogo del dibattimento all'accusato; quella del dato giuramento ai testimoni, e simili formano tanti motivi di Cassazione. E rapporto al Giuramento, bisogna che il Processo Verbale richiami la formula istessa con la quale i testimoni devono averlo prestato, o almeno che consti chiaramente che essi hanno prestato il giuramento nei termini e con le circostanze prescritte dalla legge.

2036. Il Processo Verbale del dibattimento deve essere firmato dal Presidente e dal Cancelliere, e l'omissione della signatura di uno di essi toglie al Processo Verbale i caratteri di autenticità dei quali è rivestito dalla legge, e così, mancando la fede del Processo Verbale, cadono il Dibattimento e la Sentenza.

2037. Inquanto poi alla Sentenza, non solo deve essere di essa fatta espressa parola nel Processo Verbale, ma deve conservarsi nel suo originale, e trascriversi in un speciale Registro.

„ Le Sentenze originali saranno conservate in Archivio „ a cura del Cancelliere della Regia Corte, e alla fine dell'an„ no riunite insieme e legate in filza.

„ Saranno inoltre trascritte a carico del Cancelliere di „ udienza senza vacui, cassature, o interlinee volta per volta „ nelle ore ventiquattro dalla loro pubblicazione in un Registro „ o Protocollo. Il Presidente della Camera decidente apporrà il „ suo visto a ciascuna di esse. „ Dichiarazioni del 9 Novembre 1838 Art. 499).

PARTE QUINTA

CENNI SULLE PROCEDURE PARTICOLARI DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZJ.

2038. Fin qui mi occupai d'una serie di materie giudiciarie criminali, che possono ravvisarsi dirette ad un sistema di Giustizia regolare e completo, avendo procurato di seguire con ordine l'incatenamento delle Procedure, il cui estremo sviluppo è la Sentenza.

2039. Adesso conviene presentere alcuni Cenni sulle regole di procedere in quei Giudizj per necessità situati si può dire fuori del sistema generale tracciato, ma che naturalmente vi si ricongiungono in più punti che è facile raggiungere.

2040. Di alcuni di questi Speciali Giudizj feci parola dove il tracciarne le regole mi sembrava più connesso all'argomento di cui mi occupava; come per esempio del Giudizio contro i testimoni disobedienti alla citazione.

Qui specialmente resta a tracciare le regole dei Giudizj Contumaciali, dei Giudizj Militari, di quelli per delitti commessi davanti ai Magistrati, e dai Magistrati medesimi.

Capitolo Primo

CENNI SUI GIUDIZJ CONTUMACIALI.

2041. Il Magistrato che in nome della legge chiama per qualche legittimo oggetto il cittadino, deve essere ubbidito; chi ricusa è *contumace*, poichè rompe con questo il vincolo di subordinazione che lo lega alla società ed è degno di punizione. Alcuni traggono l'etimologia della voce *Contumax* da *tumeo*, quasi sprezzatore superbo della legge, o da *contemno* significante lo stesso.

2042. *Contumace* adunque in materia criminale è colui, che essendo imputato o accusato di un delitto, rifiuta d'obbedire alla giustizia, o perchè si è sottratto alle ricerche fatte della sua persona, o perchè non obbedisce alla citazione.

2043. Siccome allora le citazioni si fanno per mezzo di *editti* all'ultimo domicilio, così l'ordine giudiciario contro l'assente dicesi Istruzione o *Processo Contumaciale*, o *Editiale*.

2044. Nel Processo Accusatorio usato dai Romani, i *Contumaci* non si condannavano, ma si annotavano i loro beni, e non comparendo i Contumaci dentro l'anno, i beni si devolvevano al Fisco.

2045. La *Contumacia* del Reo, concorrendo la legittima citazione è un delitto contro la pubblica giustizia; ma la Contumacia in se stessa considerata non si può prendere per confessione; anzi non si può prendere neppure per un indizio, se la legge non stabilisce uno spazio di tempo dentro il quale presentandosi il Reo possa essere purgato.

2046. Vi è stato un tempo che i Contumaci si punivano non come contumaci ma come rei e per tali si condannavano. I Romani, se toglievano i beni al Contumace, gli lasciavano i preziosi diritti della vita, della libertà, della difesa.

2047. Si arrivò a tanta iniquità di pensare contro i Contumaci, che per il motivo istesso dell'assenza, li condannarono, essendovi dei Giureconsulti che ardirono sostenere, non essere necessario che il delitto fosse provato per condannare il Contumace; la fuga dell'Accusato essere una prova del delitto; il disprezzo che dimostrava per la giustizia ricusando di comparire, meritare l'istesso gastigo che se egli fosse convinto!

2048. Con questi principj, fino ai tempi di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, si amministrava giustizia in Europa, e così agli errori delle leggi si univano i delirj di alcuni uomini, che hanno impiegato il loro talento a renderle più feroci e più funeste.

2049. Se un infelice ispaventato dai pericoli ai quali era esposta l'innocenza più manifesta per i vizj della Procedura fuggiva, o essendo nascosto o lontano non obbediva alla citazione; se malgrado la coscienza della sua innocenza, egli non ardiva esporsi ad un combattimento, tutti i pericoli del quale erano contro di lui; se egli cercava nella fuga un asilo che credeva non trovare nel seno della giustizia; egli era sicuro di essere condannato senza essere inteso. La legge armata della parola *Contumacia*, lo dichiarava come reo, ed i Giudici lo condannavano applicandogli le pene destinate al delitto, e facendole eseguire sull'effigie del preteso delinquente. Ma di più; si arrivò a premiare chi uccideva un condannato in contumacia, e mettendosi il prezzo sul di lui capo si premiava così un nuovo delitto che doveva essere punito.

2050. Questi abusi tremendi furono corretti da Pietro Leopoldo gloria dei Legislatori, esempio dei Sovrani, avidamente imitato da tutti i Principi di Europa. Oggi i Contumaci non sono privi di quelle garanzie che la legge accorda per il sacro diritto della propria difesa.

„ Riproviamo „ (diceva Pietro Leopoldo nella legge del 30 Novembre 1786 Art. 37) „ il sistema della passata legislazione per cui la contumacia del reo e la di lui latitazione „ o assentazione dallo Stato si considerava come una confessione, mentre riconosciamo quanto sia ingiusto e fallace, e „ quanto facilmente il timore di un processo e della carcere

„ possa indurre alla contumacia ed alla fuga anco gli innocenti. Vogliamo che in avvenire, qualora il reo non sia comparso alle citazioni, la sua contumacia si abbia non più che per un semplice indizio, da potersi congiungere con le altre prove che si fossero acquistate della di lui reità, e così farne uso dal giudice nel sentenziare, non altrimenti che di un indizio, il quale militasse contro un reo presente; ed il Processo si farà contro il reo assente nelle forme solite, senza diversità di prove come contro qualunque reo presente „ (Art. 38 Legge del 30 Novembre 1786).

2051. „ Per costituire un reo contumace dovrà essere citato tre volte con termine di giorni otto per ciascheduna citazione, da eseguirsi secondo il formulario „ (detta legge Articolo 37).

2052. „ La Contumacia nelle Cause Criminali tanto avanti i Tribunali di Prima Istanza, che avanti la Corte Regia è di due sorte: Contumacia alla Procedura, e Contumacia al Giudizio „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Articolo 505).

2053. „ Contumace alla Procedura è colui che al Mandato di Arresto o di Accompagnatura rilasciatogli contro dal Tribunale Istruente, si rende latitante, sicchè non sia stato nel processo interrogato, o essendolo stato, non abbia ricevuta la contestazione delle resultanze processali „ (dette Articolo 506).

S' intende bene che non avrà mai effetto giuridico la *latitanza*, se il Reo non è stato citato in modo che potesse conoscere legalmente la sua chiamata in giudizio.

2054. „ Ed è Contumace al Giudizio colui che dopo essere stato interrogato ed avere subito il costituto obiettivo, non si presenta al Pubblico Giudizio sebbene citato, o si rende latitante dopo la notificazione del decreto della Camera di Consiglio, o di quella delle Accuse che lo ha inviato al Giudizio suddetto „ (dette Art. 506).

2055. „ Nei casi previsti all' Articolo 192 del Motuproprio „ (cioè in quei delitti nei quali la verificazione sì del materiale che dello speciale del delitto essendo eseguibile immediatamente non vi è bisogno della Procedura scritta. Vedi §§. 633. 1189) „ se l'imputato dopo essere stato legalmente citato non comparisce alla pubblica Discussione, si avrà come Contumace al Giudizio „ (dette Art. 507).

2056. In ogni caso di Contumacia alla Procedura, o sia questa per causa di non comparsa, di fuga, o di sottrazione dell' imputato dopo il di lui arresto, o finalmente perchè messo in libertà sotto cauzione non siasi presentato alla richiesta della giustizia, la Istruzione del Processo informativo si compie fino al punto in cui possa essere trasmesso dal Pubblico Ministero alla Camera di Consiglio.

„ Verificandosi la Contumacia alla Procedura, il de-
„ creto della Camera di Consiglio e quello della Camera del-
„ le Accuse sarà a diligenza del Pubblico Ministero noti-
„ ficato nella parte deliberativa soltanto all' ultimo domicilio
„ dell' Imputato, o Accusato, e in mancanza di domicilio sa-
„ rà affisso alla porta del Pretorio del Tribunale che ha
„ istruito la procedura. Questa notificazione e respettiva affis-
„ sione importano legale citazione all' imputato o accusato,
„ a comparire e difendersi „ (dette Art. 508).

2057. E siccome spesso suole avvenire che o per essere illetterati, o per non trovarsi sul posto della notificazione e degli affissi, gli Imputati involontariamente siano Contumaci per non conoscere la citazione, così bisognerebbe aggiungere alla notificazione e all'affissione anche la pubblicazione della citazione da farsi dal Parroco del domicilio dell' imputato dopo la Messa nella Domenica successiva alla trasmissione della notificazione e degli editti.

2058. „ Se entro dieci giorni da quello della notificazione
„ o affissione l' imputato o accusato non si è presentato, o non
„ sarà stato arrestato, il Pubblico Ministero comunicherà la
„ Procedura al Turno Decidente del Tribunale che ha istruito la
„ Procedura di Prima Istanza, o della Camera decidente della Corte
„ Regia, e prenderà le sue conclusioni in fatto ed in diritto in
„ Camera di Consiglio. Il Tribunale o la Corte delibereranno
„ sulle sole resultanze del processo medesimo la relativa Sen-
„ tenza in merito, che sarà quindi letta dal Presidente alla
„ Pubblica Udienza „ (dette Art. 509).

2059. Ma siccome la legge non lo vieta e la ragione lo insinua, io credo, dietro la scorta di Romagnosi e l'esempio di altre legislazioni, che si possano presentare i Parenti o un Procuratore del Contumace o chiunque altro, non per fare le sue difese in merito, ma per *scusare* la sua assenza, e domandare per esso un termine a presentarsi, qualora provino che egli è assente dallo Stato con passaporti regolari, o giustifichino che egli è nella assoluta impotenza di presentarsi.

Ed è conseguenza di giustizia, che se il Tribunale trovasse legittime le scuse addotte per il Contumace, dovrebbe ordinare la sospensione del Giudizio per quel termine reputato conveniente, avuto riguardo alla natura dell' impedimento giustificato e alla distanza dei luoghi.

2060. E qui non devo tralasciare una avvertenza, cioè che il Tribunale prima di decidere in una causa contumaciale, deve rigorosamente ponderare se tutte le forme prescritte sono state osservate; poichè non è strano il caso che la mancanza di scienza della chiamata in giudizio renda involontariamente contumaci gli imputati, quando il termine è così ristretto.

2061. E credo per giustizia, che il giorno in cui il Pubblico Ministero è per dare le sue Conclusioni nella causa con-

tumaciale in udienza privata del Tribunale Decidente raccolto in Camera di Consiglio si deva far noto al pubblico nelle solite forme, onde o l' imputato possa esserne sciente e comparire, o le persone che vogliono scusarlo siano in grado di farlo utilmente.

2062. „ La Sentenza dovrà essere distesa secondo le forme „ prescritte all'Articolo 498 delle presenti Dichiarazioni e Istru„ zioni „ (dette Art. 509).

Che è quanto dire dovrà contenere tutte le specificazioni delle quali fù fatta parola, (Vedi §§. 1156. 1998), quali mancando, la sentenza è nulla (Art. 532).

2063. „ La Sentenza contumaciale sarà notificata e affissa „ come è detto all'Articolo 508 : (vedi §. 2056) Se è condannatoria, non produrrà altri effetti che quelli prescritti agli „ Articoli 40. 41. 42. 43. 44. e 98 della legge del 30 Novem„ bre 1786 „ (Dette Dichiarazioni e Istruzioni Art. 510).

2064. Questi *effetti* adunque sono i seguenti:

„ Spirato il termine del riservo „ (cioè di comparire ad opporre e difendersi) se il reo persevera nella sua contumacia, „ la Sentenza già proferita avrà forza di definitiva, all' effetto „ specialmente d'interrompere la Prescrizione del delitto per cui „ sarà stato condannato, sicchè quella non possa mai, nè in „ alcun caso essere d' ostacolo all' esecuzione che dovrà avere „ tal Sentenza contumaciale, e che peraltro avrà nel modo, e „ con le dichiarazioni che appresso „ (Art. 4 Legge del 30 Novembre 1786).

2065. „ Se la condanna sarà stata pecuniaria, ed il reo „ comparirà dentro sei mesi dal dì della notificazione della Sen„ tenza, godrà per difendersi da tale condanna dei benefizj ac„ cordati come sopra a chi comparisce nel riservo; spirato il „ detto termine di sei mesi, e non essendo comparso, si ese„ guirà la pena fiscale, nè il reo potrà essere altrimenti ascol„ tato „ (detta legge Art. 41).

2066. „ Se poi si tratterà di pena afflittiva di corpo, la „ sentenza contro l'assente e la sua esecuzione rimarranno in „ sospeso, dimodochè in qualunque tempo il reo o comparisca „ spontaneamente, o sia arrestato, sarà ammesso, dopo gli op„ portuni costituiti, a tutti gli atti di difesa ai quali sono am„ messi i rei presenti, ed il Giudice confermerà, o modererà, o „ revocherà la sentenza già emanata in contumacia, secondo „ quello che richiederà lo stato attuale della causa, remossa „ come sopra ogni eccezione di Prescrizione „ (detta Art. 42).

2067. „ Quanto però al privato interesse della Parte offesa, „ qualunque sia la pena in cui il reo contumace sarà stato con„ dannato, o pecuniaria, o afflittiva di corpo, passati tre mesi „ dal dì della notificazione della sentenza senza che il reo siasi „ reso presente, potrà l'offeso, previa l'opportuna liquidazione, „ farla eseguire per la via giuridica sopra i beni e la persona

„ ancora del condannato, nè da tale esecuzione competerà rimedio veruno, se non inquanto per la parte di esso condannato si volesse mostrare eccedente i limiti di quella giusta indennizazione, della quale la Sentenza lo avrà fatto debitore „ (detta Art. 43).

2068. „ Per l'istesso effetto, e per ogni altro legale riguardo, spirato che sarà il termine del riservo da apporsi come sopra in ogni Sentenza contumaciale, dovranno essere inventariati tutti i beni del condannato per dovere stare soggetti a quella soddisfazione alla quale danno luogo le circostanze di sopra spiegate; escluso però sempre ogni acquisto di diritto al Fisco per l'universale incorporo dei beni inventariati. „ (detta Art. 44).

2069. Se la Sentenza contumaciale non fosse notificata od affissa, oltre non produrre alcun effetto, sarà nulla e come non pronunziata (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 532).

2070. „ Nel caso di concorrenza di uno o più imputati, o accusati contumaci con uno o più presenti, la causa verrà discussa nelle forme ordinarie; non saranno per altro citati i testimonj relativi ai fatti esclusivamente interessanti i contumaci, e non verrà a questi assegnato difensore. Nel rimanente ricorreranno quanto ai contumaci le disposizioni contenute agli Articoli 509. e 510 „ (dette Art. 511. Vedi §§. 2050 2063).

2071. „ Se l'Imputato o Accusato dopo il decreto della Camera di Consiglio, o della Camera delle Accuse, o dopo la pronunzia della Sentenza Contumaciale si presenta al Tribunale Istruente, o è arrestato, la procedura sarà riassunta e portata al suo termine come è prescritto agli Art. 185 e 190 del Motuproprio: i Decreti suddetti e la Sentenza contumaciale si avranno come non avvenuti „ (dette Art. 512).

Per conseguenza si riassume l'Istruzione Regolare del Processo scritto, secondo quello che si è designato altrove (Vedi §§. 584 e seg.).

2072. „ Ricorrendo la Contumacia al Giudizio, se il delitto è della competenza del Tribunale di Prima Istanza, non comparendo l'imputato alla pubblica discussione nel giorno destinato, verificata la regolarità della citazione, si procederà alla discussione e alla pronunzia della Sentenza nelle forme prescritte al Capitolo VII della Parte Seconda delle presenti dichiarazioni e istruzioni „ (cioè secondo quello che è stato tracciato ai §§. 1103 e seg.).

„ Non sarà ammesso l'ufficio del difensore, e non saranno sentiti altri testimonj che quelli nominati nelle note del Pubblico Ministero e del Presidente „ (dette Dich. Art. 513).

2073. „ La Sentenza sarà notificata al domicilio dell' imputato, e si riterrà come contradittoria qualora l' imputato non faccia alla medesima Opposizione negli otto giorni da

„ quello della notificazione suddetta, aumentati d'un giorno ogni „ venti miglia di distanza „ (dette Art. 514).

2074. „ L'Opposizione si farà con Atto motivato da esibirsi „ e notificarsi nei modi prescritti all'Articolo 324 delle presenti „ Dichiarazioni e Istruzioni alla Cancelleria del Tribunale che „ avrà pronunziato „ (dette Art. 518); quali modi di Opposizione consistono nell'esibirsi e ratificarsi dall'opponente il suo Atto personalmente nella Cancelleria del Tribunale che ha pronunziato, o da una persona munita di speciale mandato redatto nelle forme legali; e se l'opponente dimorasse in altra giurisdizione criminale, potrà esibire il suddetto atto di Opposizione alla Cancelleria del Vicariato, o della Direzione di Atti ove egli dimora (Vedi §§. 1030 e seg.).

„ Con l'atto medesimo l'opponente richiederà che con „ Ordinanza del Presidente venga destinato il giorno per la di- „ scussione „ (Art. 514).

2075. „ La Cancelleria comunicherà all'opponente gli atti „ processali e il Processo Verbale di Udienza, e quindi al Re- „ gio Procuratore l'Atto di Opposizione e l'Ordinanza che so- „ pra: se esiste Parte Civile, l'Ordinanza suddetta a spese del- „ l'Opponente sarà notificata al di lei domicilio „ (dette Articolo 516).

2076. „ Giunto il giorno della discussione, se l'opponente „ non si presenta, la Sentenza Contumaciale avrà gli effetti „ della contradittoria. Sarà pronunziato dal Tribunale un de- „ creto corrispondente.

„ Se l'Opponente, si presenterà, si aprirà la pubblica „ discussione unicamente sui resultati del Processo scritto e sulle „ emergenze del precedente dibattimento.

„ Non saranno ammessi testimonj nè a carico nè a difesa „ dell'imputato; questi per altro potrà addurre e fare sentire „ nuovi testimonj, qualora nel processo orale ne siano stati sen- „ titi altri, oltre quelli del processo scritto „ (Art. 517).

2077. „ La Sentenza da proferirsi nel giudizio di opposi- „ zione potrà revocare o moderare la precedente „ (Articolo 518).

2078. „ Se la Contumacia al Giudizio si verificherà nelle „ cause di competenza della Corte Regia, sarà proceduto alla „ Sentenza, come è detto all'Art. 509 delle presenti Dichiara- „ zioni e Istruzioni „ (cioè senza dibattimento in camera di Consiglio. Vedi §. 2058) „ ma nel caso di spontanea dedizione, „ o di arresto dell'accusato, egli sarà inviato al pubblico Giu- „ dizio nel modo e con le forme prescritte nelle presenti Di- „ chiarazioni e Istruzioni per gli accusati presenti, tenuta ferma „ la procedura precedente, il decreto della Camera delle Accuse „ e l'atto di accusa, non curata per altro la Sentenza contro „ di lui in contumacia proferita, la quale nella pena potrà an- „ cora essere aggravata „ (dette Art. 519).

2079. „ Il Ricorso per la Cassazione non potrà intentarsi „ contro le Sentenze Criminali pronunziate nella contumacia „ degli imputati „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 249).

„ Sono però suscettibili del Ricorso in Cassazione le Sen„ tenze criminali dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza pro„ nunziate contro i Contumaci non alla Procedura, ma sola„ mente al Giudizio, allorchè sia decorso il termine legale dopo „ il quale diventano eseguibili, e non sia decorso dopo la spi„ razione di quello l' altro termine concesso per ricorrere dal„ l'Art. 250 del Motuproprio „ cioè di cinque giorni (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 543).

Capitolo Secondo

CENNI SUI GIUDIZJ MILITARI.

2080. Siccome il diritto di portare armi è uno dei caratteri della Sovranità, quindi nei secoli barbari questo diritto era inibito ai Servi ed alla Plebe, che soltanto al comando ed al servigio dai Principi poteva impugnarle. E siccome i Nobili avevano il diritto di portare le armi, perciò *Cavaliere* e *Miles* furono sinonimi di *Nobile*. Ecco l'origine ancora del privilegio del Foro che la *Gente d'Arme* ebbe in ogni tempo dopo il regno del feudalismo, privilegio conservato presso tutte le nazioni d'Europa.

2081. Altrove parlai della Istruzione preparatoria del Processo informativo relativo ai delitti commessi dalle persone che godono del privilegio del *Foro Militare* (Vedi §§. 550 e seg.).

Qui devo parlare della speciale Procedura stabilita dalla Legge Toscana rapporto al Giudizio Criminale del Foro Militare, Procedura statuita con il Regolamento del 19 Giugno 1819, e conservata in vigore anche con la Riforma Giudiciaria del 1838, così essendo costretti di ritenere per l'argomento nascente dagli Articoli 248 del Motuproprio del 2 Agosto 1838 e dagli Articoli 287 e 570 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 2 Novembre 1838.

2082. Non ho voluto dividere i Giudizj Militari di Polizia e Correzionali, da quelli di Alto Criminale, perchè mi sembrava più conveniente tenere riunito tutto ciò che è relativo alla Giustizia del foro militare, come riunito lo determina il Regolamento Organico del 19 Giugno 1819.

2083. „ Nei *Processi Militari* tanto *Economici* che *Ordinarj* „ non avrà mai luogo la speciale Inquisizione contro l'Imputa„ to, ma staranno in luogo della medesima le contestazioni fatte „ agli Accusati, all'ultimo esame dei quali verranno dall'Audi„ tore indicate le prove, i riscontri, e le circostanze del delitto,

„ che esistono in Processo in aggravio dell'Accusato stesso „ (Art. 31 Regolamento del 19 Giugno 1819).

2084. „ Dopo queste ultime contestazioni, e finito in conseguenza il Processo, dovranno essere assegnate ore ventiquattro di tempo agli imputati ad essersi trovato, volendo, un „ Difensore, tutte le volte però soltanto che il titolo del delitto oltrepassi la pena delle Bacchette inclusive per un soldato, e per un ufficiale tutte le volte che la pena potesse „ giungere alla Cassazione inclusive „ (detto Art. 32).

2085. „ Dietro una tale intimazione ricevuta dall'Accusato, „ dovrà nell'atto, o nelle ore 24 successive, nominare il Difensore di sua fiducia: ed in questo caso dovrà essere a tutto „ carico dell'Accusato la spesa della sua difesa, e degli Atti che „ potessero essere fatti dal di lui difensore legale, da scegliersi „ sempre fra quelli approvati ad agire presso alcuno dei Tribunali del Gran-Ducato „ (detto Art. 33).

„ Qualora poi l'Accusato dichiarasse di non volere o poter trovare un Difensore che l'assista, l'Auditore Militare.... „ gli sceglierà uno dei Difensori addetti ai Tribunali per adempire tali incombenze „ (detto Art. 34).

2086. „ Viene fissato il termine delle difese, nei casi che „ vi hanno luogo, a tre giorni dal dì della nomina del Difensore; nel qual termine dovrà egli essere in ordine con la difesa da farsi presso il Consiglio di Guerra; venendo bensì „ rimesso alla facoltà dell'Auditore di accordare una proroga „ per la difesa nel caso soltanto di conosciuta urgente necessità, e specialmente in quello di dover compilare qualche „ nuovo Atto alla richiesta del difensore „ (detto Regolamento Art. 35).

2087. „ Sarà accordata ai Difensori ed agli Imputati la „ copia dei Processi, quando la richiedessero a loro spese „ (detto Art. 36).

2088. „ Dopo tutto ciò, l'Auditore Militare dovrà rendere „ informato della terminazione del Processo il Presidente del „ Consiglio di Guerra, e chiedere al medesimo che venga ordinata la convocazione degli altri membri componenti il Consiglio predetto, indicando il giorno nel quale dovrà avere effetto il conveniente Giudizio „ (detto Art. 37).

2089. „ Il Consiglio di Guerra sarà composto di sei Giudici, cioè cinque Giudici militari, e dell'Auditore della „ Guarnigione „ (detto Art. 38).

„ Consisteranno i Giudici in un Tenente Colonnello, o „ Maggiore, che farà da Presidente, in due Capitani, in un „ Primo Tenente ed in un Sotto-Tenente, unitamente all'Auditor „ suddetto della Guarnigione „ (Art. 39).

„ Questi Giudici militari saranno nominati da S. A. I. „ e R. sulle proposizioni del Consiglio di Stato, e vi saranno „ pure aggiunti altri due Capitani, ed un Tenente in qualità

„ di supplenti, per essere chiamati tutte le volte che la necessità lo portasse, per assenza o malattìa di uno dei Giudici „ predetti „ (Art. 40).

2090. „ Il Consiglio di Guerra sarà nominato in ciascuna „ delle tre Guarnigioni di Firenze, Livorno, e Portoferrajo, e „ sarà permanente, con doversene variare soltanto i soggetti „ quando si cambiano le respettive Guarnigioni „ (Art. 41).

2091. „ Venuto il giorno dell' Adunanza, dovranno tutti „ i membri componenti il Consiglio riunirsi nella Sala a ciò „ destinata. Dopo esserne state chiuse le porte, ognuno prenderà „ il suo posto, sedendo nel mezzo a dritta il Presidente, ed a „ sinistra del medesimo l' Auditore. Quindi lateralmente i due „ Capitani e finalmente il Tenente e Sotto-Tenente „. (Articolo 42).

3092. „ Restando tutti in piedi i Giudici e a capo scoperto, „ pronunzieranno il seguente Giuramento, che sarà letto dal„ l'Auditore: — Io giuro di amministrare nella presente causa la „ giustizia secondo la mia coscienza ed intendimento, ed a „ forma delle Leggi, ed Articoli di Guerra; e giuro egualmente „ di non assolvere il reo, nè condannare l' innocente, e di te„ nere segreto tutto quello e quanto verrà detto e fatto nella „ presente adunanza — „ (Art. 43).

2093. „ Quindi postisi a sedere i Giudici, verrà introdotto „ per mezzo del Profosso l' Imputato, e si situerà in una sedia „ in faccia ai Giudici; sarà avvisato il Difensore nei casi nei „ quali vi può aver luogo, il quale si porrà a sedere in vici„ nanza dell' Accusato, dovendo essere preparato a bella po„ sta per il medesimo un tavolino con carta e calamajo „ (Ar„ ticolo 44).

2094. „ Il Presidente interrogherà l'Incolpato del suo nome, „ cognome, nome del padre, patria, esercizio, e grado militare, „ e quindi ingiungerà al medesimo, ed ai Giudici tutti di „ stare attenti, e ponderare con riflessione la lettura del Pro„ cesso „ (Art. 45).

2095. „ L'Auditore procederà indi a far leggere per mezzo „ del suo Scrivano tutti gli atti i più importanti e necessarj „ del Processo, e darà agli astanti quelle spiegazioni che sa„ ranno necessarie per venire in chiaro di tutto „ (Art. 45).

2096. „ Il Presidente dimanderà all' Imputato, se abbia „ alcuna cosa da aggiungere a quello che ha detto nei suoi „ costituti; tutti i Giudici pure avranno il diritto d' interro„ gare l' imputato, purchè a scanso di confusione abbiano „ chiesta la parola del Presidente: e se l' Imputato darà delle „ discolpe sostanziali, l'Auditore per mezzo dello Scrivano ne „ prenderà nota in fondo del Processo „ (Art. 47).

2097. „ L'Auditore allora leggerà al Consiglio la sua Re„ lazione, che avrà anteriormente preparata, e questa rela„ zione conterrà l' esposizione sincera e puntuale del fatto, le

„ prove, e gl'indizj che resultano dal Processo contro l'incolpato, „ non meno che le circostanze che stassero a favorirlo „ (Art. 48).

2098. „ Dovrà in seguito il Difensore in quei casi nei „ quali vi sia luogo, leggere la sua difesa, qualora sia scritta, „ e quindi depositarla negli Atti del Processo „ (Art. 49).

2099. „ Terminate le difese, e non avendo altro da de„ durre l'Accusato, o il suo Difensore, ordinerà il Presidente „ che l'Imputato sia condotto al suo luogo, e quindi com„ metterà al Difensore di ritirarsi „ (Art. 50).

2100. „ Dopo tutto ciò, deverranno i Giudici al caso di „ deliberare, e senza muoversi dal posto, discuteranno insieme „ col Presidente e coll'Auditore la Causa, e quindi ognuno, „ incominciando dal Sotto-Tenente, e salendo di grado in grado „ fino al Presidente, darà il proprio voto in scritto, da regi„ strarsi sotto la Relazione dell'Auditore, il quale sarà sem„ pre il primo ad esternare la propria opinione „ (Art. 51).

2101. „ Terminata la raccolta dei Voti si formerà dal„ l'Auditore la conveniente Sentenza: ben inteso che a Voti „ eguali in numero, prevaler debba l'opinione più favorevole „ al reo, secondo le regole della Comune Giurisprudenza dello „ Stato „ (Art. 52).

2102. „ La Sentenza distesa dall'Auditore nel momento „ della raccolta dei Voti, o al più lungo nelle 24 ore succes„ sive, conterrà la data del giorno, del mese, ed anno in cui è „ distesa e firmata, e sarà pronunziata in nome di S. A. I. e R; „ narrando in succinto le forme praticate nel Giudizio, e la „ natura del delitto, le qualità personali dell'Accusato, l'Arti„ colo della legge che punisce il delitto medesimo, e i motivi „ su i quali è appoggiata; e conterrà finalmente con precisione „ e chiarezza la parte definitiva, cioè la pena imposta al reo „ e l'indennizzazione in genere a favore della parte dannifi„ cata, qualora vi abbia luogo „ (Art. 53).

2103. „ Questa Sentenza così redatta e compilata sarà in„ viata immediatamente al Comandante del Corpo, o del Reg„ gimento per mezzo dell'Auditore, ed il Comandante predetto „ la farà eseguire nel giorno successivo alla pubblica parata „ della Guardia, dopo che è stata letta e pubblicata alla pre„ senza del Reo nelle solite consuete forme dall'Ajutante del „ Corpo e del Reggimento, al quale appartiene il Condannato; „ con l'avvertenza però, che trattandosi di pena per la quale „ competesse al condannato il diritto di domandare il Rimedio „ straordinario della Revisione „ (e qui bisognerà aggiungere il rimedio della Cassazione come dispongono l'Art. 248 del Motuproprio de' 2 Agosto 1838 e 570 delle successive Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre) „ di cui si parlerà in appresso „ venga sospesa dall'Auditore la comunicazione al Coman„ dante suddetto, ed in conseguenza la formale pubblicazione „ ed esecuzione della Sentenza medesima „ (Art. 54).

2104. „ Nel caso che la Sentenza avesse pronunziato una „ pena, per la quale vi fosse luogo alla domanda della Revi- „ sione (o della Cassazione) sarà allora questa Sentenza notifi- „ cata in scritto al condannato, o al suo difensore, i quali „ nel termine di tre giorni „ (oggi di cinque in caso di Ricorso in Cassazione) „ faranno la Supplica all'I. e R. Con- „ sulta per la domanda della Revisione o della Grazia, o re- „ nunzieranno espressamente al benefizio della Revisione di cui „ sarà parlato in appresso „ (Art. 55).

2105. „ Se il Consiglio di Guerra conoscesse che il delitto „ di natura sua fosse espiabile con pena economica per alcuno „ degli imputati, potrà il Consiglio medesimo prenderne cogni- „ zione, e pronunziare quelle pene economiche che crederà „ giuste e convenienti „ (Art. 56).

2106. „ Tutte le volte che la pena imposta al reo dai „ Consigli di Guerra giungerà per i Soldati a quella dei pub- „ blici lavori o della morte, ed in rapporto agli Uffiziali a „ quella della cassazione, o a qualunque altra a cui la cassa- „ zione fosse unita, resta accordato il diritto ai condannati „ medesimi di domandare il rimedio straordinario della Revi- „ sione della loro Sentenza „ (Art. 57).

2107. „ La domanda di questa Revisione dovrà farsi nei „ congrui casi entro il perentorio termine di tre giorni dal dì „ della notificazione in scritto della sentenza all'I. e R. Con- „ sulta, la quale farà le convenienti partecipazioni al Consi- „ glio di Stato a forma della lettera dell'I. e R. Segreteria di „ Stato del 22 Novembre 1816 „ (Art. 58).

2108. „ Il Consiglio di Revisione sarà permanente in Fi- „ renze, e verrà composto di sette militari nominati da S. „ A. I. e R. e dal terzo Auditore della Ruota Criminale „ (al quale oggi è sostituito uno dei Consiglieri della Regia Corte secondo le Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 570) „ che eserciterà in questa parte le funzioni di Au- „ ditor Militare, dal quale riceverà le carte ed il Processo re- „ lativo, onde prendere cognizione di questa speciale incom- „ benza „ (Art. 59).

2109. „ Il *Consiglio di Revisione* sarà composto di un „ General-Maggiore, o Colonello, di due Maggiori, di due Ca- „ pitani, di due Tenenti, e dell'Auditore suddetto della Ruota „ Criminale „ (oggi Consigliere della Regia Corte) „ E vi „ saranno aggiunti due Supplenti ugualmente nominati da S. „ A. I. e R. per essere chiamati tutte le volte che il biso- „ gno richiedesse nel caso di malattia o assenza degli altri „ Giudici „ (Regolamento del 19 Giugno 1819 Art. 60).

2110. „ Il Consiglio di Revisione si riunirà quando „ occorra, nello stesso modo che è stato disposto pel Con- „ siglio di Guerra, ed osserverà le stesse forme e regole nel „ formare la relativa Sentenza „ (Art. 61).

2111. „ Questa Sentenza sarà trasmessa col Processo dal-
„ l'Auditore della Ruota Criminale „ (oggi dal Consigliere della
„ R. Corte) all'Auditore della Guarnigione, dal quale fù re-
„ datta la Sentenza primitiva, e sarà di lui cura ed incarico
„ di trasmetterla quindi al Comandante del Corpo o del Reg-
„ gimento, a cui appartiene il condannato, perchè la Sen-
„ tenza medesima abbia la sua formale pubblicazione ed ese-
„ cuzione nella guisa stessa stabilita all'Art. 54 „ (Art. 62 vedi §. 2103).

2112. Anche l'Auditore Militare di Firenze può ricorrere in Revisione ex officio da quelle Sentenze dei Consigli di Guerra che non gli sembrassero coerenti alla legge, come già fu avvertito dove si notarono le attribuzioni di quel Magistrato (vedi §. 451).

2113. „ Allorquando un corpo delle I e R. Truppe Tosca-
„ ne si troverà in faccia al nemico, in una Piazza assediata, o
„ altrimenti impiegato fuori delle frontiere del Gran Ducato, i
„ Consigli di Guerra saranno nei congrui casi formati dal Ge-
„ neral Comandante o da chi comanderà in capo il corpo mi-
„ litare toscano predetto, e le sentenze avranno la loro totale
„ esecuzione a forma di quanto si prescrive su tal proposito dai
„ veglianti Articoli di Guerra „ (Art. 77).

2114. Moltissime osservazioni sarebbero da presentarsi sul sistema dei Giudizj Militari, perchè divenisse più armonizzante con il sistema di Giustizia Generale. Per modo d'esempio rammento, che il Consiglio di Guerra non possa applicare la pena di Morte ai militari se non che a unanimità di voti, e così anche i Consigli di Guerra dovrebbero uniformarsi alla disposizione dell'Art. 231 del Motuproprio del 2 Agosto 1838 (Vedi §. 1963).

2115. Dei Ricorsi in Cassazione dalle Sentenze dei Consigli di Guerra ne farò parola nel seguente libro.

Capitolo Terzo

CENNI SUI GIUDIZJ PER DELITTI COMMESSI DAVANTI AI MAGISTRATI.

2116. Dimostrare quanto abbia ad essere il rispetto alle Pubbliche Autorità nell'esercizio del loro ministero e volere inculcarlo, sarebbe più un confondere che rischiarare le idee di una *necessità civile* da tutti sentita.

2117. Ogni ingiuria, dice la Legge VII Digestis de Injuriis, *atrocior est quae in cospectu fiat;* e perciò prontamente bisogna reprimerla. Quindi Ulpiano (nella Legge I Digestis si quis jusdicenti non obtemperaverit) insegna; *omnibus magistratibus, secundum jus potestatis suae, concessum est, jurisdictionem suam defendere poenali judicio.*

2118. Questa adunque è massima fondamentale della Giurisdizione in tale specie di reati. Deve il Magistrato ripararsi da ogni attacco presente, impedirlo, e reprimerlo con tutte le forze, vietarlo, punirlo; ma bensì *poenali judicio*, cioè non con altre forze che quelle che gli dà la legge, senza potere eccedere la sua giurisdizione ordinaria.

2119. Quindi i Magistrati devono essere armati di potere sufficiente per costringere il popolo a rispettare la loro dignità, il loro carattere sacro; se essi non avessero potuto punire sul momento i delitti commessi in loro presenza, la maestà della giustizia sarebbe stata esposta a offese tanto più frequenti quanto più lontano ed incerto ne fosse stato il gastigo.

2120. Siccome la *polizìa dell' Udienza* in ogni Tribunale è affidata al Presidente o a chi ne fa le veci, ne segue che egli ha alcune speciali facoltà indipendenti dall'intero Collegio.

2121. *Udienza* è voce derivata da *Audientia, Auditorium*, parole solenni di diritto denotanti l'atto ed il luogo dove, chiamate ed udite le parti in pubblico, il Giudice decide la controversia.

La *pubblicità dell'udienza, ubi salva majestate imperj sui judex ius dicit*, è di diritto pubblico.

Per far salva questa maestà, chi presiede al tribunale nell'atto della *pubblica udienza* ne ha la *polizìa*, che è ben diversa dal *potere discrezionale* del Presidente.

2122. Già delle facoltà del Presidente onde conservare la polizìa dell' Udienza ne fu parlato dove accennai le attribuzioni del medesimo (vedi §§. 1282 e seg.); ed ivi fù notato che i ministri del Presidente per la polizìa dell'udienza sono gli Uscerj ed i Militari destinati a dar man forte ai suoi ordini.

2123. Ciò premesso, non vi è bisogno di argomentazioni a persuadersi, che nelle sale di pubblica udienza gli astanti devono stare con il capo scoperto, che non possono prorompere in voci od esclamazioni esprimenti approvazione o disapprovazione, o turbare in qualunque modo l' attenzione dei Giudici e del popolo. In caso di contravvenzione, il Presidente fa intimare il silenzio, e se lo crede fa scacciare dall' udienza i trasgressori.

2124. Fin qui tutto è limitato nella semplice polizìa dell' udienza ristretta al confine dentro il cui cerchio l'irriverenza ed i mancamenti non degenerino in reati. Quando ciò avvenga, altro è il procedimento per le *Contravvenzioni*, per i *Delitti* e per i *Misfatti*.

Sono in questo caso Contravvenzioni relative all'udienza pubblica le parole o i gesti indecenti e minacciosi diretti ai Giudici, al Pubblico Ministero, alle Parti, ai Difensori, agli Astanti; quali cose per se stesse non sono Contravvenzioni, ma lo divengono appunto perchè offendono la dignità dei Magistrati.

Sono poi Delitti e Misfatti quelli preveduti dalle leggi penali.

2125. „ Se nel tempo della pubblica discussione nella sala „ di udienza „ (del Tribunale di Prima Istanza) „ e sue pertinenze, „ sarà commesso qualche delitto della competenza dei Vicarj „ Regj o Direttori degli Atti Criminali „ (Polizìa Giudiciaria Punitrice) „ o del Tribunale di Prima Istanza „ (Correzionale) „ Il Presidente medesimo, dopo avere compilato il processo „ verbale del fatto, sospesa la prima discussione, sentirà i te„ stimonj e l'imputato; e il Tribunale, udito il Pubblico Mi„ nistero e il Difensore dell'imputato stesso, pronunzierà sen„ tenza nel modo e con le forme che sopra „ (cioè di tutti gli altri giudizi criminali) „; se il delitto sarà della competenza „ della Corte Regia, il Presidente del Tribunale di Prima Istan„ za, compilato il processo verbale dei fatti, ordinerà l'arresto „ dell'imputato, o imputati e li rimanderà al Tribunale d'Istru„ zione del luogo.

„ Le dette disposizioni però verranno osservate quando, „ avuto riguardo alla gravità dei casi, non si giudicasse dal „ tribunale più conveniente di ordinare la procedura scritta per „ proseguirsi come di ragione „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 224).

2126. „ I Delitti commessi nella pubblica udienza dei Tri„ bunali sì Civili che Criminali, di qualunque natura essi siano „ saranno tutti di pubblica azione „ (detto Art. 225).

2127. „ Se un Delitto qualunque fosse commesso nella sala „ d'udienza della Corte Regia, e sue pertinenze nel tempo „ della pubblica discussione delle cause criminali, avrà luogo „ sul delitto medesimo il pubblico giudizio nei modi prescritti „ (Vedi §. 2125).

„ La Corte Regia pronunzierà immediatamente, quando „ pure si tratti di delitto della propria competenza, quando non „ giudichi conveniente di ordinare la procedura scritta per pro„ seguire come di ragione „ (Motuproprio suddetto Artico„ lo 243).

2128. „ Nel caso poi che il Tribunale, sia quello di Prima „ Istanza, o quello della Corte Regia, creda di ordinare la pro„ cedura scritta, emetterà un decreto di rinvìo al Tribunale „ d'Istruzione del luogo di sua residenza, il quale unitamente „ al processo verbale redatto dal Presidente verrà trasmesso al „ Tribunale medesimo (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 385 483).

2129. „ Gli Articoli 224 e 243 del Motuproprio „ (vedi „ §. 2125. 2127) „ sono applicabili anche ai Tribunali Collegiali „ di Prima Istanza e della Corte Regia sul tempo delle pubbli„ che discussioni delle cause civili.

„ Se il delitto commesso avanti una delle Camere Ci„ vili della Corte Regia interesserà la maggiore competenza Cri-

„ minale, e sia di tale natura da essere immediatamente giu- „ dicato, il Presidente della Camera associerà alla medesima „ un altro Consigliere onde completare il Collegio „ (dette Articolo 523).

E ciò perchè le Camere Civili della Corte Regia sono composte di cinque tra Presidente e Consiglieri.

2130. „ Se un delitto, o una contravvenzione accade alla „ pubblica udienza dei Tribunali di Prima Istanza di Portofer- „ rajo, e Pontremoli, dei Vicarj Regj, Giudici Civili, e Po- „ testà, sarà immediatamente disteso Processo Verbale del fatto, „ e proceduto alle verificazioni legali di esso avanti i respettivi „ Tribunali d'Istruzione del luogo nei modi prescritti dal Mo- „ tuproprio „ (Art. 524). Lo stesso si dica se il delitto avviene nell'udienza della Cassazione.

Capitolo Quarto

CENNI SUI GIUDIZJ PER REATI COMMESSI DAI PUBBLICI FUNZIONARJ.

2131. *Magistratus, quo anno cum imperio sunt, neque propriam neque eorum, quorum tutelam vel curam gerunt, causam in judicio vel agendo, vel defendendo, sustinendo. Simul ac vero Magistratus dies exierit, non ipsis tantum adversus reos, sed etiam aliis adversus ipsos litem intentare jus fasque esto* (Leg. 48 Dig. De Iudiciis. Leg. 12 Dig. de Accusationibus).

La ragione di questa Legge in Roma si fù, che un Magistrato il quale comparisse in giudizio o come accusatore o come accusato poteva piegarlo e corromperlo a suo vantaggio con la forza ed influenza della sua autorità nell'atto dell'esercizio della sua magistratura. D'altronde in uno Stato in cui i Pubblici Incarichi erano di tanta influenza e di smisurato potere, non avrebbe potuto ciò farsi senza sospendere il corso dell'amministrazione al Magistrato affidata, e senza timore e pericolo della cosa pubblica e privata. Tostochè l'anno della magistratura cessava, il Magistrato tornava nella condizione privata, ed allora a ciascuno, e senza bisogno di alcuna autorizzazione, era libera la facoltà di accusarlo da suoi reati, sì relativi alla carica, come relativi ad altri oggetti.

Ma si deve ritenere che ciò riguardasse i Pubblici Funzionarj di grande autorità, e non già di quei Magistrati senza potestà ed impero, i quali potevano essere accusati ed accusare senza timore che influissero sul giudizio con pericolo pubblico e privato.

2132. Adunque la Carica con impero e potestà dava una difesa, una *garanzìa,* e non poteva essere accusato durante il suo

esercizio chi la rivestiva. Qual voce *garanzìa*, che è diventata vocabolo di diritto il cui uso è perpetuo nelle materie criminali, trae l'origine da *guardare, guardia, garantire, garantia*, derivando dalla voce tedesca *varden*, che equivale a *custodire, difendere*. La cessazione adunque dell'Uffizio scioglieva di diritto questa *garanzìa*.

2133. Ma prorogati gl'imperj, e quindi date ad arbitrio del Principe gli Uffizj a vita dei Magistrati, cominciò ad essere necessaria, per un abuso o consuetudine figlia della corruzione, l'autorizzazione superiore, sì perchè il Principe riconoscesse se conveniva dar libero sfogo alle accuse contro i Magistrati, come ancora perchè lo stato di accusa era incompatibile con l'esercizio della loro Carica, e la durata di questa dipendeva più che dalla legge, dalla volontà sovrana.

2134. I secoli che vennero in appresso, dice Niccolini, confondendo sempre più i principj giurisdizionali, accrebbero non l'autorità ma la prepotenza dei Magistrati. Quindi impunite non solo, ma protette erano scala a maggior potere le concussioni e le baratterìe. Dante spende due interi Canti per mettere nella pece bollente i più famosi *barattieri* de' suoi tempi, tanta ne era l'abbondanza! e Claudio Tolomei dipinse con vivi colori l'iniquità impunite dei Magistrati del Secolo XVI.

2135. I Magistrati adunque furono per lo più corrottissimi; ma anche nei Sovrani fù grande il ritegno di abbandonarli alla giustizia, perchè temevano, che, pubblicandosi costoro per scellerati ed infami, si pubblicasse ancora il poco giudizio in eleggerli, e venendo presso il popolo a vile il Magistrato, si togliesse, molto non solo alla fede che deve aversi della santità della Magistratura, ma anche alla grandezza e riputazione del Principe.

2136. Osservando però il Tolomei, i di cui tempi facevano allora degno di massima considerazione quest' articolo, ragiona largamente sulla questione, se un Principe, trovando un suo Magistrato aver fatte molte ingiustizie, deva severamente e pubblicamente castigarlo, ovvero sia meglio occultare queste ingiustizie più che si può, e con qualche altra via più segreta rimediarvi.

E non dubita dichiarar partecipe di queste malvagità il Principe che per questi riguardi chiude la via della giustizia; e la di lui incertezza nel punire, e la condiscendente debolezza in soffrire gli fruttano il pubblico disprezzo, e la protezione dell'odio.

Castigando gli Ufficiali ribaldi si conserva la riputazione dell' Uffizio, e non li castigando, si corrompe.

2137. E qui cadrebbe acconcio lo schiarire gli argomenti storici e politici che devono indurre i Principi a severamente punire i loro Magistrati delinquenti, se in Toscana vi fosse bisogno di Legge che li colpisca, o se in oggi trovasse caso da essere applicata.

Lode a Pietro Leopoldo, che volle puniti senza riguardi e distinzioni i Magistrati prevaricatori, la Legge esiste e severa, ma tanta è la diligenza e la cura del Sovrano di Toscana nella scelta dei Pubblici Funzionarj, tanta la moralità e castigatezza dei prescelti alle Magistrature, che io non saprei trovare un esempio di grave prevaricazione che meritasse l'applicazione della Legge.

2138. Ecco il motivo per cui penso, che la Riforma Leopoldina del 1838 abbia passato sotto silenzio i *Giudizj speciali per i reati dei Magistrati in uffizio,* il che non è avvenuto in altri paesi ove vige consimile sistema di Procedura Penale. Ma presso di noi, a quale oggetto formare un Giudizio eccezionale per delitti, che, attese le savie regole amministrative dello Stato, non possono accadere? e se accadranno, caso remotissimo, non conviene dare speciale disposizione.

2139. Quindi non concorrendo in Toscana quelle politiche ed amministrative considerazioni che dettarono in Francia ed altrove speciale Procedura Penale per delitti dei Magistrati, dirò che presso noi nel caso rarissimo di un loro reato, questi sarebbero tradotti davanti ai Tribunali Criminali come qualunque altro cittadino, null'altro variandosi forse nella Procedura del Giudizio che la Pubblicità libera della Discussione, e ciò perchè il pubblico non supponesse avvilita la Carica per il Giudizio dell'Uffiziale delinquente.

2140. Quindi null'altro mi resta su questo articolo che riportare le disposizioni legislative per i delitti dei *Pubblici Funzionarj,* commessi abusando della loro Carica, mentre gli altri delitti che potessero commettere pendente la loro Magistratura su cose estranee al loro Uffizio, sono puniti secondo le pene prescritte ai reati commessi.

2141. „ Se alcuno dei Nostri Giudici, Ministri ed Impie-
„ gati di qualunque grado e condizione siano, ciò che per al-
„ tro abbiamo tutti i motivi di credere lontanissimo dall'acca-
„ dere, trascendendo i limiti, o altrimenti abusando del pub-
„ blico Ministero, Uffizio, o Impiego affidatogli, si varrà dolo-
„ samente dell'autorità, o del maneggio del di lui Ministero,
„ uffizio, o impiego, per fare a chicchessia qualsivoglia specie
„ d'ingiustizia e di torto, e massimamente a Vedove, Pupilli,
„ ed altre miserabili persone, come ancora per favorire un Reo
„ conosciuto, sarà non solo privato di quel posto, ed insieme
„ inabilitato ad ogni altro Uffizio, ma ancora condannato come
„ reo di Violenza Pubblica a forma del Prescritto all'Art. 412,
„ essendo questa la vera e maggiore offesa che possa farsi alla
„ Società ed al Sovrano, che ne è capo e regolatore „ (legge de' 30 Novembre 1786 Art. 64).

„ Tutte le Violenze in qualunque modo commesse o at-
„ tentati contro la sicurezza, libertà, e tranquillità del Gover-
„ no, non eccettuatane veruna, vogliamo che siano considerate

„ del genere delle Violenze Pubbliche, e come tali punite con quei „ gradi di pena, che l'atrocità maggiore o minore della Violenza „ usata richiederà, fino all'ultimo supplizio „ (detta legge Art. 62).

2142. „ Con egual rigore saranno puniti quelli che con „ regali, già tutti e indistintamente da noi proibiti, o con altri „ mezzi indiretti avessero corrotto i detti Giudici, Ministri ed „ Impiegati, o in altra forma fossero complici dei loro abusi „ come sopra „ (detta legge Art. 65).

2143. La legge successiva del 30 Agosto 1795, all'Art. XII. variò in parte le disposizioni da Pietro Leopoldo stabilite e riportate quì sopra, ordinando invece „ I Magistrati, Giudici „ o Ministri, che abuseranno del loro Uffizio e Ministero, ser- „ vendosi dolosamente o dell'autorità confidata a loro per fare „ a qualunque persona qualsivoglia torto e ingiustizia, ed in „ specie alle Vedove, Pupilli, e altre miserabili persone, o per „ favorire un Reo conosciuto, oltre la perdita irremissibile del- „ l'Impiego, la perpetua inabilitazione ad ogni altro Ufizio, ed „ il risarcimento di ogni spesa e danno derivato da tale abuso, „ dovranno essere ancora esemplarmente condannati nella pena „ di dieci anni di confine a Grosseto. „

2144. Ed anche le mancanze dei Magistrati, che non sono delitti, vanno soggette a gravi coercizioni, come lo dimostrano le seguenti disposizioni „ La I. e R. Consulta insinua ai Giu- „ sdicenti e Ministri di procurare di adempire esattamente in „ ciò che respettivamente li riguarda, i loro doveri, giacchè i „ loro Sindacati saranno rigorosi, e le loro mancanze, sebbene „ dipendenti da sola e semplice negligenza, saranno motivi „ sufficienti per sospenderli o per negar loro l'assolutoria „ (Circolare de' 25 Gennajo 1816 Art. 5).

„ S. A. I. e R. sempre più persuasa che il pubblico or- „ dine richiede principalmente la onestà nei Regj e Pubblici „ Impiegati, e che a contenerli in questo loro dovere è di somma „ importanza che sia adoprato ogni mezzo a tal uopo oppor- „ tuno, ha comandato alla sua I. e R. Consulta, che tenute „ ferme le disposizioni contenute nella Circolare partecipata li „ 8 Giungno 1818, che vogliono che in ogni caso di mala ver- „ sazione rispetto a emolumenti incassati la prefata I. e R. Con- „ sulta proceda all'immediata sospensione dell'impiegato che „ ne sarà il debitore con privarlo della provvisione ed in- „ certi, sia inoltre fatto sentire ai Ministri dei Tribunali che „ al momento in cui si verificassero a carico di essi addebiti „ lesivi in qualunque modo quella onestà e fedeltà dovuta alla „ loro respettiva gestione in Uffizio in ogni rapporto di loro „ attribuzione ministeriale, saranno destituiti dall' impiego, ed „ inabilitati inoltre a poter domandare la riammissione, e con- „ correre a qualunque posto di pubblico e regio servizio, con- „ sumata anche la pena che possa esser loro stata decretata „ (Circolare dell' 8 Luglio 1819).

2145. Bensì non si creda che in Toscana si trascuri il riguardo dovuto alla dignità della Magistratura, all'interesse dei Pubblici Funzionarj incolpati, e a quello del pubblico esempio. Poichè, se non vi sono formalità speciali per procedere contro i Magistrati in reato e per punirli dei loro delitti, non però è del tutto abbandonato alla volontà di un Funzionario il più delle volte inferiore, sotto qualunque pretesto di consegnare alla giustizia un Magistrato superiore; non può divenire l'arbitro della vita, dell'onore di un Magistrato chiunque che o per inimicizia personale o per qualunque altro motivo volesse attaccarlo.

L'I. e R. Consulta, che veglia su tutto il corpo dei Magistrati, prende speciale informazione dell'affare, non per impedire il corso di giustizia, ma anzi perchè questa non sia violata o dal favore o dall'odio che potrebbe circondare il Magistrato accusato, e ciò tanto più perchè una imputazione non bene fondata non sospenda le funzioni di un Ufficiale, che certamente sarebbe inabile ad esercitare sotto il peso di una legale imputazione.

LIBRO QUINTO

CENNI SUI RICORSI IN VIA DI CASSAZIONE E IN VIA DI GRAZIA.

2146. Due rimedj importantissimi offre la Legge contro le *Decisioni Criminali*, che sono di effetto irreparabile, e verso le quali manca ogni rimedio ordinario, o è già stato esaurito del tutto.

2147. Questi *rimedj* si ravvisano nel *Ricorso in Cassazione* e nel *Ricorso alla Grazia del Principe*. Il primo è un pregievole dono fatto ai Toscani dalla Riforma Leopoldina del 1838; il secondo è il più splendido requisito della Sovrana Autorità.

Separatamente andrò accennando le regole che concernono questi straordinarj rimedj.

PARTE PRIMA

CENNI SULLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, E SUI GIUDIZJ DI RICORSO PER VIOLAZIONE DI LEGGE.

2148. Le Leggi di Procedura sono tutte Leggi giurisdizionali e di ordine pubblico.

Alcune più vicine al loro principio, e perciò più generali e quasi confuse con le Leggi organiche dell'Ordine Giudiciario, mostrano l'essenza delle Giurisdizioni e le investono di quella virtù attiva che diventa lor propria e fa agire da se ciascuna Autorità, sempre indipendentemente da ogni altra. Alcune altre poi particolarissime, ne regolano l'esercizio e indicano per ogni atto il tempo proprio, il grado di movimento, e la forma.

2149. Così le prime Leggi informano le Giurisdizioni delle *forze motrici*, per le quali esse animano e conducono a fine i Giudizj; le seconde assegnano a ciascuna di esse il *campo di azione* dentro del quale e non più oltre spiegar possono queste forze; le ultime infine, che sono le Leggi speciali di Procedura propriamente detta, stabiliscono con *forme* certe i *modi* secondo

i quali, ciascuna nella propria sfera si volge all'esercizio delle sue funzioni.

2150. Per il che ne consegue, che le *Giurisdizioni* non possono mai spiegare che quella *forza* e *autorità* che le comunica il *Sovrano* fonte unico di ogni Giurisdizione; non possono estendere la loro azione al di là dei *limiti*, del *campo*, della *sfera* che dal Sovrano sono a loro segnati; non possono spiegare questa forza, nè esercitarne nel proprio campo l'azione che nel *modo* e con le *forme* a sì fatto esercizio prefissi.

2151. Quanto più gli atti di questo esercizio discendono ai particolari delle cause, tanto più le Giurisdizioni si allontanano dal loro principio, e in conseguenza più abbandonate a se stesse, possono sviarsi, ed incerte e vaganti distaccarsi da quello.

2152. Accordata adunque una *forza propria* alle *Autorità Giudiciarie*, la quale dopo che è concessa agisce indipendentemente e da se, *conveniva sottoporle ad una Giurisdizione superiore, vigilatrice assidua dell'esercizio delle loro facoltà, perchè le tenesse strette a quel triplice confine; rinfrancasse la loro virtù in caso di titubanza; le ravvisasse o respingesse entro i proprj confini in caso di deviamento o travalicamento; e che in fine nei casi estremi richiamasse l'intervento del Principe.*

2153. Appunto per sì grande e nobile ufficio è instituita la *Corte Suprema di Cassazione.* Collocata in cima a tutte le Giurisdizioni, impropriamente è ritenuta come un Tribunale, mentre essa non è Tribunale ordinario, ma Consesso straordinario, sorvegliatore dei Tribunali onde non sorpassino il triplice confine delle loro attribuzioni.

2154. Se qualche Tribunale nell'esercizio della sua giurisdizione lo trapassa, la *Cassazione* ne censura i giudici, disapprova il loro atto, lo annulla ancora, interpetrando, nei limiti dell'interpetrazione legale e forense, la mente e volontà del Legislatore. Che se a ciò non bastano le Leggi esistenti nè le sue facoltà ordinarie e vi sia bisogno della interpetrazione legislativa, in questo caso sottomette la questione all'alto giudizio del Sovrano, nella cui facoltà è il far Leggi ed interpetrarle.

2155. Così la Suprema Corte di Cassazione, se è un Corpo Giudiciario, non è Giudice del merito delle cause, ma soltanto vigila la condotta dei giudici di questo merito delle cause, censura i loro atti, e custodisce il triplice confine della loro giurisdizione.

Per riconoscere il loro travalicamento, secondo Niccolini, la Corte Suprema ha un solo principio regolatore, cioè il principio palesatore di ogni verità intuitiva *non potest idem simul esse et non esse.* Non congetture, non ragioni di conscienza, non probabilità o autorità di opinioni possono determinare la Corte Suprema a censurare, o ad annullare qualche atto; esso deve essere o d'impossibile esecuzione, o in ostativa e manifesta opposizione alla legge.

2156. Se adunque vi sono due Giudicati sì opposti fra loro, che ambedue non possono simultaneamente eseguirsi *per la contradizione che non il consente,* la Cassazione o gli annulla ambedue, o ne annulla uno solo. Se un atto legislativo ed un atto giudiciale sono in manifesta contradizione fra di loro, deve quello prevalere, questo annullarsi.

2157. La Corte Suprema adunque non indaga *i fatti,* non gli valuta, non può entrare nell'interpetrazione delle volontà, e nemmeno può discendere a censurare gli errori di comune logica; i suoi giudizj sono soltanto *giudizj d'identità* o *non identità* di due termini già fissati l'uno dal Legislatore, l'altro dal Giudice del merito; il principio di *contradizione* è sempre la base delle sue discussioni; talchè se annulla l'atto, la Corte Suprema non può supplirlo, perchè *non è Giudice di cognizione.* Con l'annullamento o toglie l'ostacolo alla esecuzione di un altro atto più legittimo, o rinvia la causa ad altro Giudice perchè il faccia.

2158. Ed appunto perchè la Corte Suprema non è altro che un corpo giudiciario senza facoltà legislativa, senza facoltà di giudicare, ma solo destinato a vigilare all'esatta osservanza delle leggi, le sue decisioni sono definitive, inappellabili sia che rigettino i Reclami, sia che censurino gli Atti, sia che annullino i Giudicati.

2159. Ma si ritenga, che nel caso di censura e annullamento degli Atti e dei Giudicati, le massime e principj che la Corte adotta per censurare ed annullare non fanno stato nè legge nel nuovo giudizio in merito. In caso diverso, il Magistrato di Censura verrebbe indirettamente a decidere anche in merito, se influisse sostanzialmente con le sue decisioni su quelle dei Magistrati di cognizione; oppure nascerebbe una contradizione tra le due Autorità, contradizione che per presunzione di Legge garante della dignità dei Magistrati non è mai capricciosa. Si presume adunque che l'annullamento nasca da oscurità, ambiguità, e silenzio della Legge.

2160. Ed è pure sostanziale l'avvertenza, che fino a tanto che la Legge offre un *rimedio ordinario* per correggere gli errori dei Giudici, sarebbe vano il ricorrere ad un Magistrato di Censura quale è la Corte Suprema; bastano i Magistrati stessi di cognizione per ripararlo.

2161. Concludendo adunque, la Giurisdizione della Corte Suprema di Cassazione è una *giurisdizione* non solo *straordinaria* ma *strettissima* e di *rigore,* fondata sopra la *identità* o *non identità* dei termini conosciuti, e lontana da quella interpetrazione di *fatto* e di *legge* accordata ai Magistrati Giudici del merito.

2162. La Riforma Giudiciaria del 2 Agosto 1838, introdusse in Toscana l'utile ed importante istituzione della Suprema Corte di Cassazione della quale si mancava del tutto, poichè poco o

nulla le rassomigliano le *Revisioni* del cessato Sistema Giudiciario. In tutta la Toscana vi è una sola Corte Suprema di Cassazione residente in Firenze.

2163. „ Vogliamo che alla Real Consulta rimangano tutti „ gli attributi consultivi e direttivi conferiti alla medesima „ nelle materie di Giustizia e di Grazia dai Nostri Reali Pre„ decessori e da Noi, e quei conferiti ad essa col Motuproprio „ del dì 11 Settembre 1832: Essa inoltre si formerà in Corte „ Suprema di Cassazione, osservati i modi e le forme di che „ in appresso, per pronunziare sulle domande di Cassazione „ delle sentenze, e decreti dei Tribunali, e Giudici dello Stato „ proferiti in ultima istanza, e che non ammettano altro ricorso „ che quello per la Cassazione „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 8).

2164. „ L'amministrazione della Giustizia Punitiva delle „ azioni qualificate per delitti e trasgressioni alle Leggi dello „ Stato è attribuita „ (come altrove già fu notato) „ ancora „ alla Real Consulta come Corte di Cassazione. „ (detto Art. 172. Vedi §. 946).

2165. „ La Real Consulta come Corte di Cassazione, am„ mette o rigetta le domande di Cassazione delle sentenze inap„ pellabili proferite dai Tribunali dello Stato, tanto siano pre„ sentate dal Pubblico Ministero per interesse della Legge, „ quanto dalle parti private che si credessero pregiudicate dalle „ sentenze medesime. „ (detto Motuproprio Art. 174).

2166. „ Il Ricorso per la Cassazione delle sentenze e dei „ decreti della Corte Regia e dei Tribunali Collegiali di Prima „ Istanza che non ammettono rimedio ordinario di appello, non „ potrà essere interposto che avanti la Real Consulta, alla quale „ apparterrà di ammettere, o di rigettare le istanze relative „ delle parti private, o del Pubblico Ministero, nei termini e „ nei modi da dirsi „ (detto Motupr. Art. 143 e 247).

2167. „ La Real Consulta per l'esercizio di questo suo at„ tributo si formerà in Corte Suprema di Cassazione, che non „ potrà comporsi di un minor numero di cinque votanti. Ri„ solverà a pluralità di suffragj „ (detto. Art. 144 247).

2168. „ Il primo fra i componenti la Real Consulta desi„ gnati per il servizio della Corte di Cassazione presiederà nel„ l'anno le adunanze di essa. Sarà peraltro in facoltà del Pre„ sidente della Real Consulta di presiedere la Corte di Cassa„ zione tutte le volte che crederà di intervenirvi, e ne avrà „ l'obbligo quattro volte l'anno. Se alcuno dei Componenti la „ Corte di Cassazione si troverà impedito, il Presidente della „ Real Consulta nominerà fra i rimanenti del Collegio quello „ che dovrà supplire „ (detto. Art. 145 e 247).

2169. „ Le udienze della Real Consulta formata in Corte „ di Cassazione saranno pubbliche „ (detto. Articoli 146 247) „ sia per la discussione sia per la decisione dei ricorsi in

„ materia criminale. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 541).

2170. „ La Corte Suprema potrà accogliere il Ricorso, e „ pronunziare la cassazione della Sentenza o del decreto contro „ di cui sia stato interposto, onde l' effetto sia che si abbia „ come se non fosse mai intervenuto, allorchè verrà a resul- „ tarle, che la Sentenza, o il Decreto contenga una contrav- „ venzione alla Legge; e vi sarà contravvenzione alla Legge sem- „ pre che la Sentenza e il Decreto sia pronunziato da un Tri- „ bunale o Giudice incompetente, o abbia applicata al caso „ una legge diversa da quella che doveva influirvi, o non ab- „ bia data la sua giusta intelligenza alla legge applicata, o „ sia incorsa la omissione di una forma sostanziale.

„ Potrà congiuntamente alla cassazione della Sentenza o „ Decreto dichiarare ancora quella degli Atti serviti al giudizio, „ o di una loro parte, secondo che si risentano del pregiudizio „ medesimo.

„ Apparterrà pure alla Corte di Cassazione di decidere „ su i Conflitti di Giurisdizione e di Giudicati fra Tribunale „ e Tribunale e tra Autorità Giudiciaria ed ogni altra diversa „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 154).

2171. L' Espressione *potrà* più volte usata nel sopra trascritto Articolo potrebbe far nascere l' equivoco, che sia in facoltà della Corte di accordare o non accordare la Cassazione, anco quando concorrono le circostanze per le quali un tale ricorso è operativo ed ammissibile. Ma questo equivoco svanisce tostochè si riflette, che un tale arbitrio, se fosse stato concesso alla Corte di Cassazione, distruggerebbe lo scopo della sua istituzione, che appunto quello si è di conservare intatta la legge nella sua applicazione e di annullare tutto ciò che nei giudizj si può stabilire contrario alle di lei disposizioni.

2172. „ Il Ricorso in Cassazione contro i Decreti prepara- „ torj e d' istruzione non è proponibile se non dopo la Sen- „ tenza definitiva, e non è impedito dalla esecuzione, ancorchè „ senza protesta, data a tali decreti „ (Istruzioni e Dichiaraz. del 9 Novembre 1838 Art. 542).

2173. Nei Giudizj di Polizia decisi dai Giudici Istruttori „ nel caso di contravvenzione alla legge, in ordine all'Art. 154, „ competerà al Regio Procuratore il Ricorso in Cassazione, ma „ per il solo interesse della legge „ (Motupr. del 2 Agosto 1838 Art. 196 Vedi §§. 1034 e seg.).

2174. Dai Decreti proferiti dalle Camere di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza sul rigetto delle Querele già decretato dai Giudici d' Istruzione „ competerà al solo Regio „ Procuratore il Ricorso in cassazione, meno il caso in cui la reje- „ zione della Querela sia avvenuta per la insufficenza dei mezzi „ di prova indicati dal querelante sì pubblico che privato „ (Dichiarazioni e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 332).

„ Il Ricorso di che nel precedente Articolo dovrà essere „ interposto nei termini e nei modi prescritti dal Motuproprio „ e dalle presenti Dichiarazioni e Istruzioni per i Ricorsi dai de- „ creti e Sentenze in materia Criminale „ (Dette Art. 333. Vedi §§. 958 e 1005 e seg.).

2175. „ Tutte le sentenze dei Turni Decidenti dei Tribu- „ nali di Prima Istanza saranno inappellabili, nè competerà „ contro le medesime altro rimedio che quello della Cassazione „ avanti la Corte di Cassazione „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 227. vedi §. 1147).

2176. „ Il Ricorso in Cassazione dall'Art. 227 del Motu- „ proprio accordato alla parte privata, è esercibile non tanto „ dall'imputato, quanto dalla Parte Civile „ (Dichiaraz. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 356. Vedi §. 1048).

2177. „ Ancora dal Decreto della Camera delle Accuse po- „ trà ricorrersi in Cassazione, se il fatto sul quale il Decreto è „ fondato non è delittuoso, se il Ministero Pubblico non è „ stato sentito, e se il decreto è stato pronunziato da un nu- „ mero di Giudici minore del prescritto „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 238).

2178. „ Il Ricorso in Cassazione nell'Art. 238 del Motupro- „ prio è permesso al Regio Procuratore Generale, all'Imputato „ ed alla Parte Civile: quanto a quest' ultima per altro nei „ limiti segnati all'Art. 295 delle presenti Dichiarazioni e Istru- „ zioni „ (Dich. e Istr. Art. 396) cioè „ ristretto a quelle sole cause „ che risguardano delitti di privata azione, ed al solo Articolo „ dei danni ed interessi nelle cause relative a delitti di Azione „ Pubblica in cui la parte lesa sia intervenuta, sempre che la „ sentenza dichiarata la reità, non abbia pronunziato sopra i „ danni o interessi, ovvero gli abbia negati „ (Art. 295. Vedi §§. 1001 1005 e seg.).

2179. „ Il primo fra i mezzi di Cassazione espresso nel ci- „ tato Art. 238 „ (se il fatto non è delittuoso) „ comprenderà non „ solo il caso in cui sia stato ritenuto come delitto un fatto „ dal gius penale toscano considerato come non punibile, quan- „ to l' altro in cui sia stato decretato non essere delitto un fatto „ dal gius penale suddetto sottoposto a punizione „ (Art. 397 „ Dichiaraz. e Istruz.)

2180. „ Contro le Sentenze definitive della Camera Crimi- „ nale Decidente della Corte Regia non compete a chiunque „ se non che il Ricorso per la Cassazione „ (Motuproprio Art. 244 Vedi §§. 2016 e seg.).

2181. „ Appartenendo alla Parte lesa da delitto di azione „ privata del pari che al Pubblico Ministero il Ricorso in „ Cassazione, sia per attivare, sia per rinnuovare il giudizio „ criminale, e tanto all'effetto della irrogazione della pena, „ quanto all'altro della refusione dei danni, la suddetta Parte „ privata può ancor essa, al pari del Ministero Pubblico, in-

„ terporre il ricorso, non solo contro la Sentenza del Turno o „ della Camera Decidente, ma ancora contro il Decreto della „ Camera delle Accuse, e quanto a questa tanto nel secondo „ e terzo dei casi previsti dall' Art. 238 del Motuproprio „ (cioè se non è stato sentito il Pubblico Ministero, e se il decreto è stato pronunziato da un numero di Giudici minore del prescritto) „ quanto ancora allorchè creda esservi delitto nel fatto „ portato alla cognizione della Camera stessa delle Accuse in opposto a ciò che questa abbia decretato „ (Dich. e Istruz. Art. 566).

2182. „ L'esperimento del Ricorso per la Cassazione opererà „ la sospensione della Sentenza contro cui sarà stato interposto. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 254).

2183. Avvertito adunque ciò che concerne in genere la Giurisdizione della Corte Suprema di Cassazione, ed a chi ed in quali circostanze la legge vuole o permette che sia eccitata con il rimedio straordinario del Ricorso, è prezzo dell'opera il dare qualche cenno rapporto alle *vie* ed ai *modi* con i quali questa Giurisdizione è messa in attività mediante i Ricorsi o le notizie degli atti giudiciali che si vogliono sottoposti alla sua censura, onde esamini se ben convengono fra di loro stessi e con la legge.

Due sono le vie aperte a dar moto alla Giurisdizione della Corte Suprema. Una è per *necessità di Uffizio;* l'altra è per *Ricorso delle Parti.*

Dopo che separatamente avrò accennato le regole relative all'efficacia dei Ricorsi in Cassazione, designerò quelle relative ai Giudizj avanti la Suprema Corte di Cassazione, e del modo d'esecuzione delle sue decisioni.

Capitolo Primo

CENNI SULLA GIURISDIZIONE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SPIEGATA DI UFFIZIO E AD ISTANZA DEL PUBBLICO MINISTERO.

2184. Due a me sembrano i casi nei quali la Corte Suprema deve spiegare *Giurisdizione necessaria e di Uffizio.* Il primo è nei *Conflitti giurisdizionali*, il secondo nelle *Revisioni* propriamente dette.

ARTICOLO I.

CENNI SUI CONFLITTI GIUDICIARJ RIPARABILI DALLA SUPREMA *CORTE DI CASSAZIONE.*

2185. „ Apparterrà alla Corte di Cassazione di decidere „ su i *conflitti* di Giurisdizione e di Giudicati fra Tribunale e

„ Tribunale, e tra Autorità Giudiciaria ed ogni altra diversa „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 154).

2186. E questo *Conflitto* di Giurisdizione, cioè la collisione di Autorità, deve essere necessariamente tolta dalla Suprema Corte di Cassazione, mentre nei *Conflitti* essa non esce dal suo carattere originario; poichè non è d'essa che pronunzia questa o quella competenza: essa trova una delle due opposte pronunzie uniforme alla legge e l'altra in contradizione; annulla dunque questa, e così non fa altro che togliere a quella l'ostacolo di un giudicato contrario. Così essa regola i Giudici. Se non che il Giudice che la Corte dichiara competente non può più rigettare la propria competenza nè può disputarne; egli deve senza altro esame andare al giudizio definitivo nel merito della causa.

2187. Così si evita la moltiplicità e la contrarietà dei Giudicati, e si designa il Tribunale che deve conoscere di un affare, allorchè più Tribunali si sono impossessati del medesimo, o allorchè ricusano di giudicarne.

2188. Per questo, *Conflitto* di Giurisdizione si chiama, la discordia che esiste fra i Tribunali rapporto alla loro Giurisdizione, quasi *conflittantur, inter se colliduntur.*

2189. Il *Conflitto* di Giurisdizione è *positivo,* quando due Tribunali sostengono a loro devoluto l'affare medesimo; è *negativo,* quando ambedue ricusano di prenderne cognizione.

2190. La materia dei *Conflitti,* dalla Riforma Leopoldina del 1838 è più presa di mira nelle materie civili che criminali, perchè in quelle più facilmente può accadere discordia di giurisdizione. Pure, avendo fra loro una grandissima analogìa, ben si può ricorrere alle regole prescritte per i Conflitti in cause civili, qualora avvenga il caso più difficile dei Conflitti in cause criminali. Dico più difficilmente avviene il caso di Conflitto nelle materie criminali, perchè quanto avvertii ai §§. 540 a 549, toglie quella frequenza che può ravvisarsi negli affari civili.

2191. „ È luogo a denunziare alla Corte di Cassazione il „ Conflitto di Giurisdizione che l'Art. 154 del Motuproprio le „ attribuisce di togliere:

I. „ Allorchè una medesima domanda sia da una mede„ sima persona, sia da più che separatamente esercitano un'azio„ ne o diritto cui tutte partecipino è proposta ad un tempo „ in diversi tribunali giudicanti in Prima Istanza o contro una „ sola e medesima persona, o distintamente e separatamente „ contro più passibili della stessa azione:

II. „ Allorchè, emanate nel caso qui avanti previsto di„ verse Sentenze sulla stessa domanda in Tribunali di Vicarj, „ o Giudici Civili, o Potestà compresi nei diversi Tribunali „ o Auditori di Prima Istanza, sono stati interposti più appelli „ a questi Tribunali investiti della relativa giurisdizione di „ appello. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 251).

2192. Le domande o querele o gli atti di appello che dimostrano l'esistenza del Conflitto di Giurisdizione si depositano dalle Parti interessate nella Cancelleria della Corte di Cassazione insieme con l'atto che contiene l'istanza diretta ad ottenere dalla Corte un preliminare Decreto che permetta di citare davanti ad essa chi occorre, per sentire decidere a suo tempo sul Conflitto e che frattanto ordini la sospensione di tutte le relative procedure nei diversi Tribunali (dette Art. 252).

2193. Il Cancelliere della Corte fa conoscere al Presidente di essa, e questi alla Corte medesima in Camera di Consiglio la suddetta istanza e carte relative, previa comunicazione al Regio Procuratore Generale: La Corte, udite le conclusioni del Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, delibera sulla domandata sospensione, e la concede o denega con decreto che pronunzia in pubblica udienza. (Dette Art. 257).

2194. Se il decreto di sospensione non si ottiene, chi lo provocava non può procedere ad altri atti davanti la Corte; ottenutolo, è a sua cura notificato. (Dette Art. 254).

2195. Dentro 15 giorni, la Parte ricorrente deve esibire Scrittura diretta ad ottenere dalla Corte Suprema la pronunzia definitiva, e a dedurre quanto sia creduto opportuno a giustificarla con produzione di carte e documenti. Non esibita nel termine detta Scrittura, ne avviene la caducità dai favorevoli effetti del Decreto preliminare di sospensione delle Procedure (dette Art. 255 256).

2196. Sospese come sopra le diverse procedure, seguitano a stare sospese fino alla decisione.

2197. Il Presidente sull'Istanza delle Parti destina il giorno della discussione, ed in quel giorno la Corte, dopo avere udito nella pubblica udienza le ragioni delle Parti e le conclusioni del Pubblico Ministero, pronunzia nelle solite forme il decreto con il quale decide, se deva attribuirsi ad un solo Tribunale l'affare, e lo presceglie (dette Art. 257 a 260).

2198. „ Allorquando, non tolto il Conflitto di Giurisdi-
„ zione, nascono due Sentenze inappellabili contrarie fra loro
„ ed aventi i caratteri della rejudicata, ed allora quando sia
„ emanata una sentenza inappellabile contraria alla parte che
„ abbia a suo favore una precedente rejudicata e non l'abbia
„ dedotta, si verifica il conflitto di Giudicati, che si denunzia
„ alla Corte di Cassazione e da essa si toglie in ordine all'Art.
„ 154 del Motuproprio „ (dette Dich. Art. 261).

2199. Il succombente per l'ultima sentenza inappellabile e finchè non sia decorso il tempo della Prescrizione, si provvede davanti la Corte di Cassazione con esibire una Scrittura con cui producendo le due rejudicate contrarie, domanda la annullazione dell'ultima. Se la Corte annulla la seconda Sentenza, non vi è bisogno di commissione di un nuovo giudizio ad altro tribunale. (dette Art. 262 a 265).

2200. „ Non potendo nè dovendo qualsisia Autorità mescolarsi nel corso ordinario della Giustizia, o trattenerlo, „ nelle cause ed affari sì Civili come Criminali che per le disposizioni del Motuproprio, e per le altre leggi dello Stato „ appartengono alla cognizione dei Tribunali istruiti e regolati „ dal Motuproprio medesimo, chiunque in affari o già portati ai „ Tribunali predetti, o appartenenti alla loro cognizione, sia „ intimato davanti qualsisia Autorità non costituita dal Motuproprio nell'ordine Giudiciario, potrà denunziare alla Corte „ di Cassazione il Conflitto che nasce o va a nascere trà l'Autorità giudiciaria ed ogni altra diversa, affinchè sia tolto in „ ordine all'Art. 254 del Motuproprio medesimo. Però la disposizione del presente Articolo non deroga alle competenze che „ gli ordini veglianti attribuiscono ad alcune Autorità Amministrative „ (dette Art. 266).

2201. La denunzia o Ricorso si propone con scrittura diretta alla Suprema Corte, e si chiede un decreto di sospensione di ogni procedimento. La Corte riunita in Camera di Consiglio nega o concede la sospensione. Negata, s'intende escluso il conflitto tra l'Autorità Giudiciaria e l'altra diversa, e così rigettato il Ricorso. Ammessa la sospensione, si fa luogo al Giudizio (dette Art. 267 a 272).

2202. „ Allorchè taluno intimato davanti qualunque dei „ Tribunali istituiti dal Motuproprio creda di dover rispondere „ sull'oggetto della Intimazione davanti Autorità diversa della „ giudiciaria, si fa luogo alla Declinatoria ed al relativo giudizio d'Incompetenza, su cui l'Autorità Giudiciaria pronunzia „ come in ogni altra occasione e contestazione (dette Articolo 273).

2203. Riferite queste disposizioni della Riforma Leopoldina del 1838 sui Conflitti Civili per l'analogìa di applicazione che possono avere sui Conflitti Criminali, dirò alcune regole che pur sono proprie dei Conflitti in Cause Criminali, e che possono bene applicarsi al nostro sistema.

2204. La questione di competenza potrebbe essere promossa o in caso di *Conflitto*, o in via di semplice *Declinatoria* eccezione.

2205. Fino a che per lo stesso delitto o per più *delitti connessi* più Autorità di Polizia Giudiciaria assumono informazioni o prendono semplici misure conservatorie, non può sorgere nè questione, nè conflitto di competenza. Il Conflitto sorge solo quando da una delle Autorità diverse viene spedito un mandato o un ordine che equivalga a mandato contro uno o più imputati dello stesso delitto o delitti connessi.

2206. L'Eccezione di Declinatoria, di Incompetenza ha luogo quando da una sola Autorità si procede in una Causa, che per ragione o della materia o del luogo o delle persone spettasse ad altra Autorità.

2207. Dunque il diritto di promuovere la *questione* di *incompetenza* sì per il caso di *Conflitto* frà più Autorità, o per semplice *Declinatoria* spettar deve all'Imputato, al Querelante, alla Parte Civile ed al Pubblico Ministero; questo poi è tenuto di promuoverlo per ufficio ogni qualvolta scopra violata la competenza.

2208. Ordunque, se il Conflitto di giurisdizione insorgesse fra due o più Giudici d'Istruzione compresi nel Circondario di un medesimo Tribunale di Prima Istanza, la decisione appartiene al Turno del Tribunale medesimo che compone la Camera di Consiglio (Vedi §. 543).

2209. Se il Conflitto accadesse fra Giudici d'Istruzione sottoposti a diversi Tribunali di Prima Istanza, la decisione appartiene alla Camera delle Accuse della Corte Regia.

2210. Se il Conflitto insorgesse fra Tribunali speciali come il Consiglio di Guerra, e il Tribunale Ordinario come la Corte Regia, la decisione spetta alla Corte di Cassazione.

ARTICOLO II.

CENNI SOPRA ALCUNE SPECIALI REVISIONI.

2211. La *Revisione* di cui qui tengo discorso non è già quella che formava nel cessato Sistema Giudiciario un rimedio straordinario accordato dal Principe per notoria ingiustizia o per errore di diritto. Il Giudice allora delegato alla revisione del Giudicato non poteva che riesaminare ex integro la causa ma sulla medesima posizione di processo, che perciò non doveva variarsi.

2212. Qui intendo di quel rimedio straordinario, che dietro la scorta di Romagnosi e delle Leggi Francesi ritengo come una necessarissima conseguenza del nuovo sistema giudiciario per i seguenti casi.

2213. Se un cittadino fosse per essere condannato come autore di un delitto, e un altro cittadino sia per essere pure condannato con diverso giudicato come autore dello stesso delitto; e se i giudicati non si potessero conciliare, e fossero anzi la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato; che contro questi giudicati non competesse il rimedio nè ordinario d'appello nè straordinario della Cassazione per essere stato già esercitato invano, o per esserne prescritto il diritto attesa la decorrenza dei termini, ognuno intende che ambedue i giudicati dovrebbero per giustizia essere sospesi nella loro esecuzione, e ciò quando anche fosse stato rigettato il Ricorso che contro l'uno o l'altro giudicato era stato presentato per cassazione. In caso diverso, non ostante la manifesta prova dell'errore, si farebbe subire la pena ad un innocente.

2214. Allora dovrebbe essere lecito tanto alle Parti condannate, quanto ex officio al Pubblico Ministero ricorrere me-

diante Memoria ragionata al Presidente della Reale Consulta, il quale, conosciuto ciò, sia d'uffizio, sia sul ricorso dei condannati o di uno di essi, sia ad istanza del Pubblico Ministero, denunziar deve i due Giudicati alla Corte di Cassazione.

2215. La Corte Suprema, qualora riconoscesse che i due Giudicati non possono conciliarsi, li dovrebbe cassare ambedue, e quindi rinviare gli accusati con gli atti d'accusa alla Camera della Corte Regia che non avesse deciso in tali affari, o al Tribunale di Prima Istanza più vicino al luogo del commesso delitto, e ciò secondo la competenza che loro possa spettare sulla cognizione di quella causa.

2216. Medesimamente si dovrebbe sospendere l'esecuzione di una condanna a morte o ad altra pena di effetto irreparabile qualora si scopra che sia stata ammessa l'Accusa, o introdotta la Istruzione preparatoria del giudizio contro un altro individuo come autore dello stesso delitto, e si verifichi la stessa inconciliabilità.

2217. Se nel giudizio anche questo imputato sia condannato per lo stesso titolo, si dovrebbe procedere al nuovo giudizio sopra avvertito; ma se non sia condannato, o nol sia per lo stesso titolo, cessar dovrebbe la sospensione e la prima Sentenza potrebbe subito eseguirsi.

2218. Qualora dopo la condanna per omicidio, o per un furto, o per altri simili titoli, l'esistenza è l'identità della persona pretesa uccisa, o della cosa supposta furtiva ritrovata intatta presso il proprietario, fossero legalmente provate, l'esecuzione della condanna dovrebbe essere sospesa. Allora il Presidente della Real Consulta o d'ufficio o sul reclamo del Condannato, o del Pubblico Ministero trasmetter dovrebbe tutte le carte alla Corte di Cassazione.

E questa, riconosciuta la legalità degli atti prodotti dopo la condanna, cassar dovrebbe il giudicato, e rinviare l'Accusato ad un altro Tribunale, o alla Camera della Corte Regia che non ha giudicato sull'affare, perchè sopra tutti gli atti sì a carico che a discarico proceda al giudizio.

2219. Quando dopo la condanna d'un accusato sia stata ammessa l'Accusa o introdotta l'Istruzione Criminale per titolo di falsa testimonianza contro uno o più testimonj che abbiano deposto a suo carico, l'esecuzione del giudicato di condanna si dovrebbe sospendere, quando anche il ricorso per cassazione fosse stato rigettato. Se i Testimonj inseguito sono condannati per falsa testimonianza, il Presidente della Consulta o d'officio o sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero dovrebbe denunziare il fatto alla Corte Suprema di Cassazione.

La Corte, dopo aver riconosciuto che i Testimonj i quali abbiano deposto in aggravio del Condannato sono stati convinti di falso, annullar deve il giudicato contro il medesimo, e ri-

mettere la causa ad altro Tribunale, perchè proceda a nuovo giudizio.

Se poi nel giudizio sopra i Testimonj, le loro deposizioni non siano state dichiarate false, cessa la ragione della sospensione del primo giudicato e la condanna si eseguisce.

2220. Così si dica se la condanna è avvenuta per cagione di documenti o atti prodotti in aggravio dell'accusato, che si scoprissero falsi. Allora l'esecuzione della sentenza si sospenderebbe, e si annullerebbe come sopra, quando il documento fosse dichiarato falso da una sentenza.

2221. S'intende bene, che i Testimonj condannati per falsa testimonianza non potrebbero essere sentiti nel nuovo giudizio, e del pari non potrebbero figurarvi i documenti ed atti dichiarati falsi, come pure non vi potrebbero essere sentiti coloro che si valsero dei falsi documenti sia come Parte Civile sia come Testimoni.

2222. Diritto ad intentare simili Revisioni non solo dovrebbe competere ai condannati, ma quando essi fossero defunti, spettar dovrebbe ai loro ascendenti, descendenti, fratelli, sorelle, nepoti, cugini, al marito per la moglie e viceversa, e a tutti insomma coloro che risentono danno e pregiudizio dal giudicato erroneo.

2223. Quando il nuovo Tribunale a cui fosse stata commessa la *Revisione* della causa credesse che si avrebbe dovuto assolvere il condannato, lo assolverà e ne riabiliterà la memoria, se è defunto.

2224. Da questa Sentenza sorgere deve il diritto a favore di coloro che risentirono pregiudizio dall'altra cassata, di repetere i danni ed interessi e spese contro chi di ragione.

ARTICOLO III.

CENNI SUGLI ALTRI GIUDIZJ DI CASSAZIONE PROMOSSI D'UFFICIO DAL PUBBLICO MINISTERO.

2225. Il reintegrare e ricondurre al loro principio gli *ordini violati* è il fine della Giustizia Penale. Ma la custodia di questi *ordini* è un attributo della Sovranità. Dunque è indivisibile dalla Sovranità l'assidua vigilanza sull'andamento della giustizia penale. Per lo che, dal Principe delegatone l'esercizio ai Magistrati incaricati della di lei amministrazione nei casi particolari, si è istituita presso ciascuno dei corpi giudiciarj una *magistratura* di *Procuratori suoi* per mezzo della quale, senza influire giammai sulla coscienza dei Giudici, il Principe possa esercitare incessantemente sì fatta vigilanza. Questa, altrove lo dissi (§§. 405 e seguenti) fù la ragione principale della instituzione del *Pubblico Ministero*.

2226. Il *Pubblico Ministero* presso la Suprema Corte di Cassazione esercita in nome del Sovrano la sua vigilanza sopra tutto l' andamento dell'Amministrazione della giustizia dello Stato.

2227. Così si mantiene l'esatta osservanza delle leggi, perchè il Principe per l' organo del Pubblico Ministero richiama alla loro esecuziono la Corte Regia, i Tribunali, i Giudici che se ne fossero allontanati.

2228. Nasce da ciò, che il Pubblico Ministero presso la Suprema Corte di Cassazione può provocare l'annullamento di qualunque atto giudiciario.

2229. Ma siccome un *Giudicato* se non fù legittimamente impugnato a tempo, ha fatto *stato* fra le Parti, e *status rei pubblicae maxime judicatis rebus continetur*, così l' annullazione dalla Corte Suprema non può essere pronunziata per ciò che è *proprio*, o che in forza del giudicato è tolto di *proprio* o è diventato *proprio* delle Parti, ma solamente può essere pronunziato per ciò che è *proprio* o che è stato tolto di *proprio* alla legge. E poichè *jus* e *proprium* in diritto sono sinonimi, da ciò nasce l' antica distinzione tra il gius dei letiganti *jus litigatoris*, e il gius della costituzione, *jus constitutionis*, frasi nelle moderne leggi tradotte in quelle d' *interesse delle Parti*, e *interesse della Legge*.

2230. Così adunque l' annullazione di un giudicato ad istanza del solo Pubblico Ministero presso la Corte Suprema non può essere pronunziato nell'interesse delle Parti, ma soltanto nell' *interesse della Legge*.

2231. Quindi se il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione avrà notizia che sia stata proferita una Sentenza o decisione qualunque la quale importi infrazione delle leggi, o racchiuda violazione di forme essenziali della Procedura, o contenga eccesso di potere, senza che alcuna delle Parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrebbe portarla di Uffizio alla Cognizione della Corte Suprema di Cassazione, la quale, fattone l' esame, e trovando sussistente la violazione, la contravvenzione, o l'eccesso di potere, ne dovrebbe pronunziare l'annullazione.

Capitolo Secondo

CENNI SUI GIUDIZJ PER RICORSO IN CASSAZIONE PRESENTATI DALLE PARTI.

2232. Se il Ricorso ed il Giudizio di Cassazione cimentato di uffizio dal Pubblico Ministero ha di mira il solo interesse della legge, il Ricorso per Cassazione cimentato dalle

Parti private tende principalmente all'interesse proprio; e per quanto la Suprema Corte, sull'accogliere o rigettare i ricorsi, sempre abbia di mira la violazione della legge o si presenti questa per l'inosservanza delle forme del giudizio, o per la contravvenzione alle leggi e regolamenti della pubblica amministrazione della giustizia, pure le Parti tendono a conseguirne un vantaggio togliendo ad una Sentenza ogni effetto, riducendo l'affare come tuttavia pendente, e facendone necessariamente rinviare l'esame ad altro giudice di eguale giurisdizione di quello che prima avea pronunziato.

2233. Dunque il principale scopo dei Ricorsi delle Parti, tendendo a rinnovare il Giudizio, opera sì che la Corte di Cassazione in ogni caso di annullamento pel ricorso di Parte deve privare della sua naturale giurisdizione che avrebbe nella causa il Giudice competente per legge ed investirne un altro.

2234. Allora la Corte suprema viene a deferire una Giurisdizione di *eccezione* e perciò di diritto strettissimo, la quale non può essere mai comunicata se non nei casi estremi e per ordine espresso della legge.

2235. Quindi il rimedio del Ricorso è un rimedio straordinario, sì perchè rivolto a censurare giudizj ed atti inappellabili, sì perchè il suo fine è di togliere la sua competenza originaria.

2236. Se la Corte Suprema nei giudizj di questo genere non si tiene stretta ai casi espressi dalla legge, non solo fa contro alla legge stessa nell'atto che protesta di censurarne le contravvenzioni, ma rende inutile anzi dannosa la sua nobile istituzione.

2237. Il rinvio di una causa dal Giudice competente ad un'altro, deve considerarsi sempre come un grave avvenimento negli ordini giudiciali; esso è un rimedio forte, una specie di pubblica e solenne pena data all'errore dei giudici; pena la di cui troppo facile applicazione, dice Niccolini, non corregge ma snerva i Magistrati; non li ravviva, ma li rende viepiù disattenti, quasi che essi o facendo bene o facendo male sia sempre lo stesso; li degrada agli occhi del pubblico; discredita l'autorità dei giudizj, e rallenta il vigore della giustizia.

2238. Ed ecco perchè la legge è si severa nell'ammettere il Ricorso in Cassazione (vedi §§. 2170 a 2181), che lo rigetta sempre se non accusa una contravvenzione alla legge, se questa dalle Parti non è accusata dentro certo prefisso termine, e se l'accusa non è accompagnata da tali decretate formalità.

2239. Da ciò ne consegue che l'*ammissibilità del Ricorso presentato dalla Parte*, bisogna considerarla dal lato della *natura* dell'atto che s'impugna ed accusa in Cassazione; dal lato delle *persone* che possono impugnarlo; dal lato del *tempo* dentro il quale può essere impugnato non che delle *forme* con le quali

si deve impugnare; e finalmente dal lato dei *mezzi* efficaci a produrre l'annullazione.

ARTICOLO I.

CENNI SULLA NATURA DEGL'ATTI CHE SI POSSONO ACCUSARE IN CASSAZIONE.

2240. Sebbene ogni *Atto* di Procedura Giudiciaria possa essere attaccato per nullità e divenir nullo, pure perchè questa nullità sia subbietto in Ricorso alla Cassazione deve investire *Atto che partorisca un effetto irrevocabile* in modo che non possa essere modificato nè corretto dal Giudice competente, ne dal Giudice ordinario a lui superiore. Il rimedio del Ricorso è straordinario, e solo si concede quando è chiusa ogni via ordinaria di riparo.

2241. „ La mancanza del rimedio ordinario di appello o „ di ricorso, la quale fa condizione all'ammissibilità del rimedio „ esterno di cassazione contro le Sentenze e i Decreti, deve pro„ cedere dalla disposizione della legge, indipendentemente dalla „ volontà e dal fatto dell'uomo. „ (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 816. Vedi §§. 2170 e seg.).

2242. Tutte le volte che l'atto, o decreto, o sentenza non ha violato le forme prescritte per il giudizio; tutte le volte che non contiene contravvenzione alla legge o ai regolamenti della pubblica amministrazione della giustizia; tutte le volte che gli Atti, o Decreti, o Sentenze sono soggetti a qualche rimedio ordinario, invano si accuserebbero in Cassazione.

2243. Dunque inutilmente si ricorre dai Giudicati dei Giudici d'Istruzione emessi nelle cause della competenza della Polizia Giudiciaria, mentre per questi atti vi è l'ordinario rimedio dell'appello. E se da questi Giudicati è ammissibile il ricorso, lo è nel solo interesse della legge attivato dal Pubblico Ministero in caso d'incompetenza, o di eccesso di potere, o d'infrazione della legge, o di mala applicazione (Vedi §. 2173).

2244. Ma dai Decreti e dalle Sentenze definitive dei Tribunali di Prima Istanza e della Corte Regia, siccome non vi è rimedio ordinario, quindi utilmente si esercita quello del Ricorso nelle circostanze d'infrazione di legge.

2245. Dalle suddette avvertenze, in virtù delle quali niun ricorso in Cassazione può darsi se l'Atto accusato ha un rimedio ordinario e non produce un effetto iretrattabile, ne derivano tre conseguenze:

I. Gli Atti di Procedura sono *mezzi* per giungere al *fine* dell'assoluzione o della condanna del Reo. L'inadempimento delle forme e regole stabilite nel celebrarli, accenna un pericolo, ma fino a tanto che il pericolo non si converte in danno irreparabile, non produce effettivamente un danno irreparabile

e definitivo per le Parti. Oltre a ciò, gli atti di procedura possono essere sempre nel corso del giudizio rettificati dal giudice, e rifatti. L'attaccare dunque un Atto di procedura come fatto in contravvenzione della legge, non apre subito l'adito alla Corte Suprema; avvertitone il Giudice a tempo, può egli stesso correggere l'errore e supplire alle omissioni che gli vengono additate. Sicchè un Ricorso contro Atti di Procedura separato e prima che il giudizio sia irreparabilmente deciso, non varrebbe che come una Protesta, e l'esame è assunto dalla Corte Suprema quando gli si presenta il ricorso contro la definitiva. Questa regola è comune anche ai Ricorsi che il Pubblico Ministero presenta nell'interesse della legge. Altrimenti la frequenza di questi ricorsi potrebbe turbare ogni ordine nelle giurisdizioni:

II. Maggiore inconveniente nascerebbe dall'ammettere un ricorso prematuro, cioè quando il Giudizio non è inappellabile ed ha qualche rimedio ordinario. Allora è vano ricorrere ad un Collegio di giurisdizione straordinaria, allorchè vi è un Tribunale che può per le vie ordinarie riparare ad ogni torto:

III. Da ciò si scorge che un ricorso, perchè si apra adito alla Corte Suprema, deve essere diretto contro una *decisione* non solo *definitiva,* ma *inappellabile*. Le Decisioni interlocutorie, le preparatorie ben possono attaccarsi dal Ricorso, ma esso non si apre l'adito alla Cassazione se non dopo la definitiva inappellabile decisione, e quando contro di questa è ammissibile il ricorso.

2246. Una eccezione però io credo che possa proporsi alla regola generale relativa al ricorso contro le Sentenze Interlocutorie, e l'eccezione a mio senso comprende le decisioni riguardanti le Competenze, contro le quali il Ricorso potrebbe essere ammesso prima della Sentenza e decisione nel merito.

ARTICOLO II.

CENNI SUL RICORSO IN CASSAZIONE AVUTO RIGUARDO ALLE PARTI, CHE HANNO DIRITTO D' INTERPORLO.

2247. Appartiene il diritto di ricorrere in Cassazione, sempre che concorrano gli estremi fissati dalla legge, sì al *Pubblico Ministero* che all'*Condannato* non contumace alla Procedura. La *Parte lesa* lo ha soltanto quando è lesa da un delitto di azione privata (vedi §. 2181), ed inoltre „ la parte lesa da de-
„ litto di azione pubblica, quantunque intervenuta al giudizio
„ davanti il Tribunale di Prima Istanza, o davanti la Corte
„ Regia non ha il ricorso in Cassazione se non contro la sentenza,
„ che avendo dichiarato reo l'imputato o accusato, abbia ta-
„ ciuto sulla refusione dei danni benchè chiesta, ovvero l'ab-
„ bia negata „ (Dichiar. e Istruz. Art. 564).

2248. E qui mi si presenta una sostanziale avvertenza. È massima sanzionta dagli Art. 200 e seguenti delle Dichiarazioni e Istruzioni, che nelle cause civili interressanti più persone, quelle che non interpongono Ricorso dalle sentenze, o non intervengono nel giudizio di Ricorso interposto da una di loro non possono risentirne ne vantaggio ne pregiudizio. Questa regola potrà estendersi alle cause criminali? Per risposta io dico, che negli affari penali il ricorso interposto da uno dei condannati, se la causa *è individua*, giova al correo benchè non ricorrente, intendendo per causa individua quella che non presenta distinzione tra la complicità dei delinquenti e che il reato dell' uno non può essere separato dal reato dell' altro.

ARTICOLO III.

CENNI SUL TEMPO E SULLE FORME DA RENDERE EFFICACE IL RICORSO IN CASSAZIONE.

2249. „ Il termine ad esibire le domande di Cassazzione nelle „ Cause Criminali sarà di giorni cinque continui tanto per la „ Parte Privata che per il Pubblico Ministero; questo termine in„ comincerà a decorrere quanto alla prima dal giorno della no„ tificazione della Sentenza, quanto al secondo dal dì della pro„ nunzia medesima „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 250).

2250. „ Nei dieci giorni successivi a quello in cui sia stata „ esibita la detta domanda, dovrà il ricorrente presentare la „ sua Memoria comprensiva i motivi creduti opportuni a giu„ stificare il Ricorso intentato. Potrà il condannato unirvi co„ pia di tutti gli atti che egli ravvisasse utili al proprio in„ tento „ (Detto. Art. 251).

2251. „ Tanto la domanda di Cassazione, quanto la Me„ moria ad essa relativa, dovranno nei respettivi loro termini „ essere esibite nella Cancelleria della Corte e del Tribunale „ da cui la sentenza sarà stata proferita, e dovranno a cura „ della stessa Cancellerìa essere trasmesse all'altra della Corte „ di Cassazione unitamente all' inserto di tutte le carte atte„ nenti alla causa „ (detto Motupr. Art. 252).

2252. „ Nel termine dei cinque giorni continui, e nell'al„ tro dei dieci simili assegnato dagli Articoli 250 e 251 del „ Motuproprio per ricorrere in cassazione dalle sentenze in ma„ teria criminale, non sono compresi i giorni nei quali il ter„ mine comincia e finisce „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838. Art. 544).

„ I termini che sopra saranno di rigore, sicchè ogni atto „ presentato fuori dei medesimi si avrà come nullo, e di nes„ sun effetto (Motuproprio Art. 253).

2253. „ La domanda per cassazione delle sentenze predette „ può farsi, tanto con scrittura, quanto con dichiarazione ver-

„ bale nella Cancellerìa del Tribunale che pronunziò la sen„ tenza, e tanto dalla persona del ricorrente, quanto da un „ di lei mandatario costituito per atto di procura in forma le„ gale, purchè la facoltà di ricorrere in cassazione sia espressa „ in questo atto, il quale deve essere rilasciato e rimanere an„ nesso alla scrittura, o alla dichiarazione di ricorso „ (Dichia„ razioni e Istruzioni Art. 545).

2254. „ La domanda fatta per scrittura sarà firmata dal „ ricorrente, o dal di lui mandatario speciale ed esibita in „ persona dall'uno e dall'altro al Ministro di Cancelleria. Que„ sti ne farà lettura all' esibente, e previa la cerziorazione in„ torno al disposto dall'Art. 160 del Motuproprio „ (cioè che le sentenze de' nuovi giudici influiranno sì in aggravio che in favore sulla sorte di coloro che avranno intentato il ricorso), „ ne chiederà la ratifica, ottenuta la quale, registrerà in piè „ della scrittura la esibizione, indicandone il giorno, facendo „ espressa menzione della lettura, della cerziorazione e della ratifi„ ca, e firmandosi esso medesimo „ (Dichiaraz. e Istruz. Art. 546).

2255. Mancandosi a quanto sopra, il Ricorso è inattendibile. E qui si rifletta, che sebbene simili forme trascurate nell'Atto di Appello dalle Sentenze dei Giudici d'Istruzione non rendano nullo l'Appello, non così si deve dire del Ricorso in Cassazione; perchè la legge che ha sottoposto sì l'appellante che il ricorrente ai pericoli che possono incorrere se nella revisione dei giudicati è deteriorata la loro condizione, vuole esplicitamente si sappia che l' appellante ed il ricorrente sono ben certi del loro pericolo, e non ostante insistono nell' Appello e nel Ricorso. Se però nell'Appello manca la Ratifica, vi è l' equipollente della necesssaria comparsa dell'Appellante nel giudizio di Appello, venendo così supplito con sicurezza alla cerziorazione voluta dalla legge. Ma in caso di Ricorso in Cassazione, siccome il Ricorrente non comparisce in persona nel giudizio di Ricorso, così sono necessarie per la sua ammissione le forme sopra prescritte, che sole accertano dell' espressa di lui volontà nel ricorrere. In caso diverso, la legge ritiene il Ricorso come non fatto, perchè non ha sicura prova che il ricorso venga dall' espresso volere del ricorrente, e che egli si voglia esporre al caso di vedere deteriorata la sua sorte.

2256. „ Il ricorrente o il di lui mandatario speciale, se „ non sa scrivere, o se preferisce di ricorrere in cassazione „ per mezzo di dichiarazione verbale, si presenta alla cancel„ lerìa del Tribunale che proferì la Sentenza; il Cancelliere „ riceve la di lui dichiarazione, la redige in scritto, e previa „ lettura dell' atto, come ancora previa la cerziorazione e la „ ratifica del ricorrente, e le corrispondenti menzioni, appone „ egli medesimo la propria firma dopo quella del ricorrente, „ ovvero fa menzione, che questi, richiesto di firmare, ha asserito „ di non sapere „ (Dich. e Istruz. Art. 547).

2257. Ma siccome la dichiarazione di ricorrere in cassazione deve essere fatta dal Condannato dentro cinque giorni dal dì della notificazione della sentenza, altrimenti perde un tale diritto, è da avvertirsi che i condannati carcerati ed in potere della giustizia devono godere del libero esercizio di un tale diritto in tutti i giorni suddetti siano o nò festivi; quindi o sarà necessario che ad ogni loro richiesta siano trasportati alla Cancellerìa del Tribunale che li ha condannati, o bisognerà che ad ogni loro richiesta il Cancelliere si porti nelle prigioni per ricevere la dichiarazione del ricorso e fare al ricorrente le cerziorazioni prescritte. In caso diverso, i condannati carcerati non sarebbero in grado di valersi del diritto che gli si concede.

2258. „ Di ogni esibizione di domanda scritta, e di ogni „ dichiarazione verbale come sopra, deve essere presa contem„ poranea ed esatta nota in un registro da tenersi a tal uopo „ nella Cancelleria, e deve esserne sempre dato pronto avviso „ al Ministero Pubblico, e fatta la notificazione alla Parte Ci„ vile che abbia ottenuto qualche favorevole dichiarazione „ dalla Sentenza „ (Dich. e Istr. Art. 548).

ARTICOLO IV.

CENNI SUI MOTIVI NECESSARJ ESPORSI NEL RICORSO IN CASSAZIONE.

2259. Considerato fin quì il Ricorso delle Parti nelle *forme estrinseche*, viene adesso necessariamente l'osservazione sulla *sostanza* del Ricorso, che deve tutta raggirarsi nel designare la Sentenza accusata come violatrice della legge.

2260. „ Nei dieci giorni successivi a quello in cui sia stata „ esibita la domanda di Cassazione dovrà il ricorrente presen„ tare la sua Memoria comprensiva i *motivi* creduti opportuni „ a giustificare il ricorso intentato. Potrà il Condannato unirvi „ copia di tutti gli atti che egli ravvisasse utili al proprio in„ tento. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 251).

„ Fatti nuovi non potranno essere dedotti in appoggio „ delle domande o istanze di Cassazione, nè potrà nell'esame „ avanti la Corte aumentarsi o cangiarsi il Processo dei fatti „ che ha servito alla pronunzia delle Sentenze o Decreti defe„ riti alla medesima (Art. 155. del Motuproprio).

2261. „ I motivi del ricorso sono sostanziali e debbono „ indicare specificamente qual sia la contravvenzione alla legge „ cui è stato contravvenuto, o per falsa interpetrazione, o per „ falsa applicazione, o nei rapporti di competenza o di forme „ sostanziali. Ma utilmente si deducono i motivi tanto nella „ domanda o scritta o verbale davanti il Cancelliere, quanto „ nella memoria che il ricorrente può esibire nel termine dei

„ dieci giorni stabilito dall'Art. 252 del Motuproprio, purchè „ nell'uno o nell'altro atto siano dedotti nel modo qui avanti „ stabilito.

„ Qualora manchi la deduzione dei motivi nella domanda „ scritta o verbale di cassazione, la mancanza di esibizione „ della memoria nei successivi dieci giorni rende inefficace il „ ricorso. „ (Dich. e Istruz. Art. 549).

2262. „ Occorre nulladimeno un decreto della Corte Su„ prema di Cassazione che riconosca e dichiari la inefficacia „ del ricorso, quando sia avvenuta, e perciò la Cancellerìa, „ nella quale è esibito o proposto il ricorso, deve sempre ese„ guire la trasmissione delle carte all'altra della Corte suprema „ come è prescritto dall'Art. 252 del Motuproprio „ (Dich. e Istr. Art. 550 Vedi §. 2251).

2263. „ Nella domanda di Cassazione scritta o verbale, o „ nei dieci giorni successivi il ricorrente può nominare un Difen„ sore per il futuro giudizio davanti la Corte di Cassazione „ tra li Avvocati, o Procuratori residenti in Firenze. Frattanto „ il Difensore già destinatogli di uffizio nel giudizio finito colla „ sentenza denunziata in cassazione non può negare la conti„ nuazione di gratuita assistenza, o per la Scrittura, o per „ la Memoria con cui bisogna dedurre i motivi del ricorso. „ (Art. 551).

Capitolo Terzo

CENNI SULLA DISCUSSIONE E DECISIONE DEI RICORSI AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

2264. La Real Consulta per l' esercizio della giurisdizione attribuita come Corte Suprema di Cassazione non potrà comporsi di un numero minore di cinque votanti.

Il primo fra i Componenti la Consulta destinati a formare la Corte di Cassazione presiede nelle adunanze dell'anno.

Le Udienze della medesima sono pubbliche, assistite da un Cancelliere, ed il Regio Procuratore Generale v'interverrà; essendo impedito può deputare un Avvocato Generale. (Motup. Art. 22 Vedi §§. 2165 e seg).

2265. „ Subito che gli atti relativi al ricorso, e quelli at„ tenenti alla causa decisa colla Sentenza denunziata in Cas„ sazione siano pervenuti alla Cancelleria della Corte Suprema, „ questa ne da notizia al Presidente della Corte, il quale con „ sua ordinanza nomina il Relatore, destina d' uffizio al ricor„ rente, se non lo abbia nominato egli stesso, un Difensore, „ e determina di concerto col Regio Procuratore Generale il „ giorno della Discussione, in guisa che l'intervallo conceda al

„ Difensore, al Ministero Pubblico, ed al Relatore, il tempo „ necessario per l'esame delle carte e delle questioni. La ordi- „ nanza si notifica a cura della Cancelleria. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 553).

2266. „ Nell'intervallo predetto potrà essere esibita, ed in „ caso di esibizione dovrà essere notificata per mezzo della „ Cancellerìa della Corte Suprema all'altra parte fosse per que- „ sta il Ministero Pubblico, Scrittura di applicazione o aumento „ dei mezzi di ricorso, purchè preceda almeno di otto giorni „ liberi quello della pubblica discussione. (dette Art. 544).

2267. La Parte contraria, notificata che sia del ricorso in Cassazione, può fare Opposizione, e „ l'Opposizione dovrà farsi „ con scrittura di repliche esibita in detta Cancellerìa „ (della Corte Suprema di Cassazione) „ e dovrà nella Scrittura nomi- „ narsi il procuratore legale. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 149 247).

2268. „ La Scrittura di Opposizione e di Repliche pre- „ scritte nei Giudizj di Cassazione in materia civile dall' Art. „ 149 del Motuproprio richiamato nel successivo Art. 247, sarà „ facoltativa nei giudizj di Cassazione in materia criminale. „ Sarà, quando avvenga, esibita nella Cancellerìa della Corte „ Suprema.

„ L' esibizione potrà essere fatta in qualunque tempo, „ ma non più tardi di cinque giorni prima del giorno destinato „ per la discussione, e dovrà essere fatta in altrettante copie „ almeno quante, oltre il Consigliere Relatore, sono le Parti „ interessate non escluso il Ministero Pubblico, se non sia egli „ stesso l' opponente, e sarà comunicata senza ritardo a cura „ della Cancellerìa. „ (Dich. e Istr. Art. 568).

2269. „ Vi sarà un Relatore in ciascuna causa, e una „ Discussione avanti il Collegio tra le parti, e vi dirà le sue „ conclusioni il Pubblico Ministero allorchè vi prenda inte- „ resse „ (Motuproprio Art. 150.)

2270. „ La Corte, quando gravi circostanze lo rendano „ opportuno, potrà continuare la Discussione in udienza suc- „ cessiva, nella quale dovrà aver luogo la pronunzia della „ resoluzione finale dell' istanza. „ (Art. 151.)

2271. „ Nel giorno destinato dalla ordinanza „ (del Pre- „ sidente della Corte di Cassazione) „ il Cancelliere chiama „ la causa nella pubblica udienza della Corte Suprema, e „ la discussione se a luogo si apre con Rapporto del Con- „ sigliere Relatore che presenta in compendio il soggetto del „ ricorso e lo stato della questione, o delle questioni di cui „ la Corte ha da occuparsi. „ (Dich. e Istruz. Art. 223).

„ Quindi la Parte ricorrente, qualunque essa sia, espor- „ rà e svilupperà i motivi del suo ricorso; Risponderà dipoi „ l'altra; E se il ricorso è stato proposto dalla Parte Civile, „ questa avrà prima la parola; dipoi l' altra parte privata:

„ e successivamente il Ministero Pubblico. In ogni caso il „ Difensore del condannato ancorchè sia il ricorrente, avrà „ l'ultimo la parola. „ (Dette Dich. e Istruz. Art. 555).

2272. „ La Corte, udita la discussione, delibera in Ca- „ mera di Consiglio e pronunzia la finale risoluzione nel „ modo e tempo stabilito per i Giudizj sopra ricorso in ma- „ teria civile. „ (dette Art. 556).

2273. „ Il termine a risolvere per la Corte di Cassa- „ zione non potrà mai eccedere i mesi quattro dal giorno „ della esibita della domanda di Cassazione „ (e da quello della Dichiarazione di Ricorso fatta in Cancelleria); „ quando decorresse „ senza che avesse luogo pronunzia della Corte, si avrà come „ rigettata ad ogni effetto la domanda, e come se non fosse „ avvenuta.

„ Il detto termine resterà però interrotto nei casi sol- „ tanto previsti dal Regolamento di Procedura al Num. 1 del- „ l' Articolo 98, per tutto il tempo ivi contemplato ed „ ai Num. 4. 5. e 6 per la metà del tempo „ (Motuproprio Art. 152.)

„ Le risoluzioni della Corte predetta sulle Istanze di „ Cassazione saranno concepite nella forma e con lo stile dei „ Decreti come ogni pronunzia giudiciaria, e iniziati in nome „ della Corte di Cassazione. I detti decreti saranno motivati e „ la loro pronunzia sarà fatta all'udienza. „ (Motuproprio Articolo 153.)

2274. „ La Corte chiusa la discussione si ritira in Camera „ di Consiglio e delibera; dipoi pronunzia per l'organo del Pre- „ sidente la finale risoluzione motivata a forma dell' Art. 153 „ del Motuproprio o in quella medesima pubblica udienza, o „ nella immediatamente successiva, che può pur prorogare in „ caso di necessità alla seguente, sempre che il termine resi- „ duale della istanza lo comporti. La sentenza della Corte è „ firmata dal Presidente e dal Cancelliere. „ (Dich. e Istr. Articolo 223.)

2275. La Corte, nella Sentenza finale, risolve nel modo che crede di giustizia, „ individuando, allorchè vi è luogo il „ Tribunale cui commette il nuovo giudizio, e condanna nelle „ spese una parte privata a favore dell'altra, se vi sia. „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 586.)

2276. „ Il Decreto della Corte Suprema si notifica o a „ diligenza e spesa della Parte Civile ricorrente soltanto sul- „ l'Articolo dei danni ed interessi; ovvero si notifica a diligenza „ del Pubblico Ministero a tutte le parti cui occorra in altret- „ tante copie intere ed autentiche, che la Cancelleria di detta „ Corte deve prontamente porre a di lui disposizione oltre „ l'estratto da rimettersi alla Cancelleria del Tribunale che „ proferì la Sentenza già denunziata onde sia trascritto sull'ori- „ ginale di questa. „ (Dich. e Istr. Art. 557.)

Capitolo Quarto

CENNI SUL RIGETTO DEL RICORSO, SULL'AMMISSIONE DEL MEDESIMO, E SUL RINVÌO AL NUOVO TRIBUNALE.

2277. Se il Ricorso in Cassazione non è presentato nei termini prescritti (Vedi §§. 2249 e seg.); se non è accompagnato dalle formalità ordinate (Vedi §. 2253 e seg.); se non esprime chiaramente i motivi sui quali è basato (Vedi §§. 2259 e seg.), è sempre rigettato come nullo ed inattendibile.

2278. Bensì niuno può di sua autorità considerare il Ricorso come inesistente, e dare esecuzione alla Sentenza che in virtù dell'esistenza materiale del Ricorso è sospesa (Vedi §. 2282). In ogni caso spetta alla sola Corte Suprema il decretare l'inammissibilità ed il rigetto del Ricorso in Cassazione.

2279. Ma quando il Ricorso per le forme estrinseche ed intrinseche che lo accompagnano può essere preso in esame dalla Corte Suprema, se nella Discussione non viene chiaramente dimostrata l'infrazione della legge nell'atto o sentenza accusata in Cassazione, il Ricorso è rigettato, mentre la violazione del testo della legge deve essere *manifesta*.

2280. Quindi le massime — *ove non è legge applicata non può esservi legge violata — ove la legge è bene applicata, ma con falso ragionamento, si disapprova il motivo, non si annulla la decisione,* — sono di tutta efficacia nelle Cause di Ricorso, e in queste il *dubbio* della Corte Suprema si risolve sempre *contro il Ricorso.*

2281. Se poi avviene che la Corte abbia ammesso il Ricorso e così annullato l'atto o sentenza accusata d'infrazione della legge, allora bisogna distinguere gli *annullamenti senza rinvio ai nuovi Giudici*, dal caso in cui la *Causa sia inviata ad altro Tribunale* per essere nuovamente trattata e decisa.

ARTICOLO I.

CENNI SULLA ANNULLAZIONE SENZA RINVÌO AL NUOVO GIUDICE.

2282. La Suprema Corte di Cassazione annulla gli Atti e le Sentenze senza rinvio ad altra autorità giudiciaria, quando l'annullamento è pronunziato d'uffizio nel solo interesse della legge. (Vedi §§. 2212 e seg. e §§. 2226. e seg.)

Senza rinvio parimente annulla nel caso di contrarietà e conflitto di Giudicati (Vedi §§. 2184 e seg.) e il caso di questo annullamento può avvenire anche dietro il Ricorso delle parti.

2283. Consimile all'annullamento senza rinvio è il rigetto dei *motivi* della decisione impugnata. Spesse volte la *dispositiva* è conforme alla legge; ma i *motivi* di essa le sono contrarj e difformi. Allora la Corte Suprema nè disapprova nè annulla i motivi, ma tien ferma la deliberazione. È dunque da distinguersi la *dispositiva,* ossia la sostanzial parte della Sentenza *non motivata,* dalla *dispositiva mal motivata.* Da ciò si rileva che l'errore logico non è soggetto che a semplice disapprovazione.

2284. Parimente se è accolto il Ricorso presentato dalla Parte civile perchè la Sentenza accusata ha taciuto o negato la refusione dei danni, „ se la Corte Suprema decreta su tal „ ricorso in Cassazione, il di lei Decreto non contiene rinvio „ ad altro Tribunale ne commissione di nuovo giudizio, e co„ stituisce titolo per agere in via civile. „ (Dichiar. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 565.)

ARTICOLO II.

CENNI SULL' AMMISSIONE DEL RICORSO CON ANNULLAMENTO E RINVIO DELL'AFFARE AD ALTRO GIUDICE.

2285. In qualunque caso la Corte Suprema annulli un Processo, un Atto, un Decreto, una Sentenza e ne ordinerà la rinnovazione, deve delegare un Giudice o un' Tribunale di pari autorità, ma diverso e non composto degli stessi individui che componevano quello i cui atti e sentenze sono state annullate.

2286. La ragione del *rinvio* di una causa da un Tribunale ad un altro consiste in questo, che essendo l' amor proprio uno dei fonti di legittimo sospetto, non verrebbe bene affidato allo stesso Giudice il destino di Parti giudicate male da lui, e che contro di lui hanno ricorso con vantaggio. Dunque la remissione o rinvio della causa ad altro Giudice è una *surroga* di un Giudice ad un altro per causa di sospetto.

2287. „ Allorchè il Ricorso sarà ammesso e verrà quindi cas„ sata la relativa Sentenza, se questa sarà stata proferita dalla „ Camera Decidente della Corte Regia, il nuovo giudizio sarà „ commesso alla Camera Straordinaria Criminale di detta Corte „ Regia, e il medesimo avrà luogo nei modi e con le forme „ di quello cassato e coerentemente all'Art. 241. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 255); che è quanto dire, con le forme tracciate dove si parlò dei Pubblici Giudizj, ma con le differenze di che in appresso.

2288. „ Se poi la sentenza cassata apparterrà ad un Turno „ Criminale di un Tribunale di Prima Istanza, in tal caso, se „ il Tribunale sarà composto di sei o più Giudici, il nuovo „ giudizio sarà deferito all' altro Turno del Tribunale medesi„ mo, che non avrà giudicato, e se il Tribunale sarà compo-

„ sto di meno di sei Giudici, il nuovo Giudizio sarà rimesso „ al Tribunale di Prima Istanza più prossimo a quello, la di „ cui Sentenza sarà stata cassata ed in tal nuovo giudizio si „ osserveranno le forme e quanto altro è prescritto agli Art. „ 220 222 e 223 „ (detto Art. 256).

2289. „ Avrà luogo il disposto del precedente Art. 156 pa- „ ragrafo ultimo circa le Sentenze di qualunque Tribunale o „ Giusdicente, le quali siano state cassate per il capo dell'In- „ competenza „ (Motuproprio Art. 257).

2290. Il citato Articolo del Motuproprio, nel Paragrafo ultimo dispone: „ Le sentenze, o i decreti di qualunque Tri- „ bunale, o Giusdicente cassati per capo d'Incompetenza, si „ rimetteranno a quel Giudice o Tribunale che la Corte di „ Cassazione avrà dichiarato competente, invece di quello la „ di cui sentenza per il detto capo verrà annullata „ (detto Motupr. Art. 156).

2291. Le norme particolari di sì fatto Annullamento e Rinvio sono tracciate dalla legge secondo i casi principali che possono ravvisarsi in questi: I. Annullazione per motivi di procedura: II. Annullamento per falsa definizione del fatto; III. Annullamento per falsa applicazione della legge.

Quindi il Rinvio della Corte Suprema ha per oggetto, che sia riparato dal nuovo Giudice o Tribunale al mal fatto di quello omai escluso dalla cognizione dell'affare.

2292. „ Se la Corte Suprema pronunzia la Cassazione o per „ incompetenza o per omissione di forme sostanziali, così chè „ sia annullato in tutto o in parte il Processo Scritto, o quello „ Orale, si riassumerà la compilazione del Processo Scritto nello „ stesso Tribunale Istruente ove era stato compilato, o nel- „ l'altro cui la Corte di Cassazione abbia espressamente com- „ messo la nuova istruzione; ovvero e respettivamente si rias- „ sumerà il Processo Orale col pubblico giudizio, come se non „ fosse mai avvenuto quello dichiarato nullo dalla Corte Su- „ prema (Dich. e Istruz. Art. 558).

2293. „ Nel primo dei casi previsti dall'Art. 558 „ (cioè di „ annullazione di tutto o parte del processo scritto) „ la com- „ pilazione del processo scritto sarà riattivata o per l'intero, „ se tutto il Processo è stato annullato, o a cominciare da „ quell'Atto dal quale incomincia la nullità dichiarata dalla „ Corte Suprema, a cura del Ministero Pubblico, o della „ Parte lesa da delitto perseguitabile soltanto con privata azione, „ nel Tribunale cui ne è stata fatta commissione; e si pro- „ cederà oltre per condurre l'affare sino alla risoluzione defi- „ nitiva colle regole dei Giudizj Criminali „ (Dich. e Istr. Articolo 560).

2294. „ Nel secondo dei casi previsti dall'Art. 558 „ (cioè „ dell'annullazione del Processo Orale) „ si riattiverà il giudizio „ nel Tribunale cui questo sia stato commesso dal decreto di

„ cassazione, a cura del Ministero Pubblico, o della Parte lesa „ da delitto perseguitabile sopra querela privata, con eccitare „ la Ordinanza del Presidente, e con tutte le consecutive for- „ malità necessarie per portare le Cause Criminali al pubblico „ giudizio „ (Dich. e Istruz. Art. 361).

2295. Se la cassazione sia stata decretata per falsa appli- „ cazione o per falsa interpetrazione di legge attenente al di- „ ritto penale vegliante in Toscana, si riassumerà il pubblico „ giudizio, senza udire nuovamente i testimonj, sentito però „ l'Imputato o l'Accusato, qualora non rinunzi al diritto di „ essere presente al giudizio, al solo effetto che, ritenuta la „ dichiarazione sul fatto contenuta nella precedente Sentenza, „ sia discusso e deciso sotto la influenza dell'articolo di di- „ ritto fissato dal decreto di cassazione, qual sia la giusta „ dichiarazione di diritto da farsi definitivamente „ (Dich. e Istruz. Art. 559).

2296. „ Nel caso proposto dall'Art. 559 „ (che sopra) „ si „ riattiverà il pubblico giudizio a cura del Pubblico Ministero „ o respettivamente della Parte Civile colle sole formalità ne- „ cessarie per aprirlo ed esaurirlo, come è detto nel mentovato „ Articolo 559, inquantochè il subietto di esso, limitato al mero „ diritto, rende inopportune le altre „ (dette Art. 562).

Capitolo Quinto

CENNI SUI NUOVI GIUDIZJ ORDINATI DALLA CASSAZIONE E SULLE LORO CONSEGUENZE.

2297. Già si è veduto (§§. 2292 e seg.) che per regola il nuovo Giudizio ordinato dalla Suprema Corte di Cassazione quando ha ammesso il Ricorso, non si comincia che dall'Atto che è stato censurato ed ha prodotto l'annullamento.

2298. Perciò il nuovo giudizio o può essere rinnovato riassumendo tutta o parte la Procedura d'Istruzione scritta, ed allora necessariamente deve essere condotto fino alla sua ultimazione, se la Corte avrà annullata tutta o in parte la Procedura medesima. O il nuovo giudizio può incominciare dal solo pubblico dibattimento, se la nullità è stata rimproverata al solo Processo Orale che appunto si compila perdurante la Discussione delle prove. O il nuovo giudizio è ordinato perchè male conosciuto il fatto, ebbe una falsa applicazione della legge, e allora il giudizio si riassume senza la udizione dei testimoni, e dalla Discussione continua si prosegue sotto l'influenza del diritto fissato nella Cassazione.

2299. È inutile adesso ritornare sulle regole con le quali il nuovo giudizio si deve attivare e compiere, mentre esso o

riguardi la procedura scritta o la orale, o riguardi affari di Polizìa, di Correzionale, o di Alto Criminale, si tratta nei modi medesimi tracciati alle respettive competenze, il che è ritenuto dalla legge espressamente. (Vedi §§. 2287 e seg.).

2300. Soltanto è da avvertirsi, che „ il nuovo giudizio si „ aprirà sempre con la lettura che il Cancelliere farà della „ Sentenza cassata e del Decreto di Cassazione „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 563); ed inoltre i nuovi Giudici „ „ dovranno nella risoluzione del caso uniformarsi interamente „ alla dichiarazione sull'Articolo di diritto che sarà stata emessa „ dalla detta Corte di Cassazione col decreto che avrà cassato „ la precedente sentenza „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 157).

2301. „ Le Sentenze de nuovi Giudici influiranno sì in aggravio, che in favore sulla sorte delle Parti che avranno in- „ tentato il detto ricorso per la Cassazione e dovranno eseguirsi, „ nei modi prescritti dagli ordini. „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 260).

„ La disposizione dell'Articolo 260 del Motuproprio „ (quì „ sopra riportata) „ procede indistintamente in tutti i casi di ri- „ corso da Decreto o Sentenza Criminale, o sia stato interposto „ il ricorso dall'Imputato o Accusato, o dalla Parte lesa da de- „ litto perseguitabile soltanto con azione privata, o dal Pubblico „ Ministero. „ (Dichiar. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Articolo 567).

2302. „ Allorchè una Sentenza della Camera Criminale „ della Corte Regia che importi condanna ad una pena in- „ feriore a quella della morte, venga cassata per non essere „ stata dalla medesima applicata questa pena, la Camera „ della stessa Corte Regia cui verrà rimesso il nuovo giudi- „ zio, non dovrà pronunziare nel caso particolare deferitole, „ non ostante la sua unanimità, che la pena immediatamente „ successiva alla Capitale. „ (Motup. Art. 269).

2303. „ Dalle Sentenze del Tribunale cui dalla Corte „ di Cassazione fù commesso il nuovo giudizio è concesso „ anco in materia Criminale il ricorso in Cassazione nei „ casi previsti in materia Civile dall'Art. 244 delle presenti „ Dich. e Istr. „ (Dich. e Istr. Art. 569): il quale Articolo dispone: „ Bensì nel giudizio reintregato dal decreto di Cas- „ sazione, e benchè sia conservato il preesistente processo, „ non è impedito dedurre nuovi fatti, documenti, ed ispe- „ zioni giuridiche che possono condurre a decidere la lite „ contestata indipendentemente dalla dichiarazione sull'Articolo „ di Diritto fissata immutabilmente secondo l' Art. 157 del „ Motuproprio dalla Corte di Cassazione. „ (Dich. e Istruz. Art. 244). Ma l'indicazione dell'Art. 244 ritengo che sia sbaglio, mentre l'Articolo richiamato dovrebbe essere piuttosto l'Art. 245 che dispone:

„ La Sentenza che su questo variato stato di fatto o „ d'ispezioni di diritto emani nel nuovo giudizio reintregato „ come sopra, e prescinda dalla dichiarazione fissata sull'Ar- „ ticolo di diritto dalla Corte Suprema, è suscettibile essa „ medesima di Ricorso in Cassazione regolato dalle norme.... „ fin qui riportate. „ (Dich. e Istruz. Art. 245).

Capitolo Sesto

CENNI SULLE SPECIALITÀ DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI, CONTUMACIALI, DEI CONSIGLI DI GUERRA, E DELLA POTESTA' ECONOMICA.

ARTICOLO I.

CENNI SULLE SPECIALITA' DI RICORSO IN CASSAZIONE DALLE SENTENZE CONTUMACIALI.

2304. Per quanto sia indubitato, che per regola generale nei Giudizj Criminali, il Reo Contumace non possa far presentare alcuna difesa, se prima non obbedisce alla chiamata del giudice; per quanto la Legge tassativamente prescriva, che „ il Ricorso per la Cassazione non potrà intentarsi contro „ le Sentenze Criminali pronunziate nella Contumacia degli „ Imputati „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 249), pure distinguendo dalla Contumacia totale alla parziale, si accorda un tal vantaggio a quegli imputati che furono contumaci soltanto al Pubblico Giudizio. (Vedi §§. 2052 e seg.).

2305. „ Sono suscettibili del Ricorso in Cassazione le „ Sentenze Criminali dei Tribunali di Prima Istanza pronun- „ ziate contro i Contumaci non alla Procedura, ma sola- „ mente al Giudizio, allorchè sia decorso il termine legale „ dopo il quale diventano eseguibili, e non sia decorso, dopo „ la spirazione di quello, l'altro termine concesso per ri- „ correre dall'Art. 250. del Motuproprio „ (Dich. e Istr. del 9 Novembre 1838 Art. 543. Vedi §§. 2279 e seg.) cioè, il termine di cinque giorni ad esibire la domanda di cassazione decorrente dal giorno della notificazione della Sentenza.

2306. La legge non parla delle Sentenze Contumaciali proferite dalla Corte Regia nelle Cause di Alto Criminale contro Accusati Contumaci non alla procedura scritta ma al Pubblico Giudizio, e ciò perchè è caso difficilissimo ad avvenire quello della Contumacia al Giudizio senza esserlo alla Istruzione, mentre gli imputati giudicabili dalla Regia Corte sono quasi sempre ritenuti nelle Carceri di Custodia. Ma se pure il caso avvenisse o per evasione dal Carcere, o per qua-

lunque altro possibile, io credo che l'analogia e la parità di ragione autorizzino l'Accusato contumace al Pubblico Giudizio soltanto, a ricorrere in Cassazione contro la Sentenza della Regia Corte, invocando la suddetta disposizione emanata per casi meno duri e pericolosi.

ARTICOLO II.

CENNI SULLE SPECIALITA' DEL RICORSO IN CASSAZIONE DALLE SENTENZE DEI CONSIGLII DI GUERRA, E SUL NUOVO GIUDIZIO DIETRO L'AMMESSA CASSAZIONE.

2307. „ Potranno intentare il Ricorso avanti la Corte di „ Cassazione ancora i Militari condannati dai Consigli di Guerra „ ad alcuna delle pene indicate all'Art. 57 del Regolamento di „ Procedura Criminale per i Tribunali Militari del 19 Giugno „ 1819 „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 248).

Così, compete il diritto di ricorrere in cassazione a quei Militari sottoposti alla pena dei pubblici lavori, o della morte, o a quella della cassazione dai ruoli, o a qualunque altra a cui la cassazione sia unita (Vedi §§. 2106 e seg.).

2308. „ La Corte predetta conoscerà di tali ricorsi, e sentito il Ministero Pubblico li risolverà prontamente, e in preferenza alle altre cause ordinarie „ (Motuproprio Art. 248).

2309. Tutte le disposizioni e regole tracciate sul modo e sui termini di ricorso in Cassazione (vedi §. 2240 a §. 2264) „ sono comuni ai Militari per gli effetti previsti dall'Art. 248 „ del Motuproprio; la domanda scritta, o dichiarazione verbale necessaria per proporre il Ricorso, e la successiva Memoria dovranno essere esibite presso il respettivo Auditor Militare, al quale incombono i doveri imposti ai Cancellieri „ dei Tribunali Ordinarj nei casi di Ricorso dei non militari „ (Dich. e Istruz. del 9 Novembre 1838 Art. 552. Vedi §§. 2254 e seg.).

2310. „ Se verrà dalla Corte di Cassazione ammesso il „ Ricorso da sentenze di un Consiglio di Guerra, la commissione „ del nuovo giudizio verrà fatta al Consiglio di Revisione stabilito all'Art. 59 del precisato Regolamento di Procedura „ Criminale „ per i Tribunali Militari del 19 Giugno 1819 (Motuproprio Art. 258. Vedi §§. 2108 e seg.).

2311. „ Nel caso della Cassazione di Sentenza proferita da „ un Consiglio di Guerra, e di nullità totale o parziale del „ Processo, la Corte Suprema individuerà nel suo Decreto il „ Tribunale dell'Auditore Militare che dovrà rinnovarne la Istruzione. Il nuovo giudizio o sul precedente o sul nuovo Processo sarà riassunto ed esaurito secondo gli ordini speciali „ di Procedura vigenti per i Tribunali Militari davanti il Consiglio di Revisione, ritenuta però anco da questo la norma

„ generale sanzionata dall'Art. 157 del Motuproprio (Dich. e Istr. Art. 570).

2312. E così il Consiglio di Revisione „ cui verrà commesso il nuovo giudizio, dovrà nella risoluzione del caso „ particolare uniformarsi intieramente alla dichiarazione sul- „ l'articolo di diritto che sarà stata emessa dalla detta Corte di „ Cassazione col decreto che avrà cassato la precedente Sen- „ tenza „ (Motuproprio Art. 157).

2313. „ Il Presidente della Corte Regia destinerà quale tra i „ Consiglieri interverrà al suddetto Giudizio in luogo dell'Auditore „ della soppressa Ruota Criminale „ (Dich. e Istruz. Art. 570).

ARTICOLO III.

CENNI SUL RICORSO ALLA CONSULTA DALLE DECISIONI DELLA POTESTA' ECONOMICA.

2314. Per quanto, come altrove notai (§. 1049), la Potestà Economica possa infliggere pene e coercizioni in prevenzione dei delitti a chiunque osi turbare la quiete e sicurezza della società; per quanto la sua facoltà straordinaria non dipenda dalle regole tracciate per la *Giustizia* nel senso stretto di questo Trattato, pure volli riportare quelle norme che anche per simili Economiche Risoluzioni sono in genere tracciate dal Sommo Imperante, perchè il Cittadino, conoscendole, potesse anche in questi affari di Polizia avere una guida ai convenienti ripari. Dopo che ebbi dato alcuni cenni sui Giudizj della Polizia come Potestà Economica, (§§. 1049 e seg.) mi riservai in questo luogo parlare del *rimedio* che la legge accorda a coloro che si reputassero lesi dalle Decisioni Economiche del Presidente del Buon Governo, dei Governatori, e dei Commissarj Regi sull'esercizio delle loro attribuzioni come Polizia Vigilatrice (§. 1076).

2315 „ Dalle Risoluzioni del Presidente del Buon-Gover- „ no, dei Governatori, e dei Commissarj Regj competerà il Ri- „ corso all' I. e R. Consulta, quando però le une e le altre „ infliggano la pena del *carcere* oltre i 15 giorni, l'*esilio*, la „ *mutazione coatta di domicilio, la detenzione* nella casa cor- „ rezionale per un tempo superiore a due mesi, la *relegazione* „ nell' Isole dell'Elba e del Giglio e nella provincia inferiore „ di Siena, la *reclusione* nella casa di forza di Volterra „ (Motuproprio del 11 Settembre 1832 Art. 3).

2316. „ Il condannato avrà il termine di cinque giorni, „ contando da quello della notificazione della Risoluzione Eco- „ nomica che lo riguardava, a dedurre il suo Ricorso avanti „ l'I. e R. Consulta, o direttamente o per mezzo del Tribu- „ nale locale; e spirato detto termine non vi sarà più luogo a „ reclamo „ (detto Motupr. Art. 4).

2317. „ Allorchè si tratterà di Risoluzioni soggette al Ri-
„ corso come sopra, dovrà nell'Atto della notificazione delle me-
„ desime rammentarsi in scritto al condannato la facoltà che
„ gli compete di esperimentare l'enunciato rimedio, qualora si
„ credesse aggravato, e inoltre il termine che la Legge gli accorda
„ per portare il suo reclamo „ (Art. 5.)

2318. „ Il Ricorso all'I. e R. Consulta nei casi che sopra
„ dalle Risoluzioni del Presidente del Buon Governo, dei Go-
„ vernatori e dei Commissarj Regj, ne sospenderà l'esecuzione
„ sino all' esito del medesimo. Peraltro nella pendenza del Ri-
„ corso non resterà impedito al Presidente del Buon Governo,
„ ai Governatori, e ai Commissarj Regj respettivi di adottare,
„ indipendentemente dai termini della condanna, quelle misure
„ preservative che speciali circostanze potessero esigere „ (detto
Motup. Art. 6).

2319. „ La I. e R. Consulta avrà la facoltà di rigettare il
„ Ricorso o di riformare la Risoluzione, ed anche di revocarla
„ intieramente. E se dall'esame verrà a resultare un titolo di
„ delitto di competenza della Potestà Ordinaria, dovrà ad istan-
„ za della Parte interessata rimettere l'affare al Tribunale Cri-
„ minale, cui potrà appartenere, quando gravi circostanze non
„ richiedessero diversamente (detto Art. 7).

2320. „ La I. e R. Consulta risolverà in questi affari a
„ pluralità di suffragi col voto del Presidente e di due Audi-
„ tori. „ (Detto Art. 8).

2321. „ Per i Ricorsi dalle Risoluzioni dei Ministri di Po-
„ lizia e di Buon Governo che porteranno condanne inferiori a
„ quelle dalle quali è dato ricorrere come sopra all'I. e R. Con-
„ sulta, si starà in ogni parte agli Ordini e Sistemi veglianti „
(detto Motupr. del 11 Settembre 1832 Art. 9); che è quanto
dire, compete il Ricorso „ al Presidente del Buon Governo, che
„ sul concorso di gravi circostanze avrà la facoltà di sospendere
„ l'esecuzione delle Risoluzioni fino a causa conosciuta „ (Istru-
zioni del 16 Aprile 1816 Art. 8).

PARTE SECONDA

CENNI SUL RICORSO ALLA VENIA O GRAZIA DEL PRINCIPE.

2322. *Umana cosa è l'aver compassione degli afflitti, benchè nostri nemici.* Così diceva Boccaccio molti secoli dopo che Seneca nel libro dell'Ira erasi espresso: che le sole bestie feroci hanno per istinto rimordere chi morde, ma che eccede ogni ferocia l'essere implacabile nell'ira. E Seneca così esprimevasi

in un tempo in cui la Mitologìa chiamava le *preghiere* di condonare le offese figlie di *Giove*.

2323. Moderar l'ira, equilibrarla, astenersi dalla vendetta contro chi ci offende, è stato in tutti i tempi il più solenne principio di ogni civiltà.

La bilancia dell'equilibrio delle passioni non poteva essere che dei privati, e spesso il contrappeso ne era la *pietà*, della quale giungeva a sdegnarsi quello stesso che suo malgrado la sentiva. Per questo Achille l'inesorabile greco, alle preghiere del vecchio Priamo rese il corpo d'Ettore.

2324. Fintanto che si crede che la *pena* non sia che una *vendetta*, il rinunziarvi non è che un dono di un superiore verso l'inferiore, del vincitore verso il vinto supplichevole, il che è presentato col bellissimo concetto di Virgilio: *jura fidemque supplicis erubuit.*

2325. Quindi la voce *indulgentia* derivata da *dulcedo*, venne ad esprimere il *donar dall'alto*, o il *renunziare a ciò che è proprio.*

E siccome Dio è che *dona* senza altro motivo che la sua infinita bontà; quindi l'*Indulgenza* è detta virtù propria dei Re immagini di Dio: *Misericordia et veritas custodiunt regem et roboratur clementia thronus ejus.*

2326. Il Sovrano, dice Montesquieu, guadagna tanto di gloria e di amore quanto più abbraccia le occasioni di esercitare la virtù dell'*Indulgenza*; e fa meraviglia che Filangeri combatta questa sentenza, portando troppo oltre il timore dell'impunità, quasichè anche la legge la più previdente e minuta non lasci alcuni casi, alcune circostanze ai quali l'applicazione della legge sebbene necessitata dalla sua volontà espressa, sarebbe scandalosa ed ingiusta.

2327. Ora, se lo stesso Filangeri è però costretto ad ammettere l'Indulgenza del Principe in quei casi in cui l'*utile pubblico* esige che si condoni una pena, chi mai può limitare la volontà del Sovrano a far *grazia* per l'utilità che o direttamente o indirettamente ne risente il pubblico? Chi mai può esaurire i tanti e tanti esempli di utile pubblico che suggerirono ai Sovrani la condonazione delle pene? Ora la tranquillità di una provincia esige l'oblio di alcuni benchè gravissimi misfatti; ora per generale pestilenza devono disgravarsi le prigioni di condannati e di rei; ora la buona condotta dei condannati esige una diminuzione di pena in rimunerazione; ora una grave carestìa rende il Principe indulgente sui piccoli furti commessi non per malizia ma per fame; ora si perdona al figlio che mancò ai doveri sociali per soccorrere negli estremi bisogni la madre. Senza distruggere il più splendido attributo dei Sovrani, come vietar loro di accorrere con la *clemenza* ora nel mezzo delle Procedure e troncarle, ora dopo la condanna e renderla inefficace, ora affrontando le leggi e correggerle?

2328. E siccome la *venia*, *l'indulgenza*, la *grazia*, *l'amnistìa*, (tutte voci esprimenti in sostanza il *perdono*) sono al Principe dettate dall'utile pubblico, così il *diritto di far Grazia* non è un cieco impulso di generosità, ma nelle mani del Sovrano è un *rimedio*, onde la legge penale con la sua indistinta severità non diventi ingiusta, applicata a tutti o ad alcuno in qualche caso particolare.

2329. La *pena* ordinata deriva da un *calcolo generale* della legge *prima* del fatto al quale poi è applicata; il Principe nel *caso particolare* rifà questo *calcolo*; non più trovandolo giusto, se la pena è minore del pubblico bisogno ne dà la colpa alla legge, ed egli, non potendo per qual caso aggravarla a danno dell'individuo, vi aggiunge altri mezzi di vigilanza e di prevenzione; di quì la sottoposizione alla vigilanza della Potestà Economica. Ma se la pena resulta maggiore, il rimedio è più facile; egli con la sua *clemenza* la diminuisce, o la toglie.

2330. Prendendo quì di mira la *Grazia individuale*, che specialmente appartiene al mio discorso, io dirò che questa suol essere concessa quando la condanna è divenuta irrevocabile. Il graziato non è men condannato di chi sta espiando la pena, se non che ha un motivo di più da rispettare le leggi.

2331. Niuna savia legislazione mai toglierà ai condannati il rimedio di ricorrere alla grazia del Sovrano; e siccome questa è la più bella, più grande, e più sublime prerogativa della Sovranità, che assomiglia il Principe a Dio, così, grave attentato ed ingiuria alla Sovranità istessa sarebbe l'impedire che l'infelici condannati, che più niente hanno da sperare dai Tribunali di Giustizia, potessero ricorrere alla Grazia del Principe.

2332. „ Il Ricorso alla Grazia dalle condanne criminali dovrà presentarsi per il canale della Real Consulta, che procederà a forma delle sue presenti Istruzioni.

„ Il detto Ricorso non avrà effetto sospensivo, fuori che „ per le condanne alla pena capitale e a quella dei pubblici „ lavori a vita, o a tempo, e della reclusione nella Casa di „ lavori forzati a Volterra „ (Motuproprio del 2 Agosto 1838 Art. 261).

2333. „ Ogni Supplica per grazia sarà presentata sempre „ nella Cancelleria del Tribunale che ha proferito la sentenza „ di condanna; La Cancelleria, datane comunicazione al Ministero Pubblico appena sia stata presentata, la rimetterà senza „ ritardo alla Real Consulta „ (Dichiaraz. e Istruzioni del 9 Novembre 1838 Art. 571).

2334. „ Sarà scomputato sul tempo della durata della pena, „ quello della carcerazione che il condannato soffrirà dal giorno della presentazione della Supplica di grazia, allorchè la „ Supplica stessa è comandata dalla legge; egualmente nel caso

„ previsto dall'Art. 269 del Motuproprio „ (cioè del Ricorso per „ la grazia fatto dal Pubblico Ministero) „ sarà scomputato il „ tempo di carcerazione che il condannato soffrirà dopo il gior„ no in cui la sentenza sarebbe eseguibile „ (dette Dich. e Istruz. Art. 572).

2335. „ Il Difensore del condannato alla pena capitale, o „ ad alcuna dei lavori pubblici dovrà d'uffizio presentare alla „ Real Consulta il Ricorso per la grazia nei cinque giorni suc„ cessivi alla notificazione della sentenza, la quale non potrà „ avere effetto prima che costi della rejezione del Ricorso, deli„ berata dalla Real Consulta „ (Motuproprio Art. 262).

2336. „ I Difensori che mancassero a questo loro obbligo „ in detto termine, quando il Ricorso alla grazia non fosse stato „ interposto dal condannato stesso, incorreranno nella sospen„ sione dell'esercizio della professione per il tempo che sarà „ creduto dalla Real Consulta „ (detto Motupr. Art. 236).

2337. „ Se in qualche caso non resultando al Pubblico „ Ministero fondamenti valevoli a introdurre il Ricorso in Cas„ sazione, gli resulterà peraltro il concorso di gravi circostanze „ da meritare attenzione a favore del condannato in linea di „ grazia, potrà in questo caso rivolgersi alla Nostra Consulta „ con memoria motivata, e richiederla di conoscere e risol„ vere a forma delle sue Istruzioni „ (Motup. Art. 269).

2338. Quando il Principe abbia accolta la Supplica del Condannato, o quella che per lui possono aver presentato il Difensore, i parenti suoi, allora „ per pubblicare i Sovrani Re„ scritti di grazia, o di comutazione di pene nelle condan„ ne superiori alla reclusione (Dich. e Istruz. Art. 613) la Corte „ Regia si aduna plenariamente „ (dette Art. 612).

2339. „ In questo caso si convoca la Corte con tutti gli „ Officiali del Ministero Pubblico nella gran sala di Udienza, „ ove dovranno intervenire i rei che sono stati graziati. Allorchè „ tutti saranno collocati al loro posto, il Regio Procuratore Ge„ nerale farà la sua requisitoria per la pubblicazione del Sovrano „ Rescritto: Il Presidente ordinerà al Cancelliere che faccia la „ lettura del medesimo e quindi pronunzierà, che il Rescritto è „ stato pubblicato, e che tutti quelli che vi sono contemplati „ potranno goderne i benefici effetti. Farà contemporaneamente „ una breve monizione a seconda dei casi e delle circostanze „ ai suddetti rei graziati, eccitandoli a trar profitto della So„ vrana Clemenza per un cambiamento di condotta. E dopo „ l'ordine da esso diretto al Cancelliere per la redazione del „ processo verbale dell'adunanza, la medesima resterà sciolta „ (Dich. e Istr. Art. 614).

CONCLUSIONE

2340. Eccomi giunto al termine prefisso al mio lavoro, onde bene si apprezzasse il Giudizio Penale secondo i principj della RIFORMA LEOPOLDINA del 1838. Promisi e diedi un Prospetto Storico delle Procedure Criminali, onde il paralello facesse meglio comprendere i benefizj della presente riforma (libro I); presentai una Indicazione dei Principj Generali, onde questi servissero di base allo sviluppo delle parti speciali del Giudizio (libro II); schierai le Regole per la Istruzione delle prove contro i delinquenti, onde non a caso si cimentassero i Pubblici Giudizj (libro III); tracciai le Norme con le quali si regolano i Pubblici Giudizj, onde raggiungano lo scopo prefisso dalla legge; in fine indicai i Rimedj straordinarj alle conseguenze dei giudizj, onde ricorrere a quella Autorità che dal Principe è fissata come censura di ogni giurisdizione, o a quella Sovrana Potestà che può con la Clemenza riformare e correggere l'applicazione delle leggi (libro V).

Chi non ama le Leggi del suo paese non ama la Patria e fa onta al suo Principe. Quindi, se qualcuno sorge, spinto dall'amor nazionale e dal rispetto verso il Sovrano, onde con le sue fatiche ispirare l'affetto alla scienza delle leggi e non alla pratica servile, certo meriterà la stima dei buoni. È vero che le mie forze non erano capaci a tanto oggetto, ma il caldo desiderio di non essere del tutto inutile alla società in cui vivo, mi spinse a tentare ciò, che ingegni maggiori potranno conseguire, lusingandomi, che il mio buon'animo valga a meritarmi l'approvazione del Pubblico.

FINE.

INDICE

A

B

C

D

I

N

Q

R

FINE DELL' INDICE.

OPERE

DI

Agostino Ademollo

GIÀ PUBBLICATE CON LA STAMPA

Gli Spettacoli dell'Antica Roma. Descrizione Istorica. Grosso Volume in ottavo grande. Firenze presso Vincenzo Batelli e figli 1838.

Beatrice Cenci Romana. Storia del Secolo XVI. Volume unico in sedicesimo. Più Edizioni in Firenze presso Bencini 1838 1839.

Marietta de' Ricci, ovvero Firenze al tempo dell'Assedio. Racconto Storico. Volumi tre in ottavo. Firenze presso Cambiagi 1840.

Il Giudizio Criminale in Toscana secondo la Riforma Leopoldina del 1838. Grosso volume in ottavo. Firenze presso Coen 1840.

Digitized by Google